

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 591

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

21/04/2024 - 05:24

Indice

1. DDL S. 591 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 591	4
1.2.2. Testo correlato 591 (SUPPLEMENTO)	26
1.2.3. Testo approvato 591 (Bozza provvisoria)	83
1.2.4. Testo 1	96
1.2.5. Testo 2	104
1.2.6. Testo 3	264
1.3. Trattazione in Commissione	497
1.3.1. Sedute	498
1.3.2. Resoconti sommari	499
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	500
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023	501
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.) del 15/03/2023	506
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (ant.) del 21/03/2023	510
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom.) del 21/03/2023	511
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom.) del 21/03/2023	512
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom.) del 22/03/2023	513
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom.) del 28/03/2023	517
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (ant.) del 29/03/2023	563
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 04/04/2023	566
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom.) del 05/04/2023	571
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.) dell'11/04/2023	590
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (ant.) del 12/04/2023	593
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 13/04/2023	597
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 13/04/2023	598
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (ant.) del 17/04/2023	604
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (pom.) del 17/04/2023	652
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (nott.) del 17/04/2023	660
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 56 (ant.) del 18/04/2023	663
1.4. Trattazione in consultiva	674
1.4.1. Sedute	675

1.4.2. Resoconti sommari	676
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	677
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/03/2023	678
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/04/2023	687
1.4.2.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	695
1.4.2.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 20 (pom.) del 21/03/2023	696
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	702
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 36 (pom.) del 21/03/2023	703
1.4.2.3.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 38 (pom.) del 28/03/2023	709
1.4.2.3.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 39 (ant.) del 29/03/2023	718
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	729
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 53 (pom.) del 21/03/2023	730
1.4.2.4.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023	748
1.4.2.4.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023	754
1.4.2.4.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023	760
1.4.2.4.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 67 (pom.) del 19/04/2023	767
1.4.2.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	773
1.4.2.5.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del 22/03/2023	774
1.4.2.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	785
1.4.2.6.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/03/2023	786
1.4.2.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	793
1.4.2.7.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023	794
1.4.2.7.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (ant.) del 22/03/2023	800
1.4.2.7.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023	802
1.4.2.8. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	808
1.4.2.8.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 50 (pom.) del 21/03/2023	809
1.4.2.8.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 51 (pom.) del 22/03/2023	815
1.4.2.9. Comitato per la legislazione	819
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 10 (ant.) del 21/03/2023	820
1.5. Trattazione in Assemblea	823
1.5.1. Sedute	824
1.5.2. Resoconti stenografici	825

1.5.2.1. Seduta n. 57 del 18/04/2023	826
1.5.2.2. Seduta n. 58 del 19/04/2023	897
1.5.2.3. Seduta n. 59 del 20/04/2023	1132

1. DDL S. 591 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 591

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 591

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)
dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)
e dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA)
di concerto con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

Capo I - Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

Articolo 1 (*Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri*)

Il presente articolo reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi di ingresso, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro.

Si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri. Successivamente il decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, termine decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell'analisi del fabbisogno del mercato effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica, inoltre, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La disposizione prevede, altresì, che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possano

essere adottati durante il triennio, secondo la procedura sopra descritta. Le istanze eccedenti i limiti del decreto possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti. Si stabilisce, altresì, che il rinnovo della domanda non necessita della documentazione richiesta se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Da ultimo, al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Articolo 2 (Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

Il presente articolo apporta, con tecnica novellistica, alcune modifiche al citato testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo scopo di introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, in relazione ai decreti flussi da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto.

Tali misure, lasciando inalterato l'impianto complessivo così come delineato dal citato decreto legislativo, intendono facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro che opera in Italia e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.

In particolare, il comma 1 novella l'articolo 22 e introduce un nuovo articolo 24-*bis* al citato testo unico sull'immigrazione.

Le modifiche apportate all'articolo 22 del citato testo unico, dalle novelle di cui alla lettera *a*), numeri 2) e 3), del presente decreto-legge, riguardano le verifiche che, ai sensi dei commi 5-*bis* e 5-*ter* di tale disposizione, le questure svolgono sulla sussistenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

In primo luogo, al comma 5 si prevede che lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta non più « sentito il questore » ma « acquisite le informazioni della questura competente ».

Per effetto dell'intervento normativo, inoltre, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il rilascio del nulla osta, si prevede che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci in ogni caso il predetto nulla osta, anche se non sono stati acquisiti, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni sui menzionati elementi ostativi.

La modifica al comma 2 dell'articolo 24 del citato testo unico, contenuta nella novella di cui alla lettera *b*) del presente decreto, prevede che, anche per il lavoro stagionale, il nulla osta sia rilasciato decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda pur in assenza del parere della questura sulla sussistenza dei menzionati elementi ostativi. Tale intervento normativo persegue la finalità di assicurare il completamento, in un periodo di tempo ragionevole, della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale e ciò in considerazione della necessità, particolarmente avvertita in relazione a tale categoria di lavoratori, di acquisire, in tempi rapidi, la manodopera necessaria per le esigenze stagionali.

Per effetto dell'introduzione del comma 6-*bis* nell'articolo 22, al rilascio del nulla osta consegue l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale, prima, pertanto, della definizione del procedimento di cui all'articolo 22 (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*) e all'articolo 24 (*Lavoro stagionale*). Secondo le vigenti disposizioni, infatti, lo straniero, ottenuto il nulla osta e, successivamente, il visto presso la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese di origine, fa ingresso nel territorio nazionale e si presenta allo Sportello unico per l'immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il successivo avvio dell'attività lavorativa. Per effetto della modifica normativa in argomento, al nulla osta è ricondotto l'effetto dell'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa.

La novella di cui alla lettera *c)* introduce l'articolo 24-*bis*, recante misure di semplificazione delle verifiche concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero delle richieste presentate. In particolare, tale verifica è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Vengono, inoltre, fissati i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali sono tenute ad effettuare le verifiche, sulla scorta della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo di tali verifiche, è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà presentare in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. In tali casi, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*ter* del testo unico, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*, introdotti dal presente decreto. Resta ferma, infine, la possibilità per l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto delle procedure e dei requisiti, in relazione alle verifiche di cui sopra.

L'introduzione, all'articolo 22, comma 2, della lettera *d-bis)* per effetto della novella di cui alla lettera *a)*, numero 1) si rende necessaria al fine di includere la menzionata asseverazione nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve presentare allo Sportello unico per l'immigrazione ai fini della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.

Con la novella di cui alla lettera *a)*, numero 4) viene, infine, inserito, all'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione, il comma 5-*quater*, il quale disciplina, per il nulla osta al lavoro subordinato, gli effetti che conseguono al sopravvenuto accertamento della sussistenza di elementi ostativi o della inosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro o della mancanza delle condizioni di congruità economica di cui all'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, all'esito delle verifiche a campione svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. In tali casi, è prevista la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Articolo 3 (*Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote*)

L'articolo 3, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, modifica la rubrica dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, che, da « Titoli di prelazione » diventa « Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine ». Al comma 1 del medesimo articolo 23, le parole « e dal Ministero dell'istruzione, » sono sostituite dalle seguenti da « , dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero » e, dopo le parole « formazione professionale », sono aggiunte le parole « e civico-linguistica ». In tal modo si aggiorna l'attuale denominazione del Ministero dell'istruzione e del merito e si chiarisce che accanto alle attività di istruzione e formazione professionale, sono svolte attività attinenti alla formazione civico-linguistica.

Lo stesso comma 1, alla lettera *c)*, inserisce, all'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 2-*bis*, secondo cui è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione previste dal comma 1 dell'articolo 23, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui vi sia il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La disposizione prevede, inoltre, che il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotti linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Infine, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuare nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui al medesimo articolo 22, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione di cui trattasi.

La norma, inoltre, prevede al comma 1, lettera *d*), una modifica al comma 3 dell'articolo 23, facendo salva la disciplina di cui al comma 2-*bis*, sopra descritta.

Si introduce, altresì, al comma 1, lettera *e*), il comma 4-*bis* al citato articolo 23, stabilendo che per gli obiettivi formativi indicati dalla disciplina normativa in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure semplificate, sopra descritte.

Da ultimo, al comma 2, che novella l'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, si prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

La norma mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di massimo tre anni per ciascun rinnovo. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

Articolo 5 (Ingresso dei lavoratori nel settore agricolo e contrasto alle agromafie)

Il presente articolo, al comma 1, interviene nell'ambito della procedura di assegnazione dei lavoratori agricoli non comunitari ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta. L'intervento normativo prevede la priorità di assegnazione sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta, effettuata in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta.

Il comma 2 sostituisce il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019/2021.

Articolo 6 (Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

Il presente articolo introduce una misura di straordinaria e temporanea per la gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento di un centro governativo destinato all'accoglienza o al trattenimento degli stranieri, prevedendo contestualmente l'avvio delle procedure di affidamento di un nuovo contratto.

In particolare, l'ipotesi presa in considerazione dal comma 1 riguarda il caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro, quando l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto, senza il contestuale subentro di un nuovo contraente, possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In questi casi, il prefetto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità.

Si tratta di un'ipotesi ulteriore rispetto alle misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in materia di misure anticorruzione e di prevenzione antimafia, la cui applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, viene comunque fatta salva. I commissari nominati dal prefetto gestiscono l'impresa limitatamente alle prestazioni e alle forniture oggetto del contratto, non oltre la durata dello stesso, nell'ambito dei poteri e della responsabilità previsti dai commi 3 e 4 del citato articolo 32, applicabili nei limiti della compatibilità.

Il comma 2 disciplina il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto oggetto della misura straordinaria. Per quanto riguarda il compenso dei commissari, come previsto dalle disposizioni di cui al già richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, la norma in esame dispone che lo stesso sia detratto da quanto è versato come pagamento all'impresa e quantificato nel decreto prefettizio di nomina, sulla base di parametri individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne gli utili derivanti dal contratto, la disposizione ne prevede l'accantonamento in un apposito fondo a garanzia di quanto dovuto all'amministrazione per il risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento.

Il comma 3 dispone che contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvii le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la gestione del centro, senza previa pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, così come disposto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 4 prevede che con l'affidamento e il subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiari la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati dal prefetto ai sensi del comma 1 cessino dalle proprie funzioni.

Articolo 7 (Protezione speciale)

Nella prospettiva di una complessiva rivisitazione della disciplina della protezione speciale, all'articolo 7, comma 1, si prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo del medesimo comma, che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

Il comma 2 prevede una norma transitoria, che estende l'efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale.

Il comma 3 prevede un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale *ex* articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico sull'immigrazione, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità. Resta ferma, infatti, la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.

Capo II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Articolo 8 (Disposizioni penali)

L'intervento mira a introdurre in via d'urgenza un consistente aggravamento sanzionatorio per le condotte finalizzate alla realizzazione di reati in materia di immigrazione clandestina.

Con il comma 1, lettera a), si interviene sull'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, modificando

le cornici edittali delle fattispecie previste dai commi 1 e 3, dei quali si innalzano di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva.

Al comma 1, lettera *b*), si introduce un nuovo articolo 12-*bis*, recante una nuova fattispecie di reato intitolata « Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina », volta ad elidere il concorso del reato di cui al citato articolo 12 con la fattispecie codicistica di cui all'articolo 586 del codice penale (*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*).

La condotta del reato riproduce quella ricavabile dal combinato disposto dei commi 1 e 3, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 12, prevedendosi dunque il fatto di chi « in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante ».

A fronte di tale nucleo comune di condotta, si prevede, quale elemento aggiuntivo specializzante della fattispecie, la causazione *non voluta* di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina, prevedendosi le seguenti cornici sanzionatorie: reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da quindici a ventiquattro, se dal fatto deriva - sempre quale conseguenza non voluta - la morte di una singola persona;

reclusione da dieci a venti anni, quando si verificano lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Trattandosi, all'evidenza, di una fattispecie autonoma di reato, si è reso necessario operare una serie di richiami - variamente modulati - alla disciplina dei reati già previsti dall'articolo 12.

Così, il comma 3 della nuova disposizione richiama le (residue) aggravanti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *a*), *d*) ed *e*), e la disciplina del relativo concorso (comma 3-*bis*), nonché le ulteriori ipotesi circostanziali - ad effetto speciale - di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*. Anche il successivo comma 4 ricalca, *mutatis mutandis*, il regime derogatorio del bilanciamento tra circostanze eterogenee già previsto dall'articolo 12, comma 3-*quater*. Con il comma 5 si completa la riproposizione delle ulteriori disposizioni sostanziali contenute nell'articolo 12.

Di particolare rilievo, per l'interprete, la norma sulla giurisdizione inserita al comma 6 della nuova disposizione, con cui si è previsto che « Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio ».

Si tratta di indicazione con cui si è inteso fugare ogni dubbio sul fatto che, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano: ciò purché si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

In tale prospettiva, la previsione convalida altresì l'orientamento estensivo costantemente seguito in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare (sez. I, n. 18354 del 11/03/2014, P.M. in proc. Hamada, Rv. 262542, e n. 11165 del 22/12/2015, dep. 16/03/2016, Almagasbi, Rv. 266430, da ultimo richiamate da sez. 1, n. 31652 del 02/07/2021, dep. 13/08/2021, Jomaa Laamami Tarek, rv. 281623 - 02) ».

Sempre in conseguenza della natura di fattispecie autonoma della nuova disposizione, il comma 2 della nuova norma provvede a farne menzione ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Ad analoga finalità rispondono i commi 3 e 4, che attengono alle disposizioni di carattere processuale e intervengono, quindi, sugli articoli 51, comma 3-bis, e 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis, del codice di procedura penale.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

Con la disposizione di cui al comma 1, che novella l'articolo 35-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente « risieda all'estero ». A tale proposito, si è voluto circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona « si trovi in altro Paese terzo al momento della proposizione del ricorso ». Si riporta a un dato fattuale e non « anagrafico », peraltro molto spesso di difficile verifica, una previsione che, in tal caso, comporta l'allungamento dei termini di proposizione del ricorso da trenta a sessanta giorni.

Il comma 2 modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo. Si tratta di un alleggerimento dell'attuale procedura che non incide sulle garanzie di tutela giurisdizionale dello straniero.

Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali. La novella in esame, infatti, costituisce la puntuale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in materia di rimpatri. L'invito del questore previsto all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, confligge proprio con la predetta direttiva. È nell'ambito dell'adozione del provvedimento di rimpatrio che può essere conferito un termine per la partenza volontaria. Valutazione, questa, a cura del prefetto (ai sensi dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione) e non del questore. L'invito previsto dal citato articolo 12 allunga irragionevolmente, disallineando l'ordinamento interno dalla disciplina unionale, i tempi dell'avvio del procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico, la partenza volontaria o coattiva.

Tale modifica recepisce le indicazioni contenute nei punti 1 e 2 della raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 dell'Italia sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022 (doc. 10402/22).

Art. 10 (Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Il presente articolo prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), di derogare a talune disposizioni di legge. Ciò per esigenza di celerità connesse all'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura.

In particolare, il comma 1, attraverso la novella apportata all'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, (cosiddetto « decreto Minniti »), consente una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) il Ministero dell'interno possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) prevista dall'articolo 213, comma 3, lettera *h*), del codice dei contratti pubblici.

Gli articoli 11 e 12 recano la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnica

Lo schema di decreto-legge detta disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione contrasto all'immigrazione irregolare, al fine di rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

L'articolo 1 (Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri) reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, stabilendo che per il triennio 2023-2025 le quote massime di stranieri da ammettere nel Paese per lavoro subordinato siano definite con DPCM, approvato previa delibera del Consiglio dei ministri e inviato al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ulteriori decreti potranno essere adottati durante il triennio, qualora se ne ravvisi l'opportunità. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, si stabilisce, inoltre, che tali decreti assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 2 (Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro) introduce, per le ordinarie procedure connesse all'attuazione dei decreti flussi, misure di semplificazione e accelerazione che consentono al lavoratore straniero che entra in Italia, ai sensi dei cennati decreti, di poter avviare l'attività lavorativa dopo il rilascio del relativo nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Trattasi di modifiche che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si rappresenta che le modifiche introdotte al d.lgs. n. 286/1998, finalizzate a rendere effettivo il termine massimo di 60 giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro si limitano a semplificare il procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso dei lavoratori programmate con il c.d. Decreto flussi. Si introduce a regime la disciplina già prevista, limitatamente agli anni 2021 e 2022, dagli articoli 42 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e qualificata, in quella sede, come ordinamentale.

Inoltre, le attività di controllo da parte delle questure sono già previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998. L'articolo si limita a modificare la sequenza temporale di svolgimento di adempimenti già previsti a legislazione vigente. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di previsioni che non prevedono l'introduzione di attività nuove rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 (Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote) aggiorna l'attuale denominazione del Ministero dell'istruzione e del merito e chiarisce che, accanto alle attività di istruzione e formazione professionale, sono svolte attività attinenti alla formazione civico-linguistica.

Si inserisce, poi, all'articolo 23, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 2-bis, secondo cui è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del

1



lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.0.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui vi sia il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La disposizione prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Infine, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui al medesimo articolo 22, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione di cui trattasi.

Per gli obiettivi formativi indicati dalla disciplina normativa in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure semplificate, sopra descritte. Da ultimo, la disposizione normativa in esame prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle modifiche introdotte, si potrà farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla validità temporale dei permessi di soggiorno al di fuori delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato D.Lgs., n. 186/1998 e del loro eventuale rinnovo, la disposizione in esame non introduce modifiche, atteso che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998, relative alla durata dei permessi di soggiorno secondo la diversa tipologia di rapporto di lavoro che verrà instaurato all'esito del completamento, da parte dello straniero, del relativo corso di formazione professionale.

Inoltre, gli accordi/intese che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in dotazione per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, così come previsto dall'articolo 10 del DPR 15 marzo 2017, n. 57.

L'articolo 4 (Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare) mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

La disposizione riveste carattere ordinamentale ed è immediatamente applicabile a cura delle questure nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La novella, al contrario, determina un'economia in termini di costi in

2



considerazione dell'alleggerimento del carico di lavoro per gli uffici immigrazione delle questure che, nell'ambito del procedimento di rinnovo periodico curano l'assunzione dei dati biometrici dello straniero mediante il rilevamento delle impronte digitali, la fase di analisi della documentazione prodotta dall'istante, nonché la consegna del titolo di soggiorno rinnovato.

L'articolo 5 (Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie) interviene nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta dei lavoratori agricoli non comunitari. L'intervento normativo si limita a prevedere la priorità di assegnazione, sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta fatta in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta (**comma 1**).

La disposizione è, pertanto, di carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 modifica l'art. 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti) prevede che, nel caso in cui nelle attività gestorie dei centri e strutture governative di accoglienza e trattenimento di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e all'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, nonché dei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del citato Testo unico, siano riscontrati gravi inadempimenti e l'immediata cessazione degli effetti del contratto possa determinare una compromissione della continuità dei servizi destinati alla tutela di diritti fondamentali ovvero dei livelli occupazionali, il prefetto competente nomini uno o più commissari per la gestione temporanea del servizio.

La disposizione inoltre prevede che i pagamenti dovuti all'impresa commissariata siano versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari, determinato secondo parametri da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

L'utile d'impresa è, inoltre, accantonato – né può essere soggetto a pignoramento – a garanzia del risarcimento di danni per inadempimento.

In ragione di quanto precede, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che al compenso in favore dei commissari di nomina prefettizia di cui si provvede ricorrendo agli utili derivanti dall'esecuzione del contratto oggetto della misura straordinaria.

La disposizione, inoltre, trova un consolidato precedente nella normativa vigente e in particolare nell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale articolo 32, nel disciplinare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose, contiene al comma 7 una previsione analoga a quella introdotta con la disposizione in esame che, pertanto, sarà attuata secondo criteri ermeneutici già applicati nella prassi.

L'articolo 7 (Protezione speciale) prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 286/1998, eliminando, così, alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge 130/2020. Si prevede, altresì, una norma transitoria, che estende l'efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore



all'entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale. Infine, si introduce un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo TUI, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità. Resta ferma, infatti, la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 3, si evidenzia che il rinnovo di tali tipologie di permesso di soggiorno è già previsto dalla normativa vigente e che, pertanto, la previsione normativa può essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 (Disposizioni penali) interviene, al *comma 1, lettera a)*, per inasprire le sanzioni penali detentive sia nel minimo che nel massimo edittale comminate nei confronti di coloro che si rendono responsabili degli illeciti descritti ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) a seguito dei gravi eventi recentemente verificatesi che hanno reso necessario l'intervento da parte del legislatore.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di natura finanziaria, in quanto svolge da una parte la funzione di deterrente di comportamenti deprecabili che ledono i diritti fondamentali della persona e dall'altra dispongono una più efficace e necessario repressione di delitti di particolare gravità ed eco sociale.

Alla lettera b) del comma 1, è introdotto l'articolo 12-bis ("Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina") che contempla una nuova fattispecie di reato, in aggiunta ai comportamenti puntualmente identificati già al comma 1 e 3 dell'articolo 12 del vigente T.U., quando dal trasporto o dall'ingresso, attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, derivi quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. Il reato in esame è sanzionato con la reclusione da venti a trenta anni e la stessa pena si applica, se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Nell'ipotesi in cui dal fatto deriva la morte di una sola persona, la pena della reclusione applicata è quella della reclusione da quindici a ventiquattro anni e nel caso derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, la pena della reclusione da dieci a venti anni (comma 2).

Sono previste, al comma 3, delle circostanze aggravanti nel caso in cui ricorra taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3 lettere a), d) ed e). Si applica l'aumento da un terzo alla metà della pena se concorrono più circostanze aggravanti appena menzionate, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3-ter del T.U. Il computo fra circostanze aggravanti ed attenuanti è comunque di prevalenza delle aggravanti specifiche previste al comma 3, e la diminuzione di pena è da calcolarsi sulla sanzione già aumentata per effetto dell'aggravante (comma 4). Si applicano, inoltre, in materia di misure cautelari restrittive e in materia di confisca obbligatoria le disposizioni di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12 del T.U. (comma 5).

Al comma 6 viene, infine, stabilito che la condotta che consente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano è punita secondo la legge nazionale, anche se l'evento della morte o le lesioni i verificano al di fuori del territorio dello Stato.



Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività in esse contemplate sono già espletate riguardo alla medesima tipologia di reati previsti dal T.U. in materia di immigrazione. Le stesse potranno, pertanto, essere fronteggiate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono state già oggetto di previsione da parte delle norme contenute nel decreto legislativo 286/1998 che viene qui integrato.

Per quanto riguarda i commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame si rappresenta che trattasi di coordinamento con altre disposizioni di legge che afferiscono a regimi di trattamento detentivo restrittivo, alla competenza degli uffici del pubblico ministero e a regimi procedurali investigativi dilatori, necessario a dirimere eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione delle norme finalizzate a contrastare il sempre più ampio fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Le disposizioni, stante la loro natura ordinamentale e procedurale, non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica.

L'articolo 9 (Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale) prevede disposizioni in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. al **comma 1** vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente "risiede all'estero". A tale proposito, si circoscrive l'ipotesi ai casi in cui la persona "si trovi in altro paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Il **comma 2** modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del T.U. Immigrazione, al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 (*Espulsione a titolo di misura di sicurezza*) e 16 (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*) dello stesso T.U. Il **comma 3** sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 (Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri), attraverso la novella dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13/2017, introduce una norma di semplificazione procedimentale, con la previsione della possibilità per il Ministero dell'interno - limitatamente al periodo temporale fino al 31 dicembre 2025 - di ampliare o realizzare nuovi centri di permanenza per i rimpatri avvalendosi di una ampia facoltà di deroga alle vigenti disposizioni, con esclusione delle norme del Codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea.

È inoltre prevista, per le suddette finalità, la possibilità, nell'ambito di tali procedure, di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h).

La disposizione introduce una prescrizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile, anche in relazione alla vigilanza collaborativa dell'ANAC, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria), coerentemente con la natura delle disposizioni previste dal decreto, è, quindi, inserita la clausola di invarianza finanziaria.



L'art. 12 (Entrata in vigore) dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.




Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023.

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI

Art. 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1

possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Art. 2.

(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2. »;

2) al comma 5, le parole: « sentito il questore » sono sostituite dalle seguenti: « acquisite le informazioni della questura competente »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. ».

4) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. ».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. ».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*. ».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis* (*Verifiche*). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. ».

Art. 3.

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: « Titoli di prelazione » è sostituita dalla seguente: « Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine »;

b) al comma 1, le parole: « e dal Ministero dell'istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero » e, dopo le parole: « formazione professionale », sono aggiunte le seguenti: « e civico-linguistica »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. »;

d) al comma 3, le parole: « Gli stranieri », sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. ».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « può essere convertito, » sono aggiunte le seguenti: « al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può

superare la durata di tre anni. »;

b) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;

c) al comma 3-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. ».

Art. 5.

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

« 4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. ».

Art. 6.

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del

risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 7.

(Protezione speciale)

1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE
IRREGOLARE

Art. 8.

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni » e al comma 3 le parole: « da cinque a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a sedici anni »;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). -
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-*quinquies*, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio. ».
2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « all'articolo 12, commi 1 e 3, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*, ».
3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole « all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*, ».
4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole « dall'articolo 12, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis* ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « risiede all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso ».
2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « casi previsti al comma 4 », sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della lettera f), ».
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

Art. 10.

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-*bis*. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 591 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 591

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)

dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)

dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)

dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)

dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)

e dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA)

di concerto con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 8, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 aprile 2023.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; **Ministro senza portafoglio:** per la protezione civile e le politiche del mare. **Ministeri;** dell'interno; della giustizia; del lavoro e politiche sociali; dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di lavoro e delle politiche sociali: articoli 1, 2 e 3
- 2) Disposizioni in materia di interno: articoli 4, 6, 7, 9 e 10
- 3) Disposizioni in materia di agricoltura e sovranità alimentare e forestale: articolo 5
- 4) Disposizioni in materia di giustizia: articolo 8.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO: articolo 1, 2 e 3.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo di cui all'articolo 1, rubricato "*Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri*", al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, introduce, per il triennio 2023-2025, una deroga all'ordinaria programmazione dei flussi di ingresso di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attribuendo la definizione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri da Paesi terzi all'adozione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato sentiti i Ministri interessati, il CNEL, la Conferenza unificata, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e successivamente inviato al Parlamento. Il decreto indica anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso.

La disposizione prevede, altresì, che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura sopra descritta. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui trattasi possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti.

L'obiettivo della disposizione è anche quello di prevenire l'immigrazione irregolare con l'assegnazione, in via preferenziale, di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

L'articolo 2, rubricato "*Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro*", apporta, con tecnica novellistica, alcune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo scopo di introdurre misure di semplificazione ed accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, in relazione ai decreti flussi da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto.

Tali misure, lasciando inalterato l'impianto complessivo così come delineato dal citato decreto legislativo, intendono facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di

lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.

Infine, l'articolo 3, rubricato "*Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote*", sempre al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, modifica l'articolo 23 decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo, al di fuori delle quote previste dal decreto flussi e con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per la lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che abbia completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

Il suddetto comma 3 prevede, altresì, che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

Le disposizioni presenti si pongono in rapporto di coerenza con le linee programmatiche del Governo, in quanto rispondono da una parte all'esigenza di prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare, tutelando così l'ordine e la sicurezza pubblica, e dall'altra sono finalizzate a favorire la migrazione legale, anche per rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni proposte incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

- Proposta di legge: MAGI: "Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", presentata il 13 ottobre 2022 e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 9 novembre 2022.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si dispone di elementi sufficienti per fornire le informazioni richieste.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'articolo 2, rubricato "Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro", modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'articolo 3, rubricato "Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote", modifica gli articoli 6 e 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 3 prevede la successiva adozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposite Linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di

formazione professionale e civico-linguistica, e individuati i criteri per la loro valutazione, ai fini dell'ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Disposizioni in materia di interno: Articoli 4, 6, 7, 9 e 10

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'**articolo 4** (*Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare*) mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di tre anni per ciascun rinnovo. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

L'**articolo 6** (*Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti*) introduce una misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento di un centro governativo destinato all'accoglienza o al trattenimento degli stranieri, prevedendo contestualmente l'avvio delle procedure di affidamento di un nuovo contratto. La disposizione mira a fronteggiare con maggiore efficacia e tempestività le situazioni di *mala gestio* delle strutture e dei servizi interessati, assicurando, nel contempo, le relative prestazioni indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali e garantendo i livelli occupazionali.

L'**articolo 7** prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente la disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo del medesimo comma, che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Si prevede anche una norma transitoria, che estende l'efficacia della normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale. Il comma 3 prevede un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, terzo

periodo, del testo unico sull'immigrazione, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità.

L'articolo 9 (*Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale*) introduce alcune modifiche all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Con la novella di cui al comma 1, si vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente "risieda all'estero". A tale proposito, si è voluto circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona "si trovi in altro paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Si riporta a un dato fattuale e non "anagrafico", peraltro molto spesso di difficile verifica, una previsione che, in tal caso, comporta l'allungamento dei termini di proposizione del ricorso da trenta a sessanta giorni.

Il comma 2 modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo. Si tratta di un alleggerimento dell'attuale procedura che non incide sulle garanzie di tutela giurisdizionale dello straniero. Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali.

L'articolo 10 (*Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*) prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), di derogare a talune disposizioni di legge. Ciò per esigenza di celerità connesse all'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura.

In particolare, il comma 1, attraverso la novella apportata all'articolo 19 del decreto-legge 13/2017, consente una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei CPR il Ministero dell'interno possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'ANAC di cui all'articolo 213, comma 3, lett. h) del codice dei contratti pubblici.

Le misure in questione sono pienamente coerenti con il programma di Governo. Si interviene, infatti, sul settore dell'immigrazione e della protezione internazionale, al fine di operare una necessaria razionalizzazione e semplificazione. Si vuole, da un lato, valorizzare gli strumenti di ingresso legale, dall'altro scongiurare l'immigrazione irregolare e le relative conseguenze anche in termini di perdita di vite umane. Tali obiettivi sono, peraltro, in linea con le intenzioni dell'Unione europea in merito ad un approccio condiviso e alla ricerca di soluzioni sostenibili per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa, già oggetto della "*New Agenda for the Mediterranean*" e di recente ribadite nel corso del Consiglio europeo speciale tenutosi a Bruxelles il 9 e 10 febbraio 2023. Tra le conclusioni adottate dai rappresentanti dei ventisette Stati membri vi sono, infatti, la volontà di rafforzare e rendere più efficace il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, di favorire la cooperazione con i paesi di origine, incentivando gli ingressi legali e i rimpatri, tramite apposite misure, e di combattere il traffico di esseri umani.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Per le parti di competenza del Ministero dell'interno, il quadro normativo di riferimento comprende le seguenti disposizioni:

- decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Per le parti di competenza del Ministero dell'interno, sono apportate alla vigente normativa le seguenti modifiche, descritte, nel contenuto, al precedente punto 1):

- l'articolo 4 del provvedimento modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 286/1998;
- l'articolo 7 modifica l'articolo 19, comma 1.1 del decreto legislativo 286/1998;
- l'articolo 9 modifica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 25/2008, l'articolo 13 del decreto legislativo 286/1998 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999;

- l'articolo 10 modifica l'articolo 19 del decreto-legge 13/2017.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non vi sono effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Risultano alcuni progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame: segnatamente, si tratta delle proposte di legge A.C. 127 On. Bordonali e altri e A.C. 162 On. Iezzi e altri.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento si pone in piena aderenza con gli atti unionali *in subiecta materia*. Si menzionano, al riguardo, la Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Inoltre, in relazione all'**articolo 9, comma 3**, la novella costituisce la puntuale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri. L'invito del questore previsto all'articolo 12 confligge proprio con la predetta direttiva. È nell'ambito dell'adozione del provvedimento di rimpatrio che può essere conferito un termine per la partenza volontaria. Valutazione, questa, a cura del prefetto (ai sensi dell'articolo 13 TUI) e non del questore. L'invito previsto dall'articolo 12 del d.P.R. 394/1999 allunga irragionevolmente (disallineando l'ordinamento interno dalla disciplina unionale) i tempi dell'avvio del procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del TUI, la partenza volontaria o coattiva.

Tale modifica recepisce le indicazioni della Commissione, rese note con raccomandazione SCHEVAL 57 MIGR 142 COMIX 237, del 16 maggio 2022, punti 1 e 2.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Il presente provvedimento apporta interventi di novella a disposizioni vigenti, già indicati al precedente punto 3) ("Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti") della Parte I.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le limitate deroghe alla normativa vigente, in particolare alla normativa relativa ai contratti pubblici, sono state valutate in ragione di un'analisi costi-benefici che ha fatto ritenere prevalenti i secondi rispetto ai primi.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Per le parti di competenza del Ministero dell'interno, l'articolo 6 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione dei parametri di commisurazione del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, si è fatto riferimento a dati aggiornati desunti dalle banche dati ministeriali. Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di agricoltura: articolo 5

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 5 del decreto-legge in oggetto al comma 1 interviene nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta di lavoratori agricoli non comunitari. L'intervento normativo si limita a prevedere la priorità di assegnazione, sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta fatta in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta.

La disposizione è pertanto di carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 della proposta normativa interviene a modificare l'art. 1, comma 4 *quater*, della Legge 29 aprile 2005, n. 71 con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'intervento normativo si inserisce all'interno della finalità del c.d. decreto immigrazione, ossia rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificando le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'articolo reca disposizioni agevolative finalizzate a favorire l'ingresso legale dei lavoratori del settore agricolo nonché una disciplina di rafforzamento al contrasto alle mafie.

In particolare, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del d.P.C.m. 29 dicembre 2022 n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, la possibilità di ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

Il d.P.C.m. 29 dicembre 2022 reca la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022 (cosiddetto "decreto flussi"). Il decreto prevede che, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per

l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità (di cui 38.705 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo). L'articolo 6 stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, entro una quota di 44.000 unità, i cittadini stranieri residenti in Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina. Una quota di 1.500 unità è riservata ai lavoratori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. È inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unità ai lavoratori stranieri, cittadini dei suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, trattandosi di un intervento inserito nel consueto provvedimento normativo di proroga termini.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione**

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status**

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA: articolo 8 (Disposizioni penali).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo, in primo luogo, persegue l'obiettivo di incrementare l'intervento repressivo rispetto alle più gravi attività di gestione dell'immigrazione clandestina, in coerenza con l'obiettivo complessivo di contrasto a quel fenomeno, anche nell'ottica di tutela delle vittime di quella attività illecita.

La straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, emerge dal forte incremento del fenomeno migratorio irregolare, nel quale si manifestano sempre di più i tratti di una condotta organizzata da gruppi criminali, con esposizione al rischio della vita dei migranti vittime del traffico illecito.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si innesta mediante novella sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla legge 26 luglio 1975, n. 354 e sul codice di procedura penale.

Per quanto riguarda, l'intervento sulle pene previste dall'art. 12, attualmente, per le ipotesi base del comma 1, la sanzione detentiva prevista è quella reclusione "da uno a cinque anni" mentre per l'ipotesi aggravata del comma 3 la sanzione detentiva prevista è quella reclusione "da cinque a quindici anni".

L'innesto dell'art. 12-bis, invece, innova ampiamente la disciplina vigente. Infatti, a fronte dei fatti confluiti nella nuova fattispecie, la disciplina vigente andrebbe ricercata nel disposto dell'art. 586 c.p., in forza del quale in caso di morte o lesione come conseguenza non voluta di un altro delitto doloso consegue l'applicazione di una pena autonoma, con livelli sanzionatori assai contenuti, in quanto calcolati con riferimento alle ipotesi colpose di morte e lesioni.

Secondo la disciplina vigente, inoltre, la giurisdizione sussisterebbe soltanto nei limiti dell'art. 6 c.p., mentre ora è stata estesa anche al caso in cui la condotta illecita di immigrazione clandestina, da cui derivano la morte o le lesioni gravi o gravissime, fosse diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi, oggi vi è una disciplina processuale e penitenziaria speciale in relazione al reato di cui all'art. 12 (o ad alcune ipotesi aggravanti dell'art. 12), con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario e degli art. 51 e 407 del codice di procedura penale. Quel regime viene esteso alla nuova fattispecie dell'art. 12-bis.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide nei termini indicati al punto 2):

- sull'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - sugli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale;
- sull'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

In particolare, in termini positivi:

A) rispetto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

con l'art. 8, comma 1:

- sono modificate in aumento le pene per le ipotesi di reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3;
- è introdotta una nuova fattispecie di reato attraverso l'innesto del nuovo art. 12-bis, con l'aggiunta di una disciplina specifica in tema di giurisdizione, che amplia la giurisdizione ai fatti connessi fuori del territorio nazionale, ove l'azione fosse diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato;

B) rispetto alla legge 26 luglio 1975, n. 354 con l'art. 8, comma 2, è integrato l'art. 4-bis, per includere tra i reati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 4-bis, oltre all'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche il nuovo art. 12-bis;

C) rispetto al codice di procedura penale l'art. 8, commi 3 e 4, interviene:

- sull'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., per includere tra i reati rilevanti ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti processuali che richiamano l'art. 51, comma 3-bis c.p.p., oltre alle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, anche il nuovo art. 12-bis;

- sull'art. 407 c.p.p. per includere tra i reati rilevanti ai fini della speciale durata delle indagini, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, anche il nuovo art. 12-bis.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento, non confligge con precetti costituzionali. In relazione all'art. 3 della Costituzione, infatti, il trattamento sanzionatorio più elevato rispetto ai casi ordinari disciplinati dall'art. 586 c.p. deriva dalla considerazione che si è in presenza di un fatto nel quale non solo vi è la commissione di un delitto dal quale conseguono la morte o lesioni gravi o gravissime, ma di un delitto posto in essere con modalità tali da esporre fin dall'inizio le persone offese al rischio di morte o lesioni: infatti, il trasporto o l'ingresso devono essere attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o da sottoporre ad un trattamento inumano o degradante. In relazione all'art 25 della Costituzione, la norma contiene un dettaglio di elementi strutturali estremamente tipizzanti, la maggior parte dei quali attinti al testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, per il resto, ripresi dalle norme del codice penale e, segnatamente, dall'art. 586 c.p. In relazione all'art. 27 della Costituzione, invece, le sanzioni previste sono del tutto coerenti con la finalità rieducativa della pena perché si è in presenza di condotte connotate da una particolare gravità.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento incide solo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione o possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative sulla specifica materia trattata nell'articolo 8 qui analizzato.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, in quanto, al contrario, in conformità all'art. 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, la norma riconosce un status di vittima qualificata ai soggetti deboli che sono destinatari di particolari pratiche di immigrazione, prevedendo pene più elevate ove siano compromessi i valori della vita o della salute ed estendendo, allo scopo di reprimere queste condotte, la giurisdizione nazionale in modo analogo a quanto previsto per i cittadini.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda la regolamentazione della materia da parte di Stati membri dell'Unione Europea si può considerare che la Grecia, esposta in modo analogo all'Italia ai flussi di immigrazione clandestina, per effetto della legge 4251 del 2014 prevede, all'art. 30, per i gestori del traffico la pena della reclusione non inferiore ad anni quindici e la multa non inferiore a duecentomila euro per ciascuna persona trasportata, se dal fatto può derivare pericolo per la persona e la pena dell'ergastolo e una multa non inferiore a settecentomila euro per ogni persona trasportata, se ne è sopravvenuta la morte.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 3 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; **Ministro senza portafoglio:** per la protezione civile e le politiche del mare. **Ministeri:** dell'interno; della giustizia; del lavoro e politiche sociali.

Per le disposizioni di cui all'articolo 8 è stata concessa l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”.*

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articoli 1, 2 e 3).
- 2) Ministero dell'interno (articoli 4, 6, 7, 9 e 10)
- 3) Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale (articolo 5)

Relazione AIR articoli: 1, 2 e 3.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo di cui all'articolo 1, *“Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri”*, nasce dall'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico per l'Immigrazione), per rendere più efficiente la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, con ricadute positive sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sul contrasto all'irregolarità e ai conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso. L'ottica del provvedimento è anche quella di prevenire l'immigrazione irregolare, con l'assegnazione, in via preferenziale, di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

L'attuale quadro normativo interno disciplina la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini di Paesi terzi attraverso i due strumenti principali previsti dall'articolo 3 del Testo Unico per l'Immigrazione:

- il Documento programmatico triennale del governo relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, il quale è predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Il documento individua tra l'altro i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso e l'ultimo documento programmatico è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2004-2006;
- il DPCM (il cosiddetto “decreto flussi”) che definisce annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d'anno.

L'assenza del documento di programmazione triennale, per via della complessità della procedura di consultazione degli stakeholders coinvolti, ha determinato l'adozione di decreti flussi annuali, relativi a programmazioni transitorie, emanati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si evidenzia che con la modifica normativa proposta si introduce, quindi, una programmazione triennale dei flussi per il triennio 2023/2025, in deroga all'ordinaria programmazione annuale dei flussi di ingresso, per assicurare una migliore gestione della migrazione orientandola verso canali legali e per rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro in tempi compatibili con il manifestarsi dei fabbisogni delle imprese.

È opportuno evidenziare che le motivazioni della scelta operata sono legate a ragioni di sistematicità con la disciplina preesistente.

L'articolo 2, rubricato "*Misure per la semplificazione ed accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro*", intende facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.

Con tale articolo, pertanto, sono state stabilizzate le norme di semplificazione, introdotte agli articoli 22 e 24 del TUI con il DL 73/2022 (convertito dalla legge 122/2022), relative a misure volte a semplificare i controlli. L'inserimento di tale semplificazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato ha lo scopo di facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore. In particolare, le verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, "dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili", sono demandate ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Resta ferma la possibilità per l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure in relazione alle verifiche di cui sopra.

L'intervento normativo persegue la finalità di assicurare il completamento, in un periodo di tempo ragionevole, della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale e non e ciò in considerazione della necessità, particolarmente avvertita, in particolare, per i lavoratori stagionali, di acquisire, in tempi solleciti, la manodopera necessaria per le esigenze del mercato del lavoro.

Per effetto della modifica normativa in argomento, al nulla osta è ricondotto l'effetto dell'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa. È opportuno evidenziare che le motivazioni della scelta operata sono legate a ragioni di opportunità sistemica finalizzate ad uno snellimento delle procedure per l'inserimento al lavoro di cittadini non comunitari.

L'articolo 3, rubricato "*Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote*", sempre al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per

motivi di lavoro consente, al di fuori delle quote previste dal decreto flussi e con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che abbia completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

L'impatto atteso con tale disposizione è quello di sviluppare una maggiore collaborazione con i principali Paesi di origine dei flussi migratori e di rispondere ai fabbisogni di manodopera dei datori di lavoro, al fine di promuovere percorsi di qualificazione professionale e selezione direttamente nei Paesi di origine dei lavoratori, i quali potranno fare ingresso in Italia con procedure semplificate e sganciate dalle quote previste dal decreto flussi, secondo la previsione dell'articolo 23 TUI, come modificato dal presente decreto.

Lo stesso articolo 3 prevede, da ultimo, in coerenza con il mutato quadro normativo di cui all'articolo 6 del TUI, che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione a cittadini non comunitari presenti in Italia possa essere convertito al di fuori delle quote, in presenza di tutti i requisiti previsti per legge.

In particolare, a normativa vigente, l'articolo 23 del TUI prevede l'ingresso di lavoratori non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, nell'ambito delle specifiche quote previste dal decreto flussi.

Tale meccanismo disincentiva fortemente un investimento in formazione da parte dei datori di lavoro e delle organizzazioni datoriali: i corsi di formazione possono concludersi anche in periodi di assenza di quote previste dal decreto e ciò rende impossibile per un datore di lavoro presentare le relative istanze di nulla osta al lavoro. L'investimento, pertanto, si presenta attualmente sottoposto ad elevatissimi rischi in termini di aleatorietà e intempestività.

La modifica proposta con l'articolo 3 prevede dunque la possibilità per tali lavoratori di fare ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dal decreto di programmazione dei flussi e risponde all'esigenza di soddisfare un fabbisogno delle imprese di manodopera qualificata e specializzata nel mercato del lavoro italiano. Tali corsi di istruzione e formazione sono organizzati sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di incentivare la formazione dei lavoratori stranieri direttamente nei Paesi terzi di interesse e l'attrazione nel mercato del lavoro italiano, è prevista altresì la facoltà per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di sottoscrivere accordi di collaborazione e intese tecniche, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi d'origine.

Si evidenzia che le motivazioni della scelta operata sono legate alla necessità di rendere disponibile manodopera qualificata alle esigenze delle imprese oltre che incentivare l'investimento in formazione

da parte dei datori di lavoro e delle organizzazioni datoriali, introducendo una norma che semplifica l'iter attualmente previsto per l'ingresso di personale formato. Sono le organizzazioni datoriali che si faranno interprete verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fabbisogno occupazionale delle imprese ad essa associate.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento normativo introduce alcuni correttivi al Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico per l'Immigrazione), al fine di rendere più efficiente la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, con ricadute positive sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sul contrasto all'irregolarità e ai conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso.

La programmazione dei flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini di Paesi terzi passa attraverso due strumenti principali previsti dall'articolo 3 del Testo Unico per l'Immigrazione: il Documento programmatico triennale del governo relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e il DPCM (il cosiddetto "decreto flussi") che definisce annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro. In assenza del documento di programmazione triennale, per via della complessità nella consultazione degli stakeholders coinvolti (l'ultimo documento programmatico è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2004-2006), si è proceduto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'adozione di decreti flussi annuali, relativi a programmazioni transitorie. Inoltre, a seguito della disposizione vigente nel testo unico, che fino al 2020 non consentiva il superamento del tetto massimo stabilito l'anno precedente, le quote dei decreti flussi per motivi di lavoro si sono ridotte costantemente negli anni fino ad attestarsi stabilmente sulle 30.000 unità, divenendo marginali nella gestione dei canali legali di ingresso in Italia. L'assenza di quote legali di ingresso per lavoro è stata spesso evidenziata come una criticità da una molteplicità di stakeholders (in primis parti sociali). Essa depotenzia fortemente la forza contrattuale del Paese in occasione di negoziati con Paesi terzi ai quali si chiede collaborazione in materia di rimpatri o di contenimento dei flussi migratori irregolari. Solo con la legge 18 dicembre 2020, n. 173, (di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130), che ha modificato il citato articolo 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione, sopprimendo il riferimento al "*limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato*", è stato possibile prevedere un incremento di quote di ingressi che si sono attestate a partire dal 2021 a 69.700 quote (DPCM 21.12.2021), con forte disallineamento tra il numero di istanze presentate (oltre 205.000) e la quota prevista (69.700 ingressi). Per il 2022 le quote complessive autorizzate sono state 82.705 (DPCM 29.12.2022), su un fabbisogno identificato in esito alle consultazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attivato con le parti sociali, che conduce alla quantificazione di circa 280.000 quote

di ingresso, riferite a diversi settori produttivi (tra cui l'agricoltura, il turismo, l'autotrasporto, le costruzioni, le telecomunicazioni, la meccanica, la cantieristica navale, l'alimentare, la cura della persona/lavoro domestico).

La procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, prevista dall'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha interessato 220 mila istanze di regolarizzazione presentate da datori di lavoro, con il rilascio di 129 mila permessi di soggiorno per lavoro (secondo dati del Ministero dell'interno aggiornati al mese di dicembre 2022); sono ancora 100 mila i lavoratori e datori di lavoro in attesa di concludere la pratica di regolarizzazione ad oltre due anni dall'avvio delle stesse. Anche nel caso in cui tutte le istanze dovessero essere positivamente accolte, resterebbero 200/250 mila persone irregolari presenti sul territorio italiano.

Secondo alcune stime (si veda ISMU 2021) in Italia a inizio 2021 gli stranieri irregolari erano circa 520 mila. Inoltre, secondo gli ultimi dati diffusi sul lavoro domestico in Italia (IV Rapporto Domina 2022), nel settore, caratterizzato per il 70% da lavoratori stranieri, si calcola un tasso di irregolarità superiore al 50%, con oltre 1 milione di lavoratori in condizione di irregolarità. Dopo il lavoro domestico l'agricoltura è uno dei settori che registrano il tasso di irregolarità più elevato (34,2%), caratterizzato da forme molto gravi di sfruttamento: tra le nazionalità sono soprattutto indiani, albanesi e marocchini a essere impiegati nel settore agricolo, seguono tunisini e senegalesi.

L'occupazione agricola in Italia si contraddistingue, infatti, per la prevalenza di rapporti di lavoro instabili. In tale contesto, i lavoratori migranti, per specifiche condizioni di vulnerabilità costituiscono un potenziale bacino d'offerta di lavoro sottopagato e dequalificato. Nel corso dei decenni, infatti, alla contrazione del numero degli addetti in agricoltura si è accompagnata una crescita rilevante della componente migrante, considerata oramai indispensabile per la tenuta e l'esistenza stessa del settore. L'Istat stima, infatti, una quota di occupati stranieri nel settore pari al 18% (a fronte del 10% relativo al complesso dell'economia): si tratta principalmente di lavoratori di cittadinanza non comunitaria, che incidono per il 12,5% sul complesso della manodopera del settore [Rilevazione Continua sulle forze lavoro – ISTAT anno 2021].

Secondo alcune stime (VI Rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto novembre 2022), nel 2021 sono stati circa 230 mila (180 mila nell'anno precedente) i lavoratori impiegati irregolarmente in agricoltura e di questi 55 mila sono donne. Particolarmente presente in agricoltura (sebbene riguardi vari settori fra cui trasporti, costruzioni, logistica e servizi di cura), è il cosiddetto "sistema del caporalato" ovvero l'intermediazione, il reclutamento e l'organizzazione illegale e lo sfruttamento della manodopera che si presenta spesso come l'unico meccanismo organizzativo in grado di colmare quel vuoto strutturale fra domanda e offerta di lavoro. Sono circa 10 mila i lavoratori agricoli migranti che vivono in insediamenti informali in Italia (v. Rapporto su "Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore

agroalimentare” pubblicato a luglio 2022 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

“*Trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso*” è una delle linee di azione previste nel Piano d’azione contro il lavoro sommerso che l’Italia ha adottato lo scorso dicembre secondo la tabella di marcia fissata dal PNRR e partendo dall’esperienza del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022).

Recentemente è tornato a crescere il numero di migranti che arrivano in Italia nell’ambito di flussi non programmati attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale, con un conseguente aumento della domanda di protezione, accoglienza e integrazione. Nel 2022 è stato registrato lo sbarco di oltre 105 mila persone, 56% in più rispetto all’anno precedente e dato più alto mai registrato dopo i record raggiunti con la cosiddetta “crisi migratoria” nel 2016 (180 mila) e nel 2017 (120 mila). Tra il 1° gennaio 2023 e il 23 marzo 2023 sono sbarcati in Italia 20.379 migranti, oltre il triplo di quelli sbarcati nello stesso periodo del 2022 (6.518) e del 2021 (6.183). Tra le principali nazionalità si segnalano: Costa d’Avorio, Guinea, Pakistan, Bangladesh, Tunisia ed Egitto.

A questi flussi si è aggiunto il considerevole numero di profughi in arrivo dall’Ucraina dopo lo scoppio della guerra con la Russia: oltre 174 mila persone nel 2022, prevalentemente donne (92 mila) e minori (49 mila), che hanno scelto di venire in Italia anche per la presenza di una già nutrita comunità di migranti ucraini.

Al 31 dicembre 2022 risultavano presenti nelle strutture di accoglienza oltre 107 mila migranti vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o speciale, minori stranieri non accompagnati, ospitati in Centri di Accoglienza Straordinaria gestiti dalle prefetture (72 mila), seguiti da strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione dei Comuni (33 mila), e dai cosiddetti hotspot presenti nelle aree di sbarco (2 mila).

Pertanto, al fine di rendere più efficiente e trasparente l’incrocio tra domanda e offerta di lavoratori stranieri, rafforzare le misure di contrasto all’irregolarità e ai conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso, si sono apportati correttivi al decreto legislativo n. 286 del 1998 con le modifiche di cui al presente decreto.

Con la modifica proposta dall’articolo 1 del provvedimento all’articolo 3 del TUI si introduce, quindi, una programmazione triennale dei flussi per il triennio 2023/2025, con indicazione delle quote per ciascuno degli anni, in deroga all’ordinaria programmazione annuale dei flussi di ingresso, per assicurare una migliore gestione della migrazione orientandola verso canali legali e per rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro in tempi compatibili con il manifestarsi dei fabbisogni delle imprese. Il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. A fronte di specifiche sopravvenute esigenze, ulteriori DPCM annuali possono essere adottati con una procedura semplificata, anche al fine di aggiornare regolarmente la lista dei paesi beneficiari, utilizzando le quote come strumento premiale per i Paesi che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Con l'articolo 2 sono state stabilizzate le norme di semplificazione, introdotte con DL 73/2022 (convertito dalla legge 122/2022), relative a misure volte a semplificare i controlli. L'inserimento di tale semplificazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato ha lo scopo di facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore. In particolare, le verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, *“dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”*, sono demandate ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di tali verifiche, viene rilasciata apposita asseverazione che dovrà essere allegata all'istanza di assunzione del lavoratore dall'estero. Tale asseverazione, che viene inclusa nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve presentare allo Sportello unico per l'immigrazione ai fini della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. Con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa (Protocollo stipulato il 3 agosto 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), le organizzazioni datoriali si impegnano a garantire il rispetto, da parte di ogni datore di lavoro associato, che ha conferito loro apposito mandato, dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, acquisendo idonea attestazione. Resta ferma la possibilità per l'Ispettorato

nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure in relazione alle verifiche di cui sopra.

Occorre infine rilevare, quale elemento di novità rispetto al quadro normativo di riferimento, che l'articolo 2 introduce, per le ordinarie procedure connesse all'attuazione dei decreti flussi, misure di semplificazione e accelerazione che consentono al lavoratore straniero che entra in Italia, ai sensi dei menzionati decreti, di poter avviare l'attività lavorativa dopo il rilascio del relativo nulla osta nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Per favorire la collaborazione con i principali Paesi di origine dei flussi migratori non programmati, inoltre, saranno sviluppati appositi memorandum o intese tecniche tra le agenzie nazionali per il lavoro di alcuni Paesi terzi di interesse e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, supportato dalla propria agenzia in house ANPAL Servizi, per la formazione e selezione direttamente nei Paesi di origine di lavoratori, il cui ingresso è stato sganciato dal decreto flussi con la modifica apportata dall'articolo 3 all'art. 23 del TUI destinato a lavoratori formati nei Paesi di origine. Questa tipologia di ingressi posta all'interno del decreto flussi, prima della modifica intervenuta con l'articolo 3, ha disincentivato un investimento in formazione direttamente nei Paesi di origine che le organizzazioni datoriali sono, invece, interessate a compiere. I corsi di formazione possono concludersi anche in periodi di assenza di quote previste dal decreto e ciò rende impossibile per un datore di lavoro presentare le relative istanze di nulla osta al lavoro. La modifica, pertanto, apportata dall'articolo 3 prevede la possibilità per tali lavoratori di fare ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dal decreto di programmazione dei flussi e risponde all'esigenza di soddisfare un fabbisogno delle imprese di manodopera qualificata e specializzata nel mercato del lavoro italiano. Tali corsi di istruzione e formazione sono organizzati sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La norma permette di assicurare anche maggiore efficacia a progetti di formazione professionale e orientamento pre-partenza avviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sono attualmente in corso 10 progetti in 15 Paesi extra UE) con l'Avviso pubblico n. 2/2019 - in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). In particolare, si tratta di 10 progetti in 15 Paesi extra UE in cui sono vigenti Accordi bilaterali sottoscritti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati alla cooperazione e regolamentazione in materia di flussi di ingresso per motivi di lavoro (Albania, Bosnia-Erzegovina, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, India, Mali, Marocco, Moldova, Nigeria, Senegal, Tunisia e Ucraina). La formazione professionale nei Paesi di origine costituisce uno strumento di indubbia validità per consentire ai futuri lavoratori immigrati di apprendere, oltre a specifiche competenze lavorative, anche elementi di base della lingua italiana, nonché gli elementi essenziali dell'educazione civica.

La modifica proposta è ispirata, quindi, dall'esigenza di far fronte con tempestività all'emergenza determinata dall'attuale deficit di manodopera qualificata in moltissimi settori produttivi del nostro

Paese, introducendo una norma che semplifica l'iter attualmente previsto per l'ingresso di personale formato. Sono le organizzazioni datoriali che si faranno interprete verso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del fabbisogno occupazionale delle imprese ad essa associate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare apposite Linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione nei Paesi di origine dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo ha come obiettivo principale quello di rendere più efficiente la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, introducendo una programmazione triennale dei flussi per il triennio 2023/2025, con indicazione delle quote per ciascuno degli anni, in deroga all'ordinaria programmazione annuale dei flussi di ingresso, per assicurare una migliore gestione della migrazione orientandola verso canali legali e per rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro in tempi compatibili con il manifestarsi dei fabbisogni delle imprese

L'ottica del provvedimento è anche quella di prevenire l'immigrazione irregolare.

L'inserimento, inoltre, di misure di semplificazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato ha lo scopo di facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.

La modifica proposta è ispirata, quindi, dall'esigenza di far fronte con tempestività all'emergenza determinata dall'attuale deficit di manodopera qualificata e specializzata in moltissimi settori produttivi del nostro Paese, introducendo una norma che semplifica l'iter attualmente previsto per l'ingresso di personale formato, ponendolo al di fuori delle quote previste dal decreto di programmazione dei flussi. Sono le organizzazioni datoriali che si faranno interprete verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fabbisogno occupazionale delle imprese ad essa associate.

Sono stati individuati obiettivi specifici di seguito indicati:

- 1) maggiore coerenza tra ingressi di lavoratori non comunitari in Italia e fabbisogno del mercato del lavoro;
- 2) semplificazione delle procedure per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro;
- 3) rilevazione dei fabbisogni manifestati dalle associazioni di categoria per i diversi settori produttivi interessati;

- 4) agevolazione degli ingressi di lavoratori che hanno concluso i corsi di istruzione e formazione organizzati all'estero;
- 5) contrasto al lavoro sommerso.

2.2. Indicatori

Gli indicatori che consentiranno, su base annua, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- 1) numero di lavoratori entrati per ciascun anno nel triennio considerato 2023/2025;
- 2) fabbisogni manifestati dalle associazioni di categoria distinti per i diversi settori produttivi interessati dal decreto flussi;
- 3) numero di lavoratori entrati al di fuori delle quote che hanno concluso i corsi di istruzione e formazione organizzati all'estero;
- 4) numero di lavoratori irregolari e tasso di irregolarità per settore (Stime Istat);
- 5) valore e incidenza sul PIL dell'economia sommersa (Stime Istat).

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1. Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo si rivolge ai cittadini di Stati stranieri, nonché ai datori di lavoro italiani, essendo finalizzato a rendere più efficiente la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, con ricadute positive sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sul contrasto all'irregolarità e ai conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso.

L'intervento normativo si inserisce anche nella cornice disegnata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, coerentemente con la Missione 5, componente 1 "Politiche per il lavoro" e con la riforma "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso".

Il presente decreto-legge prevede modifiche di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto compatibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Per l'attuazione del provvedimento sarà necessario un adeguamento delle attuali procedure, anche informatiche, gestite dalle pubbliche amministrazioni competenti, ferma restando l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al provvedimento verrà data pubblicità sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Relazione AIR articoli: 4, 6, 7, 9 e 10

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

L'intervento normativo risponde all'esigenza di far fronte alle difficoltà riscontrate dalle imprese operanti in diversi settori produttivi italiani nel reperire e impiegare, in tempi ragionevoli e in maniera agevole, manodopera straniera.

La disposizione in questione, dunque, si rivolge sia a destinatari privati, quali prestatori di manodopera e datori di lavoro, che a destinatari pubblici, nello specifico le questure alle quali compete l'emissione dei permessi di soggiorno.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

La disposizione in oggetto nasce dalla necessità di far fronte alle criticità connesse ai casi di gravi *mala gestio* dei centri di accoglienza, degli *hotspot* e dei centri di permanenza per i rimpatri. In particolare, si rende necessario prevedere degli strumenti attraverso i quali poter concretizzare una soluzione tempestiva in caso si verificano tali situazioni patologiche. Destinatari della disposizione sono le imprese che gestiscono i centri, nel caso in cui si verificano le criticità previste, e le figure istituzionali, identificabili con i prefetti che potranno disporre di uno specifico strumento giuridico di intervento nella realizzazione e gestione dei suddetti centri. In seconda battuta, beneficiari della norma saranno gli ospiti delle singole strutture interessate che, grazie al tempestivo intervento, non saranno costretti a subire situazioni di ospitalità denigranti.

Articolo 7

(Protezione speciale)

L'intervento normativo nasce dalla volontà di razionalizzare l'implementazione del principio di *non refoulement* nella prospettiva di una complessiva rivisitazione della disciplina della protezione speciale e dunque del rilascio dei relativi permessi di soggiorno. Destinatari dell'intervento sono gli stranieri che rientrano nella categoria di vulnerabilità prevista dall'abrogando art. 19, c. 1.1, terzo e quarto periodo del

D.lgs. 286/98 e gli uffici deputati al rilascio e al rinnovo degli specifici permessi di soggiorno nella fase transitoria prevista dal comma 3.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

La disposizione *de qua* è stata concepita con l'intento di far fronte alla difficoltà di dare effettiva esecuzione ai provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano di cui sono destinatari i cittadini stranieri sprovvisti di un titolo di soggiorno valido.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

La norma risponde alle criticità emerse in relazione al numero ridotto dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) in attività rispetto al soddisfacimento delle esigenze a cui gli stessi sono adibiti. Dall'osservazione empirica della situazione attuale è emersa, infatti, una notevole carenza di posti a disposizione delle autorità al fine di espletare le procedure finalizzate ai rimpatri dei cittadini stranieri che devono lasciare il territorio nazionale. Pertanto la norma fornisce prescrizioni che consentono di realizzare ulteriori CPR in maniera agevole e veloce.

I destinatari di tale disposizione sono - per la parte che costituisce la committenza - pubblici, nello specifico i prefetti, in quanto soggetti competenti alla realizzazione e gestione dei centri in oggetto. Mentre, per la parte dell'esecuzione delle opere, sono le imprese chiamate a realizzare i necessari lavori.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

L'intervento normativo intende favorire l'impiego di manodopera straniera da parte di imprese italiane. Nello specifico, si intendono facilitare l'instaurazione e la continuità nel tempo del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero. La norma si propone di assicurare ai datori di lavoro interessati una sollecita acquisizione di personale da assumere con contratto di prestazione di lavoro subordinato a tempo determinato, attraverso il prolungamento della durata del permesso di soggiorno, rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato e autonomo e per ricongiungimento familiare.

Obiettivo specifico della disposizione è l'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, con ripercussioni positive anche sui rispettivi rapporti di lavoro, nonché una riduzione del carico di lavoro degli uffici delle questure.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

L'obiettivo della disposizione è fornire all'autorità pubblica degli strumenti per far fronte a casi di cattiva gestione dei centri governativi da parte delle imprese preposte, al fine di eliminare le patologie emerse e, allo stesso tempo, assicurare la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali e dei livelli occupazionali. Nello specifico la norma si prefigge l'obiettivo di fornire ai prefetti la facoltà di nominare uno o più commissari straordinari per la gestione dell'impresa, laddove possano non apparire adeguate altre misure, anche sanzionatorie, nel caso in cui dall'attività di monitoraggio svolta dalle prefetture emergano le criticità summenzionate.

Articolo 7

(Protezione speciale)

L'obiettivo della norma è quello di limitare l'applicazione del principio di *non refoulement* al rischio che il cittadino straniero possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti – coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – ovvero a violazioni sistematiche di diritti umani.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

L'obiettivo generale della norma è quello di velocizzare ed efficientare le procedure di allontanamento dal territorio italiano che coinvolgono i cittadini stranieri sprovvisti di un titolo di soggiorno per permanere in Italia. Nello specifico, le disposizioni prevedono che non sia più necessaria la convalida da parte del giudice di pace per l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria e azzerano il periodo entro il quale lo straniero destinatario di un diniego del permesso di soggiorno debba lasciare il territorio. Inoltre, con ulteriore misura prevista dalla norma de quo si prevede di superare l'incertezza applicativa in materia di ricorso avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, e pertanto, l'obiettivo specifico individuato è di circoscrivere la zona geografica in cui deve trovarsi il richiedente al momento della proposizione del ricorso.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

L'obiettivo della disposizione è quello di assicurare una più rapida realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio, al fine di aumentare la disponibilità dei posti. Nello specifico, la norma si propone l'obiettivo precipuo di consentire alle competenti autorità – i prefetti - di agire in deroga alle norme vigenti in materia di contratti pubblici allo scopo di accelerare ed agevolare i procedimenti e le iniziative finalizzate all'individuazione di strutture idonee ad essere adibite a centri di permanenza per i rimpatri e, ove necessario, all'effettuazione dei lavori di adeguamento.

2.2 Indicatori

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

Gli indicatori sono di tipo quantitativo e sono rappresentati dal numero degli stranieri in possesso di titolo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e per motivi familiari che beneficeranno del rinnovo esteso a 3 anni, nonché dalle ore di lavoro risparmiate dalla Pubblica Amministrazione, nello specifico dai competenti uffici immigrazione delle questure.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

Gli indicatori associati alla disposizione in commento sono sia di natura quantitativa che di natura qualitativa. Gli indicatori di natura quantitativa possono individuarsi nel numero di contratti per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione e al funzionamento delle strutture governative di accoglienza, degli hotspot e dei CPR per i quali si sono registrati dei gravi inadempimenti, posto in relazione al numero di commissariamenti disposti dal Prefetto in applicazione della disposizione in argomento. A tal riguardo si rileva che nel corso dell'anno 2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e delle 7 del 2020.

Per quanto riguarda gli indicatori di natura qualitativa, essi si riferiscono, in generale, al miglioramento dei servizi che sono stati oggetto del commissariamento, alla loro continuità assicurata nel tempo, nonché alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Articolo 7

(Protezione speciale)

Gli indicatori della norma in oggetto sono di tipo quantitativo e sono rappresentati dal numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1. del TUI.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

Gli indicatori sono di tipo quantitativo, rappresentati, da un lato, dal numero di stranieri destinatari di un diniego di rilascio o rinnovo del permesso, degli stranieri che effettivamente lasciano il territorio nazionale, nel momento in cui restano sprovvisti di un titolo di soggiorno, e dei richiedenti protezione internazionale che, trovandosi in un paese terzo, propongono ricorso. Dall'altro, si individua, quale indicatore, il lasso di tempo effettivamente intercorso per ogni espulsione dal momento del decreto sino all'abbandono del territorio nazionale.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Gli indicatori della disposizione in oggetto sono di natura quantitativa e si riferiscono all'incremento del numero dei posti in trattenimento nella rete dei CPR realizzati nell'unità di tempo il cui termine *a quo* è identificabile con la data dell'entrata in vigore del decreto e quello *ad quem* è fissato al 31 dicembre 2025.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

Tale intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi, nei confronti dei soggetti attuatori rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, gli uffici preposti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Difatti, ai sensi degli articoli 7-vicies ter e quater, della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (cittadini stranieri) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in circa euro 24,56, più IVA.

Tali costi, sopportati dall'utenza, grazie ai rinnovi triennali saranno maggiormente spalmati negli anni, gravando in minor misura anche sui principali destinatari della norma. Ulteriori impatti per la medesima categoria sono individuabili nella possibilità di maggior stabilità consentita da permessi di soggiorno più duraturi, anche, per chi beneficiasse del permesso di soggiorno per ricongiungimento, in ambito familiare.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

Dall'attuazione della disposizione si prevede il superamento di criticità operative che spesso incidono sulla qualità della vita degli ospiti presenti nei centri, principali beneficiari della norma, grazie all'efficace strumento messo a disposizione dei Prefetti che saranno in grado di assicurare la continuità dei servizi rimuovendo le cause di *mala gestio* rilevate nelle strutture di accoglienza, negli *hotspot* e nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). È possibile ipotizzare anche un beneficio con valenza preventiva, in quanto uno strumento di intervento di tal genere può generare una deterrenza per le imprese che gestiscono le strutture, portandole ad evitare situazioni di grave inadempienza del contratto. Un beneficio indotto ritornerà, infine, alla collettività atteso che il commissariamento dei centri e delle strutture menzionati consentirà di riportare la legalità nelle situazioni più gravi di esecuzione dei contratti di appalto interessati, preservando la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali e salvaguardando i livelli occupazionali.

Articolo 7

(Protezione speciale)

Trattandosi di un intervento normativo temporaneo, realizzato nella prospettiva di una complessiva rivisitazione della disciplina della protezione speciale, non si ritiene che il regime di transizione possa generare impatti di qualsiasi genere.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

Tale intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi nei confronti dei soggetti attuatori (Questure) rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica, determinando, al contrario, un'economia in termini di oneri. Di contro, l'impatto sui destinatari della norma sarà di tipo chiarificatore in relazione alla portata del complesso normativo.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Le principali categorie di destinatari sono individuate nell'interlocutore pubblico che fornisce mandato e nell'impresa privata che realizza i lavori. La disposizione, pur non prevedendo oneri, rende più agevoli le attività propedeutiche alla realizzazione e all'adeguamento delle necessarie strutture, contraendo i tempi necessari e comunque mantenendo, attraverso la vigilanza collaborativa di ANAC, un'attenzione sui rischi corruttivi. Tale semplificazione rappresenta un beneficio per entrambe le categorie e, in particolare, anche un vantaggio sul fronte economico per le imprese in ragione dell'economicità rappresentata dal risparmio previsto dalla tempistica.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

In relazione all'impatto sulle PMI si conferma un impatto positivo per quanto riguarda la continuità della prestazione d'opera dei lavoratori stranieri che un rinnovo più duraturo del permesso di soggiorno può, potenzialmente, conseguire.

L'impatto specifico previsto per gli oneri informativi è di tipo negativo. Infatti, grazie al protrarsi della durata dei rinnovi, nel corso del tempo diminuirà il numero di procedimenti necessari, riducendo in aggiunta all'esborso economico dei costi di segreteria anche il carico degli oneri informativi. In termini di quantificazione, gli oneri informativi gravanti sui cittadini per il rilascio di un permesso di soggiorno, contabilizzati da questa Amministrazione, sono stati stimati in 29 euro.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): La disposizione introduce impatti sulle PMI. Infatti per gli operatori economici interessati dall'intervento generato dalla norma si determinerà una straordinaria gestione temporanea dell'impresa da parte dei commissari nominati dal prefetto, i pagamenti dovuti ai commissari per i servizi erogati saranno decurtati del compenso da corrispondere a questi ultimi e l'utile dell'impresa derivante dal contratto di appalto oggetto del commissariamento sarà accantonato in un apposito fondo

non distribuibile e pignorabile, posto a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento. Ovviamente, tali interventi saranno generati da riconosciute e comprovate carenze dell'impresa specifica.

B. Effetti sulla concorrenza: nessuno. L'intervento normativo non introduce restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche e non incide sulla possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese.

C. Oneri informativi: nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non si rilevano profili connessi al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea poiché l'intervento normativo non reca recepimento di direttive comunitarie secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 24-*bis* e 24-*ter* della legge 246 del 2005.

Articolo 7

(Protezione speciale)

Non si ravvisano impatti specifici.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

Non si ravvisano impatti specifici.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Non si ravvisano impatti specifici.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

Non sono previste necessità di adeguamento per attuare la disposizione de qua, sia in termini tecnologici sia organizzativi. L'attuazione sarà demandata agli sportelli per l'immigrazione delle questure che applicheranno le nuove previsioni normative con i nuovi termini dei rinnovi per gli specifici permessi di soggiorno.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

Per l'attuazione della disposizione si rende necessario che venga adottato un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisca i parametri per la quantificazione del compenso da corrispondere ai commissari. Si rende inoltre necessario che, all'esito dell'attività di monitoraggio sull'esecuzione degli appalti per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al finanziamento dei centri governativi di accoglienza, degli hotspot o dei CPR, il prefetto che abbia rilevato un grave inadempimento provveda alla nomina dei commissari per la temporanea e straordinaria gestione dell'impresa interessata. Si rende, infine necessario che i commissari nominati provvedano all'accantonamento dell'utile dell'impresa in un apposito fondo, a garanzia del risarcimento del danno da inadempimento.

Articolo 7

(Protezione speciale)

Per l'attuazione della disciplina transitoria non sarà necessario nessun atto specifico.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

Per l'attuazione della disposizione de qua non è previsto nessun atto specifico, in quanto la norma sarà da subito pienamente operativa. Alle questure, cui è demandato l'adempimento, sarà sufficiente adattare le procedure organizzative previste per la specifica attività alle nuove previsioni normative.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Ai fini dell'attuazione della disposizione in argomento è necessario che i prefetti, una volta individuata l'area all'uopo destinata, provvedano ad esercitare le facoltà di deroga loro riconosciute per la tempestiva realizzazione dei CPR.

4.2 Monitoraggio

Articolo 4

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

Controllo e monitoraggio dell'intervento saranno a cura dagli sportelli per l'immigrazione delle questure, nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implichino oneri per la finanza pubblica.

Tali attività di verifica, quindi, avranno luogo attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso, che permetteranno di quantificare il numero di stranieri che beneficerà della durata estesa degli specifici permessi di soggiorno, evincendo, altresì, le ore di lavoro risparmiate dagli Uffici preposti.

Articolo 6

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

Ai fini del monitoraggio dell'attività di commissariamento si rende necessario procedere alla rilevazione dei dati richiedendo, secondo la periodicità prescelta, elementi a tutte le prefetture. Tale ricognizione sarà coordinata dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che provvederà all'analisi dei dati pervenuti.

Articolo 7

(Protezione speciale)

Le attività di controllo e monitoraggio della disciplina transitoria avverranno attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verranno attuati dal Ministero dell'interno attraverso le questure con le risorse già in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implichino oneri per la finanza pubblica.

Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già previsti ed effettuati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e alla tempistica di realizzazione dell'allontanamento effettivo. Inoltre, saranno seguiti i numeri e gli esiti del correlato contenzioso.

Articolo 10**(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)**

La Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno monitora costantemente le attività poste in essere per la realizzazione di nuovi posti nella rete dei CPR. In tale contesto, sarà cura di quella articolazione dipartimentale l'analisi dei dati che emergeranno dalla realizzazione delle nuove strutture e il relativo incremento dei posti a disposizione.

Relazione AIR articolo 5

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 5 del decreto-legge in oggetto al comma 1 interviene nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta di lavoratori agricoli non comunitari. L'intervento normativo si limita a prevedere la priorità di assegnazione, sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta fatta in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta.

La disposizione è pertanto di carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 della proposta normativa interviene a modificare l'art. 1, comma 4 *quater*, della Legge 29 aprile 2005, n. 71 con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'intervento normativo si inserisce all'interno della finalità del c.d. decreto immigrazione, ossia rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificando le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo reca disposizioni agevolative finalizzate a favorire l'ingresso legale dei lavoratori del settore agricolo nonché una disciplina di rafforzamento al contrasto alle mafie.

In particolare, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del d.P.C.m. 29 dicembre 2022 n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, la possibilità di ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

Il d.P.C.m. 29 dicembre 2022 reca la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022 (cosiddetto "decreto flussi"). Il decreto prevede che, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità (di cui 38.705 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo). L'articolo 6 stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e

turistico-alberghiero, entro una quota di 44.000 unità, i cittadini stranieri residenti in Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina. Una quota di 1.500 unità è riservata ai lavoratori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. È inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unità ai lavoratori stranieri, cittadini dei suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Inoltre il comma 2 sostituisce integralmente l'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto legge n. 22 del 2005, prevedendo il fine esplicito di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, le quali sono strettamente connesse ai flussi migratori irregolari.

Per le suddette finalità è infatti assegnata al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.

Va evidenziato che le disposizioni intervengono nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta dei lavoratori agricoli non comunitari.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo ha come obiettivo principale quello di assicurare una corsia preferenziale ai datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, non risultando però assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda.

Questi datori di lavoro potranno ottenere, sulla base dei decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

Viene infine riconosciuta qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La finalità dell'introduzione normativa *de quo* è quella di consentire agli imprenditori agricoli di poter usufruire di manodopera nei campi e nelle stalle, soprattutto in periodi di alta concentrazione di raccolto. Va considerato infatti che un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo più del 30 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. I lavoratori stranieri occupati in agricoltura, come evidenziato anche da Coldiretti, sono per la maggior parte provenienti da Romania, Marocco, India e Albania, ma ci sono rappresentanti di un po' tutte le nazionalità. Si tratta soprattutto di lavoratori dipendenti a tempo determinato che arrivano dall'estero e che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese spesso stabilendo delle durature relazioni professionali oltre che di amicizia con gli imprenditori agricoli.

OPZIONI DI INTERVENTO

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Vista la necessità dell'intervento fa sì che l'opzione zero (ossia di non intervento) è stata ritenuta non contemplabile, in considerazione dello stato emergenziale del settore.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

La finalità dell'intervento normativo è in primo luogo, come già ampiamente analizzato, garantire la funzionalità del settore agroalimentare.

L'impatto positivo della normativa è quello quindi di mantenere la legalità degli ingressi dei lavoratori stagionali nel territorio nazionale, assicurando altresì agli stessi le medesime condizioni di dignità e sicurezza sul lavoro, e più in generale, dal punto di vista economico-sociali

Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo costituisce la migliore modalità per agire rapidamente ed efficacemente al fine di fornire supporto agli imprenditori agricoli che necessitano di manodopera, in particolare con l'arrivo del periodo dei raccolti, nonché per introdurre delle disposizioni di netto contrasto alle agromafie.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento saranno il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro, nonché per la fase relativa alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori, fino all'effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione, le seguenti associazioni: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle misure previste dall'intervento normativo, sarà effettuato nell'ambito delle attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'intervento normativo, contenente disposizioni concernenti l'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie, è stato elaborato previo confronto con le principali associazioni di categoria.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata da funzionari dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi**

RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA RELAZIONE AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 co. 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della relazione AIR con riferimento allo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" per le seguenti disposizioni di competenza della scrivente amministrazione: **Art. 8 (Disposizioni penali)**, in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari**

Le disposizioni in esame non prevedono costi di adeguamento se non di modestissimo rilievo. Il provvedimento normativo mira a rendere più efficace la risposta

dell'ordinamento a tutela delle vittime dell'immigrazione clandestina, perseguita potenziando gli strumenti di contrasto al fenomeno della gestione, dello sfruttamento e del traffico di esseri umani.

Peraltro, con riferimento alla norma di stretta competenza della scrivente amministrazione (articolo 8), si specifica che il legislatore si è limitato a novellare:

- a) il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (prevedendo un aumento di pena per le ipotesi di reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, ed introducendo la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 12-bis, accompagnata da una contestuale modifica normativa in tema di giurisdizione volta a consentire la possibilità di perseguire penalmente le condotte illecite di favoreggiamento dell'ingresso illegale in territorio nazionale, anche qualora l'evento morte o lesioni da esse scaturenti si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano);
- b) la legge 26 luglio 1975, n. 354 (limitandosi a dettare una disposizione di coordinamento: in ragione dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 12-bis del d.lgs. 286/1998, si è reso infatti necessario allineare la disciplina recata dall'articolo 4-bis in materia di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti estendendola alla nuova fattispecie introdotta);
- c) il codice di procedura penale, con riferimento ai soli articoli 51 comma 3 bis e 407 (anche in questo caso l'intervento appare essere dettato da esigenze di coordinamento normativo che conseguono alla configurazione, quale autonoma fattispecie di reato, dell'articolo 12-bis del d.lgs. 286/1998).

In considerazione delle caratteristiche dell'intervento, di natura ordinamentale e procedurale, può ragionevolmente escludersi che il provvedimento comporti costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Ai relativi adempimenti l'amministrazione interessata provvederà infatti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, si premette che essi vanno identificati, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle norme in questione (magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, Procure della Repubblica), nelle persone a vario titolo coinvolte in procedimenti penali relativi ai

reati di cui all'articolo 12 commi 1 e 3 o che potranno essere eventualmente coinvolte nell'applicazione della nuova fattispecie incriminatoria prevista dall' articolo 12-bis. Ovviamente appare arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche che potranno essere interessate dall'applicazione delle novità introdotte poiché imputate delle fattispecie di reato considerate, ma si tratta di un numero indubbiamente esiguo.

Più nel dettaglio, con riferimento agli aumenti di pena introdotti dall'articolo 8 comma 1 a valere sulle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1 e comma 3, del d.lgs. 286/1998, il limitato potenziale impatto della norma può essere desunto dalla circostanza che, nel vigore dell'attuale disciplina, nel corso dell'ultimo biennio, presso gli uffici requirenti sono stati appena 531 (nell'anno 2021) e 564 (nell'anno 2022) i procedimenti iscritti rispetto ai quali è stata esercitata l'azione penale.

Tav. 1 - Uffici requirenti. Registro Noti. Procedimenti iscritti e definiti con richiesta di archiviazione e con inizio dell'azione penale - Anni 2021-2022

REATI	Anno 2021			Anno 2022		
	Iscritti	Definiti		Iscritti	Definiti	
		con richiesta di archiviazione	con inizio azione penale		con richiesta di archiviazione	con inizio azione penale
Favoreggiamento immigrazione clandestina - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 D.lgs. 286/1998)	1.077	337	531	1.103	353	564
di cui: art. 12 co. 3 D.lgs. 286/1998	355	82	338	388	86	279
Ministero della giustizia - DDSC - DGSTAT						

Peraltro, gli aumenti di pena previsti andranno presumibilmente ad incidere su un numero di casi ancor più limitato, considerato il trend storico delle condanne relative agli ultimi due anni per cui si dispone di dati consolidati (2020 e 2021)

Tab.2 - Modalità di definizione - Tribunali ordinari sezioni gip/gup - dei procedimenti penali contenenti il reato di cui all'art.12 del D.Lgs. 286/1998. Anni 2020-2021

Anno di definizione	Sentenze							Decreti				Definito sentenze	Definito in altro modo	Totale definiti	
	Condanne	Patteggiam.	Absoluzioni	Non doverosi procedere per prescrizione	Non doverosi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di archiviazione per prescrizione	Decreti di amnistia/diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio				
Anno 2020	75	68	18	16	22	9	208	6	116	654	178	935	16	28	1.308
Anno 2021	86	94	16	19	42	6	263	1	63	588	207	852	19	28	1.388

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - DGSTAT

Tab.3 - Modalità di definizione - Tribunali ordinari sezioni dibattimento - dei procedimenti penali contenenti il reato di cui all'art.12 del D.Lgs. 286/1998. Anni 2020-2021

Anno di definizione	Sentenze							Definito sentenze	Totale definiti
	Condanna	Patteggiam.	Absoluzioni	Non doverosi procedere per prescrizione	Non doverosi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze		
Anno 2020	98	40	120	71	18	7	354	24	378
Anno 2021	92	58	118	121	15	9	413	36	449

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - DGSTAT

Nell'anno 2020, il totale complessivo delle pronunce di accertamento della responsabilità penale rese nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998 (decreti penali di condanna e sentenze gip/gup e dibattimentali di condanna ovvero di patteggiamento) è stato di 287, mentre nell'anno 2021 è stato di 333.

Con riferimento invece ai procedimenti per i reati di cui all'articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 286/1998 (sentenze gip/gup e dibattimentali di condanna ovvero di patteggiamento), nell'anno 2020 il totale complessivo delle pronunce emesse è stato di 154, mentre nell'anno 2021 è stato di 167.

Tab.4 - Modalità di definizione - Tribunali ordinari sezioni gip/gup - dei procedimenti penali contenenti il reato di cui all'art.12 co. 3 del D.Lgs. 286/1998. Anni 2020-2021.

Anno di definizione	Sentenze							Decreti					Definiti promissori	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Pattugliam.	Absoluzioni	Non doveri procedere per prescrizione	Non doveri procedere diverse da prescrizione	Altre sentenze	Totale sentenze	Decreti penali di condanna	Decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio	Totale decreti			
Anno 2020	61	30	5	2	4	9	121	-	34	140	75	257	10	13	408
Anno 2021	80	30	6	4	13	3	140	-	12	137	81	230	11	8	395

(a) I dati potrebbero risultare sottostimati a causa di un'eventuale incompleta registrazione, nei registri informatici, degli effettivi riferimenti normativi contestati.

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - DGSTAT

Tab.5 - Modalità di definizione - Tribunali ordinari sezioni dibattimento - dei procedimenti penali contenenti il reato di cui all'art. 12 co. 3 del D.Lgs. 286/1998. Anni 2020-2021

Anno di definizione	Sentenze							Definiti promissori	Totale definiti
	Condanne	Pattugliam.	Absoluzioni	Non doveri procedere per prescrizione	Non doveri procedere diverse da prescrizione	Altre sentenze	Totale sentenze		
Anno 2020	46	9	38	12	7	3	115	11	126
Anno 2021	35	17	25	14	3	5	99	22	121

(a) I dati potrebbero risultare sottostimati a causa di un'eventuale incompleta registrazione, nei registri informatici, degli effettivi riferimenti normativi contestati.

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - DGSTAT

I numeri riportati, peraltro, devono essere letti ancora di più “al ribasso” in considerazione del fatto che l'estrazione statistica relativa all'articolo 12 ricomprende anche i dati relativi al comma 3, successivamente riportati nelle tabelle 4 e 5.

Conseguentemente, considerati gli esigui numeri (poche centinaia) delle condanne comminate per i delitti presupposti in materia di immigrazione clandestina, è fisiologico concludere che il campo di applicazione della nuova fattispecie di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” sarà circoscritto a poche decine di casi, che, per definizione, costituiscono un sottoinsieme.

La fattispecie definita dal nuovo articolo 12-bis, infatti, condivide con l'articolo 12, comma 1 e comma 3 del medesimo testo di legge la descrizione della condotta attiva del reato (consistente nella promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri ovvero nel compimento di qualsiasi altro atto diretto a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato) e la descrizione delle modalità di esecuzione dell'azione criminosa (che deve aver comportato

l'esposizione a pericolo di vita o la sottoposizione a trattamento inumano o degradante degli stranieri illegalmente trasportati).

Rispetto alle fattispecie richiamate si qualifica, in ciò da esse differenziandosi, per l'evento "morte" o "lesioni" di una o più persone cagionato in conseguenza dell'integrazione delle descritte condotte delittuose.

Pertanto, il campo di applicazione della citata disposizione non potrà che riguardare un numero limitatissimo di casi, inferiori, o comunque giammai maggiore, ai numeri riportati con riferimento all'articolo 12, commi 1 e 3 del D.Lgs. 286/1998.

e) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

L'intervento normativo consiste in norme di natura prettamente ordinamentale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutte le previsioni di cui all'articolato in commento, connotandosi per l'essere di carattere prettamente ordinamentale-precettivo e procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge è volto ad elevare la qualità e l'efficacia dello strumento sanzionatorio penale a fronte di fattispecie di reato di particolare gravità sociale.


Nella prospettiva sopra evidenziata, l'esistenza di disposizioni, come quelle dettate dall'intervento normativo, garantiscono un elevato livello di certezza del diritto e di protezione degli interessi delle persone offese dal reato.

In via indiretta si può con ragionevole certezza ritenere che una gestione ordinata dei flussi migratori e delle politiche di accoglienza consentirà in prospettiva di evitare che le dinamiche concorrenziali di mercato rischino di essere inquinate dal fattore "lavoro sommerso", cui sembrano essere inevitabilmente destinati gli

immigrati irregolari atteso il divieto gravante sui datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui alla Direttiva 2009/52/CE, recepita dal nostro ordinamento con D.Lgs. 109/2012.

Roma **23 MAR. 2023**

**Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Antonio Mura**



**VISTO
Roma,**

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



1.2.3. Testo approvato 591 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 591

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 aprile 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2023, N. 20

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « stagionale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « decreto-legislativo » è sostituita dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato »;

al comma 3, la parola: « decreto-legislativo » è sostituita dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo »;

al comma 4, al primo periodo, la parola: « triennio » è sostituita dalle seguenti: « triennio 2023-2025 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Le istanze » sono inserite le seguenti: « di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio" ».

All'articolo 2:

la numerazione: « 5.0.1 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 5.01 »;

al comma 1:

all'alinea, la parola: « decreto-legislativo » è sostituita dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo »;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: « della questura » sono sostituite dalle seguenti: « dalla questura »;

al numero 3), capoverso 5.0.1, le parole: « elementi ostativi di cui alla presente disposizione." » sono sostituite dalle seguenti: « elementi ostativi di cui al presente articolo"; »;

al numero 4), capoverso 5-quater, le parole: « Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue » sono sostituite dalle seguenti: « Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono » e le parole: « permesso di soggiorno." » sono sostituite dalle seguenti: « permesso di soggiorno"; »;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: « nazionale." » è sostituita dalla seguente: « nazionale"; »;

alla lettera b), la parola: « 6-bis." » è sostituita dalla seguente: « 6-bis"; »;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: « comma 8, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e

dopo le parole: « previsto al comma 4 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 2, le parole: « presente decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « presente testo unico ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: « residente all'estero » sono inserite le seguenti: « , all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito », al terzo periodo, le parole: « corredata dalla » sono sostituite dalle seguenti: « corredata della » e, al quarto periodo, le parole: « o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue » sono sostituite dalle seguenti: « , anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono »;

alla lettera e):

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso 4-bis, la parola: « in-house » è sostituita dalle seguenti: « in house », dopo le parole: « intese tecniche » sono inserite le seguenti: « con organizzazioni internazionali o » e le parole: « Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine » sono sostituite dalle seguenti: « Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei

lavoratori direttamente nei Paesi di origine »;

dopo il capoverso 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto ».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati) - 1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « nel corso del triennio » sono inserite le seguenti: « 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « L'articolo 1, comma 4-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 4-quater dell'articolo 1 »;

al capoverso 4-quater, la parola: « CCNI » è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale integrativo del personale », le parole: « CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 » e le parole: « è agente » sono sostituite dalle seguenti: « ha qualifica di agente ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. - (Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera) - 1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12".

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Alle attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-ter. - (Modifiche al sistema di accoglienza) - 1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

b) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"*1-quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della provincia di provenienza del beneficiario";

d) al comma *2-bis*, lettera *a)*, dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono inserite le seguenti: "di cui al comma *1-bis* del presente articolo e all'articolo 9, comma *1-bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142".

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma *1-bis* dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo *1-sexies*, comma *1-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo *1-sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma *4-bis* è abrogato;

5) al comma *4-ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma *4-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma *1-bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo *1-sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo *1-sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-quater. - (*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *e)* è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti";

e) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di" sono inserite le seguenti: "riduzione o";

2) al terzo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 »;

al comma 3, le parole: « decreto legislativo 18 aprile 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 »;

al comma 4, dopo la parola: « contratto » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa) - 1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana è attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.

3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'INMP a legislazione vigente.

Art. 6-ter. - (Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza) - 1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale" ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere *a)*, *b)* e *h-bis*) sono abrogate;

b) all'articolo 18-*bis*, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-*bis*,";

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";

2.2) il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 2, lettera *d-bis*):

3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine";

3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono sopresse;

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";

2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente »;

al comma 3, le parole: « in motivi di lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-*bis*. - (*Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura

dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b-*bis*)";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda";

c) all'articolo 29:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*";

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*. - (*Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera*) - 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3, del presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili".

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso";

2) al comma 3-bis, dopo le parole: "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati";

b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis. - *(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) - 1.* Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui

all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter. - (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013) - 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5".

Art. 7-ter. - (Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti:

"all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4";

d) all'articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16".

Art. 7-quater. - (Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)-1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6".

*Art. 7-quinquies. - (Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) - 1.* Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento

della protezione speciale ed è immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattata, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico di cui al decreto »;

alla lettera a), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « , al comma 3, alinea, »;

alla lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: « Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o » sono inserite le seguenti: « in qualunque modo »;

al comma 2, dopo le parole: « e 12-bis » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « e 12-bis » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « n. 7-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 7-bis) ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « si trovi in un paese terzo » sono sostituite dalle seguenti: « si trova in un Paese terzo »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale) - 1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

Art. 9-ter. - (Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario";

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario" ».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al » e dopo le parole: « lettera h), del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio) - 1. All'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni";

b) al sesto periodo, le parole: "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni" ».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

21 marzo 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare (591)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MALPEZZI, GIORGIS, DE CRISTOFARO, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

premesso che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

sia le modifiche in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieti di espulsione e di respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario anche, e soprattutto, al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

considerato che:

contrariamente a quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno si tratta di un provvedimento che non contiene alcuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano tragedie analoghe a quella che si è verificata sulle coste di Cutro;

l'articolo 1, riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale, al comma 5 prevede che i "decreti flussi" assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, ovvero campagne mediatiche di dissuasione dalle partenze, della cui efficacia è fin troppo facile dubitare, senza tener conto, peraltro, che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;

l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro, pone a regime una disciplina transitoria che demanda la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro - verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro - ad alcune categorie di professionisti, quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato);

le verifiche in oggetto dovranno tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa;

il decreto-legge attribuisce, così, in via definitiva e in modo superficiale, ad alcune "categorie di professionisti" ed alle associazioni datoriali di categoria il compito di asseverare la capacità finanziaria del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni, nonostante tale valutazione sia estremamente complessa e debba tener conto di molti fattori;

poiché tutto ciò avverrà in assenza di parametri precisi cui attenersi, vi è il rischio che tale asseverazione avvenga a seguito di valutazioni non adeguate (nei migliori dei casi) o più o meno compiacenti (nei casi peggiori);

l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli

familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, *ex* articolo 77 della Costituzione, per abrogare tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;

il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone "irregolari" che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di "prevenzione e contrasto" dell'immigrazione irregolare - come recita il Titolo del decreto-legge - finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al citato testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni;

il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina; tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formula ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

suscita altresì preoccupazione l'articolo 10 laddove prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata, fino al 31 dicembre 2025, "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale", fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

la locuzione è talmente vaga e generica che, al di là della specificazione contenuta nella relazione illustrativa, sembrerebbe consentire ogni tipo di deroga, ovvero di scelta legislativa, anche in relazione ad esempio al rispetto dei requisiti, già peraltro del tutto inadeguati e spesso disattesi, relativi alla tutela della salute e della dignità delle persone trattenute;

considerato infine che:

l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 591.

QP2

Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo recependo il diritto eu-

ropeo in materia di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario, integrato nel sistema di asilo;

i permessi di soggiorno di carattere umanitario, sono previsti dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che stabilisce che: "*[...] in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare [...]*";

le disposizioni abrogate dall'articolo 7 del decreto-legge in fase di conversione rispondevano a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare;

considerato che:

una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione a partire dalla sentenza 4455/2018 per poi affermarsi con le successive 29459, 29460 e 29461 del 2019, facendo riferimento al diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'articolo 8 CEDU, ha riconosciuto rilevanza all'integrazione sociale ai fini dell'accertamento di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, vigente nel nostro ordinamento fino proprio al 2018 e che integrata nel sistema di asilo, si poneva quale forma di protezione di «carattere atipico e residuale» al fine di garantire tutela in quelle situazioni, inevitabilmente non tipizzabili a priori in cui, pur non sussistendo i presupposti per una forma tipica di protezione, si ravvisasse una condizione di vulnerabilità, per cui il rimpatrio avrebbe comportato una violazione dei diritti fondamentali, lesiva della dignità umana, meritevole di tutela in forza del diritto di asilo costituzionale;

proprio sulla valorizzazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento degli stranieri dal territorio degli Stati parte della Convenzione;

è evidente che un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di uno straniero, che lo costringa a rompere quel complesso di relazioni sociali e/o familiari create nello Stato ospitante, costituisce un'interferenza nella sua vita privata e/o familiare;

in linea con questa giurisprudenza, il decreto-legge 130/2020 aveva previsto il riconoscimento della protezione speciale, che ha sostituito nel nostro ordinamento la previgente protezione umanitaria, nell'ipotesi in cui vi fosse il rischio che l'allontanamento dello straniero determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare;

l'abrogazione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 20/2023 si pone, quindi, in contrasto non solo con i principi costituzionali di cui all'ar-

— 7 —

articolo 10 della Costituzione, ma pone l'Italia inadempiente nei confronti non solo della giurisprudenza interna, ma anche di quella della Corte Europea dei diritti umani,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 591.

1.2.5. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

18 aprile 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare (591)**

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.300

PIROVANO, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia

e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

6. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis*. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche

a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."

Art. 1-bis

*(Misure per la semplificazione e accelerazione
delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)*

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;

2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.».

4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Art. 1-*ter*

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;

b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 , anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;

d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, gli stranieri»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche , con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis*.».

e-bis): dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Art. 1-quater

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

b) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

c) al comma 3-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».

"Art. 1-quinquies

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

Art. 1-sexies

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».

«Art. 1-septies

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste,

per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-*octies*

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo

1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*novies*

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 1-decies

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento

mento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 1-undecies

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: " , la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse."

Art. 1-duodecies

(Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3 Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

4.I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

«Art. ter decies

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-*bis* possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."

c) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

d) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato

a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

e) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*.".

f) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazio-

ne acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b) e b-*bis*),

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. quater decies

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16."

Art. quinquies decies

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collega-

mento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

Art. sexies decies

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «?da uno a cinque anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da due a sei anni?» e al comma 3 le parole: «?da cinque a quindici anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da sei a sedici anni?»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-*quinquies*, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*,».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*,».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis*».

Art. septies decies

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».

2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera *f*),».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

"Art. octies decies

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-*ter*" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

Art. nove decies

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2.ter. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.»;

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2.ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.».

Art. vicies

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.1

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» inserire le seguenti: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.2 (testo 2)

ZANETTIN, MATERA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» inserire le seguenti: «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.4

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».

1.301

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "sessanta giorni".

1.302

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro."

1.303

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni."

1.5

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.»

1.304

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, dopo la parola: "nazionale" inserire le seguenti: "e avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali"

1.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, è riservata per ogni annualità una quota di ingressi specifica per i cittadini provenienti dai Paesi dei Balcani Occidentali, quali Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro,

Serbia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, anche qualora non siano stati sottoscritti accordi di cooperazione in materia migratoria.".

1.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.".

1.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore turistico-alberghiero non inferiore a 100.000 unità lavorative.".

1.308

CATALDI, MAIORINO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per ogni annualità, il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, riserva una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.".

1.309

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingres-

so, il medesimo decreto riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore agricolo non inferiore a 100.000 unità lavorative.".

1.6

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA, MALPEZZI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».

1.7

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».

1.9

GELMINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».

1.10

ZANETTIN, MATERA

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.11

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, ZAMPA

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.15

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere il comma 5.

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

1.310

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica."

1.311

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari."

1.312

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento."

1.17

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.19 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE, SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».

1.313

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

ZANETTIN, MATERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premesso che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G1.301

ROMEO, DREOSTO, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

I tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavera arabe" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;

ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie eterodirette e formazioni jihadiste;

il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;

come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell'Unione europea;

considerato che:

la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;

la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,

valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività

diplomatica sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia,
si impegna pertanto il Governo:

al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.

G1.302

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,

impegna, quindi, il Governo:

ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G1.303

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di ghettizzazione;

per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,

considerato che:

l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,

impegna il Governo:

a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

G1.304 (già 1.13)

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

EMENDAMENTI

1.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Art. 2

2.300

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera a), le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;".

2.301

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;".

2.302

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»;".

2.3

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».

2.4

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

2.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

"4-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica."

2.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6-bis), aggiungere infine le seguenti parole:

"e costituisce titolo provvisorio di soggiorno".

2.305

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5 inserire il seguente: "5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.».

2.306

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono abrogate."?

2.307

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono abrogate.".

2.308

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle parole: «al di fuori».".

2.309

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 17, dopo la parola «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30»;"

2.5

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "è demandata" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.";*

b) *sopprimere il comma 4.*

2.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.310

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.311

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso art. 24-bis), comma 4, sostituire le parole "a campione" con la seguente: "periodici".

2.8

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24-bis», aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.312

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.313

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle parole: «a qualunque titolo»."

2.314

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle.»."

2.315

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.»"

2.316

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle parole: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»."

2.317

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le parole: «ovvero altra forma di protezione»; 2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle parole: «la persona di cui al comma 1»."

2.318

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;

2) alla lettera c) le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse."

2.319

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 30, comma 1, lett. b) le parole: «da almeno un anno» sono soppresse."

2.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.11

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007,

n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.300

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI, PIROVANO, GASPARRI,
BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;

l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;

salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, a prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

G2.301

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DE CARLO, LISEI

Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi

di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:

il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;

queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli.;

impegna il Governo:

alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, a valutare l'opportunità di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

EMENDAMENTI

2.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorati-

vo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a

dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.2

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

- 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i labo-

ratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

2.0.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*. - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa,

se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».

Art. 3

3.1

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» fino a «e civico-linguistica».

3.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «e, dopo le parole» fino alla fine del periodo.

3.301

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e legate all'espressione culturale, ai principî di educazione civica e ai fondamenti della lingua».

3.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e finalizzate alla consapevolezza civica e all'espressione linguistica».

3.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «civico-linguistica» con le seguenti: «civico-culturale e linguistica».

3.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «civico-linguistica» inserire le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis."».

3.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.5

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero», aggiungere le seguenti: «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».

3.306

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), primo periodo, dopo le parole: «settore produttivo interessato» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", terzo periodo le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 8 mesi».

3.308

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro 12 mesi".

3.309

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito di svolgimento di regolare periodo di prova".

3.310

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito dello svolgimento di un tirocinio formativo di sei mesi".

3.311

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo sostituire le parole «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida» con le seguenti: « Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito adotta linee guida».

3.312

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.313

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, accogliendo le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza».

3.6

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.7

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche» aggiungere le seguenti:

«, con organizzazioni internazionali o»

3.314

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera e), capoverso "4-bis", dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.8

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

3.315

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi».

3.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-ter anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professio-

nale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.

4-quinquies. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma *4-ter* i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-sexies. I soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-septies. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-*bis*.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-octies. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, GELMINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-quinquies. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-ter consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.316

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma *4-bis* è inserito il seguente: "*4-ter.* In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro quattro mesi dalla conclusione del corso."».

3.12

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:

«*4-ter.* In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per

gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".

3.11

DELLA PORTA, SPINELLI, GELMINI, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.317

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023, 2024 e 2025 è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in

Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.318

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,?» sono aggiunte le seguenti: «?al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,?».

3.319

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»".

3.320

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, dopo le parole: "n. 286," *inserire le seguenti:* "le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e".

3.321

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse".

3.322

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle parole: «anche dopo la»."

3.323

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "ormeggiate", sono inserite le seguenti: ", in arrivo, in partenza e transito".».

ORDINE DEL GIORNO

G3.300

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore

produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,

considerato che:

il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolane e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;

visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;

le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,

valutato inoltre che:

in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;

secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottoufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,

impegna il Governo a:

valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni

del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.

EMENDAMENTI

3.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli arti-

coli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».

3.0.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, GELMINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».

Art. 4

4.1

FINA, ZAMPA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».

4.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,"».

4.301

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.302

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.4

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.0.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

4.0.300

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:*

"3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale".

4.0.301

CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:*

"3-bis. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale."

4.0.302

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.303

CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Gli stranieri, fino al compimento del ventunesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste

dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.304

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».

Art. 5

5.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo le parole: «possono ottenere,» inserire la seguente: «anche»

5.301

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio,»

5.1

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

5.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori richiesti» inserire la seguente: «, anche»

5.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità rispetto ai nuovi richiedenti,»

5.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo»

5.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «anche connesse ai flussi migratori irregolari»

5.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
 - b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».
-

5.306

CATALDI, MAIORINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1."

5.0.100/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".

5.0.100/20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 3.

5.0.100/22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» inserire le seguenti: «se vi acconsentono espressamente,»

5.0.100/24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+».

5.0.100/47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un periodo massimo di 10 giorni».

5.0.100/55

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «il vestiario,» aggiungere le seguenti: «il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale».

5.0.100/75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.100/77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,» sono soppresse.

5.0.100/84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera a).

5.0.100/86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+";»

5.0.100/90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonchè i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:

«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;

5.0.100/93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art.5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UN-

HCR)» *aggiungere le seguenti*: «nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.0.100/100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.0.100/103

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la parola: «decadono» con le seguenti: «possono decadere»;*

b) *dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere le seguenti: «sempre espressamente motivata».*

5.0.100/104

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», sopprimere le parole: «obiettive e».

5.0.100/107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).

5.0.100/111

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.

5.0.100/118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

5.0.100/121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: «di accoglienza» aggiungere le seguenti: «e inclusive».

5.0.100/124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).

5.0.100/129

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5.0.100/131

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).

5.0.100/133

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).

5.0.100/135

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).

5.0.100/137

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/139

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi».

5.0.100/140

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici».

5.0.100/147

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "2", sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «può adottare, sempre con provvedimento motivato»;*

b) *sopprimere la lettera c).*

5.0.100/158

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere la lettera c).

5.0.100/159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a un mese».

5.0.100/165

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1) lettera d) capoverso "2-bis" dopo le parole: «in modo individuale» inserire le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+,».

5.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è au-

torizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-ter.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-quater.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1 All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applica-

zione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

5.0.1

NATURALE, MAIORINO, CATALDI, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.».

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.300

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "in possesso di qualificate e comprovate professionalità" con le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"

6.301

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed esperienza".

6.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.".

6.303

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi, nei due anni anteriori alla nomina, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa."

6.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario le seguenti situazioni:

a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;

b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

6.305

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole "e delle finanze" inserire le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,"

6.306

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da "tenendo conto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "valutate la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, la capienza del centro e la durata della gestione".

6.307

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole: "tenendo conto" inserire le seguenti: "della complessità dell'incarico,".

6.308

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole: "della capienza del centro" inserire le seguenti: ", della necessità e frequenza dei controlli esercitati".

6.309

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, sostituire le parole: "della durata della gestione" con le seguenti: "delle concrete difficoltà di gestione, nonché della durata della medesima".

6.310

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti".

6.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento».

6.5

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», inserire le seguenti: «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- bis del Codice Civile».

6.6

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «opera di diritto», con le seguenti: «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento».

ORDINI DEL GIORNO

G6.300

PIROVANO, ROMEO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;

si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;

è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta, forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri;

impegna il Governo:

a fornire comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali

per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.

G6.301

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno;

impegna il Governo:

a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G6.302 (già em. 6.0.3)

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il governo:

ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

EMENDAMENTI

6.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e Capitaneria di Porto Guardia Costiera finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1, l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.

3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del sistema sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Alle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) a legislazione vigente.».

6.0.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: ", la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse.»

6.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

6.0.2

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:

1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1;

2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e

con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale

per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».

6.0.7

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incremen-

tati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;

3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o

dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza,. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».

Art. 7

7.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

7.3

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.5

CATALDI, MAIORINO, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente: "*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».

7.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

7.300

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 1

7.301

GASPARRI, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere a), b) e h-*bis*) sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».

7.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;

c) *sopprimere il comma 3.*

7.302

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole "quarto periodo" inserire la seguente: "non".

7.8

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo

inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»

7.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, sostituire le parole: "fino alla data", con le seguenti: "fino ai dodici mesi successivi alla data".

7.10

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

7.11

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».

7.12

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «per tre volte».

7.14

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».

7.304

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 3, sostituire la parola "annuale" con la seguente "triennale".

7.13

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

7.305

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: " Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro."

7.306

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.307

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.308

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

7.309

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

7.310

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»".

7.311

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4".

7.312

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINI DEL GIORNO

G7.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 35-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di controversie sul riconoscimento della protezione internazionale dispone che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*;

sarebbe auspicabile intervenire con una modifica al succitato comma 5 aggiungendo in fine la previsione di rigetto della domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera c).";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli opportuni strumenti, per chiarire che, anche in caso di ricorso o istanza cautelare, viene rigettata la domanda presentata dal richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

G7.301

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di in-

gresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

in materia di domande di protezione internazionale, è importante accelerare le procedure per identificare tempestivamente i cittadini stranieri che possiedono i requisiti per accedere alla protezione internazionale nel nostro Paese;

sarebbe utile a tale scopo che potesse essere fatta richiesta di protezione internazionale anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero per evitare l'arrivo irregolare degli aventi diritto allo status di rifugiato;

sarebbe importante anche prevedere che per accertare i requisiti sullo status di rifugiato, il ministero dell'interno si avvallesse delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto le misure idonee affinché la richiesta di protezione internazionale possa essere presentata anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero e che le strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero possano accertare i requisiti sullo status di rifugiato.

G7.302

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che,

le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);

non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;

l'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

G7.303

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;

valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1° Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva

perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-*bis* del Testo Unico dell'immigrazione;

impegna il Governo:

a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.

G7.304

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7, lungi dal produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o limitare le partenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno registrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);

le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena attuazione del diritto costituzionale di asilo;

alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una vio-

lazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";

in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;

nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;

la citata previsione copriva la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;

la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali,

considerato che:

non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);

a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo:

a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.

EMENDAMENTI

7.0.100/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 sopprimere la lettera a).

7.0.100/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.0.100/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).

7.0.100/11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).

7.0.100/31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).

7.0.100/48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».

7.0.100/57

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).

7.0.100/62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «e che il ritardo» alla fine del periodo.

7.0.100/65

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «, su cui grava l'onere di allegazione specifica».

7.0.100/70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera d)

7.0.100/73

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

7.0.100/74

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»

7.0.100/77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

7.0.100/84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35-ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";*
- b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*
- c) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";*
- d) *al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".*

7.0.100/115

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/116

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/117

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)

7.0.100/118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.

7.0.100/119

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)

7.0.100/124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/126

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6-bis".

7.0.100/146

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6-ter", sopprimere il comma 2).

7.0.100/159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/160

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera b)

7.0.100/162

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7.0.100/163

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/164

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/168

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/170

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *b*), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: "*b-bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera *c*), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera *b*)-*bis*)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a*), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*), *c*) ed *e*)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale

che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo stret-

tamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, ac-

quisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione

mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16."

Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

7.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-*bis* è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2 può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la deci-

sione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo.

9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattata, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

10. Il presente articolo si applica ai procedimenti di cui agli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008 pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021.»

7.0.1

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-*bis*,"».

7.0.300

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Condizioni di accoglienza per le donne vittime di violenza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'articolo 9, comma 4-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le donne vittime di violenza sono accolte in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale e sono assistite da personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza".

7.0.301

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: «583-*quinques*,».

7.0.302

OCCHIUTO, LISEI, PIROVANO, BORGHESE, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-*bis* possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."».

7.0.303

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

7.0.304

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.»

7.0.305

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 31 maggio 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.306

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 giugno 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.307

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.308

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.309

ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro.».

7.0.310

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.».

7.0.311

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

8.300

MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, BILOTTI, NATURALE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente*: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) *al comma 3 le parole*: "da cinque a quindici anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da sei a sedici anni"».

8.301

MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 le parole*: "da uno a cinque anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da due a sei anni";

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente*: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) *al comma 3 le parole*: "da cinque a quindici anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da sei a sedici anni"».

8.302

MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno"».

8.3

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI, DE CRISTOFARO, GELMINI, ZAMPA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».

8.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole: «promuove, dirige,», le parole: «o effettua» e le parole: «ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,».

8.303

TUBETTI, LISEI, PIROVANO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 12-bis» comma 1 dopo le parole: "chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o", inserire le seguenti: "in qualunque modo".

8.8

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI,
ZAMPA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, sostituire le parole: «o sottoponendole» con le seguenti: «e sottoponendole».

8.304

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «o sottoponendole a trattamento» con le seguenti: «e sottoponendole a trattamento».

8.305

CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12" apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sostituire le parole «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a ventiquattro anni»;*

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto» e le parole: «dieci a venti» con le seguenti: «otto a quindici».*

8.306

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a trenta anni».

8.9

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI,
ZAMPA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.».

8.307

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto».

8.308

MAIORINO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da dieci a venti» con le seguenti: «da otto a venti».

8.309

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare;

l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i capi di stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari;

impegna il Governo:

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

a farsi promotore di un rafforzamento della cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare

corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti.

EMENDAMENTI

8.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CATALDI, MAIORINO, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-septies, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.».

Art. 9

9.300

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 1.

9.1

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, CATALDI, ZAMPA

Sopprimere il comma 2.

9.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

9.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 3.

9.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9.301

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

9.302

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti."

9.5

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso ad un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso."».

9.0.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".»

9.0.301

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.";

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario."».

Art. 10

10.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

10.2

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

10.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

10.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e sono soppresse le seguenti parole: «qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

b) al sesto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque » e sono soppresse le seguenti parole: « qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».»

10.301

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", sopprimere il primo periodo.

10.302

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere il primo periodo.

10.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «La realizzazione» a: «Unione Europea».

10.303

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", primo periodo, dopo le parole "è effettuata" inserire le seguenti "nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi".

10.304

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "termine dello stato di emergenza".

10.305

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

10.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

10.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,".

10.308

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea." con le seguenti "nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

10.309

ZAMPA, VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto" con le seguenti "nel rispetto".

10.5

DI GIROLAMO, CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «n. 159,» inserire le seguenti: «i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza,».

10.6

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,» aggiungere le seguenti: «e delle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.310

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

10.311

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla

salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario."

10.312

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, " capoverso 3-bis", secondo periodo, sostituire le parole "per l'ampliamento della rete dei" con la seguente "inerenti i"

10.7

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10.8

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove richiesto».

10.313

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: "d'ufficio".

10.314

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso 3-bis,ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: ", previa richiesta, ".

10.315

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi."

10.316

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza."

10.317

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

10.0.300

LISEI, PIROVANO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"in ogni caso il periodo massimo di trattamento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni prorogabile per altri trenta giorni, e prorogabile di ulteriori trenta giorni solo se necessitati da motivate ragioni di ufficio."

Art. 11

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, prima delle parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

COORD. 1

BALBONI

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.".» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «consequono» e le parole: «permesso di soggiorno.".» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale.".» è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis.".» è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «consequono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis»)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

1.2.6. Testo 3

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

19 aprile 2023

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare (591)**

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.300

PIROVANO, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Ritirato

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto le-

gislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

6. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche

a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."

Art. 1-bis

*(Misure per la semplificazione e accelerazione
delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)*

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;

2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.».

4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Art. 1-*ter*

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;

b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 , anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;

d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, gli stranieri»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche , con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis*.».

e-bis): dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Art. 1-quater

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

b) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

c) al comma 3-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».

"Art. 1-quinquies

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

Art. 1-sexies

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.».

«Art. 1-septies

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste,

per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-*octies*

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo

1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*novies*

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 1-decies

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento

mento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 1-undecies

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: " , la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse."

Art. 1-duodecies

(Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3 Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

4.I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

«Art. ter decies

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-*bis* possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."

c) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

d) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato

a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

e) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

f) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazio-

ne acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b) e b-*bis*),

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. quater decies

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-bis o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16."

Art. quinquies decies

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collega-

mento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

Art. sexies decies

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «?da uno a cinque anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da due a sei anni?» e al comma 3 le parole: «?da cinque a quindici anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da sei a sedici anni?»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*,».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*,».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis*».

Art. septies decies

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».

2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera *f*),».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

"Art. octies decies

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-*ter*" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

Art. nove decies

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2.ter. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.»;

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2.ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.».

Art. vicies

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.1

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» inserire le seguenti: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.2 (testo 2)

ZANETTIN, MATERA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» inserire le seguenti: «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.4

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».

1.301

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "sessanta giorni".

1.302

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro."

1.303

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni."

1.5

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.»

1.304

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, dopo la parola: "nazionale" inserire le seguenti: "e avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali"

1.305

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, è riservata per ogni annualità una quota di ingressi specifica per i cittadini provenienti dai Pae-

si dei Balcani Occidentali, quali Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, anche qualora non siano stati sottoscritti accordi di cooperazione in materia migratoria.".

1.306

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori.".

1.307

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore turistico-alberghiero non inferiore a 100.000 unità lavorative.".

1.308

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per ogni annualità, il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, riserva una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria.".

1.309

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, il medesimo decreto riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore agricolo non inferiore a 100.000 unità lavorative."

1.6

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA, MALPEZZI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».

1.7

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».

1.9

GELMINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».

1.10

ZANETTIN, MATERA

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.11

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, ZAMPA

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.15

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere il comma 5.

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

1.310

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica."

1.311

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari."

1.312

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento."

1.17

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.19 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE, SPELGATTI, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».

1.313

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

ZANETTIN, MATERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premesso che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni

dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G1.301

ROMEO, DREOSTO, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

I tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavere arabe" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;

ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie eterodirette e formazioni jihadiste;

il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;

come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell'Unione europea;

considerato che:

la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;

la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,

valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività diplomatica sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia,

si impegna pertanto il Governo:

al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.

G1.302

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti

economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,
impegna, quindi, il Governo:

ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G1.303

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di ghettizzazione;

per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,

considerato che:

l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,

impegna il Governo:

a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

G1.304 (già 1.13)

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

EMENDAMENTI

1.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conver-

sione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Art. 2

2.300

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera a), le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;".

2.301

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;".

2.302

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»;".

2.3

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».

2.4

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

2.303

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

"4-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.".

2.304

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6-bis), aggiungere infine le seguenti parole:

"e costituisce titolo provvisorio di soggiorno".

2.305

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5 inserire il seguente: "5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro

stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.»".

2.306

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono abrogate."?

2.307

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono abrogate.".

2.308

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle parole: «al di fuori».".

2.309

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 17, dopo la parola «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30»;"

2.5

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "è demandata" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato."*;

b) *sopprimere il comma 4.*

2.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.310

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.311

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso art. 24-bis), comma 4, sostituire le parole "a campione" con la seguente: "periodici".

2.8

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24-bis», aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.312

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.313

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle parole: «a qualunque titolo».".

2.314

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle.».".

2.315

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.».".

2.316

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle parole: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»."

2.317

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le parole: «ovvero altra forma di protezione»; 2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle parole: «la persona di cui al comma 1»."

2.318

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;

2) alla lettera c) le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse."

2.319

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 30, comma 1, lett. b) le parole: «da almeno un anno» sono soppresse."

2.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.11

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007,

n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.300

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI, PIROVANO, GASPARRI,
BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;

l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;

salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, a prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

G2.301

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DE CARLO, LISEI

Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi

di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:

il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;

queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli.;

impegna il Governo:

alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, a valutare l'opportunità di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

EMENDAMENTI

2.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorati-

vo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a

dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.2

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

- 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i labo-

ratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

2.0.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*. - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa,

se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».

Art. 3

3.1

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» fino a «e civico-linguistica».

3.300

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «e, dopo le parole» fino alla fine del periodo.

3.301

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e legate all'espressione culturale, ai principî di educazione civica e ai fondamenti della lingua».

3.302

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e finalizzate alla consapevolezza civica e all'espressione linguistica».

3.303

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «civico-linguistica» con le seguenti: «civico-culturale e linguistica».

3.304

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «civico-linguistica» inserire le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis."».

3.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.305

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.5

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero», aggiungere le seguenti: «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».

3.306

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), primo periodo, dopo le parole: «settore produttivo interessato» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.307

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", terzo periodo le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 8 mesi».

3.308

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro 12 mesi".

3.309

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito di svolgimento di regolare periodo di prova".

3.310

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito dello svolgimento di un tirocinio formativo di sei mesi".

3.311

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo sostituire le parole «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida» con

le seguenti: « Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito adotta linee guida».

3.312

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.313

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «, accogliendo le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza».

3.6

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.7

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche» aggiungere le seguenti:

«, con organizzazioni internazionali o»

3.314

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso "4-bis", dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.8

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

3.315

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi».

3.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in

ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-quater. I soggetti di cui al comma *4-bis* possono svolgere l'attività di cui al comma *4-ter* anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.

4-quinquies. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma *4-ter* i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-sexies. I soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-septies. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-*bis*. 1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-octies. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso

di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.10

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, GELMINI, ZAMPA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-bis.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-quinquies. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-bis, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-ter consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative

in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.316

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter.* In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro quattro mesi dalla conclusione del corso."».

3.12

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*ter.* In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle

associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".

3.11

DELLA PORTA, SPINELLI, GELMINI, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.317

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023, 2024 e 2025 è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono atti-

vità a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.318

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,?» sono aggiunte le seguenti: «?al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,?»».

3.319

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»".

3.320

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 2, dopo le parole: "n. 286," *inserire le seguenti:* "le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e".

3.321

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse."

3.322

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle parole: «anche dopo la»."

3.323

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "ormeggiate", sono inserite le seguenti: ", in arrivo, in partenza e transito" .».

ORDINE DEL GIORNO

G3.300

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi

di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,

considerato che:

il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolane e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;

visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;

le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,

valutato inoltre che:

in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;

secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottoufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,

impegna il Governo a:

valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.

EMENDAMENTI

3.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il rico-

noscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione

sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».

3.0.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, GELMINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro tren-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».

Art. 4

4.1

FINA, ZAMPA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».

4.300

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,"».

4.301

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.302

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.303

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.304

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.305

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.306

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.4

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.0.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

4.0.300

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:*

"3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale".

4.0.301

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:*

"3-bis. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale."

4.0.302

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.303

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. *Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Gli stranieri, fino al compimento del ventunesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se

extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.304

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».

Art. 5

5.300

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «possono ottenere,» inserire la seguente: «anche»

5.301

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio,»

5.1

ZANETTIN, MATERA

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

5.302

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori richiesti» inserire la seguente: «, anche»

5.303

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità rispetto ai nuovi richiedenti,»

5.304

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo»

5.305

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «anche connesse ai flussi migratori irregolari»

5.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

5.306

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1."

5.0.100/1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-bis".

5.0.100/2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/3

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sopprimere le parole: "Per le finalità di cui al presente comma,".

5.0.100/5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e".

5.0.100/6

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza".

5.0.100/7

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/9

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, sostituire le parole: "2025" con la seguente: "2024".

5.0.100/10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/11

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/12

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/13

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza".

5.0.100/14

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", ferme restando le norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

5.0.100/300

Barbara FLORIDIA, CATALDI, MAIORINO

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi e nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi per la gestione dei predetti punti e strutture della Croce Rossa Italiana.";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per tale tipologia" con le seguenti: "per tali tipologie".

5.0.100/301

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole: "nel punto di crisi di Lampedusa".

5.0.100/15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".».

5.0.100/16

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/17

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 2, dopo le parole "della Croce Rossa Italiana" inserire le seguenti: "e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale".

5.0.100/18

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole: "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto."

5.0.100/19

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 3.

5.0.100/20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 3.

5.0.100/21

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo", con le parole: "Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,".

5.0.100/22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» inserire le seguenti: «se vi acconsentono espressamente,»

5.0.100/24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+».

5.0.100/25

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/26

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", in via eccezionale,".

5.0.100/27

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/28

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza."

5.0.100/29

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale."

5.0.100/30

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare."

5.0.100/31

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti."

5.0.100/32

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori."

5.0.100/33

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età."

5.0.100/34

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità."

5.0.100/35

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.

5.0.100/36

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario."

5.0.100/37

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno

rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

5.0.100/38

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza."

5.0.100/39

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale."

5.0.100/40

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali."

5.0.100/41

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali."

5.0.100/42

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/43

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", al secondo periodo, dopo la parola "effettuata" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato"

5.0.100/44

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 3, al capoverso "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4"."

5.0.100/45

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 4.

5.0.100/46

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "Nelle more dell'individuazione di" con le parole: "Nel caso in cui non vi sia".

5.0.100/47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/48

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole: "dal prefetto" inserire le seguenti: ", sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,".

5.0.100/49

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti: "per un tempo non superiore a una settimana".

5.0.100/50

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario," con le seguenti: "fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,".

5.0.100/51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un periodo massimo di 10 giorni».

5.0.100/52

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole: "in strutture di accoglienza provvisorie" inserire le seguenti: ", previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,".

5.0.100/53

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti: "adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona".

5.0.100/54

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole: "le prestazioni" con le seguenti: "adeguate prestazioni".

5.0.100/55

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «il vestiario,» aggiungere le seguenti: «il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale».

5.0.100/56

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", l'assistenza psicologica".

5.0.100/57

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e psicologica".

5.0.100/58

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" aggiungere le seguenti: ", l'assistenza legale".

5.0.100/59

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e socio-sanitaria".

5.0.100/60

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e sociale".

5.0.100/61

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri".

5.0.100/62

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,".

5.0.100/63

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo

con il Ministero della Difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.".

5.0.100/64

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Salute e di intesa con le Regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.".

5.0.100/65

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.".

5.0.100/66

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.".

5.0.100/67

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.".

5.0.100/68

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

5.0.100/69

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA, GELMINI, DE CRISTOFARO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza."

5.0.100/70

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori."

5.0.100/71

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età."

5.0.100/72

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare."

5.0.100/73

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/74

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 5.

5.0.100/75

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.100/76

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,".

5.0.100/77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,» sono soppresse.

5.0.100/78

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/79

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-ter".

5.0.100/80

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 1.

5.0.100/81

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.0.100/82

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

5.0.100/83

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.100/84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera a).

5.0.100/85

GELMINI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1, sopprimere la lettera a)

5.0.100/86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+";»

5.0.100/87

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.100/88

GELMINI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1, sopprimere la lettera b)

5.0.100/89

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";"

5.0.100/90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonché i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:

«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione

dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;

5.0.100/91

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: "che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/92

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: "che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art.5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché i richiedenti protezione internazio-

— 100 —

nale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/95

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/96

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/97

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso "1-quater" con il seguente:

"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'Ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo nella presentazione."

5.0.100/98

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "a-bis");

b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni."

5.0.100/99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.0.100/100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.0.100/101

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

5.0.100/102

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: "sette giorni", con le seguenti: "quindici giorni".

5.0.100/103

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la parola: «decadono» con le seguenti: «possono decadere»;*

b) *dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere le seguenti: «sempre espressamente motivata».*

5.0.100/104

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», sopprimere le parole: «obiettive e».

5.0.100/105

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sopprimere la parola "obiettive".

5.0.100/302

SCALFAROTTO, GELMINI, PAITA

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), sostituire le parole "secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario" con le seguenti: "autodichiarate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

5.0.100/106

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera d).

5.0.100/107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).

5.0.100/108

GELMINI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d)

5.0.100/109

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 2.

5.0.100/110

GELMINI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», sopprimere il comma 2

5.0.100/111

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.

5.0.100/112

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.0.100/113

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

5.0.100/114

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurato presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."

5.0.100/115

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/116

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/117

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGB-TI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

5.0.100/119

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.0.100/120

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

5.0.100/121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: «di accoglienza» aggiungere le seguenti: «e inclusione».

5.0.100/122

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

5.0.100/123

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

5.0.100/124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).

5.0.100/125

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire il capoverso "1-bis" con il seguente:

"1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."

5.0.100/126

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può essere accolto" con le seguenti: "è accolto in via prioritaria".

5.0.100/127

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: "specifiche esigenze" inserire le seguenti: "delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti".

5.0.100/128

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: "e nel limite dei posti disponibili".

5.0.100/129

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5.0.100/130

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 3).

5.0.100/131

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).

5.0.100/132

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

5.0.100/133

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).

5.0.100/134

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

5.0.100/135

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).

5.0.100/136

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/137

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/138

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sopprimere le parole: ", anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,".

5.0.100/303

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sostituire le parole: "possono essere accolti" con le seguenti: "sono accolti".

5.0.100/139

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi».

5.0.100/140

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici».

5.0.100/141

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/142

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-quater".

5.0.100/143

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le seguenti parole: "anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, ".

5.0.100/144

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le parole: ", fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,".

5.0.100/145

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "trasferimento del richiedente in altra struttura" inserire le seguenti: ", nei casi di condotta particolarmente grave".

5.0.100/146

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "altra struttura" inserire le seguenti: "idonea all'accoglienza".

5.0.100/147

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "2", sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «può adottare, sempre con provvedimento motivato»;*

b) *sopprimere la lettera c).*

5.0.100/148

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo la parola: "adotta" inserire le seguenti: ", con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "

5.0.100/149

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera a), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/150

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera b), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/151

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), sopprimere le parole: "o più".

5.0.100/152

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza psicologica".

5.0.100/153

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sanitaria".

5.0.100/154

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sociale".

5.0.100/155

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della mediazione linguistico-culturale".

5.0.100/156

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei servizi di orientamento legale e al territorio".

5.0.100/157

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della somministrazione di corsi di lingua italiana".

5.0.100/158

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere la lettera c).

5.0.100/159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a un mese».

5.0.100/160

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire le parole: "per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi," con le seguenti: "per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,".

5.0.100/161

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire la parola "o" con le seguenti: "ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,".

5.0.100/162

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "o" inserire le seguenti: ", in caso di comportamenti gravemente violenti,".

5.0.100/163

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "revoca" inserire le seguenti: ", anche parziale,".

5.0.100/164

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei

casi di violazione ripetuta, ma non grave, si applica una sospensione da sette a trenta giorni.".

5.0.100/165

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1) lettera d) capoverso "2-bis" dopo le parole: «in modo individuale» inserire le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+,».

5.0.100/304

SCALFAROTTO, GELMINI, PAITA

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso comma "2-bis", dopo le parole: "in modo individuale," inserire le seguenti: "nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'assistenza di un difensore".

5.0.100/166

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", dopo le parole: "di protezione internazionale" aggiungere, infine, le seguenti: ", solo per i casi di violazione particolarmente grave".

5.0.100/167

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Esclusi i casi di violazione particolarmente gravi, in luogo delle misure di cui al comma 2, il richiedente può domandare di essere ammesso ad attività di volontariato

civico all'interno della struttura, per il ripristino dei danneggiamenti compiuti o in attività educative."

5.0.100/168

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone."

5.0.100/169

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere il seguente comma: "Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati il assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17"

5.0.100/170

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera e), capoverso "4", sopprimere le parole: "il gestore richiama formalmente il richiedente e"

5.0.100/171

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere.".

5.0.100/172

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.".

5.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di parti-

colare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro

2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-ter.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-quater.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1 All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applica-

zione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

5.0.1

NATURALE, MAIORINO, CATALDI, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.».

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.300

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "in possesso di qualificate e comprovate professionalità" con le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"

6.301

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed esperienza".

6.302

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC.".

6.303

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi, nei due anni anteriori alla nomina, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa."

6.304

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario le seguenti situazioni:

a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;

b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

6.305

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole "e delle finanze" inserire le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,"

6.306

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da "tenendo conto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "valutate la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, la capienza del centro e la durata della gestione".

6.307

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: "tenendo conto" inserire le seguenti: "della complessità dell'incarico,".

6.308

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: "della capienza del centro" inserire le seguenti: ", della necessità e frequenza dei controlli esercitati".

6.309

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: "della durata della gestione" con le seguenti: "delle concrete difficoltà di gestione, nonché della durata della medesima".

6.310

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti".

6.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento».

6.5

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», inserire le seguenti: «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- bis del Codice Civile,».

6.6

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «opera di diritto», con le seguenti: «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento».

ORDINI DEL GIORNO

G6.300

PIROVANO, ROMEO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;

si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;

è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta,

forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri;

impegna il Governo:

a fornire comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.

G6.301

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno;

impegna il Governo:

a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G6.302 (già em. 6.0.3)

OCCHIUTO, TERNULLO, LISEI, PIROVANO, BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il governo:

ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

EMENDAMENTI

6.0.100/300

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "del sistema di soccorso" aggiungere le seguenti: "e di protezione civile".

6.0.100/301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: "due mesi".

6.0.100/302

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi".

6.0.100/303

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: "individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, e di".

6.0.100/304

Barbara FLORIDIA, CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "emergenza-urgenza" inserire le seguenti: "e nel trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali".

6.0.100/305

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, le parole da: "degli abitanti" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "di tutte le persone".

6.0.100/306

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," inserire le seguenti: "tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitarie,"

6.0.100/307

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di adeguate professionalità" aggiungere le seguenti: ", anche specializzate in disturbi post-traumatici,".

6.0.100/308

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di adeguate professionalità" aggiungere le seguenti: "mediche e paramediche".

6.0.100/309

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "presa in carico e assistenza" aggiungere le seguenti: "sanitaria e psicologica".

6.0.100/310

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire un'adeguata assistenza alle donne migranti che giungono sull'isola di Lampedusa in stato di gravidanza, nella struttura medicalizzata è sempre presente del personale medico specializzato in ginecologia e ostetricia.".

6.0.100/311

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nella struttura medicalizzata di cui al comma 1 è garantita adeguata assistenza alle donne vittime di violenza tramite personale specializzato nell'accoglienza e assistenza a tali tipologie di vittime."

6.0.100/312

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici e di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, oltre che, in ogni caso, personale esperto in mediazione linguistica e culturale.«

6.0.100/313

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.«

6.0.100/314

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.«

6.0.100/315

Barbara FLORIDIA, CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e Capitaneria di Porto Guardia Costiera finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1, l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.

3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del sistema sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Alle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) a legislazione vigente.».

6.0.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: ", la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse.»

6.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

6.0.2

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare

una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:

1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1;

2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricezione dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da isti-

tuirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricor-

rente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».

6.0.7

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispongono una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative

spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;

3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve

pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».

Art. 7

7.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

7.3

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.5

CATALDI, MAIORINO, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente: "*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di

integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».

7.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

7.300

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 1

7.301

GASPARRI, PIROVANO, LISEI, BIANCOFIORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere a), b) e h-*bis*) sono soppresse;
- b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;
- c) all'articolo 19:
 - 1) al comma 1.1:
 - 1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «, *ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresses;";

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;";

dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».

7.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussi-*

stano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;*

c) *sopprimere il comma 3.*

7.302

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole "quarto periodo" inserire la seguente: "non".

7.8

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»

7.9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.303

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: "fino alla data", con le seguenti: "fino ai dodici mesi successivi alla data".

7.10

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

7.11

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».

7.12

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «per tre volte».

7.14

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».

7.304

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 3, sostituire la parola "annuale" con la seguente "triennale".

7.13

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

7.305

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: " Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro."

7.306

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.307

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.308

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

7.309

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

7.310

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo

7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»".

7.311

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4".

7.312

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINI DEL GIORNO

G7.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 35-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di controversie sul riconoscimento della protezione inter-

nazionale dispone che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*;

sarebbe auspicabile intervenire con una modifica al succitato comma 5 aggiungendo in fine la previsione di rigetto della domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera c).";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli opportuni strumenti, per chiarire che, anche in caso di ricorso o istanza cautelare, viene rigettata la domanda presentata dal richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

G7.301

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

in materia di domande di protezione internazionale, è importante accelerare le procedure per identificare tempestivamente i cittadini stranieri che possiedono i requisiti per accedere alla protezione internazionale nel nostro Paese;

sarebbe utile a tale scopo che potesse essere fatta richiesta di protezione internazionale anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero per evitare l'arrivo irregolare degli aventi diritto allo status di rifugiato;

sarebbe importante anche prevede che per accertare i requisiti sullo status di rifugiato, il ministero dell'interno si avvallesse delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto le misure idonee affinché la richiesta di protezione internazionale possa essere presentata anche presso

i consolati e le ambasciate italiane all'estero e che le strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero possano accertare i requisiti sullo status di rifugiato.

G7.302

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che,

le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);

non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;

l'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

G7.303

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;

valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1° Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-*bis* del Testo Unico dell'immigrazione;

impegna il Governo:

a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.

G7.304

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7, lungi dal produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o limitare le par-

tenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno registrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);

le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena attuazione del diritto costituzionale di asilo;

alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";

in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;

nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma

anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;

la citata previsione copriva la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;

la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali,

considerato che:

non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);

a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo:

a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di

protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.

EMENDAMENTI

7.0.100/1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 1.

7.0.100/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1 sopprimere la lettera a).

7.0.100/3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a cura dell'amministrazione medesima" con le parole: "a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo".

7.0.100/4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché mediante comando o ri-collocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46".

7.0.100/6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.0.100/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).

7.0.100/9

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il numero 1.1.) con il seguente:

«1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;"»

7.0.100/10

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).

7.0.100/12

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera b), numero 1), al numero "1.2)", apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire l'alea con la seguente: «dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:»;*

b) *aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;»*

7.0.100/13

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), alla fine del numero 1.2. aggiungere le seguenti parole "escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso".

7.0.100/14

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/15

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/16

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/17

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/18

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/19

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/20

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/21

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/22

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere".

7.0.100/23

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza".

7.0.100/24

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una persona minore di età".

7.0.100/25

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria".

7.0.100/26

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il

richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale".

7.0.100/27

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/28

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.3.

7.0.100/29

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/30

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7.0.100/31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).

7.0.100/32

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti: ", e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,".

7.0.100/33

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,".

7.0.100/34

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,".

7.0.100/35

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con

le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,".

7.0.100/36

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,".

7.0.100/37

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,".

7.0.100/38

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,".

7.0.100/39

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), nel comma 2-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: "L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale".

7.0.100/40

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/41

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura accelerata può essere adottata nei casi in cui il richiedente sia entrato nel territorio nazionale a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare."

7.0.100/42

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.100/43

GELMINI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la lettera c)

7.0.100/44

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.0.100/45

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/46

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo la parola: "personali" inserire le parole: "o familiari".

7.0.100/47

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: ", che rendono" fino a "giurisdizionale".

7.0.100/48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».

7.0.100/49

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere la parola: "significativamente".

7.0.100/50

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa," con le parole: "riferisca di essere stato".

7.0.100/51

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "alleggi fondatamente" con le parole: "riferisca".

7.0.100/52

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: ", non per sua colpa,".

7.0.100/53

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole "non per sua colpa" inserire le seguenti: "o per comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/54

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/55

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/56

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.0.100/57

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).

7.0.100/58

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o sono stati adottati".

7.0.100/59

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/60

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente".

7.0.100/61

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «e che il ritardo» alla fine del periodo.

7.0.100/63

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole "a colpa del ricorrente" inserire le seguenti: "è determinata da comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/64

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: ", su cui grava onere di allegazione specifica".

7.0.100/65

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «, su cui grava l'onere di allegazione specifica».

7.0.100/66

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione."

7.0.100/67

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.".

7.0.100/68

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/69

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera d)

7.0.100/71

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.

7.0.100/72

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.0.100/73

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

7.0.100/74

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»

7.0.100/75

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

7.0.100/76

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

7.0.100/77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

7.0.100/78

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere la parola: "non".

7.0.100/301

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere la parola "non".

7.0.100/79

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere ovunque ricorrano le parole: "respinge o".

7.0.100/80

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente."

7.0.100/81

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/82

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/83

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/85

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "articolo 6-bis" con le seguenti: "articolo 6".

7.0.100/86

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35-ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";*
- b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*
- c) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";*
- d) *al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".*

7.0.100/87

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "nel termine di quattordici giorni" con le seguenti: "nel termine di ventuno giorni".

7.0.100/88

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, primo periodo, le parole: "quattordici giorni" sono sostituite dalle parole: "diciotto giorni".

7.0.100/89

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire le parole: "e si applica l'articolo 35-bis, comma 3" con le parole: "e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/302

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/90

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

7.0.100/91

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "due giorni" con le parole: "cinque giorni".

7.0.100/92

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ", ove possibile,".

7.0.100/93

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", sostituire il comma 3 con il seguente: "La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.".

7.0.100/94

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.".

7.0.100/95

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere

espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" *con le parole*: "non può essere trattenuto."

7.0.100/96

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3, dopo la parola: "trattenuto" sono aggiunte le seguenti: "salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustificano il trasferimento presso struttura più idonea".

7.0.100/97

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/98

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattamento."

7.0.100/99

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine."

7.0.100/100

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/101

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/102

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/103

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie

di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/104

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/105

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/106

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/107

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale."

7.0.100/108

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo."

7.0.100/109

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

7.0.100/110

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica

altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente.".

7.0.100/111

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente."

7.0.100/112

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/113

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/114

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/115

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/116

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/117

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)

7.0.100/118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.

7.0.100/119

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/120

GELMINI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2)

7.0.100/121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)

7.0.100/122

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), numero 2) alla fine aggiungere il seguente periodo:

"In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al

fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi".

7.0.100/123

GELMINI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, sopprimere la lettera b)

7.0.100/124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/125

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-bis".

7.0.100/126

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6-bis".

7.0.100/303

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, sopprimere le parole "e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4".

7.0.100/127

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/128

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/129

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.0.100/130

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole ", ovvero non presti idonea garanzia finanziaria" e il secondo periodo.

7.0.100/131

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/304

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. In ogni caso, le circostanze di cui al comma 2 non ricorrono laddove attribuibili a difficoltà linguistiche e di comunicazione non superate con l'ausilio di un interprete".

7.0.100/132

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 3.

7.0.100/133

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "il tempo strettamente necessario" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/134

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/135

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/136

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 4.

7.0.100/137

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

7.0.100/138

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/139

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abi-

tativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/140

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, alla fine aggiungere i seguenti periodi: "Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione."

7.0.100/141

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

"4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/142

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-ter".

7.0.100/143

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 1.

7.0.100/144

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7".

7.0.100/145

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 2.

7.0.100/146

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6-ter", sopprimere il comma 2).

7.0.100/147

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/148

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/149

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.0.100/150

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 3.

7.0.100/151

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013".

7.0.100/152

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "quattro settimane".

7.0.100/153

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "complessivo di sei settimane" aggiungere, in fine, le seguenti: ", entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente".

7.0.100/154

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole "fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane".

7.0.100/155

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/156

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole "senza ritardo" con le seguenti "immediatamente".

7.0.100/157

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", alla fine aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.

3-ter. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/158

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/159

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/300

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/160

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera b)

7.0.100/161

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera b), capoverso 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto del richiedente che abbia esercitato l'impugnazione nel termine stabilito di rimanere nel territorio nazionale, nelle more dell'esito del ricorso".

7.0.100/162

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7.0.100/163

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/164

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/165

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", primo periodo, sostituire le parole: "successivamente alla sua notifica" con le seguenti: "entro cinque giorni dalla sua notifica".

7.0.100/166

CATALDI, MAIORINO

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", al primo periodo, dopo la parola: "rende" aggiungere la seguente: "immediatamente".

7.0.100/167

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/168

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/169

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/170

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/171

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/173

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-bis:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *b*), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: "*b-bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di

transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera *c*), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera *b*)-*bis*)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *b*-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a*), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b*-*bis*), *c*) ed *e*)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*.".

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale

che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo stret-

tamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, ac-

quisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione

mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16."

Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

7.0.200/300

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sostituire le parole: «in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale» con le seguenti: «in via principale della domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale».

7.0.200/301

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2 sopprimere le parole: «contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale».

7.0.200/302

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.200, capoverso «Art. 7-bis, comma 4 dopo le parole "L'istanza" inserire le seguenti: "di cui al comma 1" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e si procede con la domanda di protezione internazionale.".

7.0.200/303

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'istanza di cui al comma 1, è motivata ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro 15 giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni".

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso e al comma 5 sopprimere le parole: "se non provvede ai sensi del comma 4".

7.0.200/304

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 3 sostituire le parole: «della protezione speciale» con le seguenti: «della protezione internazionale o speciale».

7.0.200/305

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 4.

Conseguentemente al comma 5, sopprimere le parole: "se non provvede ai sensi del comma 4".

7.0.200/306

GELMINI, SCALFAROTTO, PAITA

Ritirato

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", comma 4, sopprimere la parola "non".

7.0.200/307

MAIORINO, CATALDI

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 5 sostituire le parole: «in via preliminare la domanda di protezione speciale» con le seguenti: «in via principale della domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale».

7.0.200/308

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

All'emendamento 7.0.200, capoverso «Art. 7-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Quando ne ricorrono i presupposti, se il giudice designato ritiene che manifestamente non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, accoglie la domanda di protezione speciale allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese."

7.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2 può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo.

9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattata, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

10. Il presente articolo si applica ai procedimenti di cui agli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008 pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021.»

7.0.1

MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-*bis*,"».

7.0.300

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Condizioni di accoglienza per le donne vittime di violenza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'articolo 9, comma 4-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le donne vittime di violenza sono accolte in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antivio-

lenza nazionale e sono assistite da personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza".

7.0.301

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: «583-quinques,».

7.0.302

OCCHIUTO, LISEI, PIROVANO, BORGHESE, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"I-ter. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."».

7.0.303

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

7.0.304

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.»

7.0.305

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 31 maggio 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.306

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 giugno 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.307

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.308

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.309

ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

— 213 —

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro.».

7.0.310

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.».

7.0.311

ZAMPA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

8.300

MAIORINO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.2

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, BILOTTI,
NATURALE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) al comma 3 le parole: "da cinque a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a sedici anni"».

8.301

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

— 215 —

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";*

3) *al comma 3 le parole: "da cinque a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a sedici anni"».*

8.302

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno"».

8.3

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI, DE CRISTOFARO, GELMINI, ZAMPA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».*

8.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole: «promuove, dirige,», le parole: «o effettua» e le parole: «ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,».

8.303

TUBETTI, LISEI, PIROVANO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 12-bis» comma 1 dopo le parole: "chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o", inserire le seguenti: "in qualunque modo".

8.8

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI,
ZAMPA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, sostituire le parole: «o sottoponendole» con le seguenti: «e sottoponendole».

8.304

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «o sottoponendole a trattamento» con le seguenti: «e sottoponendole a trattamento».

8.305

CATALDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12" apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sostituire le parole «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a ventiquattro anni»;*

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto» e le parole: «dieci a venti» con le seguenti: «otto a quindici».*

8.306

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a trenta anni».

8.9

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, DELRIO, VERDUCCI,
ZAMPA

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.».

8.307

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto».

8.308

MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da dieci a venti» con le seguenti: «da otto a venti».

8.309

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi

di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare;

l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i capi di stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari;

impegna il Governo:

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

a farsi promotore di un rafforzamento della cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti.

EMENDAMENTI

8.0.1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, CATALDI, MAIORINO, ZAMPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-septies, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.».

Art. 9

9.300

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 1.

9.1

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, CATALDI, ZAMPA

Sopprimere il comma 2.

9.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

9.3

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 3.

9.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9.301

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

Sopprimere il comma 3.

9.302

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti."

9.5

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso ad un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso."».

9.0.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".»

9.0.301

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.";

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario."».

—————

Art. 10

10.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, CAMUSSO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

—————

10.2

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

—————

10.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

10.300

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, GASPARRI, LISEI, BIANCOFIORE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e sono soppresse le seguenti parole: «qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

b) al sesto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque » e sono soppresse le seguenti parole: « qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».»

10.301

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", sopprimere il primo periodo.

10.302

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere il primo periodo.

10.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «La realizzazione» a: «Unione Europea».

10.303

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", primo periodo, dopo le parole "è effettuata" inserire le seguenti "nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi".

10.304

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "termine dello stato di emergenza".

10.305

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

10.306

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

10.307

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,".

10.308

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea." con le seguenti "nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

10.309

ZAMPA, VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto" con le seguenti "nel rispetto".

10.5

DI GIROLAMO, CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «n. 159,» inserire le seguenti: «i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza,».

10.6

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,» aggiungere le seguenti: «e delle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.310

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

10.311

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario."

10.312

CATALDI, MAIORINO

Ritirato

Al comma 1, " capoverso 3-bis", secondo periodo, sostituire le parole "per l'ampliamento della rete dei" con la seguente "inerenti i"

10.7

CATALDI, MAIORINO, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «as-sicura» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10.8

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, SIRONI, NATURALE

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove richiesto».

10.313

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: "d'ufficio".

10.314

MAIORINO, CATALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: ", previa richiesta, ".

10.315

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati *standard* igienico-sanitari e abitativi."*

10.316

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.".

10.317

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.".

10.0.300

LISEI, PIROVANO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"in ogni caso il periodo massimo di trattamento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni prorogabile per altri trenta giorni, e prorogabile di ulteriori trenta giorni solo se necessitati da motivate ragioni di ufficio."

Art. 11

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Al comma 1, prima delle parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

COORD. 1

BALBONI

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «consequono» e le parole: «permesso di soggiorno.» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale." è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis." è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «consequono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alinella, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.

Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 - 4 febbraio 2023 ed è al momento in proroga.

Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.

Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.

L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue rilevazioni, ne indirizza l'operato.

In questi anni, la figura del professor Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità, correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale. Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e, proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise, strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore. Alla luce della valutazione del *curriculum* del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma avanzata dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possono procedere - anche in seduta congiunta - all'audizione del candidato proposto dal Governo. Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da individuare la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

(505) Dolores BEVILACQUA e altri. - Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia. Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione dell'autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera

a) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura [etnica, del rispetto delle diversità e dei gruppi vulnerabili](#).

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino attuazione a decorrere dal primo rinnovo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla l), ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la divulgazione educativa e informativa - anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - della cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul tema in parola.

In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera c) attiene alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere e) ed i) dispongono in ordine ai poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera g) dispone la redazione di un bollettino che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della lettera l), il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.

Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale collaborazione.

L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della collocazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta unità.

L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo, nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.

Il **PRESIDENTE** si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Esame e rinvio)

Il relatore **DE PRIAMO** (Fdl) dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa n. 591, avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, che si compone di dodici articoli. L'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da Paesi terzi, al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro subordinato, stagionale e autonomo. In particolare, il predetto DPCM deve disporre in ordine ai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell'analisi del fabbisogno del mercato, oltre che in ordine alle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, per le causali stabilite dal testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998.

È contemplata peraltro l'opportunità di adottare ulteriori decreti durante il triennio. Da ultimo, si dispone che con tali decreti vengano riservate quote preferenziali ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari.

Con riguardo all'articolo 2, il comma 1 novella l'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione, allo scopo di introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro. In particolare, si prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta dopo aver acquisito le informazioni dalla questura competente. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza dell'acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla normativa, lo sportello unico per l'immigrazione è tenuto a rilasciare in ogni caso il predetto nulla osta. Al rilascio del nulla osta viene riconosciuto l'effetto di autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa.

Nel testo unico sull'immigrazione viene inserito l'articolo 24-*bis*, recante una serie di procedure semplificate di verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste presentate: esse vengono demandate alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. I criteri adottati nel corso di tali verifiche riguardano: la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, nonché il tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo di tali controlli, viene rilasciata un'apposita asseverazione da allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. In tali casi, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, del testo unico. L'asseverazione, per effetto di un'ulteriore novella all'articolo 22, viene dunque inclusa nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione ai fini della richiesta di nulla osta. Ad ogni modo, è fatta salva la possibilità che l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, effettui controlli a campione sul rispetto delle procedure descritte. In presenza di elementi ostativi, è prevista la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.

L'articolo 3 reca alcune novelle all'articolo 23 del testo unico. In particolare, si modifica la rubrica dell'articolo e si istituisce l'attività di formazione civico-linguistica, rivolta a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), da svolgersi accanto alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine.

Si introduce poi il comma 2-*bis*, che consente, al di fuori delle quote relative ai flussi di lavoratori stranieri, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che completi le attività di istruzione e formazione previste al comma 1 del medesimo articolo 23: in tali evenienze, il nulla osta è rilasciato senza limiti numerici. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare linee guida circa le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione. Il medesimo Ministero comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione. Alla sussistenza di elementi ostativi consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Per altro verso, con l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 23, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di agenzie strumentali e società *in house*, abbia la facoltà di stipulare accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati - operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi - per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e per la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, al fine di permettere a questi ultimi l'ingresso con le procedure semplificate di cui al comma 2-*bis*. Dunque, per effetto dell'introduzione del suddetto comma 2-*bis*, il comma 2 dell'articolo 3 sopprime il vincolo delle quote cui la disciplina previgente subordinava il flusso dei lavoratori stranieri per motivi di studio e formazione.

L'articolo 4 mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di massimo tre anni per ciascun rinnovo.

L'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato - ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022 - regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta.

Inoltre, al fine di ottimizzare il contrasto alle agromafie, interviene sul comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, attribuendo la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nelle aree "elevate professionalità" e "funzionari",

in servizio presso l'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrandolo in base al CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021.

L'articolo 6 prevede misure straordinarie in materia di gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento dei centri governativi destinati all'accoglienza o al trattenimento dei migranti. Nello specifico, il comma 1 contempla le ipotesi in cui si rinverrebbero gravi inadempimenti degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno, ovvero quelle in cui l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali: in tali casi, si autorizza il prefetto a nominare con decreto uno o più commissari qualificati per la gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto.

Il comma 2 precisa le modalità di quantificazione del compenso dei commissari e la gestione degli utili prodotti dall'esecuzione del contratto oggetto della misura straordinaria. Ai sensi del comma 3, il prefetto è tenuto ad avviare le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto e, al subentro del nuovo aggiudicatario, a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la cessazione dei commissari dalle funzioni.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Più specificatamente, viene abrogata la previsione normativa che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

I commi 2 e 3 recano norme transitorie: da un lato, viene estesa l'efficacia della predetta normativa abrogata ai soggetti che - alla data di entrata in vigore del presente decreto - abbiano già avviato l'*iter* di presentazione dell'istanza alla questura competente; dall'altro, è disposto, per i possessori di permessi di soggiorno ancora validi e già rilasciati, il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, ferma restando la possibilità di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti.

L'articolo 8 mira ad introdurre un aggravamento sanzionatorio per i reati commessi in materia di immigrazione clandestina. Al comma 1, la lettera *a*) interviene sull'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, modificando le cornici edittali delle fattispecie previste dai commi 1 e 3, dei quali si innalzano di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva.

La lettera *b*) introduce una nuova fattispecie di reato, intitolata "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" volta a punire chi, a vario titolo, contribuisca ad organizzare il trasporto o l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato con modalità pregiudizievoli per la vita o l'incolumità delle persone ovvero con trattamenti inumani e degradanti. Le pene previste al comma 2 sono le seguenti: reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto deriva - sempre quale conseguenza non voluta - la morte di una singola persona; reclusione da dieci a venti anni, quando si verificano lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Inoltre, il comma 3 della nuova disposizione richiama le aggravanti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *a*), *d*) ed *e*) e la disciplina del relativo concorso (comma 3-*bis*).

Quanto alla norma recata dal comma 6 della nuova disposizione, viene precisato che, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo se l'evento si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché le condotte siano state comunque finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

L'articolo 9, recante disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, interviene sull'articolo 35-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che il richiedente risieda all'estero, al fine di circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona si trovi in altro Paese terzo al momento della proposizione del ricorso.

Si modifica, inoltre, l'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico, con l'effetto di sopprimere la convalida del giudice di pace per l'esecuzione di un decreto di espulsione, già disposta da un'altra autorità giudiziaria.

Infine, in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno.

L'articolo 10, al fine di garantire una maggiore speditezza delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, modifica l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, riconoscendo la facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2025, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la previsione sull'entrata in vigore del decreto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza di ieri, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di oggi il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. È stata concordata altresì una ripartizione tra i Gruppi del numero di auditi, che complessivamente non sarà superiore a 22. Tali audizioni dovrebbero svolgersi martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede se sia possibile ricevere contributi scritti da parte di altri esperti, oltre a quelli convocati in audizione.

Il [PRESIDENTE](#) risponde affermativamente, assicurando che tutta la documentazione scritta inviata dagli auditi e da ulteriori soggetti sarà acquisita e pubblicata sulla pagina *web* della Commissione. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviata ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (ant.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 11,25

*AUDIZIONI INFORMALI DELLA PROFESSORESSA GINEVRA CERRINA FERONI (GPDP);
DELL'AVVOCATO LORENZO TRUCCO (ASGI); DEL DOTTOR UGO MELCHIONDA (OCSE
INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK); DEL PROFESSOR PAOLO BONETTI (UNIVERSITA'
BICOCCA DI MILANO); DELLA DOTTORESSA CHIARA CARDOLETTI (UNHCR ITALIA); DEL
PROFESSOR ALFONSO CELOTTO (UNIVERSITA' ROMA TRE); DEL PROFESSOR ROBERTO
ZACCARIA (PRESIDENTE CIR); DEL PROFESSOR FULVIO VASSALLO PALEOLOGO (GIA'
DOCENTE DIRITTO DI ASILO UNIVERSITA' DI PALERMO); DI RAPPRESENTANTI DEL
TAVOLO ASILO IMMIGRAZIONE, ARCIGAY, FORUM TERZO SETTORE, COLDIRETTI, ANCE,
SAP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 591 (DL 20/2023 - INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO
IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, stante l'assenza di richieste di intervento, propone di rinviare alla seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 22 marzo, l'avvio della discussione generale sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591 (D-L 20/2023 - INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)

Il **PRESIDENTE** avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. **591** (d-l 20/2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Orario: dalle ore 16 alle ore 18,10

Sospensione: dalle ore 16,30 alle ore 17,30

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR MAURO RONCO (UNIVERSITA' DI PADOVA); DI
MONSIGNOR PIERPAOLO FENICOLO, DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE MIGRANTES;
DI RAPPRESENTANTI DI FSP; SIULP; SIAP; COISP; SILP CGIL; ITALIA CELERE,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL' AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 591 (DL 20/2023 - INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO
IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)*

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

43^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo e rinviato nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che ieri si sono svolte le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza. Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) sottolinea che, nel corso delle audizioni, sono state confermate perplessità e preoccupazioni riguardo al provvedimento in esame. A suo avviso, essendo stato il decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri all'indomani della tragedia di Cutro nella sala consiliare di tale località, era legittimo presumere che prevedesse misure per scongiurare ulteriori morti in mare. Al contrario, non si comprende in quale modo il Governo intenda offrire la protezione internazionale ai migranti prima della loro partenza, che si intende scoraggiare, né è specificato in che modo l'operazione di polizia della Guardia di finanza, in caso di condizioni del mare proibitive, possa automaticamente determinare un intervento della Guardia costiera, dotata di imbarcazioni adeguate al soccorso.

Un'altra criticità è rappresentata dalla soppressione del riconoscimento della protezione speciale, quando l'espulsione comporterebbe una violazione del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare. La norma, tra l'altro, essendo immediatamente applicabile, ha ingenerato incertezza in attesa della conversione in legge del decreto e, in ogni caso, finisce per accrescere le difficoltà e le sofferenze di soggetti fragili, cui viene negato un diritto che sarebbe riconosciuto in base agli obblighi internazionali.

Riguardo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sarebbe preferibile prevedere un nuovo istituto giuridico, che consenta ai migranti di attivare la richiesta già nei Paesi di origine, dove presentare anche il ricorso avverso l'eventuale diniego. In questo modo, si potrebbero valorizzare gli investimenti in formazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ritiene che, al fine di regolare i flussi migratori, si potrebbe prendere spunto dal modello tedesco, che consente di soddisfare una duplice esigenza: tutelare la vita di chi scappa da guerre e carestie e venire

incontro alle necessità delle imprese di manodopera professionalizzata.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) considera apprezzabile l'intervento del Governo, che risponde agli obiettivi di regolamentare i flussi migratori, segnalando la possibilità di ingresso legale in Italia, e di contrastare sia il traffico di esseri umani, attraverso l'aumento delle pene per gli scafisti, sia l'immigrazione irregolare.

A suo avviso, le misure in esame sono volte proprio a evitare che si ripetano tragedie come quelle che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonostante la partecipazione dell'Italia a diverse missioni marittime, quali le operazioni "Sophia" e "Mare Nostrum": dati inconfutabili dimostrano, infatti, che la diminuzione delle morti in mare è strettamente legata alla riduzione delle partenze dei migranti. A tal fine, il Governo ha avviato una serie di incontri bilaterali con Paesi frontalieri e africani per la realizzazione di accordi commerciali, volti anche a migliorare le condizioni economiche dei territori da cui provengono i migranti.

Per quanto riguarda l'articolo 7 del decreto-legge, ritiene opportuna la modifica all'istituto della protezione speciale, in quanto la precedente formulazione consentiva una sanatoria generalizzata degli ingressi irregolari. Del resto, l'ordinamento già prevede il diritto d'asilo e altre forme di protezione per chi fugge da contesti drammatici.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) precisa che, nel corso delle audizioni, sono emerse preoccupazioni circa il nuovo regime della protezione speciale. Chiede pertanto se il Governo intenda rivedere la norma prevista dall'articolo 7.

Quanto all'ampliamento dei flussi regolari, giudicato positivo dalle associazioni di categoria imprenditoriali, domanda se vi siano previsioni circa il reale impatto di tale misura. A suo avviso, ciò potrebbe contribuire ad affrontare l'argomento, superando le contrapposizioni ideologiche.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che il provvedimento rappresenti un significativo passo avanti sul tema dell'immigrazione. È infatti ormai matura la consapevolezza, da un lato, che sia indispensabile regolare gli ingressi dei migranti e, dall'altro, che occorra scoraggiare le partenze, anche avviando un percorso di sviluppo e crescita nei Paesi di origine, in modo da favorire anche le imprese italiane.

Auspica un costruttivo confronto sul provvedimento con cui, a suo avviso, si procede correttamente nella direzione di creare condizioni socioculturali e percorsi di inclusione per una società italiana inevitabilmente sempre più multietnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibile l'impostazione del Governo sul tema dell'immigrazione, espressa attraverso il decreto-legge n. 1 del 2023 (cosiddetto "decreto ONG") e quello in esame. In sostanza, si affronta un problema ormai strutturale, con l'intento di impedire lo sfruttamento degli esseri umani e, al contempo, evitare l'accoglienza indiscriminata: chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere accolto in Europa e vedersi riconosciuti i propri diritti.

Sulle politiche migratorie rileva ancora alcune difficoltà nel rapporto con l'Unione europea, che si è limitata finora a prendere misure per frenare l'emergenza sulla rotta balcanica, prevedendo anche aiuti economici alla Turchia, ma nulla ha previsto per la rotta mediterranea. Ritiene quindi indispensabile che gli altri Paesi europei collaborino con l'Italia per gestire il fenomeno migratorio.

Nel ribadire il consenso della Lega al provvedimento in esame, auspica che sia possibile migliorare il testo, anche sulla base delle indicazioni fornite dai sindacati delle forze di polizia.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) concorda sulla esigenza di regolare i flussi migratori, tuttavia ritiene impraticabili le soluzioni individuate dal Governo, in particolare la realizzazione di corridoi umanitari e la previsione di ingressi legali, perché chi fugge da guerre e miseria per salvarsi la vita non è detto che possa utilizzare questi canali.

A suo avviso, la politica dovrebbe avere un approccio più attento ai profili umanitari, evitando di caratterizzare gli immigrati come nemici da cui difendersi e considerandoli, invece, come una risorsa, considerato che l'Italia è a rischio di spopolamento.

Ritiene inopportuno l'inasprimento delle pene, senza verificare se vi sia una effettiva necessità in tal senso oppure una mera incapacità di applicazione di quelle vigenti. In ogni caso, bisognerebbe discernere tra chi è posto alla guida delle imbarcazioni, ma è comunque un migrante, e chi fa parte di

organizzazioni criminali.

Infine, dopo aver sottolineato la necessità di un intervento più significativo della cooperazione internazionale, considera inammissibile che si continuino a vendere armi ai Paesi in cui sono in corso conflitti, proprio per non contribuire a creare le condizioni drammatiche da cui molti sono poi costretti a fuggire.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che la posizione della maggioranza e del Governo sull'immigrazione è nettamente differente da quella delle opposizioni, poiché la questione è affrontata solo sotto il profilo securitario e dell'ordine pubblico, mentre dovrebbe essere considerata come una risorsa, dato lo spopolamento dell'Italia e la necessità di manodopera da parte delle imprese. Si tratta quindi di un approccio politico-culturale del tutto diverso, che lascia presagire l'impossibilità di modificare in modo significativo il testo proposto dal Governo.

Chiede quindi chiarimenti su due aspetti specifici. In primo luogo, come sottolineato da costituzionalisti ed esperti auditi in Commissione, non è chiaro quale regime sarà applicato agli immigrati a cui è stata già riconosciuta la protezione speciale di cui al terzo periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico sull'immigrazione. Infatti, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, questi potrebbero trovarsi improvvisamente in una situazione di illegalità.

In secondo luogo, la rimodulazione di alcuni termini operata dall'articolo 9 comma 3, in particolare i quindici giorni per lasciare il territorio nazionale dopo la notifica del rifiuto del permesso di soggiorno, appare incomprensibile e vessatoria nei confronti dello straniero, che non ha più modo di rivolgersi a uno studio legale per la tutela dei propri diritti, e in contraddizione con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*) esprime l'auspicio che, data la complessità e l'importanza dell'argomento, il confronto sia scevro da connotazioni ideologiche e consenta effettivamente di migliorare il testo del decreto-legge.

A suo avviso, non vi sono contrapposizioni insuperabili tra maggioranza e opposizione, in quanto è ampiamente condiviso l'obiettivo di consentire l'immigrazione attraverso corridoi umanitari e fare in modo che i migranti possano vivere in modo decoroso, vedersi riconosciuti diritti e doveri e ottenere una professionalità da spendere in futuro, eventualmente, anche nel proprio Paese di origine.

Pertanto, solo l'immigrazione regolata può davvero diventare una risorsa. Al contrario, l'accoglienza indiscriminata rende impossibile assicurare servizi e diritti a chi arriva in cerca di un futuro migliore, soprattutto in un quadro europeo in cui molti Paesi stanno adottando misure restrittive nei confronti dell'immigrazione.

A tal fine, sottolinea l'importanza del ripristino dei flussi, operato dal Governo, e la previsione di corridoi umanitari, per fare in modo che in Italia arrivi chi ne ha veramente diritto secondo le norme internazionali, come, per esempio, i profughi provenienti dall'Afghanistan.

In tale contesto, ritiene si possano individuare le soluzioni più efficaci per assicurare il diritto di giungere in Italia in sicurezza e di svolgere un'attività lavorativa, collaborando al contempo con i Paesi di provenienza o di transito dei migranti, in modo che anch'essi traggano vantaggio dalla regolazione dei flussi. Ovviamente, su questo aspetto sarà determinante trovare un'intesa con l'Unione europea.

Sarebbe quindi opportuno, nell'esame del provvedimento, riuscire a convergere quanto meno su un'impostazione politica di massima, pur nella differenziazione degli specifici strumenti da adottare, per acquisire maggiore forza nel confronto con gli altri Paesi europei.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la discussione generale si intende conclusa.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), intervenendo in replica, si associa alle considerazioni del Presidente, che offrono anche una indicazione per l'esame nel merito del testo.

Auspica pertanto un confronto costruttivo in sede di esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario MOLTENI, nell'apprezzare la pacatezza e l'equilibrio del confronto in Commissione su un tema divisivo come l'immigrazione, sottolinea che il provvedimento contiene alcune misure sicuramente condivisibili.

Innanzitutto, l'inasprimento delle pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e l'introduzione della nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia

di immigrazione clandestina sono volti a contrastare le organizzazioni criminali e mafiose.

In secondo luogo, a suo avviso, non può essere sottovalutata l'importanza della valorizzazione della immigrazione legale, attraverso il decreto flussi e la programmazione triennale degli ingressi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, con la possibilità di prevedere ulteriori quote successivamente, da assegnare in via preferenziale ai lavoratori di Stati che investano in formazione e promuovano campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Segnala, altresì, la rilevanza di misure volte ad accelerare il rilascio del nulla osta al lavoro, soprattutto per venire incontro alle esigenze del settore agricolo e di quello del turismo.

Ritiene necessario, invece, aumentare il numero dei rimpatri e delle espulsioni, intervenendo sulle relative procedure, senza negare le garanzie previste dal diritto comunitario, per renderli certi ed effettivi.

Infine, precisa che l'articolo 7 del decreto sopprime una sola fattispecie della protezione speciale, considerato che - come ricordato dal Presidente del Consiglio - quella riconosciuta finora dall'Italia rappresentava un *unicum* nel contesto europeo. Pertanto, assicura che non verrà meno il riconoscimento del diritto d'asilo a chi presenta lo *status* di rifugiato, nonché il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Esprime l'auspicio che sia possibile migliorare il testo del decreto-legge, tenendo presente che, nella situazione attuale, non si è in grado di garantire effettivamente il diritto alla formazione e al lavoro e l'inserimento sociale a tutti coloro che possiedono un permesso di soggiorno.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato all'organizzazione dei lavori sul ddl di conversione del decreto-legge n. 20/2023.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, si è convenuto, su richiesta di alcuni Gruppi, di prorogare alle ore 21 di lunedì 27 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, che potranno essere esaminati a partire dalla seduta che sarà convocata per le ore 16,30 di martedì 28 marzo.

Propone altresì di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 23 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 16,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede l'attivazione del canale satellitare e della Web-TV per il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può consentire l'attivazione del circuito audiovisivo interno.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che, data la rilevanza del provvedimento in esame, si potrebbe richiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato per le vie brevi.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato che la Commissione conviene sulla proposta di chiedere l'attivazione del circuito audiovisivo interno, sospende brevemente la seduta, al fine di acquisire l'assenso della Presidenza del Senato.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 17,10.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver acquisito per le vie brevi l'assenso del Presidente del Senato all'attivazione del circuito audiovisivo interno, che viene quindi attivato per la seduta in corso, con riferimento all'esame dell'A.S. [591](#).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(591\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 21 di ieri, lunedì 27 marzo, sono stati presentati 125 emendamenti e 11 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto). Si riserva di comunicare domani le eventuali improponibilità, per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Si procede pertanto alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.7, che tenta di porre rimedio alla inadeguatezza del decreto in esame, evidenziata nel corso delle audizioni, prevedendo che le quote stabilite per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà delle istanze ricevute nell'anno

precedente. In tal modo, si cerca di incrociare la domanda di protezione di chi scappa da guerra e miseria e la domanda di manodopera da parte delle imprese italiane dei settori agricolo, industriale e dei servizi.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.11, volto a favorire l'assunzione di manodopera in tempi brevi, stabilendo che, qualora le istanze eccedano almeno di un quarto del totale le quote disponibili, sia emesso un ulteriore decreto entro trenta giorni.

Quanto all'emendamento 1.0.1, sottolinea la necessità di applicare i decreti sui flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, per consentire loro di svolgere un'attività lavorativa regolare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 1.8, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis sull'emendamento 1.7. Sottolinea che le scelte operate in questi mesi dal Governo, come peraltro quelle dei Governi precedenti, sembrano non tenere conto del grave calo demografico registrato in Italia, limitandosi ad affrontare la questione dell'immigrazione solo sotto il profilo securitario.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.16, che propone di sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, con il quale si prevede di assegnare in via preferenziale quote di ingresso ai Paesi che svolgono campagne mediatiche per informare i propri cittadini sui rischi dei viaggi migratori illegali. A suo avviso, infatti, tale previsione è discriminatoria e inefficace, dato che chi parte è certamente informato dei rischi del viaggio, ma li considera inferiori a quelli che patirebbe restando nel suo Paese.

Con riferimento all'emendamento 1.0.2, sottolinea che - proprio per garantire la sicurezza pubblica, come auspicato dalla maggioranza - è necessario prevedere modalità di emersione dall'irregolarità almeno per le situazioni che presentano i requisiti richiesti.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 1.6, con cui si prevede una maggiore flessibilità dei decreti sui flussi in entrata, stabilendo che, qualora le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il 50 per cento le quote d'ingresso stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, sia autorizzato un ulteriore numero di ingressi di lavoratori stranieri, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti. In questo modo, si favoriscono gli ingressi legali nel Paese e si cerca di soddisfare l'esigenza di manodopera da parte delle imprese, che è molto più ampia di quella prevista dal Governo, come conferma anche il numero di richieste pervenute nel cosiddetto *click day* del decreto flussi.

L'emendamento 1.9 riguarda invece una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al 20 per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.

Auspica che sia possibile superare le contrapposizioni ideologiche e trovare una convergenza quanto meno sugli emendamenti che intendono accogliere le esigenze enunciate nel corso delle audizioni.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che l'emendamento 1.14, traendo spunto dalle audizioni delle rappresentanze del mondo agricolo, propone di semplificare e accelerare le procedure di esame delle domande di assunzione. Si prevede infatti la possibilità, in caso di reiterazione della istanza, di confermare la richiesta di assunzione senza necessità di allegare nuovamente la documentazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), con riferimento all'emendamento 1.15, si richiama alle considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro a proposito dell'identico emendamento 1.16.

Con riguardo all'emendamento 1.17, invece, si prevedono quote dedicate ad apolidi e a rifugiati per tutelare persone particolarmente fragili.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 2.2 ha la finalità di accelerare le procedure ordinarie per il rilascio del visto al lavoratore extracomunitario.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 2.6 è volto ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, introducendo modifiche alla procedura di verifica della congruità delle domande di lavoro.

Evidenzia quindi l'importanza dell'emendamento 2.0.1, che istituisce la fattispecie del permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, in modo da aprire un canale legale di ingresso in Italia.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.0.3, che - come altre proposte del Gruppo PD - è volto a facilitare la presenza legale sul territorio italiano per lo svolgimento di attività lavorativa, in questo caso con la prestazione di garanzia a favore di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mondo del lavoro. Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) evidenzia che con l'emendamento 2.9, per soddisfare esigenze emerse nel corso delle audizioni, si consente il rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili al datore di lavoro.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 2.11, con il quale si estende a tutti i cittadini stranieri già presenti in Italia la possibilità di chiedere l'assunzione a valere sui flussi legali. Del resto, sono rari i casi di assunzione di un lavoratore dall'estero.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.0.2, che amplia le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno anche allo straniero che dimostri di essere integrato nel tessuto civile e sociale del Paese.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.1, con il quale si estendono le competenze che giustificano la possibilità di accedere alle quote, includendo quella civico-linguistica.

Si sofferma poi sull'emendamento 3.4, che ricomprende anche rifugiati e apolidi tra gli stranieri a cui è consentito l'ingresso per aver completato un ciclo di formazione, sull'emendamento 3.6, che inserisce le organizzazioni internazionali tra i soggetti con cui il Ministero del lavoro può stipulare accordi di collaborazione per la promozione di percorsi di qualificazione, e sull'emendamento 3.9, che prevede la prestazione di garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia per i lavoratori stranieri già formati.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) richiama l'attenzione sull'emendamento 3.3, che consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote, ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 3.11, che - sulla scorta di esigenze manifestate dalle organizzazioni datoriali - mira ad agevolare le procedure di ingresso di lavoratori già formati non solo dal punto di vista professionale, ma anche linguistico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.0.2, con il quale si prevedono misure straordinarie per prolungare la permanenza in Italia di cittadini russi, soprattutto di giovane età, che se rientrassero nel loro Paese d'origine, rischierebbero di subire atti persecutori.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 3.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'emendamento 3.0.2 è meritevole di attenta riflessione.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), con riferimento agli emendamenti all'articolo 4, si riserva di intervenire in dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.0.4, che mira a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria anche ai minori stranieri sprovvisti di un valido titolo di soggiorno. In tal modo, si intende evitare il ricorso agli organi giurisdizionali per l'esercizio di un diritto fondamentale, quello alla salute, che è riconosciuto e tutelato dalla Carta costituzionale e dai Trattati internazionali a cui essa si conforma.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Governo compirà un approfondimento particolare su questo argomento.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 5.3 è simile all'emendamento 1.0.1 a prima firma del senatore Giorgis.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 5.0.1, con il quale si propone di innalzare a centomila unità la quota di ingressi di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come richiesto dalle organizzazioni datoriali.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sull'emendamento 6.2, con il quale si

prevede una sanzione ulteriore per le imprese che non abbiano rispettato gli obblighi stabiliti dal capitolato di gara per la realizzazione dei centri per i migranti. Tali ditte dovrebbero sostenere i costi per il ripristino delle strutture danneggiate per incuria o mancanza di manutenzione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, che prevedono misure graduate da applicare in caso di commissariamento dei centri di accoglienza dei migranti.

In primo luogo, l'emendamento 6.3 sopprime la norma che stabilisce che l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto sia accantonato in apposito fondo e non possa essere distribuito né soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

Qualora l'emendamento 6.3 fosse respinto, si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di sopprimere solo la previsione della impignorabilità degli utili d'impresa accantonati, come proposto dall'emendamento 6.4, oppure - anche in caso di impignorabilità - di salvaguardare in ogni caso i crediti da lavoro, come previsto dall'emendamento 6.5.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) segnala l'importanza dell'emendamento 6.0.1, che prevede l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di finanziare 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1.000 posti per l'accoglienza delle persone disabili o con disagio mentale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nell'illustrare l'emendamento 6.0.2, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini a proposito dell'emendamento 6.0.1.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che l'emendamento 6.0.4, identico agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, mira a tutelare le categorie più fragili.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) annette particolare rilevanza all'emendamento 6.0.5, con il quale si istituisce una struttura di missione presso il Ministero dell'interno, con compiti di ricognizione di tutte le attività in essere e dei contributi pubblici, statali o europei, destinati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) segnala che l'emendamento 6.0.6 introduce una ulteriore modalità di ingresso regolare per ragioni umanitarie. In tal caso, la richiesta del visto può essere presentata direttamente nel Paese di origine.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.0.7, che è simile all'emendamento 6.0.6 ma prevede altresì una programmazione annuale del numero dei visti per motivi umanitari.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della particolare complessità degli articoli 7 e 8, propone di rinviare a domani, mercoledì 28 marzo, il seguito dell'illustrazione dei restanti emendamenti e degli ordini del giorno, posticipando alle ore 10 la seduta antimeridiana già convocata per le ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI PER IL SEGUITO DELL'ESAME DELL'A.S. 591

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede l'attivazione del circuito audiovisivo interno per le sedute di domani e per l'intero *iter* del provvedimento in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver registrato un orientamento favorevole della Commissione sulla proposta del senatore Giorgis, si riserva di acquisire l'assenso della Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 marzo, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [591](#)

G/591/1/1

[Zanettin](#), [Matera](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premessi che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G/591/2/1

[Borghese](#)

Il Senato della Repubblica

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in conversione reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi di ingresso, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro;

è di fondamentale importanza incentivare i rapporti e gli scambi di cittadini con i Paesi terzi che hanno i più solidi e duraturi legami con il nostro Paese e che si fondano su una forte condivisione delle radici culturali comuni,

considerato che:

sono esigue le quote riservate ai cittadini di Paesi di cui alla premessa che possono entrare in Italia come emerge anche dal Decreto flussi per il 2022;

l'attuale Governo ha sempre rivendicato una politica di vicinanza a quei Paesi, come l'Argentina e altri del continente americano, che sono stati oggetto di una massiccia emigrazione di connazionali nel secolo scorso;

a titolo esemplificativo il Decreto flussi del 2010 prevedeva una quota specifica di ingressi riservati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,

impegna il Governo

nelle prossime determinazioni dei flussi migratori in entrata a favorire, riservando delle quote specifiche, l'ingresso di cittadini provenienti da quei Paesi, come Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, con i quali sono più solidi i legami storici, culturali ed etnici o di quei cittadini che siano di discendenza italiana;

ad avviare con i medesimi Paesi delle trattative per la stipula di accordi, ove non già stipulati, in materia migratoria che favoriscano lo scambio reciproco di lavoratori e studenti.

G/591/3/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,

impegna, quindi, il Governo:

ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G/591/4/1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,

considerato che:

il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare

rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolate e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;

visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;

le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,

valutato inoltre che:

in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;

secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,

impegna il Governo a:

valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.

G/591/5/1

[Romeo](#), [Dreosto](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

i tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavera arabe" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;

ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie

eterodirette e formazioni jihadiste;

il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;

come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell'Unione europea,

considerato che:

la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;

la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,

valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività diplomatica sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia,

impegna pertanto il governo:

al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.

G/591/6/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che,

le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);

non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;

l'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

G/591/7/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di ghettizzazione;

per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,

considerato che:

l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,

impegna il Governo:

a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

G/591/8/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e

spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno;

impegna il Governo:

a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G/591/9/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;

valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1ª Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-*bis* del Testo Unico dell'immigrazione;

impegna il Governo:

a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.

G/591/10/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7 lungi dal produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o limitare le partenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno registrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);

le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena

attuazione del diritto costituzionale di asilo;

alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";

in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;

nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;

la citata previsione copriva la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;

la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali, considerato che:

non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);

a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione

straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo:

a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.

G/591/11/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare;

l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i capi di stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari;

impegna il Governo:

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

a farsi promotore di un rafforzamento della cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti.

Art. 1

1.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» inserire le seguenti: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

1.2

[Zanettin](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 1 viene approvato» con le seguenti: «Lo schema di decreto di cui al comma 1 è approvato».

1.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» inserire le seguenti: «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».

1.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.».

1.6

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».

1.7

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».

1.9

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».

1.10

[Zanettin](#), [Matera](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.11

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.13

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.».

1.14

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza rinnovo della istanza e di allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.».

1.15

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Camusso](#)

Sopprimere il comma 5.

1.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 5.

1.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.19

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.»

1.0.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Camusso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

1.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

1.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente

locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Art. 2

2.1

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "termine massimo di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di trenta giorni";

b) le parole: "sentito il questore" sono sostituite dalle seguenti: "acquisite le informazioni della questura competente"»;

b) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis) il comma 8 è sostituito con il seguente: "8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato entro venti giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore."».

2.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "termine massimo di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di trenta giorni";

b) le parole: "sentito il questore" sono sostituite dalle seguenti: "acquisite le informazioni della questura competente"»;

b) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis) il comma 8 è sostituito con il seguente: "8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato entro venti giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore."».

2.3

[Zanettin](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».

2.4

[Zanettin](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a

seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "è demandata" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.";*

b) *sopprimere il comma 4.*

2.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.7

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.8

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) *essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;*

b) *aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di*

presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.11

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.0.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis . - *(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)*. - 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti

di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

2.0.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*. - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».

Art. 3

3.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Camusso](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» fino a «e civico linguistica».

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;

- sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis."».

3.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», con le seguenti: «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato

riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero», aggiungere le seguenti: «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».

3.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche» aggiungere le seguenti: «, con organizzazioni internazionali o»

3.8

[Zanettin](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

3.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-ter anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.

4-quinquies. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma 4-ter i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-quater ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-sexies. I soggetti di cui ai commi *4-bis* e *4-quater* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-septies. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo *39-bis.1* se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-octies. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«*4-ter.* Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo *39-bis.1* se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-quater. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-quinquies. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma *4-bis*, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-sexies. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma *4-ter* consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per

inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.11

[Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.12

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".

3.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere

che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».

3.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».

Art. 4

4.1

Fina

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».

4.2

Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 il comma 1.bis è soppresso;

b) all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;

c) all'articolo 20-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

4.3

Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1.bis sono soppresse le lettere b) e h-bis);

b) all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), al secondo periodo, le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;

c) all'articolo 20-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."».

4.4

Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.0.1

Pirovano, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) al comma 6, le parole: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano" sono soppresse;

b) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 le parole: "o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" sono

soppresse;

2) il comma 1.2 è soppresso;

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

4.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute di particolare gravità";

4.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;

c) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";

2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, primo periodo:

1) sono premesse le seguenti parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,";

2) al comma 9-*ter*, le parole: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*, lo straniero" sono sostituite dalle seguenti: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, ";

e) all'articolo 32, comma 1-*bis*, i periodi secondo e terzo sono soppressi.».

4.0.2

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1. bis sono soppresse le lettere b) e h-*bis*);

b) all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), al primo periodo, le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute di particolare gravità" e al secondo periodo, le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;

c) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";

2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, primo periodo sono premesse le seguenti parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,";

2) al comma 9-*ter*, le parole: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*, lo straniero" sono sostituite dalle seguenti: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, lo

straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,"».

4.0.3

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis non sussista alcun fondato dubbio che il soggetto possa essere minore di anni diciotto, il predetto è considerato maggiorenne.";

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».

4.0.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

Art. 5

5.1

[Zanettin](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi

dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

5.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

5.3

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

5.0.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.»

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Ai commissari di cui al comma 1 è affidato il compito di fare una ricognizione delle condizioni di sicurezza e decoro dello stabile al fine di quantificare i danni e prevedere, qualora tali danni fossero imputabili ad inadempienze di gestione, i lavori di ripristino della struttura.»

6.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento.».

6.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», inserire le seguenti: «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- bis del Codice Civile.».

6.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «opera di diritto», con le seguenti: «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento.».

6.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

6.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: "Dalle disposizioni del presente decreto" aggiungere le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 6-bis,".»

6.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6 - bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.5

[Pirovano](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Struttura di missione in materia di politiche di integrazione)

1. Ai fini della ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'Interno, una apposita Struttura di missione, denominata «Struttura», con compiti consultivi e di indirizzo in materia di politiche di integrazione. La struttura è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Istruzione, da un rappresentante delle regioni e un rappresentante dei comuni.

2. La struttura svolge:

a) attività di ricognizione e monitoraggio dei fondi nazionali ed europei destinati alle politiche di integrazione;

b) analisi dei dati relativi alle condizioni di vita e al livello di integrazione dei cittadini stranieri;

c) analisi delle conseguenze legate ad una mancata integrazione degli stranieri e relative problematiche sociali;

d) elaborazione di una fotografia delle capacità di integrazione dei cittadini stranieri in relazione ai rispettivi Paesi di provenienza, intesa come: condivisione dei principi costituzionali fra cui, in particolare, libertà e uguaglianza, rispetto dei diritti delle donne e dei minori, partecipazione alle attività della comunità cittadina, capacità di adeguarsi e rispettare le regole dell'ordinamento giuridico;

e) studio e comparazione delle politiche di integrazione nei diversi Paesi Europei;

f) progettazione di piani integrati per il miglioramento, a medio e lungo termine, delle attuali politiche nazionali di integrazione.

3. La struttura presenta semestralmente al Parlamento una relazione sui dati raccolti, sulla progettazione e sui piani elaborati di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

6.0.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:

1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19,

commi 1 e 1.1;

2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predisponde una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».

6.0.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento

o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;

3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è

impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».

6.0.8

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di domande di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "frontiera e la questura" sono sostituite dalle seguenti: "frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane";

b) all'articolo 10, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Il Ministero dell'interno si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero per le attività di notifica e di scambio di documenti e di informazioni nonché per lo svolgimento delle audizioni del richiedente.";

c) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di protezione internazionale è presentata presso gli uffici di cui all'articolo 3, comma 2."».

6.0.9

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1 il secondo periodo è soppresso.»

Art. 7

7.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Camusso](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente: "d-*bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».

7.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

7.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;

c) *sopprimere il comma 3.*

7.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di

asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»

7.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3.

7.11

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».

7.12

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «per tre volte».

7.13

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

7.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».

7.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-bis,"».

7.0.2

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "biennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale"».

7.0.3

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Efficacia esecutiva della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale)

1. All'articolo 35-bis, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero rigetta la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).".».

7.0.4

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole "di prima accoglienza" sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) il comma 4-bis è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria" sono sostituite dalle seguenti: "nei centri di cui all'articolo 9";

2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole ", anche i richiedenti protezione internazionale e" sono soppresse;

b) il comma 2-bis è soppresso.

3. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

4. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.».

7.0.5

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti, il prefetto può disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura. Il prefetto, inoltre, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a determinati servizi;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicate anche in caso di condotte illecite al di fuori della struttura, sono adottate in modo individuale secondo il principio di proporzionalità e sono motivate tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti parole: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 8

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";*

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";*

3) *al comma 3 le parole: "da cinque a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a sedici anni"».*

8.3

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Delrio](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;*

b) al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».

8.4

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, lettera b), capoverso Art. 12-bis, sopprimere le parole: «promuove, dirige,», le parole: «o effettua» e le parole: «ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,».

8.7

[Lisei](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: «Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o», inserire le seguenti: «,con qualsivoglia mezzo,».

8.8

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Delrio](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, sostituire le parole: «o sottoponendole» con le seguenti: «e sottoponendole».

8.9

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Delrio](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b) , capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.».

8.0.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

- 1) al comma 3-septies, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse;
- 2) al comma 5, il quarto periodo è soppreso;

b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppreso;

c) all'articolo 16:

- 1) al comma 1, le parole: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis" sono soppresse;
- 2) al comma 1-bis, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.».

Art. 9

9.1

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

9.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3.

9.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sopprimere il comma 3.

9.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

9.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso ad un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso."».

9.0.1

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».

9.0.2

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.";

b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario."».

Art. 10

10.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Camusso](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «La realizzazione» a: «Unione Europea».

10.5

[Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «n. 159,» inserire le seguenti: «i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza,».

10.6

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,» aggiungere le seguenti: «e delle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove richiesto».

10.0.1

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo le parole: "novanta giorni ed e' prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

b) al sesto periodo la parola: "novanta" e' sostituita dalla seguente: "centottanta" e dopo le parole: "trenta giorni" sono soppresse le seguenti: ", prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri".»

10.0.2

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono soppresse le seguenti parole: "qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri";

b) al sesto periodo la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono soppresse le seguenti parole: "qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri".»

Art. 11

11.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, prima delle parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti:
«Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero *iter* in sede referente del disegno di legge n.**591**.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, che elimina una delle ipotesi per la concessione della protezione speciale, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente.

Ritiene che la norma sia incostituzionale, ai sensi degli articoli 10 e 117 della Costituzione, che conformano l'ordinamento italiano agli obblighi internazionali, e in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'abrogazione prevista dall'articolo 7, quindi, rischia non solo di non produrre gli effetti desiderati, ma di determinare incertezze in sede applicativa e, di conseguenza, un aumento del contenzioso. Si accrescono così, da un lato, le sofferenze per persone già in condizioni di vulnerabilità e, dall'altro, le situazioni di irregolarità, con esiti dannosi per l'intera collettività.

Altri emendamenti, come la proposta 7.8, propongono una serie di soluzioni alternative, per limitare gli effetti paradossali e illegittimi che discendono dall'articolo 7 del decreto-legge.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*), nell'illustrare l'emendamento 7.2, si associa alle considerazioni svolte

dal senatore Giorgis in merito all'identico 7.1. Ricorda che l'emendamento 1.1, a sua prima firma, potrebbe sopperire alle difficoltà causate dall'articolo 7, stabilendo che, nella definizione delle quote di ingresso, si tenga conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea. Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 7.0.1, che introduce il permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, al fine di colmare una lacuna la cui gravità è dimostrata da episodi di cronaca.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene meritevole di particolare attenzione l'emendamento 7.0.1.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 7.3. Sottolinea che la norma di cui all'articolo 7, trattandosi di un decreto-legge, è immediatamente applicabile e quindi sta già producendo l'effetto di aumentare l'incertezza e le sofferenze per persone fragili, che non possono esercitare un diritto previsto dalle norme internazionali. A suo avviso, pertanto, si tratta di una disposizione ispirata da motivazioni ideologiche, che non consente di risolvere i problemi concreti posti dai flussi migratori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 7.4, soppressivo dell'articolo 7 del provvedimento, a suo avviso fortemente connotato da ragioni propagandistiche. La riduzione della casistica per l'applicazione della protezione speciale, infatti, comporta di conseguenza un aumento delle situazioni di irregolarità. Peraltro, le molte persone che già ne usufruiscono perderebbero il loro attuale *status* e si troverebbero di nuovo in condizioni di clandestinità. Auspica che, su questo aspetto, sia possibile trovare un'intesa, anche per accogliere le numerose perplessità manifestate nel corso delle audizioni e non solo dal mondo più sensibile alle tematiche dell'immigrazione.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, che sono volti a sopprimere o ridurre le limitazioni alla rinnovabilità del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 8.3, che prevede esplicitamente una scriminante nei confronti di chi presta soccorso e assistenza umanitaria. Nella predisposizione dell'articolo 8, infatti, nell'inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina - peraltro con una certa superficialità - non si è tenuto conto del rischio di sanzionare, per esempio, le organizzazioni non governative che forniscono aiuto agli stranieri in condizioni di bisogno.

Segnala quindi l'emendamento 8.8, che ha le medesime finalità di ridurre il rischio di sanzionare penalmente anche chi presta soccorso.

Infine, si sofferma sull'emendamento 8.0.1, che abolisce i reati di ingresso e soggiorno illegali, previsti dalla cosiddetta "legge Bossi-Fini". Si tratta, infatti, di una norma che, non solo, ha causato finora un aumento delle situazioni di irregolarità, ma è ormai anche inadeguata rispetto al contesto attuale, come del resto riconosciuto anche del presidente Fini. Pertanto, auspica che sia possibile aprire un confronto per esaminare soluzioni concrete per la regolazione di un fenomeno, come quello migratorio, che ha assunto una dimensione strutturale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.3.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), nel sottoscrivere l'emendamento 8.3, ritiene che sia indispensabile un passo indietro, da parte del Governo, sulla limitazione dell'applicazione della protezione speciale, di cui all'articolo 7. È proprio in questo modo, infatti, che si aumentano i casi da sanzionare, con conseguenti strumentalizzazioni mediatiche.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Cataldi all'emendamento 8.0.1.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, che sopprimono, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'articolo 9. Si tratta di una norma, infatti, che comprime le attività di accertamento giurisdizionale a fronte dei provvedimenti di espulsione. In particolare, il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione giudiziaria mediante accompagnamento alla frontiera, mentre il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 9.1, ritenendo indispensabile conservare la misura garantista della convalida da parte del giudice di pace dei decreti di espulsione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 9.4, sottolineando la particolare gravità della soppressione del meccanismo di intimazione ad abbandonare il territorio italiano. Infatti, eliminare il periodo di quindici giorni durante il quale lo straniero a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno può esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente riconosciuto, non favorisce l'allontanamento effettivo, ma piuttosto finisce per aggravare l'immigrazione clandestina. Sarebbe quasi che il Governo non intenda risolvere i problemi posti dai fenomeni migratori, per poi utilizzare tale argomento a fini propagandistici.

Peraltro l'articolo 9 del decreto è indicativo dell'utilizzo strumentale del garantismo da parte della maggioranza.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 9.5 che - qualora siano respinti gli emendamenti soppressivi del comma 3 dell'articolo 9 - ripristina il periodo di quindici giorni per l'espulsione in alcuni specifici casi, ad esempio se lo straniero non ha presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio o non ha i requisiti per soggiornare sul territorio dello Stato ad altro titolo. Essendo comprovata l'impossibilità di applicare immediatamente il provvedimento di espulsione, è evidente che il Governo ha introdotto questa previsione solo per motivi ideologici.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'articolo 10, che consente di derogare alle disposizioni di legge per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri.

Ritiene, invece, necessario potenziare il sistema di accoglienza, evitando quanto più possibile semplificazioni che riducono la capacità di respingere i tentativi di infiltrazioni criminali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo informazioni sulla tempistica per l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI assicura che è già in corso l'istruttoria sugli emendamenti, che tuttavia richiederà più tempo per quelle proposte che rientrano anche nella competenza di altri Ministeri.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del chiarimento del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 4 aprile, in due sedute da convocare alle ore 15 e alle ore 20. Propone altresì di sconvocare le sedute già convocate alle ore 15 di oggi, mercoledì 29 marzo, e alle ore 9 di domani, giovedì 30 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 15 di oggi, mercoledì 29 marzo, e alle ore 9 di domani, giovedì 30 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,05.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 1 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e di accoglienza, già autorizzate dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa, nel limite di 7.000 posti, tramite convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Dispone, altresì, la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *un tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento pro quota delle predette risorse in favore dei comuni beneficiari, sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato.

Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione, ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile. I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estenderne il godimento in favore dei profughi

ucraini, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 inerisce, invece, ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea con scadenza al 4 marzo 2023, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea: di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis* - anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera - proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo - in luogo del precedente rimborso per i costi sostenuti - in favore dei comuni ospitanti i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno pro capite. Si identifica, inoltre, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola.

I comuni interessati ad ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 30 settembre 2024.

Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivanti dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo ad avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più di dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato, che siano in possesso dei requisiti professionali necessari ad integrare le competenze della Commissione.

L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali, pari a 61,5 milioni di euro per il 2023, e ne contempla la conseguente copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 5 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo 2023.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) presenta l'emendamento di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MOLTENI fa presente che è in corso un'attività istruttoria tra il Ministero dell'interno e gli altri dicasteri interessati, al fine di addivenire alla predisposizione dei pareri, a partire dagli emendamenti riferiti agli articoli iniziali del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che, a partire dalla giornata di domani, vi siano le condizioni per iniziare le votazioni degli emendamenti riferiti ai primi articoli.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene preferibile iniziare le votazioni una volta acquisiti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti, in modo da disporre di un quadro d'insieme definito.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto di tale posizione, osserva che, in ogni modo, alcuni emendamenti riferiti ai primi articoli risultano condivisi dai Gruppi di maggioranza e di minoranza, il che potrebbe rendere praticabile l'ipotesi di iniziare le votazioni sulla base dell'acquisizione di una parte soltanto dei pareri.

Ritiene quindi opportuno rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento alla giornata di domani. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT (ATTO N. 4)

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver richiesto alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'ISTAT (Atto n. 4), dal momento che il termine di venti giorni dall'assegnazione è venuto in scadenza lo scorso 30 marzo.

Il Presidente del Senato, con successiva comunicazione, ha accordato la proroga richiesta.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, il prossimo 26 aprile, si terrà una riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, incentrata su uno scambio di opinioni e contributi tra parlamentari nazionali e parlamentari europei sulla riforma del sistema elettorale europeo.

A tale iniziativa sarà possibile partecipare sia in presenza sia da remoto.

Al riguardo, fa presente che è auspicabile la presenza di un rappresentante di questa Commissione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge a sua prima firma n. [552](#), n materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, assegnato alla Commissione in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione circa l'avvio dell'esame nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta convocata alle ore 20 di oggi e la seduta convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 5 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [591](#)

COORD. 1

Il relatore

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni.

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.".» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono» e le parole: «permesso di soggiorno."» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale."» è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis."» è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis») sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

48ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 15 di oggi, sono stati presentati 15 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si riserva di pronunciarsi sulle inammissibilità e improponibilità nella seduta che sarà convocata per martedì 11 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, con riferimento all'esame del disegno di legge n. 591 (decreto-legge n. 20 del 2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare), propone che, qualora il Governo non abbia già completato l'istruttoria quanto meno su una parte degli emendamenti, si valuti di rinviarne l'esame a martedì 11 aprile, insieme al seguito dell'esame del disegno di legge n. 632 (decreto-legge n. 16 del 2023 - protezione temporanea persone provenienti da Ucraina).

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto

all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di riferire sullo stato di avanzamento dell'istruttoria sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI comunica di potersi pronunciare sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge. Sui restanti emendamenti, è ancora necessario sciogliere alcuni nodi, per cui ulteriori valutazioni potranno essere fatte solo dopo le festività pasquali. Al momento, non è quindi in grado di garantire che per martedì sarà stata completata l'istruttoria su tutte le proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, qualora il Governo intendesse proporre propri emendamenti, sarebbe opportuno farlo con sollecitudine, per consentire di fissare un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI conferma che il Governo intende presentare propri emendamenti, per affrontare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto, tenuto conto della particolare rilevanza del flusso migratorio in atto.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto di quanto appena comunicato dal rappresentante del Governo, chiede se si ritenga preferibile iniziare subito l'esame degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli o rinviarlo alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 6 aprile, oppure a quella che sarà convocata per martedì 11 aprile, con l'auspicio che, alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali, sia stata completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti. In ogni caso, ritiene preferibile procedere esaminando di volta in volta tutti gli emendamenti riferiti a ciascun articolo, in modo da svolgere una discussione ordinata.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene opportuno iniziare sin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti, considerato che il Governo è già in grado di esprimere il proprio orientamento sui primi articoli. In tal modo, se l'istruttoria non fosse completata per martedì 11 aprile, si potrebbe convocare la prossima seduta direttamente per mercoledì 12 aprile.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con le considerazioni del senatore Lisei, sottolinea l'esigenza di conoscere i tempi di presentazione degli emendamenti del Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il Presidente per l'attenzione alla tutela delle prerogative parlamentari, critica i ritardi del Governo nel completare l'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene inoltre inopportuno disciplinare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto-legge attraverso emendamenti d'iniziativa governativa, piuttosto che tramite nuovi provvedimenti d'urgenza, perché in tal caso si eluderebbe il controllo preventivo di costituzionalità della Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto. Peraltro, già il testo originario del decreto non sembra rispondere del tutto al requisito dell'urgenza, avendo l'obiettivo di regolare in modo strutturale il fenomeno migratorio.

Quanto all'organizzazione dei lavori, ritiene necessario iniziare l'esame del provvedimento solo una volta completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti, in modo da poter disporre di un quadro sull'orientamento complessivo del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Pur essendo prevista dal Regolamento la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti articolo per articolo, sarebbe preferibile svolgere una discussione complessiva, sulla base dei pareri espressi su tutte le proposte di modifica. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 11 aprile.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), nel concordare con i senatori Giorgis e De Cristofaro, ritiene preferibile passare alle votazioni solo dopo avere acquisito i pareri su tutti gli emendamenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene preferibile svolgere una discussione complessiva, alla luce dei pareri espressi dal Governo su tutti gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la votazione degli emendamenti per blocchi di articoli è prassi parlamentare ampiamente consolidata, nonché rispondente ad una gestione ordinata dei lavori. Dal momento che il Governo è in grado di garantire che non presenterà emendamenti ai primi tre articoli

del decreto-legge, ritiene che si possa procedere intanto all'esame delle proposte di modifica su cui vi sono già i pareri.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulla decisione del Presidente, che non tiene conto della richiesta unanime delle opposizioni di iniziare l'esame degli emendamenti martedì prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il Governo potrebbe avere l'esigenza di disporre della giornata di martedì per completare l'istruttoria su tutti gli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) invita la Presidenza a rivalutare la richiesta delle opposizioni, anche in considerazione del carattere divisivo del provvedimento. Sarebbe infatti irragionevole deteriorare il clima di confronto, con una forzatura che consente solo di anticipare di qualche giorno l'esame degli emendamenti ai primi tre articoli, a fronte di un atteggiamento finora costruttivo delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) insiste sulla necessità di passare all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge, per conciliare l'esigenza rappresentata dalle opposizioni e quella della maggioranza di far avanzare l'*iter* del provvedimento in titolo. Gli ordini del giorno invece saranno esaminati dopo la conclusione delle votazioni degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1. Invitano i proponenti a riformulare l'emendamento 1.2 in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, nonché sugli identici 1.7 e 1.8.

Invitano i proponenti a trasformare l'emendamento 1.9 in un ordine del giorno. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli identici 1.11 e 1.12.

Invitano i proponenti a ritirare gli identici 1.13 e 1.14, come anche gli identici 1.15 e 1.16. Invitano quindi i proponenti degli identici 1.17, 1.18 e 1.19 a riformularli in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta, per un approfondimento istruttorio. *La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,15.*

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che tiene conto dei ricongiungimenti familiari, per un atteggiamento più umano nei confronti dei migranti, da non considerare solo come forza lavoro.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia che il Gruppo del PD interverrà in dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo 1, per rilevare l'irragionevole forzatura imposta dalla maggioranza e dal Governo sui tempi di discussione del provvedimento, con cui si determina una contrapposizione che non agevola di certo l'*iter* del provvedimento. Del resto, il Governo deve sciogliere ancora diversi nodi al suo interno. A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che considera una proposta ragionevole. Critica la scelta della maggioranza e del Governo di non consentire un dibattito complessivo sugli emendamenti, che peraltro avrebbe potuto favorire un orientamento comune su alcune proposte condivisibili.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, con cui si prevede che, nella definizione dei flussi di ingresso legale, sia sentito anche il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio previsto dal testo unico sull'immigrazione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo, dato che il coinvolgimento del Comitato appare utile ai fini della definizione dei flussi di ingresso. Auspica che

sia possibile conoscere le ragioni per cui è stato espresso un parere contrario, anche per un effettivo confronto sul merito delle misure proposte.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che il Governo non intende sottrarsi al confronto, soprattutto sui primi tre articoli del decreto-legge, con i quali si definisce la linea politica in materia di immigrazione, cioè la volontà di favorire i flussi in entrata legali, stabilendo una programmazione triennale flessibile, in base alle esigenze del mercato del lavoro.

Quanto all'emendamento 1.1, già posto in votazione, sottolinea che i ricongiungimenti familiari sono inconferenti rispetto al tema della valorizzazione dell'immigrazione legale. Invece, la consultazione del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, proposta dall'emendamento 1.3, appare superflua, in quanto, nella predisposizione del decreto sui flussi, vi è già una interlocuzione con alcuni dei componenti del Comitato stesso, come i Ministri interessati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica l'approvazione dell'emendamento 1.4, con cui si cerca di recuperare la centralità del Parlamento, prevedendo, nella definizione delle quote di ingresso, la previa acquisizione degli atti di indirizzo parlamentari. Ribadisce in ogni caso che sarebbe preferibile proseguire l'esame del provvedimento nella giornata di martedì 11 aprile.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che proprio sugli emendamenti all'articolo 1 sarebbe stato possibile giungere a posizioni condivise, trattandosi di proposte volte ad aumentare le quote di ingresso legali. Del resto, anche quelle stabilite dall'attuale Governo si sono rivelate insufficienti rispetto alle attese degli imprenditori, come dimostrato dal numero di richieste presentate nel cosiddetto *click day* e come sottolineato nel corso delle audizioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che il maggiore coinvolgimento del Parlamento proposto dall'emendamento 1.4 dovrebbe essere apprezzato, soprattutto su un tema divisivo come quello dell'immigrazione, utilizzato dalla maggioranza per fini propagandistici. Annuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) osserva che sull'emendamento 1.4, come anche sugli emendamenti 1.1 e 1.2, già respinti, la contrarietà è determinata dal rischio di inserire appesantimenti burocratici nella procedura di definizione delle quote di ingressi legali, che invece il Governo intende snellire.

Quanto all'emendamento 1.6 e agli identici 1.7 e 1.8, a nome del Gruppo, anticipa un voto contrario, poiché si prevedono automatismi nella definizione dei flussi di ingresso legale che sono irragionevoli, dato che la valutazione sulla manodopera necessaria alle imprese deve essere compiuta annualmente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si definiscono le quote di ingresso, per una maggiore conoscibilità e trasparenza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, annunciando il voto favorevole del Gruppo. Ritiene incomprensibile e controproducente l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che potrebbe consentire il confronto richiesto dalle opposizioni, disponendo di numeri sufficienti per approvare in ogni caso il provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il che rende ultronea la proposta 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, volto a prevedere un numero ulteriore di ingressi di lavoratori stranieri, nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il 50 per cento le quote di ingresso stabilite, proprio al fine di recepire le esigenze delle imprese.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che l'emendamento in esame consente di dare risposta alla necessità di più manodopera rappresentata dagli imprenditori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che il Governo dovrebbe prendere in considerazione le proposte delle opposizioni volte ad aumentare gli ingressi legali di lavoratori stranieri, anche tenuto conto del significativo calo demografico che si registra in Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 1.7 e 1.8.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) rileva che l'emendamento 1.7, stabilendo che le quote fissate per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà del numero di istanze dell'anno precedente, ha l'obiettivo di favorire l'immigrazione regolare. Ritiene pertanto incomprensibile la contrarietà del Governo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, ritenendo che si tratti di proposte ragionevoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a un effettivo confronto nel merito delle modifiche proposte, tanto più che le opposizioni hanno finora mostrato un atteggiamento collaborativo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.7 e 1.8 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) accantona l'emendamento 1.9, sul quale il Governo si è dichiarato disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno, non essendo al momento presente la prima firmataria.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, che invece sarebbe stato favorevole, dato che l'emendamento recepisce alcune proposte di modifica del Comitato per la legislazione, se la maggioranza avesse consentito un ordinato e disteso svolgimento dei lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è approvato.

Si passa alla votazione degli identici 1.11 e 1.12.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) rileva che anche gli emendamenti in esame intendono recepire le esigenze di un aumento delle quote di ingresso legale. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene positive le norme introdotte dal Governo per l'aumento dei flussi di ingresso legali, tuttavia non può disconoscersi che anche quelle fissate recentemente sono insufficienti. Dichiara quindi il voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.11 e 1.12 sono respinti.

Si passa agli identici 1.13 e 1.14.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*) ritira l'emendamento 1.13, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9, precedentemente accantonato.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) invita il Governo ad accogliere l'emendamento, che consente di andare incontro all'esigenza, molto avvertita in Italia, di collaboratori domestici per la cura della casa e della persona. Chiede quindi che l'emendamento sia accantonato per un ulteriore approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento non è accoglibile, in quanto introduce una rigidità nella definizione dei flussi. Sarebbe pertanto preferibile un atto di indirizzo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) evidenzia che in realtà si prevede che la quota riservata ai collaboratori domestici sia pari almeno al 20 per cento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che con l'emendamento in esame non si potrebbe prevedere una quota inferiore al 20 per cento.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.9, invitando a considerare l'alta diffusione delle malattie degenerative in Italia.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) ritiene incomprensibile il rifiuto da parte del Governo di una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto del differente orientamento, pur ricordando che inizialmente si era convenuto di esaurire la votazione degli emendamenti riferiti a ciascun articolo, accantona di nuovo

l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 resta quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli identici 1.15 e 1.16.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole alla soppressione del comma 5 dell'articolo 1, proposta con gli emendamenti in esame. Infatti, a suo avviso, l'assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari appare discriminatoria nei confronti di quelle persone disperate che non hanno la possibilità di accedere a canali legali per giungere in Italia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, soppresivi di una norma che ritiene insensata e inumana.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene sia doveroso, oltre che moralmente giusto, informare le persone che desiderano emigrare dal loro Paese sia dell'esistenza di canali legali di ingresso sia dei rischi per la loro incolumità che discenderebbero dal mettersi in viaggio attraverso i traffici irregolari.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le campagne di informazione dovrebbero riguardare anche i rischi legati alla permanenza sul territorio italiano in condizioni di irregolarità e di schiavitù.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.15 e 1.16 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 1.17, 1.18 e 1.19.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) chiede una breve sospensione per leggere con attenzione la riformulazione proposta dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che la proposta di riformulazione è stata messa a disposizione fin dall'inizio della seduta, invita le opposizioni a tenere una condotta più dignitosa e rispettosa delle istituzioni, giudicando poco rispettosi alcuni toni utilizzati nel corso delle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) giudica inaccettabile e provocatorio il richiamo del Presidente, tanto più alla luce delle forzature messe in atto dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che le opposizioni stanno utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento, peraltro intervenendo sul merito delle proposte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di riformulazione del Governo, dal momento che inserisce surrettiziamente una nuova disposizione, per di più avulsa dal contesto cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che sarebbe più corretto se il Governo presentasse un emendamento di propria iniziativa, che poi sarebbe possibile subemendare, invece di utilizzare surrettiziamente le proposte di modifica in esame, peraltro due presentate dalle opposizioni e una da un Gruppo della maggioranza.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che è facoltà dei proponenti degli emendamenti non accettare la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che la riformulazione proposta dal Governo sia migliorativa, in quanto estende la possibilità di assegnare quote non solo ad apolidi e rifugiati, ma anche a lavoratori provenienti da Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi sui rimpatri. Pertanto, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 1.19 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) precisa che la proposta di riformulazione è volta ad accrescere le quote, come richiesto anche dalle opposizioni, stabilendo un meccanismo premiale nei confronti dei Paesi disposti a prevedere meccanismi di reciprocità per i rimpatri.

Il [PRESIDENTE](#) giudica ammissibile la proposta di riformulazione del Governo.

I senatori Valeria [VALENTE](#) (*PD-IDP*) e [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) respingono l'invito a riformulare i rispettivi emendamenti, 1.17 e 1.18, nel senso indicato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che metterà in votazione per primo l'emendamento 1.19, come riformulato, in quanto di contenuto più ampio. Qualora fosse approvato, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 risulterebbero assorbiti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) denuncia il tentativo della maggioranza di conculcare il diritto delle opposizioni non solo di modificare quello che nella sostanza è un emendamento governativo, ma

anche di votare le proprie proposte. Pur essendo questa prassi legittima, in base al Regolamento, chiede al Presidente di non assecondare tale interpretazione. Si creerebbe tra l'altro un pericoloso precedente, in quanto la maggioranza potrebbe utilizzare un analogo stratagemma per vanificare gli emendamenti delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che tale evenienza è irrealistica, in quanto la maggioranza non può conoscere in anticipo gli emendamenti presentati dalle opposizioni. In ogni caso, per accogliere le richieste delle opposizioni, in base al comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento, si avvale della facoltà di modificare l'ordine delle votazioni. Pertanto, comunica che saranno posti in votazione per primi gli identici 1.17 e 1.18.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede di aggiungere le firme dei senatori della Lega all'emendamento 1.19 (testo 2). Sottolinea peraltro che nella scorsa legislatura era consolidata la prassi in base alla quale il Governo condizionava il parere favorevole su determinati emendamenti all'accoglimento, da parte dei presentatori, di proposte di riformulazione, in certi casi molto corpose e significative. Pertanto, la proposta di riformulazione di cui si sta discutendo adesso, che si limita ad aggiungere un comma al testo degli identici emendamenti in oggetto, non può certo considerarsi lesiva delle prerogative dei parlamentari, a cui spetta ovviamente l'ultima parola sull'accoglimento o meno della proposta di riformulazione.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 1.17 e 1.18, su cui il parere del relatore e del Governo è favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che ritiene utili e soprattutto presentati nel rispetto delle regole procedurali. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 sono approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-ter, dal momento che il comma 5-bis è sostanzialmente assorbito dagli identici emendamenti 1.17 e 1.18, precedentemente approvati.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, non solo per la irritualità del metodo adottato dalla maggioranza e dal Governo per l'inserimento della norma in esame, ma anche perché le modalità con cui si effettua l'ampliamento delle quote determinano, a suo avviso, effetti discriminatori.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe opportuno salvaguardare la corretta applicazione delle norme regolamentari, a tutela di tutte le forze politiche. In ogni caso, la decisione di modificare l'ordine delle votazioni dimostra l'intenzione di porre rimedio a una evidente forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis sul rischio di lesione delle prerogative parlamentari attraverso una riformulazione estensiva degli emendamenti dell'opposizione. Tuttavia, dichiara che voterà a favore della seconda parte dell'emendamento 1.19 (testo 2), in quanto la proposta va nella direzione di risolvere il problema della mancanza di manodopera.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-ter, è approvato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la parte approvata dell'emendamento 1.19, nel testo riformulato, rappresenti nei fatti un emendamento del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di essere stato estremamente garantista nei confronti delle prerogative dei Gruppi di minoranza.

Non registrandosi richieste di intervento, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime sconcerto per la conduzione dei lavori da parte della Presidenza. Annuncia pertanto che i senatori del Gruppo PD abbandoneranno i lavori della Commissione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini e abbandona i lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Sulle restanti proposte emendative, riferite all'articolo 2, formulano un parere contrario.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e la senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano i rispettivi emendamenti 2.1 e 2.2, riservandosi di presentare un unico ordine del giorno.

Successivamente, con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre la senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.7.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli identici emendamenti 2.8 e 2.9.

Altresì, è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 2.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), la Commissione respinge l'emendamento 2.11.

Successivamente, sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.12, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono un parere favorevole sugli identici emendamenti 3.4 e 3.5, nonché sulle identiche proposte 3.6 e 3.7. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.8, nonché sugli identici 3.11 e 3.12.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 esprimono un avviso contrario.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, nonché gli emendamenti 3.3 e 3.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), la Commissione approva l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.7, che viene approvato dalla Commissione.

Successivamente viene posto in votazione e approvato l'emendamento 3.8.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.9 e 3.10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia la sottoscrizione, da parte del Gruppo della Lega, delle identiche proposte 3.11 e 3.12.

Sull'emendamento 3.11 interviene il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) per dichiarazione di voto favorevole.

Le identiche proposte 3.11 e 3.12 sono quindi poste contestualmente in votazione e approvate.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario MOLTENI fornisce le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.0.2.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), che aveva aggiunto la firma nella precedente seduta, ritira la proposta 3.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Essendosi esaurita la votazione degli emendamenti ai primi tre articoli, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame del provvedimento proseguirà martedì 11 aprile, alle ore 18 e, successivamente, mercoledì 12 aprile, alle ore 9, ferma restando la possibilità di rimodulare gli orari di convocazione delle sedute sulla base dell'acquisizione dei pareri del Governo e dei tempi di presentazione di eventuali emendamenti governativi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute convocate alle ore 9 e 14 di domani, giovedì 6 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [632](#)

G/632/1/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premessi che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

impegna il Governo:

a reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di incrementarlo di 150.000.000 di euro annui per il finanziamento di almeno 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

G/632/2/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);

in particolare la disposizione al comma 1, del menzionato articolo 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di risorse pari a 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera *a*)); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera *b*)); finanzia nuovamente, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo *una tantum* finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera *c*));

ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede, inoltre, un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare il comma 5, dell'articolo 1 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo

nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione);

considerato che:

il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

in generale, rispetto al funzionamento del Sistema citato, spesso tra i posti finanziati e quelli effettivamente attivati nel sistema Sai c'è una differenza molto ampia. Tale circostanza deriva dal fatto che non sempre i Comuni riescono ad attivare tutti i posti per cui avevano fatto domanda e ottenuto il finanziamento, soprattutto per la difficoltà a reperire gli alloggi,

impegna il Governo

ad intraprendere ulteriori iniziative di carattere normativo volte a potenziare la rete del Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), in particolare per quanto concerne la disponibilità di unità abitative e i tempi medi di attesa per accedere alle stesse, in una prospettiva strutturale di lungo termine e non esclusivamente ascritte al contesto emergenziale.

G/632/3/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi espresse nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegiate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la

gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

G/632/4/1

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli

indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

G/632/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per

l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, ai fini di cui in premessa.

G/632/6/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

- b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;
- c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;
- d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;
- e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;
- f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;
- g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo*, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

G/632/7/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5. all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023. non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai

Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

G/632/8/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premessi che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

Art. 1

1.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più

rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.».

1.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.».

Art. 2

2.1

[Gelmini](#)

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «4 marzo 2024».

2.2

[Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta, per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alla rubrica, dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», aggiungere le seguenti: «, dalla Siria e dalla

Turchia».

3.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3 -bis .

(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.
2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.»

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» inserire le seguenti: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» inserire le seguenti: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», con le seguenti: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».

4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;
- b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».

4.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono

inserite le seguenti: "salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

4.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

4.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4 -bis .

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

4.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 2 comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [591](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Zanettin](#), [Matera](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.19 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.) dell'11/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 11 APRILE 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 18.*

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.

Non essendoci richieste di intervento, la discussione generale si intende conclusa.

Il **PRESIDENTE** comunica che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. L'emendamento 3.1 risulta inammissibile, perché privo di reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore **CATALDI** (M5S), nell'illustrare l'emendamento 1.1, sottolinea che la fornitura di armi all'Ucraina favorisce il proseguimento del conflitto e quindi alimenta la situazione di emergenza per il sistema di accoglienza, oltre a impedire soluzioni diplomatiche e causare conseguenze economiche negative per il Paese.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra l'emendamento 4.2, evidenziando che il fenomeno migratorio ha ormai assunto una dimensione strutturale, per cui dovrebbe essere affrontato con un approccio differente.

I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il presidente **BALBONI** (Fdl), in qualità di relatore, e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

L'emendamento 2.1 decade per assenza della proponente.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.2.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO chiarisce che la norma è già prevista nell'ordinamento. Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, precisa che l'emendamento è meramente esplicativo di una disciplina già esistente.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto.

L'emendamento 3.0.1 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/632/1/1, mentre dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/632/2/1. Esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno G/632/3/1, G/632/4/1, G/632/5/1, G/632/6/1, G/632/7/1 e G/632/8/1.

Posto a voti, l'ordine del giorno G/632/1/1 è respinto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/632/2/1, che è quindi accolto come raccomandazione.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno G/632/3/1.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, con l'ordine del giorno in esame, si impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in titolo, modificando programmi di spesa che non incidono direttamente sui servizi per i cittadini.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/632/3/1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli ordini del giorno G/632/4/1, G/632/5/1, G/632/6/1, G/632/7/1 e G/632/8/1.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del mandato al relatore avrà luogo una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3.

Comunica che, alla luce della dichiarazione sullo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale in relazione ai flussi migratori, adottata dal Consiglio dei ministri in data odierna, il sottosegretario Molteni sta verificando se vi sia una ricaduta sugli emendamenti d'iniziativa governativa.

Pertanto, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 aprile, quando il Governo sarà in grado di pronunciare il parere sui restanti emendamenti e di presentare le proprie proposte di modifica. In base alla portata degli emendamenti governativi, si potrà valutare quando fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti e come proseguire i lavori.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta sull'organizzazione dei lavori.

Tuttavia, chiede che la Presidenza si faccia parte attiva nei confronti del Governo per sollecitare - a tutela delle prerogative parlamentari - il rispetto del sistema delle fonti, cioè l'esigenza che eventuali nuove questioni siano affrontate con un ulteriore decreto-legge e non inserite, mediante emendamenti, nel provvedimento in corso di conversione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che trasmetterà al Governo la preoccupazione espressa dal senatore Giorgis, sottolineando che la valutazione in corso sugli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza appare in linea con la sua richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (ant.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 11 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 11.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e chiede di accantonare gli emendamenti 4.2 e 4.3. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 4.4. Chiede di accantonare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3, limitatamente al comma 2, e contrario sull'emendamento 4.0.4.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sugli emendamenti identici 5.2 e 5.3 e sull'emendamento 5.0.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e chiede di accantonare l'emendamento 6.2. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 6.3 e 6.4, mentre l'emendamento 6.5 è accantonato su richiesta del senatore Cataldi per un supplemento di riflessione. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.6.

Sugli identici emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 esprime un parere contrario, anticipando la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno. Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.5 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.6 e 6.0.7.

Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.8 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere sull'emendamento 6.0.9 è favorevole a condizione che sia riformulato come segue: «All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Sono altresì erogate le prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria e assistenza

sociale e psicologica, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12"».

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, nonché sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14. Chiede di accantonare gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Invita i proponenti dell'ordine del giorno 7.0.3 a trasformarlo in ordine del giorno. Chiede infine di accantonare gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6. Chiede di accantonare l'emendamento 8.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.1.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 e favorevole sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 10.1, 10.2 e 10.3, nonché sugli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. Chiede di accantonare gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*Fdl*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede quali tempi siano previsti per il deposito in Commissione degli emendamenti d'iniziativa governativa, anche al fine di prevedere un termine congruo per eventuali subemendamenti. Il sottosegretario MOLTENI annuncia che saranno presentati, presumibilmente nel pomeriggio, alcuni emendamenti, che al momento sono al vaglio dei Ministeri competenti, tra cui quello dell'economia e delle finanze per la verifica degli effetti finanziari.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la richiesta di accantonamento di alcuni emendamenti è motivata dal fatto che queste proposte saranno sostanzialmente assorbite da quelle del Governo. Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi o, comunque, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente ad organi di stampa, nelle quali sostanzialmente il ritardo nell'esame del provvedimento è stato imputato all'ostruzionismo dell'opposizione. Sottolinea che in realtà sono i continui rinvii chiesti dal Governo a causare uno slittamento della conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver risposto a una sollecitazione di un giornalista sulla richiesta dei Capigruppo delle opposizioni della Camera dei deputati di poter disporre di un periodo di tempo congruo per l'esame del provvedimento, ipotizzando un ritardo nella conclusione dei lavori nel caso che le opposizioni decidessero, legittimamente, di esercitare pratiche ostruzionistiche.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il procrastinarsi dei lavori in Commissione non è certo da addebitare al legittimo esercizio, da parte delle opposizioni, degli strumenti previsti dal Regolamento. A suo avviso, sono semmai i continui rinvii chiesti dal Governo a causare una compressione dei tempi a disposizione dell'altro ramo del Parlamento per l'esame del disegno di legge in titolo. Tale atteggiamento finisce per determinare un monocameralismo di fatto perfino su provvedimenti complessi come quello in discussione. Per evitare lo svilimento delle prerogative parlamentari, sarebbe opportuno prevedere specifiche riforme istituzionali, di cui invece, al momento, non vi è traccia nelle linee programmatiche del Ministro competente.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver svolto solo una riflessione sull'organizzazione dei lavori. Ricorda che la scorsa settimana si sono resi necessari alcuni rinvii in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultive. In ogni caso, prima delle festività pasquali è iniziata la votazione sugli emendamenti, che si potrà concludere questa settimana, quindi in tempo per l'esame in Assemblea, previsto per il 18 aprile, qualora le opposizioni non decidano di ricorrere, sia pure legittimamente, a strumenti ostruzionistici.

Il sottosegretario MOLTENI evidenzia che il fenomeno migratorio, pur avendo ormai assunto un carattere strutturale, sta certamente attraversando una fase di acuta emergenza, a fronte della quale il Governo sta adottando con serietà ed equilibrio tutti gli strumenti necessari, in attesa dell'indispensabile intervento delle Istituzioni europee, considerata la dimensione ormai globale dei flussi migratori.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) fa presente che l'ipotesi formulata dal Presidente circa l'eventuale ricorso all'ostruzionismo da parte delle opposizioni è legata alla eventuale presentazione da parte del Governo di emendamenti recanti misure che dovrebbero più opportunamente essere oggetto di un ulteriore e apposito decreto-legge, considerato l'elevato numero di proposte accantonate. Inoltre, evidenzia che l'attuale atteggiamento del Governo nei confronti dell'Unione europea non favorisce certo la collaborazione delle Istituzioni europee richiesta dall'Italia. Ne consegue quindi che la percorribilità della scansione temporale delineata dal Presidente è subordinata alla portata normativa e ai tempi di presentazione degli emendamenti governativi.

Infine, chiede di conoscere i motivi della contrarietà del Governo sull'emendamento 3.0.2, relativo ai cittadini russi a rischio di persecuzione, su cui anche il Presidente aveva espresso un orientamento favorevole, che è stato ritirato la scorsa settimana, solo dopo che le opposizioni avevano abbandonato i lavori per protesta.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento 3.0.2 non è stato considerato decaduto, in virtù della sottoscrizione della senatrice Gelmini che - su invito del Governo - ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno in materia. Il parere sull'emendamento era contrario in quanto considerato ultroneo, dal momento che la relativa proposta normativa è già prevista dall'ordinamento. Tuttavia, per ragioni politiche e umanitarie, si era convenuto sulla opportunità di sollecitare il Governo a un particolare riguardo nei confronti dei cittadini russi che rischiano di essere oggetto di persecuzione nel loro Paese. Sull'ordine del giorno, pertanto, auspica che vi sia un orientamento unanime della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(552) PARRINI. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Parrini, recante disposizioni concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dalla legge n. 96 del 2012.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del provvedimento. In particolare, la proposta intende rafforzare la Commissione - che assume la nuova denominazione di «Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» - per favorire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 apporta, pertanto, alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 volte ad aggiornare, oltre alla denominazione, le modalità di nomina, di funzionamento e di finanziamento della Commissione. Nello specifico, si dispone che questa sia composta da cinque membri, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali in servizio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. I componenti sono nominati - per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile - con atto congiunto dei Presidenti della Camera e del Senato e con il medesimo atto è individuato, tra gli stessi componenti, il presidente. Ai commissari è riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica e anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti.

Si prevede inoltre che la Commissione operi in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio, che adotti uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento e che selezioni il proprio personale.

In particolare, la dotazione organica della Commissione, prevista nel numero massimo di 27 unità - suddivise tra le qualifiche indicate nella Tabella A, allegata al provvedimento - è composta da:

personale assunto dalla Commissione mediante pubblico concorso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato e della Camera, nonché di amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando; personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si dispone che la Commissione provveda autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 ed è individuata la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 reca alcune disposizioni transitorie riguardanti lo status giuridico ed economico del personale già in servizio presso la Commissione di garanzia, una volta transitato nei ruoli della nuova Commissione. Prevede, infine, l'estensione a cinque anni della durata del mandato dei componenti della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il [PRESIDENTE](#), sottolineando l'estrema urgenza e necessità dell'intervento normativo, preannuncia l'intenzione di sottoscrivere il testo del disegno di legge e invita i componenti della Commissione a fare altrettanto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede per quale motivo non si sia optato per la congiunzione con i disegni di legge nn. 207 e 549, recanti norme in materia di trasparenza e finanziamento dei partiti politici, già in corso di esame in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il disegno di legge in titolo è stato assegnato in sede redigente, proprio al fine di garantire al provvedimento una corsia preferenziale, stante la particolare situazione di precarietà in cui sta operando la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che non ha risorse sufficienti neanche per sostenere le eventuali spese processuali di lite, in caso di soccombenza nei giudizi a seguito di ricorso avverso le decisioni della Commissione stessa. Invece, i disegni di legge nn. 207 e 549 sono assegnati in sede referente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ringrazia il Presidente per avere bene illustrato le ragioni per cui il Partito democratico ha chiesto di non procedere alla congiunzione con i disegni di legge nn. 207 e 549. Preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei componenti del Gruppo PD.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che la scelta di esaminare autonomamente il disegno di legge in titolo discende non solo da ragioni di urgenza, ma anche da motivi sostanziali, in quanto il provvedimento è volto a garantire un miglior funzionamento di una struttura già esistente, mentre gli altri disegni di legge hanno un contenuto più ampio e innovativo.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo FdI.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere il testo del disegno di legge e di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo FI.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia l'intenzione di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo della Lega.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

51ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti gli emendamenti preannunciati dal Governo al disegno di legge n. 591 (decreto-legge n. 20 del 2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare). Pertanto, propone di riprendere i lavori nella seduta già convocata per le ore 14 di oggi, nella quale si potrà prendere atto degli emendamenti eventualmente depositati nel frattempo dal Governo e fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. Inoltre, si potrà proseguire l'esame del disegno di legge n. 632 (decreto-legge n. 16 del 2023 - protezione temporanea persone provenienti da Ucraina), per la votazione del mandato al relatore, subordinatamente all'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

SULLA NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT (ATTO N. 4)

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nel ricordare che sono scaduti i termini per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a presidente dell'ISTAT, chiede di sapere se, sul piano formale, egli resti nella pienezza dei poteri fino alla nomina del successore.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, il presidente Blangiardo resti in carica, sia pure in *prorogatio*. Tuttavia, si riserva di acquisire per le vie brevi dal Governo elementi informativi circa la richiesta avanzata.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che la richiesta di una maggioranza qualificata per la nomina del presidente dell'ISTAT non può rappresentare un pretesto per prorogarne *sine die* la permanenza in carica, qualora non si riesca a raggiungere il necessario consenso.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), preso atto del dato politico che sulla proposta di conferma del professor Blangiardo a presidente dell'ISTAT non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione, auspica che il Governo formuli una nuova proposta di designazione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

52ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'11 aprile scorso, è stata completata la votazione degli emendamenti.

Comunica che la Commissione bilancio e la Commissione per le politiche dell'Unione europea hanno espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 12 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/591/12/1 (già em. 3.0.2) e G/591/13/1 (già em. 1.13), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario MOLTENI deposita l'emendamento 5.0.100 (pubblicato in allegato). Annuncia che a

breve sarà presentato un ulteriore emendamento d'iniziativa governativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di domani, venerdì 14 aprile, il termine per i subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo. Qualora il secondo emendamento fosse presentato oltre le ore 15,30 di oggi, il termine per i subemendamenti ad esso relativi sarà fissato entro le 24 ore successive.

Propone quindi di riprendere i lavori lunedì 17 aprile, in una seduta da convocare alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [591](#)

G/591/12/1 (già 3.0.2)

[Gelmini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che

moltissimi cittadini russi corrono seri rischi di discriminazione, persecuzione e violenze in particolare:

a) per essersi sottratti agli obblighi militari;

b) per l'appartenenza a organizzazioni politiche, sociali e culturali giudicate estremiste e qualificate come illegali da parte della Federazione russa;

c) per il fatto di essere accusati di violazione degli articoli del codice penale che colpiscono il dissenso politico, accusando i dissenzienti di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico e di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, di diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate, di "propaganda gay" e di partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per assicurare che i permessi rilasciati in favore di cittadini della Federazione russa soggiornanti in Italia, in scadenza o comunque scaduti dopo il 24 febbraio 2022, siano rinnovati fino al 30 giugno 2024, quando i titolari dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa, fatti salvi i casi più gravi in cui ricorrano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale, nonché per garantire il nulla osta al lavoro subordinato e al lavoro stagionale ai cittadini della Federazione russa, per i quali sia stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro e che risultino già presenti sul territorio nazionale, a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa.

G/591/13/1 (già 1.13)

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le

quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Art. 5

5.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità

di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-*ter*.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere

accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti

del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti :
"riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (ant.) del 17/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

LUNEDÌ 17 APRILE 2023

53ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 13 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo, nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, ha presentato l'emendamento 7.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Avverte inoltre che agli emendamenti del Governo 5.0.100 e 7.0.100 sono stati presentati, rispettivamente, 172 e 174 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica altresì che tutti i subemendamenti presentati sono ammessi all'esame.

Ricorda che occorre riprendere la votazione degli emendamenti a partire dall'articolo 4.

La senatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati, hanno contenuto simile a quello di alcuni subemendamenti all'emendamento 7.0.100 del Governo. Chiede pertanto di tenerli ancora accantonati, in attesa della votazione delle proposte di modifica all'articolo 7.

Il **PRESIDENTE** propone pertanto di accantonare nuovamente tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) non si oppone alla proposta del Presidente. Rileva tuttavia che la richiesta di non procedere nella votazione degli articoli secondo il loro ordine progressivo tradisce la permanenza di difficoltà nell'ambito della maggioranza, considerato che il Governo non è ancora in grado di pronunciarsi sui subemendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore **SCALFAROTTO** (Az-IV-RE) concorda con il senatore Giorgis. Nota che su un provvedimento tanto importante, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, la maggioranza continua a procedere non in ordine logico, ma in base alle questioni di volta in volta risolte dal punto

di vista politico.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sui quali erano stati già espressi i pareri del relatore e del Governo.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, è posto ai voti l'emendamento 5.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici 5.2 e 5.3.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 5.2 è volto a consentire l'accesso alle quote anche ai cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale per i quali sia stata presentata domanda per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ritiene che si tratti di una misura razionale, per cui desta stupore che il Gruppo della Lega abbia deciso di ritirare l'emendamento 5.3, di identico contenuto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) osserva che il Governo dovrebbe accogliere le proposte, come quella in esame, volte a favorire la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Solo in questo modo, infatti, si possono contrastare le forme di sfruttamento, promuovere l'integrazione e diminuire l'allarme sociale. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, nota che il Governo in realtà non intende diminuire le situazioni di irregolarità, considerato l'uso strumentale da parte della maggioranza, a fini propagandistici, dei problemi connessi all'immigrazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) invita ad approvare l'emendamento in esame, che propone l'innalzamento della quota massima di stranieri da ammettere in Italia per esigenze di lavoro nel 2023, al fine di soddisfare le esigenze di manodopera manifestate dal comparto produttivo, in particolare dal settore agricolo e turistico.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche Confindustria Emilia-Romagna recentemente ha stigmatizzato la carenza di manodopera straniera, riconoscendone l'importanza fondamentale per la crescita del PIL regionale. Pertanto, non si può che concludere che il parere contrario del Governo sull'emendamento in esame dipenda soltanto da motivazioni ideologiche.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) evidenzia che il significativo calo demografico non può che determinare conseguenze particolarmente negative per un Paese, come l'Italia, a vocazione manifatturiera. Bisognerebbe allora seguire l'esempio della Germania, che con visione strategica investe sull'integrazione dei lavoratori stranieri, anche con l'accoglienza dei nuclei familiari.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel richiamare il titolo provocatorio ("Accogliamoli tutti") di un saggio del 2013 di Luigi Manconi, rileva che già da tempo era chiaro che il calo demografico avrebbe inciso negativamente sull'economia. Critica quindi il provvedimento del Governo, che a suo avviso non solo è privo di una connotazione umanitaria ma non riesce neanche a intercettare le esigenze reali del Paese.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/1.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, per risolvere il problema della carenza di manodopera, a fronte del calo demografico e dell'invecchiamento della popolazione, sarebbe necessario un approccio del tutto diverso da quello seguito dal Governo, che con il provvedimento in esame finisce per accrescere le situazioni di irregolarità e quindi di sfruttamento dei lavoratori stranieri.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea che, per invertire il *trend* di invecchiamento della popolazione italiana, unita a una forte denatalità, occorreranno molti anni. Nel frattempo, per soddisfare l'esigenza di manodopera del comparto produttivo del Paese, sarebbe utile gestire i flussi migratori in modo razionale, senza creare allarmismi sul numero di immigrati che giungono sul

territorio nazionale, considerato che l'Italia è al quart'ultimo posto nell'Unione europea per presenza di lavoratori stranieri.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che la denatalità è ormai un dato strutturale, connesso alle precarietà delle condizioni di vita e di lavoro, per cui saranno necessari molti anni prima di invertire la tendenza. Sarebbe pertanto opportuno dare una risposta temporanea alla necessità di manodopera, come stanno facendo altri Paesi.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) evidenzia che gli argomenti affrontati nelle dichiarazioni di voto sul subemendamento 5.0.100/1, relativi in particolare al calo demografico e alla necessità di manodopera, non sembrano attinenti alla norma che si intende sopprimere, con la quale il Governo adotta misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/1 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/2 e 5.0.100/3.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia un voto favorevole sui subemendamenti in esame, che sono volti a sopprimere le deroghe al codice degli appalti per la realizzazione dei punti di crisi e dei centri di prima accoglienza. Il fenomeno migratorio, infatti, ha assunto carattere strutturale, quindi non si ravvisano le condizioni per disapplicare le procedure ordinarie.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea che l'utilizzo delle strutture di prima accoglienza può avere una valenza differente a seconda dell'approccio alla gestione dei flussi migratori, cioè se si privilegi l'accoglienza o il respingimento. A suo avviso, le politiche del Governo su questo tema sembrano prive di visione strategica, come dimostra anche l'annuncio della nomina di un commissario delegato per l'emergenza per i migranti.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del sistema di prima accoglienza, nel quale si definisce anche il percorso successivo. Ricorda poi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti verificatisi in alcune occasioni all'interno dei centri per l'identificazione e l'espulsione.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/2 e 5.0.100/3 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/4.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) evidenzia la necessità di organizzare un sistema di accoglienza efficace, nel rispetto dell'articolo 10 della Costituzione, nonché dei principi della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che consenta anche l'avvio di un processo di integrazione.

Le misure assunte dal Governo fanno invece temere la realizzazione di strutture provvisorie, come hanno paventato anche alcuni sindaci.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le preoccupazioni espresse da alcuni sindaci nella giornata odierna circa il rischio di smantellamento di un sistema di prima accoglienza e integrazione che è stato costruito nel corso degli anni, sebbene anche nei periodi precedenti siano stati commessi molti errori.

Il sottosegretario MOLTENI respinge le affermazioni circa un presunto smantellamento del sistema di accoglienza di primo o secondo livello, sottolineando che attualmente 40.000 migranti sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione e circa 2.000 comuni sono stati selezionati per realizzare l'accoglienza integrativa.

Ritiene incomprensibile la contrarietà delle opposizioni all'emendamento 5.0.100, che mira a rafforzare le strutture di prima accoglienza, in un momento particolarmente difficile nella gestione dei flussi, stabilendo che fino al 31 dicembre 2025 la gestione del punto di crisi di Lampedusa sia affidata alla Croce rossa proprio per avere maggiori garanzie sul rispetto degli *standard* igienico-sanitari.

Inoltre, il comma 5 del nuovo articolo 5-*bis* stabilisce una facoltà di deroga nella stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo, al fine di alleggerire il sovraffollamento dei centri di Lampedusa e Pantelleria.

Sottolinea, quindi, che le misure adottate dal Governo, anche con la nomina di un commissario prefettizio per l'emergenza dei migranti, intendono proprio evitare di far ricadere sugli enti locali problemi gravissimi come quello dei minori non accompagnati.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/4 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/5.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), nel replicare al rappresentante del Governo, rileva che le critiche formulate da alcuni sindaci sono motivate dalla mancanza di un previo confronto con gli amministratori locali. A suo avviso, lo schema delineato dalla norma in esame fa pensare a continui trasferimenti dei migranti da un centro all'altro, senza rispetto dei principi umanitari e con ricadute negative sulle comunità locali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) auspica che sia possibile una interlocuzione con il Governo, alla ricerca di una soluzione condivisa, senza la pressione dell'opinione pubblica, agitata da toni allarmistici. Del resto, attualmente si registrano gravi difficoltà nella prima accoglienza, considerato che spesso il porto sicuro è individuato a grande distanza dal punto in cui i migranti sono stati soccorsi in mare. Chiede che siano introdotte norme chiare e precise, anche al fine di evitare il ricorso a strutture degradanti per la dignità umana come le tendopoli.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/5 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/6.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) formula considerazioni critiche sulla norma inserita con l'emendamento 5.0.100, in quanto, a suo avviso, è scorretto che si adottino misure conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza attraverso un emendamento aggiuntivo a un decreto-legge adottato già da tempo.

Il subemendamento in esame è volto sostituire la data del 31 dicembre 2025, per la gestione da parte della Croce rossa del punto di crisi di Lampedusa, con un più opportuno riferimento alla fine dello stato di emergenza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame. Ritiene inefficace la dichiarazione dello stato di emergenza, se non accompagnata da una visione a lungo termine e un approccio strategico al problema.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che l'unica emergenza sia quella di organizzare quanto prima una missione internazionale di ricerca e soccorso di vite umane, come "Mare nostrum", realizzata nel 2014 dopo il tragico naufragio davanti alle coste di Lampedusa.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/6 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/7 e 5.0.100/8.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che, al contrario di quanto affermato dal rappresentante del Governo, il sistema di accoglienza risulta ridotto, considerato che non riguarderà alcuni dei migranti che chiedono asilo. Ciò causerà inevitabilmente un aumento delle situazioni di irregolarità, con conseguente maggiore percezione di insicurezza da parte dell'opinione pubblica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/7 e 5.0.100/8 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/9, 5.0.100/10 e 5.0.100/11.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che, per una legislazione emergenziale, sarebbe più corretto ed equilibrato fissare un termine più ravvicinato. I subemendamenti in esame, quindi, propongono di sostituire il 2025 con il 2024.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), nel concordare con il senatore Cataldi, fa notare che lo stato di emergenza, proprio perché consente di derogare alle procedure ordinarie, dovrebbe essere dichiarato con maggiore cautela e soprattutto per periodi brevi e definiti, eventualmente rinnovabili in caso di necessità. Dichiarata quindi il proprio voto favorevole sui subemendamenti in esame.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiarisce che le considerazioni critiche riguardano l'atteggiamento complessivo del Governo, che interpella i prefetti piuttosto che i sindaci, e non la scelta di assegnare alla Croce rossa la gestione del punto di crisi di Lampedusa.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/9, 5.0.100/10 e 5.0.100/11 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di posticipare alle ore 15,30 la seduta già convocata per le ore 15 di oggi, lunedì 17 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [591](#)

Art. 5

5.0.100/1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-bis".

5.0.100/2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", sopprimere il comma 1.

5.0.100/4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sopprimere le parole "Per le finalità di cui al presente comma,".

5.0.100/5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e".

5.0.100/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza".

5.0.100/7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 dicembre 2023".

5.0.100/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", al comma 1, sostituire le parola: "2025" con la seguente: "2024".

5.0.100/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 dicembre 2024".

5.0.100/12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/13

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza".

5.0.100/14

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", ferme restando le norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

5.0.100/15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".

5.0.100/16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "Fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 2, dopo le parole "della Croce Rossa Italiana" inserire le seguenti: "e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale".

5.0.100/18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto."

5.0.100/19

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 3.

5.0.100/20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, sopprimere il comma 3.

5.0.100/21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo", con le parole: "Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,".

5.0.100/22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: "al presente articolo," aggiungere le seguenti: "nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente".

5.0.100/23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, comma 3, dopo le parole: "di cui al presente articolo,." inserire le seguenti: "se vi acconsentono espressamente,"

5.0.100/24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+".

5.0.100/25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola "trasferiti" inserire le parole: ", in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/26

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola "trasferiti" inserire le parole: ", in via eccezionale,".

5.0.100/27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola "trasferiti" inserire le parole: ", nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.".

5.0.100/29

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.".

5.0.100/30

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto

del diritto alla vita familiare.".

5.0.100/31

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 3, dopo il primo periodo. inserire il seguente: "I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.".

5.0.100/32

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.".

5.0.100/33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.".

5.0.100/34

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.".

5.0.100/35

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.

5.0.100/36

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.".

5.0.100/37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.".

5.0.100/38

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.".

5.0.100/39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale."

5.0.100/40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali."

5.0.100/41

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali."

5.0.100/42

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", al secondo periodo, dopo la parola "effettuata" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato"

5.0.100/44

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 3, al capoverso "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4"."

5.0.100/45

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 4.

5.0.100/46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "Nelle more dell'individuazione di" con le parole: "Nel caso in cui non vi sia".

5.0.100/47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "al presente articolo," aggiungere le seguenti: "nel caso in cui si verifichi una condizione di

emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente".

5.0.100/48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole "dal prefetto" inserire le seguenti ", sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,".

5.0.100/49

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti "per un tempo non superiore a una settimana".

5.0.100/50

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", al comma 4, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario," con le seguenti: "fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,".

5.0.100/51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti: "per un periodo massimo di 10 giorni".

5.0.100/52

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole "in strutture di accoglienza provvisorie" inserire le seguenti ", previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,".

5.0.100/53

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti "adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona".

5.0.100/54

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti "adeguate prestazioni".

5.0.100/55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: "il vestiario," aggiungere le seguenti: "il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale".

5.0.100/56

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", l'assistenza psicologica".

5.0.100/57

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti "e psicologica".

5.0.100/58

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" aggiungere le seguenti: ", l'assistenza legale".

5.0.100/59

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti "e socio-sanitaria".

5.0.100/60

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti "e sociale".

5.0.100/61

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti ", servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri".

5.0.100/62

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti ", servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,"

5.0.100/63

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee."

5.0.100/64

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis ", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Salute e di intesa con le Regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso."

5.0.100/65

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

5.0.100/66

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-

sanitari e abitativi."

5.0.100/67

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori."

5.0.100/68

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

5.0.100/69

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza."

5.0.100/70

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori."

5.0.100/71

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età."

5.0.100/72

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare."

5.0.100/73

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/74

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 5.

5.0.100/75

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, sopprimere il comma 5.

5.0.100/76

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", con le facoltà

di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,".

5.0.100/77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -bis, al comma 5, le parole: "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto," sono soppresse.

5.0.100/78

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/79

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-ter".

5.0.100/80

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 1.

5.0.100/81

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.0.100/82

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter ", al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

5.0.100/83

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.100/84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 1 sopprimere la lettera a).

5.0.100/85

[Gelmini](#)

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5 -ter, comma 1, sopprimere la lettera a)

5.0.100/86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+"

5.0.100/87

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.100/88

[Gelmini](#)

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5 -ter, comma 1, sopprimere la lettera b)

5.0.100/89

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";"

5.0.100/90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonché i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:

«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;

5.0.100/91

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole "che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/92

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole "che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/93

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art.5 -ter, al comma 1 lettera b) dopo le parole: "Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)" aggiungere le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+"

5.0.100/94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 1 lettera b) dopo le parole: "Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)" aggiungere le seguenti: "nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+"

5.0.100/95

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/96

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter ", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/97

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso "1-quater" con il seguente:

"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'Ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustificano il ritardo nella presentazione."

5.0.100/98

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter ", al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: "a-bis)";*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni."*

5.0.100/99

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 1 lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

5.0.100/100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 1 lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

5.0.100/101

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sostituire le parole "sette giorni" con le seguenti "quindici giorni".

5.0.100/102

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter ", al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: "sette giorni", con le seguenti: "quindici giorni".

5.0.100/103

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la parola "decadono" con "possono decadere"*

b) *dopo le parole "secondo la valutazione" aggiungere la seguente "sempre espressamente motivata".*

5.0.100/104

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole "obiettive e".

5.0.100/105

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sopprimere la parola "obiettive".

5.0.100/106

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera d).

5.0.100/107

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 1 sopprimere la lettera d).

5.0.100/108

[Gelmini](#)

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5 -ter, comma 1 sopprimere la lettera d)

5.0.100/109

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 2.

5.0.100/110

[Gelmini](#)

All'emendamento 5.0.100, Capoverso 5 -ter, sopprimere il comma 2

5.0.100/111

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.

5.0.100/112

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.0.100/113

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

5.0.100/114

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1- sexies, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurato presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."

5.0.100/115

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/116

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/117

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: "è abrogato" con le seguenti: "è sostituito dal seguente: «3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."

5.0.100/119

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.0.100/120

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

5.0.100/121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: "di accoglienza" aggiungere le seguenti: "e inclusione".

5.0.100/122

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

5.0.100/123

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

5.0.100/124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).

5.0.100/125

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire il capoverso "1-bis" con il seguente:

"1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."

5.0.100/126

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può essere accolto" con le seguenti: "è accolto in via prioritaria".

5.0.100/127

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-

bis, *dopo le parole*: "specifiche esigenze" *inserire le seguenti*: "delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti".

5.0.100/128

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: "e nel limite dei posti disponibili".

5.0.100/129

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5.0.100/130

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 3).

5.0.100/131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).

5.0.100/132

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

5.0.100/133

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).

5.0.100/134

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

5.0.100/135

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).

5.0.100/136

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/137

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/138

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sopprimere le parole ", anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,".

5.0.100/139

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: "le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi".

5.0.100/140

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -ter, comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: "le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici".

5.0.100/141

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/142

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-quater".

5.0.100/143

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", al comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le seguenti parole: "anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, ".

5.0.100/144

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le parole: ", fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,".

5.0.100/145

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", al comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "trasferimento del richiedente in altra struttura" inserire le seguenti: ", nei casi di condotta particolarmente grave".

5.0.100/146

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "altra struttura" inserire le seguenti: "idonea all'accoglienza".

5.0.100/147

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -quater, comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2", sostituire le parole "adotta" con le seguenti "può adottare, sempre con provvedimento motivato";

b) sopprimere la lettera c).

5.0.100/148

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo la parola: "adotta" inserire le seguenti: " , con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ".

5.0.100/149

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera a), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/150

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera b), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/151

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), sopprimere le parole: "o più".

5.0.100/152

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza psicologica".

5.0.100/153

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sanitaria".

5.0.100/154

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sociale".

5.0.100/155

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della mediazione linguistico-culturale".

5.0.100/156

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei servizi di orientamento legale e al territorio".

5.0.100/157

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della somministrazione di corsi di lingua italiana".

5.0.100/158

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -quater, comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere la lettera c).

5.0.100/159

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -quater, comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: "non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi" con le seguenti: "non superiore a un mese".

5.0.100/160

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire le parole: "per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi," con le

seguenti: "per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,".

5.0.100/161

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire la parola "o" con le seguenti: "ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,".

5.0.100/162

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "o" inserire le seguenti: ", in caso di comportamenti gravemente violenti,".

5.0.100/163

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "revoca" inserire le seguenti: ", anche parziale,".

5.0.100/164

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di violazione ripetuta, ma non grave, si applica una sospensione da sette a trenta giorni.".

5.0.100/165

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5 -quater, comma 1) lettera d) capoverso "2 bis" dopo le parole: "in modo individuale" inserire le seguenti: "ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, "

5.0.100/166

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", dopo le parole: "di protezione internazionale" aggiungere, infine, le seguenti: ", solo per i casi di violazione particolarmente grave".

5.0.100/167

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Esclusi i casi di violazione particolarmente gravi, in luogo delle misure di cui al comma 2, il richiedente può domandare di essere ammesso ad attività di volontariato civico all'interno della struttura, per il ripristino dei danneggiamenti compiuti o in attività educative.".

5.0.100/168

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater ", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone.".

5.0.100/169

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis",

aggiungere il seguente comma: "Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17".

5.0.100/170

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera e), capoverso "4", sopprimere le parole: "il gestore richiama formalmente il richiedente e".

5.0.100/171

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere."

5.0.100/172

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di

cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.".

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-ter.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario.".

d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti :
"riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 7

7.0.100/1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 1.

7.0.100/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 sopprimere la lettera a).

7.0.100/3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a cura dell'amministrazione medesima" con le parole: "a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo".

7.0.100/4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46".

7.0.100/5

[Occhiuto](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Borghese](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. In caso di necessità determinate da un elevato numero di richieste di protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2002, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali in possesso dei requisiti per l'accesso all'area funzionale terza dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."

7.0.100/6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.0.100/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).

7.0.100/9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il punto 1.1.) con il seguente:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;"

7.0.100/10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).

7.0.100/12

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", comma 1, lettera b), numero 1), al numero "1.2)", apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l'alinea con la seguente: «dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:»;

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;»

7.0.100/13

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), alla fine del numero 1.2. aggiungere le seguenti parole "escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso".

7.0.100/14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/15

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/16

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/20

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere".

7.0.100/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza".

7.0.100/24

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una persona minore di età".

7.0.100/25

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria".

7.0.100/26

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale".

7.0.100/27

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/28

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.3.

7.0.100/29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7.0.100/31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).

7.0.100/32

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti: ", e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,".

7.0.100/33

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,".

7.0.100/34

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,".

7.0.100/35

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,".

7.0.100/36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,".

7.0.100/37

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,".

7.0.100/38

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le parole: ", qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,".

7.0.100/39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), nel comma 2-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: "L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale".

7.0.100/40

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.".

7.0.100/41

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura accelerata può essere adottata nei casi in cui il richiedente sia entrato nel territorio nazionale a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare.".

7.0.100/42

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.100/43

[Gelmini](#)

All'emendamento 7.0.100, Capoverso 7 -bis, comma 1, sopprimere la lettera c)

7.0.100/44

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.0.100/45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo la parola: "personali" inserire le parole: "o familiari".

7.0.100/47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: ", che rendono" fino a "giurisdizionale".

7.0.100/48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: "che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale".

7.0.100/49

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere la parola: "significativamente".

7.0.100/50

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa," con le parole: "riferisca di essere stato".

7.0.100/51

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "allegghi fondatamente" con le parole: "riferisca".

7.0.100/52

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: ", non per sua colpa,".

7.0.100/53

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole "non per sua colpa" inserire le seguenti: "o per comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/54

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/55

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/56

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.0.100/57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).

7.0.100/58

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o sono stati adottati".

7.0.100/59

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/60

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente".

7.0.100/61

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola "internazionale" inserire le seguenti "ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: "e che il ritardo" alla fine del periodo.

7.0.100/63

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole "a colpa del ricorrente" inserire le seguenti: "è determinata da comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/64

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: ", su cui grava onere di allegazione specifica".

7.0.100/65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: ", su cui grava l'onere di allegazione specifica".

7.0.100/66

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione."

7.0.100/67

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile."

7.0.100/68

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/69

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1 sopprimere la lettera d)

7.0.100/71

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.

7.0.100/72

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.0.100/73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

7.0.100/74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
- c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);
- d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)."

7.0.100/75

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

7.0.100/76

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

7.0.100/77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

7.0.100/78

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere la parola: "non".

7.0.100/79

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere ovunque ricorrano le parole: "respinge o".

7.0.100/80

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente."

7.0.100/81

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/82

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/83

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/85

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "articolo 6-bis" con le seguenti: "articolo 6".

7.0.100/86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - bis, al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35 - ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";
- b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
- c) al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";
- d) al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".

7.0.100/87

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "nel termine di quattordici giorni" con le seguenti: "nel termine di ventuno giorni".

7.0.100/88

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, primo periodo, le parole: "quattordici giorni" sono sostituite dalle parole: "diciotto giorni".

7.0.100/89

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire le parole: "e si applica l'articolo 35-bis, comma 3" con le parole: "e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/90

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

7.0.100/91

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "due giorni" con le parole: "cinque giorni".

7.0.100/92

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter",

al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ", ove possibile,".

7.0.100/93

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", sostituire il comma 3 con il seguente: "La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza."

7.0.100/94

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza."

7.0.100/95

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "non può essere trattenuto."

7.0.100/96

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3, dopo la parola: "trattenuto" sono aggiunte le seguenti: "salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino il trasferimento presso struttura più idonea".

7.0.100/97

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/98

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento."

7.0.100/99

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine."

7.0.100/100

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/101

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/102

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/103

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/104

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/105

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/106

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/107

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale".

7.0.100/108

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter",

dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo."

7.0.100/109

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

7.0.100/110

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente."

7.0.100/111

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente."

7.0.100/112

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/113

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/114

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis ", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/115

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/116

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/117

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)

7.0.100/118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.

7.0.100/119

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/120

[Gelmini](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 -bis", comma 2, lettera a), sopprimere il n. 1.2)

7.0.100/121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)

7.0.100/122

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), numero 2) alla fine aggiungere il seguente periodo:

"In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare

tempestivamente la sua vera
identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi".

7.0.100/123

[Gelmini](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 -bis", comma 2, sopprimere la lettera b)

7.0.100/124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/125

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art.

6-bis".

7.0.100/126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6 - bis".

7.0.100/127

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/128

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", al comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis ", sopprimere il comma 2.

7.0.100/129

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.0.100/130

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole ", ovvero non presti idonea garanzia finanziaria" e il secondo periodo.

7.0.100/131

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/132

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 3.

7.0.100/133

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "il tempo strettamente necessario" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/134

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/135

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/136

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 4.

7.0.100/137

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

7.0.100/138

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/139

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole "dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/140

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, alla fine aggiungere i seguenti periodi: "Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione."

7.0.100/141

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

"4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/142

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-ter".

7.0.100/143

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 1.

7.0.100/144

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7".

7.0.100/145

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 2.

7.0.100/146

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6 - ter", sopprimere il comma 2).

7.0.100/147

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/148

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/149

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.0.100/150

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 3.

7.0.100/151

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013".

7.0.100/152

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "quattro settimane".

7.0.100/153

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al

comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "complessivo di sei settimane" aggiungere, in fine, le seguenti: ", entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente".

7.0.100/154

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole "fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane".

7.0.100/155

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/156

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole "senza ritardo" con le seguenti "immediatamente".

7.0.100/157

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", alla fine aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.

3-ter. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/158

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis ", dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/159

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - ter al comma 1, sopprimere la lettera a)

7.0.100/160

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7 - ter al comma 1, sopprimere la lettera b)

7.0.100/161

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter ", comma 1, lettera b), capoverso 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto del richiedente che abbia esercitato l'impugnazione nel termine stabilito di rimanere nel territorio nazionale, nelle more dell'esito del ricorso".

7.0.100/162

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7.0.100/163

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/164

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/165

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", primo periodo, sostituire le parole "successivamente alla sua notifica" con le seguenti "entro cinque giorni dalla sua notifica".

7.0.100/166

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter ", comma 1, lettera e), capoverso "8", al primo periodo, dopo la parola: "rende" aggiungere la seguente: "immediatamente".

7.0.100/167

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - quater", al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/169

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 - quater", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/171

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/172

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7 -quater", comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

"b-bis - All'articolo 27, al comma 1 septies, dopo le parole: "all'Unione europea, ormeggiate", inserire le seguenti: ", in arrivo, in partenza, transito".

7.0.100/173

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater ", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/174

[Gasparri](#), [Pirovano](#), [Lisei](#)

All'emendamento 7.0.100, dopo il capoverso Art. 7 -quater, aggiungere il seguente:

" 7-quinquies. (Ulteriori disposizioni in materia di protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione e induzione al matrimonio)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis sono soppresse;

b) all'articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «, o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «la Commissione territoriale trasmette», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine»;

3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-bis:

1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;

2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;"

7.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*.".

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di

quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b*-*bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento

della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo

precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (pom.) del 17/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

LUNEDÌ 17 APRILE 2023

54ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, lunedì 17 aprile.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/12.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene inopportuno stabilire una data precisa per la cessazione della gestione emergenziale e della conseguente facoltà di derogare alle procedure ordinarie, come proposto dal Governo nel comma 1 del nuovo articolo 5-bis, introdotto dall'emendamento 5.0.100. È invece preferibile fissare come termine la fine dello stato di emergenza, come proposto dal subemendamento in esame.

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) sottolinea che la fissazione di un termine molto ampio per la cessazione di uno stato di emergenza appare di per sé contraddittorio, non essendo prevedibile quando ne verranno meno i presupposti.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, in quanto tenta di temperare gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, che a suo avviso dovrebbe riguardare tutt'al più il centro di Lampedusa, effettivamente in difficoltà per numero di sbarchi e sovraffollamento della struttura di prima accoglienza.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/12 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/13.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea che anche nella gestione emergenziale alcune norme non

dovrebbero essere mai derogabili, per esempio quelle che presiedono alla tutela ambientale e della salute, come previsto dal subemendamento in esame e dal successivo 5.0.100/14.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene preoccupante la previsione di facoltà di deroga per la realizzazione di strutture di prima accoglienza, che spesso, nonostante le migliori intenzioni, non sono rispettose della dignità umana.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/13 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/14, anch'esso respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, per ragioni procedurali, il subemendamento 5.0.100/15 verrà votato dopo il 5.0.100/18.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/16.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime inquietudine per il contrasto istituzionale registratosi nella giornata odierna tra Governo e Regioni da un lato ed enti locali dall'altro in tema di immigrazione. Ricorda peraltro che domani è anche prevista una manifestazione di protesta delle ONG e delle associazioni di volontariato impegnate nel sistema dell'accoglienza.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) ritiene che un problema complesso come quello della gestione dei flussi migratori non possa essere affrontato attraverso la semplificazione delle procedure ed evitando il confronto con gli amministratori locali.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che se il Governo avesse scelto il metodo della concertazione con le opposizioni, con le Regioni e gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, probabilmente si sarebbero potuti superare alcuni elementi divisivi e migliorare il decreto-legge in titolo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/16 è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.0.100/17. Critica il parere contrario del Governo, considerato che la proposta mira ad estendere la possibilità di coinvolgere nella gestione del punto di crisi di Lampedusa anche le organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) stigmatizza la scelta del Governo di non accogliere il subemendamento in esame, volto ad estendere alle associazioni di volontariato locale, sicuramente esperte del territorio, la gestione di particolari situazioni di difficoltà.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) apprezza l'affidamento della gestione del centro di Lampedusa alla Croce rossa, tuttavia sarebbe opportuno coinvolgere anche i cittadini del territorio interessato, attraverso le rispettive organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il [PRESIDENTE](#) nota che la Croce rossa potrà stabilire con quali soggetti collaborare.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/17 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/18.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede l'approvazione della proposta di modifica in esame, ribadendo l'irragionevolezza, a suo avviso, dell'approccio scelto dal Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/18 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/15, anch'esso respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/19 e 5.0.100/20.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) esprime l'auspicio che il Governo sappia mostrare maggiore umanità, tenendo conto delle terribili sofferenze patite dai migranti durante il loro viaggio ed evitando quindi ulteriori stress derivanti da lunghi trasferimenti tra i diversi centri di accoglienza.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) ricorda che il provvedimento riguarda persone che hanno alle spalle storie molto difficili e che arrivano in Italia dopo viaggi lunghi e rischiosi. Pur ritenendo che non debba essere riconosciuto un diritto a emigrare in ogni caso, sarebbe opportuno garantire quanto meno un trattamento umano e dignitoso.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) chiede per quale motivo sia prevista l'intesa con il Ministero della giustizia per l'individuazione delle strutture destinate alle procedure di frontiera, come stabilito dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, previsto dall'emendamento 5.0.100 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il riferimento alle procedure di frontiera implica necessariamente la competenza del Ministero della giustizia.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) obietta che allora la norma è da considerarsi pleonastica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/19 e 5.0.100/20 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/21.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che con il subemendamento in esame si intende fissare criteri più precisi per le facoltà di deroga, facendo esplicito riferimento all'eccezionale afflusso di migranti, con la finalità di garantire quanto più possibile un'accoglienza dignitosa a persone che fuggono da guerre, persecuzioni e povertà.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/21 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/22.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) precisa che la modifica proposta intende stabilire che il trasferimento dei migranti in un diverso centro potrà essere previsto non solo per "l'ottimale svolgimento degli adempimenti", come stabilito dal comma 1-bis dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, ma anche nel caso si verifichi una situazione di emergenza a causa dell'afflusso di migranti superiore del 50 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che sia inopportuno gestire un fenomeno strutturale in modo emergenziale, attraverso misure *spot* e assegnando poteri speciali al Governo. Peraltro, tutti i subemendamenti proposti dal proprio Gruppo sono coerenti con questa impostazione.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/22 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/23.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta in esame, volta a garantire che il trasferimento in altro centro avvenga solo previo consenso dell'interessato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che il subemendamento intende assicurare che il trattamento del migrante sia ispirato a principi umanitari, garantendo che sia acquisito il suo consenso prima di disporre il trasferimento in altra località.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, fermo restando il legittimo dissenso, anche la maggioranza e il Governo si ispirano i principi di umanità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/23 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/24 interviene il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) per sottolinearne lo scopo di tutela delle categorie fragili di persone e per rimarcare il contrasto con il concetto di umanità da parte delle politiche migratorie del Governo, volte piuttosto alla ricerca del consenso elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) il suo dissenso circa la considerazione della disumanità delle politiche del Governo. Riconosce in ogni caso al senatore De Cristofaro di aver adottato una linea di opposizione responsabile.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) sottolinea l'importanza del subemendamento in esame, che sottrae dall'ambito di applicazione della norma una serie di categorie di soggetti tra cui le persone della comunità LGBTQT che fuggono da zone di pericolo. Ricorda quindi una recente legge dell'Uganda che prevede pene gravissime, tra cui la pena di morte, per le persone LGBTQT, per le quali auspica invece un'accoglienza dignitosa in Italia.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'emendamento del Governo garantisce ai migranti la tutela di tutti i diritti umani.

Aggiungono la firma al subemendamento 5.0.100/24 il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), il senatore [CATALDI](#) (M5S) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S), la quale ultima ribadisce che lo spostamento di persone senza il loro consenso è un atto di deportazione o trasferimento di oggetti che non tiene conto della dignità della persona umana. Ricorda inoltre che il decreto-legge prevede anche la soppressione della protezione speciale prevista in caso di violazione della vita privata o familiare e che si tratta di un provvedimento propagandistico che stimola una tendenza culturale che non fa bene al Paese.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) apprezza la precisazione del senatore De Cristofaro che riferisce la disumanità non all'intenzione della maggioranza ma ai risvolti delle politiche, alla stessa stregua, a suo avviso, di molte politiche della sinistra, che hanno prodotto effetti disumani per numerosi migranti lasciati entrare nel territorio senza un lavoro o senza condizioni dignitose o di legalità. Ricorda peraltro che alcuni parlamentari dell'attuale minoranza hanno votato i cosiddetti "decreti Salvini" del Governo Conte I. Esprime quindi contrarietà all'ingresso illegale e al rischio di perdere vite umane in mare e favore all'ingresso legale per chi ne ha veramente bisogno.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) ribadisce che il provvedimento in esame va in direzione opposta agli auspici espressi dal senatore Lisei e si dice convinta della necessità di conoscere personalmente le storie dei migranti, sottolineando che le ricette di repressione proposte dalle forze politiche dell'attuale maggioranza sono state fallimentari.

Posto ai voti, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/24 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di discutere congiuntamente i subemendamenti 5.0.100/25, 5.0.100/26 e 5.0.100/27 di tenore analogo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) evidenzia come i subemendamenti abbiano lo scopo di ridurre il carattere dannoso delle misure del provvedimento. Esprime quindi preoccupazione e sconcerto circa l'arretramento nel rispetto dei diritti prefigurato nelle politiche del Governo.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole e ricorda come i cosiddetti "decreti Salvini" furono votati solo dopo sostanziali modifiche migliorative.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ricorda che le strutture esistenti oggi, come i centri di permanenza per i rifugiati, sono state istituite dai precedenti Governi di sinistra e che eventuali abusi o disfunzioni vanno denunciati alla magistratura e non vanno attribuiti alla volontà della maggioranza di Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riconosce che i problemi non nascono oggi, ma evidenzia come, nelle attuali politiche, non si può disconoscere un totale salto di qualità in senso negativo rispetto all'articolo 10 della Costituzione o al fatto che l'immigrazione rappresenti una risorsa da valorizzare. Prospetta quindi un'indagine conoscitiva per verificare le situazioni concrete dei migranti. Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti con distinte votazioni i subemendamenti 5.0.100/25, 5.0.100/26 e 5.0.100/27.

Sul subemendamento 5.0.100/28, la senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ringrazia il senatore Lisei per il fatto di non sottrarsi al confronto e sottolinea come risulti velleitario sia pensare di fermare i migranti come se si volesse fermare il vento con le mani sia pensare di assicurare loro la dignità umana costringendoli a rimanere dove sono. Ritiene quindi che l'unica soluzione sia quella di una loro integrazione nei Paesi europei e che per questo occorra un dialogo con l'Europa, ma non con i Paesi contrari alla solidarietà. Sotto questo profilo, sottolinea che il subemendamento vuole tutelare le donne che dichiarano di essere vittime di violenza.

Aggiungono la firma i senatori [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) e [CATALDI](#) (*M5S*).

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/28 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/29, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che si tratti di una proposta di buon senso che darebbe lustro all'immagine dell'Italia, assicurando alle donne vittime di violenza la loro presa in carico presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel sottoscrivere il subemendamento, suggerisce l'inserimento del previo consenso dell'interessata, pur esprimendo piena condivisione con la proposta.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) precisa la differenza tra questo subemendamento e quello precedente.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che le casistiche oggetto dei subemendamenti in esame riguardano la seconda fase dell'accoglienza, quella del SAI (Sistema di accoglienza Integrato), in cui tutti i soggetti vulnerabili, e quindi anche tutte le donne che hanno subito violenza, sono adeguatamente prese in carico. L'emendamento del Governo riguarda invece la cosiddetta "primissima accoglienza", ovvero il momento dello sbarco e dello smistamento finalizzato a evitare

sovraffollamenti proprio per meglio tutelare la dignità e le necessità degli interessati.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/29 è respinto.

Sui subemendamenti 5.0.100/30 e 5.0.100/31 interviene il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), rilevando la loro finalità a tutela della vita familiare degli interessati ed evidenza come questa vada tenuta conto già nella primissima fase dell'accoglienza, relativa allo smistamento finalizzato a evitare sovraffollamenti. Peraltro, se già la primissima accoglienza diventa traumatica, questo potrà pregiudicare o rallentare il successivo percorso di integrazione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) evidenzia come con questi subemendamenti, relativi alla famiglia, la Commissione abbia l'occasione per dimostrare quali sono i valori fondanti della nostra nazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che non ci sia contraddizione tra quanto affermato dal Sottosegretario e quanto proposto da questi subemendamenti, finalizzati solo a tenere conto di determinate specificità.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti con distinte votazioni i subemendamenti 5.0.100/30 e 5.0.100/31.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,35.

Sul subemendamento 5.0.100/32, il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) evidenzia come la proposta sia tesa, come gli altri subemendamenti, a limitare l'impatto negativo derivante dal trasferimento, escludendo i nuclei familiari con minori, già provati dai pericoli del viaggio appena concluso.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni del senatore Parrini.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/32 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/33, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea la differenza, rispetto ai precedenti subemendamenti, di questa proposta che si riferisce direttamente alla presenza di minori, con o senza nucleo familiare. Ricorda, quindi gli studi relativi agli effetti negativi stimabili derivanti dal venir meno dei flussi migratori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che un tema così importante avrebbe meritato un tentativo di sintesi politica maggiore di quella ricercata, anzitutto a livello istituzionale, tenendo conto della posizione espressa da molte regioni e comuni anche amministrati dalla maggioranza, ma anche a livello parlamentare con un minimo riconoscimento delle proposte della minoranza.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/33 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/34 interviene la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) per rimarcare la necessità di tenere conto della vulnerabilità di condizioni soggettive, che si aggiungono alla vulnerabilità derivante dalle condizioni oggettive di provenienza. Pur accogliendo le buone intenzioni espresse dal Governo, ribadisce che le norme produrranno di fatto condizioni più difficoltose per gli interessati.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/34 è respinto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), con riferimento al subemendamento 5.0.100/35, ribadisce la necessità di considerare le specificità delle persone da trattenerne per le procedure di frontiera, in fase di primissima accoglienza, che come tale determina anche il successivo decorso dell'integrazione, e con possibili ricorsi proponibili in base alla Convenzione europea per i diritti umani e alla Carta di Nizza.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/35 è respinto.

Il subemendamento 5.0.100/36, secondo il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), è volto ad attenuare gli effetti negativi dell'emendamento del Governo. Sottolinea quindi il divario tra etica delle intenzioni ed etica della responsabilità, circa i diritti primari da garantire.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole, nei confronti di un subemendamento che tutela il diritto alla salute.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/36 è respinto.

In riferimento al subemendamento 5.0.100/37, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ricorda il senso di responsabilità con cui le forze della minoranza cercano di tutelare il rispetto della dignità delle persone e dei diritti umani fondamentali. Il subemendamento è volto ad assicurare la presenza di psicologi specializzati in disturbi post-traumatici, al fine di attenuare gli effetti di un decreto che aumenta l'insicurezza e il disagio delle persone che già hanno subito traumi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) e il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) aggiungono la propria firma, perorando a loro volta l'approvazione della proposta.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/37 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 5.0.100/38 ed esprime l'auspicio del suo accoglimento, poiché esso prevede la presenza di personale dei Centri anti violenza in grado di valutare se la donna che lo dichiara abbia effettivamente subito violenza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottoscrivono il subemendamento 5.0.100/38.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/38 è respinto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la presenza di mediatori linguistici, come previsto dal subemendamento 5.0.100/39, sia necessaria per consentire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone migranti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ribadisce la sua incomprensione per il parere negativo su questo come sui precedenti subemendamenti.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/39 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/40 interviene la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), rilevando che la proposta sia volta ad assicurare la tutela dei dati personali ed è quindi priva di oneri finanziari o amministrativi. Per questo motivo non comprende il motivo del parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il rispetto dei dati personali sia già previsto dalla legge.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene pleonastico il subemendamento, che peraltro potrebbe ingenerare incertezza giuridica, poiché lascerebbe intendere che la tutela dei dati personali non sia già prevista dall'ordinamento.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/40 è respinto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene sul subemendamento 5.0.100/41, rilevando che esso assicura il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Ritiene che non approvarlo ingeneri il sospetto di non voler vincolare gli operatori al rispetto dei diritti.

Interviene il sottosegretario [MOLTENI](#), per ribadire che il rispetto dei diritti fondamentali è già previsto dall'ordinamento giuridico, tanto che se così non fosse, non si comprenderebbe perché i Governi precedenti, compresi quelli di sinistra, non hanno mai inserito tali clausole nella normativa sull'immigrazione. La Commissione europea avrebbe peraltro avviato procedure di infrazione, in caso di mancanza di una normativa sul rispetto dei diritti.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/41 è respinto.

In relazione al subemendamento 5.0.100/42, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che il rafforzamento delle garanzie è funzionale al carattere restrittivo della normativa proposta dal Governo. Se fosse sufficiente la previsione legislativa sul rispetto dei diritti, non ci sarebbe bisogno delle procedure di ricorso alla magistratura per farlo valere. Occorre, invece, stabilire le condizioni concrete che consentano l'effettivo rispetto ed esercizio dei diritti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea, per esempio, che negli anni vi sono state decine di segnalazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Questo

dimostra come la realtà di fatto sia diversa dalla realtà *de iure*.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/42 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 5.0.100/43.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/43 è respinto.

Il subemendamento 5.0.100/44, secondo il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), è volto ad assicurare maggiore garanzia di tutela ai minori stranieri non accompagnati, nei punti di crisi, prevedendo la loro sistemazione con modalità apposte.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/44 è respinto.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/45 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/46, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) precisa la differenza sostanziale tra la previsione di una sistemazione da parte del prefetto nelle more dell'individuazione di posti presso i centri governativi e la previsione di una sistemazione attivata solo dopo che sia accertata l'indisponibilità di posti.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/46 è respinto.

Sul subemendamento 5.0.100/47, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) precisa che esso è volto a subordinare la possibilità di sistemazione temporanea da parte del prefetto alla condizione di emergenza data da un afflusso superiore del 50 per cento rispetto all'anno precedente, al fine di evitare che la procedura di deroga diventi permanente.

Posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.0.100/47 è respinto.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) interviene incidentalmente per ritirare l'emendamento 6.0.3 e trasformarlo nell'ordine del giorno G/591/14/1 (pubblicato in allegato).

Appreziate le circostanze, il [PRESIDENTE](#) rinvia il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [591](#)

G/591/14/1 (già em. 6.0.3)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella

rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il governo:

ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (nott.) del 17/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

LUNEDÌ 17 APRILE 2023

55ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 21,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/48.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ritiene incomprensibile che il Governo non accolga la proposta, avanzata con il subemendamento in esame, di coinvolgere, oltre al prefetto, anche il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per l'individuazione di strutture di accoglienza provvisoria.

Il senatore **SCALFAROTTO** (Az-IV-RE) considera importante, da un punto di vista organizzativo, prevedere espressamente una regia centrale che assicuri uniformità di disciplina da parte dei prefetti. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole sul subemendamento 5.0.100/48.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/48, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti 5.0.100/49 e 5.0.100/50, di contenuto analogo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) precisa che il subemendamento 5.0.100/49 intende evitare il rischio di trattenimento dei migranti per un periodo indeterminato nelle strutture di prima accoglienza. Si propone pertanto di specificare che la permanenza non deve essere superiore a una settimana.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea l'opportunità di precisare che l'accoglienza sia temporalmente limitata, trattandosi di strutture provvisorie. Per questo motivo, il subemendamento 5.0.100/50 prevede un limite di sette giorni.

Il senatore **SCALFAROTTO** (Az-IV-RE) critica l'espressione "per il tempo strettamente necessario" inserita al comma 4 del nuovo articolo 5-bis, previsto dall'emendamento 5.0.100 del Governo, in

quanto lascia spazio a interpretazioni soggettive. Pertanto, ritiene preferibile stabilire un parametro stabile e chiaro. Annuncia il voto favorevole su entrambe le proposte di modifica.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/49 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/50, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/51.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) precisa che il subemendamento in esame persegue il medesimo obiettivo delle proposte 5.0.100/49 e 5.0.100/50, stabilendo però un periodo massimo di permanenza nei centri di prima accoglienza di dieci giorni.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che l'espressione adottata nel testo dell'emendamento governativo è estremamente approssimativa. Invita a prendere spunto da queste proposte migliorative delle opposizioni per rivedere l'impianto complessivo del provvedimento.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene che quasi certamente i tempi di trattenimento nelle strutture di prima accoglienza saranno molto più lunghi di una settimana o dieci giorni, a causa delle operazioni di identificazione; diversamente, il Governo non avrebbe difficoltà a definire un termine certo. Ciò è a suo avviso inaccettabile, perché non si tiene conto della sofferenza patita da persone che, prima di arrivare in questi centri, hanno viaggiato a lungo, subendo molte privazioni.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) sottolinea che il personale delle forze di polizia è del tutto adeguato allo svolgimento delle operazioni di identificazione, che tuttavia a volte richiedono più tempo per la loro complessità. Pertanto, l'espressione "per il tempo strettamente necessario" tiene conto di tali esigenze.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/51 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/52.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene indispensabile la valutazione dello stato di salute del migrante, come proposto dal subemendamento in esame, prima del suo trasferimento nelle strutture di accoglienza provvisorie. Non bisogna dimenticare, infatti, che si tratta di persone che affrontano lunghi e pericolosi viaggi dall'Africa subsahariana o dall'Asia, in situazioni di gravi ristrettezze di acqua e cibo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) richiama il rapporto di "Altra economia" recentemente pubblicato, da cui emerge, sulla base di uno studio di un giovane ricercatore, il dottor Luca Rondi, un ricorso eccessivo agli psicofarmaci nei centri di permanenza per il rimpatrio italiani. Ciò dimostra che in queste strutture vi sono gravi situazioni di disagio psichiatrico, per le quali sono necessari trattamenti di carattere sanitario e prestazioni specialistiche.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottolinea che eventuali casi di eccessiva somministrazione di farmaci dovrebbero essere denunciati alla Procura della Repubblica. Precisa che anche i rappresentanti della maggioranza hanno avuto modo di visitare i centri di accoglienza per richiedenti asilo e di confrontarsi con esperienze di solidarietà sociale e di cooperazione internazionale. Tuttavia, vi sono opinioni differenti sulle modalità con cui affrontare e risolvere i problemi dell'accoglienza e dell'integrazione.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/52 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti 5.0.100/53 e 5.0.100/54, di contenuto analogo.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno precisare, al capoverso 2-*bis* del comma 4 del nuovo articolo 5-*bis*, che nelle strutture provvisorie di prima accoglienza devono essere garantite prestazioni "adeguate". Infatti, nonostante le migliori intenzioni, è frequente che in questi centri le condizioni di vita non siano dignitose, quindi si rende necessaria una previsione normativa cogente.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) obietta che il termine "adeguate", in un testo normativo, determinerebbe problemi dal punto di vista interpretativo, trattandosi di concetto non misurabile.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/53 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/54, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/55.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene ragionevole prevedere che nelle strutture di accoglienza provvisorie siano forniti anche supporto psicologico, orientamento al lavoro, consulenza educativa e assistenza legale, come proposto dal subemendamento in esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea l'importanza di garantire alle persone appena giunte in una struttura di accoglienza l'opportunità di incontrare mediatori culturali e figure professionali in grado di fornire tutte le informazioni utili per iniziare un percorso di integrazione, compresa l'assistenza legale per la richiesta di asilo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sostiene con convinzione il subemendamento 5.0.100/55, per garantire quanto meno una rapida definizione dello *status* a cui il migrante ha diritto.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/55 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/56 e 5.0.100/57.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che la mancata previsione del necessario supporto psicologico discende dal pregiudizio, ancora purtroppo diffuso, per cui la fragilità psichica non debba essere considerata infermità alla pari di quella fisica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/56 e 5.0.100/57 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.100/58, 5.0.100/59, 5.0.100/60 e 5.0.100/61.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/62.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che mettere lo straniero nelle condizioni di conoscere i diritti che la legislazione italiana gli riconosce è il presupposto necessario perché egli possa legittimamente esercitarli.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene doveroso garantire ai migranti la conoscenza dei diritti che sono loro riconosciuti dall'ordinamento italiano. A tale proposito, sottolinea che le ONG si occupano di tenere appositi seminari informativi, di cui dovrebbe farsi carico invece lo Stato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/62 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/63, che risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di concludere i lavori e riprenderli nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, martedì 18 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 56 (ant.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, lunedì 17 aprile.

Il sottosegretario MOLTENI comunica la correzione di alcuni riferimenti normativi contenuti nell'emendamento 7.0.100, che viene quindi riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

Altresì illustra alcune correzioni formali al cui accoglimento sarebbe subordinato il parere favorevole sul subemendamento 7.0.100/5.

Il **PRESIDENTE** avverte che riprende la votazione delle proposte emendative, a partire dal subemendamento 5.0.100/64

La senatrice **MAIORINO** (M5S) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta a evitare che in situazioni di emergenza si utilizzino strutture provvisorie come le tendopoli.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, che propone l'utilizzo di strutture sanitarie dismesse per l'accoglienza.

E' quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/64, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/65.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) ribadisce l'esigenza di assicurare che le strutture destinate all'accoglienza assicurino il rispetto della dignità della persona. Voterà pertanto a favore del subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/65 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/66.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) ricorda di aver visitato diversi centri per l'accoglienza dei migranti del tutto inadeguati per la mancanza dei minimi *standard* igienico-sanitari. Ritiene doverosa una verifica sul punto da parte del Parlamento.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/66 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/67.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime preoccupazione per il rischio che i migranti siano ospitati in strutture inadeguate dal punto di vista igienico e sovraffollate. Il subemendamento prevede espressamente spazi idonei quanto meno per nuclei familiari con minori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene ragionevole la proposta in esame, che non si pone in alternativa a quella del Governo e lascia quindi la possibilità di trovare una sintesi. Ritiene opportuno che la Commissione avvii una indagine conoscitiva per acquisire elementi informativi sulle strutture di prima accoglienza, come proposto dalla senatrice Zampa, al fine di affrontare in modo più consapevole l'argomento.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/67 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/68, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/69.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza della presenza nelle strutture di personale specializzato nell'assistenza di donne che hanno subito violenza durante il percorso migratorio. Vi sono associazioni e reti anti violenza che offrono il loro prezioso supporto da questo punto di vista e che sarebbe giusto coinvolgere anche nell'accoglienza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive il subemendamento 5.0.100/69, condividendo le considerazioni svolte dalla senatrice D'Elia.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma al subemendamento in esame, ritenendo che si tratti di una proposta fondata e ragionevole, cui si dovrebbe aderire in modo trasversale.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/69 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti 5.0.100/70 e 5.0.100/71, di contenuto analogo.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) rileva che i subemendamenti in esame rappresentano un ulteriore tentativo di sensibilizzare il Governo ad accogliere almeno quelle proposte di modifica che affermano principi elementari di rispetto dei diritti umani. In questo caso, si fa riferimento a bambini e minorenni, per di più traumatizzati, che non dovrebbero vivere in condizioni di degrado. Chiede pertanto al Governo una particolare attenzione per i nuclei familiari con minori.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/70 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/71, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/72.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa notare che la proposta in esame esplicita un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a presidio del quale è stato posto l'istituto giuridico della protezione speciale.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/72 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/73, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/74 e 5.0.100/75.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la soppressione del comma 5 del nuovo articolo 5-*bis* è motivata dall'esigenza di garantire che, nella realizzazione delle strutture di accoglienza, siano rispettati principi di umanità e rispetto della dignità umana. Auspica quindi che la maggioranza accolga almeno le proposte di modifica più ragionevoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime il proprio dissenso sul comma 5 del citato articolo 5-*bis*, non condividendo la previsione di facoltà di deroga nella stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/74 e 5.0.100/75 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/76 e 5.0.100/77.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole, richiamandosi alle medesime considerazioni espresse sui subemendamenti 5.0.100/74 e 5.0.100/75.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'opportunità di circoscrivere quanto più possibile le procedure in deroga. Esprime rammarico per l'indisponibilità del Governo ad accogliere le modifiche proposte.

Il sottosegretario MOLTENI richiama l'attenzione sul fatto che le deroghe sono previste proprio per salvaguardare la tutela dei diritti dei migranti, in quanto consentono di accelerarne il trasferimento quando i centri di accoglienza sono sovraffollati, come capita molto di frequente a quello di Lampedusa. Pertanto, ritiene incomprensibili le critiche formulate dalle opposizioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che le opposizioni non dissentono in ogni caso sull'esercizio delle facoltà di deroga, purché sia esplicitata la garanzia del rispetto di *standard* minimi per i diritti umani. Il rifiuto del Governo di accogliere tale proposta potrebbe ingenerare il dubbio che non si intenda osservare neanche i vincoli stabiliti dagli organi internazionali.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che gli *hot spot* previsti dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono stati realizzati dall'Italia in ottemperanza di obblighi comunitari, quindi ovviamente nel rispetto dei criteri di tutela di condizioni di vita dignitose. Le facoltà di deroga previste sono finalizzate a favorire il trasferimento dei migranti in altre strutture, nel caso che i centri di cui al citato articolo 10-ter siano sovraffollati e in attesa che siano ampliati.

Per quanto riguarda la gestione del centro di Lampedusa, ritiene che la Croce rossa dia garanzie di efficienza e affidabilità, dopo anni di amministrazioni opache, su cui vi sono perfino inchieste penali in corso.

Ritiene pertanto incomprensibili le argomentazioni delle opposizioni.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) fa notare che il Governo ha espresso parere contrario anche su tutti gli emendamenti che riguardavano i diritti di soggetti fragili come bambini e donne vittime di violenza.

Il sottosegretario MOLTENI assicura che il Governo intende rafforzare la tutela dei diritti, garantendo condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/76 e 5.0.100/77 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/78.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, con il subemendamento in esame, si intende contribuire a restituire centralità al Parlamento, prevedendo che il Governo informi ogni anno le competenti Commissioni parlamentari in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5-bis, per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con il senatore Cataldi, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/78 è respinto.

Con distinte votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 5.0.100/79, 5.0.100/80, 5.0.100/81 e 5.0.100/82.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti identici 5.0.100/83, 5.0.100/84 e 5.0.100/85.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/86.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) auspica l'approvazione del subemendamento in esame, che prevede cautele maggiori per individui fragili, come le vittime di violenza, i nuclei familiari con minori, i disabili, gli anziani e le persone LGBTI+, alla pari dei richiedenti protezione internazionale.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che tutti i soggetti vulnerabili sono accolti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI), mentre gli altri vengono indirizzati ai centri di accoglienza straordinaria (CAS), dove sono garantiti solo i servizi primari. Pertanto, non solo sono prive di fondamento le affermazioni secondo cui il Governo avrebbe smantellato il SAI (ex SPRAR). Vi è l'intenzione invece di rafforzare il SAI e razionalizzare i CAS, per realizzare una buona accoglienza dei titolari di protezione internazionale e garantire una efficace integrazione, favorendo strutture di minori dimensioni e superando le cattive gestioni del passato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/86 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/87 e 5.0.100/88.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/89 e 5.0.100/90.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che i subemendamenti in esame intendono ampliare l'elenco dei soggetti che possono accedere al sistema di accoglienza, precisando i criteri di ammissione.

Esprime rammarico per il rifiuto del Governo ad accogliere anche proposte condivisibili.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/89 e 5.0.100/90.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 5.0.100/91 e 5.0.100/92.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/93.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che i subemendamenti proposti mirano a esplicitare le garanzie annunciate dal Governo, al fine di evitare incomprensioni e dubbi interpretativi, e quindi non si ravvisa la ragione del parere contrario.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene ingiustificabile il mancato accoglimento di proposte ampiamente condivisibili, alla luce delle intenzioni del Governo, che tuttavia non trovano una rispondenza nel testo scritto.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/93 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/94, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/95 e 5.0.100/96.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) pone l'esigenza di una proporzionalità della sanzione, ritenendo eccessiva la decadenza dalle misure di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e dei permessi di soggiorno indicati che non si presentino entro sette giorni presso la struttura individuata dal servizio centrale. Fa presente che si tratta di persone straniere, che non conoscono l'ordinamento giuridico italiano.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 5.0.100/95 e 5.0.100/96.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/97.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento in esame propone una soluzione più equilibrata in riferimento alla questione sollevata dal senatore Cataldi. Infatti, non si sopprime la previsione della decadenza dalle misure di accoglienza, ma si stabilisce che la valutazione della fondatezza dei motivi del ritardo sia rimessa all'ente locale titolare del progetto di accoglienza, previa interlocuzione con l'interessato.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) precisa che è già previsto l'intervento del prefetto, il quale può valutare l'opportunità di sentire l'interessato. Stabilire l'obbligo di questa interlocuzione, invece, potrebbe vanificare l'applicazione della norma, in quanto il soggetto potrebbe rifiutarsi di presentarsi per essere ascoltato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/97 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/98.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) auspica l'approvazione del subemendamento in esame, che estende a trenta giorni il periodo di tempo per presentarsi nella struttura indicata per i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Invita in ogni caso a riconsiderare l'adeguatezza della sanzione prevista, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-233/18 del 12 novembre 2019, secondo cui l'esclusione temporanea dalle misure di accoglienza è ammessa solo in caso di comportamento gravemente violento.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) ritiene che il Governo, se davvero intende rafforzare il sistema di garanzie a tutela dei diritti umani dei migranti, avrebbe potuto accogliere almeno qualcuno degli emendamenti proposti dalle opposizioni. Tra l'altro, le rassicurazioni espresse oralmente non sono sufficienti, a fronte di un testo che fa venir meno le misure di accoglienza per motivi non sufficientemente gravi, aumentando così le situazioni di irregolarità. Segnala, inoltre, che il decreto-legge alimenterà sicuramente il contenzioso.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che il semplice inasprimento delle sanzioni non rappresenta un efficace deterrente nei confronti dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani. Basti pensare ai casi in cui sono posti alla guida di imbarcazioni gli stessi migranti, a volte

addirittura minorenni.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la magistratura, con prudente apprezzamento, saprà valutare caso per caso, distinguendo le fattispecie e le relative responsabilità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/98 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 5.0.100/99 e 5.0.100/100 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/101 e 5.0.100/102 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/103.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma al subemendamento in esame, condividendo le modifiche proposte, secondo cui il provvedimento di decadenza dalle misure di accoglienza è eventuale, dovendosi prima valutare le specifiche motivazioni della condotta del titolare del permesso di soggiorno, ed espressamente motivato.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/103 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/104 e 5.0.100/105 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/106, 5.0.100/107 e 5.0.100/108, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/109 e 5.0.100/110.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta di sopprimere il comma 2 del nuovo articolo 5-ter mira a escludere applicazioni automatiche della norma, che non tengano conto dei casi specifici.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), nel concordare con il senatore Giorgis, fa notare che i subemendamenti proposti non alterano l'impianto del provvedimento. Pertanto, il Governo dovrebbe tenerne conto, se volesse davvero favorire un confronto costruttivo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene inopportuno che il Governo respinga la disponibilità delle opposizioni a collaborare per migliorare il testo, nonostante sia già molto divisivo. Accogliere almeno una parte dei correttivi delle opposizioni sarebbe stato un segnale di maturità politica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/109 e 5.0.100/110 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/111.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno sopprimere, come proposto dal subemendamento in esame, le lettere *a*) e *b*) del comma 2 del nuovo articolo 5-ter, con cui si prevedono casi di esclusione delle prestazioni di prima assistenza. Ritieni che tale misura non farà altro che aumentare le situazioni di irregolarità.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/111 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/112, che risulta respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/113.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime considerazioni critiche per la indisponibilità al confronto da parte del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/113 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 5.0.100/114, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/115, 5.0.100/116 e 5.0.100/117 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.100/118, 5.0.100/119 e 5.0.100/120.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/121.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea l'importanza del subemendamento in esame, che propone di aggiungere il riferimento all'inclusione, oltre all'accoglienza. Solo in questo modo, infatti, si possono effettivamente ridurre le situazioni di irregolarità. Ribadisce come il decreto del Governo finisca per aumentare le situazioni di irregolarità.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) osserva che l'inclusione degli stranieri è fondamentale non solo per disporre di nuova manodopera, ma anche per far fronte al calo demografico del Paese, come è emerso nel corso delle audizioni, a prescindere dalle differenti impostazioni culturali.

Il sottosegretario MOLTENI chiarisce che il Governo non intende affatto far pesare gli oneri

economici e organizzativi dell'accoglienza sugli enti locali, come è accaduto invece con l'operazione "Mare nostrum"; peraltro, la nomina del commissario straordinario e la dichiarazione dello stato di emergenza mirano proprio a questo obiettivo.

Osserva, inoltre, che per realizzare un progetto di integrazione non è sufficiente assegnare un permesso di soggiorno. Per questo motivo, il Governo è convinto che l'istituto della protezione speciale, utilizzato come una sorta di sanatoria per le situazioni diverse dal riconoscimento dello *status* di rifugiati e dalla protezione sussidiaria, finisca solo per attrarre nuova immigrazione e ostacolare le espulsioni, mettendo in crisi il sistema dell'accoglienza.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene che la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenti un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, per evitare che la situazione diventi incontrollabile, a causa di una sorta di sanatoria generalizzata. A suo avviso, l'asilo e la protezione sussidiaria sono già sufficienti per garantire tutela alle persone in condizioni più drammatiche, mentre la richiesta di sopprimere l'istituto della protezione speciale proviene proprio dai territori, in difficoltà per la pressione dei flussi migratori.

Ritiene opportuno adottare politiche equilibrate per risolvere un problema così complesso. Infatti, il Governo, da un lato, sta cercando di stipulare accordi bilaterali con alcuni Paesi africani, assicurando maggiori quote in cambio di cooperazione per il rimpatrio dei clandestini; dall'altro, intende accrescere la disponibilità di manodopera, limitando la concessione del reddito di cittadinanza, e contrastare la denatalità attraverso adeguate politiche demografiche.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che non è ancora in discussione il subemendamento 7.0.100/174, che interviene sulla protezione speciale, su cui peraltro ancora non si conosce la posizione del Governo.

Osserva che l'integrazione rappresenta un processo lungo e complesso, che richiede anche investimenti per garantire sicurezza, qualità della vita, convivenza armoniosa. Se, da un lato, non è sufficiente concedere il permesso di soggiorno per realizzarla, dall'altro, non si può neanche pensare di risolvere il problema limitandosi ad agire sui criteri per la concessione o il diniego. In questo modo, invece, si finisce soltanto per accrescere il numero delle presenze irregolari.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene inopportuna la scelta delle opposizioni di ricorrere a pratiche ostruzionistiche per evitare l'approvazione di un provvedimento volto a gestire l'emergenza, dal momento che gli attuali flussi migratori risultano fuori controllo. La nomina del commissario straordinario va in questa direzione e intende consentire di intervenire in modo tempestivo ed efficace, evitando che i sindaci debbano sostenere da soli gli oneri dell'accoglienza. Anche l'abolizione della protezione speciale rientra nel quadro degli interventi necessari a governare il fenomeno, in quanto si scoraggiano le partenze. In ogni caso, assicura che la maggioranza non intende ridurre le tutele dei migranti, che in Italia sono molto più garantite che in altri Paesi.

Conclude, auspicando che il provvedimento sia approvato con i miglioramenti proposti, in attesa che l'Unione europea adotti misure più incisive per regolare il fenomeno.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) rifiuta la rappresentazione semplicistica che contrappone la chiusura dei confini italiani a un'accoglienza degli stranieri indiscriminata. Fa presente che alcune forze politiche della maggioranza, quando erano all'opposizione, minacciavano provvedimenti radicali, quali il blocco navale, mentre, attualmente, il numero degli sbarchi è drammaticamente aumentato. Nel ritenere improduttivo il ricorso all'ostruzionismo, osserva che una maggiore disponibilità al confronto avrebbe forse favorito la definizione di un testo più equilibrato. Si è preferito, invece, percorrere la strada della contrapposizione ideologica e delle dichiarazioni propagandistiche, dimenticando che le persone a cui saranno applicate le norme in esame scappano da guerre, miseria e persecuzioni.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/121 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sta per riunirsi la Giunta delle elezioni e immunità parlamentari, di cui fanno parte alcuni componenti della Commissione.

Peraltro, considerato l'elevato numero di emendamenti ancora da esaminare e il fatto che il disegno di legge in titolo è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, prende atto

dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore. Nell'esprimere il proprio rammarico, in quanto l'argomento avrebbe meritato un confronto nel merito più approfondito, comunica quindi che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori, rappresentando che la Commissione non ha potuto concludere l'esame del provvedimento. La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [591](#)

Art. 7

7.0.100 (testo corretto)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-bis:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-bis" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b)*, *b-bis)*, *c)* ed *e)*";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*".

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis.

(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-ter.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-bis o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. 7-quater.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle

specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 22 MARZO 2023
32ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere un parere, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023.

Il provvedimento d'urgenza in conversione, che reca misure relative ai flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, consta di 12 articoli.

Nel rinviare al contenuto del dossier predisposto dal Servizio studi per la disamina complessiva del decreto-legge, appare opportuno, in questa sede, circoscrivere l'illustrazione ai soli articoli di diretta competenza della Commissione giustizia.

Segnala a tal proposito, in primo luogo, l'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Più nel dettaglio il comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Occorre ricordare che il comma 1 dell'articolo 12 disciplina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, punendo la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti. La novella in commento prevede per tale condotta la pena della reclusione da due a sei anni (il testo previgente stabiliva la pena della reclusione da uno a cinque anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). Il comma 3 dell'articolo 12 prevede un'ipotesi aggravata di favoreggiamento, punendo la condotta di chiunque ponga in essere gli atti di cui al comma 1 quando: il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi. La novella

prevede per tale condotta la pena della reclusione da sei a sedici anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da cinque a quindici anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, anche in questo caso l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona).

Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere - in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione - una delle seguenti condotte:

promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. A ben vedere il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* individua la condotta del reato riproducendo, sostanzialmente, il contenuto dei commi 1 e 3, lettere b) e c), del già descritto articolo 12 del T.U. sull'immigrazione.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. La nuova disposizione prevede le seguenti sanzioni: reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva, sempre quale conseguenza non voluta, la morte di una singola persona; reclusione da 10 a 20 anni, quando si verificano lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare: l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti; l'aumento della pena da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché nel caso di fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite; al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.

Il comma 4 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti - salvo quelle della minore età (*ex* articolo 98 del codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (*ex* articolo 114 del codice penale) - si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

Il comma 5 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del T.U., relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina ed in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3 *quinquies*); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-*bis*) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-*ter*).

Il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione introduce infine una norma sulla giurisdizione volta specificare che - fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità - ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, recano, poi, disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione, oltre che a quello di cui all'articolo 12, talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale. A ben vedere, infatti, in assenza delle modifiche in commento le predette norme risulterebbero

applicabili alle fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione e non anche a quelle, di maggiore gravità, di cui al nuovo articolo 12-*bis*. Più nel dettaglio, il comma 2 interviene sull'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, dell'ordinamento penitenziario (Legge 354 del 1975), al fine di ricomprendere il reato di cui al nuovo articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione fra quelli cosiddetti "ostativi". Il comma 3 interviene sull'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale al fine di attribuire la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado relativi al nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione alla procura distrettuale, vale a dire alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Il comma 4, infine, interviene sull'articolo 407, comma 2, lett. a), numero 7-*bis* del codice di procedura penale al fine di ricomprendere il nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione fra quelli per cui è previsto il termine di durata massima delle indagini preliminari di due anni (anziché diciotto mesi, come previsto in via generale per i delitti dal comma 1 del medesimo articolo 407).

Rientrano nei profili di competenza della Commissione, poi, le previsioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge in conversione, il quale introduce modifiche alla disciplina in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 interviene, con una novella all'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008, il cosiddetto decreto procedure, sulla disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, modificando la norma finora vigente in tema di presentazione del ricorso laddove il richiedente "risieda all'estero" per circoscriverla alla diversa ipotesi in cui il richiedente "si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Il comma 2, modificando l'articolo 13, comma 5-*bis*, del T.U. sull'immigrazione, elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione eseguita dal questore mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Il comma 3 abroga l'articolo 12, comma 2, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), ai sensi del quale, nel caso in cui le autorità rifiutino la domanda di permesso di soggiorno, il questore, in occasione della notificazione del rifiuto, concede allo straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

Di minore interesse per la Commissione è, infine, il comma 2 dell'articolo 5. Questa disposizione sostituisce integralmente l'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto legge n. 22 del 2005. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, nella formulazione previgente, riconosceva, da un lato, al personale di qualifica dirigenziale e ai dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti" e, dall'altro ai dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. In seguito alle modifiche apportate con il decreto legge in conversione viene assegnata al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. Tale intervento - come precisa la relazione illustrativa - è finalizzata a dotare l'Ispettorato centrale di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari.

Conclude avanzando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).
Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiarando di non condividere le osservazioni espresse dal Presidente illustra una proposta di parere contrario presentata dalla propria parte politica (pubblicata in allegato), ponendo contestualmente l'accento sulle numerose criticità presenti nel provvedimento iscritto

all'ordine del giorno.

Infatti, l'inasprimento delle sanzioni penali appare uno strumento inadeguato a fermare l'immigrazione clandestina, in quanto i migranti risultano spinti da ragioni -come l'abbandono di situazioni di estremo disagio e la necessità di cambiare le proprie prospettive di vita- talmente estreme da non risentire dell'effetto deterrente sotteso alla sanzione penale. Le norme che incriminano la morte e le lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina ovvero la previsione di una fattispecie di reato aggravato dell'evento appaiono poi giuridicamente inappropriate, contestabili sul piano tecnico ed altresì mal formulate, in quanto prevedono sanzioni uniche per una serie di comportamenti assai eterogenea per i quali non è possibile applicare un'unica pena edittale data la diversità del disvalore delle differenti condotte.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Relatrice, pone in modo fortemente critico sulle linee di politica criminale adottate fin qui dal Governo e si associa alle osservazioni espresse dal senatore Bazoli. Osserva quindi che le misure di contrasto contenute nel decreto-legge, incentrate in particolar modo sulla figura del migrante economico, risultano difficilmente applicabili nei confronti dei richiedenti asilo, i quali non saranno affatto dissuasi dall'intraprendere il viaggio a seguito dell'inasprimento delle sanzioni penali. Sarebbe allora necessario mutare la modalità di approccio al problema, sottoponendo ad una severa revisione le misure della legge Bossi-Fini e puntando su di una politica ragionata ed imperniata su una conoscenza più approfondita del fenomeno dell'immigrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI rinuncia alla replica.

La RELATRICE replica alle osservazioni avanzate dai senatori Bazoli e Scalfarotto specificando che, a seguito di una verifica puntuale della giurisprudenza di legittimità e di merito, la deroga al principio di territorialità e la configurazione del reato appaiono conformi ai principi generali dell'ordinamento penale. Ritiene tuttavia necessario ribadire l'osservazione circa l'opportunità di precisare meglio l'elemento soggettivo del nuovo reato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica, osservando che l'inasprimento delle sanzioni penali mira a fornire una risposta forte contro gli sfruttatori dell'immigrazione ed i trafficanti di esseri umani, apprestando un efficace strumento di dissuasione e non contro chi fugge da situazioni di estrema difficoltà.

Osserva quindi che il fenomeno migratorio ha ormai assunto un carattere strutturale. Ciò comporta la necessità di porre in essere una reazione forte contro chi intende sfruttarlo per fini economici e in questo va infatti ricercata la *ratio* della punibilità del reato commesso in acque internazionali, qualora l'obiettivo sia il trasporto di persone nel territorio dello Stato.

Conclude ponendo l'accento sulla particolare complessità della problematica, che esige soluzioni realistiche e compatibili con le capacità di accoglienza del Paese, superando inutili e dannosi contrasti ideologici.

Ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) il decreto-legge è da salutare senz'altro positivamente in quanto risponde alla necessità di mettere fine a tragedie come quelle vissute recentemente dal Paese. L'azione, strutturata su un doppio binario (forte deterrente nei confronti di condotte che ledono i diritti primari delle persone e repressione di delitti di particolare gravità sociale), reca infatti interventi decisi ed opportuni su una problematica particolarmente annosa.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del Presidente.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della Relatrice ribadisce invece con forza l'assoluta inadeguatezza dello strumento penale nell'affrontare le problematiche connesse all'immigrazione clandestina.

Si sofferma quindi, in particolare, sulla figura della persona che concretamente effettua il trasporto, osservando che essa, nella grande maggioranza dei casi, altro non è se non un migrante cui viene affidato il controllo dell'imbarcazione dietro uno sconto sui costi del viaggio, ossia una vittima come le altre la quale, nel caso di specie, verrebbe colpita da una sanzione penale spropositata ed ingiusta. Tale

contraddizione testimonia, peraltro, l'assoluta urgenza di rivedere la formulazione tecnica delle disposizioni in questione.

Intervengono infine, per dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, sulla proposta di parere formulata dal Presidente i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e Giovanna [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione da lei presentato in qualità di relatrice, che viene approvato.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) esamina gli emendamenti per i profili di competenza della Commissione propone l'espressione di parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) illustra i disegni di legge in titolo che intervengono in materia di diffamazione con il mezzo della stampa. Entrambi i disegni di legge, all'articolo 1, apportano modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47. Nel dettaglio: - intervengono sull'articolo 1 della legge per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche telematiche e radiotelevisive. Modificano poi la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive. Nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civili previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogano l'articolo 12 della legge del 1948 ed inseriscono contestualmente un articolo 11-*bis* nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento. Viene altresì riformulato l'articolo 13 della legge sulla stampa: si ricorda in proposito che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 150 del 2021. I due disegni di legge modificano inoltre l'articolo 21 della legge del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Con riferimento alle modifiche al codice penale le proposte, all'articolo 2, modificano l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. Il nuovo articolo 57 del codice penale segue il percorso di riforma volto ad estendere la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena è in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Specifiche

previsioni sono poi dettate con riguardo alla facoltà di delega delle funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza dei direttori dei vicedirettori responsabili.

Il solo disegno di legge n. 466 riformula poi, il delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità). L'articolo 3 di entrambi i disegni di legge prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. Entrambi i disegni di legge intervengono poi sul codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 5, riformulano l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo. L'articolo 4 dell'Atto Senato 81 e l'articolo 6 dell'Atto Senato 466 inoltre, inseriscono nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma *3-bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma (differentemente quantificata nelle due proposte) in favore della cassa delle ammende. Il solo disegno di legge n. 466, infine, all'articolo 7 reca modifiche all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Il solo disegno di legge n. 81, poi, all'articolo 6, modificando l'articolo 2751-*bis* del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. Il solo Atto Senato n. 466, all'articolo 4, proponendo l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE, disciplina le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on-line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione. Soltanto il disegno di legge n. 81, invece, oltre a prevedere disposizioni per il contrasto delle liti temerarie (articolo 7), istituisce e disciplina anche la figura del Giurì per la correttezza dell'informazione, presso ogni distretto di corte d'appello (articolo 8).

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che sono in fase di assegnazione altri disegni di legge del Gruppo del Partito Democratico che, una volta assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente ai provvedimenti in titolo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ringraziando il Presidente pone l'accento sull'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni, stante la particolare delicatezza della materia.

Concorda il [PRESIDENTE](#) invitando i Gruppi a far pervenire quanto prima alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) intervenendo incidentalmente sul prosieguo dei lavori, osserva che i due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono parzialmente sovrapponibili (e su questioni condivisibili, come quelle relative alla tutela della reputazione delle persone diffamate), ma hanno alla base una *ratio* diversa. Infatti, il provvedimento che reca la sua prima firma ha come valore centrale da tutelare quello della libertà di informazione, oggi minacciata sia dall'ingresso dei grandi gruppi economici nel settore dell'editoria, sia dalla crisi dell'editoria stessa, che ha dato luogo all'infausta prassi dei contratti precari. Si sofferma quindi sulla necessità di compenetrare le esigenze di tutela delle persone diffamate con quella, del pari importante, di disincentivare la pratica delle cosiddette "querele temerarie", strumento, questo, largamente utilizzato anche dalla criminalità organizzata e da altri centri di potere per ridurre al silenzio il giornalismo d'inchiesta, spesso condotto da giornalisti

freelance che, a differenza dei giornalisti delle grandi aziende editoriali, non hanno un adeguato sostegno legale. Auspica pertanto un lavoro comune tra le forze politiche per giungere a un testo condiviso

Il [PRESIDENTE](#) nel rilevare nuovamente la particolare complessità delle tematiche sottese ai provvedimenti, ribadisce la necessità di effettuare una ponderata attività conoscitiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato adottato dal Governo con le finalità di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

esaminate le parti di competenza, riguardanti gli articoli 8;

valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette a contrastare il favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato e considerato che, in relazione all'articolo 8:

- l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U. immigrazione, che incrimina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente il traffico di migranti (comma 1, lettera a);
- l'introduzione, all'interno del medesimo Testo unico, di una nuova fattispecie di reato che incrimina la morte e le lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (articolo 12-*bis*) si giustifica per l'esigenza di reprimere in modo adeguato l'ipotesi in cui dal trasporto illegale di stranieri derivi la morte o la lesione di più persone (comma 1, lettera b);
- tale fattispecie è costruita come delitto aggravato dall'evento, al fine di rendere più facile l'accertamento del reato, stabilendo che la morte o le lesioni rappresentino una conseguenza non voluta del reato;
- la nuova fattispecie è comunque conforme al principio di colpevolezza, in quanto si richiede che il trasporto e l'ingresso siano realizzati in modo tale da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità;
- analoga fattispecie incriminatrice, prevista all'articolo 586 del codice penale (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite conforme al principio costituzionale di colpevolezza, richiedendosi, ai fini dell'integrazione del delitto, oltre al nesso di causalità materiale, la colpa in concreto, da valutarsi alla stregua delle circostanze conosciute o conoscibili dal soggetto agente (Cass. Sez. Un. n. 22676 del 2009);
- ad analoghe finalità di potenziare la risposta punitiva complessiva mira l'introduzione della deroga al principio di territorialità, stabilendo che il delitto si considera comunque commesso nel territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale, anche se la morte o le lesioni si verificano in acque internazionali;
- tale disposizione traduce sul piano normativo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha considerato sussistente la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia in forza del principio di universalità della legge penale italiana e della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 2006 (Cass pen., Sez. I, n. 31652 del 2021);
- il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* introduce una norma sulla giurisdizione volta specificare che - fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità - ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano;
- le disposizioni di coordinamento sono funzionali a rendere applicabili, in ragione della elevata

gravità del nuovo delitto di cui all'articolo 12-*bis*, le norme di maggior rigore stabilite dalla legge dell'ordinamento penitenziario e dal codice di procedura penale per fattispecie di analogo allarme sociale (commi 2, 3 e 4);

tenuto conto che con riguardo all'elemento soggettivo del nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* T.U. immigrazione, non sembra chiaro se la previsione dell'evento morte o lesioni si ponga come incerto ma possibile concretamente (e quindi il reato possa essere punito a titolo di dolo eventuale) ovvero se l'evento abbia invece natura astratta, avendo l'agente escluso la possibilità in concreto di verificazione dell'evento (e quindi il reato possa essere punito a titolo di colpa)

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della fattispecie di cui all' articolo 12-*bis* del decreto legislativo n 286 del 1998, si valuti l'opportunità di meglio precisare l'elemento soggettivo del nuovo reato, così da meglio distinguere le ipotesi riconducibili all'articolo 12-*bis* dalle ipotesi nelle quali la morte sia stata volontariamente provocata, accettando il rischio dell'evento o comunque da garantire una più netta distinzione rispetto alle ipotesi di omicidio doloso plurimo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI SUL DISEGNO DI LEGGE, A.S. 591

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

premesso che:

l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte.

L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia - la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare - che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al merito del provvedimento, occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione,

intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni; il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formulazione ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione; alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SALLEMI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 [in materia di Registro distribuito](#) (Capo I, sezioni da I a VI) ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII).

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Viene creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette *blockchain*. L'obiettivo del decreto è consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26 e 30.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche per le finalità previste dal citato Regolamento UE, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritture attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. In particolare, tali registri devono consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritture, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; devono consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento alle scritture del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia in formato elettronico per i fini previsti dalla legge; devono consentire la scrittura dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (cfr. relativa scheda); devono garantire l'accessibilità

da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili rispetto alla scritturazione del registro.

Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa alle modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro. L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti.

In particolare, il comma 1 affida all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro. Il comma 2 affida allo stesso soggetto emittente, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile, di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale. Tale deroga trova un limite nel disposto del comma 5 del medesimo articolo 2215-*bis* del Codice civile, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal codice civile e dal medesimo articolo 2215-*bis*, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del medesimo codice civile.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).

Il comma 1 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro.

Il comma 2 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni delle società per azioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

Il comma 3, con riguardo all'emissione in forma digitale di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, dispone che debbano risultare univocamente connessi a ciascun titolo di debito e siano resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché: a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile; b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima; c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

Il comma 4 estende, in quanto compatibile, la disciplina di cui al comma 3 all'emissione in forma digitale di ulteriori titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 prevede che le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione in forma digitale di titoli obbligazionari di società per azioni, società a responsabilità limitata, e di ulteriori titoli di debito - diversi dai precedenti - la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano, siano rese tempestivamente disponibili con le stesse modalità previste per la procedura di emissione di tali titoli.

Il comma 6 disciplina l'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3). Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alle 1a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente [BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia, che sono quelli riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Ricorda sinteticamente che l'articolo 8 al comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del TU immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 TU immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* TU immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato.

Il comma 4 dell'articolo 12-*bis* TU immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

In relazione agli emendamenti oggetto del parere fa presente che alcuni di essi ripropongono nel merito lo *status quo ante* con la soppressione di tutto o parte dell'articolo 8 o con la modifica del medesimo, al fine di ripristinare la legislazione precedente. Segnala inoltre che gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.9 escludono dai reati le attività di soccorso umanitario eliminando il riferimento alle operazioni prestate in Italia e agli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti sul territorio dello Stato. Infine, l'emendamento 8.0.1 dispone l'abolizione dei reati d'ingresso e soggiorno illegali.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 8.2 a sua prima firma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la

proposta di parere è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 573, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 616 e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge 616 di iniziativa della senatrice Lopreiato il quale, analogamente al disegno di legge n. 95 d'iniziativa del senatore Mirabelli, e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 573 del senatore Martella, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria.

Il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, rigettando la domanda di risarcimento, condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (come previsto anche nell'Atto Senato n. 95) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Poiché il contenuto del disegno di legge è connesso a quelli in materia di diffamazione e lite temeraria (rispettivamente il disegno di legge n. 573 e quello n. 95) che sono stati congiunti ai disegni di legge nn. 466 e 81 nella seduta del 29 marzo scorso, si propone la congiunzione dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - *Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Il provvedimento, che si compone di due articoli, è la riproposizione dell'atto Senato n. 980, d'iniziativa del senatore Ostellari, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Prima di passare al dettaglio dell'articolato, si sottolinea che nell'attuale sistema normativo l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (cosiddetta minorata difesa), ai sensi dell'articolo 61 del codice penale, che qualifica come aggravante di tutti i reati «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n. 5). Il riferimento all'età della vittima è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009, che ha codificato un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa, solo nei casi in cui però l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale,

secondo comma, numero 2-*bis*), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 n. 5».

Infine, l'articolo 643 del codice penale, rubricato "Circonvenzione di persone incapaci", punisce infine con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene proprio sul delitto di circonvenzione di incapace, di cui all'articolo 643 del codice penale, per inserire in un ulteriore comma la nuova fattispecie di circonvenzione di anziano.

La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto di cui all'articolo 643 del codice penale: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età, alla quale si riferisce - genericamente - la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del disegno di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 del codice penale.

Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) - abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Al riguardo, si sottolinea che il danno non deve necessariamente avere immediato carattere patrimoniale; la disposizione infatti fa genericamente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per la vittima o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l'atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.

Per quanto riguarda il concetto di induzione, già presente al primo comma dell'articolo 643 del codice penale, la giurisprudenza ha nel tempo contribuito a delinearne gli elementi costitutivi. La Cassazione ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968) e che pertanto la condotta omissiva appare incompatibile con l'induzione (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308). Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080). Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583).

L'articolo 2 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Il [PRESIDENTE](#) auspica una discussione che consenta di meglio precisare alcuni profili della nuova fattispecie di reato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati

commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento origina dalla considerazione che il decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Come si precisa anche nella relazione illustrativa del disegno di legge «a fronte di questo intervento - che si ritiene di confermare (...) - sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili». I profili cui si fa riferimento nella relazione riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti, il Governo ha ritenuto di intervenire con la proposta normativa in esame.

Nel merito l'articolo 1 dell'Atto Senato 592 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis*.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale. In particolare, il comma 1 reca l'aggiunta di un sesto comma all'articolo 270-*bis*.1 del codice penale volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 270-*bis*.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio. Il comma 2, invece, aggiunge un quinto comma all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale volto a prevedere che, per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 416-*bis*.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

L'articolo 2 include il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge riscrive il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche - in forma semplificata - con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia

giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce nel comma 3 - similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale - la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte nell'articolo 3 alcune disposizioni (nuovi commi 3 e 4) volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela. Le novelle modificano infatti l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 558 del codice di procedura penale - che recano rispettivamente la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico - per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine (delle 48 ore) per la proposizione della stessa.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gli altri due disegni di legge connessi (Atto Senato 468, di iniziativa del senatore Scarpinato e Atto Senato 474, di iniziativa della senatrice Stefani) presentano una portata più limitata intervenendo unicamente in materia di procedibilità dei reati e in particolare nei casi di reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso.

Più nel dettaglio l'articolo unico del disegno di legge n. 468, al comma 1, lett. a) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 623-*ter* del codice penale, il quale prevede che per i reati di lesioni personali, lesioni personali stradali, sequestro di persona, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio, attualmente perseguibili a querela, si procede d'ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 270-*bis*.1, primo comma (cioè la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), e 416-*bis*.1, primo comma (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). La lettera b) del comma 1 invece aggiunge un ulteriore comma all'articolo 649-*bis* del codice penale, il quale reca una disposizione parallela all'articolo 623-*bis* del codice penale ma con riguardo alla procedibilità d'ufficio di alcuni reati contro il patrimonio (furto, turbativa violenta del possesso di cose mobili e danneggiamento) in presenza delle già ricordate circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Il disegno di legge n. 474, di iniziativa della senatrice Stefani, reca modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato. Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo. Il comma 1 dell'articolo unico modifica il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale, inserendo tra i casi nei quali il delitto di lesione personale è perseguibile d'ufficio anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). Il comma 2 dell'articolo unico interviene sull'ultimo comma dell'articolo 605 del codice penale, il quale prevede la procedibilità a querela del reato di sequestro di persona non aggravato, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Il disegno di legge aggiunge anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante "mafiosa" (articolo 416-*bis*.1). Il comma 3, modificando il terzo comma dell'articolo 610 del codice penale, è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza privata qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

Il comma 4, infine, riscrive l'ultimo comma dell'articolo 624 del codice penale, il quale disciplina la procedibilità del reato di furto prevedendo che il delitto sia punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7 (l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità), e 625 (circostanze aggravanti del reato di furto) o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Prende la parola il dottor VIOLA.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dei problemi tecnici dell'audio del collegamento da remoto, che non consentono di poter continuare a svolgere correttamente l'audizione, ne propone il rinvio.

Poiché non si fanno osservazioni l'audizione è rinviata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 20 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

20ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, gen. sq. a. Luca Goretti, accompagnato dal gen. b.a. Paolo Cuppone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Stefania [CRAXI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *Web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, gen. sq.a. Luca Goretti, sulle linee programmatiche del suo mandato

Il presidente Stefania [CRAXI](#), dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale Luca Goretti.

Il generale GORETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori [BARCAIUOLO](#) (FdI), [Enrico BORGHI](#) (PD-IDP), [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az), [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) e [MARTON](#) (M5S).

Il generale GORETTI risponde ai quesiti posti.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il generale Goretti e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), relatore, informa che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di

ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Il decreto-legge in esame, composto da 12 articoli, reca un complesso di misure urgenti relative ai flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

L'articolo 1, in particolare, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale, prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta, mentre il successivo articolo 3 dispone in ordine al riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.

L'articolo 5 reca norme in materia di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle agromafie, mentre il successivo articolo 6 reca una misura straordinaria per la gestione dei centri per migranti.

L'articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, mentre l'articolo 8 reca disposizioni penali volte ad inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione irregolare, nonché a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione irregolare.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, mentre il successivo articolo 10 introduce misure per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.

Da ultimi, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, una clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa si rinvengono principalmente in relazione all'articolo 3, per il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione.

Il comma 1 dell'articolo 3, nello specifico, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, possa rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*)). Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati. Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera *c*)

già richiamata prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo, per la Commissione di merito, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) illustra uno schema di parere alternativo, di tenore contrario (pubblicato in allegato), rilevando preliminarmente come non poche delle disposizioni in esso contenute non abbiano carattere d'urgenza.

Stigmatizza, quindi, la cancellazione, prevista dall'articolo 7 del provvedimento in titolo, dell'istituto della "protezione speciale", annoverato, peraltro, in numerosi ordinamenti nazionali di Paesi dell'Unione europea e la cui eliminazione costituisce purtroppo un arretramento in tema di tutela dei diritti fondamentali dei migranti.

Aggiunge, infine, che sarebbe stato opportuno mantenere la regolamentazione, risalente al 1998, che includeva l'imprescindibile distinzione tra trafficanti di esseri umani e ONG, che si prodigano per il salvataggio di persone che fuggono da conflitti o da carestie o calamità naturali, le quali rischiano, conseguentemente, di subire lo stesso trattamento sanzionatorio che, invece, dovrebbe essere riservato agli scafisti.

Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania [CRAXI](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

Risulta, pertanto, precluso lo schema di parere a prima firma del senatore Alfieri.

IN SEDE REFERENTE

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare due disegni di legge, entrambi d'iniziativa parlamentare e di identico contenuto, recanti la ratifica dell'Emendamento n. 1, sottoscritto dall'Italia e dal Principato di Monaco nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicurezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982.

Il [PRESIDENTE](#) propone, quindi, preliminarmente, che la Commissione proceda, al fine di valorizzare entrambe le iniziative parlamentari, all'adozione e al successivo esame di un testo unificato, costituito dal contenuto perfettamente identico dei due provvedimenti.

La Commissione conviene.

L'oratore ricorda, quindi, che la Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell'ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni relative - fra le altre - all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell'ottobre 1985 è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

Composto di 6 articoli, l'Emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato, in ragione di quanto espressamente richiesto dall'ordinamento monegasco in materia. Il testo convenzionale vigente, infatti, prevede in via generale - salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione stessa - il principio dell'applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell'altro Stato; la proposta emendativa in esame è finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a tale principio generale, includendovi anche l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso (articolo 1). L'emergenza seguita alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha reso quanto mai urgente tale modifica, stanti i numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. Gli ulteriori articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresì che le nuove norme siano attuate nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4). Da ultimo, l'Emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina (articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).

Entrambi i disegni di legge di ratifica non prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla scorta dell'analisi tecnico-normativa predisposta dal Governo nella scorsa legislatura in concomitanza con la presentazione dell'Atto Senato n. 2485, evidenzia come l'Emendamento in via di ratifica non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; esaminate in particolare le norme di cui all'articolo 3 relative al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALFIERI, Enrico BORGHI, CASINI E DELRIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591; l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la Commissione di merito 1ª affari costituzionali e analogamente le diverse Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra queste la 3ª Commissione affari esteri e difesa, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando

enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia - la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare - che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al merito del provvedimento, val la pena evidenziare come l'articolo 7 sopprima la disposizione che prevede il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);

conseguentemente, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, per abrogare tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;

il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone "irregolari" che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di "prevenzione e contrasto" dell'immigrazione irregolare come recita il Titolo del decreto-legge - finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schenghen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

a quanto detto si aggiunga che il successivo articolo 8, sebbene di non stretta pertinenza della presente Commissione, reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza,

finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

ebbene, applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione; alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [344, 538](#)

NT

Il Relatore

Articolo 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Articolo 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 36 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 21 MARZO 2023
36ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ([n. COM\(2022\) 677 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sostegno adeguato a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti.

Tale sostegno si concretizza in un quadro normativo armonizzato, volto a sostenere gli investimenti, ridurre i rifiuti e promuovere il riciclaggio di alta qualità, che si applicherà in egual misura in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

La proposta appare necessaria nel contesto attuale in cui la fabbricazione degli imballaggi, necessaria per proteggere e trasportare le merci, rappresenta un'attività economica di grande rilevanza nell'UE, che tuttavia è ostacolata da una frammentazione degli approcci normativi nazionali che differiscono da uno Stato membro all'altro, per esempio in materia di etichettatura, di riciclo e di responsabilità del produttore.

In particolare, uno dei maggiori motivi di urgenza è la preoccupazione ambientale: gli imballaggi sono uno dei principali utilizzatori di materiali vergini (plastica e carta) e rappresentano il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani, e l'aumento dell'uso degli imballaggi, insieme ai bassi tassi di riutilizzo e riciclaggio, ostacolano lo sviluppo di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio.

Un'economia circolare degli imballaggi contribuirà, quindi, a dissociare lo sviluppo economico dall'uso delle risorse naturali, contribuirà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ad arrestare la perdita di biodiversità, oltre a ridurre la dipendenza strategica dell'economia dell'Unione europea da molti materiali. Potrà creare, inoltre, un maggior numero di posti di lavoro "verdi".

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi ambientali e i problemi legati agli imballaggi, tra cui gli ostacoli al mercato interno e all'economia circolare, e le crescenti quantità di rifiuti di imballaggio, non potrebbero essere affrontati in misura

sufficiente dagli Stati membri da soli. Le singole iniziative nazionali rischierebbero di frammentare il mercato interno, mentre il mercato degli imballaggi dell'Unione europea si configura per molti aspetti come un unico grande mercato piuttosto che come 27 mercati individuali. Attraverso la definizione di prescrizioni e obiettivi a livello europeo, la transizione verso la produzione e l'uso di imballaggi sostenibili potrebbe avvenire in modo coerente tra tutti gli Stati membri, creando un mercato degli imballaggi efficiente.

Sempre secondo la Commissione europea, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità poiché nel complesso, le misure non andrebbero oltre quanto necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e garantire al contempo la protezione della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, la proposta assicurerebbe all'industria e agli Stati membri la necessaria flessibilità, ove opportuno, per implementazioni di innovazione o per adeguarsi a specifiche circostanze locali.

Secondo i dati della Commissione europea, la maggior parte dei portatori di interessi consultati, a livello europeo, ritiene che gli sviluppi tecnologici, economici e sociali giustificerebbero la creazione a livello europeo, di un nuovo quadro normativo per gli imballaggi e concorderebbe sulla necessità di armonizzazione delle norme esistenti.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Parlamento della Lituania ha già concluso l'esame senza rilevare violazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il 25 aprile 2023, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI), considerata l'importanza del tema, chiede che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni.

Si associano alla richiesta il senatore [LOREFICE](#) (M5S), la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), la quale ultima richiama le problematiche sollevate da molte associazioni nazionali ed europee, con riferimento all'orientamento della proposta verso il riuso degli imballaggi anziché verso il loro riciclo e ricorda come sul riciclo l'industria italiana presenti sviluppi molto avanzati e consolidati che è bene sostenere e valorizzare.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i Gruppi a far pervenire proposte di audizione entro la giornata di giovedì 23 marzo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto alla conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

L'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Si prevede un unico strumento normativo che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché per gli apolidi, e sugli effetti del medesimo nulla osta.

L'articolo 3, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di

istruzione e di formazione professionale svolta nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e finalizzate all'inserimento lavorativo sia in settori produttivi italiani, sia in settori produttivi del Paese d'origine. Il comma 2 del medesimo articolo sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, non potrà superare la durata di tre anni, estendendo di fatto la massima durata possibile del permesso rinnovato, rispetto ai due anni attualmente previsti.

L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, che non siano risultati assegnatari di manodopera pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi 2022, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità, sulla base di quanto sarà previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio. Il comma 2 aggiorna le disposizioni vigenti, che attribuiscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti. Prevede, in particolare, che il prefetto - in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di documento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto - nomini uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.

L'articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona nei confronti della quale vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (comma 1). Viene conseguentemente introdotta una disciplina transitoria che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale (comma 2). Si dispone, infine, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale (comma 3).

L'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone. A tal fine, l'articolo in commento interviene sul Testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.

L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero, e non come finora previsto ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria. Il comma 3 dell'articolo 9 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. La relazione illustrativa motiva tale soppressione con il contrasto con le norme europee e, segnatamente, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri, in quanto - come indicato da ultimo nella raccomandazione 1 e 2 della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 - "l'Italia è tenuta ad assicurare che sia emessa senza inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di Paese terzo la cui

domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata rigettata" nonché a "garantire che le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento impongano un chiaro obbligo di rimpatrio in un Paese terzo".

L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione (costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione) dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle disposizioni del codice degli appalti, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea. L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge dall'11 marzo 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Il Relatore evidenzia come il provvedimento in esame abbia la finalità di contribuire alla corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Ritiene pertanto opportuno, sulla base delle competenze della Commissione, esprimere un parere favorevole, formulando alcune osservazioni in merito alla necessità di rafforzare la capacità tecnica, amministrativa e finanziaria dei comuni, nonché di migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, di favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, di estendere l'ambito degli interventi da completare assicurandovi il finanziamento da parte del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e di procedere al relativo riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, al fine di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame dello schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, eventualmente integrandolo con il parere sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame degli atti COM(2022) 540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022) 541 (Trattamento delle acque reflue urbane), svoltesi in Ufficio di Presidenza il 16 marzo 2023, è stata consegnata la documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 22 marzo alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio

2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

considerato che il decreto-legge si compone di 58 articoli, suddivisi in tre parti: la Parte I (articoli da 1 a 7) dedicata alla *governance* relativa al PNRR e al PNC, la Parte II (articoli da 8 a 49) dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa e la Parte III (articoli da 50 a 58) che reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune;

tenuto conto delle audizioni svolte dalla 5ª Commissione permanente;

valutato che il provvedimento consente di assicurare una corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per "area vasta" con una soglia dimensionale adeguata, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa, mediante la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con professionalità specifiche;

in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di liquidazione entro 30 giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con successivo pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti;

si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità dell'amministrazione centrale e periferica di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali quelle dell'istituzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità presenti nel settore pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del sistema autorizzatorio con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello del *blockchain*);

in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si valuti l'opportunità di prevedere di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri soggetti;

in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante dell'inserimento dei dati da parte dei soggetti attuatori, sia su quello del controllo e monitoraggio degli interventi;

in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio, di incrementare oltre i limiti previsti e in misura non superiore al 5 per cento, i fondi per la contrattazione integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto aumento al volume dei progetti assegnati e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale;

in riferimento all'articolo 8, comma 5, che - come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di riforma del codice degli appalti - consente agli enti locali di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che esterni, si valuti l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale;

in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese, che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per cento di questo mercato in ragione dei requisiti di capacità finanziaria;

in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare "in casi

eccezionali" i progetti di interventi statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità;

in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), si valuti l'opportunità di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento, non limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il bando di gara, risultino titolari del finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022;

a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 38 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ([n. COM\(2022\) 677 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenute numerose richieste di audizione sulla proposta di regolamento in esame. Al riguardo, per economicità dei lavori, invita a segnalare le proposte prioritarie e a valutare il ricorso a eventuali memorie già disponibili presso la Camera dei deputati, anche al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni di procedure informative.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) concorda con l'opportunità di evitare ripetizioni di audizioni già svolte sullo stesso atto da parte degli organi della Camera.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene importante consentire ai soggetti auditi di presenziare in entrambi i rami del Parlamento, per valorizzare le diverse sensibilità presenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) concorda sull'utilità di avere più momenti di interlocuzione, anche in considerazione della difficoltà di coordinare audizioni congiunte e del fatto che le procedure parlamentari differiscono tra la Camera e il Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Ricorda che il provvedimento è finalizzato a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

Si sofferma quindi, in particolare, sugli articoli 4, 7, 8 e 9, comma 3, ritenendo che il provvedimento

non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) presenta uno schema di parere alternativo, in cui esprime perplessità circa la compatibilità di alcune disposizioni contenute nel decreto in conversione con il dettato costituzionale e con gli obblighi imposti dalla normativa europea e internazionale. Inoltre, non ritiene che il provvedimento consenta di incidere concretamente sulle cause delle stragi in mare o sulle partenze, ma al contrario limita fortemente i diritti e gli spazi di protezione degli stranieri.

Si sofferma quindi, in particolare, sugli articoli 7, 8 e 9, comma 3, e propone di esprimere un parere contrario.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto richiamando l'articolo 7, che interferisce gravemente sull'efficacia della normativa europea, prevedendo l'abolizione della protezione speciale, peraltro anche in modo retroattivo sui diritti acquisiti relativamente al rinnovo dei permessi. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) ribadisce la possibilità di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del tema della protezione speciale e conferma la forte opposizione del suo Gruppo sulle disposizioni del decreto relative a questo punto. Richiama, quindi, a una riflessione più compiuta, anche in coerenza con il forte impegno del Governo a sostegno del popolo ucraino martoriato dalla guerra e del copioso flusso di persone accolte in Italia.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere del relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Pertanto, il parere alternativo, presentato dalla senatrice Cucchi, non è posto ai voti ed è anch'esso pubblicato in allegato al resoconto.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge in materia di attuazione del PNRR, del PNC, delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Illustra quindi uno schema di parere, pubblicato in allegato, in cui propone di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.12, 3.8 (testo 2), 8.17 e 8.18, 8.39 e 8.72, 8.43, 18.43, 33.0.1, 52.6, 53.1, 53.3, 53.6, e 53.7 (testo 2).

Sull'emendamento 24.11, propone di esprimere un parere favorevole, rilevando l'opportunità di estendere la fase transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti a quelle per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.

Propone poi di esprimere parere contrario sugli emendamenti: 3.3, poiché depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi; 18.14, in quanto la proroga di 24 mesi rischia di incidere sul tempestivo avanzamento e completamento degli interventi del PNRR; 45.0.5, poiché prefigura la possibile totale sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE); 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione; 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR.

Sugli emendamenti 50.4 e 40.4, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere, per il personale di magistratura, la previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i principi dello Stato di diritto.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in relazione al parere contrario sull'emendamento

18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni relativi alle reti a banda ultra larga fissa e mobile. In particolare, chiede come si prevede di abbreviare i tempi di realizzazione degli interventi del PNRR lasciando decadere i predetti permessi.

Chiede, inoltre, di esprimere una valutazione di contrarietà anche per gli emendamenti: 49.0.1, che incentiva l'energia prodotta da inceneritori, in possibile violazione della normativa europea; 14.32, che estende a 215.000 euro la soglia per poter ricorrere agli affidamenti diretti nell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, in possibile violazione della normativa europea; 14.37, che, estendendo al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare la sua azione per danno erariale, indebolisce le funzioni della stessa con riferimento al controllo sull'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene importante approfondire le questioni poste dal senatore Lorefice e si riserva di presentare uno schema di parere eventualmente integrato nella prossima seduta.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) richiede la votazione già nella seduta odierna.

Non riscontrandosi il consenso sulla richiesta di votazione immediata, il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) propone il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. COM (2022) 571 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 febbraio.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, relativa alla raccolta e la condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.

In particolare, premesse le motivazioni che sottendono l'intervento normativo proposto e le modalità in cui questo è strutturato, e ricordati i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e delle audizioni svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023, propone di ritenere che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che questa sia suscettibile di miglioramenti con riguardo al principio di proporzionalità secondo una serie di puntuali osservazioni. Anzitutto, come espresso dalla gran parte dei soggetti auditi, si ritiene che la proposta debba esprimere una maggiore ambizione in riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine.

A tale riguardo, propone di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento, limitato dall'articolo 2 alle sole piattaforme online, per estenderlo agli stessi locatori e agli intermediari, perché la regolamentazione tenga conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.

Si ritiene inoltre opportuno proporre l'unificazione informatica delle due fasi della registrazione dell'unità immobiliare e della comunicazione dei dati sulle attività di locazione, e che tale sistema sia unico possibilmente anche a livello europeo.

Per quanto riguarda i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, si ritiene opportuno che questi siano suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto dalla Commissione europea e dagli Stati.

Altro aspetto importante è quello che la proposta di regolamento consideri anche la figura dell'intermediario o "*property manager*" a cui molto spesso i proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, poiché sono loro che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, locati sia tramite le piattaforme online, sia direttamente dal proprietario o dall'intermediario stesso, al fine di disporre di dati completi e precisi.

Anche per i dati sul numero degli ospiti di un alloggio, la proposta di regolamento prevede la comunicazione, da parte delle piattaforme online, al momento della prenotazione, mentre spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato. Per quanto riguarda le sanzioni, l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o commettano errori o imprecisioni nel fornire i dati alle autorità. Tuttavia, considerata la quantità e la varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.

Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo 2023.

Il [PRESIDENTE](#) invita a presentare, entro la giornata di domani, eventuali proposte modificative o integrative dello schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in riferimento alla comunicazione degli ospiti, previsto dall'articolo 3, punto 11), della proposta di regolamento, che essendo prevista al momento della prenotazione potrebbe non rappresentare la situazione reale, ritiene importante trovare una soluzione normativa adeguata.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) si riserva di approfondire il punto e di prendere in considerazione le eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

Sul disegno di legge:

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

considerato che le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti;

considerati, in particolare:

- l'articolo 4, che apporta modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, non potrà superare la durata di tre anni, rispetto ai due anni attualmente previsti;
- l'articolo 7, che abroga il divieto di espulsione previsto qualora l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in Italia, facendo comunque salve le domande di permesso per protezione speciale già presentate e il rinnovo di un anno dei permessi in corso di validità, e confermando la possibilità della loro conversione in permessi per motivi di lavoro;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, poiché ciò contrasta con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

2008/115/CE, sulla decisione di rimpatrio, come indicato da ultimo nelle raccomandazioni 1 e 2 della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, secondo cui "l'Italia è tenuta ad assicurare che sia emessa senza inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di Paese terzo la cui domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata rigettata" nonché a "garantire che le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento impongano un chiaro obbligo di rimpatrio in un Paese terzo"; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE CUCCHI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

Sul disegno di legge:

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

considerato che alcune delle disposizioni in esame destano perplessità in relazione alla loro compatibilità con il dettato costituzionale e con gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale.

Le previsioni non sembrano peraltro in grado di produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o anche sulle partenze, ma al contrario limitano fortemente i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che vivono già in Italia. Questo discorso vale in particolare per le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 comma 3.

In particolare:

- l'articolo 7, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo Unico sull'Immigrazione si pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione. Né vale a mitigare l'incostituzionalità della norma la disciplina transitoria prevista;

- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'art. 49 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo che sul punto appare evidentemente violata;

- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 286/1998, la quale però deve essere effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad una autorità le ragioni che vi si oppongono;

valutato che il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
esprime, per quanto di competenza:

parere favorevole sugli emendamenti:

- 1.12, in quanto rafforza il ruolo degli enti locali nell'ambito della *governance* sull'attuazione del PNRR;
- 3.8 (testo 2), in quanto estende i poteri sostitutivi anche al ritardo relativo a pareri o atti autorizzatori di competenza di altri enti, necessari agli interventi dei soggetti attuatori comunali e da questi segnalati alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio;
- 8.17 e 8.18, poiché estendono agli enti del Servizio sanitario nazionale, sia la possibilità di incremento di spesa per la contrattazione integrativa, sia l'estensione gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti;
- 8.39 e 8.72, poiché eliminano, per la durata del PNRR, i limiti agli aumenti di stipendio, retribuzioni legate al merito e trattamenti accessori, del Segretario comunale;
- 8.43, poiché rende incentivabili, nell'ambito degli enti locali, oltre alle funzioni tecniche di cui al Codice degli appalti, anche tutte le funzioni organizzative a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR;
- 18.43, in quanto estende la modalità di denuncia dei lavori edilizi, oltre che tramite PEC, anche tramite lo stesso portale telematico dello Sportello unico;
- 33.0.1, poiché istituisce Programmi di intervento strategico (PIS), quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, attivabili dagli enti locali e finalizzati a individuare soluzioni alle problematiche delle comunità locali e dei territori coinvolti, derivanti dalla realizzazione delle stesse opere;
- 52.6, poiché rafforza la struttura e i poteri del Commissario unico, incaricato della realizzazione degli interventi necessari ad ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia e a risolvere le procedure di infrazione in corso, in materia di acque reflue urbane;
- 53.1, poiché estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento anche a quelli non infrastrutturali e anche a quelli per i quali risultino ancora solo approvati i progetti esecutivi. Allo stesso fine, l'emendamento proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantirne la prosecuzione;
- 53.3, poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre;
- 53.6, in quanto anche questo emendamento estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi entro il 31 dicembre 2022;
- 53.7 (testo 2), poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi, e aggiunge che, per gli interventi che al 31 dicembre 2022 non hanno l'approvazione dei progetti esecutivi, le relative risorse siano comunque redistribuite alle regioni che ne erano originariamente destinatarie, e inoltre proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantire la loro prosecuzione,

parere favorevole sull'emendamento 24.11, che estende le misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e che interviene sulla legge n. 99 del 2022, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, osservando a tal ultimo riguardo, l'opportunità di estendere la fase transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti, a quelle per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023,

parere contrario sugli emendamenti:

- 3.3, poiché l'emendamento depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi, prevedendo l'abrogazione della facoltà di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, antimafia e dell'Unione europea;
 - 18.14, in quanto, per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, rischiando di incidere sul tempestivo avanzamento e completamento degli interventi del PNRR;
 - 45.0.5, poiché prefigura la sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE), potendo delegare ad esso fino alla totalità dei compiti e delle funzioni legati al PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;
 - 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione delle opere di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
 - 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione delle stesse politiche di coesione con il PNRR, tra cui l'assorbimento dell'Agenzia per la coesione nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio,
- parere non ostativo sugli emendamenti 50.4 e 40.4, osservando l'opportunità di prevedere la previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, per la prosecuzione degli incarichi da parte del personale di magistratura, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i principi dello Stato di diritto,
- e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE TUBETTI SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 571 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2022) 571, sulla raccolta e la condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine;

premesso che:

- le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall'emergere delle piattaforme *online* che operano a livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell'offerta totale di alloggi turistici nell'UE, con benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la valorizzazione turistica dei territori;
 - il settore rappresenta tuttavia anche diverse problematiche, con particolare riferimento alle comunità locali, connesse con la gestione dell'aumento dei flussi turistici, l'aumento dei prezzi delle locazioni a lungo termine causato dalla minore disponibilità di alloggi a tal fine, e con il crescente monopolio delle grandi piattaforme *online*;
 - gli Stati membri sono intervenuti per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve termine, per esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori (in modo da consentire quindi alle autorità pubbliche stesse di conoscere i locatori e i rispettivi alloggi offerti) e richiedendo alle piattaforme *online* di condividere i dati sui locatori e sulle loro attività, generando tuttavia un quadro frammentato, inefficiente ed eccessivamente oneroso;
- considerato che, a fronte di tale quadro, la proposta prevede: - un approccio armonizzato ai regimi di

registrazione per i locatori, con l'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere tali regimi di registrazione; - l'obbligo per le piattaforme *online* di consentire ai locatori di indicare i numeri di registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati specifici relativi alle attività dei locatori e ai loro annunci; - procedure e strumenti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura; valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di AIGAB, Confabitare, Expedia Group, Airbnb, Federalberghi, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), Confedilizia, FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), Confcommercio, Confesercenti e CNA Turismo e commercio, svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023; ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma che sia suscettibile di miglioramenti e che debba essere accompagnata da alcune misure da adottare a livello nazionale, secondo le seguenti considerazioni.

In riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine, esigenza sentita ed espressa dalla gran parte dei soggetti auditi dalla Commissione, si ritiene opportuno che la proposta esprima una maggiore ambizione.

In questo senso, l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta dichiarando che il regolamento si applica "ai fornitori di piattaforme *online* di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell'Unione". Tuttavia, tale definizione appare eccessivamente limitata, sia perché la proposta stessa si applica anche ai locatori, stabilendo per essi determinati obblighi, sia perché si ritiene opportuno che il regolamento affronti il tema della raccolta e condivisione dei dati relativi alle locazioni a breve termine nella sua realtà complessiva. In particolare si ritiene opportuno che l'ambito di applicazione sia esteso, oltre ai fornitori di piattaforme *online*, anche ai locatori e agli intermediari, e che la regolamentazione tenga conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.

A tal fine sarebbe opportuno che le due fasi della registrazione dell'unità immobiliare da parte dei locatori (capo II) e della comunicazione dei dati da parte delle piattaforme *online* sulle attività di tali unità (capo III) siano gestite in modo unitario, attraverso un unico sistema informatico nazionale, o possibilmente europeo.

In tal modo, gli adempimenti in capo al locatore, che - per quanto riguarda l'Italia - non sono solo quelli della registrazione dell'identità dell'immobile e del locatore, ma sono anche quelli a fini statistici, quelli a fini fiscali e di imposta di soggiorno comunale, quelli contrattuali e quelli a fini di ordine pubblico nel portale alloggiati, dovrebbero confluire tutti in una sorta di Sportello unico, di facile accesso e gestione da parte dei locatori o loro intermediari, assicurando la riservatezza dei dati sensibili, e dal quale ciascuna Amministrazione pubblica possa trarre automaticamente o manualmente i dati di propria competenza. Nel medesimo sistema informatico unico andrebbero poi a confluire anche i dati sulle attività delle locazioni, riferite alle singole unità, comunicati automaticamente dalle piattaforme *online* ai sensi dell'articolo 9.

Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere all'articolo 9, nell'ambito delle modalità di accesso ai dati forniti dalle piattaforme *online*, oltre a quanto già previsto, anche l'inclusione di strumenti di verifica, ricerca, consultazione e acquisizione su richiesta dei dati degli annunci pubblicati, fermo restando il rispetto dei principi di tutela dei dati sensibili.

In riferimento all'articolo 10, sarebbe opportuno che il punto di ingresso unico sia previsto a livello europeo e non siano previsti 27 punti "unici" a livello nazionale con conseguente frammentazione e differenze nelle interfacce tecniche elaborate da ciascuno Stato membro che comporta costi aggiuntivi per gli stessi Stati e anche per le piattaforme costrette a elaborare soluzioni tecniche diverse per ciascun punto "unico" nazionale;

Al riguardo, sarebbe opportuno che i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, siano suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto dalla Commissione europea e dagli Stati;

Altro aspetto importante è quello di considerare anche la figura dell'intermediario a cui molto spesso i proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, per la loro inserzione nelle piattaforme *online*, ai fini della locazione a breve termine. Sarebbe opportuno disciplinare ciò che rappresenta oggi la realtà più diffusa, ovvero l'intermediazione di piccole società di servizi che prendono in carico l'unità e provvedono a tutti gli adempimenti di legge previsti in capo ai proprietari, spesso con grandi difficoltà dovute all'assenza di facilitazioni operative. Peraltro tali intermediari, o "*property manager*" sono quelli che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, che spesso sono locati direttamente dal proprietario o dall'intermediario stesso, senza passare per le piattaforme *online*. In tal modo si garantirebbe un quadro più completo e preciso dei dati relativi al settore delle locazioni brevi. Per quanto riguarda i dati sulle attività di locazione, l'articolo 3, al punto 11), prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme;

Per quanto riguarda le sanzioni, il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" in caso di inadempimento da parte delle piattaforme online. Al riguardo l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o commettano errori ed imprecisioni nel fornire i dati alle autorità fiscali, comunali e soprattutto di ordine pubblico sull'identità delle persone che vengono ospitate. Tuttavia, considerata la quantità e la varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.

Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo 2023.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 39 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra un ulteriore schema di parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, integrato con le osservazioni ai quattro emendamenti segnalati nella seduta precedente dal senatore Lorefice.

In particolare, sull'emendamento 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

Sull'emendamento 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR.

Sull'emendamento 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR.

Infine, sull'emendamento 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia il Relatore per l'integrazione e si sofferma sull'emendamento 49.0.1, rilevando che esso prevede incentivi all'esercizio degli inceneritori di rifiuti, che rischia di esporre l'Italia a una nuova procedura di infrazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che

le presunte conseguenze negative alla salute e all'ambiente derivanti dall'attività dei termovalorizzatori è contraddetta ormai da un'esperienza pluridecennale in Paesi del Nord Europa e anche in alcune realtà italiane, con benefici netti evidenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando l'attuale stato di allarme relativo all'attuazione del PNRR, con ritardi conclamati e l'ammissione del Governo sull'impossibilità di realizzare alcuni interventi entro le rispettive scadenze previste. Propone, pertanto, di svolgere al più presto un adeguato approfondimento a livello parlamentare, finalizzato ad un'analisi complessiva dell'effettivo stato di attuazione del PNRR, analisi rallentata dall'attenzione eccessiva alle singole proposte emendative, inevitabilmente legate ad una visione parcellizzata delle questioni.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo sintonia con le considerazioni del senatore Zanettin sulla produzione di energia mediante gli inceneritori di rifiuti solidi urbani. Le possibili alternative, rappresentate dallo sversamento in discarica o dall'esportazione in altri Paesi europei che poi a loro volta procedono al loro incenerimento, non sono preferibili. Ricorda inoltre la realtà di inceneritori di nuova generazione installati persino all'interno di centri urbani, come quello di Copenhagen.

Riguardo alle difficoltà nell'attuazione del PNRR, ricorda che queste erano state ampiamente previste dalla sua parte politica e che le responsabilità non sono da attribuire ai soli enti locali. Si dichiara infine disponibile ad approfondire il tema a livello parlamentare.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, considerando il Piano nazionale di ripresa e resilienza come uno strumento prezioso per il Paese e non di una sola parte politica. Ricorda, inoltre, come il ministro Fitto abbia ieri invitato a non concentrare l'attenzione solo sulle scadenze trimestrali, ma di considerare l'intero arco temporale fino al 2026, per la realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Intervenendo nuovamente, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) aderisce alla proposta, fatta propria anche dal senatore Centinaio, sullo svolgimento di un approfondimento in sede parlamentare sul PNRR.

Si associa la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico delle sollecitazioni emerse nella discussione.

Infine, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto in materia migratoria, e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario, ribadendo il totale dissenso del suo Gruppo sul provvedimento in esame e soffermandosi sui punti di criticità, relativi all'eliminazione della protezione speciale e al carattere punitivo e propagandistico di molte disposizioni previste.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che, da quando è in carica l'attuale Governo e considerato tutto quanto da questo messo in atto, gli sbarchi di migranti sono quadruplicati, a dimostrazione dell'inefficacia della linea di azione portata avanti. Rileva inoltre l'inadeguatezza degli 80.000 ingressi previsti dal decreto flussi del 29 dicembre scorso, a fronte di un fabbisogno, per l'economia italiana, di circa 200.000 lavoratori aggiuntivi.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) si sofferma sulla riduzione dei numeri degli approdi di migranti via mare realizzatasi con i decreti del Governo Conte I e ribadisce che l'Italia ha bisogno, non di uno sfruttamento di forza lavoro straniera, ma di persone legalmente e proficuamente impegnate nei settori lavorativi direttamente interessati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ([n. COM \(2022\) 571 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 4, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione integrato con l'osservazione suggerita nella seduta precedente dal senatore Lorefice.

In particolare, sul punto relativo all'articolo 3, punto 11), della proposta di regolamento, che prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma che spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme, la Relatrice propone di aggiungere che sarebbe, pertanto, opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 4), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e di introduzione di misure di semplificazione della sperimentazione di strumenti finanziari in forma digitale e dell'attività di tecno-finanza *FinTech* (Capo I, sezione VII).

In particolare, l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (Mifid II), che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

La Commissione europea (DG FISMA), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161, del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento n. 858.

In tal senso, il decreto-legge in esame si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea mediante uno strumento normativo diverso dalla legge europea.

Il decreto si compone di 35 articoli, suddivisi in otto Sezioni. L'articolo 1, sulle definizioni, espone le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Inoltre, contiene alcune definizioni innovative rispetto alla disciplina del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) e del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998). Tra le altre, per "forma digitale", si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea: a) azioni; b) obbligazioni; c) titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; d) ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; e) ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; f) strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; g) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani; h) ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

La Sezione I (articoli 3-17) reca disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale. In particolare l'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, prevedendo che siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla legittimazione all'uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi.

L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni.

La Sezione II (articoli 18-26) concerne gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di negoziazione o regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT TSS trading and settlement system) o un sistema di regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT SS settlement system).

La Sezione III reca la disciplina della vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale, mentre la Sezione IV reca disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022. In particolare, l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio. L'articolo 29, comma 1, indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022.

La Sezione V prevede le sanzioni. In particolare, l'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3)

La Sezione VI riguarda le modifiche al Testo Unico della Finanza e le disposizioni finali.

La Sezione VII, sulla semplificazione della sperimentazione FinTech, prevede all'articolo 33 che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech (di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 34 del 2019) e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

La Sezione VIII concerne le disposizioni finanziarie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ([n. COM \(2023\) 31 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle

esigenze degli utenti.

In particolare, dà conto della relazione presentata dall'ISTAT, in cui si ritiene positiva, nel complesso, la valutazione delle finalità generali della proposta.

Il valore aggiunto di statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni, complete e comparabili a livello europeo, risiede innanzitutto nel loro significativo contributo a diverse esigenze istituzionali e ambiti strategici dell'UE, rilevanti per quattro delle sei priorità della Commissione per il periodo 2019-2024 (Green Deal europeo, promozione dello stile di vita europeo, un nuovo slancio per la democrazia europea e un'economia al servizio delle persone).

Le statistiche sono inoltre necessarie per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Sotto questo profilo, considerato il ruolo che le statistiche europee demografiche ricoprono per molti settori strategici e iniziative europee, la proposta è ritenuta avere carattere di priorità.

La proposta contiene inoltre disposizioni relative alle statistiche riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, nonché disposizioni rivolte ad allineare maggiormente le statistiche sulla popolazione e sulla migrazione internazionale alle statistiche sugli eventi amministrativi e giudiziari connessi all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cui al regolamento (CE) n. 862/2007. Sotto tale profilo, viene ritenuta importante l'introduzione di due disposizioni specifiche intese ad assicurare alle autorità statistiche nazionali l'accesso tempestivo e il riutilizzo a fini statistici dei dati amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17-bis della legge statistica europea, il regolamento (CE) n. 223/2009.

In generale, sarà necessario adeguare i processi produttivi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e produrre le statistiche richieste. Di conseguenza, si prevedono investimenti significativi in risorse umane e finanziarie, così come un aumento dell'onere amministrativo per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee.

La consultazione dei portatori di interessi (fornitori di dati fonte, produttori di statistiche e utenti delle statistiche) ha evidenziato la necessità di considerare prioritari il miglioramento delle statistiche sulla migrazione, un maggiore dettaglio geografico e maggiore tempestività e frequenza delle statistiche. Tra i principali costi diretti a carico dei portatori di interessi rientrano l'adattamento dei sistemi statistici nazionali. La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati statistici, con conseguente necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e relativi oneri. A medio e a lungo termine, è presumibile che le azioni di modernizzazione comportino una riduzione dell'onere e un risparmio sui costi.

Nel corso dell'*iter* legislativo europeo della proposta, va evidenziato il recente parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), che ha segnalato alcuni punti. In primo luogo, si segnala il riferimento alla raccolta di informazioni, comprese le "tracce digitali", che potrebbero essere ottenute da qualsiasi fonte, come l'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali, nelle quali potrebbero ricadere anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili. In tale prospettiva, nella definizione di "segnali di vita", contenuta all'articolo 2, punto 3, si dovrebbe valutare la soppressione delle parole «qualsiasi fonte appropriata o combinazione di esse, comprese le tracce digitali relative alla persona». In secondo luogo, si dovrebbero altresì specificare i ruoli della Commissione e degli Stati membri in relazione al diritto sulla protezione dei dati per quanto riguarda l'infrastruttura sicura da istituire, prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, della proposta. Infine, nel parere del Garante c'è l'invito a inserire, nelle premesse della proposta, un riferimento al rispetto delle garanzie di anonimato, relative all'ulteriore trattamento a fini statistici, di cui all'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Delle nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno iniziato l'esame della proposta, i Parlamenti di Spagna e Irlanda lo hanno concluso senza sollevare particolari rilievi. Il *Bundesrat* tedesco, nella sessione del 3 marzo 2023, ha concluso l'esame con l'approvazione di un parere in cui si

propongono modifiche ritenute urgenti dal Consiglio federale.

Il *Bundesrat* argomenta che i dati ritenuti necessari dalla proposta non sono sufficientemente dettagliati in termini di quantità e qualità e potrebbero richiedere l'utilizzo di risorse aggiuntive sia al livello nazionale che dei *Länder*. Sono poi proposti alcuni emendamenti al testo, con riferimento: all'articolo 2, paragrafo 2, in relazione all'articolo 3, paragrafo 1, sulla popolazione base; all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e articolo 6, paragrafo 6, con l'estensione del programma tramite atti delegati; all'articolo 6, paragrafo 1, e l'allegato, per quanto riguarda la periodicità; all'articolo 7, per le statistiche ad hoc; all'articolo 10, paragrafo 1, sull'accesso tempestivo e il riuso dei dati amministrativi; all'articolo 20, paragrafo 5, che modifica il regolamento CE n. 862/2007, all'articolo 17, sull'utilizzo dei poteri delegati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ([n. COM \(2022\) 732 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, relativa al contrasto alla tratta di esseri umani, ricordando che nella precedente seduta si era dato conto della relazione del Governo e che la senatrice Rojc si era soffermata sul delicato aspetto della consapevolezza dell'utilizzatore dei servizi offerti da vittime di sfruttamento, chiedendo chiarimenti su come questo sarà affrontato sul piano normativo.

A tale riguardo, il Relatore ricorda che i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 della proposta di direttiva dispongono, rispettivamente, la soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 18 della direttiva del 2011 e l'inserimento dell'articolo 18-*bis*. Con tale articolo aggiuntivo, la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta. A tal fine, il nuovo articolo 18-*bis*, a differenza del paragrafo 4 dell'articolo 18 oggetto di soppressione, non lascia alla discrezione degli Stati membri la possibilità di "valutare" se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta.

Secondo il Governo, nella relazione trasmessa al Parlamento, l'articolo 18-*bis* potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del decreto legislativo di attuazione della direttiva. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale di eliminare la domanda, occorre tenere presente la delicatezza del tema, atteso che di uso consapevole di servizi oggetto di sfruttamento si può parlare, per esempio, anche con riferimento ai consumatori finali di prodotti derivanti dallo sfruttamento lavorativo in campo alimentare o manifatturiero.

Occorre pertanto delineare bene le condotte incriminatrici. Quanto all'utilizzo di attività sessuali da parte del cliente, si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento soggettivo, la consapevolezza sullo status di vittima di tratta. Al riguardo sarà quindi necessario, in fase di trasposizione, precisare il testo in modo da renderlo efficace.

Come già evidenziato, si è perfettamente consapevoli della delicatezza del tema e della relativa regolazione normativa, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra i due estremi della presunzione e della necessità di dimostrazione della consapevolezza. Non credo quindi che la previsione di una sanzione penale per l'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo, possa ritenersi contraria ai canoni fondamentali del nostro ordinamento penale.

In sede di recepimento della direttiva occorrerà peraltro valutare la necessità di inserire nella definizione della fattispecie criminosa una connotazione dell'elemento soggettivo del reato che valga a ricomprendere l'effettiva conoscenza dello status di vittima di tratta. Questo aspetto lo si potrà affrontare nei prossimi mesi di lavoro allorché, a direttiva approvata, si dovrà votare la legge di delegazione europea che recepisca la direttiva.

Il Presidente ritiene pertanto che la proposta in esame rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), vista la forte attinenza della materia con l'attualità del fenomeno criminale dei traffici di migranti, chiede il rinvio della conclusione, per consentire un ulteriore approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dei risvolti problematici che la proposta potrebbe porre, accoglie la richiesta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM(2022) 542 (Qualità dell'aria), svoltesi in Ufficio di Presidenza il 28 marzo 2023, è stata consegnata la documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune; esprime, per quanto di competenza:

parere favorevole sugli emendamenti:

- 1.12, in quanto rafforza il ruolo degli enti locali nell'ambito della *governance* sull'attuazione del PNRR;
- 3.8 (testo 2), in quanto estende i poteri sostitutivi anche al ritardo relativo a pareri o atti autorizzatori di competenza di altri enti, necessari agli interventi dei soggetti attuatori comunali e da questi segnalati alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio;
- 8.17 e 8.18, poiché estendono agli enti del Servizio sanitario nazionale, sia la possibilità di incremento di spesa per la contrattazione integrativa, sia l'estensione gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti;
- 8.39 e 8.72, poiché eliminano, per la durata del PNRR, i limiti agli aumenti di stipendio, retribuzioni legate al merito e trattamenti accessori, del Segretario comunale;
- 8.43, poiché rende incentivabili, nell'ambito degli enti locali, oltre alle funzioni tecniche di cui al Codice degli appalti, anche tutte le funzioni organizzative a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR;
- 18.43, in quanto estende la modalità di denuncia dei lavori edilizi, oltre che tramite PEC, anche tramite lo stesso portale telematico dello Sportello unico;
- 33.0.1, poiché istituisce Programmi di intervento strategico (PIS), quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, attivabili dagli enti locali e finalizzati a individuare soluzioni alle problematiche delle comunità locali e dei territori coinvolti, derivanti dalla realizzazione delle stesse opere;
- 52.6, poiché rafforza la struttura e i poteri del Commissario unico, incaricato della realizzazione degli interventi necessari ad ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia e a risolvere le procedure di infrazione in corso, in materia di acque reflue urbane;
- 53.1, poiché estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento anche a quelli non infrastrutturali e anche a quelli per i quali risultino ancora solo approvati i progetti esecutivi. Allo stesso fine, l'emendamento proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per

garantirne la prosecuzione;

- 53.3, poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre;

- 53.6, in quanto anche questo emendamento estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi entro il 31 dicembre 2022;

- 53.7 (testo 2), poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi, e aggiunge che, per gli interventi che al 31 dicembre 2022 non hanno l'approvazione dei progetti esecutivi, le relative risorse siano comunque redistribuite alle regioni che ne erano originariamente destinatarie, e inoltre proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantire la loro prosecuzione, parere favorevole sull'emendamento 24.11, che estende le misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e che interviene sulla legge n. 99 del 2022, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, osservando a tal ultimo riguardo, l'opportunità di estendere la fase transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti, a quelle per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023,

parere contrario sugli emendamenti:

- 3.3, poiché l'emendamento depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi, prevedendo l'abrogazione della facoltà di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, antimafia e dell'Unione europea;

- 45.0.5, poiché prefigura la sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE), potendo delegare ad esso fino alla totalità dei compiti e delle funzioni legati al PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

- 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione delle opere di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

- 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione delle stesse politiche di coesione con il PNRR, tra cui l'assorbimento dell'Agenzia per la coesione nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio,

parere non ostativo sugli emendamenti:

- 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, nel presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici;

- 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR;

- 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR;

- 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

- 50.4 e 40.4, rilevando l'opportunità di prevedere, per il personale di magistratura, la previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i principi dello Stato di diritto,

e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2022) 571 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis , n. 4) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM (2022) 571, sulla raccolta e la condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine;
premessi che:
- le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall'emergere delle piattaforme *online* che operano a livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell'offerta totale di alloggi turistici nell'UE, con benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la valorizzazione turistica dei territori;
- il settore presenta tuttavia anche diverse problematiche, con particolare riferimento alle comunità locali, connesse con la gestione dell'aumento dei flussi turistici, l'aumento dei prezzi delle locazioni a lungo termine causato dalla minore disponibilità di alloggi a tal fine, e con il crescente monopolio delle grandi piattaforme *online*;
- gli Stati membri sono intervenuti per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve termine, per esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori (in modo da consentire quindi alle autorità pubbliche stesse di conoscere i locatori e i rispettivi alloggi offerti) e richiedendo alle piattaforme *online* di condividere i dati sui locatori e sulle loro attività, generando tuttavia un quadro frammentato, inefficiente ed eccessivamente oneroso;
considerato che, a fronte di tale quadro, la proposta prevede: - un approccio armonizzato ai regimi di registrazione per i locatori, con l'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere tali regimi di registrazione; - l'obbligo per le piattaforme *online* di consentire ai locatori di indicare i numeri di registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati specifici relativi alle attività dei locatori e ai loro annunci; - procedure e strumenti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura;
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di AIGAB, Confabitare, Expedia Group, Airbnb, Federalberghi, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), Confedilizia, FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), Confcommercio, Confesercenti e CNA Turismo e commercio, svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023 e della memoria depositata in pari data dall'Associazione Prolocatur;
ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramenti con riguardo al principio di proporzionalità e che debba essere accompagnata da alcune misure da adottare a livello nazionale, secondo le seguenti considerazioni.
In riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine, esigenza sentita ed espressa dalla gran parte dei soggetti auditi dalla Commissione, si ritiene opportuno che la proposta esprima una maggiore ambizione.
In questo senso, l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta dichiarando che il regolamento si applica "ai fornitori di piattaforme *online* di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell'Unione". Tuttavia,

tale definizione appare eccessivamente limitata, sia perché la proposta stessa si applica anche ai locatori, stabilendo per essi determinati obblighi, sia perché si ritiene opportuno che il regolamento affronti il tema della raccolta e condivisione dei dati relativi alle locazioni a breve termine nella sua realtà complessiva. In particolare si ritiene opportuno che l'ambito di applicazione sia esteso, oltre ai fornitori di piattaforme *online*, anche ai locatori e agli intermediari, e che la regolamentazione tenga conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.

A tal fine sarebbe opportuno che le due fasi della registrazione dell'unità immobiliare da parte dei locatori (capo II) e della comunicazione dei dati da parte delle piattaforme *online* sulle attività di tali unità (capo III) siano gestite in modo unitario, attraverso un unico sistema informatico nazionale, o possibilmente europeo.

In tal modo, gli adempimenti in capo al locatore, che - per quanto riguarda l'Italia - non sono solo quelli della registrazione dell'identità dell'immobile e del locatore, ma sono anche quelli a fini statistici, quelli a fini fiscali e di imposta di soggiorno comunale, quelli contrattuali e quelli a fini di ordine pubblico nel portale alloggiati, dovrebbero confluire tutti in una sorta di Sportello unico, di facile accesso e gestione da parte dei locatori o loro intermediari, assicurando la riservatezza dei dati sensibili, e dal quale ciascuna Amministrazione pubblica possa trarre automaticamente o manualmente i dati di propria competenza. Nel medesimo sistema informatico unico andrebbero poi a confluire anche i dati sulle attività delle locazioni, riferite alle singole unità, comunicati automaticamente dalle piattaforme *online* ai sensi dell'articolo 9.

Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere all'articolo 9, nell'ambito delle modalità di accesso ai dati forniti dalle piattaforme *online*, oltre a quanto già previsto, anche l'inclusione di strumenti di verifica, ricerca, consultazione e acquisizione su richiesta dei dati degli annunci pubblicati, fermo restando il rispetto dei principi di tutela dei dati sensibili.

In riferimento all'articolo 10, sarebbe opportuno che il punto di ingresso unico sia previsto a livello europeo e non siano previsti 27 punti "unici" a livello nazionale con conseguente frammentazione e differenze nelle interfacce tecniche elaborate da ciascuno Stato membro che comporta costi aggiuntivi per gli stessi Stati e anche per le piattaforme costrette a elaborare soluzioni tecniche diverse per ciascun punto "unico" nazionale;

Al riguardo, sarebbe opportuno che i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, siano suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto dalla Commissione europea e dagli Stati;

Altro aspetto importante è quello di considerare anche la figura dell'intermediario a cui molto spesso i proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, per la loro inserzione nelle piattaforme *online*, ai fini della locazione a breve termine. Sarebbe opportuno disciplinare ciò che rappresenta oggi la realtà più diffusa, ovvero l'intermediazione di piccole società di servizi che prendono in carico l'unità e provvedono a tutti gli adempimenti di legge previsti in capo ai proprietari, spesso con grandi difficoltà dovute all'assenza di facilitazioni operative. Peraltro tali intermediari, o "*property manager*" sono quelli che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, che spesso sono locati direttamente dal proprietario o dall'intermediario stesso, senza passare per le piattaforme *online*. In tal modo si garantirebbe un quadro più completo e preciso dei dati relativi al settore delle locazioni brevi.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sulle attività di locazione, l'articolo 3, al punto 11), prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso;

Per quanto riguarda le sanzioni, il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" in caso di inadempimento da parte delle piattaforme *online*. Al riguardo l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o commettano errori ed imprecisioni nel fornire i dati alle autorità fiscali, comunali e soprattutto di ordine pubblico sull'identità delle persone che vengono ospitate. Tuttavia, considerata la quantità e la

varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.

Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo 2023.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 53 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 MARZO 2023

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposta del Governo recante gli elementi di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento all'esame, richiesti anche alla luce dei rilievi contenuti nel dossier n. 38 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda che tale nota di chiarimento del Governo viene acquisita e resa disponibile alla Commissione.

A rettifica delle dichiarazioni di improponibilità rese nella seduta di giovedì 16 marzo, comunica che sono dichiarate proponibili le proposte emendative 24.11, lettera *d*), 26.3, 26.4, 26.6, 28.1, 28.2, 28.3, 31.0.1, 31.0.3, 50.14 e 55.0.1.

Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, gli emendamenti 8.33a (già 56.0.6 testo 2) e 14.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 3.

Segnala poi che sono state presentate le riformulazioni 1.6 (testo 2), 4.17 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.17 (testo 2), 8.6 (testo 2), 8.50 (testo 2), 14.32 (testo 2), 14.0.5 (testo 2), 18.7 (testo 2), 18.0.4 (testo 2), 19.3 (testo 2), 25.2 (testo 2), 31.1 (testo 2), 34.0.1 (testo 2), 41.6 (testo 2), 44.2 (testo 2), 47.13 (testo 2), 47.41 (testo 2), 47.76 (testo 2), 47.130 (testo 2), 49.35 (testo 2), 49.41 (testo 2), 52.2 (testo 2), 53.7 (testo 2), 55.5 (testo 2) e l'ordine del giorno G/564/20/5, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che, a seguito dell'Ufficio di presidenza appena svolto, è stato fissato a domani, mercoledì 22 marzo, ore 18, il termine per la presentazione di eventuali riformulazioni di emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, recante misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, che la norma prevede che per la programmazione dei flussi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba effettuare un'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. A tale riguardo, andrebbe confermato che tale ulteriore attività possa essere espletata con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre valutare se l'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro dei cittadini stranieri, che comporta un aggravio per gli uffici preposti, non determini la necessità di ulteriori risorse, anche considerato che il decreto-legge n. 73 del 2022, all'articolo 45, aveva stanziato 12,4 milioni di euro per l'anno 2022 per la medesima finalità.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'obbligo di rilasciare comunque il nulla osta, anche in assenza di informazioni dalla questura, e la possibilità di revoca per il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi nei termini previsti non possano determinare un ulteriore aggravio per gli uffici preposti.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote, la disposizione consente un numero maggiore di ingressi e di trasformazione dei permessi di studio in permessi di lavoro, anche oltre quanto previsto dalle quote, e ciò appare suscettibile di determinare un aggravio per le amministrazioni interessate.

Al successivo articolo 4 è previsto, invece, l'allungamento dei tempi da 2 a 3 anni per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, che comporterebbe un alleggerimento per gli uffici immigrazione delle questure. Sarebbe pertanto utile chiarire se i maggiori compiti derivanti da quanto previsto dall'articolo 3 possano essere compensati dagli sgravi operati dall'articolo 4.

Per quanto concerne i corsi di formazione nei Paesi di origine la norma, al comma 1, lettera *a*), ne prevede l'integrazione con una parte civico-linguistica: al riguardo, andrebbe chiarito se i corsi attuali già prevedano tale componente civico-linguistica o se debba essere implementata con le risorse previste a legislazione vigente, nel qual caso le disponibilità andrebbero quantificate per comprovarne l'invarianza finanziaria.

Analoga richiesta vale per la promozione della stipula di accordi di collaborazione e di intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi, al fine di effettuare formazione e selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine.

Andrebbe infatti confermato se tali attività possano essere espletate con le sole risorse disponibili a legislazione vigente e quindi ad invarianza finanziaria, come asserito dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 5, in tema di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie, occorre valutare se dalla riformulazione del riconoscimento della qualifica di "Agente" di polizia giudiziaria al contingente di personale inquadrato nella *ex* II area professionale, di cui al comma 2, possano derivare effetti finanziari negativi ancorché indiretti, ad esempio da contenzioso.

L'articolo 6 dispone che il prefetto, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte delle imprese di gestione dei centri per migranti, nomini uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa. Il compenso dei commissari è determinato nel decreto prefettizio di nomina ed è scalato dalle somme che vengono corrisposte all'impresa per la gestione del centro.

Considerato che tale compenso costituisce un onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, andrebbe dimostrata la possibilità di farvi fronte, anche considerato che l'utile d'impresa viene accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del "danno per inadempimento".

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 39.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti, anche al fine di acquisire gli approfondimenti necessari da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani

generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, facendo presente che sono state recepite le condizioni *ex* articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, relativamente al nuovo testo, osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

Il sottosegretario FRENI, dopo aver ricordato gli elementi di chiarimento già forniti dal Governo in relazione al testo originario, si riserva, sul nuovo testo unificato all'esame, di fornire i necessari elementi richiesti, atteso che risulta attualmente in corso un approfondimento sul nuovo testo all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti all'esame, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [564](#)

G/564/20/5

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Lisei](#), [Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

premessi che:

La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui parametri sono stati definiti nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è uno degli obiettivi della Missione 6-Componente 2 del PNRR;

considerato che:

l'Art.1, commi 422-434 della legge 205/2017, ha istituito un contratto a tempo determinato di 5+5 anni per il personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) che afferiscono al Ministero della Salute;

l'Art. 10 comma 1 del decreto legislativo 200/2022 detta le disposizioni anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, come definito dalla legge 205/2017;

la Conferenza stato-regioni nella valutazione della Riforma degli IRCCS (Repertorio atti n. 255/CSR del 7 dicembre 2022) ha specificato che la richiesta di assunzioni di personale della ricerca sanitaria deve essere esclusa dalla determinazione del limite di spesa per il personale previsto dall'art 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n.60;

la prima applicazione nel 2020 dell'art. 1, comma 432 della legge 205/2017 ha riguardato personale che già nel 2020 possedeva i requisiti temporali richiesti per la stabilizzazione dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia);

il personale assunto in fase di prima applicazione della legge 205/2017, rimasto attualmente a lavorare in IRCCS e IZS è di circa 1000-1100 unità per un costo totale che si aggira sui 45-50 milioni € l'anno;

l'art. 1 comma 424, della legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

considerato inoltre che:

negli IRCCS pubblici e IZS è in atto la fuga del personale di ricerca sanitaria, dimostrata dalla fuoriuscita tra il 2020 e il 2022 di almeno il 30% di assunti in fase di prima applicazione della legge 205/2017;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile:

opportune iniziative volte ad assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 1

1.6 (testo 2)

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "alle sedute della cabina di regia" con le seguenti "a tutte le sedute della cabina di regia" e le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.";

b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."."

Art. 4

4.17 (testo 2)

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo indeterminato, con oneri a proprio carico, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non continuativi, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte presso le regioni che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali.""

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: "Stabilizzazione del personale assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma".

Art. 6

6.2 (testo 2)

[Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinate forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.";*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.»".

6.0.3 (testo 2)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."

2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»

3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo le parole "si applica anche agli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,";

2) al comma 2, dopo le parole "A tal fine, gli enti locali" sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati";

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 26, comma 7-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole "Per gli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e territoriali";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo complementare al PNRR (PNC)".

6.0.7 (testo 2)

[Misiani](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
- b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
- c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

7.0.17 (testo 2)

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.»

Art. 8

8.6 (testo 2)

[Irto](#), [Manca](#)

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la

realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:* "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75."

8.50 (testo 2)

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti: "nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.";

e dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali."

Art. 14

14.32 (testo 2)

[Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";

b) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono

sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";

b) *al comma 8, lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;*

c) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.»

14.0.5 (testo 2)

[Manca, Fina](#)

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.

2. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi e di garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000, nei soli casi in cui l'azienda affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una situazione gestionale in perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata copertura dei costi sostenuti con la tariffa, l'affidamento della concessione sia scaduto da più di un anno e le procedure di gara predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more dell'espletamento dei nuovi bandi di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo *una tantum*, per il solo anno 2023, in favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire l'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

18.7 (testo 2)

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificati su richiesta della persona cui si riferiscono detti dati o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica o di chi detiene un interesse qualificato all'uso degli stessi».

18.0.4 (testo 2)

[Lombardo](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18 bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o internazionale».

Art. 19

19.3 (testo 2)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Fina](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c) e dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) A decorrere dall'annualità 2023, all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sono inserite le parole "e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale", e le parole "per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del" sono sostituite dalle parole "dal";».

Art. 25

25.2 (testo 2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-*bis*. - (*Scuola di alta formazione dell'istruzione*) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito, è costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."

Art. 31

31.1 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Castellone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'affidamento," *inserire le seguenti*: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) dopo il primo periodo, *inserire il seguente*: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.";

b) al comma 6, lettera b), capoverso "425-*bis* .", *apportare le seguenti modifiche*:

1) alla lettera a), al sesto periodo, sostituire le parole: "quantificandone i relativi costi" con le seguenti: "ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";

2) alla lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato", con le seguenti: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";

3) alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

Art. 34

34.0.1 (testo 2)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 34-bis .

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020".

3. All'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".

4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del

31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 41

41.6 (testo 2)

Trevisi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole " punto 6-bis)" con le seguenti: "punto 2)";

dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW";

dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW».";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis . All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,";*

b) *alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";*

c) *alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";*

d) *alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";*

e) *alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".»*

Art. 44

44.2 (testo 2)

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti».

2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal

PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190."

Art. 47

47.13 (testo 2)

[Dreosto, Claudio Borghi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h), .»

2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse" »;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.»

47.41 (testo 2)

[Fregolent, Lombardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»;

b) *al comma 4, sopprimere le parole* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

c) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

47.76 (testo 2)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

a) *al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:* "c-bis) All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

c-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"».

c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».

d) *Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al secondo periodo, sopprimere le parole:* "comprende il provvedimento di VIA e";
2. *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";
3. *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";

e) *al comma 10, dopo le parole:* "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," *aggiungere le seguenti:* "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

f) *al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:* "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

47.130 (testo 2)

[Romeo](#), [Dreosto](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".

11-ter. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

Art. 49

49.35 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "ramo d'azienda" inserire le seguenti: "o quota dei terreni"; e al secondo periodo, sostituire la parola: "coltivatore" con la seguente: "conduttore".

49.41 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

a) al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis . All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis: " L'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è soggetto alla disciplina, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

Art. 52

52.2 (testo 2)

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

- a. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»*
- b. *al comma 3, sostituire le parole: "mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".*
- c. *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."*

Art. 53

53.7 (testo 2)

[Damante](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle Regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione*

economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).»

Art. 55

55.5 (testo 2)

[Sironi, Castellone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a. *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti: «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro»;*
- b. *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;*
- c. *al comma 4:*
 - 1) *al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;*
 - 2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;*
- d. *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;*
- e. *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili» inserire le seguenti: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione»*

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 MARZO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto proponibili.

Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/22/5, pubblicato in allegato.

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai relatori.

Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti. In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono

promuovere".

Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023. La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di confermare la neutralità del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche in un'ottica di sostegno alle famiglie.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6, prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.

Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6 dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo. Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2022.

Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di presentazione, dei disegni di legge collegati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema

organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in esame, che viene resa disponibile ai Commissari.

La relatrice **MENNUNI** (Fdl) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore **LIRIS** (Fdl) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, in relazione alla lettera *a*), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Con riguardo alla lettera *b*), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente, in relazione alla lettera *b*), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame, per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)

G/564/22/5 (già em. 10.14)

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessò che

è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente, nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;

i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati *standard* di efficienza nella definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il profilo del cd *disposition time*, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;

alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;

appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;

impegna il Governo

ad integrare le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, in tema di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali, il comma 1 prevede che il registro per la circolazione digitale (ove eseguire le scritturazioni) possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 34, comma 2. Con riferimento poi all'articolo 8, in materia di pagamento dei dividendi, interessi e rimborso dei capitali, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale, atteso che la relazione tecnica conferma la disciplina impositiva vigente applicabile ai corrispondenti strumenti finanziari che non siano emessi in forma "digitale".

In relazione alle disposizioni dell'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, appare opportuno fornire rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 34, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 34, che prevede la riassegnazione del gettito delle sanzioni previste dal decreto in esame al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei risparmiatori e dei sottoscrittori di polizze assicurative, con la possibilità di affidare in gestione tali iniziative a società *in house* sulla base di apposita convenzione, il Governo oltre a fornire elementi previsionali sull'entità delle risorse attese, dovrebbe chiarire se si intendono utilizzare società già esistenti che andrebbero ad aggiungere l'attività in questione a quelle già svolte, o si prevede di costituirne nuove, nel qual caso dovrebbe essere valutata la natura eventuale di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 41.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relattrice [MENNUNI](#) (Fdl), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, si fa presente che l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri, è espletabile avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Tale attività può essere ricondotta a quella ordinariamente attribuita alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in base a quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 10 del Regolamento, difatti, al comma 1, lettere a) e c), afferma che "La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: [...] a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote d'ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi di origine [...] c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri"; in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che, in sede di attuazione delle disposizioni degli articoli 42-44 del decreto-legge n. 73 del 2022, si è reso necessario prevedere, all'articolo 45, comma 1, l'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per il sensibile e prevedibile aggravio di lavoro connesso al fatto che la disposizione del citato articolo 42 ha introdotto tempi accelerati per la definizione della procedura e modifiche procedurali che hanno richiesto - sia pure in relazione ai soli decreti flussi per gli anni 2021 e 2022 - un adeguamento del sistema informatico utilizzato dagli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Ne è conseguita la necessità di procedere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nei tempi ristretti previsti dalle suddette disposizioni. Per quanto riguarda la disposizione di semplificazione, a regime, delle procedure dei decreti flussi, il conseguente prevedibile aggravio di lavoro può essere fronteggiato avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, nonché il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, le cui procedure di selezione e assunzione sono in corso di svolgimento;

in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'attività correlata al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, laddove subisca un incremento per effetto delle disposizioni in esame, non comporta nel suo complesso un onere per la finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto. Infatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Con riguardo al permesso di soggiorno, si precisa che per i relativi processi-procedimenti amministrativi inerenti al rilascio da parte degli uffici immigrazione che operano territorialmente, nessun aggravio procedurale legato alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali è determinato dall'iniziativa in parola. Infatti, ai sensi degli articoli 7-*viciester* e 7-*viciesquater* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (i cittadini stranieri lavoratori) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento

elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in circa euro 24,56, più IVA. Pertanto, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno, nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo autorizzatorio, sono ristorati dall'utenza. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro (ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017).

Relativamente ai corsi nei Paesi di origine e alle attività di istruzione e formazione professionale che ricomprendono anche una parte civico-linguistica, si evidenzia che nell'ultimo triennio sono state attivate misure per un importo pari a circa 7 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e che, oltre alle risorse del Fondo nazionale politiche migratorie, sono disponibili, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, ulteriori risorse per un importo pari ad euro 15 milioni.

Con riferimento alla promozione della stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, si conferma l'invarianza finanziaria di tale disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in dotazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali si aggiungono gli stanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 assegnati alla medesima Direzione Generale. Sul punto, si evidenzia inoltre che la descritta misura costituisce attività rientrante nell'ambito delle competenze attribuite alla sopra citata Direzione Generale dall'articolo 10 d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;

in relazione all'articolo 5, viene precisato che il contingente di personale della II Area rientrante nella famiglia professionale ad esaurimento ammonta a 262 unità, e che il quantum del trattamento accessorio spettante al personale non è conseguenza del possesso della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ma dipende dal livello economico di inquadramento del singolo dipendente nell'Area. Peraltro, la disposizione in esame conferma la preesistente differenziazione di status nell'ambito della qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale disparità di trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito dai lavoratori che andranno a far parte delle due famiglie professionali dell'Area Seconda;

in relazione all'articolo 6, viene confermata la possibilità di far fronte ai nuovi oneri connessi al compenso da corrispondere ai commissari avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto si evidenzia, infatti, che a tali oneri si farà fronte utilizzando parte dei pagamenti dovuti all'impresa, i quali saranno versati al netto dei compensi ai commissari nominati. Inoltre, con riferimento al rilievo secondo il quale non vengono fornite indicazioni di massima in relazione ai compensi dovuti ai commissari, si osserva che la determinazione dei compensi non può prescindere da un'analitica declinazione di parametri che, dovendo tenere in debita considerazione aspetti attinenti alla gestione dei centri di accoglienza, nonché profili di natura economico-finanziaria, non può che essere demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno da adottarsi con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, la disposizione in esame ben definisce i criteri che dovranno essere seguiti nella declinazione dei cennati parametri: capienza del centro e durata della gestione.

Inoltre, con riferimento all'accantonamento dell'utile dell'impresa in apposito fondo impignorabile, a garanzia del risarcimento del danno da inadempimento, si evidenzia che tale previsione costituisce uno strumento che concorre con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento previgente per l'eliminazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Con riferimento alla individuazione dei danni che si prevede si realizzino nell'ambito della gestione dei centri governativi di accoglienza, premesso che non risulta possibile una precisa predeterminazione, si

riportano alcuni elementi informativi attinenti alle risultanze dei monitoraggi periodicamente svolti dalla competente Direzione centrale del Ministero dell'interno sulle attività dei soggetti gestori dei centri governativi di accoglienza. Con riferimento all'attività di monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza, il nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 142 del 2015, all'articolo 19 dispone che: "al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio [...]". Tra i rimedi a disposizione delle prefetture, a fronte di inadempimenti contrattuali, oltre alle sanzioni conservative del contratto (penali da applicare a seguito di apposite contestazioni), è previsto quale rimedio sanzionatorio definitivo lo strumento della risoluzione contrattuale, nelle ipotesi previste dall'articolo 22 dello schema di capitolato. Lo strumento in questione, evidentemente, trova applicazione in ipotesi di gravi inadempimenti a fronte dei quali l'applicazione di penali possa non apparire efficace. Per una stima circa la portata applicativa dello strumento, si rileva che nel corso del 2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e delle 7 del 2020 (ragionevolmente anche in ragione della pandemia all'epoca in atto), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La sottosegretaria ALBANO, nel far presente che l'istruttoria risulta ancora in corso, chiede il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO rappresenta che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dei profili finanziari.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 47.19 e 49.16, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che oggi, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,30.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)**

G/564/23/5 (già em. 47.19)

[Rosa](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al regime transitorio previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali per la definizione principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

i su menzionati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del d.Lgs. n. 199/2021;

il ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali non consente alle Regioni di approvare le leggi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 20 medesimo decreto legislativo per identificare le aree idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediatezza i decreti di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G/564/24/5 (già em. 49.16)

[Rosa](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387;

il comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004 prevede che la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi

dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo Stato-Regioni, i quali concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti;

il comma 3 del articolo 49 del D.L. n. 13/2023, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, liberalizza gli impianti agrifotovoltaici *"nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti"*;

la medesima precisazione non è prevista per gli impianti eolici di cui al terzo periodo e all'ultimo periodo del comma 5bis, come modificato dall'articolo 48 del D.L. n. 13/2023;

tale discrasia normativa per fattispecie simili potrebbe comportare diversità di interpretazioni con conseguente allungamento delle procedure e aumento del contenzioso;

impegna il Governo:

ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche tese ad equiparare le norme sugli impianti eolici e fotovoltaici prevedendo che le procedure autorizzative siano poste in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati alcuni emendamenti nel corso della seduta di ieri, il cui esame era stato sospeso.

Dà quindi la parola ai relatori per illustrare gli emendamenti accantonati nonché i restanti emendamenti.

I relatori Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e [GELMETTI](#) (Fdl) illustrano gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri e gli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte riferite all'articolo 4-bis, risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2) e 4-bis.201. In riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.200 (già 7.0.23). Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 20.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 47, occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46), con particolare riguardo alla lettera a).

L'emendamento 47.212 (già 47.76), lettera b), appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 47.66, con particolare riguardo alla lettera c).

Occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 47.227 (già 47.143), su cui occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare i profili finanziari 47.229 (già 47.126), anche in relazione al trasferimento della competenza dalle regioni allo Stato.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 47.230 (già 47.134), con particolare riguardo al comma 8-ter. Comporta maggiori oneri la proposta 47.232 (già 47.142). Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 47.0.200 (già 47.0.7).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 47-bis, chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi previsti dalle proposte 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già 47.0.8).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 50, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15) e 50.204 (già 50.13).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 52, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 52.2 e 52.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.200 (già 53.5). Con riferimento all'emendamento 53.0.200 (già 53.0.1) risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riguardo all'articolo 54, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 54.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 55.5, con particolare riferimento al punto 2 della lettera *b*), e all'attribuzione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla lettera *a*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine alle proposte emendative 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 56.

La sottosegretaria ALBANO in relazione alle proposte 4-*bis*.200 (già 4.0.500/2) e 4-*bis*.201 esprime parere di semplice contrarietà, in quanto, in ordine alla questione posta dagli emendamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze adatterà ogni più adeguata iniziativa in via amministrativa per semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori e quindi dei comuni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per sottolineare l'importanza del tema posto dalle proposte emendative in parola, ricordando in particolare i contenuti dell'emendamento 4-*bis*.200, già oggetto di attenzione nel corso dell'esame in sede referente, che intende affrontare il grave problema inerente il funzionamento della piattaforma Regis, in relazione alla attuazione del PNRR. Richiamando a tale riguardo quanto affermato dal Ministro Fitto nel corso della seduta di ieri in Aula, in ordine allo stretto rapporto tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione del PNRR, sottolinea come il parere testé espresso dal Governo sulle proposte emendative in esame in tale materia delinei un problema ancora aperto, che non viene affrontato dal Governo. Ricorda al riguardo come le amministrazioni dei comuni abbiano posto all'attenzione del Governo il tema del funzionamento della piattaforma Regis, sottolineando come la mancata soluzione di tali questioni determinerà un blocco nell'attuazione dei progetti del Piano. Evidenzia come il sistema delle autonomie locali non risulti adeguatamente supportato dal Governo centrale, atteso che il problema resta non affrontato mentre rappresenta una questione prioritaria.

La sottosegretaria ALBANO, nel ribadire il parere contrario sulle proposte 4-*bis*.200 e 4-*bis*.201, formula poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.0.200 (già 7.0.23). La proposta prevede che SACE presti direttamente garanzie in favore di imprese secondo quanto previsto dall'emendamento, presentando profili di criticità anche sotto il profilo finanziario, in quanto SACE, contrariamente alla prassi operativa incentrata sulla prestazione di garanzie finanziarie su finanziamenti bancari, agirebbe a copertura di rischi non specificati di mancato pagamento dei lavori, risultando di difficile identificazione il profilo di capacità generativa di leva finanziaria, tipica degli interventi pubblici in economia tramite garanzia e, quindi, di supporto alla liquidità delle imprese, pure citato dalla proposta in esame quale ratio dell'intervento. I citati profili di criticità sotto l'aspetto finanziario sono associati, in particolare, alla circostanza che l'intervento proposto, nel prevedere che sulle obbligazioni assunte da SACE sia accordata la garanzia dello Stato, alloca integralmente sul bilancio pubblico un tipico rischio di impresa, inerente l'inosservanza degli obblighi contrattuali di disciplina dei rapporti delle filiere di esecuzione delle commesse pubbliche PNRR, con un potenziale effetto moltiplicativo dell'esposizione del garante pubblico di difficile stima, attesa la non prevedibilità, in termini qualitativi e quantitativi degli eventi di danno, quali gli inadempimenti contrattuali indennizzati da SACE, con ricadute in termini di non agevole quantificabilità degli oneri connessi agli eventuali stanziamenti da allocare a copertura degli esborsi attesi per l'attivazione della garanzia pubblica. Per quanto sopra esposto conferma il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta 20.1 formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto si sopprime l'articolo che riguarda disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, trattandosi di un articolo che concorre al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sulle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46) rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari.

Sulla proposta 47.212 (già 47.76) formula parere di semplice contrarietà, atteso che la disposizione è suscettibile di estendere la platea dei soggetti ammessi ad accedere alle forme di incentivazione previste per gli impianti di energia a fonte rinnovabile con conseguente impatto sugli oneri generali di sistema.

Sulla proposta 47.66 rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari, così come sulle proposte 47.229 (già 47.126) e 47.230 (già 47.134).

Sulla proposta 47.227 (già 47.143) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essa reca oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Sulle proposte 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già 47.0.8) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 50.201 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria prevedendo, tra l'altro, incarichi di collaborazione in capo ad alcune autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale senza indicarne il relativo onere e la relativa copertura.

Sulla proposta 50.5 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, atteso che non sono forniti elementi a dimostrazione della idoneità della copertura indicata al successivo comma 16, che prevede che i compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulle proposte 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13) e 52.6, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 52.2 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria anche in considerazione delle criticità relativamente alla dotazione del FSC 2021-2027 per l'anno 2023, anche con riferimento alla dotazione di cassa.

Sulla proposta 53.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ragione dell'estensione della disposizione ad interventi non infrastrutturali, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.7 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Inoltre, la proposta determina oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in quanto prevede, tra l'altro, la redistribuzione delle risorse non impegnate delle Programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti a favore dei PSC 2021-2027 con conseguente minore disponibilità finanziaria di risorse per la copertura degli oneri previsti a legislazione vigente per le misure di cui al decreto-legge n. 50/2022.

Sulla proposta 53.200 (già 53.5) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si estende l'ambito di applicazione della disposizione anche a interventi per i quali sia stata adottata anche solamente la determina a contrarre, in contrasto con la *ratio* della norma finalizzata ad

assicurare il completamento di interventi infrastrutturali dotati di maggiore livello di avanzamento. Si osserva infatti che il riferimento all'adozione della determinazione a contrarre attiene ad un atto interno alle Amministrazioni, preliminare alla pubblicazione di bandi o avvisi, o all'invio a presentare offerte. L'emanazione di tale atto, di per sé, non determina l'effettivo avvio delle predette procedure e non sembra coerente con il requisito di avvenuto avvio delle opere e quindi con la finalità di completamento delle stesse. Inoltre, il Sistema di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato non rileva l'emanazione delle determinazioni a contrarre delle amministrazioni coinvolte. Atteso che l'articolo 53 fonda l'attività istruttoria relativa alla ricognizione degli interventi anche sui dati informativi presenti sul detto sistema di monitoraggio, rileva ulteriormente che l'applicazione della norma sulla base dell'emendamento in esame potrebbe determinare criticità applicative pregiudicando quindi il raggiungimento di obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.0.200 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Governo elementi di chiarimento sul parere espresso in ordine alla proposta 53.0.200, in relazione alla quale veniva chiesto dai relatori di chiarire la disponibilità delle risorse sul Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, mentre la Sottosegretaria ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che risulti chiarita la disponibilità di tale Fondo.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che le risorse del Fondo non risultano capienti rispetto all'importo dell'onere recato dalla proposta emendativa in questione.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la proposta 53.200, su cui il Governo ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intende intervenire sulla funzionalità delle amministrazioni locali in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo inerente sport e periferie, per il quale si rischia a breve un effetto di defianziamento di fatto qualora tali amministrazioni non riuscissero, per difficoltà operative, a procedere alle gare, pur essendo tali risorse già impegnate e disponibili. La proposta mira quindi a sostenere la concreta fattibilità dell'impiego di tali risorse, di grande importanza per le amministrazioni locali.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 54.4 in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 55.5 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli elementi disponibili in quanto appare suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.

Sulle proposte 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Infine, a rettifica del parere già espresso dal Governo nella seduta di ieri, evidenzia che nella proposta 42.200, su cui il Governo aveva espresso un nulla osta, il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di motivazioni che sono rese disponibili ai Commissari.

Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, i relatori Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e [GELMETTI](#) (FdI) illustrano la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47 alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1, 47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis .0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2, 52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 55.5, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già 47.76).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorre chiedere conferma della congruità delle stime relative al contributo di sostentamento, anche in raffronto con i precedenti provvedimenti in materia. Riguardo all'onere relativo all'accesso al servizio nazionale a condizioni di parità con i cittadini italiani, di cui al comma 6, quantificato in ultimo come costo da coprire in 191,1 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2023, occorre avere conferma della sostenibilità a carico del suddetto Fondo. In relazione all'articolo 4, concernente la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la correttezza dell'impiego di personale, al fine di fare fronte alle numerose richieste di protezione internazionale per 3 mesi a fronte di un conflitto che appare di lunga durata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le disposizioni finanziarie, andrebbe confermato che le riduzioni previste dall'allegato 1 siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni assegnate ai rispettivi uffici. Inoltre andrebbe esplicitato, come previsto dalle norme di contabilità, la natura delle autorizzazioni di spesa ridotte indicate dall'allegato 1 al fine di verificarne la comprimibilità anche in relazione al tipo di spesa. Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 4, occorre avere conferma della compatibilità con i flussi di cassa previsti per il 2023 al fine di escludere eventuali ripercussioni sul debito pubblico. Anche al fine di chiarire i rilievi sopra sollevati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 42.

La sottosegretaria ALBANO deposita la suddetta relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati. Deposita altresì una nota integrativa sulle osservazioni poste dalla relazione.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento alla copertura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) mediante le riduzioni di stanziamento indicate in Allegato 1, si conferma che le risorse allocate nei programmi di spesa sono disponibili ed il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati. Con riferimento alla copertura di cui al comma 1, lettera *b*) mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, si rappresenta che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono entrate cosiddette "di scopo", ossia riassegnabili alla spesa solo nella misura in cui siano finalizzate o destinate, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 148 della legge 388 del 2000, a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate, peraltro, seppure riassegnabili, sono per loro natura aleatorie in quanto derivanti dalle sanzioni eventualmente irrogate dall'autorità. Pertanto, non essendo certe in fase previsionale ed essendo quantificabili solo a consuntivo, l'ammontare stabilizzato, a norma del comma 1-bis dell'articolo 23 della legge 196 del 2009, a bilancio è stato prudenzialmente determinato sulla base del *trend* storico tenendo conto di quanto affluito stabilmente all'entrata nei singoli esercizi del triennio precedente e della capacità di spesa del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*; in merito alla previsione di cui al comma 4 in base al quale, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stata chiesta conferma in merito alla compatibilità della previsione di tali anticipazioni con il

fabbisogno di cassa del settore statale previsto per il 2023 ai sensi della legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che, conseguentemente, della sua copertura, fornendosi rassicurazioni circa l'assenza di riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno: a riguardo, si rappresenta che gli importi quantificati nella relazione tecnica sono compatibili con le previsioni del fabbisogno del settore statale per il 2023 e tali da far escludere riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con il parere favorevole del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo sui disegni di legge in esame.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame dei provvedimenti in quanto risulta in corso la relativa istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita le risposte del Governo in ordine alle osservazioni poste dalla Commissione.

Il presidente **CALANDRINI (FdI)**, in sostituzione del relatore Borghi, illustra la seguente proposta di parere, che tiene conto degli elementi di risposta forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto, come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);

in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla

legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come "eventuali", e viene segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma 2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro dell'economia e delle finanze a società *in house*, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la società stessa ed il Ministero, con oneri - quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore della società *in house* stessa - a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la possibilità di costituire una nuova società *in house* per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società *in house* già costituite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime l'avviso conforme del Governo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 67 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

67ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere all'[Assemblea](#) sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 1, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 1.300. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.1, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.311, 1.312, 1.17, 1.18, 1.19 (testo 2), 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.304. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 2.305, 2.306, 2.308, 2.309, 2.5, 2.6, 2.310, 2.8 (identico a 2.9 e 2.312), 2.313, 2.314 e 2.315. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.316. Comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti 2.317, 2.318 e 2.319. Occorre valutare dal punto di vista finanziario le identiche proposte 2.10, 2.11 e 2.12. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Occorre la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 2.0.3.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 3, comporta maggiori oneri l'emendamento 3.304, analogo a 3.306 e 3.312. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 3.4 e 3.305, nonché dell'emendamento 3.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.9 e 3.10. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.318, 3.319, 3.320, 3.322, 3.0.1 e 3.0.2.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 4, determinano minori entrate gli analoghi emendamenti 4.1 e 4.300. Comportano maggiori oneri le proposte 4.0.4, 4.0.300, 4.0.301 e 4.0.302, analogo a 4.0.303. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.304.

Con riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 5.0.100/55, 5.0.100/58, 5.0.100/68, 5.0.100/69, 5.0.100/74, 5.0.100/76, 5.0.100/125, 5.0.114/126, 5.0.100/128, 5.0.100/169, 6.3, 6.4 e 6.5.

Occorre acquisire una quantificazione degli effetti finanziari in relazione agli emendamenti 5.0.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.6 e 6.0.7. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, quanto previsto nel

capoverso: "Conseguentemente", dovrebbe essere riferito limitatamente all'eventuale inserimento dell'articolo 6-*bis* proposto.

Appare opportuno altresì valutare, anche in considerazione dell'incremento dei flussi migratori, gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 5.305, 5.0.100/4, 5.0.100/5, 5.0.100/301, 5.0.100/15, 5.0.100/17, 5.0.100/22, 5.0.100/23, 5.0.100/24, 5.0.100/29, 5.0.100/37, 5.0.100/38, 5.0.100/40, 5.0.100/41, 5.0.100/42, 5.0.100/44, 5.0.100/47, 5.0.100/49, 5.0.199/50, 5.0.100/51, 5.0.100/56, 5.0.100/57, 5.0.100/59, 5.0.100/60, 5.0.100/61, 5.0.100/62, 5.0.100/63, 5.0.100/64, 5.0.100/66, 5.0.100/67, 5.0.100/70, 5.0.100/71, 5.0.100/72, 5.0.100/73, 5.0.100/75, 5.0.100/86, 5.0.100/89, 5.0.100/90, 5.0.100/91, 5.0.100/92, 5.0.100/93, 5.0.100/94, 5.0.100/95, 5.0.100/96, 5.0.100/97, 5.0.100/98, 5.0.100/99, 5.0.100/100, 5.0.100/101, 5.0.100/102, 5.0.100/103, 5.0.100/104, 5.0.100/105, 5.0.100/302, 5.0.100/114, 5.0.100/118, 5.0.100/121, 5.0.100/127, 5.0.100/138, 5.0.100/303, 5.0.100/139, 5.0.100/140, 5.0.100/143, 5.0.100/147, 5.0.100/149, 5.0.100/150, 5.0.100/151, 5.0.100/152, 5.0.100/154, 5.0.100/156, 5.0.100/157, 5.0.100/158, 5.0.100/159, 5.0.100/160, 5.0.100/161, 5.0.100/162, 5.0.100/163, 5.0.100/164, 5.0.100/304, 5.0.100/166, 5.0.100/167, 5.0.100/168, 5.0.100/165 e 6.1, 6.0.100/301, 6.0.100/302, 6.0.100/304, 6.0.100/307, 6.0.100/311, 6.0.100/312, 6.0.100/313 e 6.0.100/314.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.5. Riguardo all'emendamento del Governo 7.0.100 (testo corretto), occorre avere conferma che la formazione del personale in materia di protezione internazionale possa essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare se gli emendamenti 7.0.1 e l'analogo 7.0.301 comportino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 7.0.302, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria per escludere l'insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.303, 7.0.304 e 7.0.305, analogo al 7.0.306.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, in ordine alla proposta 10.300 occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria, atteso che si modifica il tempo di permanenza e la platea rispetto al quadro a legislazione vigente di trattenimento temporale nei centri di permanenza. Analogamente occorre acquisire conferma circa l'invarianza in relazione alla proposta 10.0.300. Occorre valutare la proposta 10.311 in relazione alla prevista assicurazione della presenza di medici e di personale sanitario, occorrendo acquisire elementi circa la possibilità di procedervi ad invarianza finanziaria. Analogamente occorre valutare le proposte 10.316 e 10.317 per la prevista presenza di personale adeguatamente formato rispettivamente all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, nonché di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post traumatici.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, appare determinare maggiori oneri la proposta 11.1 che interviene sulla clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere conforme al relatore in ordine al testo del provvedimento, su cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) rileva come emergano numerose criticità in relazione all'esame del testo del decreto legge, atteso che non si è pervenuti nella Commissione di merito alla conclusione dell'esame con la votazione di un testo emendato. Pur ricordando che l'esame attuale concerne i profili finanziari, evidenzia come l'andamento dei lavori costituisca un ulteriore elemento di criticità complessiva rispetto ai profili già evidenziati nel corso dell'originario esame del testo. Conclude quindi preannunciando il parere contrario della propria parte politica sul testo in esame.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sulla proposta 1.300 a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ne sia espunta la lettera *b*) dell'articolo *ter-decies*.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dal Governo in relazione alla proposta 1.300.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come la specifica lettera *b*) della citata proposta, analogamente alla

proposta 7.0.302, comporterebbe di intervenire per una compensazione tra le risorse a ciò impiegate, risultando perciò onerosa.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) evidenzia i profili di criticità che attualmente affrontano le questure e le prefetture nella gestione delle richieste connesse all'immigrazione, evidenziando come emergano comunque profili finanziari in relazione alla attuazione di necessarie riforme che, se effettive, non si possono operare ad invarianza della spesa, risultando importanti nodi da affrontare. Il sottosegretario FRENI evidenzia come, a prescindere dalla condivisibilità nel merito della proposta, vi è un problema di appostamento delle risorse analogamente alla proposta 7.0.302 che crea profili di spesa in quanto distoglie delle risorse rispetto al quadro vigente.

Prosegue poi esprimendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, ad eccezione delle proposte 1.17, 1.18 e 1.19 (testo 2), su cui il parere è non ostativo.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla proposta 1.1 non risultando chiaro quali siano gli effetti finanziari, definendone la portata anche rispetto alla legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che tenere conto del profilo dei ricongiungimenti famigliari appare determinare oneri finanziari. Chiede poi di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risultando ancora in corso i necessari approfondimenti da parte del Governo.

In ordine alle proposte riferite all'articolo 3 esprime il parere non ostativo sulla proposta 3.5 mentre il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 segnalati dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo sulle proposte 3.4 e 3.5 che presentano una sostanziale identità, per cui non si comprende la differenza di parere espresso, in un caso non ostativo e nell'altro contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che la diversa formulazione delle proposte potrebbe porre criticità in ordine all'emendamento 3.4. Su tale proposta propone quindi l'espressione di parere non ostativo, condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della stessa come la proposta 3.5.

Prosegue esprimendo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, rispetto ai quali condivide i rilievi di onerosità segnalati dal relatore, ad eccezione che sulla proposta 4.0.304 sulla quale il Governo non ha nulla da osservare.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede elementi in ordine alla posizione del Governo, in particolare chiedendo se sia stata operata una quantificazione inerente il numero delle persone interessate dal fenomeno migratorio a causa di motivi religiosi.

In particolare, in ordine all'emendamento 4.1, evidenzia il grande problema dei migranti per motivi di discriminazione religiosa, meritevole di approfondimento, anche per tale profilo di quantificazione e di stima, da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI afferma che non vi è una quantificazione specifica inerente a tale questione specifica, evidenziando tuttavia come l'emendamento determini un ampliamento della platea e risulti oneroso.

Prosegue chiedendo l'accantonamento delle proposte relative agli articoli 5 e 6.

Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (M5S), volto a chiedere chiarimenti in ordine agli emendamenti che risultano nel frattempo ritirati e che non risultano da trattare ad esito del ritiro, il PRESIDENTE comunica che la proposta 1.300 è stata ritirata, chiarendo altresì che si terrà conto degli intervenuti ritiri anche ai fini dell'espressione del parere.

Il sottosegretario FRENI, in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte segnalate dal relatore ad eccezione dell'emendamento 7.0.100 (testo corretto), su cui il parere del Governo è non ostativo.

Chiede quindi di accantonare gli emendamenti riferiti ai restanti articoli, poiché su questi è ancora in corso la necessaria istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La senatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce del dibattito svolto e dei pareri formulati dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.312, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.9, 3.10, 3.318, 3.319, 3.320, 3.322, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.0.4, 7.5, 7.0.1, 7.0.302, 7.0.303, 7.0.304, 7.0.305 e 7.0.306.

In relazione alla proposta 3.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nell'identico testo della proposta 3.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4.

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché sulle proposte relative agli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, in attesa dei necessari elementi istruttori da parte del Governo.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,20.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) integra gli elementi istruttori riferiti agli emendamenti relativi all'articolo 7, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.0.100/92 e 7.0.100/95. Comportano maggiori oneri le proposte 7.0.100/93 e 7.0.100/94. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.0.100/122, 7.0.100/169 e 7.0.100/171. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7. Richiama inoltre i rilievi già formulati con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 2, 5, 6, 10 e 11, in precedenza accantonati.

Il sottosegretario FRENI, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un avviso contrario per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.304, 2.305, 2.306, 2.308, 2.309, 2.5, 2.6, 2.310, 2.8, 2.9, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.10, 2.11, 2.12, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, concorda con l'onerosità delle proposte 5.0.100/55, 6.3, 6.4 e 6.5. Si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a quantificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 5.0.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7, 5.305, 5.0.100/15, 5.0.100/22, 5.0.100/23, 5.0.100/24, 5.0.100/47, 5.0.100/51, 5.0.100/75, 5.0.100/86, 5.0.100/90, 5.0.100/93, 5.0.100/94, 5.0.100/99, 5.0.100/100, 5.0.100/103, 5.0.100/104, 5.0.100/118, 5.0.100/121, 5.0.100/139, 5.0.100/140, 5.0.100/147, 5.0.100/158, 5.0.100/159 e 5.0.100/165, nonché sulla proposta 6.1. Chiede quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 6.0.300, su cui sono in corso approfondimenti istruttori.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11, esprime una valutazione contraria, per profili di onerosità o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 10.311, 10.316, 10.317 e 11.1, mentre chiede di accantonare l'esame sugli emendamenti 10.300 e 10.0.300, per i quali sono in corso ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE avverte che, oltre agli emendamenti indicati dal rappresentante del Governo, restano ancora da esaminare le ulteriori proposte emendative riferite agli articoli 5 e 6, trasmesse dall'Assemblea questa mattina.

Precisa poi che nel parere non saranno inclusi gli emendamenti che, sulla base delle comunicazioni provenienti dall'Assemblea, risulteranno ritirati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.305, 2.306, 2.309, 2.313, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 5.0.100/15, 5.0.100/22, 5.0.100/24, 5.0.100/47, 5.0.100/51, 5.0.100/55, 5.0.100/75, 5.0.100/90, 5.0.100/93, 5.0.100/94, 5.0.100/100, 5.0.100/103, 5.0.100/118, 5.0.100/121, 5.0.100/139, 5.0.100/140,

5.0.100/147, 5.0.100/159, 5.0.100/165, 5.0.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7, 7.0.100/92, 7.0.100/93, 7.0.100/94, 7.0.100/122, 7.0.100/169 e 7.0.100/171.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 7, 8, 9, 10 e 11, fatta eccezione per le proposte 10.300 e 10.0.300, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6."

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta in attesa dell'acquisizione degli elementi istruttori relativi agli emendamenti accantonati.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,05.

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) integra gli elementi istruttori riferiti agli emendamenti relativi agli articoli 5 e 6, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.0.100/58, 5.0.100/68, 5.0.100/69, 5.0.100/74, 5.0.100/76, 5.0.100/125, 5.0.100/126, 5.0.100/128 e 5.0.100/169. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in relazione all'emendamento 6.0.100/315. Appare opportuno altresì valutare, anche in considerazione dell'incremento dei flussi migratori, gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 5.0.100/4, 5.0.100/5, 5.0.100/301, 5.0.100/17, 5.0.100/29, 5.0.100/37, 5.0.100/38, 5.0.100/40, 5.0.100/41, 5.0.100/42, 5.0.100/44, 5.0.100/49, 5.0.199/50, 5.0.100/56, 5.0.100/57, 5.0.100/59, 5.0.100/60, 5.0.100/61, 5.0.100/62, 5.0.100/63, 5.0.100/64, 5.0.100/66, 5.0.100/67, 5.0.100/70, 5.0.100/71, 5.0.100/72, 5.0.100/73, 5.0.100/89, 5.0.100/91, 5.0.100/92, 5.0.100/95, 5.0.100/96, 5.0.100/97, 5.0.100/98, 5.0.100/101, 5.0.100/102, 5.0.100/105, 5.0.100/302, 5.0.100/114, 5.0.100/127, 5.0.100/138, 5.0.100/303, 5.0.100/143, 5.0.100/149, 5.0.100/150, 5.0.100/151, 5.0.100/152, 5.0.100/154, 5.0.100/156, 5.0.100/157, 5.0.100/160, 5.0.100/161, 5.0.100/162, 5.0.100/163, 5.0.100/164, 5.0.100/304, 5.0.100/166, 5.0.100/167, 5.0.100/168, 6.0.100/301, 6.0.100/302, 6.0.100/304, 6.0.100/307, 6.0.100/311, 6.0.100/312, 6.0.100/313 e 6.0.100/314.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.

Occorre inoltre valutare i profili finanziari degli emendamenti 6.0.300, 10.300 e 10.0.300, il cui esame è rimasto sospeso.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica occorrente a verificare gli effetti finanziari, su tutte le ulteriori proposte emendative, riferite agli articoli 5 e 6, segnalate dalla relatrice.

Con riguardo agli emendamenti accantonati, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 6.0.300 e 10.0.300, mentre, in ordine all'emendamento 10.300, la valutazione non ostativa è condizionata alla sua riformulazione in un testo identico alla proposta 10.0.300.

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl), nessuno chiedendo di intervenire, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.100/58, 5.0.100/69, 5.0.100/74, 5.0.100/76, 5.0.100/125, 5.0.114/126, 5.0.100/128, 5.0.100/169, 5.0.100/4, 5.0.100/5, 5.0.100/17, 5.0.100/29, 5.0.100/37, 5.0.100/38, 5.0.100/40, 5.0.100/42, 5.0.100/44, 5.0.100/49, 5.0.199/50, 5.0.100/56, 5.0.100/57, 5.0.100/59, 5.0.100/60, 5.0.100/61, 5.0.100/62, 5.0.100/63, 5.0.100/64, 5.0.100/67, 5.0.100/70, 5.0.100/71, 5.0.100/72, 5.0.100/89, 5.0.100/91, 5.0.100/92, 5.0.100/95, 5.0.100/96, 5.0.100/97, 5.0.100/98, 5.0.100/102, 5.0.100/114, 5.0.100/127, 5.0.100/138, 5.0.100/303, 5.0.100/143, 5.0.100/149, 5.0.100/150, 5.0.100/152, 5.0.100/160, 5.0.100/161, 5.0.100/162, 5.0.100/163, 5.0.100/164, 5.0.100/166, 5.0.100/167, 5.0.100/168, 6.0.100/301, 6.0.100/304, 6.0.100/312, 6.0.100/313, 6.0.100/314 e 6.0.100/315.

Sull'emendamento 10.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che lo stesso sia riformulato come la proposta 10.0.300.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la proposta della relatrice è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore **MARCHESCHI** (*FdI*) sul provvedimento in titolo, soffermandosi sull'articolo 3, recante disciplina del riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione. Il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*)).

Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Passando a una esposizione dettagliata dei contenuti dell'articolo 3, specifica che la novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse.

La lettera *b*) adegua il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute ed integra l'ambito delle attività dei programmi ministeriali in oggetto, aggiungendo - rispetto all'istruzione e alla formazione professionale - il riferimento alla formazione civico-linguistica; una delle novelle di cui

alla successiva lettera *c*) demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di linee guida che definiscano le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica ed i criteri per la valutazione degli stessi.

Ricorda che, in base alla disciplina vigente, i programmi sono approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione e del merito o - come specificato dalla novella di cui alla lettera *b*) - dal Ministero dell'università e della ricerca e sono realizzati anche in collaborazione con regioni, province autonome ed altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

Precisa che tali attività sono intese al perseguimento dei seguenti obiettivi: l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Con riferimento alla novella di cui alla lettera *c*), fa menzione del principio, da essa introdotto, che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Fa presente che per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi, in favore dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti dalla precedente disciplina.

Pone, quindi, in evidenza che la lettera *c*) in argomento richiede, al fine del beneficio dell'esclusione dalle quote suddette, che la domanda di visto di ingresso - domanda successiva al rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione - sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso e che la medesima istanza sia corredata dalla conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro.

Sottolinea che, per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla osta - in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate -, restano ferme la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera *c*) prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti. Resta fermo che per lo svolgimento della verifica e per il relativo termine temporale si applica la disciplina ordinaria, come modificata dall'articolo 2 del decreto in esame.

Per quanto riguarda la novella di cui alla lettera *e*), evidenzia la previsione sulla base della quale, per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine e, in particolare, al fine dello svolgimento dei programmi ministeriali contemplati dalla novella di cui alla lettera *c*), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipulazione di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine.

Passa, infine, a dare conto del comma 2 dell'articolo 3, il quale sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi).

Conclude con la precisazione che la suddetta possibilità resta subordinata alle condizioni che il

permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certificazione della sussistenza dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Sulla base delle considerazioni svolte, infine, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) per esprimere il giudizio negativo del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo, il quale circoscrive le misure di intervento sulla questione dell'immigrazione a misure di contrasto agli scafisti.

Esprime, altresì, la propria perplessità in ordine alla scelta di procedere in data odierna all'approvazione del parere, anche in considerazione del fatto che non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in 1a Commissione e che il testo potrebbe subire rilevanti modifiche.

La senatrice **BUCALO** (Fdl) precisa che la Commissione è tenuta ad esprimersi esclusivamente in merito all'articolo 3 del provvedimento, il quale apporta modificazioni alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Dopo che il senatore **PIRONDINI** (M5S) ha dichiarato di ritenere fondata l'osservazione della senatrice D'Elia sotto il profilo metodologico, interviene il **PRESIDENTE** per chiarire che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 1a Commissione sul provvedimento, assegnatole in sede primaria, e non anche sul testo risultante dall'eventuale approvazione di proposte emendative.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Paganella ha formulato un nuovo testo unificato (NT2), pubblicato in allegato, in cui sono state apportate alcune correzioni prevalentemente di carattere formale al testo unificato già adottato quale testo base nella seduta.

Propone di considerare tale nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato. Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il **PRESIDENTE** avverte, infine, che è stata presentata una ulteriore richiesta di audizione della FederEsuli.

Interviene, al riguardo, il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE), promotore della nuova richiesta di audizione, per rimettere al giudizio della Commissione la valutazione sull'opportunità di audire la suddetta Federazione, qualora tale passaggio procedurale dovesse recare un rallentamento dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto della precisazione del senatore Gasparri, propone di richiedere alla FederEsuli un contributo scritto, da acquisire agli atti della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - *Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e*

agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni dei provvedimenti in titolo, dei quali la Commissione avvia l'esame congiunto in sede redigente.

Anticipa che l'Atto Senato n. 279 è volto a riconoscere agevolazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali dedite alla promozione della musica in tutte le sue forme, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento musicale, mentre l'Atto Senato n. 503 dispone l'istituzione di un elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali. Tra esse trovano espresso specifico riconoscimento le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea, in favore delle quali sono previste misure di sostegno di diversa natura.

Illustra, quindi, in dettaglio l'Atto Senato n. 279, composto di quattro articoli, menzionando innanzitutto l'articolo 1, il quale definisce le associazioni musicali amatoriali quali enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme.

Ai fini del disegno di legge, sono considerate nel novero delle associazioni musicali amatoriali, a titolo esemplificativo, bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi *folk*.

Si sofferma, poi, sull'articolo 2, che reca disciplina delle agevolazioni e semplificazioni fiscali per dette associazioni, precisando che alle associazioni costituite ai sensi del codice del terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) continua ad applicarsi la disciplina prevista dal codice medesimo.

L'articolo prevede, inoltre, detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento.

Evidenzia, nello specifico, che vengono incluse fra le voci cui spetta la detrazione dall'imposta lorda (ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986-TUIR) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione è riconosciuta a condizione che tali attività siano effettuate presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali.

L'articolo 2 interviene, inoltre, sulla disciplina dei cosiddetti "redditi diversi" di cui all'articolo 67 del TUIR, a cui sono assoggettati, a legislazione vigente, fra l'altro, i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Specifica che tale regime viene ora esteso anche alla medesima tipologia di redditi erogati ai formatori.

Richiama, quindi, la novella all'articolo 148 del TUIR, volta ad estendere alle associazioni musicali amatoriali la disposizione - prevista a legislazione vigente in favore di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche - relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali non si considerano commerciali le attività svolte.

Tutte le suddette associazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicabilità dell'articolo 149 del TUIR, che dispone la perdita della qualifica di ente non commerciale.

L'articolo prevede, infine, che alle associazioni musicali amatoriali si applichino le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Osserva, al riguardo, che il principale beneficio è costituito dalla circostanza che, con l'adesione al regime agevolato di cui a tale legge, le entrate delle attività commerciali (a condizione che non superino una determinata soglia) vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3 per cento, con

una conseguente deduzione del 97 per cento dei proventi derivanti da attività commerciali.

Dà conto dell'articolo 3, il quale interviene in ordine alla copertura degli oneri, quantificati in 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso (evidenzia che l'annualità 2022 è da aggiornare in sede emendativa). A detti oneri si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Accenna all'articolo 4, che dispone in merito alla data di entrata in vigore della legge.

Passa, quindi, alla illustrazione dell'Atto Senato n. 503, specificando che esso si compone di otto articoli.

Esponde il contenuto dell'articolo 1, il quale definisce associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea "enti associativi culturali senza scopo di lucro, costituiti per valorizzare e promuovere la musica popolare contemporanea".

L'articolo identifica, inoltre, la musica popolare contemporanea in ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, menzionando, a titolo esemplificativo, i generi musicali *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap*.

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal provvedimento, le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea sono tenute a iscriversi all'elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali, istituito, presso il Ministero della cultura, dall'articolo 2. La definizione dei criteri e delle modalità di iscrizione nel suddetto elenco è demandata alla competente Direzione generale del Ministero della cultura.

In merito all'articolo 3, sottolinea che esso interviene sugli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di estendere alle associazioni musicali amatoriali di musica contemporanea la disposizione relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali, per altre associazioni, non si considerano commerciali le attività svolte, nonché per escludere anche le associazioni musicali amatoriali di musica contemporanea dalla perdita della qualifica di ente non commerciale. Osserva che analogo intervento legislativo è previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), dell'Atto Senato n. 279 con riferimento alle associazioni musicali amatoriali.

In relazione all'articolo 4, menziona la novella all'articolo 2 della legge n. 163 del 1985, che disciplina la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo). Con la citata modificazione si prevede che, nell'ambito della ripartizione, una quota di almeno il 5 per cento sia riservata esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, il quale interviene sull'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, che ha conferito deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore.

Con l'intervento legislativo in questione, si prevede che i decreti legislativi da adottare includano disposizioni specifiche volte alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare contemporanea.

Ciò anche al fine di dare piena attuazione al principio del riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici, quali fattori di crescita socio-culturale, sancito dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), della legge n. 175 del 2017 (recante disposizioni in materia di spettacolo).

In merito all'articolo 6, sottolinea che esso dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea amatoriale, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Tale Fondo è destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali e da quelle riconosciute da una pubblica amministrazione nonché dalle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

Alla definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo provvede il Ministro della cultura, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dà conto dell'articolo 7, il quale disciplina, con decorrenza dall'anno 2023, la concessione *una tantum* di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo agli studenti di età compresa tra i 5 e i

23 anni, iscritti a: licei musicali, corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea. L'acquisto dello strumento musicale deve essere coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

Il contributo concesso è pari al 50 per cento del prezzo finale dello strumento, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, nonché nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui.

Sottolinea che, ai fini della concessione, la disposizione in esame opera un rinvio ai criteri e alle modalità previste dall'articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, il quale già riconosceva, per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo *una tantum* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Aggiunge che il predetto contributo è concesso anche per l'acquisto di programmi e strumenti per la produzione musicale.

È demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in argomento, ivi comprese le modalità per usufruire del contributo, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Conclude con un cenno all'articolo 8, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per l'attenzione dimostrata dalla Commissione nei riguardi del provvedimento di cui è promotrice, con il quale si intendono sostenere, in particolare, le bande musicali.

Osserva, infatti, che, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017), le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al Registro degli enti del Terzo settore e diventare associazioni di promozione sociale (APS), assumendosi incombenze che male si conciliano con attività fondate su prestazioni di volontariato. Ricorda che le bande musicali, soprattutto nei piccoli comuni, animano, con la loro presenza, tutte le cerimonie delle comunità, svolgendo una rilevante funzione sociale che va ad aggiungersi alla meritoria attività musicale e di formazione musicale.

Inoltre, per il fatto di essere corpi ai quali appartengono persone di età diversa, dagli otto agli ottanta anni, rappresentano un importante elemento aggregativo della comunità.

Considerato che sul territorio nazionale sono presenti circa 5.000 bande musicali, ciascuna delle quali costituita da circa 30 soggetti, il provvedimento coinvolge 150.000 persone, alle quali si aggiungono i circa 100.000 allievi di cui i corpi musicali curano la formazione.

Dopo aver posto in luce il carattere trasversale della proposta legislativa, intesa ad accordare agevolazioni fiscali alle associazioni musicali amatoriali, conclude auspicando una celere approvazione dei provvedimenti in esame.

Interviene, quindi, il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), primo firmatario del disegno di legge n. 503, il quale precisa che la propria proposta si focalizza sulle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

Evidenzia, al riguardo, che nella ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (che ha assunto la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo con l'articolo 1, comma 631, della legge n. 197 del 2022) sono state tradizionalmente privilegiate le espressioni della musica cosiddetta "colta" (quali la musica lirica e quella sinfonica).

A suo giudizio, ne sono risultate penalizzati sia i corpi bandistici sia altri generi musicali, espressione di linguaggi giovanili, quali i generi *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap* richiamati nella proposta legislativa n. 503.

Sottolinea che, al fine di sopperire a tale situazione, il provvedimento prevede di riservare esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea una quota di almeno il 5 per cento del menzionato Fondo.

In relazione alla disposizione del provvedimento che prevede la concessione *una tantum* di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, pone in evidenza l'importanza di individuare con esattezza i requisiti per accedere al beneficio, che deve essere rivolto a giovani le cui famiglie non sarebbero altrimenti in grado di poter acquistare lo strumento.

Si sofferma, infine, sulla disposizione che istituisce un Fondo destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte da scuole di musica che godono di determinati riconoscimenti.

Osserva, al riguardo, come tali scuole svolgano una fondamentale funzione di educazione musicale soprattutto nei riguardi di giovani le cui famiglie avrebbero difficoltà a rivolgersi a insegnanti privati. Il [PRESIDENTE](#) suggerisce l'opportunità di istituire un Comitato ristretto che provveda a redigere un testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire le proposte emendative.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver anticipato l'intenzione del proprio Gruppo di presentare emendamenti, esprime il proprio consenso rispetto all'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, dichiarandosi consapevole, anche in ragione della propria esperienza come assessore provinciale, della rilevanza dell'attività svolta sui territori dalle associazioni musicali amatoriali.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice [ALOISIO](#) (M5S) in merito all'intenzione di procedere alla formulazione di un testo unificato delle due proposte, interviene la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) per esprimere la propria condivisione rispetto alla scelta della Commissione di avviare l'esame dei provvedimenti in titolo. Fa espressa menzione dell'elevato valore sociale nonché della funzione di educazione musicale svolta dalle corali. Si dichiara convinta che le associazioni musicali amatoriali rappresentino un eccellente punto di partenza per la formazione di musicisti professionisti. Conclude richiamando l'attenzione sulle condizioni di precarietà alle quali sono spesso costretti musicisti di elevato livello, ritenendo che tale tema non sia distante da quello considerato nelle proposte in esame. Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla richiesta di chiarimenti della senatrice Aloisio, evidenzia che la predisposizione di un testo unificato determinerà un arricchimento dei contenuti delle due proposte e al contempo ne renderà più agevole e spedito l'esame.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), dopo aver sottolineato che le due proposte sono comunque caratterizzate da proprie specificità, esprime la propria perplessità in ordine alle disposizioni che intendono attingere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo a scapito di altre espressioni di cultura musicale, quali l'opera lirica, per la cui realizzazione si rendono necessari costi non comprimibili.

Con riferimento alla concessione di un *bonus* per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, sottolinea come il sistema di istruzione pubblico del Paese non preveda la possibilità di una formazione musicale dei ragazzi fin dall'infanzia, determinando la conseguente necessità di rivolgersi a strutture di formazione private.

Conclude l'intervento manifestando la sua condivisione per la volontà espressa dalle proposte di impiegare risorse pubbliche nelle realtà in argomento.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a nominare il loro rappresentante in seno al Comitato ristretto che si riunirà mercoledì 29 marzo per la formulazione del testo unificato al quale riferire gli ordini del giorno e le proposte emendative.

Qualora il Comitato concluda i propri lavori in tempo utile, preannuncia sin d'ora l'intenzione di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle ore 12 del 12 aprile. Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, per il parere al Governo, gli schemi di decreto ministeriale recanti rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33) e con riferimento alla regione Toscana (n. 34), nonché rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35) e con riferimento alla regione Lazio (n. 36). Propone che tali atti siano posti all'ordine del giorno della prossima settimana.

Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che, con riferimento alle disposizioni di specifico interesse, l'articolo 3 disciplina il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione; rilevato che nello specifico: il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998); le novelle contenute in tale comma: i) integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); ii) introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); iii) prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*)); considerato infine che il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [317](#), [533](#), [548](#)

NT2

Il Relatore

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma *2-bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma *2-bis*.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. *2-bis.* - *1.* Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. *2-ter.* - *1.* È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
NN. [317](#), [533](#), [548 NT2](#)

Art. 1

1.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "2-bis", sostituire le parole: «Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del

ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto» *con le seguenti*: «Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, indicano con cadenza annuale un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto agli studenti dei licei artistici.».

1.2

[Gasparri](#)

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2-bis":

1) al primo periodo, dopo la parola: «(AFAM)» sono aggiunte le seguenti: «e la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «le istituzioni dell'AFAM» sono aggiunte le seguenti: «e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini»;

b) al capoverso "2-ter", le parole: «a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica,» sono sostituite con le seguenti: «alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università, che si avvale della consulenza di storici dell'arte per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica.».

1.3

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni" inserire le seguenti: ", nonché di favorire il dialogo interculturale".

1.4

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "e della Dalmazia" inserire le seguenti: "e delle altre popolazioni del territorio".

1.5

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: "a seguito" con le seguenti: "durante e a seguito".

1.7

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione per la didattica della frontiera adriatica del 20 ottobre 2022".

1.10

[Rojc](#), [Verducci](#), [Spagnolli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "Art. 2-ter" sostituire le parole: "e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste" con le seguenti: ", all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste, alla Federazione delle associazioni degli esuli Istriani Fiumani e dalmati per

le attività di studio delle vicende dell'esodo, alla Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, all'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria, che promuova in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e valorizzi il patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia, al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e al Circolo «Istria» che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico."

1.11

[Menia](#), [Cosenza](#), [Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Melchiorre](#), [Speranzon](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"*b-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste»;

b-ter) all'articolo 4, comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta»."

**1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Intervengono il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. [111](#) (*Doc. CXCIX n. 1, recante "Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 - Parte servizi e Parte investimenti"*) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sulle linee programmatiche

Il ministro MUSUMECI riferisce sulle linee programmatiche.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e comunica che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito, mentre la replica del Ministro avrà luogo in altra seduta.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*), [SIRONI](#) (*M5S*), [PETRUCCI](#) (*FdI*), [ROSA](#) (*FdI*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e [TREVISI](#) (*M5S*).

Il ministro MUSUMECI ringrazia i senatori intervenuti e conferma la sua disponibilità a partecipare ad un'altra seduta nel corso della quale avranno luogo le repliche.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

[Resoconto stenografico](#)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ([n. 5](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esame e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina della dottoressa Anna Aurelio a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio ([n. 6](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di svolgere l'audizione dei soggetti designati nell'ambito delle proposte di nomina nn. 5 e 6.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) si associa alla richiesta della senatrice Di Girolamo, ritenendo doveroso compiere tutti gli approfondimenti del caso per verificare se i profili professionali dei due candidati siano idonei allo svolgimento delle funzioni a cui sono chiamati.

Alla luce delle richieste formulate, il [PRESIDENTE](#) propone di procedere la prossima settimana all'audizione dei due candidati e alla votazione delle proposte di nomina.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, soffermandosi sui profili di interesse per l'8ª Commissione.

In primo luogo, ricorda che l'articolo 6 introduce una misura straordinaria che trova applicazione nel caso in cui l'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento di un centro per migranti si renda gravemente inadempiente degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'articolo 8, tra l'altro, aumenta le pene per chi promuove, dirige, organizza o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e introduce il nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, che trova applicazione, tra l'altro, quando il suddetto trasporto è attuato con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivano, quale conseguenza non voluta, la morte o lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

L'articolo 10 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) esprime considerazioni critiche sul contenuto dell'articolo 10, nel punto in cui prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A suo avviso, non dovrebbe essere concesso di operare in deroga

alle norme contenute nel codice dell'ambiente e in quello dei beni culturali e del paesaggio, tanto più che l'articolo 10 ha natura transitoria, mentre il danno determinato dalla mancata osservanza delle norme in questione potrebbe essere irreversibile.

Per tale motivo, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che la disposizione in questione è resa necessaria dalla necessità di intervenire rapidamente a fronte di una situazione emergenziale, come quella attualmente in corso. Ritenendo, per tale motivo, di non poter accogliere l'osservazione proposta dalla senatrice [SIRONI](#), formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) ritiene il provvedimento in esame poco convincente, puntando prevalentemente su un aumento di pene dissociato da una visione globale della politica dei flussi.

Ritiene quindi che esso non sia in grado di fornire risposte efficaci alla questione dei migranti e che la formulazione del nuovo reato renda lo stesso di difficile applicazione. Per tale motivo, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, che disciplina l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (DLT) o similari, al fine di consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del regolamento europeo n. 2022/858, che ha introdotto un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia suddetta.

In particolare, l'articolo 18 del regolamento europeo prevede che gli Stati membri dell'Unione europea adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie ad adeguare gli ordinamenti interni alla nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT.

Il decreto-legge in esame è stato dunque adottato sia al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione per mancato adeguamento all'articolo 18 del regolamento, sia di evitare che gli operatori italiani si trovassero in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri che consentissero l'applicazione della normativa a far data dal 23 marzo 2023.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, gli articoli da 1 a 32 del provvedimento in esame introducono dunque un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata, che possa essere in grado di assolvere le funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici. L'articolo 33 contiene inoltre una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech (il cosiddetto "sandbox"), introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019, volta al perseguimento dell'innovazione di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) osserva che apportare le semplificazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è doveroso, ma il decreto-legge in esame fa qualcosa di diverso, modificando la *governance* del Piano e determinando così una discontinuità amministrativa che rischia di rallentare l'attuazione e della quale la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità. Esprime inoltre considerazioni critiche sull'articolo 8, comma 13, che, in deroga alla normativa vigente, consente il conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, e sul fatto che il provvedimento, in più punti, scavalca le competenze delle regioni e degli enti locali.

Evidenzia infine la presenza di interventi scoordinati rispetto al codice dei contratti pubblici, a partire dalle misure in materia di edilizia scolastica, e di misure probabilmente intese a riprodurre il "modello Genova", senza però prendere in considerazione il fatto che tale modello aveva caratteristiche specifiche che lo rende difficilmente replicabile.

Per i motivi suesposti, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) manifesta preoccupazione per gli interventi apportati alla *governance* del PNRR dal provvedimento in esame e osserva che, alla luce del suo contenuto, sembra esso il vero codice dei contratti pubblici e non quello sul quale la Commissione si è espressa qualche settimana fa. Ciò rischia di determinare un ulteriore spiazzamento per gli operatori economici.

Anche gli interventi di semplificazione non sono esenti da criticità, come nel caso delle aree idonee, dove si introduce una soluzione temporanea, ma non si risolve la situazione determinata in caso di mancata adozione della legge regionale che individua tali zone.

Per tale motivo, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ribadisce quanto già emerso nel corso della discussione e cioè che è inammissibile che su un provvedimento come quello in esame l'8ª Commissione si debba limitare ad esprimere un parere in sede consultiva, invece che esaminarlo in sede referente.

Ciò premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto il decreto determina un cambio della struttura di *governance* che creerà confusione, specie negli amministratori locali, e non fornisce risposte soddisfacenti al grave problema della carenza di personale.

Il provvedimento in esame si sovrappone poi al codice dei contratti pubblici, anche qui creando confusione e disorientamento negli enti locali.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che la questione dell'assegnazione è stata sollevata a suo tempo da varie Commissioni e che le decisioni in merito rientrano tra le prerogative del Presidente del Senato, che le esercita alla luce del contenuto del provvedimento.

Tanto premesso, concorda con il senatore Irto sul fatto che le numerose e importanti disposizioni in materia di contratti pubblici ed energia contenute nel decreto-legge in esame sono state approfondite e saranno emendate dalla Commissione bilancio e non invece dalla Commissione competente per materia e questo pone un problema più generale sulle modalità di lavoro delle Camere che merita certamente una riflessione.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) sottolinea che la maggioranza non ha alcun problema ad assumersi la responsabilità degli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che sono finalizzati a semplificare le procedure e, per quanto riguarda la *governance*, a rendere più sinergico il funzionamento di strutture che precedentemente lavoravano separatamente. Per tale motivo dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso predisposto in qualità di relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- l'articolo 19, comma 2, lettera c), introduce, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-*sexies*, con il quale viene stabilito che l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- al riguardo, sarebbe opportuno che la verifica dell'interesse archeologico o l'esecuzione dei saggi archeologici continuassero ad essere documenti che compongono l'istanza di VIA. Si ritiene, infatti, che il parere di VIA sia lo strumento che, attraverso la previsione di prescrizioni specifiche, possa concorrere a tutelare anche degli interessi archeologici emergenti dalle verifiche e dai saggi archeologici; interessi di cui è garante il Ministero della cultura, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come novellato dall'articolo 46, comma 5, lettera a), del decreto-legge in esame, e per il quale "Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero";
- l'articolo 47, comma 1, lettera a), numero 2.1), modificando l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri (anziché più di 1.000 metri), in caso di impianti fotovoltaici, o più di tre chilometri (anziché più di sette chilometri), in caso di impianti eolici;
- al riguardo, si osserva che la norma modifica una disposizione transitoria, riducendo le fasce di rispetto relative ai beni oggetto di tutela. L'operatività della predetta norma transitoria avrebbe già dovuto cessare, in quanto i decreti di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 avrebbero dovuto essere emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Sarebbe opportuno posticipare una valutazione sulla riduzione delle fasce di rispetto alla emanazione delle linee guida ministeriali che fisseranno i principi e criteri omogenei e coerenti per la individuazione delle aree idonee;
- l'articolo 47, comma 3, lettera b), modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevedendo la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessano aree contermini e solo qualora non sottoposti a VIA;
- al riguardo, si osserva che la VIA valuta, in maniera preventiva, tutti i possibili impatti sull'ambiente anche nella sua dimensione paesaggistica. Nel caso di beni sottoposti a vincolo, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno un indubbio impatto anche sulla connotazione estetica e paesaggistica dell'area. La previsione, così come modificata, consentirebbe una valutazione di detti impatti solo in un momento successivo al parere positivo di compatibilità ambientale anche in aree sottoposte a vincoli diretti ed indiretti. Sarebbe, dunque, opportuno che, la partecipazione del Ministero della cultura alla procedura di autorizzazione unica per progetti sottoposti a VIA permanga in caso di beni sottoposti a vincolo;
- l'articolo 49, comma 1, lettera b), inserisce, all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, il comma 5-*bis*, con il quale si estende l'applicazione dell'autorizzazione unica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici posti in aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente;
- si osserva a tal proposito che la procedura di autorizzazione unica è posta in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, i quali,

concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti autorizzatori per tali usi. Tale assunto è, tra l'altro, esplicitato anche nel comma 3 del medesimo articolo 49 per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole che liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti", preso atto che:

- a oggi sul nostro territorio sono installati circa 84 milioni di pannelli fotovoltaici incentivati dai Conti energia da I a V, che giungeranno in pochi anni a fine vita e dovranno quindi essere recuperati e smaltiti;

- il legislatore ha identificato i sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali interlocutori più idonei per garantire l'intero processo del corretto smaltimento dei RAEE fotovoltaici, e ha quindi consentito - con l'articolo 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014, così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2020, dal decreto-legge n. 152 del 2021 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2022 che ha approvato le Istruzioni operative del Gestore Servizi Elettrici - ai soggetti responsabili di versare nel trust del consorzio prescelto la garanzia finanziaria dei propri moduli esausti, pari a 10 euro per modulo, in alternativa al regime di trattenuta operato dal GSE, che trattiene appunto dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e per i successivi 10 anni dell'incentivo;

- si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente, del Parlamento - che ha svolto, in Commissione ecomafie e nelle Commissioni ambiente di entrambi i rami del Parlamento, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali - e del GSE, che di fatto, gestendo tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;

- nonostante l'impegno del legislatore, vi sono alcuni aspetti delle Istruzioni operative del GSE che non rendono l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 pienamente efficace, frenando la scelta di tale opzione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati, in particolar modo dei proprietari degli impianti professionali, con migliaia di moduli installati, che dovrebbero quindi versare in un'unica tranche cifre considerevoli;

- è inoltre evidente che la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei soggetti responsabili e viene certamente confrontata con la modalità "rateale" del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni;

- l'Esecutivo, esprimendo parere favorevole su un ordine del giorno in sede di conversione del decreto-legge in materia di proroghe di termini legislativi in Aula alla Camera dei deputati, si è impegnato a prendere provvedimenti affinché il versamento della garanzia finanziaria sui propri moduli esausti nel trust del consorzio prescelto possa avvenire in forma rateale, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di apportare al decreto-legge in esame le seguenti modifiche:

a) mantenere la formulazione attualmente in vigore non modificando l'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativamente ai documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o di esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) mantenere la formulazione attualmente in vigore delle fasce di rispetto per i siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale;

c) prevedere la partecipazione al procedimento unico del Ministero della cultura anche per i procedimenti sottoposti a VIA, quando sono interessate aree vincolate;

d) prevedere in maniera esplicita per tutti gli impianti eolici sottoposti a autorizzazione unica il rispetto delle prescrizioni d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, valuti inoltre la Commissione di merito di:

a) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un soggetto responsabile nel trust di un sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in

forma rateale; tale possibilità appare corretta anche ai fini della concorrenza perché consente pari opportunità ai sistemi collettivi che svolgono attività non profit e azione pubblicitaria;

b) chiarire, nelle Istruzioni operative GSE, che nuovi moduli fotovoltaici incentivati, installati a seguito di *revamping* parziali o totali siano coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo.

1.4.2.7. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sul settore agricolo e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

Anticipa che, in generale, il decreto interviene sui flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché sulla prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

Evidenzia, quindi, che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo non assegnatari di manodopera la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio.

Il comma 2 aggiorna le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2005 in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019-2021.

Fa menzione, inoltre, dell'articolo 1, il quale prevede, in via transitoria e in deroga alla relativa normativa ordinaria, che le quote massime dei flussi di ingresso di lavoratori siano definite, anziché con decreti annuali, con un decreto triennale relativo agli anni 2023-2025.

Accenna poi all'articolo 2, recante alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Con riferimento all'articolo 3, specifica che il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il

successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che esso eleva fino a tre anni la durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi al lavoro dipendente a tempo indeterminato, al lavoro autonomo o al ricongiungimento familiare.

Conclude con l'articolo 6, concernente i casi di grave inadempimento degli obblighi, previsti a carico delle imprese appaltatrici, nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdi) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 8ª Commissione sui disegni di legge in titolo. Osserva, innanzitutto, che il disegno di legge n. 366 affida alla Commissione di inchiesta i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, mentre il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Con riferimento al disegno di legge n. 366, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Tra i compiti ad essa attribuiti è citata fra l'altro la possibilità di: individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti.

Sottolinea che la Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, è tenuta a riferire alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Accenna, infine, ai successivi articoli, che disciplinano le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione.

Passa, quindi, al disegno di legge n. 536, in merito al quale segnala che i compiti della Commissione - composta da diciotto senatori e da diciotto deputati - sono più ampi, in quanto includono anche gli illeciti agroalimentari. Specifica che, per quanto di interesse, oltre alle attività già previste dal disegno di legge n. 366, è attribuita alla Commissione anche la possibilità di indagare sull'esistenza di attività

illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati; nonché la possibilità di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il favore del proprio Gruppo nei riguardi dei provvedimenti in titolo, con cui si intende proseguire l'attività svolta dalla analoga Commissione istituita nella precedente legislatura.

Evidenzia, inoltre, il contributo che la 9ª Commissione potrà offrire alla istituenda Commissione in ordine alle attività di verifica degli illeciti nel settore agroalimentare.

Interviene, quindi, il senatore [NAVE](#) (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo particolarmente significativa l'istituzione della Commissione di inchiesta per la cosiddetta "terra dei fuochi". Esprime peraltro l'auspicio che la Commissione possa avviare presto la propria attività.

La proposta di parere favorevole del Presidente relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è a posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è appena pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta del 14 marzo scorso.

Ricorda in proposito che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 12 e 29, che è possibile votare nella giornata odierna. Precisa peraltro che l'emendamento 29.100 del relatore è soppressivo dell'articolo 29; pertanto, a norma dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, essendo l'unico emendamento presentato all'articolo, si metterà in votazione il mantenimento dello stesso.

Segnala poi che è necessario attendere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti approvati e preannuncia che il relatore presenterà una proposta di coordinamento sugli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

In sede di articolo 1, il vice ministro VALENTINI manifesta un parere favorevole sull'ordine del giorno G/411/1/9, limitatamente al secondo impegno.

Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Con riferimento agli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, invita i proponenti a ritirarli, per valutare una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Vice ministro, riformula l'ordine del giorno G/411/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posto ai voti, l'emendamento 01.1 non è approvato.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/6/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4 sono respinti dalla Commissione.

L'articolo 1 risulta invece approvato dalla Commissione nel testo originario.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

In sede di articolo 12, il vice ministro VALENTINI non accoglie l'ordine del giorno G/411/3/9. Invita poi a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6. Il parere invece è contrario sull'emendamento 12.7.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si associa a quanto espresso dal Vice ministro.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) e il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 12.1 e 12.2, trasformandoli nell'ordine del giorno G/411/7/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.3, che amplia la nozione di prodotti alimentari rispetto a quella prevista dal disegno di legge, introducendo un correttivo utile all'intera disposizione, anche rispetto alle proposte 12.1 e 12.2.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4 (identico all'emendamento 12.5).

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.6.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 non è approvato.

La Commissione approva invece l'articolo 12 nel testo originario.

In sede di articolo 29, il vice ministro VALENTINI manifesta un avviso favorevole all'emendamento 29.100 del relatore e contrario sulle proposte 29.0.1 e 29.0.2.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

Poiché l'emendamento 29.100, di tenore soppressivo, risulta l'unico presentato all'articolo 29, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 29.

La Commissione non approva, con conseguente soppressione dell'articolo 29.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2 sono respinti dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'emendamento approvato verrà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che domani 22 marzo, alle 18, scade il termine per le proposte di audizione, che potrebbero iniziare a partire da martedì 28, alle ore 13.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/1/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre

alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

Italian Sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che "suona" italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

G/411/6/9 (già em. 1.3)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui all'emendamento 1.3.

G/411/7/9 (già em. 12.1 e 12.2)

[Zedda](#), [De Carlo](#), [Pogliese](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui agli emendamenti 12.1 e 12.2.

1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (ant.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si sono concluse le votazioni degli emendamenti.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*), nell'esprimere soddisfazione per l'andamento dei lavori, preannuncia la necessità di un coordinamento con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, nel testo modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 (testo 2). Si tratta infatti di approfondire ulteriormente il rapporto tra la struttura di appartenenza e l'inventore, che si riserva di chiarire a breve.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Alla luce della richiesta del relatore, d'accordo con il vice ministro Valentini, propone di rinviare la discussione alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il relatore Pogliese ha svolto ieri la relazione introduttiva, dichiara aperto il dibattito.

In discussione generale interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), per lamentare preliminarmente l'assenza dei requisiti d'urgenza previsti dalla Costituzione. Deplora quindi l'abuso della decretazione d'urgenza, nonostante l'attuale maggioranza avesse a suo tempo assicurato il rispetto della centralità del Parlamento nella produzione legislativa.

Giudica poi un elemento di arretramento l'eliminazione della protezione speciale e ritiene che le modifiche agli istituti coinvolti avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario, previa valutazione di compatibilità con i vincoli costituzionali e gli obblighi internazionali.

Contrariamente a quanto affermato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno, nega che il provvedimento riesca a scongiurare eventi tragici come quello accaduto a Cutro, tanto più che esso introduce una logica punitiva, poco lungimirante e non risolutiva dei problemi connessi al fenomeno migratorio. Sarebbe stato, a suo giudizio, più opportuno disciplinare in maniera organica gli ingressi, la permanenza nei centri di accoglienza e la cornice dei diritti e doveri dei migranti, anziché fornire come unica risposta quella dell'allontanamento.

Reputa pertanto discutibili le scelte sottese al provvedimento in titolo, nel quadro sia del diritto internazionale sia del diritto costituzionale. Afferma poi che le disposizioni di competenza non assicurano maggiore tutela, ma avranno l'effetto di incrementare ulteriormente il numero di irregolari che non potranno essere rimpatriati, in mancanza di accordi con i Paesi di origine. Ciò alimenterà dunque lo sfruttamento, il lavoro nero e il reclutamento da parte della criminalità.

In conclusione, auspicando che vi sia il tempo per esprimere un parere approfondito, ribadisce l'inefficacia e i rischi che il provvedimento inevitabilmente comporterà.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), associandosi al senatore Martella per la disamina puntuale delle criticità del testo, puntualizza che le associazioni di categoria avrebbero auspicato un numero assai maggiore di ingressi, per venire incontro alle necessità dei settori produttivi in termini di reperimento della manodopera.

Ravvisa dunque gravi lacune nel provvedimento, che non riuscirà a evitare l'ulteriore sfruttamento e la crescita del lavoro nero. Sottolinea, al contrario, l'esigenza di garantire dignità e lavoro, nel rispetto della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che lo schema di parere sarà illustrato e votato la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.7.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 10,35.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00300, premettendo che il florovivaismo rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane che, con l'impiego di oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende, vale più 2,5 miliardi di euro.

Dopo aver sottolineato che, in numerosi comprensori regionali, il florovivaismo costituisce uno dei settori trainanti dell'agricoltura e un elemento identificativo di alcune realtà territoriali, puntualizza che, all'interno del sistema agricolo, esso si distingue per complessità biologica, tecnica, commerciale e organizzativa.

Infatti, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di *standard* condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, l'assenza di un supporto normativo sono condizioni che investono tutto il settore nel suo complesso e ne limitano lo sviluppo.

Reputa dunque necessaria una legge quadro nazionale di riferimento per il settore. Ricorda in proposito che, nella passata legislatura, è stato presentato un disegno di legge approvato alla Camera poi passato al Senato, sul quale ha svolto la funzione di relatore, che non ha potuto essere approvato in via definitiva.

Comunica poi che, pur avendo presentato in Senato un nuovo disegno di legge a sua firma, per raggiungere l'obiettivo in tempi più celeri è in corso l'elaborazione di un disegno di legge governativo di delega, già preannunciato alla Presidenza del Consiglio con una nota del 7 febbraio scorso.

L'obiettivo è di realizzare un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.

Afferma peraltro che, per rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso, occorre favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende più piccole, i

passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale.

Puntualizza indi che la materia oggetto dell'interrogazione non rientra nelle competenze del Dicastero, bensì in quelle del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. Occorre, però, tener conto che il codice dell'ambiente stabilisce prescrizioni anche ai fini dei beni in polietilene, materiale da cui è composta una rilevante parte dei vasi immessi sul mercato; questi rientrano, a norma di legge, nelle competenze dei consorzi e dei sistemi autonomi istituiti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti da considerare imballaggi, il codice dell'ambiente, nell'Allegato E, parte quarta, fornisce specifici criteri esplicativi sui quali basare la definizione di imballaggio. Quanto ai vasi da fiori, in linea con la normativa europea, sono considerati imballaggi quando sono usati "solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"; non si configurano come imballaggi quando sono "destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".

Fa presente quindi che la circolare predisposta dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) fa seguito a diversi confronti tra il consorzio e le principali associazioni di categoria interessate, ed è intervenuta per dirimere alcuni contrasti interpretativi in merito alla natura dei vasi da fiore. In particolare, si è ritenuto che lo spessore potesse valere quale criterio tecnico finalizzato a determinare se un vaso da fiori debba essere considerato imballaggio o meno, e dunque assoggettato al contributo ambientale applicato dal CONAI medesimo. Ne deriva che sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e da altre caratteristiche strutturali. La circolare stabilisce altresì che i vasi sono soggetti ad applicazione del contributo ambientale qualora siano adibiti al contenimento di fiori-piante per il consumatore o per l'utente finale, mentre non risultano soggetti all'applicazione del contributo quando sono impiegati esclusivamente nel circuito "B2B".

Informa altresì che nella circolare del CONAI è richiamata la sentenza n. 8638 del 2022 del Tribunale di Roma, nella quale è indicato "che i vasi siano da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, quali possono essere appunto il diametro e/o lo spessore".

Ciò detto, il Ministero dell'ambiente assicura che l'applicazione della richiamata circolare prevede una fase di monitoraggio per consentire al CONAI di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche, in un'ottica di continua condivisione fra gli operatori del settore. Acquisiti i risultati di questo monitoraggio, sarà avviata una interlocuzione con i sistemi di gestione e le principali associazioni imprenditoriali nazionali interessate dalla tematica, al fine di verificare quali modalità di gestione dei vasi da fiore siano più efficienti e garantiscano la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti.

In tale ottica, riferisce che il Ministero dell'ambiente intende avviare ulteriori confronti con il CONAI, anche al fine di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare. Tenuto conto che la circolare è stata adottata nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche, secondo le quali i vasi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati "mezzi di produzione" esentati dal Contributo Ambientale Conai (CAC), assicura che la questione avrà la dovuta attenzione, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni che il Ministero dell'ambiente intende avviare, al fine di scongiurare, ove possibile, questo ulteriore aggravio economico che rischierebbe di penalizzare ulteriormente le imprese del settore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, augurandosi che proseguano i confronti con il CONAI e che diano i risultati attesi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in

materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata avviata la discussione generale.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, informa che in quella sede si è svolto un ampio dibattito e che attualmente è in corso il confronto sugli emendamenti. Pone quindi l'accento sull'esigenza di punire i trafficanti di esseri umani per fermare l'immigrazione illegale. Evidenzia altresì la necessità di regolare i flussi di stranieri in ingresso, anche come risposta alle richieste delle associazioni datoriali.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) dichiara conclusa tale fase procedurale e, riassumendo l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra uno schema di parere di tenore ostativo, pubblicato in allegato, manifestando rammarico per l'impossibilità di approfondire ulteriormente le tematiche del provvedimento in Commissione, soprattutto per quanto concerne l'ingresso di lavoratori stranieri.

Per quanto concerne la prevenzione dell'immigrazione illegale, lamenta che le misure contenute nel decreto-legge non consentono di garantire la sicurezza, al punto che potrebbe verificarsi un incremento della criminalità e del lavoro nero. Al riguardo, deplora la lunghezza dei tempi per regolarizzare la posizione lavorativa degli immigrati in ingresso, anche nei settori dove sono più carenti le risorse di personale, come il turismo, la ristorazione e la sanità. Il provvedimento non permette, a suo avviso, al personale già qualificato, di avere un rapido inserimento nel mondo del lavoro in Italia.

Sollecita pertanto la semplificazione delle procedure, anche attraverso la possibilità per i comuni di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ritene peraltro che sia un controsenso demandare ai Paesi non democratici il compito di dissuadere i propri cittadini dall'intraprendere un viaggio verso l'Europa, sottolineando che occorrerebbero strumenti ben più efficaci.

Giudica invece fondamentale consentire l'inclusione per una migliore integrazione, anche mediante iniziative di formazione che consentano agli immigrati di acquisire mestieri e di far parte del tessuto produttivo. È evidente dunque a suo giudizio che l'Esecutivo non abbia alcuna intenzione di regolarizzare i migranti e ribadisce il proprio dispiacere per l'impossibilità di un maggiore spazio in Commissione per tali tematiche.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione affronta già molteplici argomenti, in quanto risulta competente in materie che, nelle precedenti legislature, spettavano a due distinte Commissioni permanenti. Assicura comunque che vi è stata possibilità di un ampio confronto. Per dichiarazioni di voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore prende la parola il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), riallacciandosi a quanto espresso nel dibattito dal senatore Martella. Puntualizza inoltre l'esigenza di creare maggiore sinergia tra istituti professionali e mondo del lavoro, soprattutto per le produzioni agricole, puntando dunque su un'adeguata formazione non soltanto per i nuovi ingressi in Italia. Sottolinea infatti che il profilo agronomico incide sul valore della produzione e dunque occorrono corsi per la professionalizzazione di operai e dipendenti, anche attraverso la cooperazione tra più Dicasteri interessati.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) rinnova le proprie perplessità circa l'esiguità degli ingressi consentiti rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, ricordando di aver presentato proposte emendative nella sede di merito per ampliare tali soglie. Giudica poi grave espungere la possibilità della protezione speciale, reputando preferibile individuare una corsia preferenziale per l'inserimento nel settore produttivo. Nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del Presidente relatore, ritiene peraltro disumano costringere i migranti al rimpatrio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) afferma che la risposta del Governo ai problemi dell'immigrazione verte su vari fronti, come dimostrano, fra l'altro, l'introduzione del principio di triennialità sui flussi di ingresso e la semplificazione delle procedure per ottenere il nulla osta al lavoro.

Quanto alle disposizioni di stretta competenza, si sofferma sulle necessità del lavoro stagionale, manifestando soddisfazione per il rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato centrale sui controlli per il contrasto alle agromafie e al caporalato.

Precisa a sua volta di aver presentato emendamenti presso la Commissione affari costituzionali per semplificare ulteriormente la disciplina degli ingressi dei lavoratori già formati, confidando nella possibilità di un confronto nella sede di merito. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del Presidente relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole del Presidente relatore, risultando così precluso lo schema di parere della senatrice Florida.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno. Fa presente che, sugli emendamenti approvati, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi.

Comunica poi che, come preannunciato, il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, riferito all'articolo 3.

Avverte infine che si procederà alle votazioni degli articoli su cui erano stati approvati emendamenti, ossia gli articoli 3, 10 e 16.

Con distinte votazioni, sono messi ai voti e approvati gli articoli 3, 10 e 16, come modificati dagli emendamenti già approvati.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra la proposta di coordinamento Coord. 1 che, posta ai voti, è approvata. Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge trae origine dal lavoro dell'Esecutivo precedente e risponde tanto ad esigenze di modernizzazione quanto alle innovazioni introdotte in sede europea. Precisa tuttavia che il suo Gruppo aveva presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare il testo; poiché essi non hanno trovato accoglimento, ritiene che il provvedimento non abbia avuto il giusto adeguamento. Dichiaro pertanto il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riconosce il valore del disegno di legge, ma rileva criticamente, a sua volta, che le proposte emendative del suo Gruppo non sono state valutate positivamente dalla maggioranza. Conseguentemente, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio l'illustrazione delle proposte emendative. Informa poi che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo e che l'Esecutivo ha in corso l'istruttoria sugli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio ieri il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in

titolo.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- alcune disposizioni del provvedimento in oggetto risultano lesive del dettato costituzionale e degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale;
- le misure ivi previste, volta a ridurre e contrastare le cause delle partenze che spesso si traducono in drammatiche stragi in mare, appaiono del tutto inadeguate a perseguire la *ratio* e gli obiettivi del provvedimento, limitando invece fortemente i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che già vivono in Italia. Una percezione che si rivolge in particolar modo alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9, comma 3;
- l'articolo 7, infatti, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, si pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'articolo 49 della Carta europea dei diritti dell'uomo che sul punto appare evidentemente violata;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, la quale però deve essere effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'articolo 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad una autorità le ragioni che vi si oppongono. Il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
- per quanto concerne l'articolo 5, appare in primo luogo strumentale la connessione tra la "tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" e i "flussi migratori irregolari". Le norme inoltre prevedono che i datori di lavoro del settore agricolo che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori nell'ambito del decreto flussi ma non siano riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, possano essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi. Nonostante sia condivisibile l'obiettivo di assicurare adeguate tutele al comparto agricolo e l'ingresso costante della manodopera necessaria, bisogna considerare come i dati relativi al decreto per l'anno 2022 quantificano in 98.000 le domande per lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero, rispetto alle 42.000 quote allocate. Con l'attuale disciplina, dunque, le quote per lavoro agricolo indicate da un eventuale nuovo decreto potrebbero già essere destinabili, in tutto o in parte, ai datori che non sono risultati assegnatari nella procedura relativa al decreto per il 2023;

- l'articolo 6 introduce l'istituto del commissariamento in caso di gravi inadempienze dell'ente gestore per non "compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali". Si rischia una compressione sul profilo della trasparenza della procedura, non essendo previsto uno standard nelle ispezioni delle prefetture e non essendo noti i criteri nell'individuazione del personale deputato al monitoraggio né le tipologie di inadempienza. Viene da domandarsi, inoltre, come l'affidamento diretto possa garantire una gestione in grado di tutelare i diritti delle persone soprattutto considerando come la principale causa dei comportamenti scorretti, che favoriscono organizzazioni con un servizio gravemente carente, sia rintracciabile in un sistema di accoglienza straordinaria con bandi continuamente a ribasso, dove il criterio di aggiudicazione resta la proposta economicamente più vantaggiosa. Sarebbe opportuno precisare come la vigilanza sulla gestione dei Centri per migranti debba riguardare non solo gli aspetti economici come "fornitura di beni e servizi" ma anche le inadempienze in ordine alla tutela e al rispetto della dignità delle persone, esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 65, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, sostituire le parole: «Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi,» con le seguenti: «In deroga all'articolo 64,»;*

- *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero a comunicare all'inventore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.».*

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 50 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 MARZO 2023**

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 1.100 del relatore (pubblicati in allegato). Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 1.3, trasformato nell'ordine del giorno G/383/2/10 (pubblicato in allegato), e che la 5ª Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in discussione. Consente successivamente al senatore MAZZELLA (M5S) di presentare l'ordine del giorno G/383/3/10 (pubblicato in allegato).

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.1 e dell'ordine del giorno G/383/1/10, presentati in relazione alla necessità di garantire un'adeguata copertura assicurativa contro infortuni su lavoro e malattie professionali a numerose categorie che ne sono attualmente prive, benché impiegate in mansioni che spesso presentano numerosi rischi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Doc. XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro

(Seguito della discussione congiunta dei Doc. XXII, nn. 9, 5 e 6, congiunzione con la discussione del

Doc. XXII, n. 11 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il *Doc. XXII, n. 11*, volto, al pari dei documenti già in discussione congiunta, all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia.

Ricapitola quindi le disposizioni in materia di istituzione e composizione, costituzione dell'ufficio di presidenza, adozione del regolamento interno, regime di pubblicità delle sedute, personale, locali e strumenti operativi, mettendone in luce le analogie con i *Doc. XXII, n. 5, n. 6 e n. 9*.

L'articolo 3 delinea i compiti della Commissione, mentre le disposizioni successive disciplinano i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti d'inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipino o vengano a conoscenza di tali atti.

L'articolo 8 concerne la disciplina delle spese di funzionamento.

In considerazione dell'affinità dei contenuti, propone l'abbinamento ai *Doc. XXII, n. 5, n. 6 e n. 9*, già in discussione congiunta, ferme restando le fasi già svolte della relativa trattazione.

La Commissione conviene.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che si è in attesa del rispettivo parere delle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti approvati riferiti al testo base (*Doc. XXII, n. 9*).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 20, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle quote massime degli ingressi nel territorio nazionale di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, per gli anni 2023-2025. In particolare, la formulazione di tale decreto deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Il comma 1 dell'articolo 3 modifica la disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi.

L'elevamento della durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi a lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare è oggetto dell'articolo 4.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede un beneficio di priorità nell'assegnazione per i datori di lavoro che abbiano già presentato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

Il successivo comma 2 concerne il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, definendo l'aggiornamento del riconoscimento delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 concernono i casi di grave inadempimento degli obblighi a carico delle imprese appaltatrici nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

L'articolo 7 prevede la soppressione di una fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Inoltre, la lettera *a)* dell'articolo 8, comma 1, eleva le sanzioni penali per i soggetti che, in violazione della normativa in materia di immigrazione, promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri al fine dell'ingresso illegale nel territorio di uno Stato ovvero compiano altri atti diretti al medesimo fine e la successiva lettera *b)* inserisce nell'ordinamento la figura del delitto di morte o lesioni, gravi o gravissime, derivanti dalle medesime attività illegali.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle controversie giurisdizionali in materia di protezione internazionale o speciale, convalida dei provvedimenti di espulsione e allontanamento volontario dal territorio italiano.

Infine, l'articolo 10 reca alcune norme procedurali per la realizzazione di nuovi centri per la permanenza precedente i rimpatri e l'articolo 11 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) ritiene che il provvedimento in esame riproponga l'impostazione alla base della legge n. 189 del 2002, la quale, sostanzialmente inefficace rispetto agli obiettivi, ha posto le condizioni che hanno reso necessario il ricorso a reiterati provvedimenti di sanatoria. Un'ulteriore carenza del decreto-legge n. 20 è la mancanza di misure distinte e specifiche relativamente ai casi degli immigrati per motivi economici e dei profughi.

La finalità di introdurre misure di semplificazione è inoltre alla base della scelta di attribuire i compiti di verifica sul rispetto dei contratti e sulle condizioni di lavoro a diverse categorie di professionisti, sottraendo la medesima competenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e determinando così il rischio di una seria indeterminatezza normativa. Contraddittorio rispetto all'obiettivo di apportare semplificazioni è la previsione della verifica da parte del datore di lavoro, presso i centri per l'impiego, della disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale quale condizione per l'assunzione di lavoratori stranieri. Tale disposizione non tiene inoltre conto della reale necessità del sistema delle imprese di impiegare lavoratori stranieri.

La previsione di premialità riferite agli Stati che promuovono campagne di informazione sui pericoli insiti nei traffici migratori irregolari appare inoltre inadeguata in relazione alle motivazioni di molte persone nella condizione di dover lasciare i rispettivi Paesi. Inoltre, suscitano dubbi le misure di potenziamento del sistema dei centri per la permanenza precedente i rimpatri, in deroga a disposizioni di legge e in assenza di nuove risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [383](#)

G/383/2/10 (già em. 1.3)

[Ronzulli](#), [Rosso](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2",

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; tale ristoro non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione

dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito;

in base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

un trattamento diversificato tra le suddette categorie di soggetti e tutti gli altri professionisti sanitari deceduti, oltre a presentare profili formali di illegittimità costituzionale, comporterebbe un'iniquità sostanziale che sarebbe percepita dalla società civile come profondamente lesiva dei diritti di persone già gravemente colpite dalla pandemia con la perdita dei propri congiunti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-19.

G/383/3/10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2";

premesso che

l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;

l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;

considerato che

l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;

impegna il Governo

ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Art. 1

1.100/1

[Ronzulli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente», *al comma 1, sostituire la parola:* «medica», *con la seguente:* «sanitaria»;

b) *al capoverso* «Conseguentemente»:

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) all'articolo 2, nella rubrica, sostituire la parola: «medici» con le seguenti: «professionisti sanitari»";

3) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 3:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM»" *con le seguenti:* "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza";

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «all'ENPAM» *con le seguenti:* «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza» *e le parole:* «50 milioni di euro», *con le seguenti:* «90 milioni di euro»;

4) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

"g) all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: «all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge» *con le seguenti:* «ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge»;

5) *alla lettera h), capoverso* «2.», *sostituire le parole:* «dell'ENPAM» *con le seguenti:* «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;

6) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

"h-bis) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni di euro», *con le seguenti:* «90 milioni di euro»;

h-ter) *nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola:* «medici» *con le seguenti:* «professionisti sanitari»."

1.100/2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

All'emendamento 1.100 del Relatore, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «professione medica» *inserire la seguente:* «, sanitaria»;

b) *al comma 1, lettera f), capoverso* «2-bis», *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole:* «50 milioni di euro, l'ENPAM» *con le seguenti:* «100 milioni di euro, l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) *sostituire le parole:* «l'ENPAM provvede» *con le seguenti:* «l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie provvedono».

Conseguentemente:

a) *nella Rubrica dopo le parole:* «dei medici» *inserire le seguenti:* «e dei sanitari»

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole:* «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «all'ENPAM» *inserire le seguenti:* «e agli enti di cui al comma 1»;

- 3) *al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»*
c) *all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

1.100/3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: "31 luglio 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022".

1.100/4

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Alla lettera d) dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».

1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 51 (pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 22 MARZO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa la Commissione circa la presentazione dell'emendamento 1.100 (testo corretto) del relatore, pubblicato in allegato, che presenta modifiche di mero carattere tecnico rispetto alla formulazione originaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc.XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Doc.XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

(Doc.XXII, n. 6) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Doc.XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che le Commissioni 1a e 5a hanno espresso pareri non ostativi sugli emendamenti approvati, riferiti al Doc. XXII, n. 9, già adottato quale testo base.

Avverte quindi che si procederà alla votazione dei singoli articoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separatamente in votazione gli articoli 1, 2, così come modificato, 3, così come modificato, 4, 5, 6, 7, così come modificato, e 8, i quali

risultano approvati all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul *Doc. XXII*, n. 9, con le modifiche apportate, con il conseguente assorbimento degli altri documenti in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica il provvedimento in esame complessivamente inadeguato, in quanto suscettibile di determinare la sostanziale impossibilità di ingressi legali di lavoratori in Italia, nonché a causa della confusione normativa rispetto alle fattispecie eterogenee degli ingressi per motivi di lavoro e dei rifugiati. E' inoltre motivo di particolare preoccupazione il conferimento di funzioni di accertamento e controllo a soggetti privati, tale da comportare un rischio di destrutturazione del sistema di vigilanza sul lavoro finora garantito da un soggetto pubblico quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, caratterizzato da una funzione indispensabile per la garanzia del rispetto del diritto del lavoro, risultando fondamentale particolarmente nel caso dei lavoratori più deboli.

Nessun altro chiedendo la parola, intervenendo in replica, la relatrice [MANCINI](#) (FdI) ricapitola brevemente alcuni tratti essenziali dell'ordinamento in materia di consulenti del lavoro, specialmente riguardo la terzietà e l'aspetto deontologico, tali da permettere di ritenere infondate le preoccupazioni espresse. L'apporto di tali figure professionali risulta attualmente indispensabile ai fini dello svolgimento efficiente di funzioni di garanzia, a fronte della gravosa mole di lavoro che le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, di identico contenuto, volti all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 1982, fatto il 10 maggio 2021.

In riferimento all'Emendamento, per quanto di competenza, nota che l'articolo 1 integra la Convenzione con un capoverso, in base al quale i lavoratori subordinati o assimilati, residenti nel territorio di una delle parti, i quali esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro con sede sociale o domicilio in uno dei Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente siano assoggettati alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede sociale o il domicilio del datore di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta nei locali del datore di lavoro per almeno un terzo dell'orario settimanale.

L'articolo 2 attribuisce alle autorità competenti la verifica del rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo precedente.

In base all'articolo 3, l'attuazione dell'Emendamento avverrà nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale applicabile, nonché, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, non possono comportare oneri aggiuntivi e saranno sostenute nei limiti delle disponibilità finanziarie dei contraenti.

Fatto presente che i disegni di legge in esame sono volti a portare a compimento il tentativo già compiuto dal Parlamento nella scorsa legislatura, riguardo a finalità del tutto condivisibili, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [383](#)

Art. 1

1.100 (testo corretto)

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo *una tantum* quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;

b) all'articolo 1, alla rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;

c) all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi»;

d) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'importo dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 è detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi del medesimo articolo 22-bis»;

f) all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 2, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «sulla base, solo per le domande presentate ai sensi dell'articolo 1, dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;

h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

1.4.2.9. Comitato per la legislazione

1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 10 (ant.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 10,35

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono senatori che intervengono in discussione, prende la parola il sottosegretario MOLTENI, che ringrazia il Comitato per la funzione di sostegno alla qualità della legislazione ed esprime apprezzamento per le indicazioni puntuali volte al miglioramento del decreto in conversione. A questo riguardo, rileva che le indicazioni fanno prevalentemente riferimento ai primi tre articoli del decreto-legge, che costituiscono la parte essenziale del provvedimento rispetto agli obiettivi di valorizzazione delle quote di immigrazione legale e di immissione nel mercato del lavoro di professionalità qualificate, prendendo in considerazione le esigenze dei datori di lavoro, anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti amministrativi, e salvaguardando l'occupazione nazionale.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

Il presidente MATERA (FdI) evidenzia che la parte dispositiva del parere potrà trovare seguito in proposte emendative e ordini del giorno da presentare alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 10,50

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 591

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

secondo la relazione tecnica che accompagna il decreto-legge n. 20 del 2023, le misure in esso contenute non impattano sulla finanza pubblica poiché di carattere ordinamentale o attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'impatto sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. Le ricadute economiche della misura potranno essere censite dall'Istat nel contesto delle rilevazioni periodiche degli indici di produttività nazionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ravvisate nell'esigenza di adottare tempestivamente disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare con riferimento ai capi I e II, di cui si compone il decreto;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le citazioni dei riferimenti normativi relative ai codici e ai testi unici sono prevalentemente riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

[all'articolo 1:](#)

il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il decreto ivi previsto sia adottato dopo l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari o l'eventuale scadenza del relativo termine; la procedura descritta al primo periodo dovrebbe, dunque, essere più correttamente riferita all'approvazione del relativo schema di decreto;

al comma 4, occorre specificare il riferimento alle «istanze eccedenti i limiti del decreto», poiché in nessun altro punto dell'articolo si fa riferimento a tali istanze. Ove il riferimento fosse alle istanze dei datori di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro, sarebbe opportuno integrare conseguentemente il testo;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, l'espressione: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» non permette l'identificazione degli elementi in questione e andrebbe precisata, anche sulla base delle formulazioni del quarto e dell'ultimo periodo del capoverso 2-*bis* dell'articolo 3, comma 1, lettera c), che fanno riferimento agli "elementi ostativi di cui all'articolo 22";

al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-*quater*, la formulazione: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4», reca un riferimento indiretto al comma 5.0.1, che andrebbe rivolto all'intero articolo 22. Difatti il comma 4 dell'articolo 24-*bis* del testo unico sull'immigrazione, introdotto dalla lettera c) del comma in parola, non tratta di elementi ostativi, bensì di eventuali controlli a campione sulla regolarità di requisiti e procedure, controlli che potrebbero portare all'accertamento di elementi ostativi. Il riferimento ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, dovrebbe essere inserito anche al comma 1, lettera c), capoverso 2-*bis*, quarto periodo;

all'articolo 3:

al comma 1, lettera c), capoverso 2-*bis*, terzo periodo, si stabilisce che «la domanda di visto di ingresso», che costituisce un atto da depositare con formalità ed entro termini definiti, debba essere «corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» senza ulteriori specificazioni. Tale «conferma» si configura quindi come un atto del quale non sono definiti i requisiti formali, che andrebbero opportunamente precisati;

al comma 1, lettera e), capoverso 4-*bis*, l'espressione: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» non chiarisce se il soggetto che ha "interesse" sia l'Italia o, comunque, i datori di lavoro italiani oppure un Paese terzo; appare perciò opportuno precisare la formulazione;

all'articolo 5, il comma 1 stabilisce che alcuni datori di lavoro possono ottenere con priorità l'assegnazione dei lavoratori richiesti, «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio». Tale formulazione non indica il triennio di riferimento, che si potrebbe individuare nel periodo 2023-2025, al quale si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge nel prevedere, al comma 4, l'adozione di "ulteriori decreti" sui flussi.

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto per la definizione dei flussi di ingresso di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:
all'articolo 1:

- *al comma 2, sostituire le parole:* «Il decreto di cui al comma 1 viene approvato» *con le seguenti:* «Lo schema di decreto di cui al comma 1 è approvato»;

- *al comma 4, dopo le parole:* «Le istanze» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

all'articolo 2:

- *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole:* «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» *con le seguenti:* «elementi ostativi di cui al presente articolo»;

- *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole:* «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4» *con le seguenti:* «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4» *con le seguenti:* «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4».

all'articolo 3:

- definire i requisiti formali dell'atto con cui deve essere prodotta la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;

- *al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole:* «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» *con le seguenti:* «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» *inserire le seguenti:* «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 57 del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

57a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 18 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 60 del 26 aprile 2023 e 142 del 9 gennaio 2024

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 14 aprile 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche».

(660)

**Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea,
composizione e convocazione della delegazione parlamentare italiana**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea i senatori Raffaele De Rosa, Francesco Giacobbe, Roberto Menia ed Elena Murelli.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Delegazione i deputati Salvatore Caiata, Isabella De Monte e Roberto Pella.

D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE è convocata per mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 9, presso la Camera dei deputati, Palazzo del Seminario, IV piano, auletta delle delegazioni, per procedere alla propria costituzione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Nella seduta di oggi sarà anticipata la discussione del decreto-legge per la protezione delle persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione delle questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge immigrazione e la trattazione nel merito del provvedimento stesso. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19,30 di oggi.

Il calendario della settimana, fermi restando gli altri argomenti già previsti, è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione.

Giovedì 20 aprile, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, della giustizia e per lo sport.

Il calendario dei lavori della prossima settimana, a partire da mercoledì 26 aprile, alle ore 12, è integrato con un'informativa del ministro Fitto sullo stato di attuazione del PNRR e con l'esame del DEF 2023 e dell'annessa Relazione, per la quale è necessario il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il previsto *question time* non avrà luogo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	18	aprile	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 632 -
Mercoledì	19	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 16,
Giovedì	20	"	h. 10	Protezione persone provenienti dall'Ucraina (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 1° maggio) - Deliberazione su proposte di questione pregiudiziale, ai sensi

				<p>dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione</p> <p>- Disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione (<i>scade il 9 maggio</i>)</p> <p>- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria (<i>votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i>)</p> <p>(giovedì 20)</p> <p>- Mozione n. 39, Boccia, Barbara Florida, Paita, Unterberger, De Cristofaro, sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2</p>
--	--	--	--	---

				g i u g n o (giovedì 20) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 20, ore 15)
Mercoledì	26	aprile	h. 12- 20	- Eventuale s e g u i t o a r g o m e n t i n o n c o n c l u s i - Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n . 2 5 , S t r u m e n t i f i n a n z i a r i i n f o r m a d i g i t a l e <i>(scade il 16 maggio)</i> - Informativa del Ministro per gli affari europei sullo s t a t o d i a t t u a z i o n e d e l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a (mercoledì 26) - Discussione congiunta del documento LVII, n. 1 - Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai s e n s i dell'articolo 6 della legge 24
Giovedì	27	"	h. 10	

				d i c e m b r e 2012, n. 243 (v o t o a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) *
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 605 (Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* Le proposte di risoluzione al documento LVII, n. 1 (Documento di economia e finanzia 2023) e all'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sul Documento di economia e finanzia 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 632

(Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 591

(Decreto-legge n. 20, Immigrazione)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605

(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'

FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 1
(Documento di economia e finanza 2023)
e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	1 h	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		37'
FI-BP-PPE		30'
Az-IV-RE		23'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)		23'
Misto		22'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 632, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, cari colleghi, il disegno di legge in esame, n. 632, ha ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2023. Esso si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone la proroga - fino al 31 dicembre 2023 - delle attività di assistenza e accoglienza già autorizzate con il decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa nei limiti di 7.000 posti tramite convenzioni territoriali tra Regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Si dispone altresì la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *una tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai Comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento *pro quota* delle predette risorse in favore dei Comuni beneficiari sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato.

Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione ai sensi dell'articolo 25 del codice della Protezione civile.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della Protezione civile. I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estendere il godimento in favore dei profughi ucraini a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani fino al 31 dicembre del 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 inerisce invece ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, con scadenza al 4 marzo, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea. Di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo, in luogo del precedente rimborso, in favore dei Comuni ospitanti minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno *pro capite*. Si identifica inoltre il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola. I Comuni interessati a ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 31 settembre 2024.

Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivante dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più di dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti professionali necessari.

L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali pari a 61,5 milioni di euro per il 2023 e ne contempla la conseguente copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, era il 24 febbraio dello scorso anno quando la Russia dava il via all'aggressione dell'Ucraina con dispiegamento di uomini e mezzi ingente. Da quel momento, Presidente, in tutta la Nazione si vive sotto le bombe, bersaglio dei missili russi e della ferocia dei battaglioni, che poco a poco hanno invaso quel territorio.

La stragrande maggioranza della comunità internazionale non ha mancato di stigmatizzare l'accaduto ed ha preso immediatamente le distanze dalla politica russa. Con un attivismo senza precedenti, rapidamente, l'Unione europea ha messo in campo una serie di pacchetti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa che iniziano a dare i loro frutti. Si pensava che la *leadership* energetica della Russia avrebbe potuto schiacciare l'Europa sotto il peso della mancanza di approvvigionamenti, ma sin da subito l'Europa si è adattata al nuovo scenario internazionale, facendo fronte alle esigenze energetiche delle popolazioni. Di più, le Nazioni democratiche hanno predisposto una serie di aiuti per l'Ucraina, sia di carattere economico che di carattere bellico: sono state inviate armi di difesa, armi tattiche, dispositivi moderni utili a respingere i costanti e pesantissimi attacchi aerei. L'Italia ha fatto e sta facendo la propria parte. I nostri militari, cui - non dimentichiamolo mai - va tutta la nostra

riconoscenza, si stanno adoperando in uno sforzo encomiabile per poter inviare a Kiev quanto loro necessita. (*Applausi*).

In questo scenario, accanto alla distruzione sistematica delle infrastrutture ucraine, emerge un altro problema di fondamentale importanza, che è costituito dall'esodo massiccio del popolo ucraino verso l'Europa e naturalmente quota parte verso la nostra Nazione.

Il Consiglio europeo ci informa che al 31 dicembre 2022 i rifugiati ucraini ospiti nelle nostre Nazioni ammontavano a 4,8 milioni e adesso hanno superato i 5 milioni. In Italia, secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), i profughi che hanno richiesto protezione temporanea sono 173.213. Per dare un'idea, in Germania sono 900.000; è quindi di tutta evidenza, signor Presidente, che l'Italia è chiamata a dare il proprio contributo in ragione della solidarietà umana che nei secoli ha sempre mostrato nei confronti di chiunque, realmente bisognoso, abbia varcato i nostri confini.

Su questo solco, il decreto-legge di cui oggi ci occupiamo indica con chiarezza e coerenza politica, l'accoglienza da parte del Governo, che non può che vedermi concorde sia nell'approccio che nel metodo. Saranno stanziati poco più di 276 milioni di euro; una cifra che l'Italia può sopportare, sebbene viva in un periodo socio-economico dedicato. Dell'aiuto ai popoli oppressi da una guerra ingiusta e subita, noi, l'Europa, dobbiamo fare la nostra bandiera, fermo restando che la vigilanza delle frontiere deve restare altissima.

In questo senso desidero rivolgere una raccomandazione al Governo. I flussi migratori derivanti da conflitti portano con sé molti autentici profughi, ma purtroppo anche organizzazioni dedite al crimine che, sull'onda lunga della solidarietà, si insinuano per accedere con maggiore facilità nella nostra Nazione e all'interno della nostra società. Per questo la vigilanza attenta e scrupolosa è la migliore garanzia, sia per i cittadini italiani che per quelli ucraini.

In conclusione, signor Presidente, lo spirito del decreto-legge in esame appare coerente con i valori e i principi che tutto il centrodestra ha sempre propugnato: solidarietà, assistenza, vigilanza. Ritengo che sia un testo da condividere e sarebbe un bel segnale se anche le opposizioni, spogliate della loro funzione istituzionale di opposizione parlamentare, decidessero di dividerne lo spirito e il merito.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'atto che stiamo esaminando è molto importante. Da più di un anno ci troviamo di fronte a un evento di politica internazionale che ha sconvolto la scena globale, ha riportato molto indietro le lancette dell'orologio e suscitato inquietudini diffuse e soprattutto grandissime sofferenze in uno dei Paesi del nostro Continente. La guerra è tornata in Europa con il suo volto peggiore, sotto forma di invasione da parte di una Nazione con un Governo autoritario ai danni di un Paese indipendente da più di trent'anni, geloso della propria libertà e che cerca di difendere il proprio diritto ad essere un'entità politica integra e autonoma. Purtroppo, le incognite sono ancora molte. Continua a scorrere il sangue e continuano ad esserci morti, bombardamenti, violenze, torture. Apprendiamo in continuazione notizie che ci straziano e che spezzano i nostri cuori.

La comunità internazionale, di fronte a un evento così eccezionale e straordinario, è chiamata a mettere in campo una reazione adeguata sotto tutti i punti di vista. Per fortuna, l'Europa e l'Occidente non hanno avuto, tranne rarissime eccezioni, esitazione alcuna nel fornire sostegno al Paese aggredito, alla sua popolazione così massicciamente minacciata dall'aggressività dell'invasore, alle persone più deboli che si sono ritrovate improvvisamente senza una casa, in difficoltà a reperire l'essenziale per il soddisfacimento delle necessità più elementari, in continuo pericolo di vita e a rischio in tutti i sensi. Lo hanno fatto con grande determinazione, con uno sforzo concertato.

Il nostro Paese ha fatto la sua parte, ha dato il suo contributo e, come sappiamo, il sostegno a tante forme, ad esempio quello più immediatamente necessario del sostegno militare per resistere all'aggressione. Ma c'è stata anche una grandissima mobilitazione sul piano umanitario e dell'accoglienza: proprio questo è il tema di cui si occupa questo decreto-legge, che per fortuna ha visto unite le forze politiche e che cerca di provvedere a tutti i mezzi che sono necessari per far sì che lo sforzo di accoglienza sia razionale, ordinato, efficace e che abbia gli strumenti legislativi per

conseguire rapidamente i propri scopi e possa ottenere i risultati che tutti ci attendiamo finché l'emergenza durerà. Servono risorse finanziarie e possibilità, per chi deve prendere decisioni, di prenderle rapidamente e con effetto immediato. Serve, insomma, avere tutta una serie di strumenti che ci permettano di rispondere a un'emergenza che - lo ripeto - ha sconvolto il nostro Paese e le opinioni pubbliche di tutto il Continente europeo e rappresenta un elemento imprescindibile per chiunque voglia dare affermazione concreta ai valori di solidarietà e di umanità.

Ovviamente, in questo sforzo i poteri pubblici non sono soli. Come spesso accade, nel nostro Paese possiamo contare su una rete di associazionismo, di volontariato, di persone che disinteressatamente si mettono a disposizione di chi ha più bisogno, che riesce a moltiplicare l'efficacia delle decisioni che prendiamo. Mi auguro che possiamo andare avanti in questo modo, senza nessuna incertezza e senza nessuna incrinatura di questo fronte unitario che sostiene l'accoglienza e la difesa di chi sta patendo una delle minacce più terribili che abbiamo visto sul suolo europeo negli ultimi decenni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è ovviamente un provvedimento *bipartisan*, come dimostrano gli interventi che mi hanno preceduto. Esso rappresenta certamente un atto di coerenza da parte di chi, anche quando era all'opposizione, non ha esitato a mostrare solidarietà al popolo ucraino, vessato da una guerra ingiusta e senza alcun senso: mi riferisco all'attuale Presidente del Consiglio.

Un atto di coerenza ed anche di visione politica, perché, come diceva Lech Walesa, un politico che è certamente più caro a chi siede dall'altra parte dell'emiciclo in questo momento: «Il mondo ha bisogno di *leader* con una visione invece che di *leader* in televisione». Questo per dire che è facile essere strumentalizzati quando si è dall'altra parte della barricata, quando si è all'opposizione. È più difficile, però, mantenere poi la parola quando si è al Governo del Paese.

Questo Governo lo sta dimostrando. Oggi Governo e Parlamento sono uniti nella difesa di un popolo che è soggiogato da una guerra ingiusta. Non entriamo nel merito della questione relativa allo stanziamento delle armi, perché non è questo l'oggetto del provvedimento in esame, però è giusto ricordare che il Governo lavora per la pace dell'Ucraina. Se non ci fossero state quelle armi, l'Ucraina sarebbe stata occupata nel giro di dieci giorni dalla Russia. Quindi, noi questo lo dobbiamo a quel popolo che soffre tutti i giorni. (*Applausi*).

Per venire alle misure che stanziava il decreto, sono misure molto tecniche. Tra queste, ad esempio, c'è una misura straordinaria ed eccezionale, che deroga alle altre già esistenti in materia di profughi. È la protezione temporanea, recepita in Italia da circa un anno e che, appunto, va in deroga alle normali procedure d'asilo, che molto spesso sono farraginose e portano via molto tempo: e in questi casi, di tempo non ce n'è molto a disposizione.

Tale forma di protezione dà ai cittadini che provengono dall'Ucraina la possibilità di godere dei diritti civili fondamentali di cui godono i cittadini italiani. Possono addirittura lavorare e avere l'assistenza sanitaria dei nostri concittadini. Chi ne ha diritto? Hanno diritto alla protezione temporanea tutti i cittadini ucraini che abbiano maturato la residenza nel loro Paese a far data entro il 24 febbraio 2022 e così anche i loro familiari. Come ricordava chi mi ha preceduto, allo stato in Italia ci sono circa 173.000 richieste di cittadini che hanno già avuto la protezione temporanea. Con la norma in esame si prorogano anche i permessi di soggiorno, che vengono rilasciati dalla questura competente per territorio fino alla data del 31 dicembre 2023.

Vi è una norma ancora più interessante in questo decreto, che ha valenza ancora più eccezionale, che è quella dell'articolo 2-*bis*. Essa coglie due aspetti fondamentali: intanto, dona dignità ai cittadini ucraini, che possono lavorare sul nostro territorio esercitando la professione medica e sanitaria; in tal modo, consente anche ai nostri ospedali e alle nostre strutture pubbliche di alleviare la lacuna di personale.

Come saprete meglio di me, l'Ucraina non ha albi professionali. A queste persone, che sono professionisti al pari dei nostri medici, basta una dichiarazione resa in tribunale, asseverata, per consentire loro di espletare la loro attività in Italia. È una procedura semplificata, appunto, che ci fa comprendere quanto il Governo sia vicino a queste persone, non solo in tema di accoglienza, ma anche

nella volontà di una loro integrazione sul territorio nazionale.

L'articolo 3 stanziava, inoltre, importanti risorse per i minori non accompagnati, che spesso sono le vere vittime in un conflitto come quello che stiamo vivendo in questo lungo anno. Si tratta di risorse che vengono affidate agli enti locali, per circa 40 milioni di euro, e che sono destinate alla cura dei bambini non più sotto forma di rimborso, come era previsto prima, ma di contributo, nella misura di 100 euro *pro capite*.

È ovvio che un afflusso così cospicuo di persone necessita anche di una risposta da parte dell'amministrazione dello Stato con l'assunzione di nuovo personale. Così il decreto prevede l'assunzione di nuove 10 unità, che vanno a rimpinguare la Commissione nazionale per il diritto di asilo e a supporto del Commissario governativo nominato da poco.

Quanto alle risorse finanziarie - come dicevo - il decreto-legge stanziava 40 milioni per gli enti locali e 232 milioni per il Viminale, per tutte le operazioni e le procedure di supporto ai profughi.

Vorrei concludere il mio intervento abbracciando idealmente il popolo ucraino. Credo che lo possiamo fare tutti e certamente questo è un pensiero condiviso da tutti. (*Applausi*). Siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza a gente che oggi soffre. Il Governo lavora per la pace e non perché continui la guerra; se dipendesse da noi, questa guerra sarebbe già bella che finita. Aspettiamo i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne ucraine in Italia, come turisti in visita al nostro bel Paese, per abbracciarli finalmente da uomini liberi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto pluricomprensivo «Brunico-Val Pusteria» di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 632 (ore 17,01)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, soltanto poche parole per associarmi ai colleghi che hanno manifestato, nel corso della discussione, la loro solidarietà e la loro vicinanza al popolo ucraino, che sta soffrendo un'aggressione che purtroppo non sembra avere termine. Abbiamo ogni giorno di fronte agli occhi immagini agghiaccianti: una popolazione indifesa, scuole e ospedali, insediamenti civili sottoposti a bombardamenti, immagini agghiaccianti di sevizie e di crimini di guerra nei confronti di soldati e di civili. Ci sono purtroppo notizie che riguardano anche crimini nei confronti dei bambini.

L'Italia, che è una grande democrazia, la Repubblica italiana è vicina al popolo ucraino, è vicina ai profughi ed è vicina a coloro che sono scappati dalla guerra e si sono rifugiati in tutti i Paesi europei e anche in Italia. Credo che oggi noi facciamo il nostro dovere di solidarietà nei confronti di un popolo europeo e di un popolo fratello che sta subendo una guerra ingiusta. Non posso che associarmi a tutti coloro che auspicano e hanno auspicato anche oggi che questa guerra possa avere termine e che la Russia ritiri le sue truppe e cessi questa aggressione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non posso che sottoscrivere quanto poc'anzi affermato dal presidente Balboni ed esprimere un ringraziamento, da parte del Governo, a tutti gli onorevoli senatori che hanno contribuito a svolgere un lavoro importante per portare a termine l'esame di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, nonché inammissibile l'emendamento 3.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti e parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato da senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui due emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 3.1 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.5 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.4, G5.5, G5.100. Esprimo favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.3.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Sull'ordine del giorno G5.1 è stato espresso parere contrario. Senatore Cataldi, insiste per la votazione?

CATALDI *(M5S)*. Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Anche sull'ordine del giorno G5.2 è stato espresso parere contrario. Senatrice Maiorino, insiste per la votazione?

MAIORINO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.2, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.3 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G5.4 è stato espresso parere contrario. Senatrice Maiorino, insiste per la votazione?

MAIORINO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.4, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Anche sull'ordine del giorno G5.5 è stato espresso parere contrario. Senatore De Cristofaro, insiste per la votazione?

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine del giorno G5.100 è stato espresso parere contrario. Senatore Cataldi, insiste per la votazione?

CATALDI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, a oltre un anno dall'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, il tema della guerra è purtroppo ancora all'ordine del giorno e più attuale che mai, soprattutto alla luce di quello che ci sta devastando, ovvero la notizia di bambini trucidati. (*Brusio*).

Presidente, gentilmente potrebbe chiedere ai colleghi di fare un po' di silenzio? È un argomento abbastanza delicato ed emozionante.

PRESIDENTE. Colleghi, come sempre chiedo un po' di rispetto nei confronti del collega che sta intervenendo. Se volete parlare di altro, vi chiedo di accomodarvi fuori dall'Aula.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). La ringrazio, Presidente, anche perché ribadisco che è abbastanza emozionante parlare di bambini trucidati e ammazzati e anche di soldati ai quali è stata mozzata la testa.

Nonostante la ferma e decisa controffensiva attuata dalle forze militari ucraine, l'esercito russo colpisce ancora senza sosta, non più - appunto - solo obiettivi militari, ma anche quartieri residenziali, scuole, ospedali, chiese, bambini, militari inermi.

Prima di entrare nel merito del decreto-legge del quale ci apprestiamo oggi alla conversione, è doveroso fare alcune brevi considerazioni politiche. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedervi la gentilezza di lasciar intervenire la collega?

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Grazie, Presidente, la sensibilità nei confronti della guerra dovrebbe essere di diverso genere.

Il 24 febbraio dello scorso anno non è stato solo l'inizio di un'inaccettabile guerra di confine: con l'invasione delle forze militari di Mosca su un territorio sovrano e riconosciuto da tutta la comunità internazionale, si è rotto un equilibrio. È una rottura a cui tutti noi dobbiamo opporci sottolineando le atrocità non solo sotto il profilo geopolitico che questo conflitto comporta, ma ancor prima sotto l'aspetto umanitario, che è e deve rimanere il nostro primo pensiero. Ecco perché è fondamentale ribadire ancora una volta il sostegno dell'Italia all'Ucraina con tutte le nostre forze disponibili; un sostegno e un supporto che il presidente del Consiglio Meloni e tutti i Ministri dell'Esecutivo non hanno mai fatto mancare in questi mesi. Ecco perché il Governo ha sempre avuto una posizione chiara e decisa sulla gravità che emerge in tutta la sua profondità in queste ore e soprattutto sulla responsabilità dell'invasione russa in Ucraina, nonostante il ministro degli esteri russo Lavrov in questo momento stia dicendo che vuole addivenire a una pace.

Ecco perché - ed è ancora più importante ricordarlo, colleghi - è doveroso sottolineare la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev dello scorso febbraio, ancora febbricitante, quando la *Premier* davanti a una fossa comune, quella di Buča, città simbolo della resistenza ucraina, ha deposto un mazzo di fiori tra le lacrime di tutti i presenti e, per prime, le sue. Non oso pensare a cosa abbia potuto provare dopo aver sentito appunto che la brigata Wagner ha addirittura trucidato dei bambini di cinque anni.

La guerra che l'Europa sta vivendo è tuttavia anche un dramma umanitario che non può lasciarci indifferenti; un dramma umanitario che penso abbia colpito tutti noi, ognuno di noi in quest'Aula, ogni rappresentante del Governo. Le decisioni, che sono pacifiche e doverose a livello di solidarietà, devono poi tramutarsi però in un concreto sostegno al popolo ucraino attraverso alcune scelte che il Governo ha fatto in passato, farà in futuro e che devono coinvolgere maggioranza e opposizione. In caso contrario, si avrà l'impressione che qualcuno, oltre a una vicinanza di facciata, non abbia il coraggio e la volontà di sostenere con forza la popolazione ucraina, lasciando solo il nostro Paese a

livello internazionale e - cosa forse ancora più grave - il popolo di quella Nazione.

Oggi l'Italia riveste un ruolo fondamentale sullo scenario politico internazionale. Questo ruolo da protagonista non è certo mancato sotto il profilo della solidarietà e della vicinanza alla popolazione e non mancherà in futuro. Siamo stati sin da subito tutti protagonisti per quanto concerne gli aiuti umanitari e l'accoglienza ai cittadini in fuga e il decreto-legge oggi oggetto della nostra discussione ne è l'ennesima prova.

Non è certo un caso quindi che - secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, come è stato citato più volte durante questi minuti - l'Italia abbia accolto già più di 170.000 profughi dall'Ucraina. È un dato significativo che prova come gli attacchi di una certa opposizione che vuole screditare la nostra Nazione a livello internazionale, oltre che essere palesemente ideologici, sono soprattutto falsi e sbagliati. È inutile negarlo: più qualcuno dice che l'Italia viene isolata nei contesti geopolitici internazionali e più l'Italia, al contrario, con il nuovo Esecutivo guidato dal *premier* Meloni, svolge un ruolo sempre più da protagonista in Europa e nel mondo intero. Ieri il «Wall Street Journal» ha definito il *premier* Meloni autorevolissimo.

Siamo fortemente convinti della necessità di dover affrontare la conversione in legge di questo decreto-legge per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina e - come detto precedentemente - non abbiamo timore a sottolineare che questo Governo non solo si impegna sotto il profilo politico, ma si adopera anche con convinzione e concretezza per far fronte alla grave crisi umanitaria che sta attualmente colpendo l'Ucraina.

Come è noto, tale crisi ha portato ad una massiccia ondata di sfollati e rifugiati che da mesi cercano protezione e assistenza all'estero. La situazione è estremamente critica e pertanto richiede una risposta urgente e coordinata da parte della comunità internazionale. Ogni Paese deve attivarsi in questa direzione. L'Italia ha fatto sin da subito la propria parte e continuerà a farla affinché possa essere fornita una protezione temporanea per i cittadini ucraini che si trovano in Italia; una protezione fondamentale che consentirà loro di rimanere nel nostro Paese, seppur per un tempo limitato, nel quale potranno ricevere assistenza medica, sociale e legale.

Non solo: il compito del nostro Paese non è solo l'accoglienza, ma anche e soprattutto l'integrazione. Mi permetta, Presidente, di fare riferimento e di ringraziare, come è stato fatto poc'anzi, tanti amministratori locali. Penso ad esempio ai mille che, con le difficoltà di ogni giorno, hanno dedicato e dedicano ancora oggi parte del loro tempo prezioso a migliorare la sinergia tra le comunità ucraine e le nostre realtà locali. È una sinergia che funziona e, proprio per questo, deve essere in misura ancora maggiore compito della nostra Nazione garantire a tutti i diritti di chi fugge veramente, ma solo veramente dalla guerra. È fondamentale dare il primo supporto alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

L'ambasciatore dell'Ucraina in Italia Melnyk, recentemente sollecitato sull'atteggiamento delle istituzioni italiane, ha detto testualmente che sono profondamente grati all'Italia per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà in futuro. È una testimonianza simbolica che ci fa comprendere quanto sia apprezzato il lavoro che stiamo facendo.

Importante è anche la testimonianza di un'associazione culturale italo-ucraina che ricordo essere della provincia di Brescia che si chiama Nadiya, che in ucraino vuol dire speranza, che, nata nel 2002, da sempre opera per l'integrazione della comunità ucraina in Italia, in collaborazione con le istituzioni locali. All'indomani del conflitto dello scorso anno ha organizzato assistenza ai rifugiati su vari territori e li ha supportati con corsi di italiano per integrarsi meglio con la popolazione locale. Oggi quei rifugiati, sollecitati nella possibilità di un rientro a casa, hanno risposto - con nostro grande orgoglio - che la loro casa è l'Italia!

Presidente, la presenza in Italia dei profughi ucraini esisteva già in parte prima del conflitto dello scorso febbraio, sia per le tante donne che accudiscono le nostre case, che già fuggivano dalla povertà, sia perché molti cittadini si erano da tempo mobilitati per lasciare la propria terra in seguito a insostenibili tensioni e conflitti etnici sul proprio territorio.

La situazione è ovviamente peggiorata con l'inizio dell'invasione e dell'occupazione in gran parte del territorio e - secondo il già citato Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'organo più

autorevole in materia - circa 8 milioni di persone sono state colpite dal conflitto, compresi gli oltre 2,8 milioni di sfollati interni e circa 2 milioni di rifugiati, o forse molti di più, che hanno cercato protezione all'estero.

Diversi Paesi hanno adottato politiche per l'accoglienza dei rifugiati ucraini in seguito all'invasione, fra cui la Polonia, Paese che spesso è stato oggetto di critiche, anche in queste Aule, ma che oggi ha dato a tutta l'Europa una grandissima lezione di umanità.

Concludo, Presidente, riportando alcune parole dette a margine dell'importante visita del presidente Meloni a Kiev al presidente Zelensky: chi sostiene, anche militarmente, l'Ucraina è chi lavora per la pace.

Sono certa che converrete tutti con me nel ritenere che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare ogni cittadino ucraino in difficoltà con ogni mezzo, purtroppo.

Per questo, e perché crediamo nella libertà dei cittadini ucraini e in tutte le libertà e nei valori della NATO, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE esprime un voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della nostra componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto - esattamente come è avvenuto alla Camera alcune settimane fa - su questo provvedimento, trattandosi di un decreto-legge che mette risorse a disposizione dei rifugiati e cerca quindi di intervenire sul grande tema drammatico della guerra, su quanto sta accadendo ormai da un anno a questa parte nel cuore dell'Europa. Per questo, ovviamente, il nostro voto favorevole non mancherà.

Si tratta di persone che scappano dalla guerra, persone che soffrono e, quindi, come è del tutto evidente - ripeto - non faremo mancare il nostro supporto.

Mi limiterò semplicemente in questi minuti a svolgere qualche considerazione più critica e alcune osservazioni più puntuali.

Innanzitutto, siccome parliamo di un investimento di risorse per mettere in campo gli interventi di cui stiamo parlando - occorre capire come utilizzare tali risorse a sostegno dei profughi ucraini - penso che sarebbe stato un bel segnale e cosa molto giusta fare questo tipo di operazione con soldi presi dal taglio non della spesa sociale, ma delle spese militari. (*Applausi*). Sarebbe stata una misura politicamente molto significativa.

Diamo una mano a un popolo che soffre per una ingiustificabile e ingiustificata aggressione, lo sosteniamo in tutti i modi, mettiamo delle risorse a sua disposizione cercando però di fermare quella corsa agli armamenti - addirittura anche simbolicamente - che, purtroppo, ha caratterizzato e sta caratterizzando lungamente questa stagione politica.

Questa è una stagione politica segnata molto dalla corsa agli armamenti; abbiamo espresso tante volte, negli ultimi anni, tutti i nostri elementi di preoccupazione rispetto a quella che sta diventando una vera e propria spirale. Credo che, se in questo provvedimento avessimo dato questo tipo di segnale politico e avessimo voluto dimostrare in maniera chiara un elemento di controtendenza, sarebbe stato davvero molto significativo e importante. Peccato, invece, che non si faccia così. E poi vedremo dove si prenderanno i soldi. Il timore, però, che vengano presi dalla spesa sociale o, da quelle risorse che servirebbero per la transizione ecologica - per dirne un'altra - è secondo noi un timore, purtroppo, fondato.

Come seconda osservazione - ne farò solo tre e, quindi, sarò veloce - noi crediamo fortemente che il nostro Paese abbia il dovere politico e finanche morale di mettere in campo dei programmi di protezione per i rifugiati, com'è del tutto ovvio. Mi piacerebbe molto se questo dovere morale e politico lo sentissimo sempre, quando parliamo di tutte le guerre che attraversano il mondo. (*Applausi*). E, invece, la sensazione è che, mentre prestiamo una grande e giusta attenzione - meno male che sia così, sarebbe drammatico se non lo fosse - nei confronti di guerre a noi molto vicine - la guerra in Ucraina è poco al di là del confine e la sentiamo particolarmente forte sulla nostra pelle - la nostra soglia di attenzione, quando si parla invece di guerre più lontane, si abbassa. Reputo questo un

problema politico molto serio. Sono molto felice e penso sia molto giusto accogliere gli ucraini; penso sia molto meno giusto invece non avere adeguate politiche di accoglienza nei confronti di chi scappa da guerre più lontane, magari da Paesi di cui a stento conosciamo il nome.

Avremo ovviamente tutto il tempo di parlarne nella giornata di domani; lo abbiamo fatto per molte ore nel corso degli ultimi giorni e i colleghi della 1a Commissione lo sanno bene. A proposito di accoglienza, stiamo discutendo di un decreto molto importante, il cosiddetto decreto Cutro, sul quale stiamo registrando anche degli elementi di dissenso molto forti tra la maggioranza e la minoranza. È un decreto-legge fondato, per l'appunto, sul tema dell'accoglienza e penso che vada letto in combinato disposto con questo. Se noi applicassimo il livello di accoglienza di cui stiamo discutendo stasera anche ad altre situazioni, faremmo una cosa molto giusta. Penso invece che l'abbassamento della soglia di attenzione e le scelte politiche che poi si fanno - per esempio, quando si parla di blocco navale, per lasciare la gente in mezzo al mare, gente che anche in quel caso scappa dalle guerre, esattamente come scappa dalla guerra in Ucraina - purtroppo determinano una situazione di due pesi e di due misure. E, almeno dal mio punto di vista, questo è molto sbagliato.

Terza considerazione e finisco: noi abbiamo una drammatica guerra in Europa, ma è passato un anno dal suo inizio. So bene che il tema che sto per citare non è inerente alle questioni oggetto del decreto-legge in esame, non è inerente all'accoglienza, ma ha a che fare con quello di cui stiamo discutendo oggi. C'è un nesso tra la situazione della guerra in Ucraina e le politiche di accoglienza che mettiamo in campo per dare qualche elemento di tutela ai profughi che arrivano. Allora, signor Presidente, quando facciamo un bilancio serio su questo primo anno di guerra? Le scelte politiche che sono state prese in questo anno - e sono state fatte, purtroppo dico io, con una maggioranza molto larga - stanno favorendo una fine rapida della guerra? O sono scelte politiche e militari che rischiano di allungare la guerra ancora di più e quindi, naturalmente, ancora di più i suoi effetti? Mi riferisco, per l'appunto, ai profughi, alla disperazione e alla tragedia a cui sono sottoposte centinaia di migliaia di persone.

Non voglio utilizzare questi minuti per dire una cosa che peraltro il mio Gruppo parlamentare e il mio partito stanno dicendo da più di un anno, opponendosi all'invio delle armi, com'è noto. Non voglio utilizzare questi minuti per discutere di questo. Penso però che tracciare un bilancio su come l'aver puntato solo ed esclusivamente sull'invio delle armi, e aver quindi sostanzialmente ragionato molto poco su quali possibili iniziative diplomatiche costruire per arrivare rapidamente, o comunque il più rapidamente possibile, alla cessazione della guerra e quindi anche evitare i suoi effetti più drammatici, sia una questione che dovremmo avere sempre la forza di affrontare e di cui dovremmo discutere. Altrimenti c'è un grande rimosso: è come se ci fosse una omissione di ragionamento, è come se discutessimo semplicemente degli effetti e non delle cause.

Naturalmente non voglio essere frainteso: io ritengo che la causa principale sia l'aggressione di Putin all'Ucraina; aggressione che considero detestabile da tutti i punti di vista e, quindi, non mi sentirei mai esprimere una sola parola di distanza da questo; massima solidarietà all'Ucraina aggredita e sicuramente riconoscimento che la causa principale del conflitto sta in questo. Penso però che un bilancio più serio su quello che è accaduto in questo anno e anche sull'assenza dell'Europa come soggetto politico che avrebbe dovuto farsi carico di una possibile strada diplomatica sia un tema che merita una grandissima riflessione.

Non voglio ripetere quello che ho già detto tante volte in questi mesi, ma noi viviamo in un Paese, l'Italia, in cui - adesso fortunatamente un po' meno - soprattutto nei primissimi mesi successivi allo scoppio del conflitto, c'è stata quasi la caccia al pacifista; in alcune trasmissioni televisive di qualche mese fa - lo ricordiamo - sono state fatte le liste di proscrizione dei pacifisti, cioè di chi diceva che non era detto che la strada militare avrebbe portato necessariamente a una rapida conclusione della guerra; all'epoca ci parlavano di una realtà che purtroppo non si è determinata, perché sono passati quattordici mesi e la situazione sul campo non migliora; anzi tutti i generali, compresi quelli statunitensi, hanno ormai riconosciuto che non c'è possibilità alcuna che la guerra finisca in maniera militare, e cioè con la vittoria militare di una parte nei confronti dell'altra. È evidente che siamo dinanzi a una situazione di stallo che rischia di protrarsi per moltissimo tempo e che produce morte, sofferenza, profughi e, per l'appunto, le cose che di cui oggi discutiamo diventano un effetto di queste scelte dal mio punto di

vista molto poco condivisibili.

Vorrei semplicemente dire che il nostro voto a favore del provvedimento in esame non significa però mettere da parte tutto ciò che abbiamo cercato di dire nel corso di questi mesi. Secondo noi, invece, escono ancora più rafforzate le ragioni della pace, una parola che per troppo tempo è scomparsa dal vocabolario collettivo e, purtroppo, per molti mesi anche dal vocabolario del nostro Paese. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo già avuto modo di dire più volte in quest'Aula, il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEuropesostiene convintamente l'azione e la posizione del Governo attuale e di quello precedentemente per ciò che concerne la crisi in Ucraina; e questo sia quando si è trattato di prorogare l'autorizzazione a destinare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, sia a maggior ragione oggi, che ci troviamo a prorogare la disposizione che il Governo Draghi, prima dell'Esecutivo attuale, ha preso per proteggere le persone provenienti dall'Ucraina.

Come ci è stato illustrato nel marzo del 2022, l'Unione europea ha attivato questo meccanismo, che è abbastanza unico nel suo genere e che non era mai stato attivato in precedenza. Questo ci restituisce anche la fotografia della gravità e dell'unicità di quanto sta avvenendo ormai da più di un anno in Ucraina e che, ahimè, solo parzialmente riusciamo a supportare come vorremmo. Si tratta di una forma eccezionale di protezione che garantisce immediata tutela a favore delle persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione da parte delle forze armate russe. Ribadisco che è bene ricordare anche a chi cerca di normalizzare - ahimè peraltro l'opinione pubblica, come in tutte le tragedie, un po' si abitua a tutto quello che accade - la gravità di quello che continua a succedere in Ucraina.

Quindi, ricordiamoci sempre che questa procedura non era mai stata adottata in precedenza e lo è stata solo a seguito del richiamo dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha invitato tutti i Paesi a consentire ai civili un accesso indiscriminato ai propri territori, e quindi a chiunque sia in fuga dalla guerra, come avviene con questo atto; ciò al di là delle normative nazionali, ma in rispetto dei generali principi di non respingimento, che sappiamo essere alla base della civile convivenza tra i Paesi europei, sullo *status* di rifugiati, firmati a Ginevra nel 1951. La Convenzione aveva previsto il divieto di espulsione dei cittadini qualora dovessero sfuggire da tragedie come quelle di una guerra. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce tale principio. E lo dico per ricordare che quello di accogliere quelle persone è un atto riconosciuto loro in quanto titolari di diritti. Tale misura fu recepita dal Governo Draghi - come è stato detto - il 28 marzo 2022, e a quel recepimento sono seguiti - è importanti richiamarlo anche al fine di darvi continuità - un piano nazionale e tutta una serie di atti governativi che hanno determinato la *governance* di tutti i processi che dipendevano da quel decreto-legge.

Parliamo di un tema estremamente importante, di un dramma nel dramma che riguarda moltissime persone. Attualmente sono 4 milioni le persone che provengono dall'Ucraina e che beneficiano in Europa del meccanismo di protezione temporanea; in Italia sono quasi 174.000, secondo i numeri che ci sono stati consegnati il 17 febbraio 2023. Anzi, sono 173.684 e voglio essere precisa perché parliamo non di numeri, ma di persone. Quella cifra rappresenta ogni singola persona che ha dovuto abbandonare la propria casa, che ha visto distrutta la propria casa, che ha visto massacrata la propria città, che ha visto morire i propri cari, che ha dovuto lasciare il proprio lavoro, le proprie tutele, la propria scuola (per chi studiava), il proprio mondo, la propria socialità.

Con questo atto viene concessa di fatto, per il tempo in cui l'Unione europea dà questa indicazione, tutta una serie di diritti che sono sì temporanei, ma hanno una limitazione solo nel tempo, perché dal punto di vista della profondità della normativa dovrebbero equiparare in tutto e per tutto la persona che viene accolta al cittadino italiano. Si hanno un titolo di soggiorno che consente di soggiornare regolarmente all'interno del territorio dello Stato; il diritto di esercitare qualsiasi attività di lavoro, subordinato o autonomo; il diritto di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione professionale per gli adulti e per i più giovani; il diritto di essere integrati e inseriti nelle scuole; il diritto di essere

adeguatamente alloggiati e di ricevere, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione, nonché l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, assistenza sanitaria, cure mediche e di accedere a tutti i percorsi - già l'ho accennato - relativi al sistema educativo e alla tutela dei minori.

Questo in linea di principio è stato affermato ed è nel nostro ordinamento. In questo anno è stato complesso declinare in tutti gli aspetti operativi questo diritto. Oggi il meccanismo è abbastanza oliato e consolidato sui vari punti. Ci sono ancora però criticità, ad esempio rispetto alle ASL, anche se, dal punto di vista del diritto, con il permesso di soggiorno per protezione temporanea è garantita l'assistenza sanitaria in Italia con le stesse tutele garantite ai cittadini italiani. Basterebbe recarsi presso una ASL per avere l'assegnazione del medico di medicina generale e di un pediatra a scelta, e ricevere poi tutte le prestazioni conseguenti. Questo meccanismo in alcune aree del Paese ha funzionato molto bene, in altre aree non ha funzionato con lo stesso automatismo. Anche se il codice STP per stranieri viene rilasciato da parte delle strutture abilitate, non sempre poi si è così efficaci, ma questo è il frutto, purtroppo, della disomogeneità del Servizio sanitario nazionale.

Allo stesso modo si può svolgere un lavoro subordinato, stagionale o autonomo. Anche a tale proposito, dal precedente Governo sono state definite procedure per l'attivazione di questi *iter* da parte dei centri per l'impiego.

Se in questa discussione posso sollecitare il Governo su un aspetto, vorrei dire che alcune criticità, già insite nelle procedure di accompagnamento e di riferimento nel mondo del lavoro dei cittadini italiani eseguite dai centri dell'impiego, ahimè, in virtù di questo-legge sono emerse anche per le persone accolte, soprattutto per la parte che riguarda la mappatura delle competenze, la ricostruzione dell'abilità e la possibilità di inserire in un percorso formativo le persone che scappano dall'Ucraina e vengono accolte da noi.

Questo decreto non può che vederci d'accordo. Tutto ciò che viene fatto per supportare il popolo ucraino in questa tragica guerra è da noi visto con il massimo sostegno. Tuttavia, sempre per restare ad alcune criticità ed ambiti di miglioramento di questa norma, vi sono alcuni aspetti che possono e pensavamo potessero essere migliorati. Ad esempio, sono emerse alcune criticità con riferimento alla platea di coloro che possono essere destinatari dell'intervento di accoglienza secondo questa norma.

Di fatto, la normativa italiana è in qualche modo più restrittiva di quella europea sotto alcuni aspetti. Essa non prevede l'applicazione della protezione temporanea ad una serie di casi, che non sono però così esigui, come il caso di cittadini di Stato terzo che soggiornavano in Ucraina in modo regolare, in forma di un permesso di soggiorno, ma non permanente.

Ebbene quelle persone, ove fossero state in fuga e ce ne fossero state molte, non avrebbero il diritto al permesso; così come non lo hanno i cittadini di Stati terzo apolidi che soggiornavano irregolarmente in Ucraina e che, appunto, oggi non avrebbero riconosciuto alcuno dei possibili strumenti di accoglienza che abbiamo sottolineato per i cittadini ucraini.

La mancata inclusione dei soggetti che ho illustrato - ed ho portato soltanto alcuni esempi - si traduce, di fatto, in una forma di protezione selettiva, che lascia privo di tutela un numero rilevante di persone. Per questo invitiamo il Governo a valutare, anche con provvedimenti successivi, delle modalità per non escludere questi soggetti o comunque a trovare il modo di accoglierli e dare loro le tutele cui hanno diritto.

Concludo, signor Presidente e colleghi, con una riflessione. Sono sicura che la discussione di oggi, che ci ha visto concordi - mi riferisco sia alla discussione generale che alla presentazione di emendamenti, anche se con qualche distinguo e con qualche correttivo - sia stata utile per migliorare le norme presenti nel decreto e per limare alcune criticità.

Non posso immaginare che in quest'Aula vi sia ancora qualcuno che non ritenga di dover accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Voglio, però, dire una cosa, a costo di sembrare eccessiva. È evidente che vi sia un macro tema, il cosiddetto "elefante nella stanza", che non si può eludere: non possiamo parlare di accogliere le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina senza parlare di nuovo della guerra in Ucraina. Ne abbiamo già parlato in quest'Aula più volte, ma è un tema che vede anche posizioni diverse, come abbiamo sentito poc'anzi da parte di alcuni colleghi.

Noi abbiamo detto e abbiamo ribadito che, pur nel nostro ruolo di opposizione, il Governo ha il pieno

supporto del Gruppo Azione-Italia Viva per quanto riguarda il sostegno militare all'Ucraina, affinché possa difendersi dall'aggressione russa. Non possiamo, però, parlare di accoglienza senza ricordare che esiste un tema accoglienza perché esiste un tema guerra. Non possiamo oggi fare una discussione edulcorata, dicendo che dobbiamo accogliere tutti coloro che scappano dalla guerra - e ci mancherebbe altro - senza ricordare che il principale motivo per cui oggi vi sono rifugiati è che, ancora prima di essere quello ucraino un popolo in fuga, è un popolo che è stato attaccato da un altro Paese.

A più di un anno dall'inizio della guerra, l'Ucraina ha avuto 600 miliardi di euro di danni. È un Paese completamente distrutto. Abbiamo numeri diversi, perché non sono certi, ma si parla di 20.000 civili morti, di moltissimi bambini, di milioni di rifugiati, di decine di migliaia di morti, anche militari, e i numeri dei militari rispetto a quelli civili sono esponenzialmente più alti. Abbiamo assistito a massacri ignobili, alla distruzione di infrastrutture, di città e villaggi. Ciò è avvenuto perché la Federazione Russa ha invaso l'Ucraina in spregio ad ogni principio di diritto umano ed internazionale.

Con questo, dichiaro il voto favorevole di Azione-Italia Viva al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il provvedimento oggi in esame fa venire in mente diverse considerazioni, a partire dall'integrazione, cioè dall'articolo 1-*bis*, recante la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023, che ci dice che non c'è tanto ottimismo sulla cessazione prossima del conflitto e che, anzi, l'analisi degli accadimenti più recenti suggerisce una prognosi molto lunga.

È un dato sconcertante, perché la guerra che da febbraio 2022 sta sconvolgendo l'Ucraina è destinata a durare, con il suo carico di tragiche conseguenze di morte e di fuga, spingendo milioni di persone a fuggire da quel Paese. Sebbene l'Italia non sia tra gli Stati più esposti a questo fenomeno, sono moltissime le persone già arrivate nel nostro Paese che dobbiamo accogliere con la massima solidarietà, attesa la loro fragilità e la loro debolezza. Per questo mi auguro il massimo consenso possibile da parte dell'Assemblea del Senato.

Allo stesso tempo, il dato di una proroga, che lascia presagire un conflitto molto lungo, deve essere letto anche nell'ottica di tributare grande merito all'orgoglio di un popolo fiero e combattivo come quello ucraino. La resistenza indomita dell'Ucraina, la sua determinazione e la sua fierezza hanno dimostrato che non era ovvia quella vittoria lampo che appariva al Cremlino. Non era ovvia anche alla luce del fatto che la parte più civile del mondo ha boicottato la Russia, considerato che il sostegno militare occidentale si è rivelato decisivo.

Non mi sento un guerrafondaio e non me ne vogliono quelle forze politiche che più criticano l'aiuto militare; ma cosa sarebbe accaduto se la civiltà occidentale non avesse dimostrato quella prontezza di soccorso altruistico, anche sul piano tecnologico e sul piano degli armamenti? Cosa sarebbe successo per quel popolo? Cosa sarebbe successo per noi e per la nostra sicurezza futura? Ciò detto, rimane la doverosità di uno sforzo ulteriore per la pace, che non può essere ottenuta con la resa; questo è inaccettabile.

Il disegno di legge che oggi discutiamo ha una fonte molto remota, una direttiva europea del 2001, che è stata recepita nel nostro ordinamento nel 2003 e che prevedeva la protezione temporanea in caso di esodi di massa, con l'obiettivo di una tutela comune europea, tutela mai attivata prima del conflitto ucraino. Si è sempre sperato in una direttiva che non si dovesse mai attivare, quasi come fosse una clausola di stile, e invece è ormai più di un anno che essa caratterizza gran parte della vita istituzionale dei Paesi europei. Il nostro presidente Berlusconi, a cui va il mio e il nostro affetto, che salutiamo e che è prossimo a una guarigione totale (*Applausi*), ha sempre sostenuto che l'Europa dovrebbe dotarsi non solo di una sola politica estera, ma di un esercito e di una difesa comune, con un ruolo forte e integrato nell'Alleanza atlantica.

Non esisteva e non esiste, in nessuna guerra, un lato positivo; esistono però degli effetti indiretti utili. Il conflitto infatti ha accelerato la transizione ecologica nel nostro Paese e il percorso della sua indipendenza energetica. Qui noi non dovremmo fare battaglie di retroguardia, ma dovremmo pensare al futuro con uno sguardo legato anche a una transizione verde, non solo del nostro Paese, ma della nostra economia, che può porci in vantaggio rispetto alle altre Nazioni europee. Ciò ci deve essere

anche di monito: non dovremmo aspettare le tragedie per adeguare il nostro ordinamento agli schemi istituzionali più moderni e più efficienti. Penso al ponte Morandi e ad alcune innovazioni normative oggi confluite nel nuovo codice degli appalti. Penso al Covid e ad alcune semplificazioni amministrative nell'accesso al pubblico impiego, oggi confluite in provvedimenti più generali. In tal senso auspico un percorso di riforme più ordinato e programmato, figlio di una visione non giustizialista e legata alla semplificazione procedurale, a cui il Paese ha dato il proprio consenso democratico.

È un'ottima cosa per noi garantire l'assistenza ai rifugiati ucraini all'ingresso del nostro Paese, anche quando i flussi di accesso risultano incompatibili con il sistema di solidarietà ordinario, sostenendo anche soluzioni di assistenza temporanea sussidiaria in grado di garantire sostegno in attesa dell'inserimento nel sistema di accoglienza ordinario e istituzionale. Dobbiamo essere un popolo che ospita, cioè che dà un posto e non solo un posto qualunque, ma un posto d'onore a chi viene per la guerra, a chi viene per la miseria, a chi fugge da queste disgrazie. È nel nostro DNA di italiani: abbiamo sempre avuto questa caratteristica tendenza all'accoglienza e alla solidarietà. Spero che tutto ciò possa a breve essere solo un ricordo, ma oggi è il tempo della responsabilità e della solidarietà. Oggi è il momento nel quale dobbiamo fare i conti con le tragedie umane, ma anche quello nel quale farsi trovare maggiormente pronti per dare un ristoro a quelle vite sospese che attendono la pace.

Una tragedia ancora più amplificata dalle barbarie del gruppo Wagner. Alcuni comportamenti disumani utilizzati da parte delle forze armate russe, colpendo bersagli e infrastrutture civili, colpendo abitazioni civili, già rendevano crudele e sproporzionata l'aggressione; ma l'eccidio di bambini è davvero intollerabile.

Mi rifaccio alle parole del nostro Presidente della Repubblica, secondo due direttrici. La prima: l'Italia deve continuare a dare «sostegno all'Ucraina finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese. Questo con la convinzione che ciò riguardi non solo l'Ucraina», ma, come ho detto prima, tutti noi, per la nostra sicurezza, ma anche per il nostro spirito di accoglienza e di solidarietà. Il ministro Tajani ha ribadito poche ore fa l'impegno dell'Italia per la ricostruzione e per l'adesione all'Unione europea dell'Ucraina. La seconda direttrice, dettata dal Presidente della Repubblica: «Serve una nuova politica di asilo (...), superando le vecchie regole» che sono ormai antiquate. Citavo prima, in proposito, una direttiva europea del 2001. Il problema deve essere rivalutato come problema dell'Unione europea, perché solo l'Unione europea può farlo con un'azione davvero coordinata.

Noi di Forza Italia siamo stati i primi a dirlo, da tanto tempo. L'Unione europea è nata per difendere la libertà e la democrazia e per offrire accoglienza e solidarietà. Per questo la coesione europea è importante, per l'attualità, ma soprattutto per le giovani generazioni. Il nostro è un partito che si ispira a questi valori, oltre che liberali, anche europeisti e alle radici cristiane. Per questi motivi esprimo un voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE nei confronti della conversione del cosiddetto decreto-legge Ucraina e auspico, anche e soprattutto insieme all'Europa, forme anche più incisive, sia per l'aiuto strategico all'Ucraina, che per l'accoglienza degli sfollati. *(Applausi)*.

TREVISI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quattordici mesi di guerra, oltre 300.000 morti, anche se non abbiamo ancora dati precisi, milioni di profughi: sono cifre enormi, che non ci danno ancora, con esattezza, le dimensioni della tragedia che si sta consumando e di quello che sta succedendo in Ucraina. Credo che tutto il nostro popolo sia rimasto sconvolto da alcune notizie, come quella di ieri, sui due mercenari russi del gruppo Wagner, che hanno confessato di aver ucciso oltre 20 bambini e adolescenti ucraini. Sono parole terribili, sentite pronunciare in un video: «Ho sparato alla testa di una bambina di cinque anni. Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi bambini di cinque anni». Hanno confessato anche l'esplosione di una fossa dove c'erano più di 50 prigionieri feriti e la pulizia etnica di alcuni edifici residenziali, uccidendo tutti, compresi i bambini. Sono sicuramente fatti terribili, che vanno oltre l'umanità.

Quello che ci dovremmo chiedere è se stiamo facendo tutto il possibile per salvare quante più vite umane e se la strategia messa in atto sia quella più efficace. È una domanda che ci dobbiamo fare. Spesso sento troppe certezze, su questo tema che è così complesso da risolvere, come se l'invio di armi fosse stata la soluzione migliore. Credo che quando succedono atti di questo tipo, si alimentano delle tensioni e degli odi, che creano cicatrici indelebili. Come possiamo pensare che questi atti possano non rimanere scolpiti nella storia della nostra umanità? Sentivo parlare il presidente del Consiglio Meloni, secondo cui dobbiamo perseguire una pace giusta, ma non ci sarà mai una pace giusta, perché quando vengono uccise centinaia di migliaia di persone, compresi i bambini, si creano cicatrici indelebili, che rimangono sulla pelle della civiltà umana. Queste situazioni rimarranno nella nostra storia e non ci sarà mai alcun modo per togliere l'odio da queste due popolazioni. Avremmo dovuto fare tutto il possibile per prevenire e mettere in atto tutte le misure diplomatiche per non arrivare a questa situazione.

Il *premier* Meloni parlava di una pace giusta, ma chi decide cosa è giusto o cosa non lo è, in questa guerra? Per noi la cosa più giusta è cercare di salvare quante più vite umane possibile. Questa è la cosa più giusta da fare. (*Applausi*).

Crediamo che non sia né giusto, né tollerabile che bambini di cinque anni vengano brutalmente uccisi, sono ferite che rimarranno per sempre nella storia della civiltà umana. Crediamo che non sia giusto non rispettare la nostra Costituzione, che prevede che l'Italia ripudi la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Avremmo potuto avere un altro ruolo, anche perché l'Ucraina non fa parte né della NATO, né dell'Unione europea, quindi il nostro aiuto al popolo ucraino poteva essere di altra natura. Crediamo, ancora, che la strategia attuata fino adesso con l'invio di armi non abbia funzionato, almeno per ridurre e salvare il maggior numero possibile di vite umane, anzi, forse l'invio di armi, l'*escalation* militare è servita ad inasprire la tensione e la crisi tra le forze in campo e quindi il sostegno non può essere solo l'invio di armi. Crediamo che la cosa più giusta sia adoperarsi con tutti gli strumenti diplomatici possibili per evitare nuove vittime e per evitare un'*escalation* militare del conflitto. Non ci saranno vincitori e non ci sarà mai una pace giusta, nulla potrà restituire la vita a bambini, a cittadini, né potrà porre rimedio a quello che è accaduto in questi quattordici mesi in Ucraina.

Occorre capovolgere, quindi, la narrazione di una guerra dolorosa ma necessaria, perché abbiamo visto che non è così: questa guerra rischia di diventare pluriennale, quindi vi domando quanti altri mesi o anni dobbiamo attendere, quante altre vite umane dobbiamo perdere e quali altri effetti economici disastrosi dobbiamo attendere come quelli che stiamo vedendo da circa quattordici mesi.

È necessario parlare anche di un conflitto che è alle porte dell'Europa. Si parla ormai di armi nucleari tattiche in Bielorussia, che sono ordigni con gittata di 500 chilometri, con un potenziale distruttivo di 59 chilometri quadrati e con un'espansione della nube tossica di 2.800 chilometri quadrati. È dunque possibile che ci sia un interesse collettivo europeo diverso da altri interessi? Forse si può dire, come ha fatto il presidente Macron, che l'interesse europeo è diverso da quello americano, visto che gli Stati Uniti si trovano a 8.000 chilometri di distanza dai campi di combattimento. Un ordigno nucleare in Europa coinvolgerebbe anche le nostre popolazioni, non quelle americane, quindi è possibile parlare di interessi europei diversi da quelli americani? Lo ha fatto il presidente Macron quando ha parlato di una strategia autonoma europea.

Ben venga, quindi, parlare di un'Europa protagonista di un cambiamento per un continente che punti alla pace. Non si può paragonare, quindi, come spesso sento fare a diversi interlocutori, questa guerra a quella che è scoppiata sotto il nazifascismo, la Seconda guerra mondiale: all'epoca Hitler non aveva le armi nucleari, le forze in campo e le tecnologie belliche erano diverse, la storia è diversa, sono passati quasi ottant'anni, non possiamo non pensare che se Hitler avesse avuto un arsenale nucleare forse la Seconda guerra mondiale non sarebbe finita nello stesso modo. Dobbiamo pensare che questa è una guerra completamente diversa da quelle del passato, dobbiamo trovare gli strumenti diplomatici e metterli tutti in campo per cercare di alleggerire le tensioni. L'Italia poteva giocare un ruolo diverso rispetto agli altri Paesi, anche perché la sua Costituzione glielo consentiva.

Oggi stiamo discutendo della conversione in legge di un decreto che dispone aiuti umanitari, accoglienza, protezione temporanea per i rifugiati ucraini.

Vengono stanziati risorse importanti per alleviare i Comuni dalle problematiche derivanti dall'ingresso dei profughi ucraini per i centri di accoglienza governativi ordinari e straordinari. Vengono adottate misure importanti: viene prorogato il permesso di soggiorno agli ucraini che sono sul territorio nazionale e viene riconosciuta la qualifica professionale per il personale medico e sanitario ucraino.

Come ho detto, sono misure importanti, ma, nello stesso tempo, pesano sul bilancio italiano per quasi 300 milioni di euro. Come si recuperano queste risorse? Attraverso tagli alla spesa sociale, agli ospedali, alla scuola o tagliando magari spese meno importanti, come quelle per gli armamenti o altre spese che non colpiscano i cittadini italiani più in difficoltà? (*Applausi*).

Ben venga dunque questo provvedimento, su cui voteremo a favore, ma la tragedia dell'Ucraina è troppo grande e, anche se questo comporterà un aggravio di spesa per lo Stato, noi la dobbiamo rispettare e dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare il popolo ucraino.

Non dobbiamo però dimenticare che non è questa la soluzione, non è questa la strategia: non è l'invio di armi che aiuta a non alimentare l'odio, anzi, fa il contrario. L'unica soluzione è fermare questa maledetta guerra ed esigiamo un cambio di passo del Governo, della NATO e dell'Unione europea con lo stop all'invio di nuove armi.

La pace è l'unica via possibile e l'Italia deve essere protagonista nell'avvio di un percorso diplomatico che porti alla pace. (*Applausi*).

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, noi diciamo convintamente sì a questo provvedimento, che purtroppo trae le sue origini da una terribile tragedia, ma che permette al nostro Paese di mostrare uno dei suoi lati migliori: il grande cuore della sua popolazione.

L'accoglienza, la solidarietà e la generosità sono tratti distintivi della nostra gente, del nostro popolo, delle nostre comunità, che sanno aprire le braccia quando si trovano di fronte a persone che scappano dalla guerra, dalla morte, dalla distruzione della propria vita. Su questo dubbi non ce ne sono, perché il nostro Paese ha sempre dato prova di essere solidale e altruista con i profughi e in questo caso, a differenza di altre situazioni - checché se ne dica - abbiamo a che fare con veri profughi, con persone che abbandonano il proprio Paese perché davvero temono per la propria vita.

Per questo credo che prima di tutto vadano ringraziati tutti quei Comuni, tutti quei sindaci e tutte quelle comunità che hanno immediatamente e senza tentennamenti dato la propria disponibilità per accogliere uomini, ma soprattutto famiglie, donne e bambini ucraini che scappano dalla guerra e lo hanno fatto nella consapevolezza che mai e poi mai il nostro Paese e il nostro popolo potrebbero dire di no a chi chiede aiuto; mai potrebbero girarsi dall'altra parte di fronte al dolore degli esuli che fuggono dall'aggressione russa.

Con questo provvedimento mettiamo a disposizione una serie di misure per l'accoglienza: oggi si parla di circa 180.000 ucraini scappati dalle bombe e dalla morte per venire nel nostro Paese.

Confermiamo il via libera alla protezione temporanea, una misura di carattere eccezionale dovuta alla gravità del momento, che permette di garantire a tutti i profughi una tutela immediata, senza il rischio di ingolfare il sistema d'asilo, visto che parliamo di veri profughi, ben diversi dai clandestini che in questi giorni sbarcano nel nostro Paese e che quindi avranno il diritto di ottenere asilo.

Colleghi, la giornata di oggi può essere anche l'occasione per due ulteriori riflessioni che nascono da questo provvedimento, grazie al quale si capisce la necessità, proprio per reperire i fondi indispensabili a garantire un'accoglienza dignitosa a chi scappa dalla guerra, di fermare al più presto l'invasione di clandestini nel nostro Paese, contrastando la criminalità organizzata, i trafficanti di esseri umani e chi antepone il profitto e il *business* dell'accoglienza al diritto, alla dignità e alla vita degli stessi immigrati e il provvedimento che domani abbiamo in esame nell'Aula del Senato può rappresentare un'occasione. Infine, credo che la fuga di tante famiglie e di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza e questa incredibile tragedia ci facciano capire l'importanza di pronunciare un po' di più e un po' più spesso la parola "pace" rispetto alla parola "armi".

Abbiamo un obbligo morale: porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa *escalation*.

Per questo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[ROJC \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la guerra in Ucraina, dopo quattordici mesi, non accenna a finire. Una guerra frutto di un'invasione dissennata da parte della Russia che ha provocato circa 5 milioni di rifugiati nei Paesi europei e 7 milioni di sfollati interni al Paese. Secondo i dati della Protezione civile, alla quale è affidata la gestione di questa emergenza, sono oltre 173.000 i rifugiati ucraini, come abbiamo già sentito, che hanno attraversato le nostre frontiere dal 24 febbraio 2022. Di questi, circa 169.000, oltre il 98 per cento, hanno chiesto la protezione temporanea nel nostro Paese. È già stato osservato, ma è opportuno ricordarlo, che questa è la prima volta che è stata attivata la direttiva europea del 2001 che conferisce, cito testualmente: «protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a cittadini non comunitari che non possono rientrare nel loro Paese, soprattutto a causa di guerre, violenze e di violazione dei diritti umani». Non ci sono nel mondo purtroppo solo gli ucraini e su questo dovremo fare una seria riflessione. (*Applausi*).

Dunque la stragrande maggioranza dei rifugiati ucraini hanno trovato ospitalità principalmente da amici e parenti e a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Sono migliaia i nostri concittadini che hanno aiutato i profughi, aprendo le loro case, aiutato le loro famiglie, anche economicamente, inviando generi di conforto e partecipando a missioni di cooperazione. Grazie anche agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai ragazzi, che hanno accolto con generosità i ragazzi ucraini, facendoli sentire assolutamente i benvenuti in tutte le scuole. Pochi hanno trovato ospitalità presso i centri di accoglienza straordinaria (CAS) o negli alberghi. Lo Stato italiano - e lo voglio sottolineare con forza - per coloro che hanno scelto di non entrare nel circuito pubblico di accoglienza, ha dato un contributo annuo *una tantum* di 900 euro, poco più di 75 euro al mese, una somma davvero misera se si considera che molti di loro hanno con sé bambini e anziani.

La cosa ancora più sorprendente è che il Governo ha pensato bene di coprire la spesa complessiva di questo decreto-legge, pari a circa 300 milioni di euro, togliendoli ad altri Ministeri, in particolare penalizzando il capitolo relativo alla cooperazione e allo sviluppo; un capolavoro di ipocrisia visto che, da mesi e mesi, la *premier* Meloni e i suoi Ministri ci parlano del cosiddetto piano Mattei. Sono mesi, dalla campagna elettorale di agosto, che sentiamo parlare del Piano straordinario per l'Africa; da un lato, dunque, si afferma che solo attraverso un piano straordinario di cooperazione con alcuni Paesi africani, potremo garantire all'Italia nuove fonti di energia tramite la stipula di accordi con Paesi come la Libia o l'Algeria e, dall'altro lato, si tolgono soldi alla cooperazione internazionale che, quelli sì, garantirebbero uno sviluppo sociale ed economico ai Paesi africani.

Insomma un capolavoro di incoerenza, tenuto conto che quello di cui si parla, il piano Mattei appunto, è una scatola vuota per il momento, di cui non si sa assolutamente nulla, di cui non esiste nemmeno una *slide*, ma del quale la presidente Meloni continua a ripetere ogni giorno la grandezza e la necessità. Belle parole, senza alcun fondamento. Sarebbe ora di finire con la propaganda e cambiare registro, ma nonostante evidenti lacune e contraddizioni il Partito Democratico darà un sì convinto a questo provvedimento, anche se la maggioranza è rimasta come sempre del tutto sorda alle nostre osservazioni e richieste di buon senso. Un sì convinto perché l'Italia si è da subito stretta, insieme all'intera Europa, accanto all'Ucraina, sostenendola in ogni modo, anche nella sua legittima difesa.

Il popolo ucraino è vittima di un'assurda e spietata invasione da parte di un altro Stato e bene abbiamo fatto a stare al suo fianco e bene facciamo ad aiutare le persone che fuggono da una guerra tremenda. Voteremo sì perché c'è ancora bisogno, dopo più di un anno, di solidarietà concreta nei confronti dei cittadini ucraini che sono venuti e continueranno a venire in Italia per mettere se stessi e le loro famiglie al riparo dalla guerra. Sta a noi garantire la loro sicurezza. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione di questo decreto-legge recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina è un atto dovuto che la nostra Nazione sente di indispensabile umanità nei confronti di un

intero popolo. Un popolo massacrato da un criminale aggressore, Vladimir Putin, sostenuto da un Paese, la Repubblica Popolare di Cina, che, se lo volesse, con un solo gesto - lo sottolineo - potrebbe fermare il conflitto, arrestare i bombardamenti a tappeto e privare Mosca di qualsiasi mezzo per alimentare una guerra indegna dell'essere uomini. Al contrario, il presidente Xi Jinping si guarda bene dal fermarla, ripeto, anche con un semplice gesto.

Ascoltando le parole del relatore, senatore Balboni, gli interventi che mi hanno preceduto e rileggendo i sei articoli del decreto-legge, compaiono qui in quest'Aula, dinanzi a noi, moltitudini di disperati, folle di disperati, feriti, con vestiti incredibilmente disastriati, case abbattute, enormi distruzioni.

Abbiamo queste folle dinanzi agli occhi, le immagini di moltitudini di famiglie disperate, di donne e di bambini che vogliamo e dobbiamo assolutamente soccorrere appena essi arrivano nel rifugio sicuro, nel porto sicuro del nostro Paese e negli altri Paesi europei, in un'Europa - per fortuna, ma non solo per fortuna - non ancora toccata dalle armi genocidarie di un aggressore che si chiama Vladimir Putin e dalle armi dei suoi complici.

Le miriadi di fratelli ucraini che fuggono dall'Ucraina e che decidiamo di accogliere qui da noi avrebbero potuto rimanere nelle loro case; avrebbero potuto continuare a lavorare i loro campi e a produrre nelle loro grandi e piccole aziende.

Avrebbero potuto e dovuto restare con i loro genitori le migliaia di bambini catturati e deportati dal Donbass e dalla Crimea in Russia da una mostruosa organizzazione guidata da una donna, che di donna ha tutto tranne che l'anima di madre. Una donna che nel disgustoso sistema putiniano viene qualificata come commissario per i diritti umani.

Quei bambini avrebbero potuto continuare a vivere, a giocare, a crescere. Di quei bambini parlava stamane - è stato menzionato poco fa - un prigioniero dell'organizzazione terroristica russa Wagner; un prigioniero spaventato, in cattive condizioni ed evidentemente in stato di grande tensione, perché forse aveva ancora un residuo di coscienza e di anima, che, di fronte alle reti internazionali, comprese le nostre, riportava che i comandi che aveva ricevuto fossero tassativi. Erano comandi che il suo comandante aveva ricevuto da Prigozhin, il comandante del gruppo Wagner, che dicevano tassativamente: chiunque si incontri, qualsiasi civile, compresi i bambini, deve essere eliminato.

Ci rendiamo conto - e vogliamo finalmente ammetterlo a questo punto della guerra - che avremmo dovuto fornire, sin dal 24 febbraio dello scorso anno, mezzi e finanziamenti a sostegno del legittimo Governo di un grande Paese europeo aggredito da un regime farneticante. Ci vogliamo rendere conto, signor Presidente, e ammettere - mi consenta di rivolgere questa domanda e questo appello anche a chi ha parlato prima di me, come il senatore De Cristofaro - che una solida capacità di difesa e di deterrenza dell'Ucraina contro l'aggressore, che si stava ammassando alle sue frontiere quel 24 febbraio, avrebbe risparmiato oggi milioni di profughi e sfollati, centinaia di migliaia di vittime, migliaia di miliardi di euro di danni catastrofici? Le persone disperate che accogliamo in Italia sono immagini e fatti - possiamo dirlo chiaramente - che gridano alla nostra coscienza, ogni secondo della nostra giornata di parlamentari, che l'Ucraina deve oggi, seppure in ritardo, essere fortemente aiutata e si deve fare di tutto affinché questa eroica Nazione sia così forte da poter vivere in pace nei suoi confini, intatti, nella cultura e nella democrazia alla quale essa dimostra di credere.

Per questo motivo e per il forte significato che questo provvedimento di conversione di decreto-legge ha per tutti noi, ho l'onore di annunciare che con profonda convinzione Fratelli d'Italia voterà a favore.

(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).* *(Applausi).*

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 19 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,19*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina ([632](#))

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « 7.000 posti » sono inserite le seguenti: « e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023 » e le parole: « dei requisiti di servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti dei servizi »;

alla lettera b), dopo le parole: « comma 1, lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*alla lettera c), le parole: « si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, », la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno »;*

al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « nei centri » sono inserite le seguenti: « e nelle strutture »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « risultanti al sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti nel Sistema », le parole: « per fronteggiare il quale » sono sostituite dalle seguenti: « , per far fronte ai quali » e le parole: « con modificazioni dalla legge 20 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni, dalla legge 20 maggio »;

al secondo periodo, le parole: « fabbisogno sanitario standard » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale standard »;

al comma 7, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) - 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 2022/382 del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « 2001/55/CE del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: "4 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « volume » è sostituita dalla seguente: « numero » e le parole: « Sistema nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sistema nazionale ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 2, lettera a), le parole: « degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » sono inserite le seguenti: « competenti per materia e per i profili finanziari ».

All'allegato 1:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: 17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: « Organismi » è sostituita dalla seguente: « Organi »;

alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy, voce: 5.2. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, la parola: « Radiodiffusione » è sostituita dalla seguente: « Radiodiffusione »;

alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, le parole: « finanziamento spesa sociale » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento nazionale spesa sociale »;

alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, voce: 1.4. Promozione della pace e della sicurezza internazionale, le parole: « e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « e sicurezza »;

alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del merito, voce: 1. istruzione scolastica, la parola: « istruzione » è sostituita dalla seguente: « Istruzione »;

alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti, le parole: « dell'Infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal

presente comma:

- a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
- b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
- c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023..
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni

risultanti nel Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Cataldi, Maiorino](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2

[Cataldi, Maiorino](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.».

1.4

[Cataldi, Maiorino](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.».

G1.100

[Maiorino, Cataldi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premessi che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

G1.101

[Aloisio](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premessi che:

a seguito del conflitto in Ucraina, oltre 13 milioni di sfollati, soprattutto donne e bambini, hanno fatto ingresso, per la prima volta, in stati di cui ignoravano la lingua, la cultura, gli usi e i costumi;

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

la Direttiva UE 2013/33/CE relativa alle norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea debbano garantire ai richiedenti asilo e ai rifugiati l'accesso a programmi di formazione linguistica e culturale. Questi programmi devono essere adeguati alle esigenze delle persone interessate e devono essere offerti gratuitamente;

in particolare, ai sensi della suddetta Direttiva, vanno impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo;

la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, stabilisce che gli Stati membri debbano favorire l'integrazione dei rifugiati nel Paese di accoglienza;

tra le misure da adottare a tal fine, vi è anche quella di fornire ai rifugiati la possibilità di apprendere la lingua e la cultura del Paese ospitante. I corsi di formazione sulla lingua e la cultura italiana sono importanti non solo dal punto di vista dell'integrazione sociale, ma anche per garantire ai rifugiati un maggior inserimento, una maggiore protezione e sicurezza. Infatti, conoscere la lingua italiana consente loro di comprendere meglio le norme e le leggi del nostro Paese, di comunicare con le autorità e di far valere i propri diritti;

in particolare, per i rifugiati della guerra in Ucraina, la conoscenza della lingua e della cultura italiana può essere particolarmente utile per superare le difficoltà legate alla loro condizione di profughi e per favorire l'integrazione nella società italiana. Essi potranno così acquisire una maggiore autonomia e indipendenza, nonché avere maggiori opportunità di lavoro e di studio;

ciò premesso, offrire ai rifugiati della guerra in Ucraina corsi di formazione sulla lingua e la cultura italiana rappresenta anche un gesto di solidarietà e di accoglienza nei loro confronti. Questi corsi contribuiscono infatti a creare un clima di maggiore comprensione e di reciprocità tra la comunità italiana e quella dei rifugiati, favorendo la coesione sociale e il rispetto delle differenze culturali;

tuttavia, spesso, per motivi di lavoro o per motivazioni legate agli impegni connessi alla quotidianità, i rifugiati sono impossibilitati a seguire corsi di lingua o relativi agli usi e i costumi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche per realizzare e rendere fruibili ai rifugiati in Italia, anche della guerra in Ucraina, dei corsi di formazione online, ovvero podcast, di lingua e cultura italiana.

ARTICOLI 1-BIS E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

(Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2.

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

EMENDAMENTI

2.1

[Gelmini, Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «4 marzo 2024».

2.2

[Gelmini, Maiorino, Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta,

per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

ARTICOLI 2-BIS E 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-bis.

(Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: « 4 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 3.

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « il rimborso dei costi sostenuti » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per i costi sostenuti »;

b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Inammissibile

Alla rubrica, dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», aggiungere le seguenti: «, dalla Siria e dalla Turchia».

3.0.1

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 3-bis** .

(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.

2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per

l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale numero di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» inserire le seguenti: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» inserire le seguenti: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», con le seguenti: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».

4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;
- b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».

4.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono inserite le seguenti: "salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

4.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

4.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 4-bis .**

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

4.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 2 comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO N. 1

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del

bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di

competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

G5.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1,

concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

G5.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,

finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;

c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;

d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;

e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;

f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;

g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo*, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

G5.4

[Majorino, Cataldi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente

utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023. non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

G5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

G5.100

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli

interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie, ai fini di cui in premessa di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

Allegato n. 1.

(Articolo 5)

(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Stato di previsione	20
Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.88
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.88
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.00
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.00
17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.00
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.00
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
5. Comunicazioni (15)	4.00
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.00
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	10.00
Ministero della giustizia	
1. Giustizia (6)	20.00
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.00
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.00
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.00
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	7.00
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.00
Ministero dell'istruzione e del merito	
1. Istruzione scolastica (22)	15.00
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.50
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.50
Ministero dell'interno	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.70
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	8.70
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.00
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.00
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.00
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.00
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.00
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.00
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.00
Ministero dell'università e della ricerca	

1. Ricerca e innovazione (17)	7.50
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.50
Ministero della difesa	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.00
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.00
Ministero della cultura	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.00
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	5.00
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.00
Ministero del turismo	
2. Turismo (31)	5.00
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.00
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.00
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.00
Ministero della salute	
1. Tutela della salute (20)	1.50
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.50
TOTALE	276.5

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 632 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Martella, Marton, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestroni e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato; Craxi e Spagnoli, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale; Borghese, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il senatore Stefano Patuanelli ha comunicato la sua elezione a Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, in sostituzione della senatrice Barbara Floridaia.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche

dell'Unione europea), approvata nella seduta del 13 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023) 31 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 5).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Campania

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero (659)

(presentato in data 13/04/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (660)

(presentato in data 14/04/2023);

senatrice Bilotti Anna

Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (661)

(presentato in data 13/04/2023);

senatore Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Modifiche all'articolo 445 del codice di procedura penale in materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta (662)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nel codice penale militare di pace nonché aggiornamento del corso di formazione in tema di prospettiva di genere (663)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori da parte di cittadini singoli (664)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Misure volte al contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità (665)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Lopreiato Ada

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (666)

(presentato in data 13/04/2023);

senatori Camusso Susanna Lina Giulia, Rojc Tatjana, Fina Michele, Mirabelli Franco, La Marca Francesca, Zambito Ylenia, Valente Valeria, D'Elia Cecilia, Martella Andrea, Zampa Sandra, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Rossomando Anna, Giorgis Andrea, Verini Walter, Furlan Annamaria, Rando Vincenza, Sensi Filippo, Alfieri Alessandro, Franceschelli Silvio, Misiani Antonio, Basso Lorenzo, Irto Nicola, Verducci Francesco, Manca Daniele, Giacobbe Francesco

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (667)

(presentato in data 13/04/2023);

senatori Tosato Paolo, Stefani Erika, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantalamessa Gianluca, Cantù Maria Cristina, Garavaglia Massimo, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Testor Elena

Modificazioni alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di attività trasfusionali (668)

(presentato in data 14/04/2023);

senatori Ancorotti Renato, Campione Susanna Donatella, Spinelli Domenica, Fallucchi Anna Maria, Iannone Antonio, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Cosenza Giulia, Rapani Ernesto, Farolfi Marta, Orsomarso Fausto, Russo Raoul

Disposizioni volte ad agevolare il recupero dei crediti deteriorati con garanzia immobiliare (669)

(presentato in data 17/04/2023);

senatore Mazzella Orfeo

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di *payback* dei dispositivi medici (670)

(presentato in data 17/04/2023);

senatori Mancini Paola, Campione Susanna Donatella, Balboni Alberto

Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità (671)

(presentato in data 18/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Dreosto Marco

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare (502)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Minasi Tilde ed altri

Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi (554)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/04/2023);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Crisanti Andrea ed altri

Disposizioni in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica (583)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/04/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Guidolin Barbara

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori (355)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 18/04/2023).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Iannone Antonio, Sen. Calandrini Nicola

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (13-B)

S.13 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.135, S.152) C.715 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.212, C.337, C.423, C.904)

(assegnato in data 18/04/2023);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Durnwalder Meinhard

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 (310)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 18/04/2023);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (639)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.770 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/04/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (640) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.795 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/04/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

dep. Formentini Paolo ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (641)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.873 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/04/2023);

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 9^a (Industria e agricoltura)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (660)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 18/04/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità (468)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 14/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Stefani Erika

Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato (474)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 14/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

Gov. Meloni-I: Ministro della giustizia Nordio Carlo

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza (592)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.831 approvato dalla Camera dei deputati

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 14/04/2023).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare su "L'integrità del patrimonio culturale e del paesaggio e sulla programmazione della tutela" (Atto n. 137);

l'affare su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*" (Atto n. 138).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 13 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 4 aprile 2023 (*Doc. XVIII*, n. 3), concernente la richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea di modifica al protocollo n. 3 del proprio statuto (15936/22).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 140).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro del turismo, con lettera del 5 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - lo schema di Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2023-2027 (n. 39).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è stato deferito - in data 14 aprile 2023 - alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 17 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei(n. 40).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica dalle società G.O.I. Energy LTD, ISAB S.r.l. e Michael Bobrov - acquisizione da parte di G.O.I. Energy LTD dell'intero capitale sociale di ISAB S.r.l.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 142).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Francesco Saverio Abate, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 16 marzo 2022-15 giugno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 141).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 1).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 17 aprile 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 novembre 2017, n. 175 - la comunicazione concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore dello Spettacolo (n. 10).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, con lettera in data 17 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCVI*, n. 1).

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ha trasmesso, con lettera in data 11 aprile 2023, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 143).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, in data 17 aprile 2023, quale allegato al Documento di economia e finanza 2023 (*Doc. LVII*, n. 1), il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII*, n. 1-Allegato VII).

Il documento è stato deferito, in data 17 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 (COM(2023) 168 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 13 aprile 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente della regione Piemonte.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n.139).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 70 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 14 aprile, con la quale dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (*Doc. VII, n. 23*) - alla 1a, alla 2a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022 e iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, il Senato della Repubblica aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, per avere essi acquisito agli atti del procedimento penale n. 24047 RGNR/2015, a carico del signor Stefano Esposito - senatore all'epoca dei fatti - e altri, e avere utilizzato come fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021, il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore Esposito, e nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, per avere posto a fondamento del decreto che dispone il rinvio a giudizio del 1° marzo 2022 le stesse intercettazioni, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica, con ciò ledendo l'attribuzione riconosciuta al ricorrente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

L'elevazione del conflitto è stata deliberata dall'Assemblea del Senato della Repubblica in data 30 giugno 2022.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 62 del 9 marzo 2023, depositata in cancelleria il successivo 6 aprile 2023.

L'ordinanza medesima è stata notificata al Senato della Repubblica il 6 aprile 2023.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 12 e 14 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

(UNIONCAMERE) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 72*);
della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 73*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 14 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 17 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM(2023) 177 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 9a;

in data 17 aprile 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2023) 194 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

Mozioni

[NATURALE](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [CATALDI](#), [MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [ALOISIO](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [BILOTTI](#) - Il Senato,

premessi che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano, al contempo, problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

l'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 per cento di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70 per cento. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani, che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai *media* "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";

valutato che:

le citate pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato, nero su bianco, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQBNA), approvato con decreto

interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobica resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQNBA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoria e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo:

1) a promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;

2) ad assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, *stress* e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;

4) ad intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;

5) a supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;

6) a prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed attualizzare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;

7) ad adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, nel contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;

8) a favorire, nelle competenti sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

9) a sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

(1-00041)

[LOREFICE](#), [DI GIROLAMO](#), [PATUANELLI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#),

TURCO - Il Senato,

premessi che:

in seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito e disciplinato i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), si sono manifestati eventi geopolitici senza precedenti determinati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, dalla persistenza di prezzi dell'energia elevati e volatili e dall'aggravarsi delle conseguenze della crisi da COVID-19, con ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale;

per affrontare queste sfide emergenti, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio la comunicazione COM(2022) 231, che riguarda l'inserimento di un nuovo capitolo nei PNRR dedicato al piano *REPowerEU* (COM(2022) 230), volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili, in particolare da quelli russi. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il *green deal* europeo e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, sanciti dal regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio;

nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il 28 febbraio 2023, è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) n. 2023/435 per l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza;

al fine di raggiungere l'obiettivo individuato di eliminare la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni dei combustibili fossili, le istituzioni europee hanno concordato sulla necessità di sostenere misure volte a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico degli edifici e delle relative infrastrutture energetiche critiche e a decarbonizzare più rapidamente le industrie. Si ritiene indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come l'adozione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che offrono un mezzo efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti in materia di approvvigionamento energetico e di costi dell'energia. Si considera opportuno sostenere anche le riforme e gli investimenti tesi a incrementare l'efficienza energetica, a decarbonizzare l'industria, anche mediante l'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altri combustibili rinnovabili di origine non biologica, e ad aumentare il risparmio energetico delle economie degli Stati membri;

nello specifico del piano *REPowerEU*, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto "*Fit for 55*". Si dovrà incrementare dal 40 al 45 per cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentare dal 9 al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007. Nel breve periodo invece, il piano dovrà comportare la rapida riduzione di circa 80 miliardi di metri cubi delle importazioni di gas, un risultato che supera di gran lunga gli obiettivi del pacchetto "*Fit for 55*", che richiede un notevole impegno nella decarbonizzazione per il nostro Paese, da sempre fortemente legato al consumo del gas naturale rispetto agli altri Stati europei;

il raggiungimento degli obiettivi rafforzerà la sicurezza dell'Europa e del nostro Paese e li renderà più autonomi energeticamente dai fornitori stranieri;

nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* gli Stati membri devono indicare le nuove riforme e nuovi investimenti, a partire dal 1° febbraio 2022 e da realizzare entro il 2026, che devono contribuire ad aumentare la quota di energie sostenibili e rinnovabili nel *mix* energetico e ad affrontare le strozzature delle infrastrutture energetiche. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano *REPowerEU*, volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia, dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tener conto delle esigenze strategiche in materia di sicurezza energetica dello Stato membro interessato e delle misure rafforzate di preparazione, compreso lo stoccaggio dell'energia, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, senza compromettere

il contributo a lungo termine alla transizione verde;
possono essere incluse misure volte a contribuire ad affrontare a livello strutturale le situazioni di povertà energetica, attraverso riforme e investimenti di lunga durata. Le riforme e gli investimenti volti ad affrontare la povertà energetica dovrebbero fornire un sostegno finanziario più elevato ai meccanismi di efficienza energetica, anche attraverso strumenti finanziari dedicati, politiche in materia di energia pulita e regimi volti a ridurre la domanda di energia per le famiglie e le imprese (comprese le microimprese e le piccole e medie imprese), che si trovano in gravi difficoltà a causa di bollette energetiche elevate;
dovrebbero inoltre essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e con gli obiettivi climatici dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119. Il dispositivo, tenendo conto del *green deal* europeo, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 per cento della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le misure sostenute e incluse nei PNRR degli Stati membri dovrebbero contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano, e dovrebbero rappresentare un importo corrispondente ad almeno il 37 per cento della dotazione totale del PNRR e ad almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 2021/241;
gli Stati membri dovrebbero tenere un'integrazione della consultazione tenuta per il PNRR per affrontare le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per reagire, garantendo nel contempo una rapida finalizzazione del capitolo dedicato allo stesso piano *REPowerEU* da parte dello Stato membro interessato. La sintesi aggiornata dovrebbe indicare i portatori di interessi consultati, spiegare i risultati della consultazione complementare e illustrare in che modo i contributi ricevuti dai portatori di interessi hanno trovato riscontro nei capitoli dedicati al piano *REPowerEU*;
in tale contesto, l'Italia potrebbe chiedere ulteriori risorse sul PNRR per nuovi investimenti. Circa 4 miliardi di euro potrebbero essere utilizzati dai finanziamenti a fondo perduto derivanti dalla nuova *tranche* di 20 miliardi di euro che la Commissione intende mettere a disposizione vendendo quote dell'*emission trading system*. Potranno inoltre essere trasferiti al PNRR fino al 7,5 per cento della dotazione nazionale di fondi strutturali per il periodo 2021-2027, pari a 3,157 miliardi di euro, e fino al 12,5 per cento della dotazione nazionale del fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale, pari a 843 milioni di euro per finanziare misure *REPowerEU* che conseguano rispettivamente gli obiettivi delle due politiche dell'Unione, ossia la coesione (ad esempio riqualificazione della forza lavoro) e la PAC (ad esempio produzione di biometano da residui agricoli). Pertanto per il *REPowerEU* l'Italia dovrebbe avere a disposizione dall'Europa almeno 8 miliardi di euro (di cui 4 a fondo perduto e 4 come trasferimenti da altri programmi UE) ai quali aggiungere i fondi non spesi della *Brexit adjustment reserve* (in totale 146,8 milioni di euro), ai quali aggiungere altre risorse attraverso l'accesso anche a forme di prestito;
gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i capitoli dedicati al piano *REPowerEU* quanto prima e preferibilmente entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento modificativo;
nei primi giorni di febbraio 2023 il Governo ha convocato a Palazzo Chigi gli amministratori delegati delle società partecipate ENI, ENEL, SNAM e Terna per fare il punto sui progetti da inserire nel nuovo capitolo del PNRR con i fondi del *REPowerEU*. Al momento non sono state tenute altre iniziative pubbliche per coinvolgere gli altri protagonisti nell'ambito della transizione energetica, in particolare nel settore della decarbonizzazione, dell'efficienza e della generazione da fonti rinnovabili; secondo l'articolo pubblicato da "la Repubblica", il 7 febbraio 2023, dal titolo "Rinnovabili e *hub* del gas nel nuovo PNRR. L'idea di Meloni per cambiare i progetti", il *premier* Meloni avrebbe chiesto alle partecipate "pochi progetti, necessari e fattibili": ENI pensa ai biocarburanti e alla cattura dell'anidride carbonica, Terna vorrebbe finanziare il "Tyrrhenian link" e la connessione con il Montenegro, SNAM dovrà invece rafforzare la dorsale adriatica, mentre a ENEL tocca la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle (Agrigento), a cui dovrebbe aggiungersi quello di Gioia Tauro (Reggio Calabria) di

Iren e Sorgenia. Tali progetti, ai quali si vorrebbero destinare le nuove risorse del PNRR, oltre a rafforzare la conservazione di un modello energetico fondato sulla centralizzazione e l'impiego delle fonti fossili in particolare del gas, sono in contraddizione rispetto alla comunicazione sul *REPowerEU* e agli obiettivi clima energia che l'Europa si è data. Inoltre sarebbero costi ed impegni commerciali e di approvvigionamento di lungo periodo, che devono essere garantiti dallo Stato in diverse forme con un costo che verrà socializzato con tutti gli utenti;

l'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla crisi siano attuati in modo sostenibile;

l'incremento dei prezzi dell'energia, le politiche intraprese per la riduzione degli approvvigionamenti dagli altri Stati per ridurre la dipendenza energetica e quelle per il raggiungimento degli obiettivi del *green new deal* europeo al fine di contrastare i cambiamenti climatici stanno determinando una contrazione dei consumi di gas;

nel recente rapporto "Europe's energy future" curato dall'azienda finlandese Wärtsilä viene stimato che la produzione di energia elettrica derivante da fonti fossili potrebbe crollare del 20 per cento nel 2023. L'Europa di fatto nel medio periodo non avrebbe più bisogno di gas, perché potrebbe dimezzare già nel 2030 il consumo di gas nel settore energetico, ridurre i costi energetici di 300 miliardi di euro ed accrescere l'indipendenza energetica solo raddoppiando la propria capacità rinnovabile;

sulla base dei dati preliminari di consuntivo forniti da SNAM, la domanda di gas nell'ultimo trimestre 2022 è risultata pari a 16,9 miliardi di metri cubi contro i 22,5 miliardi dell'ultimo trimestre del 2021. La contrazione rilevante pari a 5,6 miliardi di metri cubi è imputata per più della metà (3,1 miliardi di metri cubi in meno) al calo della domanda delle reti di distribuzione, che alimentano in prevalenza le utenze civili. L'effetto della stagione più mite che ha caratterizzato l'ultimo scorcio del 2022 ha contribuito alla riduzione della domanda solo per 1,8 miliardi di metri cubi;

gli scenari al 2030 del Piano europeo "*Fit for 55*" elaborati da Ricerca sul sistema energetico (RSE), esposti nella presentazione su "L'impatto del pacchetto FF55: prime valutazioni", del 6 aprile 2022, prevedono una riduzione del 37 per cento dei consumi con una diminuzione degli approvvigionamenti di circa 25 miliardi di metri cubi di gas naturale. Tali consumi saranno ulteriormente ridotti dall'esecuzione delle riforme e dagli investimenti che verranno attivati con il nuovo capitolo del piano *REPowerEU* che verrà inserito nel PNRR;

l'International renewable energy agency (Irena) nel *report* "Renewable power generation costs" mostra che nel 2021 il costo delle rinnovabili è diminuito, nonostante l'incremento dei prezzi delle materie prime. Nel 2022, per la prima volta in Europa, la generazione da fonti rinnovabili, eolico e solare (22 per cento) ha superato la generazione da gas (20 per cento) riducendo l'importazione di 70 miliardi di metri cubi di gas e risparmiando 100 miliardi di euro, come riporta lo studio "More renewables, less inflation" di E3G ed Ember;

nonostante le fonti energetiche rinnovabili abbiano un costo di generazione dell'energia inferiore rispetto a quello di altre tecnologie che impiegano fonti fossili, la crescita dell'utilizzo delle tecnologie pulite continua ad essere fortemente ostacolata dall'inefficienza degli *iter* autorizzativi, che nel nostro Paese durano in media uno o 1,5 anni per il fotovoltaico e circa 5 anni per l'eolico. Iniziative di semplificazione delle procedure autorizzative all'interno del nuovo capitolo sul *REPowerEU* contribuiranno positivamente all'incremento della quota di energia rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili;

nel mese di febbraio Elettricità Futura ha elaborato il piano 2030 del settore elettrico, un percorso per il raggiungimento dell'indipendenza e della sicurezza nazionale, oltre che di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi europei. Il piano prevede di allacciare alla rete 85 gigawatt di nuove rinnovabili al 2030, portando all'84 per cento le rinnovabili nel *mix* elettrico, e l'elettrificazione pari a circa 360 terawattora. Raggiungendo questo traguardo, nei prossimi 8 anni l'Italia potrà ridurre di 160 miliardi di metri cubi le importazioni di gas con un risparmio di 110 miliardi di euro, impegna il Governo:

- 1) a garantire che i nuovi progetti da includere nel PNRR tra i nuovi investimenti per il *REPowerEU* siano coerenti con gli obiettivi europei per la decarbonizzazione e volti ad eliminare realmente la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di combustibili fossili;
- 2) ad impiegare le risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* per sostenere interventi rivolti alla riduzione dei consumi di energia attraverso la riqualificazione energetica degli edifici, l'autoconsumo singolo e collettivo di energia rinnovabile tramite configurazioni di comunità energetiche rinnovabili attraverso un fondo per garanzie e prestiti agevolati, meccanismi di detrazioni fiscali, cessioni e sconto tipo *ecobonus* e *superbonus*, favorendo i cittadini nelle condizioni di povertà energetica;
- 3) ad impiegare le risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* al fine di sostenere le attività produttive, in particolare le imprese nella creazione di comunità energetiche rinnovabili, tramite un fondo per garanzie e prestiti agevolati al fine di aiutare l'accesso alla liquidità per gli investimenti;
- 4) a non impiegare risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* volti alla realizzazione di nuove infrastrutture o progetti che favoriscono l'utilizzo di fonti di energia fossile;
- 5) ad inserire nel capitolo del *REPowerEU* le riforme di semplificazione delle procedure autorizzative per impiegare le risorse del PNRR per progetti che spingano l'incremento della generazione elettrica da fonti rinnovabili, dell'impiego degli accumuli, il miglioramento dell'infrastrutturazione e il superamento delle strozzature esistenti in termini di trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia elettrica, oltre a delle riforme per facilitare l'affidamento di aree pubbliche per la realizzazione di impianti rinnovabili per le comunità energetiche rinnovabili;
- 6) ad impiegare le risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* nel settore della decarbonizzazione nei processi produttivi industriali, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, attraverso la concessione di agevolazioni dirette alle imprese, con particolare attenzione a quelle che investono nel settore dell'*automotive* per la transizione elettrica;
- 7) ad adeguare il piano nazionale integrato energia e clima alle indicazioni europee precisando metodi e strumenti per accelerare la transizione verde verso la neutralità climatica e rafforzare la resilienza del sistema energetico in linea con i piani *Fit for 55* e *REPowerEU*;
- 8) a tenere, prima dell'invio dei progetti, un'ampia consultazione per affrontare con le parti interessate quali siano le riforme e gli investimenti da includere nel piano *REPowerEU*.

(1-00042)

[AMBROGIO](#), [MENNUNI](#), [NOCCO](#), [LEONARDI](#), [PETRUCCI](#) - Il Senato,

premesso che il nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del servizio sanitario nazionale. Quello attualmente in vigore è regolato dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1999;

considerato che:

il 12 gennaio 2017 è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

l'aggiornamento dei LEA ha introdotto, come noto, modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete, ha altresì innovato il nomenclatore dell'assistenza protesica, revisionato l'elenco delle malattie rare e quello delle malattie croniche e introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali; la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), di conseguenza, ha posto il 28 febbraio 2018 come termine ultimo per l'emanazione dei decreti sulle tariffe massime erogabili;

considerato inoltre che, come nel già citato nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi del 1999, l'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 ha stabilito tipologie e caratteristiche delle protesi, delle ortesi e degli ausili ammessi

alla fornitura a carico del SSN. Il nuovo nomenclatore è così suddiviso: a) elenco 1: protesi e ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, aggiuntivi e prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi; b) elenco 2A: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato; c) elenco 2B: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato;

ritenuto che:

il sottogruppo dell'assistenza protesica, in seno alla commissione permanente tariffe, ha svolto il compito di analizzare i costi e di pervenire ad una proposta tariffaria, relativamente ai dispositivi "su misura", di cui all'allegato elenco 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui LEA, mentre per i dispositivi rientranti negli altri elenchi, 2A e 2B, contenenti gli ausili di serie e gli ausili di serie pronti per l'uso, si è fatto rinvio alle procedure di evidenza pubblica;

nel 2022, a distanza di 5 anni dall'introduzione dei nuovi LEA nel 2017, è stato finalmente redatto il decreto congiunto tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute per la definizione delle tariffe aggiornate delle visite e delle protesi e ausili per disabili, contenute nel nuovo nomenclatore tariffario;

il documento è stato trasmesso alle Regioni, che devono esprimere il loro parere in seno alla Conferenza Stato-Regioni;

valutato che, nell'interesse primario e sostanziale dell'assistito, evidenziato altresì il significativo e continuo processo di ricerca e sviluppo del comparto, è necessario assicurare l'accesso alle tecnologie più moderne onde eliminare, ovvero ridurre, limitazioni e menomazioni, assicurando, ove possibile, i più alti *standard* di recupero o di gestione della disabilità;

ritenuto inoltre che, senza l'approvazione del "decreto tariffe", ad oggi l'aggiornamento dei LEA, previsto e introdotto nel 2017, non può trovare effettiva applicazione e, per di più, ausili, protesi e relative tariffe sono riferibili all'elenco contenuto nel precedente nomenclatore, ormai più che ventennale,

impegna il Governo:

1) ad accelerare il processo di approvazione del decreto di definizione delle tariffe aggiornate delle visite e delle protesi e ausili per disabili, contenute nel nuovo nomenclatore tariffario, garantendo, in ogni caso, l'ultimazione dell'*iter* entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione della presente mozione;

2) a garantire, *de facto* e *de iure*, per tramite di un organismo permanentemente costituito, l'aggiornamento periodico, sia tecnologico che tariffario, del nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi.

(1-00043)

Interrogazioni

[MARTELLA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

le organizzazioni sindacali confederali, con proprio documento, hanno evidenziato, in relazione alla possibile riorganizzazione delle attività del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il rischio della perdita di una parte significativa del patrimonio del "Polo culturale" del Ministero stesso;

la questione riguarda, in particolare, il Museo storico della comunicazione, di grande valore documentale e l'unico esistente in Italia di queste dimensioni e per reperti conservati, e il patrimonio librario e documentale e della Biblioteca presenti presso gli immobili siti in viale America e viale Boston, in Roma;

la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto del 17 luglio 2019, ha dichiarato il patrimonio del Museo storico della comunicazione di «interesse culturale» e, quindi, «meritevole di attenzione e di tutela in quanto costituisce testimonianza della storia degli uffici postali e della comunicazione in Italia», e in quanto tale sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004;

è crescente la preoccupazione che si aggravi la marginalità dei suddetti immobili e dei contenuti

culturali ivi custoditi. La stessa Agenzia del demanio, a seguito di una ispezione in tali sedi, non risultava a conoscenza della consistenza di quello che comunemente è conosciuto come "Polo Eur" del Ministero;

particolarmente preoccupante è la situazione dell'immobile di viale Boston per la sua inagibilità, così come per ciò che riguarda lo stabile di viale America;

accanto alla questione culturale esiste poi una questione concernente il personale in servizio presso tali strutture,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio culturale degli immobili di viale America e di viale Boston in Roma, con particolare attenzione al Museo storico della comunicazione, nonché di affrontare le problematiche riguardanti il personale ivi in servizio.

(3-00352)

[ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [GIORGIS](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il centro di produzione RAI di Torino è uno dei 4 centri di produzione televisiva e radiofonica della RAI, insieme a quelli di Roma, di Milano e di Napoli;

lo storico polo RAI di Torino è specializzato nei programmi a divulgazione scientifica e nella televisione dei ragazzi, ospita il museo della Radio e della televisione, la redazione regionale del TGR, il centro ricerche e innovazione tecnologica (CRIT), le direzioni amministrative (affari e finanza, canone e parte della direzione acquisti), la direzione ICT e parte delle Teche, la direzione generale di RAI Pubblicità, la struttura regionale di RAI Way, e l'*auditorium* RAI "Arturo Toscanini" in via Rossini, sede dell'orchestra sinfonica nazionale della RAI;

dallo scorso novembre 2022, le rappresentanze sindacali unitarie di categoria hanno denunciato il pericolo concreto di smobilitazione del "centro produzioni Torino Via Verdi" (CPTV) della RAI e dell'intera realtà produttiva del polo torinese e i rischi di un ulteriore disimpegno dalle direzioni presenti in via Cavalli. In assenza di un piano industriale nazionale e territoriale, la mancanza di investimenti e programmazione, il progressivo spostamento di alcune delle trasmissioni di punta da Torino alle sedi di Roma e Milano, il sostanziale blocco del *turnover* del personale, sensibilmente ridotto dai pensionamenti e dalla mancanza di procedure concorsuali, vengono considerati importanti segnali di un progressivo smantellamento della struttura;

allo stato attuale non esistono posizioni chiare sull'intenzione dell'azienda di mantenere la sua presenza sul palazzo di via Cavalli, il cui affitto scadrà nel 2026 e in cui lavorano oltre 400 dipendenti RAI e 130 dipendenti di RAI Pubblicità;

con una nota del 4 marzo 2023 sottoscritta dalle rappresentanze sindacali di CGIL SLC, CISL FISTEL Piemonte e UILCOM, è stato evidenziato come la ristrutturazione del patrimonio immobiliare in termini di razionalizzazione delle sedi non si sia tradotta in nuovi investimenti ma sia andata più nella direzione di una smobilitazione, con la vendita del palazzo di via Cernaia perfezionata a dicembre 2021, i cui introiti non risultano però essere stati reinvestiti sul territorio piemontese. Nella medesima nota viene specificato, inoltre, per quanto concerne invece il personale impiegato, che quasi tutti le direzioni e le strutture operative della RAI torinese lamentano la mancanza di un investimento assunzionale adeguato per rilanciare le attività e le produzioni della sede;

il Consiglio comunale di Torino, a fronte della situazione, ha approvato, in data 12 dicembre 2022, la mozione n. 86 per il "rilancio del centro di produzione Rai di Torino" a prima firma della consigliera Nadia Conticelli, per chiedere un deciso investimento sulla sede di produzione radiotelevisiva piemontese, sul centro di ricerca, unico a livello nazionale, dell'orchestra e degli altri settori attivi. Per sottolineare l'importanza che la RAI di Torino riveste a livello territoriale, è stata altresì annunciata da parte dell'amministrazione cittadina la volontà di intitolare il centro di produzione a Piero Angela;

a fronte delle sollecitazioni e della richiesta di chiarimenti e di rassicurazioni sul futuro della RAI di Torino, in data 5 aprile 2023, si è svolto un incontro tra il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes, durante il quale sono state fornite rassicurazioni circa la centralità e il ruolo fondamentale del polo torinese e la

volontà dell'azienda di valorizzare la struttura, utilizzando al massimo delle potenzialità gli studi e le risorse umane;

la RAI di Torino rappresenta una realtà produttiva, tecnologica e culturale importantissima a livello nazionale, fortemente rappresentativa della storia dell'evoluzione sociale e tecnologica del nostro Paese e, allo stesso tempo, con un forte radicamento nel territorio piemontese, e una importante valenza occupazionale;

sono circa 900 infatti le lavoratrici e i lavoratori occupati direttamente nel polo RAI di Torino, distribuiti fra il centro di produzione di via Verdi e l'insediamento di via Cavalli, sulla cui professionalità e alta qualificazione è necessario investire per non disperdere il loro grande valore professionale e il beneficio sul territorio;

appare di fondamentale importanza che le grandi produzioni iniziate negli studi torinesi vengano confermate nel centro di produzione torinese, così come è necessario investire con un progetto di ampio respiro sul museo della Radio e della televisione, sito in via Verdi, di fronte al Museo del cinema, affinché si consolidi sempre di più come museo nazionale di grande rilevanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto relativamente all'attuale situazione del centro RAI di Torino, al nuovo piano industriale aziendale e ai futuri sviluppi che coinvolgeranno la sede;

quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, affinché sia garantita la continuità operativa ed occupazionale nel polo RAI di Torino che rappresenta una fondamentale realtà produttiva, tecnologica e culturale della RAI e se non ritengano opportuno adoperarsi per evitare ogni possibile ridimensionamento di un importante polo storico della RAI e la dispersione delle alte professionalità presenti.

(3-00353)

[FINA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l'inserimento di circa 1.200 lavoratori somministrati impiegati nelle questure e nelle prefetture tramite agenzie per il lavoro;

in data 23 dicembre 2022 è stato comunicato ai lavoratori somministrati, per lo più giovani, in servizio presso le prefetture e le questure, che il 31 dicembre 2022 avrebbero terminato il servizio lavorativo ad eccezione di 177 unità di personale la cui scadenza è stata prorogata al 27 marzo 2023;

il contratto somministrato dei lavoratori è stato più volte rinnovato nel corso del 2021, e da ultimo anche nel 2022, al fine di far fronte alla grande richiesta di rilascio di permessi e autorizzazioni per le persone extracomunitarie;

considerato che:

il Ministero dell'interno ha stimato che il fabbisogno del personale è di circa 22.000 unità di organico; allo stato attuale si registra una presenza pari a 15.975 unità, oltre al personale di polizia che opera congiuntamente agli operatori civili delle questure e per il quale vi è una copertura di 17.000 unità di personale;

il Ministero ha stabilito di selezionare una nuova agenzia di lavoro che provveda ad effettuare nuovi contratti di somministrazione che, presumibilmente, potranno avere efficacia a partire da giugno 2023;

il costo relativo al ricorso al lavoro somministrato come di tutta evidenza risulterebbe maggiore rispetto a quello interno, poiché ai costi retributivi e contributivi andrebbero aggiunti i costi relativi alle commissioni spettanti all'agenzia di somministrazione;

rilevato che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2023, è stata fissata una quota massima di circa 83.000 unità che richiedono altrettanti procedimenti amministrativi relativi alla definizione di permessi di lavoro, oltre alla sanatoria dei lavori domestici e agricoli;

a quanto detto si aggiunga il costante arrivo dei profughi ucraini, stimato in circa 2.000 al mese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere a prorogare il servizio lavorativo del personale già impiegato negli uffici di questure e prefetture alla luce della formazione

che lo stesso ha già conseguito, al fine di garantire al meglio l'espletamento degli *iter* amministrativi necessari alla gestione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari.

(3-00356)

[TERZI DI SANT'AGATA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la cultura e la tradizione millenarie cinesi hanno contribuito allo sviluppo della civiltà della Cina fino a quando non è stata oscurata da decenni di campagne condotte dal Partito comunista cinese sin dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949;

l'associazione "Il Ponte", il cui obiettivo è mantenere e promuovere la cultura cinese attraverso eventi culturali, ha reso noto che uno degli eventi teatrali promosso, lo spettacolo di danza classica cinese e di musica tradizionale "Shen Yun" da alcuni anni non ottiene l'autorizzazione per l'esibizione nella capitale;

Shen Yun è connesso alla disciplina spirituale del "Falun Gong", i cui esercizi venivano praticati liberamente nei parchi di tutta la Cina fino al 1999, quando il Partito comunista cinese ha iniziato un'attività di contrasto alla sua crescente popolarità per il timore che tale antica pratica potesse celare un'ideologia in grado di sfuggire al controllo del PCC;

l'ultimo caso risale al 25 giugno 2022, data proposta dagli organizzatori per lo svolgimento dello spettacolo Shen Yun presso il teatro dell'Opera di Roma: richiesta respinta, perché la direzione del teatro aveva scelto di ospitare un diverso evento che, come riporta il sito, godeva del sostegno dell'Ambasciata cinese in Italia espresso nella seguente dichiarazione del ministro consigliere Xu Rong, responsabile dell'ufficio culturale dell'ambasciata cinese: "Il concerto è un evento importante dell'Anno della Cultura e del Turismo Italia Cina (...) sarà una gioia tornare ad ammirare artisti cinesi ed italiani assieme in un palcoscenico dopo tanto tempo";

il promotore dell'evento è il China arts and entertainment group di proprietà dello Stato cinese e amministrato dal Ministero della cultura;

considerato che:

State grid corporation of China, colosso elettrico cinese, che promuove un progetto per portare energia dall'Asia in Europa, attraverso la "nuova via della seta", possiede quote in Terna S.p.A.;

Qinjing Shen, capo della rappresentanza di State grid in Italia, è consigliere d'amministrazione di Terna S.p.A., principale *sponsor* del teatro dell'Opera di Roma;

anche il teatro Regio di Torino avrebbe subito pressioni da parte dell'Ambasciata cinese, tramite istituzioni regionali e comunali, per cancellare gli spettacoli di Shen Yun in programmazione dal 18 al 23 aprile 2023;

anche la sfera accademica risente di interferenze esercitate dalla Repubblica popolare cinese tramite, in particolare, gli istituti "Confucio" i quali, benché nati ufficialmente come enti pubblici senza scopo di lucro, affiliati al Ministero dell'istruzione cinese con l'obiettivo di promuovere la lingua e la cultura cinese, perseguirebbero in realtà interessi di tipo politico ed economico;

sono circa 500 gli istituti Confucio in tutto il mondo, di cui 12 presenti sul territorio nazionale italiano nei seguenti atenei: università di Bologna, università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Milano e Piacenza, università Kore di Enna, università degli studi di Firenze, università degli studi di Macerata, università degli studi di Milano, università degli studi di Napoli "L'Orientale", università degli studi di Padova, scuola superiore Sant'Anna di Pisa, università degli studi di Roma "Sapienza", università degli studi di Torino, università "Caà Foscari" di Venezia;

in alcuni Paesi come Stati Uniti, Canada, Germania, Svezia, Finlandia, il numero di tali istituti è in declino dopo il mancato rinnovo della collaborazione, mentre altri Paesi come Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda stanno valutando simili misure;

la cooperazione con gli istituti Confucio non è di natura esclusivamente accademica, poiché la loro presenza nelle università può essere destinata alla promozione di interessi economici, allo spionaggio, ad attività illecite in materia di proprietà intellettuale, ad influenzare la ricerca universitaria ed imporre una narrativa revisionista sulle questioni cinesi, in particolare rispetto a temi come Tibet, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di interferenze da parte di membri cinesi di consigli di amministrazione in società italiane che si attivano per impedire la tenuta di eventi culturali come quello descritto e di analoghe interferenze e pressioni esercitate in forme diverse con la finalità di impedire, condizionare o censurare iniziative, programmi, libertà di espressione e libertà accademica da parte di uffici diplomatici e consolari della Repubblica popolare cinese in Italia;

quali misure intendano adottare per prevenire ogni forma di condizionamento ed interferenza straniera, in particolare cinese, alle libertà di espressione culturale ed accademica nel nostro Paese.

(3-00357)

[TERZI DI SANT'AGATA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

i portavoce dell'International legal forum, cui aderiscono oltre 4.000 avvocati impegnati nel contrasto all'antisemitismo e nella promozione dei diritti umani e della pace in Medio Oriente, e dell'osservatorio Salomone sulla Discriminazione, che combatte l'antisemitismo, hanno inviato al segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e all'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, una lettera aperta per esprimere "la totale costernazione e indignazione per le gravi dichiarazioni rilasciate dalla signora Francesca Albanese", *special rapporteur* sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, e per chiedere il suo immediato licenziamento;

si sottolinea in particolare "l'imperdonabile silenzio contro il terrorismo che prende di mira gli israeliani e le sue osservazioni oltraggiose e pregiudizievoli che riflettono chiaramente l'irrimediabile pregiudizio del suo mandato";

il 23 gennaio 2023 anche undici membri del Congresso statunitense hanno inviato una lettera aperta al segretario generale dell'ONU e all'alto commissario ONU per i diritti umani per esprimere la loro contrarietà alla permanenza come *special rapporteur* di Francesca Albanese citando una sua dichiarazione del 2014 in merito al conflitto tra Israele e Hamas, in cui aveva detto: "America ed Europa, una soggiogata dalla *lobby* ebraica e l'altra dal senso di colpa per l'Olocausto, rimangono ai margini e continuano a condannare gli oppressi - i Palestinesi - che si difendono con i soli mezzi a loro disposizione";

a seguito dell'uccisione di un turista italiano, Alessandro Parini, e delle sorelle anglo-israeliane Rena e Maya Dee, la *special rapporteur* Francesca Albanese ha affermato che Israele non ha il diritto all'autodifesa contro il terrorismo, avallando così l'omicidio di civili israeliani, compresi i bambini;

ella sembrerebbe avere una lunga storia di pregiudizi antisemiti antecedenti all'incarico onusiano, espressi con accuse alla "*lobby* ebraica", apparentemente ignorando le preoccupazioni di Israele per la propria sicurezza, paragonando gli israeliani ai nazisti, dichiarando il suo sostegno al movimento "Boycott, divestment, sanctions" (BDS) e accusando lo Stato ebraico di crimini efferati come l'*apartheid*, il genocidio e crimini di guerra;

nel novembre 2022, la *special rapporteur* è intervenuta in una conferenza in cui si è rivolta all'organizzazione terroristica di Hamas a Gaza, affermando: "avete il diritto di resistere";

considerato che:

secondo il codice di condotta delle Nazioni Unite, le attività svolte dai relatori speciali devono seguire criteri di "imparzialità e obiettività";

le posizioni espresse dalla *special rapporteur* sembrerebbero rischiare di contraddire i principi di applicazione imparziale e rigorosa del diritto internazionale per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dei principi concernenti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se ritenga di attivarsi presso il segretario generale delle Nazioni Unite, al fine di ottenere la nomina di uno *special rapporteur* sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati che abbia gli essenziali requisiti di imparzialità, obiettività e di valutazione coerente con i principi e le norme di diritto internazionale vincolanti per tutti gli Stati membri dell'ONU.

(3-00358)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PRIAMO](#) - *Ai Ministri della cultura e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" è ormai uno dei monumenti chiave del XIII Municipio e di Ostia;

tale struttura, realizzata sul progetto dell'architetto Marcello Piacentini, è stata inaugurata il 24 gennaio 1932 ed è stata intitolata a Vittoria Emanuele III;

si tratta di una costruzione, in altri termini, che è stata gravemente danneggiata dai tedeschi in ritirata nel 1943 ed è rimasta in stato di abbandono fino al restauro, risalente agli anni '50; successivamente, è stata utilizzata fino al 1983 principalmente come collegio per figli di detenuti e di famiglie bisognose; considerato che:

in una recente riunione della Commissione consiliare di Roma Capitale dedicata al PNRR è emerso che, secondo i progetti municipali, questa struttura dovrebbe ospitare un centro di accoglienza per senza dimora;

l'immobile per i suoi elementi di pregio storico ed architettonico è invece meritevole di essere valorizzato dal punto di vista culturale e sociale, mentre il progetto che si paventa è, a parere dell'interrogante, assolutamente incompatibile con tali obiettivi e con il contesto in cui si inserisce;

valutato inoltre che appare, a giudizio dell'interrogante, assolutamente inidoneo l'impiego dei fondi del PNRR per la realizzazione di un progetto di tale natura, mentre le risorse pubbliche dovrebbero essere proficuamente impiegate per la valorizzazione dell'immobile nella prospettiva di impiegarlo per finalità di promozione culturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se i Ministri e, più in generale, il Governo, intendano assumere le opportune iniziative al fine di scongiurare l'attuazione del progetto che prevede di destinare l'ex colonia Vittorio Emanuele III a centro di accoglienza di senza dimora, oltre che promuovere, anche attraverso il corretto e proficuo impiego di risorse pubbliche, le iniziative utili alla valorizzazione culturale di tale importante complesso architettonico e monumentale.

(3-00354)

[DE PRIAMO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

nell'ambito degli interventi finanziati con contributi pubblici in regime di edilizia agevolata nella Capitale, ricade il complesso residenziale "Collina delle muse", nel quartiere Boccea, realizzato oltre quindici anni fa all'interno del piano di zona "Mazzalupo Boccea";

il suddetto intervento è stato finanziato con un contributo economico di circa due miliardi di lire in favore della società costruttrice Boccea Imprese Riunite S.r.l., che ha fruito, inoltre, della concessione da parte del Comune di Roma delle aree oggetto dell'intervento urbanistico, in forza di una specifica convenzione sottoscritta nel 2004, recante la disciplina e gli obblighi in tema di edilizia agevolata e sociale, attesa la natura del finanziamento ricevuto ed in ragione delle finalità sottese all'intervento medesimo;

in tale contesto, la Prefettura di Roma il 3 aprile 2002 ha pubblicato un bando rivolto agli appartenenti alle Forze di polizia per l'assegnazione degli alloggi; allo stato, in tale contesto, vivono 54 famiglie, tutte appartenenti alle Forze di polizia ed impegnate nel delicato comparto della lotta alla criminalità organizzata;

al riguardo, infatti, occorre precisare che la disciplina applicabile al caso in esame è quella recata dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con la quale è stato avviato un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità del personale mediante la concessione in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato in funzione della lotta alla criminalità organizzata;

negli ultimi tempi la società proprietaria ha intimato lo sfratto alle suddette famiglie ed ha altresì richiesto importi arretrati a titolo di canoni di locazione oggetto di rideterminazione; in particolare, tali importi risulterebbero determinati per l'effetto di un errore di calcolo degli uffici di Roma Capitale, che all'epoca della citata convenzione, non ha compiuto nelle modalità previste i suddetti conteggi corretti

e che a distanza di 17 anni, non possono ricadere sui locatari, appartenenti alle forze dell'ordine, con redditi bassi;

sulla base di quanto esposto, sussistono quindi una pluralità di vincoli legati allo specifico regime giuridico cui sono gravati gli immobili atteso che sono stati realizzati in funzione del contributo pubblico nell'ambito dei programmi indicati dalla richiamata normativa e mediante la concessione di aree pubbliche sulla base della relativa Convenzione urbanistica;

sulla base delle convenzioni stipulate, la violazione dei prezzi massimi di cessione e di locazione determina la decadenza della Convenzione cui consegue la revoca della concessione del diritto di superficie sussistendone i presupposti;

allo stato, le suddette famiglie, dopo aver condotto in locazione gli immobili per diciassette anni provvedendo alla regolare corresponsione dei canoni di locazione, rischiano di perdere la disponibilità dell'alloggio con tutte le relative conseguenze sul piano sociale, privando gli stessi anche dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla vigente normativa in materia;

inoltre, il Tribunale Civile di Roma non ha ritenuto di convalidare gli sfratti in ragione della sussistenza dei richiamati vincoli, mentre si registra l'assenza delle altre istituzioni a vario titolo competenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle violazioni riscontrate nel piano di zona di cui in premessa e ad intraprendere ogni utile provvedimento al fine di scongiurare l'esecuzione della procedura di sfratto;

se intendano adottare provvedimenti urgenti per tutelare le legittime aspettative delle famiglie in ragione dei vincoli gravanti sugli immobili, nel rispetto degli obiettivi sottesi al programma di edilizia residenziale e a tutela dell'investimento pubblico.

(3-00355)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TOSATO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il combinato disposto dell'articolo 23 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'articolo 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada disciplina la circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari;

sui veicoli ad uso privato non è concessa alcuna forma di pubblicità nell'interesse di terzi, ma soltanto la pubblicità nell'esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all'indicazione del marchio e della ragione sociale;

il trasporto di persone diversamente abili con i veicoli utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*onlus*) o dalle associazioni di volontariato viene ricondotto, come evidenziato dalla circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/884/20/105/41 del 3 febbraio 2020, al trasporto di persone su veicoli ad uso privato e su tali veicoli è quindi vietata la pubblicità;

per consentire e disciplinare nel dettaglio la pubblicità non luminosa e per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle *onlus*, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal comitato olimpico nazionale italiano, è intervenuto l'articolo 5, comma 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha previsto una modifica all'articolo 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, da attuare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge del 2010;

la modifica, a distanza di tredici anni, non ha ancora trovato attuazione e nel frattempo molte società hanno proposto alle associazioni di volontariato di prendere in comodato gratuito veicoli attrezzati per il trasporto di persone, con evidenti pubblicità, ma l'utilizzo sarebbe sanzionabile perché in contrasto con la vigente normativa,

si chiede di sapere, vista la rilevanza della questione, se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita anche sui veicoli appartenenti alle *onlus*, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri, di cui all'articolo 6 della

legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano.

(4-00375)

[ALUISIO](#), [SIRONI](#), [MAZZELLA](#), [MARTON](#), [LOREFICE](#), [DE ROSA](#), [BEVILACQUA](#), [NAVE](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [CATALDI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. - Premesso che:

la mancata applicazione, prima del 2018, della clausola del 34 per cento, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, ha ulteriormente incrementato il divario economico tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. In particolare, come riportato testualmente nella Relazione 2020 dell'Eurispes: "Se della spesa pubblica totale, si considera la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere in percentuale alla sua popolazione, emerge che, complessivamente, dal 2000 al 2017, la somma corrispondente sottrattagli ammonta a più di 840 miliardi di euro, netti";

a ciò si aggiunge che nel Mezzogiorno gli investimenti hanno trovato, in parte, finanziamento nei fondi strutturali e nelle altre risorse dei programmi di coesione territoriale. Più specificamente, come riferito dal professor Vittorio Daniele, ordinario di Politica economica presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, innanzi alle Commissioni 5^a (Bilancio) e 14^a (Unione europea) del Senato, in occasione dell'esame del documento, recante "Proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza": "I fondi strutturali sono diventati sostitutivi delle risorse nazionali, in contrasto con il principio di addizionalità, secondo il quale le risorse europee devono aggiungersi a quelle nazionali perché si possa conseguire un effettivo riequilibrio territoriale. A tal proposito, si può ricordare che già nel 2019, la Commissione Europea ha richiamato l'Italia in merito al rispetto del principio di addizionalità";

nel mese di ottobre 2019 il nostro Paese è stato richiamato dal direttore generale per la Politica regionale della Commissione UE, Marc Lemaître, che è arrivato a minacciare il taglio dei fondi strutturali, qualora dovesse persistere un uso sconsiderato della programmazione europea. Lemaître, in occasione della "Settimana europea delle città e delle regioni" di Bruxelles, dichiarò: "Non conosco nessun altro Paese che ha una situazione così debole. Gli sforzi europei fatti attraverso il bilancio comunitario sono stati neutralizzati dai tagli agli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Siamo certi che con un'attenzione adeguata dedicata a questo campo, potrebbero esserci molti investimenti pubblici in più al Sud" ("repubblica.it", 7 ottobre 2019);

sempre in materia di fondi strutturali per il Mezzogiorno, si cita un interessante stralcio (datato ottobre 2020) del documento depositato in Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 14^a (Unione europea) del Senato dal dottor Marco Ascione di Eurispes (Istituto di studi politici economici e sociali) in occasione dell'esame del documento recante "Proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza": "Nelle regioni svantaggiate dell'Europa centrale, che ricevono i fondi strutturali come quelle del Mezzogiorno, il tasso di investimenti è del 4%, mentre per il Sud Italia si era concordato per lo 0,43% (già enormemente di meno rispetto a tali regioni centroeuropee), ma si è realizzato solo lo 0,38%. Inoltre, i fondi per lo sviluppo e la coesione che la Ue aveva assegnato all'Italia per favorire la convergenza fra differenti aree del Paese (...) - destinati per l'85% al Sud, ma poi spostati su altre voci di spesa- ammontavano (per la programmazione 2007-2013) a 63,3 miliardi. Di essi, più di un terzo, e cioè 22,3 miliardi, è stato spostato sul risanamento dei conti pubblici (per la crisi dei debiti sovrani), tramite una delibera Cipe. Dopo l'arginamento della crisi (nella programmazione 2014-2020), i fondi per lo sviluppo e la coesione ammontavano invece a 68,8 miliardi. Da essi sono stati decurtati 9,5 miliardi, utilizzati per altri provvedimenti legislativi. Complessivamente, i tagli apportati in tredici anni sono stati di 31,8 miliardi, dei quali l'85% (oltre 27 miliardi) tolti al Mezzogiorno";

sotto il profilo infrastrutturale, dal 1970 al 2018 s'è registrato un declino progressivo della spesa, diminuita del 2 per cento e, soprattutto, distribuendosi in modo diseguale tra il Centro-Nord (0,9 per cento) e il Mezzogiorno (meno 4,6 per cento). Ciò significa che nel Mezzogiorno si è disinvestito più di 5 volte rispetto al Centro-Nord, soprattutto negli ultimi anni. Infatti, nonostante gli investimenti previsti nel Meridione negli anni '70 fossero circa la metà di quelli complessivi, recentemente si sono

ridotti di quasi un sesto del totale nazionale. In particolare, secondo un rapporto dello Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), "nel 1970 essi erano pari a 531 euro pro-capite a livello nazionale, con il Centro-nord a 451 e il Mezzogiorno a 677 euro. Nel 2017, invece, si è passati ai 217 euro *pro capite* a livello nazionale, con il Centro-nord a 277 e il Mezzogiorno a 102 euro",

si chiede di sapere:

se, negli anni 2021 e 2022, il riparto delle risorse ordinarie dello Stato in conto capitale, e cioè in investimenti e opere pubbliche, sia avvenuta in modo proporzionale rispetto alla quota percentuale della popolazione di riferimento, nel rispetto della clausola del 34 per cento stabilita dal decreto-legge n. 243 del 2016;

se, al mese di marzo 2023, gli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rispettino il vincolo di destinazione territoriale del 40 per cento a favore delle regioni meridionali;

se il Ministro in indirizzo condivide l'opportunità di adottare misure compensative e correttive volte a sanare il pregresso riparto sperequato delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e quali iniziative intenda adottare per ridurre il divario Nord-Sud;

se intenda valutare l'opportunità di istituire appositi organismi, anche di carattere interministeriale, che rechino l'obiettivo di vigilare sull'utilizzo dei criteri, delle metodologie e degli indicatori utilizzati dai Dicasteri in sede di riparto dei fondi, monitorando che detto riparto avvenga in modo proporzionale rispetto alla quota percentuale della popolazione di riferimento.

(4-00376)

[CAMUSSO](#), [NICITA](#), [FINA](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [D'ELIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Società generale delle acque minerali S.p.A. è una società per azioni che conta 12 linee produttive tra le quali i noti marchi di acque minerali Acqua Lete, Sorgesana e Prata, con un fatturato costantemente in crescita negli ultimi tre anni: nel 2023 il fatturato è stimato attorno ai 110 milioni;

a Pratella (Caserta), è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua che attualmente impiega circa 140 lavoratori; negli ultimi anni la gestione aziendale è stata più volte oggetto di denunce e segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali, a causa della reiterata violazione di norme sancite nel contratto collettivo nazionale di riferimento;

l'entità degli addetti nella pianta organica non è del tutto definita, in quanto persiste un numero mediamente alto di lavoratori che rassegnano le proprie dimissioni e di altri che entrano in produzione per la loro sostituzione;

i sindacati lamentano, da diversi anni, che in azienda si attui una modalità di organizzazione del lavoro che prevede il blocco totale per il periodo estivo delle ferie dal 15 giugno al 15 settembre senza possibilità, per i dipendenti, di usufruire di qualche giorno di ferie in tale periodo dell'anno, nonché di blocco dei permessi urgenti di lavoro richiesti durante lo stesso periodo;

da quanto risulta agli interroganti, l'azienda nega sistematicamente la richiesta di ferie sostenendo il carattere stagionale della produzione in assenza di qualsiasi motivazione legale o contrattuale, in tal senso violando diritti fondamentali dei lavoratori, nonché disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento;

i sindacati rilevano, altresì, il mancato rispetto delle norme in materia di cambio turno, denunciando l'assenza di coinvolgimento e confronto con la rappresentanza sindacale, che non si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 30 del contratto collettivo nazionale e l'assenza di un congruo preavviso per i lavoratori interessati che si trovano a dover procedere immediatamente al cambio turno richiesto, anche dalla sera alla mattina, in spregio al corretto equilibrio tra tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori;

da quanto risulta agli interroganti, l'azienda attua anche pratiche scorrette di organizzazione del lavoro straordinario, in palese violazione dell'articolo 31 del contratto collettivo, che in alcuni casi supererebbe le 80 ore annue, gravando con carichi di lavoro manifestamente eccessivi i lavoratori in forza allo stabilimento; a tale proposito lo straordinario aggiuntivo oltre le 80 ore andrebbe motivato e stabilito con un accordo sindacale, e quindi con l'Ispettorato del lavoro, in base al contratto nazionale

di categoria, ma l'azienda non ha mai attivato l'*iter* necessario;
tali problematiche sono state già da tempo segnalate all'Ispettorato del lavoro e si è in attesa di eventuali determinazioni;
da quanto risulta agli interroganti potrebbero venire impiegati sulle linee di produzione lavoratori appartenenti alla ditta esterna di pulizie e, data l'assenza di confronto sindacale, l'azienda ometterebbe la comunicazione annuale da fare alla rappresentanza sindacale sul numero di lavoratori in missione dalle agenzie di somministrazione e sulla durata della missione;
la materia delle ferie, dei permessi retribuiti e del lavoro straordinario, che viene ricompresa nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rientra tra i diritti fondamentali garantiti ai lavoratori, sanciti a livello costituzionale ed è oggetto di normazione a livello di contrattazione collettiva, pertanto sono sottratti all'assoluta disponibilità dell'azienda e ove violati arbitrariamente dalla stessa sono suscettibili di tutela,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle reiterate violazioni a danno dei lavoratori da parte della società SGAM e se non ritenga, per le parti di propria competenza, anche attraverso i rispettivi enti territoriali, di avviare una fase di approfondimento delle anomalie segnalate, di intervento unitario alla loro rimozione o, quantomeno, di interlocuzione istituzionale con le parti sociali coinvolte.

(4-00377)

[CAMUSSO](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la società sarda Orefice generators, che realizza generatori elettrici, è una delle aziende che sono state coinvolte negli ultimi 10 anni nel progetto di ricollocamento e reindustrializzazione degli ex lavoratori della multinazionale dell'elettronica americana Jabil, che ha lo stabilimento nel sito di Marcianise (Caserta) e nel corso degli anni ha attuato politiche di riorganizzazione del lavoro e del personale tramite licenziamento e ricollocazione dei lavoratori presso altre realtà aziendali;

la Jabil nel giugno 2019 ha licenziato 250 lavoratori ed ha sottoscritto alcuni accordi, anche mediante intermediazione del Ministero dello sviluppo economico, per la reindustrializzazione del sito e la ricollocazione del personale; Orefice generators era stata individuata quale soggetto aderente al piano di reimpiego e Jabil le aveva riconosciuto un incentivo di circa 80.000 euro per ogni lavoratore riassunto;

l'azienda sarda si era impegnata non soltanto a rispettare le condizioni contrattuali dei 23 lavoratori provenienti da Jabil ma aveva anche garantito alla Regione ed al Ministero che l'attività produttiva sarebbe rimasta nel territorio casertano, o al massimo nella vicina area napoletana di Caivano, avendo affittato anche un capannone vicino alla Jabil, senza però avviare mai la produzione;

secondo quanto risulta agli interroganti, appena qualche mese dopo l'annunciato avvio della produzione, l'azienda ha messo in cassa integrazione una metà dei 23 lavoratori ex Jabil; nell'ottobre 2021 Orefice ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione di chiudere lo stabilimento aperto nell'ottobre 2020 nell'area industriale di Pascarola a Caivano e di trasferire i 23 addetti al sito produttivo di Sestu (Cagliari) senza indicare ampliamenti produttivi e quindi con scarse prospettive di lavoro per i dipendenti trasferiti. A questa grave ed immotivata decisione i lavoratori coinvolti hanno reagito rifiutando il trasferimento, con conseguente procedura di licenziamento da parte dell'azienda;

il 21 novembre 2022 il Tribunale di Napoli nord, che aveva già dichiarato illegittimo il trasferimento in Sardegna dei 23 lavoratori ex Jabil da parte di Orefice, ha dichiarato altresì illegittimo il loro successivo licenziamento condannando dunque l'azienda al reintegro;

nell'ordinanza del giudice del lavoro si legge che "i trasferimenti intimati appaiono illegittimi in quanto non vi è prova della sussistenza delle reali esigenze tecnico produttive ed organizzative e i conseguenti licenziamenti vanno concretamente qualificati come licenziamenti collettivi intimati in assenza delle procedure legittimanti";

tale pronuncia giudiziale evidenzia ancora una volta come il processo di reindustrializzazione del territorio di Caserta sia stato condotto in modo critico, depauperando il contesto produttivo, anche a

causa dell'operato delle aziende straniere che hanno avviato operazioni industriali conclusesi poi con l'abbandono del territorio dopo aver acquisito e delocalizzato le produzioni;
da quanto si apprende a mezzo stampa, nel mese di marzo 2023 la stessa Jabil ha annunciato di aver avviato un'operazione di investimento in Croazia che comporterà l'assunzione di circa 1.500 lavoratori, motivando la scelta aziendale con l'aumento della richiesta di energie rinnovabili e della produzione di veicoli elettrici, mentre i 190 lavoratori del sito di Marcianise attendono ancora di capire se verranno reimpiegati al termine del periodo di fruizione della cassa integrazione straordinaria che scadrà a fine maggio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di monitorare e controllare la situazione industriale;
quali misure intendano porre in essere per sollecitare la permanenza dell'azienda nel territorio casertano salvaguardando i posti di lavoro.

(4-00378)

[ZULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

dai dati della Commissione europea e dal Rapporto Eurispes-ENPAM, si evidenzia che in dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) e ottomila infermieri hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero;

secondo i dati della Consulcesi, ogni anno 1.500 laureati in Medicina, con un'età che va dai 28 ai 39 anni, lasciano l'Italia per frequentare scuole di specializzazione in altri Stati;

considerato che:

i fattori predominanti che spingono i medici italiani a lasciare l'Italia, secondo ANAAO ASSOMED, sarebbero le paghe molto più alte e un accesso più meritocratico alla professione con migliori prospettive di carriera;

la fuga in altri Stati, oltre a creare problemi all'interno del sistema sanitario nazionale, crea anche un rilevante danno economico, dal momento che la formazione costa allo Stato italiano 150.000 euro per ogni singolo medico laureato e altri 150.000 euro per ogni medico che abbia conseguito la specializzazione;

secondo i dati riportati dalla Federazione italiana delle Associazioni e Società scientifiche dell'Area Pediatrica (FIARPED), a fronte dei 5.289 pediatri che nei prossimi 4 anni andranno in pensione, saranno solo 2.900 i nuovi specialisti, determinando così un vuoto di ben 2.389 unità;

ritenuto che:

al fine di intervenire per garantire i livelli essenziali di assistenza e ottemperare alla carenza di personale medico, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, cosiddetto decreto milleproroghe, all'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, ha introdotto, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, disposizioni concernenti la possibilità, da parte delle aziende sanitarie locali, di trattenere in servizio personale medico, in deroga ai limiti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età;

ad oggi, pare siano ben poche le Regioni e le rispettive ASL che, pur non avendo personale convenzionato in servizio da sostituire al posto dei pediatri che hanno fatto regolare richiesta, non applicano tale disposizione e ciò vale anche per i medici di medicina generale;

valutato inoltre che, attualmente, la mancata applicazione delle disposizioni citate, non solo pone un serio problema di tutela della salute pubblica, con particolare riferimento ai minori, bensì determina l'avvio di contenziosi civili e penali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, non solo per incentivare le Regioni ad applicare la norma in oggetto, ma anche al fine di arginare la fuga dei giovani medici italiani dal Paese.

(4-00379)

[GELMETTI](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

dal 1868, la fondazione "Bentegodi" di Verona rappresenta l'eccellenza dello sport veronese, un'istituzione insignita della stella d'oro e del collare d'oro al merito sportivo, che forgia atleti di caratura nazionale ed internazionale in molte discipline;
attualmente la fondazione rappresenta una delle realtà sportive veronesi più frequentate da ragazzi e ragazze che amano lo sport e vogliono essere seguiti da ottimi istruttori specializzati;
a quanto risulta all'interrogante, l'attuale Presidente *pro tempore* della fondazione "Bentegodi", Giorgio Pasetto, in un *post* pubblicato su di un *account social* denominato «Pasetto pres. Bentegodi Giorgio», avrebbe sponsorizzato l'utilizzo della *cannabis*,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo riguardo al fatto che una istituzione sportiva storica, quale è la fondazione "Bentegodi", affiliata al CONI e frequentata da centinaia di ragazzi e ragazze, possa essere rappresentata da un presidente che promuove l'uso di droga.
(4-00380)

[MENIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:
il finanziamento statale annuale rappresenta l'architrave del funzionamento dei COMITES (Istituto elettivo consolare di diritto pubblico) e del CGIE (Consiglio generale degli Italiani all'estero);
i capitoli di spesa previsti nel bilancio dello Stato per questi soggetti sono individuati presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispettivamente con il numero 3103 (COMITES) e 3131 (CGIE);
per il triennio 2020-2022, lo stanziamento per l'intera rete di COMITES è stato di 2.248.138 euro (Capitolo 3103) e per l'intero CGIE di 1.107.500 euro (Capitolo 3131): questi capitoli di spesa sono stati fortemente ridotti dall'ultima legge di bilancio e portati a 1.248.138 euro (Capitolo 3103) e 607.500 euro (Capitolo 3131);
relativamente al COMITES Ungheria, è stata prevista, quale finanziamento ordinario per tutto l'esercizio finanziario 2023, la cifra complessiva di 3.256 euro, di cui è stato erogato l'importo di 434 euro a titolo di anticipo (*ex* messaggio ministeriale n. 49316 del 22 marzo 2023), creando così un forte disagio per la sua operatività;
infatti, dalla valutazione delle spese correnti, la situazione economico-finanziaria del citato COMITES è molto critica, dal momento che, già a fine aprile, si ravvisa un saldo negativo di ben 1.402 euro, con probabile negativo di quasi 2.000 euro a fine anno, pur avendo praticamente azzerato ogni spesa, salvo quelle derivanti dagli obblighi fiscali nei confronti delle autorità ungheresi (in quanto persona giuridica legalmente costituito localmente) e la tenuta dei conti correnti;
peraltro, tale situazione risulta critica per i consiglieri, specie per quelli dell'esecutivo, ponendoli in una condizione di formale illegalità, contabile e fiscale, e costringendoli a provvedere con proprie risorse, essendo loro in regime di responsabilità personale;
tutto ciò pone in forte crisi la stessa esistenza del COMITES-Ungheria, che oggi, per poter operare, ha sede legale provvisoria a titolo gratuito presso un consigliere;
tali difficoltà economiche hanno coinvolto anche altri 118 COMITES, soprattutto quelli di nuova costituzione o comunque più recenti, i quali rappresentano circa 1.298 italiani residenti all'estero (registrati presso l'AIRE), problemi che determinano la necessità da parte dei consiglieri di finanziare loro stessi i COMITES per evitare conseguenze giudiziarie e fiscali nelle varie giurisdizioni di competenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione descritta e quali iniziative intenda adottare per evitare che i ritardi nel finanziamento continuino a peggiorare la situazione economica di tutti i COMITES e in particolare del COMITES Ungheria, compromettendone la loro stessa esistenza.
(4-00381)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:
a giugno 2022 è stato completato il passaggio delle TV locali dalle reti di precedente generazione a quelle pianificate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), a seguito della liberazione della banda 700 MHz, assegnata agli operatori di comunicazione mobile per il 5G;
la pianificazione frequenziale delle reti locali effettuata dall'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni si basa su ipotesi elaborate in base a reti di riferimento, che sono usate per calcolare i vincoli radioelettrici che le reti reali devono poi rispettare, vincoli basati sui cosiddetti punti di verifica o PDV;

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha suddiviso le risorse spettrali destinate alle TV locali tra reti di primo livello, le quali, in base ai criteri individuati attraverso le reti di riferimento, hanno copertura minima del 90 per cento della popolazione dell'area tecnica o della regione considerata e capacità trasmissiva pari a circa 36,97 Mbit/s, e reti di secondo livello, con copertura minima del 50 per cento della popolazione di bacini ristretti, di norma monoprovinciali o pluriprovinciali, e capacità trasmissiva pari a circa 20,79 Mbit/s;

da informazioni raccolte nel territorio della regione Campania, la quale corrisponde all'Area Tecnica n. 14 pianificata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è emerso che le reti di secondo livello operanti nella regione hanno coperture notevolmente più estese rispetto al 50 per cento pianificato e capacità trasmissiva notevolmente più elevata rispetto ai 20,79 Mbit/s indicati dall'Autorità;

ciò porta a ritenere che le reti realmente esercite non siano conformi ai vincoli di pianificazione poiché, se le reti reali rispettassero tali vincoli, ne risulterebbe necessariamente la piena conformità alle reti di riferimento, sia in termini di copertura, sia in termini di capacità trasmissiva disponibile;

la situazione reale, come detto apparentemente non conforme alla pianificazione, è che le reti di secondo livello in Campania hanno coperture notevolmente più ampie rispetto ai bacini assentiti, in misura tale da costituire di fatto reti con coperture pluriprovinciali, anche in virtù dell'utilizzazione di impianti presso siti notoriamente e storicamente ubicati in luoghi che consentono il servizio in più province;

ciò ha evidentemente creato sovrapposizioni tra le coperture delle reti di secondo livello campane, provocando l'insorgenza di cosiddetti conflitti di numerazione tra fornitori autorizzati nelle diverse province, ospitati nelle rispettive diverse reti, ma i cui palinsesti sono tutti contrassegnati dal medesimo numero dell'ordinamento automatico dei canali della TV digitale terrestre, il cosiddetto LCN;

la questione sta assumendo contorni sempre più gravi, non solo perché riguarda numerazioni basse (ad esempio, il numero 75) e dunque molto rilevanti dal punto di vista concorrenziale, ma anche perché l'amministrazione ministeriale sembra non essere in grado di individuare soluzioni alla problematica;

la questione risulta essere nota al Ministero in indirizzo sin dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze delle reti di secondo livello in Campania, tanto da condurre alla revisione delle assegnazioni originarie in base ad una interpretazione formalistica del criterio della sovrapposizione;

la vicenda ha proporzioni che esorbitano l'ambito della singola area tecnica e ha risvolti molto rilevanti, poiché attiene, non solo alla lealtà e alla trasparenza dei comportamenti della pubblica amministrazione, ma, reciprocamente, all'esercizio di libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino, come quelle di manifestazione del pensiero e di impresa, certamente coinvolte nell'attività di fornitura di servizi di *media* audiovisivi;

l'evidenziata apparente incapacità dell'amministrazione di prevenire e di risolvere le questioni richiede, a parere dell'interrogante, una pronta e netta presa di posizione politica, oltre che urgenti interventi organizzativi, al fine di garantire che l'azione di governo del settore sia orientata all'effettività del perseguimento dei criteri dell'azione amministrativa e al ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e imprese da una parte, e struttura amministrativa ministeriale dall'altra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali aree tecniche siano coinvolte e in che misura, da quanto tempo e con quali misure adottate;

se sia a conoscenza dei criteri impiegati dalla struttura tecnico-amministrativa del Ministero per la valutazione dei piani tecnici presentati dagli assegnatari delle reti locali di secondo livello in Campania, tali da consentire l'asseverazione di reti che, sebbene pianificate senza vincoli di copertura, raggiungono nella realtà coperture pluriprovinciali, creando così conflitti LCN;

se sia a conoscenza delle ragioni per le quali le reti di secondo livello asseverate dalla struttura tecnico-amministrativa del Ministero presentano capacità trasmissive molto superiori alla capacità trasmissiva

di riferimento, e come ciò sia possibile senza che si verifichi una difformità rispetto alle reti di riferimento della pianificazione svolta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali la struttura tecnico-amministrativa del Ministero abbia fornito il proprio assenso all'esercizio di siti trasmissivi con area di copertura pluriprovinciale nonostante la pianificazione abbia previsto:

a) la verifica preventiva del rispetto dei vincoli radioelettrici definiti dal documento di pianificazione di cui all'allegato 3 alla delibera AGCOM n. 39/19/CONS;

b) restrizioni all'uso di siti trasmissivi con copertura pluri-provinciale;

se sia a conoscenza dello svolgimento di attività di vigilanza da parte della struttura tecnico-amministrativa del Ministero, aventi ad oggetto la conformità della pianificazione e dei piani tecnici asseverati e successive eventuali modificazioni, delle reti reali di secondo livello esercite in Campania e dei singoli impianti di esse.

(4-00382)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che:

i fatti di criminalità e di violenza, in particolare nelle grandi città, registrano una significativa recrudescenza, sia per numero che per gravità; il problema della sicurezza è allarmante se riferito, segnatamente, a numerose tratte ferroviarie regionali e interregionali, frequentate da pendolari, studenti, turisti e da tutti coloro che non hanno la possibilità logistico-economica di utilizzare l'alta velocità, spesso indisturbato campo d'azione per borseggiatori, *baby gang*, bulli, teppisti, molestatori e, purtroppo, anche stupratori;

il primo piano per l'impiego delle forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 (operativo dal 4 agosto 2008). Riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità, con una durata massima di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta; il decreto-legge n. 151 del 2008 ha successivamente autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio;

il piano è stato successivamente prorogato con appositi interventi normativi. In particolare: fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013; fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 192 del 2014; fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 2015; fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5- *bis* del decreto-legge n. 78 del 2015; fino al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 131 del 2016; fino al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016; fino al 31 dicembre 2019 dalla legge n. 205 del 2017 (proroga biennale); fino al 31 dicembre 2020 dal comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 160 del 2019; dai commi 1023 e 1024 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, fino al 30 giugno 2021 per un contingente di 7.050 unità; dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 per un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (prorogato al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 620) per un contingente di 5.000 unità (decreto ministeriale 20 luglio 2021);

l'impegno delle forze armate risulta particolarmente articolato e diversificato ed è previsto anche per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in aree metropolitane o densamente popolate: il personale è posto a disposizione dei prefetti e da questi è impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché in perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle forze di polizia;

il prezioso contributo assicurato da detto personale alla collettività è tangibile nei risultati operativi, oltre 16 milioni di controlli a persone e veicoli e oltre 64.000 persone poste in stato di fermo, arrestate o denunciate, posti sotto sequestro 1.584 armi, 15.188 veicoli e oltre 2,5 tonnellate di sostanze stupefacenti. A ciò va altresì aggiunto il proficuo impegno di controllo e prevenzione con l'impiego di velivoli a pilotaggio remoto (RAVEN) nella cosiddetta terra dei fuochi, con un intervento tempestivo su circa 1.600 roghi di origine dolosa e su circa 6.400 siti di sversamento illecito dei rifiuti;

il personale è risultato indispensabile anche nella gestione di eventi o situazioni delicate o

emergenziali, quali Expo 2015, il giubileo straordinario della misericordia, il G7, gli eventi sismici nel centro Italia e nell'isola di Ischia, la XXX universiade, il vertice G20 di Roma e il COVID-19; evidenziato che l'impiego dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade sicure" rappresenta un contributo significativo in termini di sicurezza, prevenzione e presidio, la cui efficacia è data dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio nazionale e dalla capacità di schieramento delle unità in qualsiasi condizione ambientale, fattori decisivi che in molteplici circostanze hanno assicurato e assicurano la salvaguardia della vita umana e la tutela del bene comune, si chiede di sapere se non si ritenga utile un'azione di sensibilizzazione delle prefetture affinché venga assicurata una presenza più significativa di militari su tratte ferroviarie sensibili, con particolare riguardo a quelle regionali e interregionali, per una finalità preventiva e deterrente di fenomeni di criminalità e violenza.

(4-00383)

CUCCHI - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende della morte del cittadino tunisino di 26 anni, Wissem Ben Abdel Latif, avvenuto mentre era ricoverato presso il Servizio psichiatrico ALS 3 ospitato dall'ospedale "San Camillo" di Roma, dopo esservi stato trasferito dal Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria a Roma;

a destare scalpore nell'opinione pubblica, il fatto che sia stato ritrovato morto il 28 novembre 2021, dopo essere stato legato con dispositivi di contenimento, il corpo riverso su un letto addossato a un muro di un corridoio del citato Servizio psichiatrico presso l'ospedale San Camillo di Roma;

l'uomo risulta essere arrivato in Sicilia ad inizio di ottobre 2021 e, dopo un periodo di isolamento in nave quarantena ad Augusta, è stato trasferito al CPR, fase precedente al rimpatrio, in quanto considerato idoneo alla vita in detenzione;

si apprende che le prime preoccupazioni sullo stato psichiatrico di Wissem Ben Abdel Latif sarebbero state osservate dagli operatori del centro di Ponte Galeria, e avrebbero condotto ad un primo ricovero il 23 novembre 2021 all'ospedale "Grassi" di Ostia e poi al reparto psichiatrico dell'ospedale San Camillo di Roma, dove è poi deceduto. Tali sintomi non sarebbero stati registrati sulla nave quarantena dove è stato ospitato dopo il suo sbarco in Sicilia;

la stampa riferisce che dall'8 novembre 2021 gli sarebbero stati somministrati tranquillanti. Il 19 novembre lo psicologo in servizio avrebbe chiesto una consulenza dalla quale risulterebbe aggressività e il fatto che l'uomo avrebbe rifiutato la terapia per almeno quattro giorni;

come denunciato alla stampa da altre persone recluse nel CPR, Wissem Ben Abdel Latif avrebbe subito violenze fisiche;

il 23 novembre 2021, dopo l'intervento del Servizio 118 sarebbe stato trasferito presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale "Grassi" di Ostia, dove gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo schizo - affettivo. Il trattamento farmacologico sarebbe consistito nella somministrazione di farmaci, quali Haldol, Talofen, Depakin, En;

in seguito, il 25 novembre, per questioni burocratiche e di competenza territoriale risulta essere stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ASL Roma 3, dove morirà tre giorni dopo: il paziente Wissem Ben Abdel Latif è stato tenuto legato secondo i dispositivi di contenzione per tutti e tre i giorni, fino al suo decesso;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante la Procura di Roma avrebbe aperto un procedimento nel quale risultano iscritti come indagati quattro sanitari del reparto di psichiatria dove è avvenuto il decesso, e le ipotesi di reato contestate sarebbero omicidio colposo e falso;

nel corso della visita ispettiva svolta dall'interrogante presso il CPR di Ponte Galeria, la stessa ha potuto verificare personalmente l'assoluta incompatibilità tra il rispetto dei diritti umani e la natura strutturale dei CPR;

la rivista "Altr? Economie" ha pubblicato di recente una indagine che dimostra che nei centri di permanenza per il rimpatrio le persone ristrette vengono "tenute buone" tramite un uso dei medicinali definito come arbitrario, eccessivo e non focalizzato sulla presa in carico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda riportata in narrativa;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno svolgere indagini interne, al fine di individuare eventuali responsabilità anche disciplinari;

se siano a conoscenza dei dati relativi all'utilizzo arbitrario dei farmaci nei CPR e quali iniziative intendano intraprendere per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dentro le strutture CPR dislocate sul territorio nazionale;

se non ritengano urgente arrivare a una chiusura delle strutture CPR, che ospitano persone private della loro libertà senza aver commesso reati;

se non reputino necessario avviare azioni urgenti di carattere strutturale e gestionale a garanzia del diritto alla salute per tutti, nei reparti sanitari oggetto dell'ispezione;

se non ritengano urgente, considerato anche l'esito tragico della storia di Wissem, attivare tutte le azioni necessarie per scongiurare l'ulteriore verificarsi di fatti simili.

(4-00384)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00352 del senatore Martella, sulla valorizzazione del patrimonio culturale degli immobili del Ministero delle imprese nella zona dell'EUR a Roma.

1.5.2.2. Seduta n. 58 del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

58a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,09).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunico all'Assemblea che è convocata immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Pertanto sospendo la seduta, che riprenderà a conclusione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,59).

Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (ore 10,59)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 591.

Prima di procedere all'illustrazione delle questioni pregiudiziali - nell'attesa che la senatrice Zampa,

che deve intervenire, giunga in Aula - informo che la Conferenza dei Capigruppo, testé riunitasi, ha stabilito che la 5a Commissione è autorizzata a riunirsi nel corso delle discussioni che avremo questa mattina per gli adempimenti che dovrà affrontare e che il voto finale sul provvedimento è previsto per domani mattina alle ore 11, preceduto dallo svolgimento delle dichiarazioni di voto alle ore 10. Le votazioni sugli emendamenti inizieranno invece in giornata, seguendo il programma, con la discussione generale e quant'altro. Ricordo che la seduta di domani reca altri punti rilevanti all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare la senatrice Zampa per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per la comprensione.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, il disegno di legge n. 591, di conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 10 marzo scorso, il cosiddetto decreto Cutro, muove dai tragici accadimenti del 26 febbraio scorso. La maggioranza di Governo e il Governo hanno impiegato cinquanta giorni per scrivere norme senza adeguati chiarimenti, che non ci sono arrivati nemmeno nelle lunghe giornate trascorse in Commissione, che, proprio alla luce di quei fatti, fanno apparire una beffa intitolare questo decreto a Cutro.

Dall'analisi del testo - peraltro disordinato, come ho detto - emergono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, per l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Che i flussi migratori verso l'Italia, così come verso tanti altri Paesi d'Europa - e non solo - non siano un'emergenza, ma un fenomeno strutturale, pare evidente alla grande maggioranza di analisti e studiosi e agli esponenti istituzionali. Ne cito uno: il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Zuppi, ha detto che emergenza è un fenomeno molto maggiore di questo.

Ancora gravi sono i rilievi che muoviamo alle modifiche che il testo apporta in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, e di divieti di espulsione e respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, di cui non si è tenuto conto. Giova qui richiamare l'articolo 10 della Costituzione italiana, secondo cui lo straniero privato delle libertà nel suo Paese «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica». Rileviamo inoltre, davvero con estrema preoccupazione, che, a differenza di quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'interno e da molti altri esponenti della maggioranza e del Governo, il provvedimento in esame non contiene alcuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano tragedie analoghe a quella di Cutro. È davvero ridicolo, anzi grottesco, associare il provvedimento ai fatti di Cutro.

L'articolo 1, che riguarda la programmazione dei flussi legali, prevede che siano assegnate quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovano campagne mediatiche sui rischi dei viaggi in mare. Onorevoli colleghi, è davvero un'assurdità grottesca, più che ridicola, perché non tiene conto della tragica realtà dei fatti e degli eventi internazionali. Quelle persone fuggono proprio dai Paesi più lacerati dalla guerra e colpiti dalle persecuzioni: voi pensate davvero che le campagne mediatiche possano essere fatte da parte dei loro aguzzini? Voglio citare il Sud Sudan, che in queste ore ci fa immaginare come dev'essere la qualità della vita di quelle persone, ma anche la Siria, l'Afghanistan e purtroppo tanti altri Paesi. Ebbene, noi immaginiamo che lì vengano fatte campagne mediatiche, per spiegare alle persone che non devono partire?

Voglio poi citare l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di lavoro, che assegna a categorie di professionisti, togliendola all'Ispettorato nazionale del lavoro, la responsabilità di procedere a tutte le verifiche, come l'asseverazione delle condizioni. Questo avviene in assenza di parametri precisi a cui attenersi, come se esistessero persone di serie A, di cui si occuperà l'Istituto nazionale, e persone di serie B, per cui tutto questo si fa in maniera semplicistica, non solo semplificata.

Ancora di più ci preoccupa l'articolo 7, che sopprime il divieto di respingimento e di espulsione di una persona, qualora esistano fondati motivi per ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Quali sono le ragioni di merito, di necessità e di urgenza, secondo l'articolo 77 della Costituzione, per abrogare questa forma di protezione speciale? Davvero non è comprensibile. Il diritto fondamentale alla tutela della vita privata

e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E voglio sottolineare che, a differenza di quanto è stato sostenuto proprio in questi giorni dal Governo e dalla stessa Presidente del Consiglio, non è vero che una larga parte dei Paesi dell'Unione europea non preveda e non abbia in vigore norme del tutto simili alla protezione speciale che l'Italia ha assunto. Questa possibilità è del resto prevista dalla cosiddetta direttiva rimpatri del 2008, dal Codice frontiere Schengen, dal Regolamento di Dublino e dal codice dei visti.

Infine, suscita davvero una grande preoccupazione l'articolo 10, laddove prevede la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri e che questa sia effettuata fino al 31 dicembre 2025 in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Sono locuzioni vaghe e generiche - lo abbiamo detto al Sottosegretario nel corso dei lavori in Commissione - che non garantiscono nulla e non ci danno alcuna rassicurazione. Si tratta di norme che voi calate dall'alto sulla testa dei sindaci e dei presidenti delle Regioni e non soltanto di quelli delle Regioni del centrosinistra. Ascoltate anche i vostri presidenti di Regione, perché saranno loro a essere chiamati a gestire quotidianamente la presenza dei migranti e il loro rapporto con i cittadini. In realtà, non averli ascoltati e rifiutarsi di ascoltarli e di coinvolgerli come bisognava fare dà un'idea davvero molto preoccupante di come voi immaginate la democrazia.

Questo intero provvedimento, a ben vedere, è semplicemente ispirato da una logica punitiva nei confronti dei migranti, poco lungimirante e per niente risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, che potrebbe essere affrontato con un qualche efficacia solo con una riforma profonda della normativa sugli ingressi, con un sistema di accoglienza solido e con un supporto all'integrazione sociale, alla creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante, perché noi vogliamo che per ogni migrante ci sia una cornice di diritti, ma anche di doveri.

Voi rifiutate di fare ciò che serve a questo Paese e lo fate solo per ragioni di consenso, contro i principi di umanità e di saggezza a cui invece dev'essere improntata una riforma che davvero dia risposte al fenomeno della migrazione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare la senatrice Barbara Floridia per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, nella giornata di oggi e anche domani mattina, avremo il tempo di discutere nel merito di questo provvedimento, che il mio Gruppo parlamentare ed io consideriamo e giudichiamo gravissimo, ma per ora mi limito al merito della questione pregiudiziale di costituzionalità, posta peraltro comunemente dal mio Gruppo e dal Gruppo Partito Democratico, e quindi ad illustrare le ragioni per cui anche noi riteniamo questo decreto profondamente incostituzionale.

Quello che esamineremo è un decreto - com'è stato adesso ricordato - che nasce all'indomani della strage di Cutro e che però, contrariamente alla dichiarazione di intenti e addirittura contrariamente al nome che un po' indebitamente porta, non contiene a nostro avviso alcuna norma volta ad incidere concretamente per evitare le stragi in mare, nemmeno per limitare le partenze.

Viceversa, è un decreto che tradisce una logica totalmente punitiva - con l'intento di colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese - che peraltro mette anche le 10.000 persone che oggi usufruiscono della protezione speciale e già vivono nel nostro Paese in una condizione di grande difficoltà e che certamente rischia di spingerle all'irregolarità.

È inoltre un decreto che ha l'obiettivo di smantellare il sistema di secondo livello di accoglienza e integrazione in favore delle misure di prima accoglienza. Questo però non è casuale: evidentemente, avviene perché le misure della cosiddetta prima accoglienza sono meno costose e provvisorie.

Soprattutto, sono misure che non prevedono nessun elemento di inclusione dei migranti nel nostro sistema sociale: è come se si volesse dire, in maniera chiara e definitiva, che il migrante viene trattato come un problema e non come una risorsa. Ciò è evidentemente conseguenza di un ragionamento che viene fatto da molto tempo a questa parte, secondo il quale ciò di cui ci occupiamo sarebbe una grande emergenza e non un fenomeno strutturale, come ci stiamo sforzando di dire ormai da molti anni a questa parte.

Riteniamo che il decreto-legge sia incostituzionale perché adottato in violazione dei principi stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Si tratta peraltro di un decreto-legge con più contenuti distinti, il cui testo non è omogeneo; inoltre, sono del tutto carenti i presupposti di straordinaria necessità e urgenza, che invece sarebbero obbligatori in caso di decreto-legge.

Soprattutto nel provvedimento c'è anche una serie di norme che dal nostro punto di vista si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali e con i principi internazionali in materia di asilo.

In particolare, noi riteniamo in contrasto con la Costituzione e i principi internazionali in materia di diritti fondamentali l'articolo 7, che sostanzialmente sta abrogando la protezione internazionale per motivi familiari, e l'articolo 8, che prevede pene spropositate ed equipara condotte molto diverse, in questo caso mettendo clamorosamente in discussione un principio cardine dell'ordinamento giuridico, che è quello della proporzionalità della pena.

Come diremo durante la discussione generale e anche illustrando i tanti emendamenti che abbiamo presentato e che abbiamo cercato di presentare in Commissione, dopo aver atteso per giorni che la maggioranza risolvesse le divisioni e le contraddizioni che aveva al proprio interno, dal nostro punto di vista l'articolo 7 è la disposizione più critica di tutto il provvedimento: viene abrogato il divieto di espulsione nell'ipotesi di protezione speciale connessa al rispetto della vita privata e personale.

Non starò a discutere di tutte le questioni più tecniche di modifica della disciplina della protezione speciale, cioè l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1 (poi lascerò agli atti una un testo più articolato).

Vorrei però dire nei pochi minuti concessimi che la disposizione, dal nostro punto di vista, viola in maniera indiscutibile l'articolo 10 della Costituzione, che garantisce il diritto di asilo allo straniero. Non fu un caso che i Padri costituenti decisero di scrivere in quel modo l'articolo 10 e di conferirgli una così grande solennità, mettendolo di fianco all'articolo 11, che riguarda il ripudio della guerra. Non era un caso che quegli articoli fossero messi uno vicino all'altro, come si può rilevare in qualunque manuale di diritto pubblico.

Per l'appunto, quell'articolo 10, che garantisce il diritto di asilo per lo straniero, viene invece messo radicalmente in discussione nel momento in cui si va a colpire un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario, che è esattamente quello che si sta facendo in questo momento, peraltro - lo devo dire, ma anche questo lo ripeterò in sede di discussione di merito sul provvedimento - raccontando anche una clamorosa bugia. Più volte, infatti, in questi giorni si è fatto riferimento a un dato secondo il quale il nostro Paese sarebbe l'unico in Europa ad avere nell'ordinamento nazionale, oltre alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria (quindi all'asilo), anche una protezione speciale specifica. Si è detto che questa sarebbe un'unicità dell'Italia, ma in realtà non lo è, perché sono 18 i Paesi europei che accompagnano gli strumenti di protezione internazionale anche con uno strumento di protezione speciale.

Sono molti, per l'appunto, i Paesi dell'Unione in cui sono in vigore norme assimilabili a quella che avevamo noi. Peraltro, questa possibilità è prevista espressamente dalla direttiva rimpatri, ma anche dal codice frontiere Schengen e dallo stesso regolamento di Dublino, che pure noi abbiamo mille volte criticato, ma che questa disposizione contiene. I permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Insomma, è evidente che quella che è stata raccontata in questi giorni, secondo la quale il nostro sarebbe l'unico Paese ad avere la protezione speciale, è una bugia. Le disposizioni abrogate dall'articolo 7, invece, rispondevano esattamente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare ed è assolutamente evidente - a me pare - che un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di uno straniero

tale da costringerlo a rompere il sistema di relazioni sociali e familiari creati all'interno dello Stato ospitante costituisca un'interferenza molto seria nella sua vita privata e familiare.

In sostanza, volevate evidentemente aumentare la clandestinità e l'irregolarità, perché vi conviene avere una dimensione illegale, irregolare e clandestina, visto che su questo lucrare e fate le campagne elettorali con grande cinismo e discorsi che abbiamo ascoltato per molti anni. Avreste fatto e fareste meglio a dirlo in maniera più sincera, perché è evidente che il decreto al nostro esame, alla fine, recherà esattamente questa conseguenza: aumenterà l'irregolarità e la clandestinità e anche i migranti che oggi vivono in Italia regolarmente saranno messi in una condizione molto più difficile.

Devo dire anche che contestiamo con grande forza l'articolo 8, che riteniamo profondamente anticostituzionale: parliamo di un principio decisivo dell'ordinamento giuridico, quello della proporzionalità delle pene, che è un caposaldo della civiltà giuridica del Paese. A me pare francamente molto grave che nel decreto-legge si introducano fattispecie incriminatrici generiche e non tassative e pene non proporzionali alla gravità del fatto.

Potrei andare avanti a lungo, perché sono tante le ragioni d'incostituzionalità, anche quelle contenute all'interno dell'articolo 9, laddove si prevede l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni in caso di provvedimenti concernenti il soggiorno: altra cosa incredibile, perché sostanzialmente si nega alla persona anche banalmente la possibilità di fare ricorso e avvalersi degli strumenti della legge.

Anche all'articolo 10, che allude alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, ci sono evidentemente una serie di anomalie e di elementi molto discutibili, anche perché le locuzioni che vengono utilizzate - a questo è stato fatto riferimento anche nell'intervento precedente della senatrice Zampa - sono talmente vaghe e generiche che sembrano prevedere qualunque tipo di deroga.

In conclusione, penso che questo decreto-legge vada rigettato con forza. (*Richiami del Presidente*). Ho finito sul serio: lo considero un decreto-legge profondamente anticostituzionale e soprattutto un provvedimento profondamente propagandistico, che non risolverà nemmeno una delle questioni politiche delle quali stiamo discutendo, ma anzi aggraverà profondamente la situazione del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avevamo già aggiunto due minuti, senatore.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale per l'agricoltura «ProfAgri» di Salerno, sede di Capaccio Paestum, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 591 (ore 11,24)

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe del Senato, come voi sapete il Gruppo di Azione-Italia Viva è piuttosto restio a intervenire sulle questioni pregiudiziali d'incostituzionalità. Noi riteniamo che la questione pregiudiziale vada posta con molta parsimonia e oculatezza, solo nei casi in cui sia manifestamente fondato il dubbio d'incostituzionalità di una norma. Ci darete atto in quest'Aula di non aver utilizzato il tema della pregiudiziale per motivi ostruzionistici, anzi; la nostra preoccupazione è che, a furia di gridare sempre «al lupo al lupo» sull'incostituzionalità di una norma, poi possa succedere che non ci accorgiamo con la dovuta attenzione quando una legge è realmente fuori dalla cornice di legalità costituzionale. Oggi, però, sentiamo il dovere d'intervenire sul punto della costituzionalità.

In questo mio intervento mi limiterò ai profili più strettamente giuridici, mentre in discussione generale entrerà più nel merito della questione dal punto di vista politico. Faccio una doverosa premessa: questa norma, il disegno di legge n. 591, di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, per me non si chiama e non si chiamerà decreto-legge Cutro, per rispetto nei confronti del Comune di Cutro e della popolazione calabrese, che non

meritano di essere affiancati a questa pessima norma. (*Applausi*). Lo dico per rispetto di quelle persone che hanno trovato la morte al largo di Steccato di Cutro e per le 390 vittime che sono state ritrovate morte nel Mediterraneo nei primi tre mesi di questo 2023.

Non chiamatelo decreto-legge Cutro! Non chiamatelo nemmeno decreto immigrazione, perché le norme, peraltro in parte condivisibili e di buonsenso sulla programmazione triennale dei flussi, sulle semplificazioni e sull'accelerazione delle procedure, sono solo la prima parte di un *corpus* normativo che stiamo analizzando oggi.

Come si chiama allora questo decreto-legge che oggi ci troviamo a convertire? Per me si chiama decreto-legge sicurezza-*ter*. (*Applausi*). Perché? Anzi tutto, perché risponde a una logica securitaria, non di governo dei flussi migratori, ed è il terzo provvedimento che si affianca al n. 113 del 2018, anche noto come decreto-legge sicurezza - che rappresentava la politica migratoria dell'allora ministro dell'interno Salvini - e al decreto sicurezza-*bis*, il n. 53 del 2019, che si occupava invece del fronte esterno.

Torniamo alla questione dei dubbi di costituzionalità relativi a questo provvedimento sicurezza-*ter*.

Nel metodo, il presupposto del ricorso alla decretazione d'urgenza sarebbe quello di essere di fronte a un'emergenza dovuta all'invasione di migranti nel nostro Paese. Faccio due rilievi: ma come? Avevate promesso agli italiani che con voi al Governo la pacchia per i migranti sarebbe finita e non siete riusciti nemmeno a fermare una - e dico una sola - delle imbarcazioni dai porti di partenza? Avete visto la differenza che c'è tra fare propaganda e governare? (*Applausi*).

Secondo rilievo: quale sarebbe il numero di questa emergenza? Dov'è l'invasione dei tartari alle nostre porte? Evitiamo di raccontare balle agli italiani.

Nel 2022 sono giunte in Italia attraverso il Mar Mediterraneo 105.000 persone; nel primo trimestre del 2023 sono già arrivate 20.000 persone, con un aumento del 320 per cento.

Come dimostrano i numeri, la vostra presenza al Governo non è affatto un deterrente per l'arrivo dei migranti in Italia (*Applausi*), tant'è vero che il Ministro dell'interno, riprendendo le parole del presidente della CEI, ha detto che non esiste in Italia alcun allarme; esiste uno stato d'emergenza tecnicamente inteso. Sono parole del Ministro dell'interno, quindi smettiamola di usare termini impropri: non esiste alcun allarme invasione migranti; non esiste alcuna emergenza migratoria. L'unica vera drammatica emergenza del nostro Paese si chiama demografia, si chiama denatalità (*Applausi*), e a questa rischia di aggiungersene un'altra grave, che si chiama ignoranza, quando un Ministro della Repubblica, parlando d'immigrazione, evoca persino la sostituzione etnica.

Non credo che queste espressioni vengano utilizzate per motivi razziali, né per motivi suprematisti. Credo invece che purtroppo lo si faccia per ignoranza, nel senso di ignorare non quello che dicono i senatori in Aula, ma quello che dice il DEF. (*Applausi*). Tale documento afferma che per andare avanti in alcuni settori dell'economia italiana ci vogliono flussi migratori. Eccola, l'ignoranza.

Noi però non ci arrendiamo all'ignoranza, alla propaganda vuota dei porti chiusi e a quella - mi dispiace dirlo anche agli amici dell'opposizione - di un'altrettanto vuota retorica dell'accoglienza, per cui diciamo "venite, c'è posto per tutti, tanto poi vi facciamo passare dall'Italia e il problema lo scarichiamo agli altri Paesi europei". No, la retorica dei porti aperti e dei porti chiusi è il vero motivo per cui da decenni non governiamo i flussi migratori, ma usiamo la questione migratoria per mero consenso politico.

Torniamo alla legge in esame. Non esistono i presupposti di necessità e urgenza di questa decretazione semplicemente perché non c'è alcun allarme di invasione dello straniero. È illegittima la decretazione d'urgenza che introduce fattispecie incriminatrici e tecnicamente inopportuna (*Applausi*) altresì l'idea di procedere con emendamenti e subemendamenti, anche di rilievo penale, per modificare una norma che è già entrata in vigore al tempo dell'emanazione del decreto.

Fin qui il metodo, ma andiamo al merito. Sono almeno tre i profili di forte dubbio di legittimità costituzionale. Mi soffermo sul primo: la soppressione della protezione speciale. Facciamo un passo indietro. La protezione dello straniero in Italia si fondava prima del 2018 su tre pilastri: lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Nel 2018 il Governo Conte I emanava il decreto sicurezza, su impulso dell'allora ministro Salvini, per eliminare la protezione umanitaria.

Raccogliendo le formulazioni della Presidenza della Repubblica sulla base della giurisprudenza costituzionale e in conformità al diritto dell'Unione europea e agli obblighi internazionali, il ministro dell'interno Lamorgese, nell'allora Governo Conte II, emanava il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, configurando una forma di protezione speciale che di fatto ripristinava l'istituto della protezione umanitaria nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute. Che cosa vuole fare il Governo oggi? Vuole abolire la protezione speciale. Perché lo vuole fare?

Le considerazioni politiche sono due. La prima: è un *unicum* in Europa. La seconda: è attrattiva dell'immigrazione illegale clandestina.

Andiamo a vederle. È un *unicum*? No, come ha già rilevato il mio collega De Cristofaro. Tale misura esiste nella maggior parte dei Paesi europei, solo che non si chiama protezione speciale, ma protezione per motivi umanitari.

In secondo luogo, è attrattiva dell'immigrazione illegale? Andiamo a vedere i numeri. Secondo le stime approssimative, in Italia ci sono circa un milione di migranti irregolari o clandestini. Sapete quanti sono coloro che hanno beneficiato della protezione speciale? Quanti sono? Un milione? 100.000? Quanti sono? Sono 10.865 casi. (*Applausi*).

Allora, colleghi senatori, non siamo davanti a un *unicum* italiano, né davanti a un fattore attrattivo dell'immigrazione. Il problema semmai è un altro. Il problema è che una fattispecie che doveva essere residuale è diventata la più utilizzata per la difficoltà in Italia a ottenere lo *status* di rifugiato. (*Applausi*). Nel 2022 i casi sono 6.161 e 6.770 quelli di protezione sussidiaria. E allora, invece di migliorare il sistema dell'accoglienza, nel senso che vi dirò dopo, nel secondo intervento, avete scelto la scorciatoia di tagliare la protezione speciale, in spregio alle norme costituzionali, all'articolo 10, commi 1 e 3, e ancora, all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'altra parte la riservo per il secondo intervento.

Vi prego semplicemente di ragionare su questo: fermatevi, voi che potete, davanti al rischio d'infrangere la Costituzione, il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale. Ragionate sul fatto che i flussi migratori non si fermano davanti alla deterrenza della norma, perché non c'è paura di una legge che possa mai essere superiore alla paura di morire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Ternullo rinuncia ad intervenire.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, svolgerò prima alcune considerazioni di ordine tecnico e poi alcune osservazioni di carattere politico.

Nel dettaglio, la pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo proposto è imperniata sull'articolo 7 del provvedimento, nel quale si cancella la parte del testo unico sull'immigrazione che disciplina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Sappiamo bene, invece, che l'articolo 10 della Costituzione, al terzo comma, garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario integrato dal sistema d'asilo.

Contrariamente a quanto dice il Governo e in particolare la presidente Meloni, la protezione speciale trova fondamento anche nell'ordinamento europeo, specialmente nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riguarda esattamente il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare.

Sulla base di queste norme, la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento dello straniero dal territorio degli Stati parte della Convenzione. I permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti anche dalla direttiva europea n. 115 del 2008, in cui si legge: «In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare (...)».

La stessa Corte di cassazione, a partire dalla sentenza n. 4455 del 2018, nel fare riferimento alla vita privata e familiare, ha riconosciuto la rilevanza dell'integrazione sociale per quanto concerne l'accertamento di condizioni di vulnerabilità che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria.

Sembra quindi che nella visione del Governo la declinazione dell'articolo 8 della CEDU non possa essere riconosciuta nell'ambito della protezione speciale nazionale, stante l'abrogazione che viene fatta dell'esplicito richiamo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Così non è e neppure può essere perché il complesso normativo sull'immigrazione è quello che ho appena detto.

In definitiva, il testo previsto dall'articolo 7 del decreto quindi non solo si pone in contrasto con i nostri principi costituzionali - quelli dell'articolo 10 - ma pone l'Italia in una condizione d'inadempienza nei confronti della giurisprudenza interna e di quella della Corte europea dei diritti umani.

Passo ora ad alcune considerazioni di tipo politico. Le disposizioni del provvedimento sono di mero stampo propagandistico: non solo violano il diritto nazionale ed europeo, come ho appena dimostrato, ma nemmeno perseguono lo scopo dichiarato, che sarebbe quello di ridurre gli sbarchi. La protezione speciale non ha nulla a che vedere con gli sbarchi e con il loro numero (*Applausi*) e la maggioranza, inclusa la presidente Meloni, lo sa benissimo.

Partiamo dai numeri, che sono stati da poco ricordati. Nel 2022 sono stati rilasciati 10.865 permessi di protezione speciale: il 36 per cento è stato concesso a cittadini albanesi; il 24 per cento a cittadini peruviani; a seguire, a persone provenienti dal Mali. Come vedete, i due Stati maggioritari non hanno nulla a che vedere con gli sbarchi: le persone non arrivano via mare. Ricordo - e lo sottolineo - che l'intera America Latina è stata esclusa dal decreto flussi, che giustamente non chiamiamo decreto Cutro.

Come ho detto, queste persone non hanno nulla a che vedere con gli arrivi dal mare: sono persone già integrate in Italia e che spesso lavorano nel settore dei servizi alla persona, sostanzialmente come badanti. Sono coloro che, per capirci, accudiscono i nostri anziani, di cui pure vi riempite la bocca. Voi li gettate nell'irregolarità, fate perdere loro il lavoro e ai nostri anziani la persona di fiducia.

Che cosa si farà, quindi? Si pagheranno in nero o si manderanno via?

Questa è la scelta di fronte a cui si troveranno i datori di lavoro di queste persone che voi additate come illegali, mentre siete voi a renderli tali con questo provvedimento.

Ancora una volta, state perseguendo misure vuote, buone per nascondere la vostra totale incapacità di agire sotto una cortina fumogena di propaganda. Raccontate all'opinione pubblica che la protezione speciale non esiste in Europa e che porta i migranti a scegliere l'Italia perché qui da noi c'è, quando invece sono ben diciotto i Paesi dell'Unione europea in cui è prevista una protezione simile alla nostra, e in molti di tali Paesi coloro che godono di questo tipo di protezione sono assai di più di coloro a cui è riconosciuta qui in Italia.

È quindi evidente che negare ad alcune persone il diritto a vedersi riconosciuto il rispetto della vita privata e familiare, dell'effettivo inserimento sociale in Italia e dei legami culturali, sociali e affettivi significa considerarle non come tali, ma come oggetti; significa negare all'essere umano ciò che lo caratterizza in quanto tale: le relazioni, gli affetti e i legami con altri individui. In una parola, si chiama disumanizzazione (*Applausi*), che è la preconditione necessaria alla discriminazione e al fomentare l'odio. Come si spiegano altrimenti le ripugnanti parole del vostro ministro Lollobrigida, che parla di sostituzione etnica, con un linguaggio che va al di là di ogni misura tollerabile? E non è ignoranza, lo ribadisco: ormai lo schema è chiaro e noi del MoVimento 5 Stelle non ci cadiamo.

Tutti i giornali oggi parlano del disappunto della *Premier*, perché la sua classe dirigente, con queste continue uscite, irricevibili in un consesso civile, disfa di notte la credibilità che ella cerca di tessere di giorno. Balle, sono balle. La *premier* Giorgia Meloni è nata e cresciuta in quello stesso brodo di coltura in cui sono nati e cresciuti tutti i Lollobrigida del partito di maggioranza. (*Applausi*). Loro dicono semplicemente ciò che lei non può più dire. Vergogna. Per raccattare qualche voto in più non vale la pena alimentare odio e frizioni sociali, calpestare il diritto nazionale e internazionale, isolare il nostro Paese a livello europeo e gettare nell'illegalità - quindi nel mercato nero, se va bene, o nelle maglie della criminalità organizzata, quando va male - decine di migliaia di persone, solo perché a voi

non piacciono. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, noi siamo convinti che l'esame di questo provvedimento dovrebbe interrompersi. Abbiamo presentato a tale scopo la questione pregiudiziale e riteniamo che esso sia completamente sbagliato, per tutta una serie di ragioni che cercherò di illustrare. Siamo molto dispiaciuti di dover affrontare nuovamente l'argomento del governo dei flussi migratori - un grande fenomeno strutturale del nostro tempo - a partire da un provvedimento che non si pone affatto lo scopo di migliorare il governo dei flussi migratori, ma soltanto di trovare la maniera per strumentalizzarli politicamente nel modo che, ad avviso della maggioranza, è più efficace per la sua convenienza immediata. *(Applausi)*.

Questo è avvenuto con il decreto-legge che sostanzialmente aveva la finalità di complicare la vita alle organizzazioni non governative che salvano le vite in mare; questo avviene con il decreto-legge improvvidamente ribattezzato "Cutro". Dico improvvidamente perché a Cutro è avvenuta una grande tragedia umanitaria e invece le tracce di umanità nelle disposizioni di questo provvedimento sono difficilmente ravvisabili. *(Applausi)*.

È un provvedimento che si presenta doppiamente prigioniero. In primo luogo, prigioniero di un dissidio nella maggioranza: infatti, una parte della maggioranza ha bisogno di sventolare un vessillo e di dire che con questo provvedimento si torna al passato glorioso dei decreti Salvini; e un'altra parte della maggioranza, invece, che esprime la Presidenza del Consiglio, spesso ha avuto una propaganda consonante con quella dei decreti Salvini. In virtù delle responsabilità che copre attualmente, però, sa che insistere su quel percorso porterebbe al nostro Paese più danni che vantaggi, ma da questa prigionia non riesce a emanciparsi. *(Applausi)*.

La confusione di questi giorni è il frutto di questo contrasto insanabile di punti di vista e di interessi. Poi, tutta la maggioranza in generale è prigioniera - e questa è la seconda prigionia - di falsi luoghi comuni, fabbricati negli anni per ricavare dividendi elettorali dalla tragedia dell'immigrazione. *(Applausi)*.

Siete andati al Governo, avete scoperto che nessuna delle proposte che avevate fatto dall'opposizione è concretamente attuabile e realizzabile, vi scontrate con questo dato di fatto e non sapete come cavarvi d'impaccio. Da qui i pasticci, gli errori e le scelte molto gravi sul piano dei valori. Questo provvedimento è un fallimento. È un fallimento sul piano del merito, è un fallimento sul piano del metodo, è un fallimento sul piano dei valori.

Lo è sul piano del merito per quattro ragioni, che cito rapidamente. La prima è l'idea che si debba colpire il sistema dell'accoglienza diffusa: è una sciocchezza, questa. Il sistema dell'accoglienza diffusa va rafforzato, non colpito.

Il secondo errore è quello di decidere di credere alla fola, alla falsità che l'esistenza della protezione speciale, così come esiste nel nostro Paese dal 2020, sia un fattore che alimenta le partenze verso il nostro Paese e attrae flussi migratori. Questo è falso. Dovreste smettere di dirlo e dovreste anche smettere di crederlo: per il vostro bene, per il nostro bene e per il bene del Paese. Ciò vi porta a creare infatti una situazione nella quale si ridurranno le possibilità d'integrazione, s'interromperanno percorsi d'inserimento e d'inclusione già avviati e ci saranno più insicurezza, più illegalità e più irregolarità nel nostro Paese, cose che dovrebbero essere in contrasto con ciò che sbandierate.

Il quarto punto che va sottolineato, sul piano del merito, è l'evidente contrasto con le norme del diritto europeo, con le convenzioni internazionali e con la nostra Costituzione. Questo lo sapete, perché l'ossessione del ritorno ai decreti Salvini è l'ossessione del ritorno a provvedimenti che hanno subito la sorte che conosciamo. Tali provvedimenti sono stati demoliti e derisi da giuristi italiani ed esteri, sono stati oggetto di obiezioni formali del Capo dello Stato in sede di promulgazione e infine, in punti non secondari, sono stati rasi al suolo da pronunciamenti della Corte costituzionale.

Sapete quindi che un giorno questo provvedimento arriverà di fronte alla suprema Corte di legittimità costituzionale e che le parti evidentemente in contrasto con il diritto europeo, con le convenzioni internazionali e con la Costituzione non sopravvivranno. A voi però non interessa che sopravvivano,

perché a quel punto avranno già raggiunto il loro scopo: aver creato la percezione che, finalmente, c'è chi esibisce i muscoli, fa la faccia feroce e sa essere molto duro contro deboli e disperati che non possono difendersi. Non è un gran lavoro e dovrete provarne un po' di vergogna. (*Applausi*).

Sul piano del metodo, quello che avete fatto non va bene, perché, per portare avanti questa campagna propagandistica, avete deciso di chiudervi al confronto con i Gruppi di minoranza in Parlamento. Non abbiamo avuto modo di veder approvato nessun nostro emendamento, nemmeno emendamenti che erano palesemente ragionevoli e approvabili, non animati da alcun intento ostruzionistico. Vi siete chiusi al confronto con l'associazionismo più impegnato nell'integrazione e nel soccorso a queste persone disperate, associazionismo che ieri ha protestato in piazza della Madonna di Loreto e davanti ai palazzi del Senato, in maniera molto ferma. Avete deciso di essere sordi a tutte queste obiezioni, a tutte queste rimostranze e a tutte queste proteste; soprattutto, avete deciso di celebrare una rottura con il sistema delle Regioni e degli enti locali, senza il quale nessuna integrazione seria è possibile nel nostro Paese. (*Applausi*).

Certo però - e vado a concludere - tutto quello che sto dicendo non vi tange, perché non avete l'obiettivo di fare un'integrazione seria. Credo che debba essere detto in maniera molto chiara che l'obiettivo che state perseguendo è quello di portare avanti quella che potremmo chiamare una nuova politica della tensione: alzare la tensione su un problema per racimolare qualche consenso, disinteressandosi del fatto che, invece di risolvere i problemi, se ne creano di nuovi. Qui veniamo al fallimento sul piano dei valori. Insomma, con le scelte che avete compiuto abbiamo un dibattito pubblico su questo argomento che è meno civile e meno umano, che è stato immiserito da queste forzature e che è diventato più meschino e più gretto.

A tal proposito - e finisco davvero - vorrei dire qualche parola in merito a ciò che è avvenuto ieri. Io ieri mi sono vergognato come cittadino di questo Paese, mi sono profondamente vergognato di fronte alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida. (*Applausi*). E vorrei che - come me - pronunciasse parole di vergogna la diretta superiore del ministro Lollobrigida, cioè la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che da queste dichiarazioni non trarrà alcun beneficio. Perché mi sono vergognato? Mi sono vergognato per il contenuto delle dichiarazioni: la teoria della sostituzione etnica è una teoria di chiarissimo conio e stampo razzista, antisemita, cospirazionista e suprematista (*Applausi*) e non dovrebbe avere nessun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico italiano nel 2023.

Soprattutto però mi sono vergognato - ed è il motivo per cui chiedo parole di condanna alla Presidente del Consiglio - perché quella dichiarazione, per una coincidenza certamente non voluta, ma che si è realizzata, è stata fatta da un Ministro della Repubblica italiana nel giorno stesso in cui il Capo dello Stato ha pronunciato parole indimenticabili ad Auschwitz (*Applausi*), dove il razzismo e l'antisemitismo hanno prodotto i guasti più grossi. Il nostro Paese da questi fatti esce screditato, si isola, è meno credibile nel portare avanti azioni per stringere alleanze a livello internazionale, che sono l'unico strumento con il quale possiamo pensare di fare un salto di qualità nel governo dei flussi migratori e possiamo pensare - altro che alla sostituzione etnica! - alle cose che sono scritte nel DEF firmato dal ministro Giorgetti, che ci parla della necessità, per soddisfare le esigenze delle imprese e delle famiglie italiane, di fare una buona integrazione di centinaia di migliaia di lavoratori nei prossimi decenni. E allora avremmo bisogno di canali legali per l'inserimento il più possibile calibrato sulle esigenze delle famiglie e delle imprese. Di questo dovremmo discutere; dovremmo interrompere la politica della tensione e avviare una buona politica dell'integrazione. (*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, innanzitutto ringrazio il mio Capogruppo e gli altri Capigruppo di maggioranza, che mi hanno delegato a fare questo intervento in merito alle due questioni pregiudiziali sulle quali l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi.

Tali questioni pregiudiziali sono una plastica rappresentazione dell'atteggiamento che, come abbiamo visto, in questi giorni è stato tenuto dalle opposizioni, soprattutto da alcune di esse, in Commissione affari costituzionali, rispetto al decreto-legge in esame, che le stesse questioni pregiudiziali si prefiggono addirittura di non discutere. Nel testo di tali documenti, in uno in modo assai scarno e con

poche righe, in un altro in modo più argomentato, vengono poste questioni squisitamente di merito, relative semmai al dibattito che ci sarà. Non ci sono certo, invece, quegli elementi di rilievo costituzionale che dovrebbero motivare non solo l'approvazione, ma la stessa presentazione di tali documenti.

Come dicevo, però, ciò è del tutto coerente con l'atteggiamento e la linea che abbiamo visto in questi giorni, nei quali, in Commissione affari costituzionali, le opposizioni - in particolar modo il Partito Democratico, la sinistra - hanno ritenuto di esercitare un vero e proprio ostruzionismo, che in questa prima fase di legislatura, in Senato, non si era visto a questo livello su nessun provvedimento. Si tratta sicuramente di uno strumento legittimo della dinamica parlamentare e democratica, ma dobbiamo evidenziare che in questo caso viene utilizzato da partiti che hanno tutti governato e quindi contribuito a determinare la situazione esistente, rispetto a un decreto-legge che invece è guidato dal buon senso e vuole migliorare proprio l'esistente.

Il disegno di legge n. 591, da un lato, prevede infatti la riapertura di flussi migratori regolari, attraverso un piano triennale, modificabile annualmente, ma dall'altro vuole contrastare con forza l'immigrazione illegale, anche al fine di evitare tragedie come quella di Cutro e le molte altre che l'hanno preceduta: pensiamo a quella del 2015, al largo del Canale di Sicilia, e a tante altre. La contabilità, forse anche prudenziale, ci parla infatti di oltre 26.000 morti nel Mediterraneo: è una contabilità di guerra. Ebbene, pensiamo che non vi sia nessuna contraddizione tra questi due elementi cardine del decreto-legge, perché non contrastare l'immigrazione irregolare significa delegare agli scafisti e ai loro criminali mandanti la gestione dei flussi migratori. (*Applausi*).

A questo proposito, è emblematico anche quanto emerso ieri su alcuni *media*, in relazione a un video girato da presunti scafisti, che, con lo sprezzo di chi lucra sulla vita dei migranti, spacciavano la traversata quasi per un viaggio comodo e tranquillo. Questo ci dice quanto la volontà di spezzare il filo del traffico di esseri umani sia la strada giusta. Questo è l'impegno che dobbiamo alle vittime di Cutro e di altre tragedie simili. In questo modo le possiamo onorare, non certo con le ignobili manifestazioni con i *peluche* contro il Governo, che corrispondono solo a una categoria: quella dello sciacallaggio politico. (*Applausi*).

Il contrasto all'immigrazione illegale, dicevamo, serve anche per organizzare meglio quella legale, perché è vero che abbiamo bisogno anche di lavoratori stranieri, ma, come accade in tutta Europa e in tutti i Paesi industrializzati del mondo, dobbiamo poter individuare i settori e le specializzazioni necessarie, nell'agricoltura, nell'industria, nel turismo e in tutte le categorie e i settori che hanno queste necessità. Ecco perché vogliamo che sia chiaro agli italiani che, in un momento storico in cui la crisi in Tunisia, un Paese che aveva una linea di fermezza e di collaborazione rispetto ai traffici d'immigrazione illegale, che oggi vive una fase d'instabilità, si aggiunge al fronte libico già aperto per quanto riguarda gli ingressi illegali dalla fascia subsahariana, la sinistra, anche con queste questioni pregiudiziali, si oppone, come non aveva mai fatto in sei mesi, a un decreto-legge che vuole introdurre un nuovo reato per colpire duramente i responsabili della perdita di vite umane.

Caro senatore Parrini - mi rivolgo al Presidente, ma rispondendo a quanto ho sentito - lei si vergogna delle dichiarazioni di un Ministro che stava semplicemente dicendo che ben vengano i flussi migratori regolati e la buona immigrazione, ma che si vuole anche promuovere l'occupazione femminile che è a livelli bassissimi e fare politiche a favore della natalità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore De Priamo.

DE PRIAMO (*FdI*). Se il senatore Parrini si è vergognato di quel Ministro, io da cittadino italiano mi sono invece vergognato di una segretaria del Partito Democratico che, al ritorno dalle vacanze, pensa a dipingere la destra italiana come una destra razzista, quando noi il razzismo da sempre lo ripudiamo. (*Applausi. Congratulazioni*).

Questo decreto, che voi non volete neanche si ponga in discussione, vuole semplificare la gestione dei centri per i migranti affidando, ad esempio, alla Croce Rossa la gestione di quello Lampedusa, che - penso siamo tutti d'accordo - versa in uno stato di criticità inaccettabile.

Ancora, il senatore Parrini ci chiede di migliorare le politiche di accoglienza e poi il suo Gruppo presenta emendamenti contrari alla semplificazione di tutto ciò che concerne la messa in campo di una

politica di accoglienza. Quali sono poi queste misure per le quali state gridando allo scandalo in tutte le direzioni? Forse la norma in cui prevediamo premialità di flusso per i Paesi che fanno campagne per disincentivare le partenze? Volete cioè che non vengano disincentivate le partenze dei barconi sui quali le persone perdono la vita? Forse pensate che non siano sufficienti, ma perché non volete queste campagne? Anche su questo ci dovete rispondere.

Oppure vi riferite alla restrizione della protezione speciale, che qui viene dipinta come una sorta di atto disumano, termine che in Commissione abbiamo sentito adoperare un'infinità di volte, poi per fortuna il senatore De Cristofaro in particolare si è corretto dicendo che ritiene disumane le politiche, ma la sostanza più o meno è la stessa? Dobbiamo ricordare che la protezione speciale in questa modalità è certamente un *unicum* in Europa: voi lo negate, ma evidentemente è così per le sue spropositate dimensioni attuali e per i cavilli burocratici che, specialmente in seguito al decreto dell'ex ministro Lamorgese, ne hanno fatto una sorta di *escamotage* per una sanatoria permanente. Dobbiamo ricordare che la protezione speciale riguarda principalmente i cittadini che vengono da Paesi definiti sicuri e non certo rifugiati che hanno dalla loro la Convenzione di Ginevra, la protezione internazionale e la protezione sussidiaria, che non vengono assolutamente toccate da questo provvedimento.

Gli emendamenti presentati dalla maggioranza a questo provvedimento, invece, sono volti a ricondurre la protezione speciale a una sorta di divieto di espulsione da utilizzare solo in casi delimitati e inoppugnabili, ad esempio a fronte del rischio d'induzione al matrimonio forzato e negli altri casi previsti dalla norma. Per il resto, si tratta solo di cavilli che hanno alimentato false speranze nei migranti, hanno paralizzato gli uffici dello Stato e hanno determinato degrado e insicurezza nelle nostre città.

A questo proposito, ho letto che alcuni sindaci del PD si sono svegliati e hanno paventato il rischio tendopoli. Noi vorremmo far loro sommessamente notare - io vengo da una lunga esperienza di amministratore a Roma e posso parlare per la mia città - che tendopoli e bivacchi li abbiamo spesso e continuamente visti. Basta farsi una passeggiata al Tiburtino, alla stazione Termini, al rione Esquilino, a piazza Vittorio, così come in tante piazze d'Italia nelle quali abbiamo la plastica rappresentazione del modello che voi volete difendere.

Ci accusate quindi di legare sempre il tema della sicurezza all'immigrazione e ci dite anche che abbiamo una fissazione securitaria, quasi evocando una maggioranza che vuole imporre uno Stato di polizia, ma noi vi ricordiamo che se c'è quest'associazione è proprio perché un modello fallimentare ha portato le persone, oggi, ad avere paura a tornare a casa la sera. E ciò accade perché qualcuno, quando ha governato, ha detto che bisognava aprire indiscriminatamente le porte a tutti e ora anche dall'opposizione vorrebbe imporci questo modello. (*Applausi*).

Ora però ci siamo noi e si governa con il buonsenso, nel rispetto dei principi di solidarietà e accoglienza, certamente, ma anche dei confini.

I colleghi dell'opposizione hanno portato a casa la testa del relatore - per fortuna, metaforicamente - ma è una magra consolazione, perché noi porteremo a casa questo importante provvedimento, che va nell'interesse dell'Italia, la quale ha il diritto a una buona immigrazione, gestita tenendo conto delle proprie necessità, e a un forte contrasto all'immigrazione illegale, anche a tutela di coloro i quali mettono a repentaglio la propria vita affidandosi a mercanti di uomini ai quali noi non daremo mai tregua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice Florida Barbara e da altri senatori (QP2), riferita al disegno di legge n. 591.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Prendiamo atto che il senatore Lotito era presente in Aula e ha votato contro la questione pregiudiziale.

Discussione del disegno di legge:

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto

all'immigrazione irregolare (ore 12,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 591.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.

BALBONI (Fdl). Signor Presidente, purtroppo, come credo sappiano tutti, la 1a Commissione, cui era assegnato l'esame del provvedimento, non ha potuto concludere le votazioni riguardanti tutti gli emendamenti e i subemendamenti che erano stati presentati. Nonostante abbiamo lavorato a lungo e ci sia stata comunque anche la possibilità di entrare nel merito di parecchie questioni, purtroppo non siamo riusciti a concludere l'esame complessivo del testo nei tempi previsti e a votare il mandato al relatore; pertanto, oggi il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea senza il relatore.

Questa è la situazione dei lavori che hanno riguardato la trattazione del decreto-legge in 1a Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 591, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdl). Signor Presidente, in teoria eravamo venuti in Aula per parlare del decreto-legge n. 20 del 2023, ma in questi giorni e in queste settimane intorno a questo provvedimento si è costruita una narrazione che talvolta poco ha a che fare con quanto esso prevede realmente.

Questo decreto-legge - lo ricordava prima il collega de Priamo e sono contento di intervenire dopo di lui, proprio per dare un *continuum* a quanto stiamo raccontando - stabilisce numeri certi per i comparti di cui abbiamo necessità per i flussi migratori.

Estende inoltre la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno a tre anni invece che a due, com'era precedentemente, per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. Pone poi attenzione - di questo si è parlato poco - alla gestione dei centri per i migranti, perché spero che non sia volontà di nessuno accogliere delle persone e poi disinteressarsi di come vengono trattate all'interno di tali centri, quindi il Governo pone la giusta attenzione a chi li gestisce.

Ci sono poi tutte le misure che colpiscono gli scafisti: anche di questo abbiamo sentito parlare poco, quindi non capisco se c'è qualcuno che fa il tifo per loro. Perché di questo non si è parlato, cari colleghi dell'opposizione? Perché non abbiamo avuto, nelle nostre orecchie, i vostri giudizi su tutto ciò che concerne questo aspetto e soprattutto su chi, come queste persone, molte volte ha la responsabilità delle tante morti che abbiamo subito nel Mediterraneo?

C'è l'articolo che sopprime l'intimazione a lasciare il territorio entro quindici giorni: anche di questo abbiamo parlato poco, perché questa è una misura che ci chiede l'Unione europea. Parliamo dell'Unione europea solo quando fa comodo a qualcuno? Quando invece l'Unione europea ci dice cose sulle quali poi il Governo interviene, anche per dare maggiore sicurezza e certezza a queste misure, facciamo finta di niente. C'è conseguentemente la misura che prevede il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.

C'è poi la madre di tutte le battaglie, quella di cui si è parlato costantemente, come se fosse il tema fondante di quello che dovrà avvenire in futuro, cioè il tema della protezione speciale. Voglio ribadire ancora una volta quello che già è stato detto da molti: ovviamente non stiamo togliendo obblighi europei e internazionali - ci mancherebbe - che prevedono già tante forme di protezione, tutte quelle che garantiscono a una persona che è davvero a rischio di vita e di discriminazione di non dover essere rimpatriata. C'è poi la protezione speciale, sulla quale pure talvolta abbiamo sentito delle inesattezze, perché è un caso *unicum* in Europa per quello che riguarda il nostro Paese e perché siamo stati gli unici ad attivarla. Ci sono solo altri quattro Paesi in Europa che hanno attivato un processo particolare, tra cui la Spagna, che però ha un elenco specifico di fattispecie su cui questa protezione può essere attivata, tra l'altro dall'azione di un magistrato, che deve prevedere che si entri all'interno di tale fattispecie; c'è poi la Germania, anch'essa con una casistica molto chiara e ben delineata; c'è poi la Francia, che ha solo due tipologie d'intervento; c'è il Belgio, dove si interviene in maniera molto chiara

e per situazioni strettamente legate al pericolo di vita. Poi c'è l'Italia, ci siamo noi, che abbiamo di fatto ampliato le ipotesi di questa protezione per tutte le persone che versano in gravi condizioni psicofisiche, oltre che di salute.

Anche su questo, al di là di tutto, i numeri parlano sempre molto chiaro, cari colleghi e caro Presidente: nel 2001 abbiamo avuto un incremento del 735 per cento di questa protezione e delle persone a cui è stata estesa, mentre le domande di asilo e delle altre protezioni sono cresciute solo del 76 per cento. Vi rendete conto di quale differenza stiamo ponendo in essere? Voglio dirlo con una certa chiarezza e i numeri anche qui parlano chiaro: sapete qual è la nazionalità che è stata maggiormente premiata da questa protezione? La comunità albanese, per il 36 per cento.

Molti dei colleghi che sono in quest'Aula ieri hanno partecipato alla riunione congiunta delle due Commissioni delle politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, dov'è venuta a trovarci la Presidente della Commissione integrazione europea del Parlamento albanese. Cari colleghi, vi sembra un Paese da cui bisogna scappare? Vi sembra un Paese - per quello che ci è stato raccontato - in cui c'è questa grandissima necessità di protezione? Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di una misura che evidentemente allarga i confini di un'immigrazione che, di fatto, è molto lontana da quello di cui si parla.

L'Italia allora, in realtà, con questo decreto-legge ha compiuto il primo passo di una strategia più complessiva sul tema dell'immigrazione, perché questo è un altro fatto che va sottolineato con chiarezza.

Abbiamo posto questo tema nei confronti dell'Unione europea, e lo sapete perché lo abbiamo detto, lo abbiamo ascoltato anche dal nostro Presidente del Consiglio: per la prima volta l'Unione europea ha posto il tema dell'immigrazione come uno degli obiettivi da poter raggiungere nei prossimi anni. Ne stiamo parlando proprio per capire come un fenomeno così complesso e globale possa essere affrontato, ma può essere affrontato anche con accordi bilaterali con i Paesi del Nord Africa e dell'Africa in generale. Anche in questo caso, abbiamo visto il Presidente del Consiglio andare in giro con la valigia in mano per affrontare il tema con questi Paesi. E poi c'è il Piano Mattei, per dare un destino diverso ai Paesi dell'Africa e quindi anche per risolvere il problema dell'immigrazione.

Concludo, Presidente, dicendo che non ci arrenderemo all'idea che uomini, donne e bambini possano rischiare la vita in viaggi della speranza per poi essere abbandonati nelle nostre città senza integrazione e senza aiuto, pensando che tutto questo si chiami solidarietà.

Non ci arrenderemo all'idea che si possa abbandonare l'Africa e si possa e si debba per forza vivere lontano da quel Continente, come dicevano due persone di spiccato profilo, una delle quali ricordata qui da tutti e il cui pensiero dev'essere un valore condiviso, e non per motivi religiosi, ma per la sua portata filosofica e intellettuale. Parlo di Joseph Ratzinger, secondo il quale, nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra. L'altra persona a cui facevo riferimento era Giovanni Paolo II, il quale diceva che il diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria Patria. Su questo lavoriamo, proprio perché sappiamo che il vero conflitto è tra chi pensa che ci sia una visione di fluidità che non prevede confini, appartenenze e tradizioni.

Noi siamo per l'identità della persona, di genere. Ci piacciono le identità locali e nazionali; capiamo e vogliamo riscoprire il senso di comunità e quello delle proprie radici e non ci arrenderemo a non raccontare la bellezza e la forza di queste idee. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, nel mio primo intervento mi sono concentrato sui profili flagranti d'incostituzionalità e invece ora interverrò dal punto di vista politico.

Ribadisco solo due elementi di cui ho parlato nell'intervento precedente: non siamo davanti a un testo che si può chiamare decreto-legge Cutro, ma al decreto-legge *sicurezza-ter*, e proprio da questo termine deriva il primo punto politico.

Questo Governo - o, meglio, una parte della maggioranza che appoggia l'attuale Esecutivo, la Lega - vuole mettere una bandierina: questa è la vicenda politica, il succo politico della questione. Volete mettere una bandierina, che non riuscirà a fermare i flussi migratori perché, come dicevo prima, non

sono né la deterrenza né la paura della legge a poter fermare la paura di morire.

Nel primo intervento ho detto che l'abolizione della protezione speciale non è altro che un modo in cui di fatto si vuole ritornare con le lancette al 2018, quando si era abolita la protezione umanitaria.

Ho detto che non va bene il sistema dei porti chiusi, semplicemente perché anche voi avete dimostrato, con la vostra presenza e con l'aumento del 320 per cento, che i porti non saranno mai chiusi, e non va bene il principio dei porti aperti, soprattutto quando diciamo: passate e il problema se lo gestiranno gli altri Paesi europei.

Il nostro dovere è dire piuttosto come si governano i flussi migratori. Si governano su tre pilastri: lavoro, sistema di accoglienza e cooperazione internazionale.

Per quanto concerne il lavoro, qual è l'errore che state facendo? Aumentare la programmazione da due a tre anni? Certo che va bene, ma, signori, avete mai conosciuto qualcuno che assume una persona al buio? Assumereste mai una persona al buio? Potete pretendere o chiedere che i nostri imprenditori assumano persone che non hanno mai visto? (*Applausi*).

Lo volete capire che un sistema d'inserimento lavorativo si fa con la formazione mirata, non sulla base di numeri? Stiamo parlando di persone, non di pacchi. Smettete di avere un approccio logistico, quando si parla di persone. (*Applausi*).

In secondo luogo, parliamo del sistema di accoglienza. Non posso rivolgermi direttamente al collega, ma tramite la Presidenza, mi rivolgo indirettamente a chi è intervenuto prima; ci sono tre passaggi di questa catena: gli *hotspot*, che dovrebbero funzionare da sistemi d'identificazione; i CAS, che dovrebbero funzionare da sistemi di centro di accoglienza straordinaria; il SAI, che dovrebbe essere il fulcro di questo sistema di accoglienza e integrazione. La nostra logica è che l'attenzione dovrebbe essere concentrata tutta sul SAI, che ricade sui Comuni. (*Applausi*). Invece voi che cosa volete fare? Volete ritornare indietro nella catena, pensando che la parolina magica degli *hotspot* sia il fulcro dal quale gestire il tema dell'accoglienza. Signori, il rischio è che voi trasformiate un centro d'identificazione in un luogo di detenzione informale (*Applausi*), privando le persone dei diritti e delle libertà fondamentali. È questo l'errore concettuale. Bisogna potenziare il sistema di accoglienza e integrazione e lavorare verso la formazione e l'inserimento lavorativo e invece voi volete tornare indietro, perché questo sistema produrrà immigrazione irregolare. Ritorno al punto: creare un problema per avere consenso dal problema creato e non risolverlo, ma sfruttarlo come un'opportunità di crescita ed integrazione per tutti. (*Applausi*).

Altro elemento: la cooperazione internazionale. Se noi fermiamo, tutti quanti, le rotatorie della propaganda e cominciamo insieme a pensare che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nel contesto europeo, difenderemo i confini nazionali come europei attraverso una riforma seria del Regolamento di Dublino sulla base del principio di leale cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri. (*Applausi*).

Non potete dire che se ne deve occupare l'Europa, ma poi non le date la competenza affinché se ne possa occupare; sono questi il fraintendimento e l'ipocrisia che ci sono dietro questa situazione. Dobbiamo difendere i confini nazionali perché europei, attribuendo le competenze all'Europa perché li possa esercitare propriamente. È lì che si esercita la sovranità nazionale, non declamandola.

Altro elemento: la cooperazione internazionale. Non basta evocare il piano Mattei (poi un giorno ci spiegherete - oltre al nome evocativo del piano, che tutti noi non possiamo che approvare - cosa c'è al suo interno). (*Applausi*). La cooperazione internazionale si fa cercando di capire un elemento fondamentale: non ci può essere protagonismo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale, se il Mediterraneo, anziché essere un cimitero delle speranze di intere popolazioni, non ridiventa, nella cultura e nella civiltà europea, un luogo di scambio, di crescita, di opportunità di sviluppo e di coesione.

Ricordatevi sempre - e con questo concludo - che la mitologia greca, che evidentemente dovrebbe insegnarci qualcosa, raffigurava l'Europa come una donna che attraversava il mare, dal Sud al Nord, per fuggire da una violenza. Questa è l'idea di Europa che noi dovremmo propugnare: una forza gentile che attraversa il mare, dal Sud al Nord, per portare pace nel mondo, in Europa e nei nostri Continenti. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico industriale «Giambattista Bosco Lucarelli» di Benevento, che sono in visita al Senato. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 12,24)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, diciamoci la verità: questo decreto-legge è nato male, in un Consiglio dei ministri surreale. Paradossalmente, l'essersi avvicinati al luogo della tragedia ha reso ancor più evidente la distanza tra quel Consiglio dei ministri e quello che succedeva intorno. È un decreto-legge che non dà risposte a quella tragedia, né esprime alcuna capacità di governo di un fenomeno strutturale. È un decreto irresponsabile, disumano e, per certi versi, grottesco, come diceva stamattina la senatrice Zampa. Creerà più irregolari, più lavoro nero e nessuna inclusione. Il provvedimento è nato male, appunto, ma l'*iter* è proseguito ancora peggio, con ritardi, divisioni e pareri che non arrivavano, difficoltà a discuterlo e alla fine una corsa per intestarsi l'abolizione della protezione speciale: chi la fa meglio? Di fatto, c'è stata un'incapacità della maggioranza, della vostra maggioranza, di votare in Commissione gli emendamenti del Governo: un fallimento.

Eppure, di fronte all'INPS, che ricorda che i migranti salvano le nostre pensioni, di fronte agli schemi del vostro DEF, che dimostrano che i migranti salvano la nostra economia, e di fronte ai dati reali, che prendono il sopravvento sull'ideologia, il nervosismo mette all'opera il solito dispositivo, la logica mai inclusiva, che contrappone i diritti di alcuni a quelli di altri e usa i diritti di una parte contro quelli degli altri. Sfugge l'idea che l'inclusione sia produttrice di benessere per tutti.

Adesso il mantra è "prima le donne": non ci provate! (*Applausi*). Non provate a usarci contro i migranti. Non provate a buttare la palla dell'occupazione femminile per non affrontare questo nodo. Pensate piuttosto a come non far fallire il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché lì come Paese ci eravamo dati un obiettivo sull'occupazione femminile, ma ci avete perfino chiesto di stralciare da un ordine del giorno le linee guida sulla clausola del 30 per cento dell'occupazione femminile. Non usate le donne come un esercito di riserva contro quella che voi vedete come un'invasione. (*Applausi*).

Non provate, ancora, a utilizzare la serissima questione della denatalità, che allude al modo in cui il Paese guarda al futuro, al benessere delle donne, al *welfare* e alle politiche per la famiglia, perché poi - ed è questo il punto - al di là dei benefici per il PIL e al di là dei numeri squadernati nei documenti economici, c'è qualcosa che viene prima. Stiamo parlando di persone che fuggono per migliorare la propria vita.

Lo voglio dire sommessamente, anzi, neanche tanto: l'umanità è una, nessuno sostituisce qualcun altro. È una vergogna quello che abbiamo sentito ieri dal ministro Lollobrigida (*Applausi*) e aspettiamo le scuse della presidente Meloni. Ci siamo vergognati: sono complotti usati dalla peggiore destra nel mondo quelli che pensano alla sostituzione etnica.

In ogni caso, tutte le motivazioni di questo decreto si basano su cose non vere: emergenza, invasione, gli unici ad avere la protezione speciale. La storia e la realtà ci dimostrano che i flussi migratori non sono arrestabili e che non cessano le ragioni umane, politiche ed economiche che spingono le persone a rischiare la vita per lasciare i propri Paesi.

L'Europa e l'Italia hanno il dovere di adottare una legislazione utile, come ha ricordato in Polonia il presidente Mattarella.

Fermatevi, dunque. Serve un piano nazionale d'inclusione, fatto per rafforzare e non indebolire le forme di protezione. Serve il sostegno all'accoglienza diffusa: lasciamoci alle spalle la stagione micidiale dei grandi centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Voi invece riproponete i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) come l'unica risposta. Serve un'accoglienza di qualità, con una distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale, con grande senso di responsabilità.

Quello che chiediamo all'Europa - perché è giusto chiederle di cambiare - dobbiamo chiederlo a livello nazionale. Servono progetti per la formazione e l'inserimento lavorativo: non c'è nulla di tutto questo. Ieri lo hanno chiesto tante associazioni in piazza, ma lo hanno chiesto anche le associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) e la Comunità di Sant'Egidio, così come lo chiedono i Comuni. Abbiamo di fronte persone. Il problema è creato dall'incapacità di programmazione e di governo di questo

fenomeno strutturale.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,32)

(Segue D'ELIA). Si grida all'emergenza, ma poi il vostro ministro Piantedosi ci ha spiegato, di fronte ai rilievi della CEI, che questa emergenza è uno strumento tecnico per adottare provvedimenti veloci ed efficaci. Quindi «non esiste un allarme, ma esiste uno stato di emergenza tecnicamente inteso»: così ha detto il Ministro. C'è pertanto un uso strumentale dei poteri di emergenza e, per ciò stesso, illegittimo.

Il sottosegretario Molteni ancora ieri in Commissione ha voluto sottolineare che non si deroga sui diritti, ma sulle procedure. Eppure la chiusura totale verso i nostri emendamenti, verso quelli che mettevano in prima linea una maggiore garanzia sui diritti, non solo ci fa permanere il dubbio, ma ci dà conferma. Insisto: fermatevi; fermiamoci e facciamo un piano nazionale. Se anche il Ministro riconosce che non c'è emergenza, ascoltate i sindaci delle grandi città italiane. La riforma andrà a colpire persone che in Italia lavorano con contratti regolari e creerà un esercito di irregolari che non potranno essere allontanati in mancanza di accordi con i Paesi dai quali provengono e che andranno ad alimentare il mercato del lavoro nero.

Cancellare la convertibilità dei permessi ottenuti in relazione alla tutela della vita privata e familiare è una delle norme più odiose, palesamente in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali: l'abbiamo ricordato più volte questa mattina.

Qualcuno di voi dice che sono comunque tutelati, ma si genererà un contenzioso continuo. Stiamo facendo una legislazione contro i diritti e le leggi internazionali. I numeri ve li hanno riportati. La gran parte delle persone che chiede la protezione speciale, e che l'ha ottenuta, neanche arriva dagli sbarchi. Facciamo uno sforzo, fermatevi. Rinforziamo l'unitarietà del sistema di accoglienza italiano. Il Sistema accoglienza integrazione (SAI) rimanga accessibile ai richiedenti protezione e ai rifugiati; vengano ripristinati i criteri di riparto per il piano nazionale di accoglienza. Fermatevi, perché questo decreto-legge è irresponsabile e disumano e creerà, solo per poterlo utilizzare a fini di propaganda, un esercito di irregolarità; creerà nuova insicurezza e non darà nessuna risposta al fenomeno dell'immigrazione.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, le confido di essere basito dallo sviluppo che il dibattito ha avuto, sia in termini di pregiudiziali di costituzionalità sia con riferimento all'inizio della discussione generale. Se per me è incomprensibile, ma assolutamente legittimo non condividere la linea del Governo, è altresì onestamente lapalissiano che dalle opposizioni ci saremmo aspettati almeno una singola proposta, cosa che però non è avvenuta.

Quello dell'immigrazione è un tema che non solo la maggioranza di centrodestra e il Governo Meloni stanno ponendo all'attenzione: ricordo le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ha definito preistoriche le regole europee sull'immigrazione. Dubitando che qualcuno dell'opposizione si voglia iscrivere a Jurassic park, probabilmente a questo tipo di istanze e di attenzione avrebbe dovuto seguire qualche proposta. *Idem* per il presidente del Partito Popolare Europeo Weber, il quale ha dichiarato che l'Italia va aiutata, perché la situazione è assolutamente intollerabile.

In questo quadro, tra Mattarella, Weber, Giorgia Meloni (quindi il Presidente della Repubblica e due dei rappresentanti dei tre più grandi Gruppi in Europa), dalle opposizioni non arriva una proposta. Arrivano invece critiche rispetto a una linea per cui ringrazio di cuore il Governo: si tratta di una direzione chiara che va verso quello che, a nostro avviso, può essere un tentativo di lenire i problemi che l'immigrazione provoca quotidianamente anche alla nostra Nazione. Il piano Mattei non è qualcosa di immaginario e indefinito, ma semplicemente la constatazione che la soluzione non può essere quella di spostare l'Africa in Europa. (Applausi). Probabilmente, la cosa più giusta è eliminare alcuni europei dall'Africa, che hanno speculato con logiche postcoloniali, prendendo le ricchezze di uno dei sottosuoli tra i più ricchi al mondo.

Il senatore Scurria poco fa ha ricordato le parole di Papa Benedetto XVI, riprese da Papa Francesco, rispetto al diritto a non emigrare. In questa direzione vanno questo decreto-legge e la politica

complessiva del Governo, oltre al piano Mattei che, come ha annunciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da questo autunno si svilupperà in maniera forte.

Dopodiché, l'Italia ha bisogno di migranti? Evidentemente sì, nessuno sta dicendo il contrario, ma ha bisogno di coloro che riusciamo a integrare realmente; e per integrarli realmente serve poter dare loro un lavoro. Da questo punto di vista, il decreto-legge in esame inizia a compiere una vera rivoluzione, perché pone al centro della determinazione delle quote di flussi regolari dei migranti il Ministero del lavoro, cosa che non avveniva precedentemente.

È questo l'orizzonte che dobbiamo assolutamente darci, anche perché, se così non fosse, chiaramente continueremmo a rifocillare la manovalanza della criminalità organizzata, come avviene per coloro che non riescono a integrarsi. D'altronde, basti pensare che abbiamo un cittadino straniero su dieci e che le nostre carceri sono, per oltre un terzo, riempite da cittadini stranieri, proprio perché, senza uno sbocco lavorativo, a queste persone non resta altra scelta che delinquere. (*Applausi*).

Le migrazioni avvengono per una serie di problemi. Ovviamente, vi è un fattore economico, che bisogna cercare di risolvere, appunto, con le prospettive del piano Mattei; vi è una destabilizzazione geopolitica forte da parte di Russia e Cina - si pensi ad esempio al Sudan - che cercano di mandare migranti verso l'Europa per creare instabilità, confusione e malcontento, che va arginata; vi è stata e in parte vi è ancora, anche in Italia, una speculazione sul *business* degli immigrati. Mi chiedo se coloro i quali ieri protestavano appartenessero realmente ad associazioni che seguivano l'istanza umanitaria o se fossero quelli diventati ricchi e milionari speculando sul *business* dell'immigrazione, come per troppo tempo è avvenuto in Italia. (*Applausi*).

Vi è poi molta questa confusione sulla protezione speciale. Noi ribadiamo che, così come prevista, esisteva solo in Italia. È vero che altre Nazioni prevedono protezioni ulteriori per lo *status* di rifugiato e lo *status* di protezione sussidiaria, ma, ad esempio, la funzione dei rapporti sociali come elemento tale da vietare l'espulsione oggettivamente non aveva senso. Ciò vuol dire che un immigrato irregolare in Italia, nel momento in cui dimostra l'esistenza di rapporti sociali (ma quindi che cosa: l'iscrizione a una bocciofila, ad un sindacato o a una polisportiva), ha il diritto di non essere espulso? È chiaro che questa previsione non poteva e non può funzionare ed il decreto va esattamente in tale direzione.

Signor Presidente, dai banchi dell'opposizione ho sentito gridare alla vergogna rispetto alle parole di ieri del ministro Lollobrigida, cui va tutta la solidarietà, mia e del Gruppo Fratelli d'Italia. Infatti, l'unica cosa di cui mi sono vergognato oggi è di leggere articoli e titoli di giornali, come quello del quotidiano «la Repubblica», che, oggettivamente, dimostrano di non conoscere il significato delle parole. (*Applausi*).

Andate infatti a cercare la parola "etnia" sui dizionari Zingarelli o Devoto Oli. L'Enciclopedia Treccani definisce l'etnia un raggruppamento umano basato su caratteri culturali e linguistici comuni. Noi, questo concetto, che vi piaccia o no, lo difendiamo e lo vogliamo difendere. Al netto dei flussi regolari, dobbiamo difendere la nostra identità, le nostre radici ellenico-romano-cristiane e quello che ci hanno insegnato, appunto, gli antichi filosofi greci: l'amore per la democrazia e per il diritto; il rispetto delle minoranze, coniugato col dovere della maggioranza di prendere decisioni; il sistema giuridico romano, che ancora oggi è l'architrave del nostro diritto civile e dei nostri istituti principali; e la cultura cristiana, non nel senso confessionale o religioso, ma nel senso che diceva un grande italiano che ha calcato quest'Aula per più di quarant'anni. Mi riferisco a Benedetto Croce e al suo saggio del 1942 secondo cui non possiamo non dirci cristiani. (*Applausi*).

Questo è l'orizzonte che vogliamo darci. Questo è l'orizzonte che il Governo ha messo a sistema col decreto ONG, cercando di mettere in fila le soluzioni per un problema drammatico, che evidentemente non si può sviluppare e declinare solo sul piano nazionale, ma ha bisogno, ovviamente, anche di soluzioni continentali. E, guarda caso, da quando questo Governo è in essere, dall'Europa iniziano ad arrivare le prime risposte. Prima, invece, ogni volta che veniva sollevato il problema dell'immigrazione, l'Europa non diceva nulla. Oggi, invece, le dichiarazioni di Weber e gli atti del Parlamento europeo vanno finalmente nella direzione opposta.

È quindi chiaro che, con convinzione, nonostante il vostro legittimo ostruzionismo con gli emendamenti e nonostante le vostre bugie rispetto all'etimologia di alcune parole usate ieri, noi

andremo avanti. E sono convinto che anche questo decreto sarà un ulteriore mattone che noi della maggioranza poniamo, nel rispetto del mandato elettorale che gli italiani ci hanno affidato il 25 settembre scorso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Governo, colleghi, ho molto apprezzato l'impostazione data sin dall'inizio dal presidente del Consiglio Meloni sulle politiche migratorie. Ci sono finalmente un progetto complessivo e un comportamento corretto e responsabile, che parte dai diritti delle persone.

Il primo diritto - come appunto diceva il collega prima di me - è quello di non essere costretti a emigrare - come sottolineava anche il Presidente del Consiglio qui in quest'Aula - prima ancora di quello a emigrare. Nella storia in verità non è mai stato il pane ad andare verso i poveri, ma sono i poveri ad andare dove c'è il pane. Eppure, c'è uno sforzo di portare competenze e risorse in quei Paesi, di dare avvio a un piano Mattei per l'Africa, garantendo a quelle Nazioni la maggior parte degli introiti della produzione di energia; un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione europea e Nazioni africane, che recupera allo stesso tempo il nostro ruolo strategico nel Mediterraneo.

Lo dimostrano i recenti viaggi in Algeria e in Etiopia del nostro Presidente del Consiglio e in Tunisia del nostro ministro degli esteri Tajani. In Giappone c'è stato il *summit* sulla politica dei migranti. Lo dimostra l'insistenza con l'Europa per affrontare in modo unitario e strategico un tema così importante, riguardo al quale l'Italia non può certamente essere lasciata da sola; una richiesta di coinvolgimento attivo dell'Europa che sta finalmente ottenendo la dovuta attenzione e di cui noi di Forza Italia siamo stati i primi fautori.

Inoltre, il Governo Meloni, con questo decreto, incrementa i flussi regolari in entrata come mai era successo negli ultimi anni. Aumentano i rapporti di collaborazione con gli Stati di provenienza e di transito dei migranti; si colpiscono i trafficanti di uomini per ridurre i naufragi e le tragedie in mare, nonché le tante morti di persone e di bambini in difficoltà (come quello che è successo a Cutro). Lo stato d'emergenza adottato consentirà poi a tutte le strutture dello Stato di velocizzare l'*iter* di alcune procedure necessarie per avere a disposizione gli strumenti indispensabili a garantire sempre e in modo strutturale (quindi più umano e solidale) la prima accoglienza, così come ha spiegato molto bene in Commissione il sottosegretario Molteni, che ringrazio e al quale faccio i complimenti per la competenza.

Mi fanno sorridere coloro i quali gridano allo scandalo per l'adozione dello strumento dell'emergenza. Sarebbe anche giusto parlare di uno strumento inappropriato per una politica che è ormai conosciuta, se non fosse che in Italia ormai tutto dev'essere affrontato con gli strumenti dell'emergenza. Figuriamoci la questione dei migranti, che arrivano oggi a decine di migliaia sulle nostre coste, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Dopo decenni di politiche di "complicazione", frutto della cultura del sospetto propria della sinistra, non riusciamo più a realizzare un'opera pubblica; non riusciamo a spendere le risorse del PNRR; non riusciamo neanche ad assumere tecnici e dipendenti nella pubblica amministrazione - e sono necessari - senza ricorrere a commissari e a norme straordinarie, che ormai stiamo recependo come ordinarie nel nostro ordinamento.

Un'altra azione del Governo Meloni - meritoria e positiva, lo sottolineo - anche in relazione a questo tema, è il rafforzamento dell'identità italiana in tutti i settori, dal comparto agricolo alla scuola, alla cultura e a tutto il resto. I confini non sono solo muri, a volte invalicabili, senza pietre, ma neanche linee prive di significato: racchiudono idealmente un popolo, che poi è una comunità in continua evoluzione, con valori, culture e tradizioni comuni, che si dà delle regole. Il nostro è un Paese straordinario, con un patrimonio di città storiche bellissime. Siamo eredi, forse un po' indegni, del mondo classico. I tratti caratteristici degli italiani sono proprio quelli di un'affinità elettiva con la cultura artistica e popolare, la raffinatezza dei comportamenti e del pensiero, il carattere passionale e l'inclinazione verso il bello. Siamo più accoglienti e aperti rispetto agli altri. Siamo stati un popolo di navigatori e di mercanti, incline agli scambi commerciali e sociali.

Sappiamo trasmettere calore umano ed è quello che ci dicono i turisti che vengono in Italia. C'è un mito nel mondo, quello degli italiani brava gente: un insieme di giovialità e di naturale inclinazione

alla socialità. Nella nostra identità è insito il tratto distintivo e positivo dello spirito dell'accoglienza, che non dobbiamo perdere. Nelle nostre città ci dev'essere un posto per chi arriva da noi: non un posto qualunque per chi arriva dalle miserie e dalla guerra, ma un posto d'onore, in modo che chi arriva si riconosca nei nostri valori e si senta, nello stesso tempo, a casa; quindi un posto d'onore, ma anche un posto che lo faccia sentire a casa. Sono proprio questi i temi dell'inclusione e dell'integrazione sui quali è necessario fare cospicui investimenti, se si ha a cuore la crescita sociale ed economica del nostro Paese.

Siamo cittadini del presente, con alle spalle un passato che più di altri popoli europei è il risultato di migrazioni e di incroci di tante genti e culture, grazie alla posizione geografica, alla conformazione fisica del nostro Paese e al continuo movimento di popolazioni in entrata e in uscita.

Io stesso provengo da una Regione, la Calabria, il cui territorio è stato abitato da una serie vastissima di popoli, quali bruzi, greci, romani, bizantini, normanni, angioini e aragonesi, solo per citarne alcuni. Davanti abbiamo un futuro, che sta in questa solida identità, ma anche nella capacità di integrare il nuovo, non solo di contenerlo spazialmente dentro i confini.

Un Paese chiuso è un Paese morto. È non solo un affare di buon cuore e di buon sentimento, ma anche un'esigenza di produzione di ricchezza materiale e ideale, che è utile alle nostre imprese e alla società più in generale. La sfida è riuscire a creare le condizioni per costruire una possibilità d'integrazione effettiva tra cittadini antichi e nuovi, con una prospettiva di radicamento, in modo che tutti si sentano a casa. Il nostro Paese e le nostre città vanno visti come una sorta di opera collettiva, che si rinnova continuamente, secondo una cultura di produttivo interscambio tra tradizione e innovazione.

Abbiamo già assistito nella storia a questi processi. Ricordo le invasioni barbariche, che all'epoca si chiamavano migrazioni e i barbari erano i popoli che provenivano dall'Europa settentrionale, sullo sfondo della decadenza dell'Impero romano. Quando i goti avanzavano con Alarico e saccheggiavano Roma, ci fu l'azione di un santo, sant'Agostino d'Ippona, che suggerì che l'unico modo di preservare l'identità e le radici cristiane era quello di conquistare quei popoli con la cultura, come poi avvenne. Tutto questo non vuol dire assecondare la filosofia *no border*, cioè l'apertura indiscriminata dei confini, perché vanificherebbe in un colpo le idee che sono alla base di quel processo di inclusione sociale che mi è tanto caro. Neanche nella narrazione biblica ha funzionato, perché nella città di Babele i popoli non si comprendevano e furono costretti a disperdersi.

Proprio per questi motivi, il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE ha proposto degli emendamenti, per incrementare i flussi regolari in entrata e per andare incontro alle richieste dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e a quelle di Confindustria, per assicurare alle imprese i lavoratori e per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - cito al riguardo anche alcuni emendamenti, che poi sono stati trasformati in ordini del giorno - e le persone con disabilità. A nostro avviso, occorrono quindi umanità e sguardo alle esigenze delle nostre imprese.

Il presidente Berlusconi, a cui auguro di nuovo una pronta guarigione (*Applausi*), in questo edificio, durante una riunione di Gruppo che i colleghi ricorderanno, propose addirittura di mettere a disposizione le case sfitte per le persone che arrivavano nelle nostre città: in questo caso, addirittura prima l'umanità dello sguardo alle imprese.

Devo dunque confessare, alla luce delle considerazioni che ho fino ad ora esposto, che ho preferito non sottoscrivere l'emendamento che riguarda la protezione speciale: pur essendo sicuro dei buoni intenti e della buona fede di chi lo propone, volta a ridurre i pretesti per l'immigrazione clandestina, avevo e ho dubbi riguardo ad alcuni effetti che potrebbero generarsi nei confronti di chi è già integrato, di chi lavora e ha creato una famiglia nel nostro Paese. Abbiamo letto sui giornali alcune storie che mi hanno fatto anche riflettere rispetto a questo.

Purtroppo non è stato possibile un confronto sereno con l'opposizione, perché in 1a Commissione sono stati presentati, in modo strumentale e pretestuoso, circa 400 emendamenti, che hanno creato un teatrino, per esigenze di propaganda elettorale e di fatto hanno impedito la discussione nel merito rispetto a questo punto così importante.

Nonostante il presidente Balboni abbia guidato quella Commissione, non siamo riusciti poi a sviluppare questi argomenti.

Affido quindi queste mie riflessioni al Governo e al presidente del Consiglio Meloni, nella consapevolezza che sapranno tenerle nel giusto conto e, nel caso di possibili distorsioni, correggere con il buonsenso e l'umanità che li contraddistinguono le problematiche che potrebbero verificarsi. Nonostante le buone intenzioni e il buon lavoro svolto dal Governo, nessuno in questo caso può dire di avere una ricetta perfetta per la soluzione di un problema epocale così complesso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

[SALLEMI](#) (Fdi). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, sarò onesto: il tema dell'immigrazione nella nostra Nazione è stato sempre spigoloso e foriero di polemiche anche accese.

Negli anni Novanta ero un ragazzo e mi colpì lo sbarco dei 20.000 albanesi al porto di Bari che certamente molti di voi ricorderanno, che generò polemiche. Anche in quel caso, come oggi, l'Italia non fece un passo indietro sul fronte dell'accoglienza.

Allora come oggi, l'Italia fu costretta a urlare all'intera Europa a squarciagola, da sola, che è vero che la lotta all'immigrazione è un principio di legalità e di sicurezza continentale, ma che non può essere solamente una battaglia di facciata. *(Applausi)*.

I grandi fenomeni migratori albanesi mi ricordano l'operazione Bandiere bianche del Governo guidato da Romano Prodi, nel 1997 - molti di voi la ricorderanno - che, usando il termine "pattugliamento" - pensate un po' - attuò un vero e proprio blocco navale, che portò anche a una tragedia: era il marzo del 1997, un venerdì santo per essere esatti, quando, a seguito di una collisione tra un'imbarcazione carica di migranti e un nostro mezzo di pattugliamento, morirono 81 persone. Allora, però, il termine "blocco navale" non suonò scandaloso più di tanto alle orecchie di una certa politica.

Ma veniamo ai giorni nostri. Su Cutro mi permetta una parentesi, Presidente. C'è stata la volontà di creare un clima infame, tentando di addossare la responsabilità di quella immane tragedia a questo Governo, responsabilità che esso non aveva, com'è stato ampiamente dimostrato (anzi, è stato fatto tutto il possibile per salvare vite umane). Il buonismo di facciata al quale abbiamo assistito in questi anni non ha risolto i problemi e non ha evitato le morti in mare, né le nefaste conseguenze dell'immigrazione irregolare, che nei grandi centri urbani, nelle stazioni e nelle periferie si è trasformata in una bomba sociale che pagano i cittadini in termini di sicurezza, serenità e vivibilità. Chi ha propugnato le politiche dei porti aperti e degli ingressi indiscriminati a tutti i costi non si è curato delle conseguenze dell'immigrazione irregolare, né del destino di migliaia di stranieri che, senza casa, senza lavoro, senza documenti e senza dignità, hanno visto il sogno italiano e - mi consenta - europeo diventare un incubo per la sopravvivenza. E, quando devi sopravvivere, Presidente, il pericolo di sconfinare nell'illegalità e nel crimine è a un passo, come purtroppo è accaduto e accadrà.

Qualcuno - e qui mi vergogno - ha anche speculato sull'accoglienza, ha ingrassato le cooperative e ha intercettato finanziamenti pubblici, allargando non il cuore per accogliere, formare e integrare, ma il portafogli per drenare contributi alla faccia dell'umanità e dei buoni sentimenti. *(Applausi)*. Il caso che ha coinvolto la famiglia del collega Soumahoro è emblematico. Sono un garantista sia per indole sia per professione, ma certe domande vanno poste e certe risposte sono attese.

Occorre guardare il tema dell'immigrazione - come sta facendo il Governo Meloni - da altre prospettive. Sin qui le politiche dei porti aperti e degli ingressi indiscriminati hanno fallito. Occorre rovesciare la prospettiva, devono esistere un diritto a non emigrare, ma anche la possibilità per un cittadino del Continente africano di scegliere di rimanere nella propria terra e di avere un lavoro e una crescita economica. Il piano Mattei per l'Africa è la *summa* di tutto ciò: vuol dire cooperazione, scambi commerciali e collaborazione economica, politica e sociale per tanti Paesi ricchi di risorse e di forza lavoro, che può trovare sbocco proprio in Africa, promuovendo quindi sviluppo e migliori condizioni di vita e crescita. Il piano Mattei guarda al Mediterraneo con una prospettiva nuova, per certi versi obbligata.

Il dominio cinese sull'Africa e sulle sue materie prime è un altro tema che impone una riflessione e una politica lungimirante, come lo fu quella del grande italiano che dà il nome al piano promosso dal Governo, Enrico Mattei, per l'appunto. *(Applausi)*.

È quindi lampante, signor Presidente, come il tema dell'accoglienza non possa ridursi a un semplice

binomio sbarco-soccorso. Occorre andare oltre l'ospitalità e capire che dietro gli sbarchi non c'è solo fuga dalla sofferenza, ma ci sono anche criminalità organizzata e sfruttamento. Piaccia o non piaccia, questa realtà esiste.

Andando ai numeri, signor Presidente, nei primi mesi di quest'anno si è registrato un eccezionale incremento di flussi migratori: dal primo gennaio all'11 aprile 2023 sono arrivati in Italia 31.292 migranti, con un incremento pari al 294,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (7.928 migranti). Se dovesse mantenersi questo *trend*, si stima che per la fine dell'anno potremmo arrivare a oltre 400.000 nuovi arrivi. L'incremento dei flussi ha dunque portato a un insostenibile sovraffollamento dei centri di prima accoglienza, in particolare presso l'*hotspot* di Lampedusa, che ha una capienza di soli 389 posti e nei giorni tra il 10 e il 12 e dal 24 al 26 marzo ha registrato presenze fino a 3.000 persone. Ad oggi, il totale delle persone in accoglienza in Italia è pari a 114.643 migranti. Pensate veramente, colleghi dell'opposizione, che davanti a questi numeri basti aprire le braccia e sorridere per governare un cataclisma come questo? Basta semplicemente dire di venire in Italia sorridendo, per poter dare la percezione che qui c'è spazio per tutti?

Ho letto e ascoltato tante polemiche sulla protezione speciale. Non serve un'ulteriore via di protezione che, reintrodotta dal secondo Governo Conte, anche per calamità naturali o cure mediche rende automatico il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di due anni, ma che in un solo anno ha aumentato in maniera consistente le partenze senza generare lavoro.

Per invertire la rotta servono due tasselli: visione e programmazione. La visione è quella del piano Mattei, secondo il concetto che il primo diritto è quello di non essere costretti a emigrare. La programmazione è racchiusa in questo decreto-legge che pone un progetto chiaro: in Italia si entra, si arriva e si lavora solo in maniera regolare, passando per la procedura di legge. (*Applausi*). Chi vuole aggirare queste procedure non sarà accolto; chi vuole delinquere facendo il trafficante di esseri umani al soldo di associazioni criminali sarà severamente punito. Questo è un messaggio chiaro che il Governo lancia alla Nazione.

Grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni il tema dell'immigrazione ha acquistato una centralità europea e di questo siamo tutti consapevoli. (*Applausi*).

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, citando le parole del Santo Padre: i trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti; i viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte; le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Basta morte e dolore, signor Presidente, su questo siamo tutti d'accordo, ma basta anche nascondersi dietro un falso buonismo. Affrontiamo da Nazione seria quale siamo un tema complesso, con una visione di lunga gittata, anche per la dignità di chi arriva in Italia e ha il diritto di starci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi siamo qui ad affrontare un tema caldissimo che da decenni divide il Paese e accende gli animi. In queste ore, ci ritroviamo contro non solo le opposizioni, ma anche le associazioni, le ONG, i sindacati e addirittura Magistratura democratica, che ieri ha aderito alla manifestazione; e poi ovviamente tutti i sindaci del PD, con in testa il sindaco Gualtieri e questo è bene, perché ogni tanto e solo in casi del genere ci ricordiamo della sua esistenza.

Insomma, ci ritroviamo contro - certamente senza stupircene - tutto il mondo della sinistra che, tra le critiche più dure che abbiamo sentito, ci taccia di non avere umanità, di essere cinici. Più volte anche in quest'Aula siamo stati invitati a guardare negli occhi i migranti che sbarcano, come se fossimo del tutto insensibili e disinteressati alle loro vite e al loro destino. Credo invece che gli unici davvero disinteressati alle vite e al destino della povera gente che sbarca in Italia siate proprio voi, con il vostro buonismo di facciata, messo sempre in bella mostra davanti a microfono e telecamere ogni qualvolta si registra una tragedia come quella di Cutro, che ovviamente da calabrese mi tocca in maniera particolare. Voi la usate strumentalmente per lanciare accuse, come sempre, e forse lavarvi la coscienza per primi.

Non potete far finta di nulla di fronte ad alcuni dati, dai quali è invece imprescindibile partire. Innanzi

tutto, tra le 15 rotte attuali, quella del Mediterraneo è la più pericolosa. E non siamo noi a dirlo, ma l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) dell'ONU: dal 2014 ad oggi, quasi la metà dei migranti morti o dispersi nel mondo si è registrata nel solo nostro mare, oltre 27.000 persone; nel 2022 il numero dei dispersi ha superato il numero dei morti accertati, doppiandolo, e nei soli primi tre mesi del 2023 abbiamo registrato, con una stima al ribasso, oltre 500 persone annegate.

Di fronte a questi numeri, solo chi non vuol vedere in faccia la realtà può permettersi il lusso di tacciarci di disumanità e insensibilità. Come pensate di porre rimedio alla pericolosità di questa rotta e impedire le morti in mare? Solo con i soccorsi, spesso proibitivi e a volte impossibili per tutti, nonostante il lavoro incessante della Guardia di finanza e di altre Forze dell'ordine, che voglio qui ringraziare, a nome del mio Gruppo? Pensate forse che, com'è stato lasciato solo dall'Europa, nonostante i continui appelli, l'ultimo dei quali del presidente Mattarella, che voglio ringraziare per la netta posizione espressa in Polonia, il nostro Paese possa davvero avere la forza d'intercettare e intervenire su ogni partenza per soccorrere tutti i migranti che si imbarcano e poi assisterli anche a terra?

Io vengo da una delle Regioni di maggior approdo, la Calabria, e conosco da vicino l'abnegazione e l'impegno senza sosta di agenti e militari, che al lavoro della macchina dei soccorsi sommano anche il lavoro ordinario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Pensate che si possa continuare a far pesare il carico di salvataggio e assistenza su quelle stesse risorse, che sono insufficienti ancora oggi a coprire le esigenze del territorio, nonostante il potenziamento degli organici che noi abbiamo disposto come Lega e come centrodestra?

Ma voi cos'avete fatto finora, se non parole? Dimostrate sempre - è vero - una grande sollecitudine nel preoccuparvi, ma solo del primo momento dell'immigrazione, cioè i viaggi dei disperati, per usarli contro gli avversari politici, salvo poi dimenticarvene in un momento successivo, quello dell'accoglienza.

Il senatore Parrini avrebbe dovuto vergognarsi in passato, non certo oggi. Le vostre parole oggi sono più vuote e piene di ipocrisia e a dimostrarlo sono certamente altri dati, quelli sugli sbarchi e sui morti negli anni passati. L'unico momento in cui li abbiamo drasticamente ridotti e il numero dei morti in mare è stato il più basso di tutti gli anni e di sempre è stato quando a ricoprire la carica di Ministro dell'interno era il senatore Matteo Salvini (*Applausi*). È un fatto incontrovertibile, non propaganda elettorale, com'è stato anche detto in quest'Aula. È la riprova che frenare le partenze significa salvare vite umane: ecco perché le vostre accuse s'infrangono, come onde del mare, proprio contro la verità dei numeri.

Le nostre politiche di allora, come quelle di oggi, servono non a salvare noi italiani, ma loro, i migranti, da viaggi che si rivelano condanne a morte (non sappiamo nemmeno quanto) e da una vita misera o comunque disperata, perché migliaia di persone arrivano qui pensando di trovare la loro America e trovano invece fame, disoccupazione ed emarginazione, dato che il sistema non riesce ad assorbirle e integrarle tutte, regalando loro un'esistenza dignitosa come avrebbero diritto.

Allora, a cosa puntiamo con questo decreto-legge? Non vogliamo certo bloccare le migrazioni, caro senatore Lombardo. Sappiamo bene della necessità dei flussi migratori sul nostro territorio. Saremmo sciocchi anche solo a pensarlo e non sarebbe neppure etico, oltre che contrario a un mondo sempre più globalizzato. Quello che intendiamo fare oggi è gestire le migrazioni, cosa che non avete mai fatto. Noi vogliamo accompagnarle, governarle e soprattutto regolarizzarle, perché solo così possiamo evitare i morti in mare, ma soprattutto offrire una vita dignitosa a tutti coloro che riusciamo ad accogliere.

È appunto in questa direzione che vanno le norme che siamo qui a discutere e i nostri emendamenti, tutti volti - da un lato - a contrastare l'immigrazione irregolare, in modo anche indiretto, e quindi sottraendo ai trafficanti di uomini la merce che serve loro solo per lucrare soldi, e - dall'altro - a semplificare e velocizzare le procedure per l'immigrazione regolare, così da garantire a chi arriva una vera opportunità di riscatto.

Per farlo bisogna chiaramente partire da un contingentamento degli ingressi: prevediamo quote preferenziali per chi proviene da Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi dei traffici

irregolari; e rendere edotti di questi rischi coloro che scappano dal proprio Paese significa prevenire la possibilità di farli cadere nelle mani dei trafficanti. Cosa c'è di sbagliato in una norma che aiuta i migranti a cercare canali leciti per partire in cerca di futuro?

Ancora una volta, con questo decreto-legge, il Governo dimostra una grandissima capacità di vedere oltre; dimostra vero interesse e la voglia di dare davvero l'occasione di una vita migliore a chi trasmigra, evitandogli come unico sbocco la strada o l'arruolamento nelle fila della criminalità. È vero che un detenuto su tre nelle carceri è straniero, ma, senatrice Maiorino, non è certo per colpa nostra oggi.

In tema di lavoro agricolo - che ovviamente assorbe tanti migranti - il Governo, snellendo le procedure, da un lato, tutela la forza lavoro, cioè i migranti stessi, e, dall'altro lato, gli imprenditori che hanno estremo bisogno di questi lavoratori. A questo proposito, voglio velocemente citare la mia recentissima esperienza di assessore regionale con delega anche all'immigrazione, quando, come primo atto, ho avviato un progetto - ancora in corso - di smantellamento della tristemente nota baraccopoli di San Ferdinando per sostituirla con un villaggio ecosolidale, con tutti i crismi, a sostegno dei braccianti. Di questo nessuno in quindici anni si è mai occupato, lasciando i migranti in un degrado assoluto, a riprova che, in realtà, proprio dalla Lega - contro la quale lanciate le peggiori accuse - arrivano le migliori soluzioni e l'impegno fattivo per rendere il nostro Paese realmente inclusivo e a favore degli ultimi. Lo stanno dimostrando, anche in questa fase d'emergenza, il nostro ministro Piantedosi e il nostro sottosegretario Nicola Molteni, che ringrazio per l'impegno profuso.

Voi cos'avete fatto invece finora, nelle vostre Regioni rosse come la Puglia, se non riempirvi la bocca d'ipocrisia umanitaria?

Nell'opporvi ai nostri provvedimenti rinnegate persino il vostro passato, e per cosa? Per offrire all'Italia, da un lato, e a queste persone disperate, dall'altro, caos e miseria, pur di apparire accoglienti e inclusivi (ma solo a parole, lo ribadisco).

Il vostro lassismo vi rende corresponsabili non solo delle morti in mare, ma anche del degrado in cui la maggior parte dei migranti si trova a vivere oggi per l'impossibilità di offrire a tutti un'esistenza dignitosa. Sono anzi le maglie larghissime che tanto amate, a volte, a incattivire questa povera gente che, una volta sul nostro territorio, finisce rinchiusa senza prospettive in centri di accoglienza o di permanenza sovraffollati e ingestibili, senza dignità e men che meno libertà.

Siete voi a consegnarli a questa vita miserabile; ancora voi a considerarli numeri e non persone.

PRESIDENTE. Senatrice, siamo già a tre minuti aggiuntivi. La invito a concludere, per favore.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Concludo. Grazie a noi, invece, lo Stato oggi diventa finalmente protagonista e soggetto attivo, che vuole guidare attivamente il percorso dei migranti, anziché subire passivamente il loro arrivo e l'azione criminale dei trafficanti.

Voi parlate, noi agiamo nell'interesse reale di tutti: questa è la differenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, membri del Governo, quando sento parlare di decreto-legge Cutro - è così che lo avete battezzato - chiudo per un istante gli occhi e l'unica cosa che mi torna in mente è l'immagine di quella conferenza stampa con la quale il Governo ha annunciato in pompa magna l'approvazione del provvedimento che oggi stiamo discutendo. Parto da lì, perché credo che quell'immagine sia indicativa e significativa per le tante parole che oggi ci sta dicendo la maggioranza.

Tutti noi, ancora oggi, ricordiamo quella tragedia, che ha un po' graffiato e scalfito i nostri cuori e la nostra sensibilità, che ha segnato profondamente la vita di donne e uomini che si sono visti restituire dal mare i corpi inermi e senza vita di altri esseri umani. Ebbene, nelle ore immediatamente successive a quella tragedia, il Governo ha pensato di mettere in scena una conferenza stampa per annunciare un decreto-legge, quello oggi al nostro esame.

Io, in quelle ore, ero a Cutro e porto ancora con me l'angoscia di quei momenti: la profonda tristezza negli occhi di chi ha vissuto quegli attimi di inumanità; le immagini dei giocattoli dei bambini che hanno perso la vita in mare; gli occhi smarriti dei bambini che avevano perso i genitori e di genitori che avevano perso i figli. Ho parlato con quelle persone, ed è per questo che la discussione che stiamo

facendo mi sembra veramente surreale. Pensare che quella conferenza e che questo provvedimento siano stati la risposta che il Governo ha inteso dare a quella tragedia rende chiare ancor di più la confusione e l'assoluta strumentalità della maggioranza.

In Commissione non siete riusciti a sciogliere i vostri nodi e il provvedimento è arrivato in Aula senza relatore. Prima di chiedere risposta ai nodi che attanagliano la maggioranza, faccio però l'ennesimo appello che è arrivato non solo dai banchi dell'opposizione, ma anche dal Paese, da quelli che ieri l'hanno chiesto, non da quelli che fanno i soldi, ma da quelli che aprono il loro cuore all'accoglienza vera. Certo, quando non ci sono accoglienze vere, è giusto che ci siano indagini e che si chieda la verità, ma la maggioranza di quelle associazioni ci ha chiesto di essere ascoltata. Su quella tragedia non abbiamo ancora saputo la verità. Non vogliamo diventare il Paese che rimanda sempre la ricerca della verità fino a farla entrare nell'oblio, il lungo tempo che ci deve far dimenticare. Oggi, a gran voce, chiediamo ancora una volta al Governo che venga fatta chiarezza, perché sono morte più di 100 persone (i cadaveri recuperati sono 94).

Il Governo non è ancora stato in grado di spiegare per quale ragione non si sono attivati i soccorsi. Vogliamo solo saperlo. Mentre il mare restituiva i cadaveri, voi organizzavate una conferenza stampa: l'ennesimo teatrino, l'ennesima occasione per usare l'immigrazione come tema di propaganda elettorale. Ecco qui il risultato, è davanti ai nostri occhi: in nome della propaganda, fate a gara con chi la spara più grossa. Sentiamo parlare di allarme, leggo di Ministri della Repubblica che parlano di sostituzione etnica. Tutto questo è semplicemente vergognoso. Le parole hanno una responsabilità e un Ministro che parla e pronuncia parole parla al Paese.

Affinché anche in quest'Aula si abbia contezza della necessità di usare un linguaggio e una sensibilità diversi, voglio ricordare le modalità e i tempi in cui è nato questo decreto-legge. Il provvedimento è nato mentre il mare ci restituiva cadaveri di donne, uomini e bambini: esseri umani che scappavano dalla disperazione e che non avevano alcuna intenzione di partecipare a fantomatiche sostituzioni etniche.

Un riferimento particolare poi voglio fare a proposito dell'eliminazione della cosiddetta protezione speciale. Tanti altri colleghi si sono soffermati sul punto. Per il presidente Meloni il nostro Paese offrirebbe una protezione ulteriore rispetto a ciò che accade nel resto d'Europa. A suo avviso, un fatto ingiusto; a nostro avviso, una falsità colossale, ma lo avete detto anche voi, cari colleghi senatori.

Vi invito a leggere - oppure a rileggere, per chi lo ha già fatto e magari lo ha dimenticato - il *dossier* Senato compilato nel 2018 in occasione della conversione in legge dei decreti Salvini, che spiega in maniera abbastanza semplice e chiara la lunga lista di protezioni complementari presenti in 18 Paesi, oltre a quella dell'asilo politico e della protezione sussidiaria. In Europa, 18 Paesi su 27 hanno forme di protezione umanitaria analoghe alle nostre. Allora, delle due l'una: o il presidente Meloni è in malafede oppure non conosce di ciò di cui parla. In entrambi i casi, siamo di fronte a un fatto grave, perché dovremmo smetterla di usare l'immigrazione come terreno di una becera propaganda politica. Si tratta di esseri umani che scappano dalla guerra, dalla povertà e dalla fame e hanno il diritto di sognare una vita migliore.

Stiamo ai fatti: i dati ufficiali di Eurostat, aggiornati al 2022, relativi alle richieste di asilo in Europa, raccontano una storia del tutto diversa da quella di cui ci parla spesso questa maggioranza. In Italia - come già detto da qualcuno prima di me - l'anno scorso sono state concesse 10.865 protezioni speciali, con un aumento del 50 per cento rispetto alle 7.092 del 2021, ossia quattro su dieci dei permessi totali rilasciati, che viaggiano perfettamente in linea con la media europea, intorno al 40 per cento rispetto alle richieste.

La Germania, che riconosce forme di protezione umanitaria molto simili alle nostre, nel 2022 ha concesso più di 30.000 protezioni complementari, circa il 25 per cento del totale dei permessi rilasciati. La Spagna, Paese non proprio celebre per la facile concessione dei permessi, nel 2022 conta più di 20.000 permessi, il doppio dell'Italia, più della metà dei permessi di soggiorno concessi. Persino l'Olanda, l'Austria, l'Ungheria e la Grecia, ossia Paesi solitamente ostili a politiche di solidarietà, prevedono forme di protezione umanitaria.

Allora, signor Presidente, diciamo la verità: siamo di fronte all'ennesima pantomima, a un

provvedimento palesemente incostituzionale, che permette alle forze politiche che compongono la maggioranza di sfuggire alle vere questioni su cui i cittadini aspettano risposte.

Servono soluzioni concrete per una vera politica d'integrazione e gestione dei flussi migratori e in questo decreto non le vediamo. Attendiamo risposte sull'attuazione del PNRR, sul sostegno alla povertà, sulle politiche di sostegno alla natalità, sulla lotta al cambiamento climatico, sulle riforme e sul contrasto alla criminalità organizzata e approfitto qui per ricordare che la Commissione antimafia non è stata ancora convocata, mentre credo che ce ne sarebbe un gran bisogno.

Ecco, di fronte alle mancanze del Governo, la maggioranza si rifugia nel suo cavallo di battaglia, la propaganda populista sull'immigrazione. La verità, però, è che con questo provvedimento non fate altro che alimentare un clima di odio e paura; una paura che stravolge improvvisamente la vita degli oltre 10.000 stranieri che lo scorso anno hanno ottenuto il permesso umanitario in virtù della protezione speciale assicurata a chi è vittima di persecuzione e torture, per motivi di salute e a chi si sente abbandonato. Abbandonare persone fragili e sofferenti, tuttavia, è uno dei peggiori crimini che un essere umano possa commettere.

Fermatevi. Non c'è nulla di logico, né di umano: state solo peggiorando la situazione degli uffici giudiziari, che saranno chiamati a dirimere i ricorsi. State solo rubando il futuro a migliaia di persone; state solo creando un esercito di invisibili senza protezione e senza diritti, e di irregolari decretati per legge, pronti a essere manovalanza per la criminalità organizzata. Sulla pelle di queste persone si sta giocando una partita di civiltà, ma voi avete deciso di non scendere in campo.

Insomma, prendetevi un attimo e ripensate alla ragione per la quale questo decreto si chiama Cutro. Ripensiamo allora a quei cadaveri, ripensate alle storie di chi oggi aggiungerà ulteriori difficoltà alle proprie sofferenze. Fatelo e può darsi che vi ricorderete di avere occhi giusti e cuore aperto per ritornare a essere umani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO (*Fdl*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori rappresentanti del Governo, questa mattina nel corso della discussione che c'è stata prima sulla questione pregiudiziale e ora sul decreto sono emerse alcune prese di posizione che appaiono più che strumentali. Anche nell'ultimo intervento si è parlato della strumentalizzazione che il centrodestra, Fratelli d'Italia e il Governo avrebbero fatto sulla tragedia di Cutro.

Vi invito però - se ve lo siete già dimenticati - ad andare a rileggere quello che dichiaravate in quei giorni su Cutro, quello che avete cercato di portare come strumentalizzazione di una tragedia assoluta vista nei nostri mari, con i tentativi di accusare questo e quello, finanche la Guardia costiera per quello che era accaduto.

Allora, se non vogliamo parlare di strumentalizzazione e di immigrazione solo per fini di propaganda, anche non esclusivamente elettorale, ma per risolvere il problema, ciascuno con le proprie idee e con le proprie diversità, forse prima di accusare gli altri bisognerebbe farsi un esame di coscienza su chi è stato il primo a strumentalizzare la tragedia.

Vi dico - e lo dico a lei, signor Presidente, affinché lo rappresenti a tutto il Senato e all'intero Parlamento - che c'è stata una grande dissimulazione in questi giorni e c'è oggi in Aula, nel tentativo di far credere che con questo decreto si voglia eliminare la protezione speciale, anche se non si elimina e si porta a livelli addirittura superiori rispetto a quelli che ci sono in tutto il resto d'Europa. La chiamiamo protezione umanitaria, come sarebbe corretto fare. E sappiamo benissimo - forse più noi che voi, visto che ne continuate a parlare in termini negativi - che tra la protezione e lo *status* di rifugiato, da una parte, e la protezione umanitaria, dall'altra, c'è una grande differenza. L'una, com'è già stato ricordato, fa parte delle leggi internazionali ed è dovuta a tutti obbligatoriamente.

L'altra, quella che voi definite speciale e che noi definiamo oggi umanitaria, è lasciata alla discrezionalità degli Stati. Non vi sto ad elencare quello che negli altri Stati europei è previsto per la protezione umanitaria, ma vi dico che con questo decreto-legge l'Italia si porta a un livello superiore a quello degli altri Stati europei. Sapete qual è la grande differenza? Che saranno tassativamente elencati i motivi per cui la protezione umanitaria potrà essere concessa. Questo impedirà che sia concessa laddove non dovrebbe esserlo, mentre a volte è successo che non sia stata concessa a chi invece ne

avrebbe avuto diritto.

Voi ne fate una questione di numeri, ma vi dico che, come al solito, questo dipende da come i numeri si leggono e soprattutto da come i numeri si dicono. Se voi dite che la protezione speciale - io dico umanitaria - è stata concessa solo a circa 10.000 persone arrivate nel nostro Paese, io vi faccio presente che nel 2022 sono sbarcate 105.000 persone (lasciamo perdere quelle che non sono sbarcate e che, ad esempio, sono arrivate dalla frontiera Est dell'Italia). Di queste, è vero che solo 10.800 circa hanno avuto la protezione speciale umanitaria, circa 7.000 hanno avuto la protezione sussidiaria e 6.100 lo *status* di rifugiati. Rimangono, nel solo 2022, 83.000 persone che non sappiamo dove siano finite, che non hanno nessun titolo a rimanere sul nostro territorio e che, sommate alle centinaia di migliaia di persone degli anni precedenti, formano quell'esercito di soggetti a noi sconosciuti che popolano, dico io, ma non sarebbe neanche giusto questo, perché non sappiamo dove siano, quindi diciamo che cercano di sopravvivere nella nostra Italia, nei campi a cui faceva riferimento prima l'esponente della Lega e che voi forse, quando governavate, avete finto che non esistessero; campi in cui non è neanche lontanamente possibile individuare la dignità umana. Ci sono decine di migliaia di persone ammassate senza alcuna possibilità di sussistenza che non sia lavoro nero e sfruttamento; migliaia di persone che vivono attorno alle stazioni delle grandi città, a Roma, a Milano e da altre parti, oltre a quelle che cercano di espatriare in altri Paesi, come a Ventimiglia, vicino casa mia, e che si sommano alle persone rimpatriate senza motivo da altri Stati.

Quando sostenete di aumentare l'immigrazione dando diritti a tutti, vi chiedo: quali sono i diritti a cui pensate? Il diritto di vivere in una baracca, senza acqua potabile, senza fognature, senza cibo e senza fuoco? (*Applausi*). Sono questi i diritti a cui avete pensato negli ultimi dieci anni in cui siete stati al Governo? Sento parlare di immigrazione di massa, ma a cosa serve l'immigrazione di massa, se non ci sono né le risorse, né i modi per governarla? Forse a ingrossare - ma forse anche a ingrassare - le cooperative che per anni hanno mangiato sull'immigrazione?

Mi dico allora che questo decreto-legge è un forte passo avanti, perché nessuno di voi, ovviamente, ha detto quali sono i molti lati positivi di questo provvedimento, iniziando dall'anno in più che si concede per arrivare alla modernizzazione e alla semplificazione dei permessi e al fatto che si avvia la formazione negli Stati che collaborano con noi per far arrivare lavoratori già formati.

Come Gruppo Fratelli d'Italia, sosteniamo che questo decreto-legge è un grosso passo avanti per l'Italia nella ricerca della *governance* dell'immigrazione, ma anche per dare a chi viene in Italia quella dignità di donna, di uomo e di bambino che dovrebbero avere tutte le persone che scelgono il nostro Paese per vivere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il tempo a mia disposizione è breve, ma vorrei essere molto esplicito e chiaro. Se ieri il ministro Lollobrigida ha dovuto fare una conferenza stampa per spiegare ciò che aveva detto in precedenza, forse c'è qualche ragione: o si era confuso oppure ha detto cose che riteneva sbagliate.

Tra i vari problemi che abbiamo - e che poi cercherò di affrontare - c'è la necessità di affrontare la questione della denatalità e di favorire la natalità.

Spero che nei prossimi cinque anni la natalità raddoppi; però, colleghi, anche se la natalità fra cinque anni raddoppierà, al lavoro queste persone che nascono ci andranno fra diciott'anni. Nel frattempo, abbiamo imprese che richiedono più di 200.000 immigrati per svolgere lavori quest'estate e quest'anno. E noi cosa gli rispondiamo?

Questo non lo dico io. In agricoltura ci sarebbe bisogno di 100.000 lavoratori, che non si trovano. Nell'agroturismo, la Confesercenti riferisce di un buco di 50.000 lavoratori. Ancora, la Banca d'Italia dice che per attuare il PNRR sono necessari 375.000 lavoratori. La Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (Fillea CGIL) stima che, nel comparto edilizia, l'anno prossimo servirebbero 90.000 lavoratori, che diventeranno 150.000 entro il 2026. Anche nel settore metalmeccanico si chiedono decine e decine di migliaia di lavoratori.

Discutiamo di questo, dunque. Discutiamo del futuro del Paese. Se si vanno a leggere i dati dell'INPS, emerge che i lavoratori migranti rappresentano una risorsa, perché la stragrande maggioranza di loro, il

70 per cento, è sotto i quarantacinque anni. Hanno quindi di fronte un percorso lavorativo molto lungo e saranno quelli che pagheranno lo stato sociale nel nostro Paese. Il problema, allora, è come cerchiamo di affrontare questo dato, perché non vorrei che il Paese morisse, mentre attende la crescita della natalità. Questo è il dato fondamentale, perché fra cinque anni non ci sarà nessuno a lavorare nelle fabbriche e nei campi.

Il punto allora è che, se c'è questa esigenza, forse è meglio che la politica ponga un problema anche alle imprese. Le imprese hanno bisogno di lavoratori e lavoratrici? Bene, ma si consideri che l'immigrazione è un fenomeno che esiste da sempre. Forse i nostri trisnonni non andavano in America del Nord o in America Latina, quando dalle loro parti mancava il lavoro? Non sono andati in Belgio, in Germania o in altre parti d'Europa?

I dati sono questi: di 5,5 milioni di immigrati nel nostro Paese, oltre la metà sono europei che, come qui veniva già detto, svolgono lavori precisi. Ad esempio, accudiscono i nostri anziani, offrono servizi alle persone disabili e fanno i lavori più umili. Il problema è che non ce ne preoccupiamo ed è qui la responsabilità. È vero che anche in passato ci sono stati degli errori, ma non è scaricando la responsabilità sul passato che si risolve il problema.

Di fronte a una tragedia, anziché affrontare il problema con umanità e cercando di capire quale risorsa possa offrire l'immigrazione, emanate un provvedimento con il quale gli immigrati vengono penalizzati, criminalizzati e messi nella condizione di essere clandestini. Questo è il dato fondamentale, perché avete bisogno di costruire la clandestinità per gridare all'invasione. Il problema dell'invasione però non esiste!

Ovviamente, c'è un'immigrazione maggiore, ad esempio perché ci sono le guerre. Ieri abbiamo discusso un decreto con il quale, giustamente, allarghiamo le condizioni di protezione per le persone che vengono dall'Ucraina, perché lì c'è una guerra. Quante sono però le guerre? In Siria, in Afghanistan o in Sudan, chi sta facendo la guerra? Pensate che possiamo fermare questa situazione? Pensate che coi muri si possano fermare questi arrivi oppure la vostra è propaganda?

Forse, allora, è meglio cambiare registro, cercando di affrontare il problema nella sua drammaticità e di costruire corridoi umanitari e flussi regolari, certo, ma anche di preparare le persone. Per costruire e mantenere lo Stato sociale nel nostro Paese, abbiamo infatti la necessità che le persone più giovani, le braccia per il lavoro oggi, date dall'immigrazione, vengano considerate persone con doveri, ma anche diritti: il diritto di conservare la propria dignità, di vivere e di poter agire nel Paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, è già stato detto molto dal mio collega di partito e di Gruppo Marco Lombardo nei suoi interventi precedenti.

Prima di tutto, onorevoli rappresentanti del Governo, dovrete davvero cambiare nome a questo decreto. È un decreto *sicurezza-ter*, come più volte è stato detto nei tanti interventi che ci sono stati da parte dei colleghi. Prima di tutto, per il rispetto che si deve alle persone che non ci sono più e che sono morte nella tragedia di Cutro e ai bambini di cui poi nei giorni successivi abbiamo visto le bare, in quei momenti drammatici e tragici. (*Applausi*). Già solo per questo motivo bisognerebbe cambiare nome al decreto-legge in esame.

Le parole e il linguaggio sono importanti, come pure il senso di responsabilità. Qui non vogliamo fare del buonismo tanto per farlo; vogliamo essere però concreti e razionali, guardare veramente la fotografia che abbiamo oggi del Paese, ma non solo del paese Italia, bensì dell'Europa. Le parole sono importanti. Quando un importante Ministro del Governo parla di sostituzione etnica - e anche qui, tra i banchi della maggioranza, abbiamo ancora sentito colleghi che hanno parlato del significato nel dizionario italiano della parola "etnia" - ci chiediamo come si fa, colleghi, a parlare di questo, dato che esiste anche un tema - l'avete detto pure voi - legato allo spirito di umanità, di solidarietà e di accoglienza che appartiene, questo sì, all'identità stessa del paese Italia. (*Applausi*).

Volete tornare ai decreti Salvini? Ditelo apertamente. Volete tornare a quelle norme che assolutamente hanno cancellato i diritti fondamentali e le libertà individuali delle persone, senza portare a nessun risultato rispetto alla questione degli sbarchi? Questa è la verità. Allora finitela di essere in campagna

elettorale in modo permanente, perché la campagna elettorale è finita e i problemi rimangono tutti tali e quali. Non c'è un tema di emergenza, come l'avete chiamata voi; semmai, c'è un'emergenza sul tema delle politiche d'integrazione. Questo è quello che manca al nostro Paese. (*Applausi*).

Dobbiamo parlare di temi, questi sì, prioritari, come ha ricordato prima il collega Lombardo, legati alla natalità. Quando ci sono 400.000 bambini in meno nel nostro Paese e quando il 25 per cento della popolazione è *over 65*, allora ci dobbiamo fare delle domande. Come ricostruiamo un sistema di *welfare* equilibrato rispetto alle esigenze del nostro Paese? Come possiamo tenere assieme la richiesta delle imprese e degli imprenditori, che chiedono manodopera in tanti settori strategici del nostro Paese, che porterebbe quindi soltanto benefici e un aumento del PIL? Come possiamo tenere il tema della demografia? Sono tanti i temi su cui ci dovremmo interrogare: quali politiche sociali e quali politiche attuare per tenere assieme un sistema che già oggi non regge più come sistema di *welfare*?

Purtroppo, ancora una volta, l'impostazione del Governo è sempre la stessa: si alza una bandierina e si dice che c'è un problema di allarme sociale e di emergenza, ma poi non si fa niente. Addirittura, fate una cosa ancora più grave: continuate a fare decreti-legge (decretazione d'urgenza) e poi cambiate le norme in corso d'opera, cambiate gli stessi decreti quando già sono state scritte le norme. (*Applausi*).

Si è parlato tanto di protezione speciale e voglio intervenire anche a questo proposito.

Voi parlate con gli amministratori locali? Vi confrontate con i Comuni e con gli enti locali? C'è una richiesta pazzesca: ci chiedono di non abbandonare e di non smantellare il sistema di protezione speciale. Ricordo anche che questa è una misura che ormai esiste in 18 Paesi europei su 27, praticamente in tutti i Paesi dell'Europa occidentale. Circa il 50 per cento dei migranti è costituito da nuclei familiari. Senza la protezione speciale, non solo ci sarebbe una costante lesione dei diritti individuali, ma queste persone rimarrebbero condannate ad essere invisibili.

In questo quadro, semmai, occorre ripensare anche il sistema d'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che è un grande tema di cui non parlate. (*Applausi*). Ecco perché serve un piano nazionale d'accoglienza pubblico, trasparente e professionale, per consentire percorsi tutelati e dignitosi, anche per le persone richiedenti protezione internazionale.

Servono procedure d'identificazione e *screening* sanitario: così si fa sicurezza sociale, non con la propaganda e con la paura dell'invasione dello straniero. Onorevoli colleghi, i 18 Paesi su 27 che adottano la protezione speciale sono anche importanti: tra di essi vorrei solo nominare la Germania e la Spagna, per motivi legati proprio al tema che stavo citando prima. Non possiamo cioè pensare di non doverci occupare di come si avvia un percorso d'integrazione di queste persone e di regolarizzazione di coloro che già vivono nel nostro Paese. Soprattutto, non ci possiamo isolare dal resto dell'Europa, come invece stiamo facendo. Dov'è l'autorevolezza dell'Italia? Essere fuori dai 18 Paesi su 27 che hanno adottato la protezione speciale: è questa l'autorevolezza del Governo italiano, quando va a parlare in Europa di tali temi? (*Applausi*).

Onorevoli colleghi e colleghe, questo è il motivo per cui, in maniera sempre molto razionale, concreta e senza fare ostruzionismo, cerchiamo di portare proposte concrete. Questo è il senso che abbiamo sempre dato al nostro agire politico come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, per cercare di essere collaborativi e costruttivi.

Rappresentanti del Governo, sappiamo benissimo che nessuno ha la bacchetta magica. Si tratta di un tema complesso e difficilissimo, che possiamo però risolvere se togliamo le ideologie e la propaganda, guardiamo in faccia la realtà e parliamo con i nostri Comuni e con le nostre comunità; altrimenti, nessuno fermerà i flussi migratori.

Di fronte al pericolo della morte, alle violenze e alle torture, cosa farebbe un cittadino normale? Cosa farebbe ognuno di noi, se si trovasse in una situazione del genere? Ecco perché bisogna essere autorevoli in Europa, cambiare gli accordi dove non vanno bene e farne con i Paesi di origine di questi cittadini e di queste persone che scappano dalle guerre, dai conflitti e dalle violenze.

Onorevoli colleghi, vi invito davvero a fare una riflessione in proposito, perché su questo possiamo trovare anche un'unità di intenti. Serve infatti all'Italia e a tutta l'Europa trovare non solo una dimensione umanitaria, ma ricostruire e riconsiderare un sistema di *welfare* che oggi già non regge più.

Concludo, signora Presidente, non solo citando la necessità dello *screening* sanitario, come ho detto prima, la cura di familiari gravemente malati, la conclusione di formazione scolastica o professionale, l'aiuto alle vittime di tratta o di sfruttamento lavorativo oppure di discriminazioni razziali o per motivi di orientamento sessuale (perché questo si fa in Germania, in Spagna, in Francia, in Olanda e persino in Austria e in Ungheria, Paese a cui siete molto legati), ma anche citando Kant, quindi un illuminista: «Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, stamattina abbiamo tutti parlato molto in merito al decreto-legge al nostro esame, ma non abbiamo ancora puntualizzato quale sia il suo scopo. Lo scopo delle sue disposizioni è prima di tutto semplificare le procedure per l'accesso dei migranti qualificati, attraverso canali legali.

Se non si mette un po' di ordine fra i vari strumenti giuridici attraverso i quali è possibile arrivare e restare legalmente in Italia, anche l'integrazione degli immigrati diventa difficile. Oltre a questo, si potenziano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che svolgono la tratta di esseri umani. Viene infatti previsto anche l'inasprimento delle pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina.

Dopo la tragedia di Cutro, che ovviamente ha toccato tutti noi profondamente, rispetto al ruolo di chi traffica esseri umani è stata introdotta la nuova fattispecie di reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia d'immigrazione clandestina. Purtroppo, nonostante la buona volontà dei senatori della maggioranza in 1a Commissione e nonostante il lavoro puntuale e certosino del presidente Balboni e la presenza assidua del sottosegretario Molteni, non siamo riusciti a terminare l'esame. Sarà quindi il voto dell'Assemblea a valutare - speriamo positivamente - gli emendamenti sostenuti dalla maggioranza che puntano a migliorare ulteriormente il testo del decreto.

Alcune di queste disposizioni interessano più direttamente la mia Sicilia, in particolare Lampedusa, dove sarà possibile attivare postazioni della Croce Rossa e del 118. Questo dimostra l'attenzione del Governo innanzitutto per l'accoglienza dignitosa e appropriata in un'isola martoriata da troppi anni di arrivi incondizionati. Lampedusa, Presidente, meriterebbe il premio Nobel per la pace per essersi fatta carico per oltre trent'anni di sbarchi sulle proprie coste, di misure di accoglienza assolutamente straordinarie, ma elargite con grande generosità.

Va detto subito che comunque Forza Italia si è fatta carico anche di molte proposte di modifica per dare un quadro di maggiore umanità, facendo proprie le proposte di chi professionalmente si occupa di rifugiati. Avremmo valutato positivamente il confronto anche con le proposte dell'opposizione, perché questo tipo di regole è sempre bene scriverle insieme, ma purtroppo questo non è avvenuto. L'opposizione ha preferito chiudersi nell'ostruzionismo, senza valutare che misure per una più puntuale gestione dei flussi migratori riguardano tutti e non solo l'attuale Governo del Paese.

Vorrei però tornare su quello che reputiamo uno dei punti più qualificanti del decreto: la revisione del meccanismo dei flussi per andare incontro alle esigenze delle imprese e alla richiesta di manodopera stagionale. Attraverso le nuove regole, la programmazione dei flussi di ingresso legale nel nostro Paese dei lavoratori stranieri viene realizzata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

C'è una precisa programmazione legata alle esigenze delle imprese, quindi le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato vengono definite per un intero triennio. Non ci sono più quote annuali, quindi la programmazione di flussi riguarderà il 2023, il 2024 e il 2025; rispetto a tale programmazione, vengono coinvolti vari attori interessati all'arrivo della manodopera. Viene previsto il coinvolgimento del Parlamento e delle Commissioni competenti, che ovviamente potranno audire i rappresentanti delle categorie dei diversi territori per sentirne le esigenze. Si fissano poi alcuni criteri precisi che incidono anche sugli arrivi irregolari.

L'ulteriore passo in avanti ora previsto è la semplificazione delle procedure per avviare il rapporto di lavoro degli stranieri con le aziende italiane. Viene introdotta un'accelerazione della procedura di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato, soprattutto per le esigenze di carattere stagionale. Sono

quindi previsti gli ingressi fuori quota per gli stranieri che, nel Paese di origine, hanno superato i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia. Viene modificata anche la durata dei permessi di soggiorno, che possono durare fino a tre anni anziché due, per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare.

Si affronta anche il problema della protezione del mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, con disposizioni che rafforzano il ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Per ottimizzare la sua azione di contrasto alle frodi, al personale impegnato viene assegnata la qualifica di ufficiale o di agenti di polizia giudiziaria.

Sono state inserite disposizioni per il commissariamento della gestione dei centri per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri e comunque per farne proseguire il funzionamento.

Il decreto-legge in esame, con le modifiche apportate dalla maggioranza, punta a dare maggiore certezza sia allo straniero che intende inserirsi in modo regolare nel nostro tessuto sociale, sia ai cittadini italiani che chiedono sempre garanzie di legalità e sicurezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, direi che dopo tanti *slogan* propagandistici è venuto il momento di fare i conti con la realtà che, cari amici della maggioranza, è ben diversa da quella che avete prospettato nei vostri *slogan* e nella campagna elettorale. La realtà è diversa e ci dice una cosa tranquilla, ossia che non siete in grado di risolvere il problema, perché non lo risolvono gli *slogan*, né tantomeno il decreto-legge in discussione.

Essendo un decreto-legge, il provvedimento in esame è entrato in vigore subito; siamo qui per la sua conversione in legge, ma è in vigore da quasi due mesi e in questo lasso di tempo non ha prodotto nessun effetto, almeno di quelli che avevate dichiarato nella vostra propaganda: non ha ridotto gli sbarchi, che addirittura sono aumentati, tanto che siete arrivati a dichiarare lo stato di emergenza.

A me sembra che il Governo si sia più preoccupato degli *slogan* e di fare la voce grossa; peraltro, prevalentemente si mostrano i muscoli e si fa la voce grossa proprio con le persone più fragili e deboli, ma non è facendo la voce grossa che si risolvono i problemi. Nella preistoria, i dinosauri avevano imparato a ruggire più forte perché si illudevano che, ruggendo più forte degli altri animali, avrebbero avuto sempre ragione, avrebbero sempre avuto vittoria; tuttavia, i dinosauri sono proprio quelli che si sono estinti e oggi credo che sul ruggito del dinosauro debba prevalere l'argomentazione logica. *(Applausi)*.

Bisogna pensare di affrontare i problemi con il rigore logico, con ponderazione, avendo anche una visione più ampia rispetto a questa visione così frettolosa, che non riesce a offrire soluzioni, perché non affronta il problema alle radici.

Insomma, anche la scelta della decretazione d'urgenza ha messo il Governo nelle condizioni di agire nell'improvvisazione, emanando norme che poi ha dovuto emendare e correggere. È normale, perché non si può affrontare un tema di così grande portata nella fretta di dare una risposta elettorale.

Manca una visione programmatica. Non è una novità l'immigrazione e non sarà una novità l'aumento dei flussi migratori, che - come già sappiamo - si incrementerà nel tempo. Questa improvvisazione non sta generando alcun effetto, ma sta danneggiando il nostro sistema normativo, come vedremo più avanti. Ormai tutti hanno capito che la promessa di avere le soluzioni pronte in tasca, quelle che sbandieravate in campagna elettorale, in realtà è un nulla di fatto, sono parole al vento; non sono neppure il ruggito di un dinosauro, semmai è un cagnolino che sta abbaiando di fronte al silenzio di una pantera, diciamoci la verità. *(Applausi)*.

Vedete, anche questa dichiarazione di emergenza, se manca una visione programmatica, assomiglia un po' troppo a una dichiarazione di sconfitta, perché non avete offerto alcun tipo di soluzione credibile al problema. *(Applausi)*.

Presidente, mi lasci fare un'osservazione: francamente non ci fidiamo molto di affidare la gestione di un'emergenza a una forza di maggioranza che - vorrei ricordarlo - nella scorsa legislatura non sapeva neanche cosa fosse un'emergenza. Dai banchi dell'opposizione l'attuale maggioranza ci accusava e accusava il Governo Conte di aver inventato un virus che non esisteva, il Covid. Dicevano che non dovevamo dichiarare lo stato d'emergenza e - pensate - lo dicevano in un momento in cui il sistema

sanitario nazionale era al collasso: non avevamo i vaccini, né le mascherine e dovevamo difenderci. In quel momento, qual era la soluzione offerta da chi oggi è nella maggioranza? Non fare nulla, dimenticarcelo. Immaginate in che situazione ci saremmo trovati oggi, se non fosse stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Ora, anche della scelta della decretazione d'urgenza non si può abusare, questa cosa la contesto sempre. Si può utilizzare, è una scorciatoia legislativa, ma su un tema così delicato, su cui l'opinione pubblica è divisa, vogliamo darci il tempo per una maggiore ponderazione? Vogliamo consentire anche ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di emendare, se hanno qualche idea importante da mettere in campo? (*Applausi*).

Al di là di questo provvedimento, quello che mi preoccupa è l'insieme delle politiche migratorie che la maggioranza vuole mettere in campo, perché non servono a nulla. Si fa un intervento sulle ONG e ci si preoccupa che si possa fare un doppio salvataggio in mare. Che sarà mai? Si fa un decreto flussi, ci si rende conto che poi, tutto sommato, alle imprese servono i migranti e si consente l'ingresso di 80.000 migranti regolari, ma non si fa nulla per la cooperazione internazionale e non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre. Se si vuole fare cooperazione internazionale, bisogna cercare di creare le condizioni minime per la sopravvivenza. Qui c'è un problema: mancano gli ospedali e le scuole, la gente fugge anche per ragioni di salute e dalle guerre. Dobbiamo pianificare interventi a lungo termine, non soltanto gestire l'emergenza. Finora non ho sentito parole sensate da parte del Governo, che possano darci una speranza.

Vorrei entrare nel merito del provvedimento, perché davvero, se non ha avuto effetti materiali o non ha avuto quelli che sperava il Governo, di effetti devastanti sul sistema giudiziario ne ha avuti anche troppi.

Partiamo da un elemento che è emerso: come ha detto prima una collega della maggioranza, c'è stato l'inasprimento delle pene. Benissimo, voi sapete che abbiamo un ordinamento giuridico che è nato sulla base di un equilibrio sanzionatorio: a fronte di un fatto più grave dell'altro, il fatto più grave deve avere una sanzione maggiore, com'è ovvio. Colleghi, fate attenzione a questo, ve lo dico da giurista, non da politico: non si può prevedere la sanzione della reclusione, con un massimo edittale di trent'anni, per un reato colposo. (*Applausi*).

Cosa facciamo per i reati volontari? Non potete stravolgere un sistema normativo che tiene distinto l'elemento intenzionale; un conto è il gesto volontario - si chiama dolo - un conto è la colpa, che è negligenza, imprudenza, imperizia, e un altro conto è la preterintenzione. Non possiamo stravolgere quell'equilibrio che esiste da quando fu creato addirittura il codice Rocco. Così facendo, si fa soltanto la voce grossa, che non è quella del dinosauro, ma quella di un cagnolino.

Altro punto: volete inasprire le pene? Benissimo, è legittimo farlo, ma siamo in un ordinamento giuridico in cui si rispetta anche la Costituzione. Mi sono preoccupato, ad esempio, quando ho visto le sanzioni. Per carità, potete metterle, ma, come sapete, devono avere una funzione retributiva (quindi la punizione del colpevole), ma anche rieducativa. Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Mi dite che senso ha, per chi non ha rispettato le regole del centro di accoglienza o ha procurato un danneggiamento, ad esempio rompendo un vetro, prevedere di andare a togliere il sussidio economico? Questa è una sanzione, sì, ma cos'ha di rieducativo? State dicendo a quella persona che per sei mesi starà senza una lira (perché fino a sei mesi si può applicare questa sanzione); si dovrà quindi procurare i soldi e sappiamo come se li andrà a procurare. E poi mi parlate di sicurezza! Non credo che sia frutto della ragione una scelta del genere. Per me, in questo caso, la ragione non è stata per niente interpellata. (*Applausi*).

Vi è poi un altro stravolgimento del senso che fornisce il nostro ordinamento giudiziario. Si fa il commissariamento dei centri per migranti. Bene, perché dobbiamo tutelare i crediti dello Stato. Giusto, fate benissimo, d'accordo. Volete tutelarli non dai crediti fiscali - attenzione - ma dai crediti per inadempimenti contrattuali, che non hanno quindi nessun diritto di prelazione. E cosa fate? Accantonate gli utili dell'impresa, perché così lo Stato può fare l'asso pigliatutto, ma vi state dimenticando che esistono altri crediti privilegiati: quelli dei lavoratori che non sono stati pagati. Sono tutelati dal codice civile, non potete stravolgere il nostro ordinamento e le priorità che sono date a

crediti più importanti di quelli dello Stato, di gente che lavora e non è stata pagata. (*Applausi*).

Vorrei poi che mi spiegaste un altro punto sulla distinzione tra migranti regolari e irregolari, ma dovendomi avviare alla conclusione, Presidente, salterò alcune cose di dettaglio, altrimenti non riesco a concludere. Vorrei quindi fare un richiamo al discorso che bisogna valutare gli effetti di questo provvedimento, che ostacola l'integrazione, creando tensioni sociali. Altro che sicurezza: se poniamo queste persone in un senso di frustrazione e nell'emarginazione, è chiaro che prima o poi la violenza esploderà. Non state dando sicurezza all'Italia, la state mettendo in una situazione ancora più pericolosa di quella che abbiamo. Rendetevne conto. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, credo che, di fronte a un provvedimento normativo che non tiene conto dell'umanità e dei nostri valori, debba essere il nostro mondo interno a ribellarsi e a provare orrore nel pensare che uno Stato possa voltare le spalle ai più deboli, quando c'è bisogno di riconoscere i loro diritti umani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il provvedimento in esame interviene per mettere ordine sui flussi d'ingresso illegale dei lavoratori stranieri e di prevenzione al contrasto all'immigrazione irregolare, per rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, snellire le procedure per potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti crudeli e criminali degli scafisti. In sostanza, cerca di mettere ordine in tutto ciò che riguarda l'immigrazione clandestina, cosa che la sinistra e i colleghi che mi hanno preceduto non hanno saputo fare quando erano al Governo.

È un decreto composto da dieci articoli, che intervengono su misure per la programmazione dei flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Il decreto interviene altresì su ingresso e soggiorno al di fuori delle quote. Prevede disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato e misure straordinarie in materia di gestione dei centri per i migranti e sulla protezione speciale *ex* articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, di fatto una sanatoria illegale. Ci sono inoltre disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri, argomenti che non vorremmo mai trattare, ma che purtroppo ormai sono all'ordine del giorno e che impegnano continuamente il Governo a trovare soluzioni per evitare morti e stragi.

I numeri dei morti sono ritornati a essere esorbitanti e preoccupanti ed è brutto ovviamente attribuire responsabilità su morti e tragedie, ma purtroppo modificare i decreti sicurezza che la Lega aveva fatto ha comportato un aumento incontrollato dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese (*Applausi*), come dimostrano i numeri. Quando infatti eravamo al Governo ed erano in vigore i decreti di sicurezza di Salvini, nel 2019 gli sbarchi sono stati 11.000, per poi arrivare con le nuove regole a 33.000 nel 2020 e poi a 63.000 e a 105.000 nel 2021 e nel 2022, con un incremento del 60 per cento.

La strage di Cutro, che ha provocato quasi 100 vittime e che ha avuto naturalmente un grandissimo clamore mediatico, purtroppo non è stata l'ultima. Il primo trimestre del 2023 è stato il più letale degli ultimi sei anni, dal 2017, per quanto riguarda le morti di migranti - e anche per questo non è bello dire che noi lo avevamo detto - più di 400 morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale tra gennaio e marzo di quest'anno.

Il Governo è già intervenuto con il precedente decreto sui flussi migratori a riparare i danni fatti dai provvedimenti adottati dall'ex ministro Lamorgese sullo stravolgimento delle norme d'ingresso che favorivano le ONG, che avevano apertamente e pubblicamente dichiarato di voler violare le leggi italiane.

La nostra non è e non è mai stata una posizione di cattiveria, ma l'ennesimo tentativo di cercare di salvare vite umane e tutte queste morti ne sono la dimostrazione.

Anche oggi, come tutte le settimane, mi è capitato di sentire il sindaco, il vice sindaco e l'amministrazione di Lampedusa, dove soltanto in questi giorni ci sono stati meno sbarchi, perché c'è stato mare forte, però a Cutro qualche giorno fa è stato un continuo e io, a nome di tutto il Gruppo Lega, voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Lampedusa per essere sempre in trincea e in

prima linea con le enormi difficoltà che riscontra. (*Applausi*).

Proprio ieri in Commissione ambiente abbiamo avuto l'audizione dell'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. È stata l'occasione per ringraziare tutti gli uomini della Guardia costiera per il lavoro che quotidianamente svolgono e per esprimere a lui personalmente tutta la nostra solidarietà - così come avevamo già fatto pubblicamente in passato, in situazioni simili - per gli attacchi indegni e meschini che il Corpo ha subito. (*Applausi*). Attaccare la Guardia costiera è qualcosa di assolutamente meschino e quindi ancora grazie ai suoi uomini, che mettono a rischio la propria vita per salvarne altre.

Allo stesso modo, ringraziamo indistintamente tutte le Forze dell'ordine. Mi è capitato di fare una telefonata a uno dei due carabinieri che la notte della tragedia sono intervenuti per primi sulla spiaggia di Cutro e nelle mie orecchie rimbomba ancora il suo racconto del carabiniere: lo conosco personalmente, perché è della provincia di Messina; mi ha raccontato che, arrivati lì con il mare in tempesta e le acque gelide, non hanno esitato a tuffarsi in mare per salvare vite, mettendo a rischio la propria. Un ringraziamento va quindi, lo ripeto, a tutte le Forze dell'ordine.

Tornando al decreto, un passaggio va fatto sulla protezione speciale, che, come ho già detto prima, rappresenta una sanatoria illegale: non possiamo pensare che si possa fare integrazione semplicemente con il permesso di soggiorno. La protezione speciale rappresenta un fattore attrattivo d'immigrazione di cui il nostro Paese non ha bisogno; è qualcosa che sta mettendo in difficoltà il nostro sistema di sicurezza.

È un provvedimento che inoltre garantisce le tutele di chi arriva in Italia e il nostro è un Paese che non deve prendere lezioni da nessuno sulla gestione dell'accoglienza. Noi, però, siamo per un'accoglienza vera, non finta, per un'accoglienza con i fatti e non con le parole, quelle di cui la sinistra si è tanto riempita la bocca per poi leggere sui giornali di quattro dei suoi governatori che non hanno firmato lo stato d'emergenza dichiarato dalla Protezione civile e che quindi si sono rifiutati di collaborare nella gestione dell'emergenza. Li vogliono far sbarcare tutti, però poi pretendono che a ospitarli siano altri: questa è la solita ipocrisia rossa. (*Applausi*).

Noi siamo per l'accoglienza, per un'accoglienza giusta che garantisca condizioni di sicurezza idonee e di dignità alle persone che sbarcano. Certamente non saremo mai e poi mai per incrementare quel *business* ghiotto e quelle occasioni di ruberia come quelle che hanno investito recentemente la famiglia Soumahoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, sottosegretario Molteni, mi si consentirà un fumo di emozione: è la prima volta che parlo in quest'Aula e mi si strozzerebbe la voce in gola se non ricordassi, anche solo per un istante, la memoria del senatore Bruno Astorre (*Applausi*); mi sembra di sentirlo qui tra noi, con la sua forza terragna, la sua umanità (rara, purtroppo), la sua esperienza che indegnamente proverò a usare come un sestante per cercare orientamento e lume nei mesi che verranno e negli incroci che affronteremo.

Signor Presidente, prendo la parola su un decreto-legge che misura la temperatura di una democrazia come la nostra, ne scruta il senso, ne evoca i fondamenti e ne perimetra i margini, i confini e i bordi.

Colleghi - e mi rivolgo a loro per il suo tramite, Presidente - oggi non si misura la forza di una maggioranza che si serra, si rinchioda e si blindava - e lo dico senza enfasi - sulla vita delle persone, sulla loro esposta fragilità, sulla loro nudità, sulle loro speranze e sulle loro disperate attese. Proprio questa mattina un ragazzo è morto nel naufragio dello scafo che lo portava a Lampedusa. Era assieme a cinquanta persone - persone, signor Presidente - tra cui undici donne e quattro bambini, che sono state tratte in salvo, come succede ogni giorno che Dio manda in terra. Cambiano i Governi e cambiano le opposizioni, ma non si ferma questo strazio, questo dolore che tutti dovrebbe accomunarci nel rispetto, e invece...

Dicevo, signor Presidente, che in quest'Aula oggi non si misura la forza di una maggioranza, ma la qualità di una democrazia, la nostra cultura del diritto, il senso delle cose e l'idea che abbiamo di noi nel mondo. Non ho le qualità e le competenze per argomentare con dottrina su questo provvedimento - lo hanno fatto e lo faranno con acribia e puntualità i colleghi - ma desidero sottolineare un punto di

fondo più generale e forse vago ma, come si usa dire, politico e che riguarda che razza di Paese siamo. Dico "razza" pensando con scorno, per lui e per noi, alle inaccettabili ancorché rivelatrici parole usate ieri da un Ministro, che non nomino per il rispetto che porto per quest'Assemblea e per il Governo del nostro Paese. Incrocio lo sguardo del sottosegretario Molteni, che rispetto molto; perfino mi era parso di scorgere, qualche ora fa, quello del sottosegretario Durigon, che pure dovette lasciare un suo precedente incarico di Governo per l'improvvida proposta di chiamare un parco, intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino, con il nome "Mussolini". Ecco, perfino in lui ho scorto - così mi è sembrato - l'imbarazzo per l'uscita di quel Ministro che non nomino.

Dicevo: che razza di Paese emana questo decreto-legge dalla sua lingua di legno, quella che denomina flussi le persone, le donne, gli uomini e i bambini - flussi? - e chiama contrasto l'accoglienza, un'organizzazione intelligente e assennata, civile, torta in uno stato d'emergenza che la dice lunga non sulle questioni di merito, ma sulla paura - sì, la paura - che questo Governo e questa maggioranza vogliono evocare, suscitare, alimentare, fomentare e accendere?

Colleghi della maggioranza - mi permetterà di rivolgermi a loro, Presidente - la paura che con questo provvedimento volete seminare e piantare nel Paese come un frutto avvelenato, nasce in realtà in voi, vi abita e vi muove fin dai primi passi di questo Governo: la paura dell'altro, del diverso, del non conforme (come si usa dire a destra), dello straniero e dell'estraneo, che, senatrici e senatori, siamo noi, è ognuno di noi. Ciascuno di noi è quell'altro, quel diverso, quel non conforme o quello straniero che credete illusoriamente di fermare, di bloccare e di contrastare. Già, di contrastare, un verbo che, più che dell'altro, dice di voi, rinserrati nella difesa, senza aver compreso cosa abita in voi. Quella paura credete di esorcizzarla proiettandola fuori, additando altrove un nemico, un *bouc émissaire*, un capro espiatorio, per non realizzare e confessare quello che la paura che fa e che mette questo decreto-legge dice di voi. La paura degli italiani si legge nel provvedimento in discussione. Una sfiducia profonda nei confronti di questo Paese, della sua capacità di accogliere e integrare e di crescere insieme, come si fa - badate - non in un irenico mondo ideale, ma nel resto del mondo; di sicuro, nel resto d'Europa.

Governare con la paura, come sa chi va per mare e governa la sua imbarcazione (in senso etimologico), ma punta in verità al naufragio, lo cerca. Dicevano gli antichi: *naufragium feci, bene navigavi*.

Questo cortocircuito logico è esattamente la fallacia del vostro provvedimento, al quale noi oggi qui, questo sì, ci opponiamo, con una forza che viene dalla passione per ciò che è fragile, per l'umano e per le persone, che è un altro modo di dire la politica, il suo senso e il suo orizzonte.

Per non guardare quei volti - sì, senatrice Minasi - per non sentire le loro storie, per non ascoltare la loro sete di futuro, li sterilizzate in questa neolingua che marcisce in gola e che spersonalizza, secondo una movenza che è non solo della nostra burocrazia, ma anche della destra, che, per la complessità della sua storia, utilizza sempre questo doppio registro: non dico, ma evoco (e noi altri ci siamo intesi). Trovo in questa ipocrisia, quella dei flussi e del contrasto, la pellagra di chi non ha il coraggio di dire ciò che suggerisce, la strizzata d'occhio, il segnale convenuto, il "capisci a me". Se avete il coraggio, ditelo; ditelo qui, in quest'Aula, cos'avete in mente con questo provvedimento. Ditelo senza infingimenti, circonlocuzioni, esoterismi. Santo cielo, la sostituzione etnica, le palette identitarie!

Ditelo, come avete fatto in piazza nei vostri raduni. C'è abbondanza di immagini sulla Rete, con la sicumera dell'opposizione degli anni scorsi, già oggi anche della mia. La rassegna stampa sarebbe efficacissima, ma io non cerco una *clip* da condividere sui *social*, quanto piuttosto un filo di ragionamento comune. Argomenti quadrati e testardi sono stati richiamati a più riprese oggi in Aula: i numeri veri dei migranti, l'allarme dei sindaci e delle comunità, le preoccupazioni di chi fa impresa. Eppure, sottosegretario Molteni, dovrebbero premervi i timori delle ONG e delle associazioni, il grido della Chiesa, i profili di costituzionalità, il quadro normativo europeo, e potrei continuare.

Argomenti che fanno ballare i gangheri del vostro decreto-legge e lo smontano agli occhi dei cittadini, che - badate bene - cercano verità e chiarezza, motivazioni ben fondate e non capestri, perché è su questa solidità che si costruiscono le comunità e il nostro stare assieme, non sui vostri spettri, su parole d'ordine fuori tempo e fuori sincrono, sulla faccia feroce. Guardate che non risponde ai problemi

questa vostra tetra *haka*.

Signor Presidente, in conclusione, chiedo: ma con la corsa che il Paese tutto è chiamato a fare sul PNRR, su un'occasione irripetibile di sviluppo e di riforma del Paese, che il Governo sta trattando come se i soldi li dovessimo cacciare noi e non ce li dessero, vi pare che stiamo qui a discutere se la protezione speciale porti più o meno persone in Italia o se il problema della denatalità si affronta agitando il piano Kalergi?

A noi così non pare ed è per questo che non concludo questo intervento con l'invito al Governo e alla maggioranza a fermarsi, perché a fermarvi non saranno la vostra coscienza o la nostra opposizione in quest'Aula, temo, ma i fatti. Sarà la durezza sconveniente della realtà a sconfessare questa ideologia, questa crudeltà sottovuoto; sarà la vostra paura, quella che pensavate di far germogliare tra la gente, che in realtà vi assilla e vi tormenta, a far tremare quello che avete portato in Aula. Sì, sarà la vostra paura a perdervi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lisei. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, esprimo un ringraziamento al presidente Balboni, al sottosegretario Molteni, al Governo ed anche al mancato relatore, senatore Andrea De Priamo, per il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, nonostante l'ostruzionismo. E solidarietà esprimo anche al ministro Lollobrigida: forse noi avremo paura del diverso, ma mi sembra che voi abbiate un po' paura del vocabolario italiano. (*Applausi*).

Ad ogni buon conto, credo che questo Governo, in cinque mesi, abbia dispiegato tutto quello che poteva dispiegare in poco tempo e che stia facendo di tutto per fermare l'immigrazione clandestina e gli sbarchi, quindi per favorire la diminuzione delle morti nel mar Mediterraneo: tre decreti, tutti e tre citati meglio di me dai colleghi, accordi bilaterali con i Paesi frontalieri per attuare il piano Mattei e con l'Africa, visione in Europa che è diametralmente cambiata da quando Giorgia Meloni è andata in Europa.

Segnalo che, a mio giudizio, tale visione è cambiata non tanto e non soltanto nelle parole dei documenti europei. Credo infatti che dimostri qualcosa il fatto che, qualche giorno fa, Macron abbia stilato un accordo con Sunak per difendere i confini della Manica dall'immigrazione e che saranno schierati centinaia di agenti per difendere i confini dall'immigrazione clandestina.

D'altro canto, noi manteniamo e manterremo un impegno costante, nella consapevolezza che esiste un problema e nella consapevolezza del nostro obiettivo, che è quello di bloccare le partenze, rimpatriare gli immigrati clandestini che sono venuti in Italia e integrare gli immigrati che ne hanno diritto.

Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo. Non abbiamo capito francamente quale sia il vostro. E lo dico perché è curioso vedere come la sinistra, in generale, abbia sempre la capacità di schierarsi esattamente dalla parte opposta rispetto agli interessi dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*). E non è che risolve i problemi. Quando ci sono problemi, la sinistra trova sempre il modo di girarsi dall'altra parte per non guardarli e di alzare bandiera bianca di fronte ad essi (a volte forse più la bandiera rossa). Sono queste le soluzioni che state proponendo all'Italia.

C'è il problema degli anarchici, di Cospito, del 41-*bis*? Togliamogli il 41-*bis*, che problema c'è? C'è il problema della droga e dello spaccio? Legalizziamo le droghe, che problema c'è? C'è il problema dell'immigrazione clandestina? Saniamo tutti i clandestini, prendiamoli tutti, facciamoli venire in Italia e diamo a tutti un permesso di soggiorno, saniamo quelli che sono già clandestini; gli diamo la cittadinanza con lo *ius soli* e abbiamo risolto il problema dell'immigrazione clandestina (non ci sono più clandestini, d'altro canto).

Noi abbiamo un'altra visione, ci dispiace, fatevene una ragione. Noi non ci volteremo dall'altra parte: vogliamo fare di tutto per bloccare gli sbarchi e per risolvere il problema, che non riguarda soltanto quelle persone, ma gli italiani. Gli sbarchi vanno fermati: è molto semplice, è banale. Capisco che, tutte le volte che si parla d'immigrazione, voi utilizzate la retorica che gli immigrati ci servono; gli immigrati ci servono per risolvere tutti i problemi che abbiamo in Italia. Non facciamo più figli? Ci servono gli immigrati, li fanno loro. Servono lavoratori? Non c'è problema, servono gli immigrati per il lavoro italiano. Per qualsiasi problema, per qualsiasi cosa che non fanno più gli italiani, la soluzione è: la fanno gli immigrati. Anche votare PD: non lo fanno più gli italiani, probabilmente domani lo

faranno gli immigrati. (*Applausi. Commenti*).

La nostra è una soluzione molto diversa. Molto banalmente, se c'è un problema di denatalità, vogliamo risolvere il problema della denatalità; vogliamo aiutare le mamme a fare figli promuovendo politiche di conciliazione con il lavoro, vogliamo premiare le famiglie, cosa che faremo con l'azione di Governo. (*Applausi*). Vogliamo trovare soluzioni. Il lavoro? Certo che c'è un problema di lavoro e che c'è una richiesta. Infatti non pensiamo che si risolva solo con gli immigrati. È una delle ragioni per le quali vogliamo togliere il reddito di cittadinanza, per far andare a lavorare anche i cittadini italiani che possono farlo, che sono occupabili e che domani dovranno andare a lavorare. (*Applausi*). O vogliamo risolvere tutto con gli immigrati?

Sono curiose questa retorica e questa narrativa della sinistra, secondo cui voi state con i poveri e con le persone che hanno bisogno, mentre noi siamo brutti, cattivi e disumani. Però poi è bello vedere come la mattina vi fate un giro per le Caritas, magari nelle ONG, e la sera i vostri *leader* di partito fanno le cene di gala negli attici di cantanti famosi, con Jovanotti e altri, mangiando caviale e godendosela. (*Applausi*). È un po' curiosa questa cosa, no? È curioso stare con i poveri la mattina e la sera invece con i VIP, con i cantanti e con le *celebrity*. Cosa che noi non facciamo, e lo dico chiaramente. Ma va bene, vanno bene il salario minimo e il caviale libero. Siamo tutti d'accordo, per carità: salario minimo e caviale libero. (*Applausi. Commenti*).

Visto che però poi noi in quelle strade, in quelle periferie, in mezzo alla gente e in quelle stazioni ci stiamo, vi diciamo che disumano è far pensare a quelle persone di poter venire in Italia, perché per tutte loro c'è un futuro. Disumano è mettere quelle persone a rischio in mare per farle arrivare e invece farcele morire. Disumano è far arrivare quelle persone e lasciarle in mezzo a una strada. Disumano è lasciarle nelle mani della criminalità, perché più persone vengono, più morti in mare ci sono o più criminalità c'è nel nostro Paese, perché queste persone finiscono costantemente nelle mani della criminalità: basta accendere un telegiornale per vederlo. Disumane sono quindi le proposte che fate: quelle, sì, sono disumane.

L'immigrazione clandestina è un problema e ne siamo consapevoli; è un problema che va risolto, per l'Italia, per gli italiani e anche per quelle stesse persone. Quindi, mettetevi il cuore in pace.

Forse i dati e i numeri oggi non ci danno ragione, ma gli italiani sanno che questo problema lo vogliamo risolvere. Gli italiani sanno che i confini li difendiamo sempre, non quando ci pare. Non è che i confini ci sono solo tra l'Ungheria o tra la Russia e l'Ucraina: ci sono anche in Italia e in Europa e vanno difesi dappertutto.

È per questo che non ci arrenderemo, fatevene una ragione. È per questo che credo che gli italiani siano più sereni che ci sia il centrodestra a governare e che ci sia Giorgia Meloni al Governo (*Applausi*), perché, se non ci fosse Giorgia Meloni, oggi forse gli sbarchi sarebbero il doppio, il triplo o il quadruplo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 16 per permettere alla 5a Commissione di terminare i propri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 14,21, è ripresa alle ore 16,01).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,01)

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Poiché il rappresentante del Governo ha bisogno di qualche minuto, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,14).

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.301, 1.302, 1.303, 1.5 e 1.304. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2).

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.310, 1.311, 1.312, mentre è favorevole sugli emendamenti 1.10, 1.17, 1.18 e 1.19 (testo 2).

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G1.300 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere». Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G1.301 e G.1.304 (già 1.13), nonché l'ordine del giorno G1.302 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di attivare». Il parere invece è contrario sull'ordine del giorno G1.303.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.300 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, francamente non capisco perché dal Governo sia stato dato parere contrario su questo emendamento.

Qui si sta parlando di tenere conto nella determinazione dei flussi anche dei ricongiungimenti familiari. Nel contesto normativo italiano non possiamo non tenere conto dei valori della nostra cultura, per cui dire di no dimostra un'insensibilità del Governo verso i valori condivisi dalla nostra Nazione. Poteva essere invece l'occasione per dimostrare che c'è umanità, che c'è sensibilità, che c'è empatia, anche quando si ha a che fare con il freddo costruito normativo.

Mi chiedo: «Ma non è questo il Governo che sostiene i valori della famiglia?». (*Applausi*). Sostiene i valori della famiglia, ma questi valori, signor Presidente, sono universali e non riservati soltanto alla comunità italiana. La legge italiana vale per tutti, si applica sul territorio italiano. Oppure i vostri valori della famiglia sono quelli, non soltanto della famiglia tradizionale, ma della famiglia italiana? Vi rivolgo questa domanda. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dai senatori Zanettin e Matera.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.3 a 1.5.

L'emendamento 1.303 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 1.305 a 1.309 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Zanettin e Matera.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.310 e 1.311 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

La prima parte dell'emendamento 1.19 (testo 2) è identica agli emendamenti 1.17 e 1.18 e, quindi, viene assorbita.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della seconda parte dell'emendamento 1.19 (testo 2), presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.313 è stato ritirato.

Senatore Zanettin, accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G1.300?
ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.300 (testo 2) e G1.301 non verranno posti ai voti.

Senatrice Maiorino, accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G1.302?
MAIORINO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.302 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Cataldi, sull'ordine del giorno G1.303 è stato espresso parere contrario. Insiste per la

votazione?

[CATALDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, io insisto per la votazione perché francamente non capisco il parere contrario.

Questo ordine del giorno vuole impegnare il Governo a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento linguale. Voi state promettendo agli italiani un clima di sicurezza. Ma, se non favoriamo le politiche di integrazione, voi state andando nella direzione opposta. Rischiamo di creare emarginazione, rischiamo di creare tensioni sociali. Quindi, voi, paradossalmente, state dando una risposta ai vostri elettori che è esattamente nella direzione contraria a quello che volete fare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.303, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.304 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.300, 2.301 e 2.302. Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.5 e 2.6.

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.10, 2.11 e 2.12.

Il parere sull'ordine del giorno G2.300 è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Il parere sull'ordine del giorno G2.301 è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di».

Sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 2.301 e 2.302 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dai senatori Zanettin e Matera.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori Zanettin e Matera.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, vorrei comunicare che, come Gruppo, abbiamo sbagliato completamente il voto su uno degli emendamenti precedenti, il 2.3. Chiedo quindi che venga messo a verbale.

[PRESIDENTE](#). Lo mettiamo a verbale, senatrice Maiorino. Ammetto di non sapere come gestire un fatto del genere, cioè che un intero Gruppo abbia sbagliato a votare. Comunque lo mettiamo a verbale.

(Applausi).

Gli emendamenti 2.303 e 2.304 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.305, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.306, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.307 e 2.308 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.309, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.310 e 2.311 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.312 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.313, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 2.314 a 2.319 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.10, identico all'emendamento 2.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.11, a mia prima firma, ma in realtà tutti gli emendamenti che stiamo esaminando dicono più o meno la stessa cosa. Essi dicono sostanzialmente che i lavoratori stranieri che sono in Italia e hanno un contratto di lavoro devono essere regolari, devono essere regolarizzati. Non ha senso avere persone che hanno dei lavori (perché i nostri imprenditori hanno bisogno di loro) e noi legislatori le lasciamo in uno stato di irregolarità. (*Applausi*). Ciò vuol dire che queste persone avranno meno diritti; vuol dire che queste persone naturalmente saranno più a rischio dal punto di vista sociale e della marginalità; vuol dire di conseguenza che queste norme servono a garantire quella sicurezza di cui questa maggioranza si fa portavoce.

Allora, se noi abbiamo delle persone, come è successo recentemente durante il *click day*, con 80.000 posti messi a disposizione e 240.000 richieste, la domanda è, cari colleghi: i 160.000 che avevano pronti i contratti di lavoro e i cui datori di lavoro hanno chiesto la regolarizzazione, perché ne avevano bisogno, mi dite che cosa saranno, se non 160.000 irregolari che abbiamo nel Paese e che voi avete reso irregolari? (*Applausi*). Sarebbero persone che hanno un lavoro in questo nostro Paese.

E allora chiedo come si fa a non votare emendamenti di questo genere. Qui c'è una responsabilità molto precisa da parte vostra, perché - ripeto - sono persone di cui le nostre famiglie hanno bisogno. Magari si tratta di badanti, di persone che hanno la cura dei componenti delle nostre famiglie; si tratta di lavoratori agricoli, si tratta di lavoratori del turismo, si tratta di tutte quelle persone che le nostre associazioni datoriali, a partire da Confindustria fino a tutte le altre, ci chiedono di regolarizzare.

I pareri del Governo sono irrazionali, che danno l'impressione - è soltanto un'impressione, sottosegretario Molteni - che vogliate promuovere l'irregolarità. Quell'irregolarità impedisce che la vicenda strategica, epocale, strutturale delle migrazioni venga gestita in modo razionale, con un approccio di lungo periodo, senza creare quell'allarme sociale sul quale avete speculato in questi anni e sul quale avete costruito il vostro consenso. (*Applausi*). Questa è la verità. Se rendessimo questa vicenda razionale - quale è, perché si tratta di una vicenda razionale - non avremmo più l'allarme sociale che avete pompato negli ultimi anni.

Chiedo quindi, ovviamente, agli altri Gruppi di opposizione di votare l'emendamento a mia prima firma, come tutti quelli che stiamo votando, ma devo sottolineare davanti alla pubblica opinione e al Paese, che stanno seguendo i lavori, quale sia la responsabilità del Governo. (*Applausi*).

[GIORGIS](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento in esame e, con l'occasione, illustro anche i successivi emendamenti che abbiamo presentato: l'emendamento 2.0.2, a prima firma della senatrice Valente, e l'emendamento 2.0.1, a mia prima firma. La *ratio* è la stessa ed è quella di ridurre il numero delle persone irregolari e garantire, specialmente a coloro che già lavorano o già hanno dato prova di una effettiva integrazione nel Paese, di acquisire un titolo di regolarità permanente.

Mi lasci dire, signor Presidente, che è davvero inspiegabile il fatto che il Governo si ostini a dare parere negativo. Abbiamo presentato una serie di emendamenti per rendere possibile un processo di emersione dal lavoro nero e per rendere quindi possibile l'inserimento regolare nel sistema produttivo del nostro Paese. L'unica risposta che abbiamo ricevuto a questi emendamenti è stata l'insistenza nel formulare in maniera ancora peggiorativa l'articolo 7, di cui diremo in seguito, che ha anch'esso - esattamente come il parere negativo a questi emendamenti - l'unico effetto di aumentare il numero della presenza irregolare nel nostro Paese, con danno per tutti. Ciò è infatti un danno, naturalmente, per gli interessati, che non potranno partecipare in maniera regolare al nostro sistema produttivo, e un danno per tutte le nostre imprese e tutti i nostri concittadini. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ho chiesto la parola anch'io per esprimermi sull'emendamento in esame, a prima firma del senatore Scalfarotto, ma anche su quelli immediatamente successivi, come l'emendamento 2.12, a mia prima firma, o quelli di cui parlava adesso l'onorevole Giorgis, perché sono tutti più o meno relativi alla stessa materia e tutti insistono sullo stesso tema.

In questi giorni, in Commissione, siamo stati molte ore e molti giorni a discutere e a proporre emendamenti che davvero ci sembravano di puro buonsenso e che sostanzialmente portavano avanti una tesi molto semplice. La tesi era la seguente: come mai, dinanzi alla richiesta esplicita di incrementare i flussi, che arriva non da singole forze politiche, non dalle associazioni che si occupano di volontariato e di migranti da molti anni, ma dalle imprese, dalle organizzazioni datoriali e da settori significativi della produzione del Paese, il Governo fa finta di niente e anzi costruisce un decreto-legge con un'impostazione tutta tesa non a ridurre l'irregolarità, ma ad aumentarla? La ragione me la sono chiesta, in questi giorni. Anche io non ho capito il motivo per cui arrivava sempre un parere negativo. Certamente mi ero dato una risposta, ma poi nella giornata di ieri ho compreso che quella mia risposta era parziale.

La risposta che mi ero dato era molto semplice, cioè che in qualche modo convenisse immettere nella irregolarità queste persone perché, così facendo, non sarebbe venuto meno un argomento di campagna elettorale, quello che viene usato sempre per prendere i voti, per avere consenso e perché in qualche modo, attraverso quel tipo di argomento e attraverso la costruzione della fabbrica della paura che è stata agitata in tutti questi anni, si costruisce quella guerra tra poveri su cui in particolare le destre di questo Paese hanno trovato grande consenso. Le stesse destre che hanno saputo utilizzare, dal loro punto di vista nella maniera più utile, le inquietudini e le preoccupazioni della popolazione. Sicuramente è conveniente lasciare in uno stato di irregolarità e addirittura di clandestinità alcune migliaia di persone.

Ieri però ho avuto una illuminazione, Presidente. Devo dire che non ero arrivato a pensare questa cosa, ma quando si discute di un tema serio come il calo demografico e leggo invece da parte di autorevolissimi esponenti della maggioranza la tesi classica del suprematismo, cioè la tesi della sostituzione etnica, allora capisco. (*Applausi. Commenti*). Capisco il motivo per cui a tutti questi emendamenti di buonsenso è stato ripetutamente detto di no.

Concludo, Presidente, dicendo che qualche volta invece della sostituzione etnica servirebbe la sostituzione etica (*Applausi*), cioè la sostituzione di chi evidentemente non sa fare il suo lavoro, pensa di governare il Paese continuando a fare propaganda, è abituato a prendere i voti semplicemente alimentando le peggiori paure e i peggiori istinti di questo Paese e secondo me non è degno e non merita di governare l'Italia. (*Applausi. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Giusti Sinopoli» di Agira, in provincia di Enna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [591](#) (ore 16,42)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.11, presentato dai senatori Scalfarotto e Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore De Carlo, accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G2.300?

DE CARLO (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Bergesio, accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G2.301?

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «il seguente:», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione..

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 e 3.11, nonché sull'ordine del giorno G3.300. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.318, 3.319, 3.320, 3.321, 3.322, 3.323, 3.0.1 e 3.0.2.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, lei giustamente ha eccepito l'irritualità di un Gruppo che esprime un parere e poi lo rinnega in Aula, come ha fatto prima. Io però esprimo un po' di perplessità sul fatto che il Governo continua a esprimere pareri su emendamenti ufficialmente ritirati (e ce ne sono sei o sette a ogni articolo). Chiedo quindi che il Governo aggiorni il suo fascicolo, perché esprimere pareri su emendamenti ufficialmente ritirati per l'Aula crea un po' di confusione rispetto alle votazioni.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 3.300 a 3.304 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.305 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 3.306 a 3.313 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.314 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dai senatori Zanettin e Matera.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.315 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.316 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Della Porta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.317 a 3.320 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.321, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.322 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.323.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.323 cerchiamo di risolvere un problema che non è immediatamente connesso alla questione dei flussi migratori, ma è un aspetto un po' tecnico legato al settore marittimo. Sostanzialmente, le imprese del settore marittimo ci hanno segnalato - e questo ha avuto anche una certa visibilità sugli organi di stampa - che con la normativa che abbiamo attualmente, i lavoratori extracomunitari che lavorino su una nave che attracca in un porto italiano, per esempio sulle navi da crociera (sapete che molti lavoratori delle nostre imprese, anche crocieristiche, vengono da altri Paesi), nel momento in cui la nave arriva in porto dovrebbero essere scaricati, messi su un aereo e rimandati immediatamente nel Paese di provenienza, il che provocherebbe notevoli problemi operativi a quelle vere e proprie città galleggianti che sono le nostre navi da crociera, ma anche su più piccole imbarcazioni.

Allora, noi abbiamo cercato, con questo emendamento, di allargare l'ipotesi del permesso di soggiorno

e del visto che si ha quando la nave è ormeggiata nel nostro Paese ad altre situazioni, quindi anche quando la nave sia in transito, sia in arrivo o in partenza. Questo consentirebbe, appunto, a tutti coloro che ci lavorano, non soltanto nell'ipotesi già prevista, quindi che sia ormeggiata, di poter continuare a lavorare, ma anche se sia in arrivo, in partenza o in transito: questo garantirebbe agli armatori di continuare a lavorare. Quindi, ripeto, l'emendamento non ha a che fare immediatamente con i flussi migratori generalmente intesi, ma con una fattispecie molto specifica che però riguarda moltissimo la nostra nautica, che - come sapete - è uno dei settori di massima eccellenza del nostro *export* e del nostro *made in Italy*.

Chiederei, se possibile, al Governo di accantonare questo emendamento per verificare, magari con gli uffici, se tecnicamente questa cosa abbia senso, perché - ripeto - non va a incidere immediatamente sul grande fenomeno dei flussi migratori, ma va ad incidere su un settore del *made in Italy* importante, come la nostra nautica, e del turismo, come la nautica da diporto e la nautica crocieristica, per cui potremmo utilizzare questo particolare veicolo legislativo per risolvere un problema che sembra riguardare magari una minoranza, un piccolo gruppo, però è un gruppo molto importante per la nostra economia.

Chiederei al Governo di cambiare parere. Mi rendo conto che farlo in corsa non è così semplice, però se il sottosegretario Molteni volesse acconsentire all'accantonamento e approfondire la questione con gli uffici, gliene sarei grato soprattutto a nome delle imprese della nautica e della crocieristica, che sono appunto molto importanti per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se mantiene il parere contrario sull'emendamento in esame.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.323, presentato dai senatori Scalfarotto e Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.300 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.0.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.304.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Fina e Zampa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 4.300 a 4.306 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.0.300 a 4.0.303 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.304, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 e sull'emendamento 5.0.100. Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 5.300 e 5.301 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Zanettin e Matera.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 5.302 a 5.305 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.306 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/3, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/4, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/6.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, intervengo per spiegare il motivo della presentazione di questo emendamento e del voto che esprimeremo. L'emendamento 5.0.100/6 cerca di ovviare al tentativo di ancorare la sostanza dell'emergenza, ossia le deroghe alla normativa vigente con i poteri speciali che

ne conseguono, non alla data di scadenza dell'emergenza (ammesso che sia tra sei mesi e che non venga prorogata), bensì alla data del 31 dicembre 2025. Formalmente l'emergenza dichiarata potrebbe anche decadere, ma di fatto le deroghe che essa istituisce permangono attraverso il decreto-legge. Il nostro emendamento fa in modo che invece le deroghe siano ancorate alla durata dell'emergenza.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/6, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/7, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/9, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, identico all'emendamento 5.0.100/11, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/10 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/12, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/13, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/14.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, capisco che la normazione dell'emergenza possa giustificare delle deroghe. Sono un giurista e so bene che, in alcuni ambiti, ci sono delle differenze e che questo può consentire tutto. Finché si tratta di snellire procedimenti burocratici e di favorire una velocizzazione, sono ammesse tutte le deroghe del mondo, ma non senza limiti.

Questo emendamento vuole sottolineare l'importanza, comunque, di garantire almeno la tutela ambientale, la tutela paesaggistica, soprattutto delle nostre coste, e la tutela dei beni culturali. Quindi, non capisco il parere contrario del Governo. Forse non avete a cuore questa ricchezza, che è del popolo italiano. Ricordate, infatti, che la qualità della vita si basa anche sulla possibilità di godere di quello che è un bene comune di tutti noi.

Le linee politiche del Governo spesso non sembrano così sensibili alla tutela ambientale, invece il MoVimento 5 Stelle vuole la tutela ambientale, non soltanto per rispettare i diritti e le aspettative degli italiani di oggi, ma anche quelli delle prossime generazioni. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/14, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100/300 e 5.0.100/301 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.0.100/16 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/17, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/18, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/19, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.0.100/20 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/21, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.0.100/23 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/25, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/26, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/27, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/28, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.100/29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo semplicemente alla maggioranza di leggere questo emendamento, il 5.0.100-*slash*-29. *Slash*, però, è una parola straniera e non si può dire. (*Commenti*).

La battuta è vostra, non è mia. È vostra la battuta, la ridicolaggine è vostra.

Comunque, questo emendamento dice che le donne vittime di violenza, per le quali è stato accertato che siano state vittime di violenza, vengono trasferite, in via prioritaria, presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale. Ora io vorrei capire - già ci ho provato in Commissione, ma non ho avuto una risposta - per quale motivo la maggioranza si oppone a una misura così sensata, volta a tutelare le donne vittime di violenza inviandole presso i centri dove possono essere accolte e sostenute. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, il suo Gruppo avrebbe terminato il tempo a disposizione. Eccezionalmente le do due minuti, però li usi bene.

Prego, ha facoltà di parlare.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, mi sembrano utilizzati particolarmente bene in questo caso, visto che ci stiamo occupando di vittime di violenza e che quest'Aula in più occasioni ha avuto l'opportunità di esprimere la propria condanna di questo tipo di violenze perpetrate nei confronti delle donne. Si tratta di evitare un automatismo. Non dobbiamo trattare queste persone come se fossero pacchi postali; in particolare, quando ci sono particolari circostanze di debolezza o di fragilità, credo che il legislatore dovrebbe avere la civiltà e la coscienza di occuparsi di queste persone, come per esempio le donne vittime di violenza. Negli emendamenti già respinti abbiamo parlato di persone vittime di tortura, di persone LGBT e di tutta una serie di categorie di persone che sono particolarmente gravate, oltre che dal viaggio, dalle torture, dalle difficoltà e dalla traversata, anche da problemi ulteriori, sui quali quest'Aula molto spesso ha espresso la sua condanna. Quindi direi che è coerente da parte nostra votare a favore di questo emendamento della collega Maiorino e l'invito, anche da parte del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, è dunque quello di votare a favore dell'emendamento. (*Applausi*).

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se possiamo accantonare questo emendamento, per fare un approfondimento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Chiedo al rappresentante del Governo se intende accogliere la richiesta di accantonare l'emendamento 5.0.100/29.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 5.0.100/29. Il tempo del senatore Scalfarotto è stato utilizzato bene.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/30, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100/31.

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, con questo emendamento stiamo chiedendo semplicemente di tenere conto, in questi trasferimenti, dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti. Mi appello di nuovo alla sensibilità umana di questo Governo, perché vede, Presidente, i migranti non sono cose, non possiamo considerarli carichi residuali: sono persone. (*Applausi*). E se credete nel valore della famiglia, dimostatelo anche quando vi occupate della normazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/31, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/32, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole: «periodo precedente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/33.

Gli emendamenti 5.0.100/34 e 5.0.100/35 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.0.100/36.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, le farò perdere solo pochi minuti, perché ha dell'incredibile questo parere negativo. Probabilmente non avete letto il testo, così come penso che non abbiate letto il testo del precedente emendamento, che è stato respinto.

Non tenere conto, nella determinazione dei criteri di riallocazione delle persone trattenute nei centri di prima accoglienza, dell'unità dei nuclei familiari, o non tenere conto dei minori che devono rimanere ovviamente insieme ai genitori, lasciatemi dire che ha dell'incredibile! Come possono il Governo e la maggioranza fare ciò, senza neanche alzare la mano e dare una spiegazione? Almeno date una spiegazione e diteci perché, secondo voi, è necessario respingere un emendamento che si limita a esplicitare il principio in base al quale i nuclei familiari non vanno smembrati e i minori devono comunque rimanere insieme ai genitori. (*Applausi*).

Quale sarebbe il danno dall'accogliere questi emendamenti? Mi chiedo, se questi emendamenti venissero accolti, quale sarebbe, secondo il Governo e la maggioranza, il danno che questo vostro legiferare produrrebbe. Chiedo scusa all'onorevole collega che si lamentava del fatto che non ho alzato la mano immediatamente, ma l'Assemblea può permettersi di far passare senza spendere una sola parola un voto che nega questo elementare principio? (*Applausi*).

[BALBONI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, intervengo per ribadire il voto contrario a questo emendamento, come abbiamo fatto per quello precedente, perché vorrei, attraverso la Presidenza, comunicare al collega Giorgis che è già così. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/36, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «alla salute».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/37.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 5.0.100/38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[VALENTE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo già provato a dirlo in Commissione al sottosegretario Molteni, chiedendogli un supplemento di riflessione. Mi permetto di aggiungere un intervento su questo subemendamento e collegarlo al subemendamento 5.0.100/29, di cui prima anche il presidente Balboni ha chiesto l'accantonamento, perché in realtà la proposta emendativa in esame è propedeutica a tale subemendamento.

Come è stato detto - mi permetto di ribadirlo - le donne che subiscono violenza, in modo particolare tra gli stranieri, e che arrivano nei centri di prima accoglienza hanno innanzitutto bisogno di essere accolte da qualche operatore che sappia capire la loro condizione. Si tratta molto spesso di donne che non solo non sono consapevoli dei propri diritti, ma che fanno fatica a raccontare o addirittura ad essere consapevoli di quello che hanno subito e che tante volte sono addirittura accompagnate dagli

uomini che hanno esercitato su di loro violenza, tanto nel Paese d'origine, quanto nei lunghi viaggi che sono state costrette a percorrere. Quindi, è proprio indispensabile ciò che proponiamo, come abbiamo detto al sottosegretario Molteni, anche in applicazione del principio che nel suo emendamento il Governo ha provato ad affermare. In Commissione glielo abbiamo ripetuto più di una volta: l'emendamento del Governo è stato giustificato dal sottosegretario Molteni, a più riprese, dicendo che era sostanzialmente volto a rendere più compatibile il sistema con il rispetto della dignità delle persone, perché favoriva dei numeri più sostenibili nei centri di prima accoglienza. Allora, proprio per rendere questi numeri più sostenibili e per valutare le condizioni di queste persone e anche i titoli per avanzare richiesta di protezione speciale - il sottosegretario Molteni ci ha detto che l'abolizione della protezione speciale non è stata fatta *tout court*, ma sono state salvaguardate alcune categorie e tra queste le donne vittime di violenza - chiedo dunque all'Assemblea chi sia in grado oggi, in un centro di prima accoglienza, di dire se una donna ha subito o meno violenza. Con l'emendamento in esame ci permettiamo di venire in soccorso a quella che potrebbe essere, in qualche modo, anche una volontà espressa, ma secondo noi non inverata, nell'attività del Governo e negli atti che ha messo in campo.

Noi vi diciamo: mettete nei centri di prima accoglienza operatori e operatrici in grado di capire se quella donna effettivamente ha subito violenza, perché così a quella donna possiamo garantire un processo di integrazione effettivo. (*Applausi*). Per noi i centri di prima accoglienza servono soprattutto a favorire percorsi di integrazione e, se l'integrazione per noi è la parola maestra da perseguire, questa è una condizione essenziale anche eventualmente per favorire poi il passaggio delle donne nei centri antiviolenza (CAV), di cui all'articolo che abbiamo chiesto prima di accantonare.

Chiederei, quindi, se abbiamo accantonato quello precedente, di accantonare anche questo e di provare in qualche modo almeno a riscrivere un emendamento che abbia un senso e che provi veramente a salvaguardare i percorsi di donne che hanno già subito delle sofferenze tanto atroci e alle quali forse andrebbe evitato un ulteriore percorso di sofferenza. (*Applausi*).

[LISEI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LISEI \(Fdl\)](#). Signor Presidente, come abbiamo già spiegato in Commissione e ha detto molto succintamente il senatore Balboni, tutti questi emendamenti propongono una serie di attività che vengono già svolte, a meno che non riteniate che fino ad oggi non siano state svolte. In quel caso sarebbe un'autocritica rispetto a quello che avete fatto e che è stato fatto all'interno dei centri di accoglienza negli ultimi anni, anche da tante associazioni di volontariato che svolgono proprio i servizi che vengono qui proposti, compreso quello di tutelare le donne e i minori, di non separare le donne dai minori. Sono tutti i servizi che oggi come ieri vengono erogati all'interno dei centri di accoglienza. Votare questi emendamenti non vuol dire altro che affermare che fino ad oggi queste attività, le nostre associazioni di volontariato, lo Stato, le associazioni che sono coinvolte non le hanno svolte e ammettere che questo non avverrebbe. Se voi avete contezza che ciò non avviene, denunciatelo pubblicamente; diversamente votare questi emendamenti vorrebbe dire mettere una croce sulle tante attività di volontariato che ha svolto lo Stato e che hanno svolto le associazioni ed è una delle ragioni per le quali questi emendamenti non sono stati accolti. Crediamo fortemente che queste attività siano svolte, crediamo nello Stato, crediamo nelle associazioni che lavorano in quei centri di accoglienza. Anche se è pleonastico, ribadisco che il motivo per il quale non voteremo quegli emendamenti è perché farlo significherebbe mettere una croce e gettare discredito proprio su quelle attività. (*Applausi*)

[PAITA \(Az-IV-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché penso che sia necessario sostenere queste emendamenti e sostenerlo con una logica che deve essere molto chiara: noi non possiamo lasciare queste attività ad una iniziativa volontaristica. Noi abbiamo il dovere di organizzare questo servizio perché sappiamo perfettamente che possono esserci casi, anche numerosi, di donne oggetto di violenza (*Applausi*). E il fatto di imporre in una legge una previsione circostanziata obbliga un investimento in termini economici.

Mi appello, allora, alla sensibilità del presidente Balboni, che rispetto al precedente emendamento ha dato un segnale importante che noi abbiamo apprezzato. Anche in detto caso, chiediamo che venga in qualche modo recuperato lo spirito di questo emendamento, che è sacrosanto, valutando insieme in che modalità, magari con una forma diversa, con una riformulazione che possa essere accolta pienamente dal Governo.

PRESIDENTE. I colleghi mi hanno chiesto perché ho dato la parola alla senatrice Paita. L'ho fatto semplicemente perché il Gruppo delle Autonomie ha ceduto sei minuti del tempo a sua disposizione al Gruppo Azione Italia Viva.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che si tratta di un tema delicato come quello della violenza sulle donne, invito i presentatori degli emendamenti, se si vuole affrontare questo tema, a farlo magari in un'altra occasione, valutando attentamente tutte le risorse che - come è stato detto - vengono già messe in campo dal sistema dell'accoglienza. Molte volte dobbiamo conoscere prima di deliberare. Quindi non usiamo strumentalmente questi temi, ma cerchiamo di capire, in primo luogo, quali sono effettivamente le realtà e i servizi che già vengono espressi e forniti dallo Stato.

In secondo luogo, visto che si mettevano in evidenza i centri antiviolenza, bisogna poi verificare anche se c'è posto al loro interno per fare questo tipo di attività e se hanno personale a sufficienza poter poi fare anche il tipo di lavoro in più richiesto.

Il tema è quindi sicuramente intelligente, va a posto e siamo d'accordo sul fatto che vada approfondito. Tuttavia, prima di affrontarlo con un emendamento, bisogna capire disponibilità, personale, quello che c'è già e gli eventuali costi che devono essere messi in campo. Altrimenti diventa un emendamento un po' strumentale per dire abbiamo detto di no, così andate a dire ai cittadini che abbiamo detto di no a un intervento per cercare di mettere in campo azioni per tutelare le donne che sono state vittime di violenza. Io penso che sarebbe più corretto fare questo tipo di intervento.

È un tema che si può porre, che si porrà in un'altra occasione, ma occorre un approfondimento, uno studio relativo a quello che succede oggi. È infatti possibile che magari già lo Stato paghi un servizio - come sicuramente sarà - per le donne vittime di violenza e sarebbe quasi come squalificare quel servizio a favore qualcosa che non sappiamo se sarà disponibile o meno. Le cose si fanno con intelligenza, soprattutto quando si tratta di argomenti seri.

Pertanto, dico che sensibilità sul tema c'è, lo approfondiamo e magari lavoreremo a un disegno di legge o a un emendamento su un prossimo decreto-legge, perché poi bisogna quantificare anche il costo, bisogna tornare in 5a Commissione, valutare anche la disponibilità dei centri antiviolenza e vedere quanti ce ne sono. Ad esempio, ricordo che già si denunciava una mancanza di personale per affrontare tutte le denunce che vengono fatte. Si tratterebbe, quindi, di un potenziamento dei centri antiviolenza a livello generale; sono tutti elementi che vanno valutati, non possiamo farlo in Aula con un emendamento che altrimenti rischia solo di essere strumentale.

Io prima ho sentito tutte le vostre proposte: facciamo emergere tutto il lavoro nero che c'è. Sì, però dal 2011 al 2022 ci sarebbe stata una bella occasione per poter fare emergere il lavoro nero sugli immigrati extracomunitari, visto che le imprese e Confindustria ce li chiedono. *(Applausi)*. Avete governato e, se non lo avete fatto, è troppo comodo venire a dire queste cose. Dico quindi di mettere da parte le questioni strumentali e di andare avanti con l'approvazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/38, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/40.

Gli emendamenti 5.0.100/39 e 5.0.100/41 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/42, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/43 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/44, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/45, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/46 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/47, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/48, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/49, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.100/50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.100/50 interviene su una disposizione normativa che attribuisce al prefetto la possibilità di ospitare i migranti in strutture provvisorie. Tuttavia, non dà una definizione temporale. C'è un inciso - ed è qui che vogliamo intervenire - che dice «per il tempo strettamente necessario». Signor Presidente, quanto è il tempo strettamente necessario? Un anno, sei mesi, sette giorni? Vogliamo dare un po' più di certezza di diritto? Queste formulazioni non sono in linea con la tecnica normativa, perché le norme devono essere sì generali e astratte, ma non vaghe e indefinite come quella che avete scritto. *(Applausi).*

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Ignazio Buttitta» di Bagheria, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Saluto altresì a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Val Boite» di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Benvenuti anche a voi. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 17,31)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/50, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/51, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/52, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/53, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/54 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/55, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/56, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, sostanzialmente identico all'emendamento 5.0.100/57, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/58, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/59, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/60, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/61, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «servizi di accoglienza», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/62.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/63, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, fino alle parole «apposito accordo», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/64.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/65, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/66 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/67, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/68 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/69, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/70, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «mai riguardare», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/71.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/72, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/73 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/74, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/75, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/76, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/77 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/78, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/79, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/80, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/81, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/82, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/83, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.0.100/84, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 5.0.100/85, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.0.100/86 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/87, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/88, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,39)

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/89, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/90, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/91, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/92, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/93, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 5.0.100/94, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/95, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/96, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/97, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/98, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/99 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/101 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/102, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/103, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100/104, 5.0.100/105 e 5.0.100/302 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/106, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.0.100/107, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 5.0.100/108, presentato dalla senatrice Gelmini. *(Segue la votazione).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/109, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/110, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/111, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100/112 e 5.0.100/113 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/114, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/115 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/116, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/117, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/118, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100/119 e 5.0.100/120 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/121, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/122, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, fino alle parole «sopprimere i numeri 2».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/124.

L'emendamento 5.0.100/123 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/125, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/126, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/127, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/128, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/129, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 5.0.100/130 a 5.0.100/135 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/136, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.100/137, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/138, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/303 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.0.100/139, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «nigeriani, libici», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.0.100/140.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/141, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/142, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/143, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/144, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/145, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/146, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/147, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/148, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/149, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/150, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/151 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/152, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100/153 e 5.0.100/154 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/155, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100/156, 5.0.100/157 e 5.0.100/158 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/159, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/160, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/161, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/162, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/163, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/164, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/165, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/304 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/166, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/167, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/168, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/169, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.100/170 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/171, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100/172, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

La votazione è annullata.

Collegli, scusate, mi hanno avvisato ora che c'era un emendamento accantonato, di cui non ero stata informata.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.0.100/29.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, su questo emendamento, che è stato accantonato, faccio presente che c'è un parere contrario da parte della 5a Commissione. Presumo che ci sia quindi una valutazione di impatto economico, qualora l'emendamento venisse preso in considerazione. Pertanto alla luce dell'importanza di una valutazione ulteriore, che potrà essere fatta

successivamente, senza però tralasciare l'importanza del tema che è stato sollevato dalle opposizioni, che ha trovato un riscontro positivo anche da parte della maggioranza e una valutazione di grande attenzione da parte del Governo, inviterei i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, in modo tale che rimanga un impegno nei confronti del Governo a riproporre il tema in uno dei prossimi provvedimenti, facendo anche una valutazione ulteriore e più ampia per capire se questo servizio oggi viene o non viene garantito all'interno dei centri, a tutela delle donne vittime di violenza ed eventualmente di prendere in considerazione l'ipotesi di inserirlo in un futuro provvedimento. Quindi chiedo a nome del Governo, di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, intende accogliere la proposta del rappresentante del Governo?

[MAIORINO \(M5S\)](#). Signor Presidente, ringrazio il Governo e la maggioranza per aver preso in considerazione questo importante intervento a vantaggio delle donne vittime di violenza. Naturalmente avremmo preferito che il parere fosse favorevole sull'emendamento e che questa misura potesse essere inserita in modo sistematico all'interno del provvedimento in esame. Accettiamo la trasformazione in ordine del giorno, auspicando che sia un impegno vero quello che prende il Governo, affinché le donne vittime di violenza possano essere effettivamente tutelate e indirizzate ai centri, qualora non fosse già così. Non credo che ci sia sistematicamente questa accortezza e quindi facciamo in modo che ci sia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.100/29 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CATALDI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CATALDI \(M5S\)](#). Signor Presidente, con l'emendamento in esame chiediamo di rivedere le quote d'ingresso, non così, a fantasia, ma adeguandole alla domanda. Onorevoli colleghi, avete capito che, per certi versi, gli immigrati sono anche una risorsa. Lo avete capito, perché ve lo chiede il mondo dell'imprenditoria. Adesso ditemi perché: onorevoli colleghi, come avete stabilito che le quote, per il 2023, debbano essere di 80.000 unità. Ci dite qual è la domanda? Con quale criterio avete stabilito una quota? Non lo dico io, ma lo dice la Coldiretti: risulta che le quote flussi per il 2023 sono insufficienti a dare risposta alle esigenze produttive. Allora vi chiedo se tenete o meno al sistema produttivo italiano, perché in questo modo rischiate di danneggiare gli imprenditori italiani. *(Applausi)*.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signora Presidente, intervengo sugli emendamenti all'articolo 5 per richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza, che supponiamo siano sensibili al tema di una buona relazione con i sindaci e i Presidenti delle Regioni, sul fatto che questo articolo manomette davvero il sistema dell'accoglienza e priva i sindaci e i Presidenti delle Regioni della possibilità di pianificare, di gestire e di affrontare il tema, vedendolo calato dall'alto: mi limito a citare le parole del Presidente della Regione Emilia Romagna che ha denunciato il fatto che tutti i Presidenti di Regione sono stati sentiti rapidamente, venerdì scorso, senza però alcun effettivo recepimento delle cose che avevano da dire e senza neanche alcun interesse ad ascoltarli. Lo stesso vale per i sindaci: in questi giorni e in queste ore, come avrebbero dovuto dirvelo, più di così, che è ingestibile e che non si può calare sulle loro teste un problema che diventerà ancora più grande?

Cosa dobbiamo immaginare? Voi ci assicurate che non ci saranno le tende, come se tutto il problema girasse intorno alle tende. Il tema non è se staranno nelle tende - il che, semmai, apre un problema di difesa dei diritti umani - o se staranno nelle caserme dismesse o se verranno individuati luoghi che i

sindaci dovranno vedersi evidentemente imposti, che sarà il prefetto a scegliere. Questo davvero colpisce, in particolare se si pensa alla dottrina sulla quale la Lega in questi anni ha costruito il proprio consenso politico, che è di una buona relazione con il territorio e con gli enti locali. Non è così che si può produrre qualcosa di buono. Io sono colpita evidentemente, da un lato, dalla questione dei diritti delle persone migranti e anche dalla superficialità che dalla discussione e dal confronto di oggi è emersa a questo riguardo. Esiste però anche un problema che voi dite di sicurezza e che noi invece sosteniamo essere più razionale, cioè di buona gestione, di integrazione, che necessiterebbe di un tentativo di fare un passo avanti nella buona relazione tra i cittadini e gli stranieri che arrivano. Voi mettete davvero i sindaci in enorme difficoltà e io credo che questo si rivelerà subito. Non ci sarà bisogno di aspettare molto per vedere i cattivi risultati di questa decisione. Abbiamo tentato, in Commissione, di ragionare su questo punto e mi pare evidente che non vi sia nessuna attenzione rispetto alle ragioni avanzate, ma a questo proposito ascoltate anche i vostri sindaci perché, credetemi, non sono d'accordo neanche loro, oltre ai sindaci del centro-sinistra, anche se vi voglio ricordare che i sindaci, una volta eletti, sono i sindaci di tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.300, condizionato alla seguente riformulazione dell'impegno al Governo: «a valutare l'opportunità di rafforzare comunicazioni». Sull'ordine del giorno G6.301 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di potenziare le strutture e gli organici preposti alla concessione e al rilascio dei permessi di soggiorno», quindi è espunta la parte dalle parole «le strutture» alle parole «nonché». Sull'ordine del giorno G6.302, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.300 con la seguente riformulazione: «All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al secondo periodo, le parole: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale».

Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 6.300 a 6.310 sono ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, su questo emendamento chiederei al Governo una riflessione aggiuntiva, perché non si tratta di un fatto politico, ma proprio di un fatto tecnico.

L'emendamento 6.5 interviene su una disposizione normativa che prevede il commissariamento dei centri per i migranti quando sono inadempienti nei confronti dello Stato; non parliamo però di crediti fiscali, ma di crediti ordinari dello Stato, per garantire i quali il Governo ne propone l'accantonamento per metterli in un fondo impignorabile, perché giustamente lo Stato deve avere la garanzia di essere pagato.

Il problema che si solleva con questo emendamento è di natura tecnica. Ci sono anche altri creditori: i crediti dei lavoratori sono crediti privilegiati. Con l'emendamento 6.5 stiamo semplicemente chiedendo di escludere i crediti privilegiati, che sono previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile. Ci sono lavoratori che non hanno percepito lo stipendio e lo Stato prende tutto e lascia in bianco i lavoratori. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull'ordine del giorno G6.300 è stata avanzata dal Governo una proposta di riformulazione. Chiedo alla senatrice Pirovano se accoglie tale proposta.

[PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione.

Vorrei anche dire due parole su questo ordine del giorno, a cui tengo molto. L'avevo spiegato in Commissione: questo ordine del giorno è semplicissimo e chiede di fare chiarezza, in particolare in favore degli enti locali, sui contributi statali ed europei che ci sono per garantire l'integrazione dei cittadini regolarmente residenti nel nostro territorio, con un occhio di riguardo per le donne e i giovani, i minori in generale e i bambini, perché da sindaco ho notato che ultimamente, probabilmente anche perché siamo sempre alle prese con qualche emergenza, purtroppo stanno arrivando meno informazioni ai territori, anche da parte di associazioni e cooperative, riguardo a come utilizzare i fondi che ci sono.

Quindi, non si chiedono soldi in più, perché i soldi ci sono e sono anche tanti (ricordo per esempio il Fondo asilo migrazione e integrazione, che è forse il più noto di tutti), però spesso non arrivano le informazioni nei Comuni: parlo di soldi che servono per fare i corsi di lingua, in particolare per le donne ma non solo, o per l'integrazione dei giovani e spesso si devono utilizzare risorse che per fortuna nei nostri territori non mancano, come quelle del volontariato, delle parrocchie e quant'altro. Quindi, oltre ai fondi che vanno direttamente alle scuole, occorre fare un po' di chiarezza.

Pertanto, accetto la proposta di riformulazione, però mi auguro che il Governo assuma veramente l'impegno di dare informazioni ai territori per garantire una migliore integrazione. Ne parliamo sempre tutti, però parlarne non basta più. Bisogna integrare i cittadini regolarmente residenti nel nostro Paese.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G6.301 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione. Chiedo alla senatrice Maiorino se accetta di riformularlo.

MAIORINO (M5S). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.301 (testo 2) non verrà

posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G6.302 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione. Chiedo al senatore Occhiuto se accetta di riformularlo.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.302 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 6.0.100/300 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/301, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 6.0.100/302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/303, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/304, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/305, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/306, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 6.0.100/307 a 6.0.100/311 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.100/312, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.0.100/313 e 6.0.100/314.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100/315, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'emendamento 6.0.300 è stata proposta una riformulazione. Chiedo al Presidente della 5a Commissione in merito all'espressione del parere.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, dobbiamo attendere ancora.

PRESIDENTE. Ne dispongo pertanto l'accantonamento.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «4.000 posti», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.7, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Resta accantonato l'emendamento 6.0.300 (testo 2).

Sottosegretario Molteni, possiamo procedere con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7? MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,45).

Invito il Presidente della 5^a Commissione, senatore Calandrini, ad esprimere il parere sull'emendamento 6.0.300 (testo 2), precedentemente accantonato.

[CALANDRINI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, la 5^a Commissione esprime parere non ostativo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.300 (testo 2).

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e anche del Governo su questo emendamento, che sta per essere messo in votazione, e vorrei che vi fosse piena consapevolezza di cosa quest'Aula sta per votare.

L'emendamento è molto semplice: esso prevede la abrogazione di una parte dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina le modalità di trattenimento e di accoglienza. L'articolo 10, al comma 1, stabilisce che sono altresì erogati, a coloro che sono trattenuti, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e la somministrazione di corsi di lingua italiana e servizio di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui agli articoli successivi.

In sostanza, noi oggi abbiamo una legge dello Stato che prevede espressamente che siano assicurati, a coloro che sono trattenuti nei centri di prima accoglienza, oltre ai più elementari ed essenziali beni materiali, anche la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. L'emendamento che stiamo per approvare chiede di sopprimere questa parte dell'articolo 10 della legge n. 142 del 2015 e quindi di far venir meno, tra le prestazioni e i servizi assicurati a coloro che sono trattenuti, la mediazione linguistico-culturale. Noi riteniamo che non sia più necessario garantire, a coloro che tratteniamo, quel minimo livello di capacità di comprendere la loro situazione e non siamo più neanche disponibili a consentire loro di avere contezza dei propri diritti e dei propri doveri, attraverso i servizi di orientamento legale.

Ora io mi chiedo perché stiamo abrogando servizi e condizioni essenziali che dal 2015 faticosamente tentiamo di garantire. Presidente, per il suo tramite chiedo al Governo o a qualche esponente della maggioranza di alzarsi in piedi, di prendere la parola e di dire a quest'Aula perché bisognerebbe

eliminare questi essenziali servizi. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, siccome dalla maggioranza non arrivano risposte all'interrogativo del senatore Giorgis, che secondo me è molto pertinente, mi permetto di rispondere io al senatore Giorgis, perché credo di sapere le ragioni per cui, anche se sembra incredibile, viene presentato un emendamento come questo. E sa la ragione qual è, Presidente? Queste cose, senatore Giorgis, costano qualche soldo, qualche piccola risorsa. Evidentemente si pensa di poter fare a meno di essenziali situazioni e di mettere per l'appunto i migranti in una condizione ancora più difficile di quella in cui sono. Ricordiamoci sempre che parliamo di prima accoglienza, di persone che arrivano da viaggi drammatici e da condizioni drammatiche. Evidentemente si risparmia qualche centesimo sulla pelle di quelle persone, esattamente mentre - come sappiamo - si aumentano le spese militari e si fanno cose che vanno in una direzione completamente diversa. È questa la ragione, senatore Giorgis. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.300 (testo 2), presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, prima del suo intervento dovremmo ascoltare i pareri.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che il mio intervento abbia rilevanza in vista dei pareri: intendo infatti esporre una riformulazione che vorrei proporre su un punto.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, è un po' irrituale, ma ha facoltà di intervenire.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, faccio riferimento all'emendamento 7.301, che interviene su aspetti importanti, come la cancellazione delle condizioni psicofisiche o di altre motivazioni, che spesso sono servite per un uso improprio dei permessi speciali, su cui interviene il decreto-legge in esame e la relativa azione emendativa del Parlamento. Propongo pertanto una riformulazione dell'emendamento, con la soppressione del punto 1.1), in cui ci sono dei riferimenti ad accordi internazionali. Propongo soltanto la soppressione di questa parte. Ho inteso comunicarlo prima del parere, perché essendo una riformulazione può essere utile per chi dovrà esprimere i pareri.

PRESIDENTE. Naturalmente non è un testo 2 o un testo 3, ma intanto...

[GIORGIS](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, a parte l'irritualità della procedura, è interessante che si tratti del presentatore di un emendamento che per settimane è stato su tutte le cronache - è questo l'emendamento di cui si è parlato per settimane - e sul quale il Governo, in Commissione, non si è mai pronunciato. Non abbiamo avuto modo, in Commissione, di sapere se il Governo dava parere favorevole o contrario.

Questo è un emendamento molto importante. Signor Presidente, le chiedo almeno questo, vista l'irritualità e visto che quasi di soppiatto la maggioranza si ricrede di ciò che ha sbandierato per settimane in televisione e su tutti i telegiornali *(Applausi)*. Signor Presidente, almeno chiedo al senatore Gasparri di dire all'Assemblea cosa comporta far venire meno l'1.1) e dunque far venire meno la soppressione, che proponeva originariamente, dell'inciso: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6». Quali sono, onorevoli colleghi, gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6, che la maggioranza ha detto in tutte le sedi di voler abrogare e adesso ci dice che ci ha ripensato? Chiederei di conoscerli.

So quali sono gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6: sono gli obblighi di diritto internazionale e comunitario, che richiamano la Carta europea dei diritti dell'uomo e la Carta di Nizza. *(Applausi)*. Onorevoli colleghi, sapete su cosa la richiamano? La richiamano sulla protezione speciale. *(Applausi)*.

Dunque vorremmo che, in questa irritualità, il senatore Gasparri ci spiegasse, insieme a tutta la maggioranza, perché l'emendamento è sottoscritto non solo dal senatore Gasparri, ma da senatori di tutta la maggioranza, se questo ravvedimento dell'ultimo momento è operoso, che alla fine, come sarebbe saggio, indurrà il sottosegretario Molteni ad alzarsi, fra poco, e a dire che anche l'emendamento del Governo, che forse in maniera abbastanza controversa, vuole abrogare la protezione speciale, in realtà verrà ritirato.

Delle due l'una: o lo avete presentato temendo che il richiamo al rispetto degli obblighi internazionali, alla Carta di Nizza e alla CEDU imponga al nostro Paese di continuare a garantire la protezione speciale (*Applausi*); oppure avete capito che a questi obblighi non possiamo sottrarci e non possiamo farlo non solo perché - come è stato specificato nella nota del Quirinale che ha accompagnato l'approvazione del decreto - noi agli obblighi internazionali non vogliamo e non dobbiamo sottrarci (*Applausi*), ma anche perché forse vi siete resi conto - voglio sperare - che eliminare la protezione speciale avrà come unica, eventuale conseguenza quella di aprire un contenzioso infinito. Gli obblighi internazionali permangono e, quindi, potranno fare ricorso e chiedere l'applicazione della Carta di Nizza e della CEDU. Forse, sarebbe bene quindi ridurre l'incertezza, ridurre il rischio di irregolarità e rinunciare a questo decreto o perlomeno all'articolo 7. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avendo aperto la discussione prima dell'espressione dei pareri, ovviamente devo dare la parola a tutti i Gruppi.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, siamo arrivati al cuore del provvedimento e non possiamo che sottolineare che le questioni pregiudiziali di costituzionalità che avevamo fatto valere questa mattina adesso vengono al pettine. Questo è il tema. (*Applausi*).

È un ravvedimento operoso? È un'indicazione che ci viene dalla saggezza di chi aveva già detto, quando avete chiesto l'abolizione della protezione umanitaria, che gli obblighi internazionali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali non potevano essere violati? Ci siamo arrivati? Bene, allora io chiedo non di ridimensionare, come fa l'emendamento presentato dal senatore Gasparri, ma - come dicevo all'inizio - di pensare, di fermarvi e di evitare di abolire la protezione speciale. Questo è il punto. (*Applausi*).

Fermatevi voi, prima che ve lo dicano i giudici della Corte costituzionale e i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea. (*Applausi*).

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, nel merito ovviamente mi associo a quanto precedentemente illustrato dai senatori Giorgis e Lombardo. Credo che sia del tutto illegittimo che un senatore riformuli un proprio emendamento, perché non c'è una prassi, non c'è una procedura che lo preveda. Se passa il fatto che ciascuno può riformulare un proprio emendamento, non esistono più delle regole in base alle quali questa Assemblea possa decidere come comportarsi sugli emendamenti. Capisco la riformulazione da parte del Governo. Ma, se è un senatore a riformulare il proprio emendamento, allora chiedo che si ritorni anche in 5a Commissione per valutare gli eventuali effetti finanziari di questo emendamento. (*Applausi*). Altrimenti, su ogni emendamento possiamo proporre riformulazioni e avere il parere del Governo.

Credo che sarebbe stato più logico chiedere prima l'espressione del Governo, che casomai avrebbe potuto riformularlo nella direzione che il presidente Gasparri ha voluto indicare all'Assemblea. Ma questo diventa un precedente che io ritengo sia difficile da gestire nelle settimane che verranno. (*Applausi*).

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo tema è stato un po' il cuore della discussione politica delle ultime settimane ed è stato posto non dal Governo, se non all'articolo 7 nella formulazione del Governo, ma dalle forze di maggioranza. Ritengo pertanto del tutto legittimo che,

prima dell'espressione di pareri, direttamente i presentatori di questo emendamento chiedano, o quantomeno che si metta agli atti che noi chiediamo, che venga espunto il punto messo in evidenza dal senatore Gasparri, primo firmatario dell'emendamento. Non vedo quindi grandissime irrivalenze, nel senso che la maggioranza preferisce che l'emendamento non abbia quel punto.

Il problema sul fatto di cambiare idea è che su questo tema fin dall'inizio - perdonatemi - è stata fatta una grandissima confusione. (*Commenti in Aula*). Il senatore Giorgis ha espresso il suo parere legittimo. Voi potete andare sui giornali e fare i comunicati...

PRESIDENTE. Presidente Romeo, lei conosce la cortese formula per cui ci si rivolge alla Presidenza.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Ha ragione, mi rivolgo a lei.

Parto dal presupposto per cui è stato detto fin dall'inizio che con il decreto-legge in esame noi cancellavamo la protezione speciale, come se la protezione speciale non esistesse più dall'oggi al domani con l'arrivo di questo provvedimento e col nostro emendamento. In realtà, la protezione speciale si chiama in quel modo per casi speciali ed eccezionali, altrimenti probabilmente sarebbe stata chiamata protezione normale, protezione a tutti, salvaguardia per tutti e quant'altro.

Noi abbiamo cancellato l'estensione che è stata fatta di questa protezione speciale col decreto-legge n. 130 del 2020, promulgato dall'allora ministro Lamorgese. La protezione speciale nasce come forma di protezione complementare, ai sensi degli obblighi e delle direttive comunitarie; pertanto ci manca solo che noi andiamo ad approvare una legge che viola i nostri obblighi costituzionali o addirittura il diritto comunitario. (*Commenti in Aula*). Io non ho interrotto e non ho fatto rumore sulle vostre dichiarazioni. Dico semplicemente che ci manca solo che facciamo una norma che viola il diritto comunitario o le norme internazionali. Quindi potrebbe essere benissimo ultroneo inserirlo, metterlo o toglierlo, vale per tutte le leggi. Tuttavia, le forme di protezione per gli immigrati - per cui è un punto politico - previste dal diritto internazionale sono il diritto d'asilo, se scappano dalla guerra, e la protezione sussidiaria, se il ritorno in patria costituisce per loro grave pericolo; inoltre naturalmente il diritto comunitario afferma che ogni Stato può mettere in campo delle forme di protezione complementare. Prima c'era la protezione umanitaria, poi con i decreti Salvini l'abbiamo trasformata in protezione speciale - sostanzialmente quella valeva per tutti - prevedendo delle casistiche molto ben precise e chiare: cioè nel caso di un immigrato che ha subito violenza, per cure mediche che nei Paesi d'origine non si possono mettere in campo proprio anche per una serie di sistemi sanitari profondamente diversi, per calamità eccezionali e quant'altro. Questi erano i casi speciali. In modo legittimo, il secondo Governo Conte, con la ministra Lamorgese nel 2020 approva un provvedimento in cui stabiliscono che la protezione speciale non vale solo per alcuni casi speciali e ampliano il ventaglio di possibilità. Pertanto questa protezione si apre a condizioni psicofisiche particolari. Insomma, è un po' generico, signor Presidente, andare a verificare effettivamente le condizioni psicofisiche dell'immigrato che arriva e con questa scusa molti hanno ottenuto sostanzialmente la protezione speciale. (*Commenti in Aula*). Se non avete timore di quello che dico, non interrompetemi.

L'altra questione riguardava un'altra dicitura che è stata introdotta, quella che fa riferimento alla salvaguardia della vita familiare e personale dell'immigrato. Anche questo è un elemento che dava alle commissioni territoriali ampia capacità di poter intervenire, concedendo la protezione speciale. Nel frattempo è successo che la protezione speciale, che prima veniva indirizzata su casi speciali, è diventata una specie di sanatoria per regolarizzare tutti quelli che si vedevano respinta la richiesta di diritto di asilo e di protezione sussidiaria (*Applausi*).

A quel punto, io capisco benissimo la posizione del Partito Democratico e della sinistra, perché è legittima; non la rispetto e non la condivido, ma è legittima.

Arrivano tutti irregolari: noi per superare il problema della clandestinità li trasformiamo tutti in regolari. Poi ci accusano che non riusciamo a rimpatriarli e ci credo: se hanno in mano un permesso di soggiorno. Hai voglia a rimpatriarli, se alla fine hanno il permesso di soggiorno. (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Collegli, naturalmente sapete che non si possono esporre cartelli.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Fatemi finire e poi ascolterò il vostro intervento con estrema serietà.

Cosa facciamo con il nostro emendamento? Riportiamo la protezione speciale nelle sue condizioni di

specialità. Ma è evidente che gli obblighi internazionali e costituzionali sono garantiti. Se qualcuno rischia di essere perseguitato per orientamento religioso, politico, sessuale e identità di genere, volete che non gli venga concesso il permesso? Noi non abbiamo mai chiesto di togliere questo. Alla luce di questo, bisogna spiegare bene ai cittadini italiani e a tutti che la nostra proposta... *(Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ho visto e ho già richiamato. Sta parlando il presidente Romeo. Abbiamo tutti compreso benissimo. Lasciate alla Presidenza il compito di dirigere i lavori. Abbiamo compreso benissimo e non mi costringete a richiamarvi nominalmente. *(Applausi)*.

Presidente Romeo, un momento. Colleghi, sapete tutti benissimo che non si possono esporre cartelli, altrimenti gli assistenti verranno a ritirarli. Io ero molto concentrata sulle parole del presidente Romeo. Prego, continui il suo intervento.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio, perché stavo spiegando, se possibile, le ragioni del nostro intervento.

Il centrodestra legittimamente, a differenza di chi ha posizioni diverse, sostiene che preferisce e vuole regolarizzare dei casi specifici e giusti. Ci sono: c'è il decreto flussi, c'è solo la protezione e il diritto d'asilo, c'è la protezione sussidiaria, c'è una forma di protezione speciale. Non possiamo però usare la protezione speciale sostanzialmente per dare in mano un permesso a tutti, dicendo che in questo modo si integrano, anche perché su 45.000 protezioni speciali ottenute solo 2.600 sono convertite in permessi di lavoro. Quindi, non è dando un pezzo di carta che automaticamente ci sono l'integrazione e il lavoro. Non è questo il punto, tant'è vero che nel decreto noi insistiamo affinché venga potenziata l'integrazione di coloro che hanno tutti i diritti a rimanere sul nostro territorio. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Romeo.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Presidente, sinceramente non capisco questa polemica per cui si vuol far passare che noi volevamo cancellare i diritti umanitari e costituzionali: noi riportiamo la protezione speciale né più né meno a come era stata pensata - a nostro giudizio - dai decreti Salvini, ossia per casi speciali e non per tutti. *(Applausi)*. È legittimo. Questo è il succo dell'emendamento. *(Applausi)*.

Quindi, è un punto formale che viene tolto. Ci mancherebbe altro, c'è la discussione se metterlo o metterlo, meglio metterlo o non metterlo. Facciamo una cosa, Presidente: questi obblighi costituzionali e comunitari mettiamoli come postilla a tutte le leggi che facciamo. Se dobbiamo ribadirlo perché abbiamo paura che non li osserviamo, scriviamolo. A noi va bene comunque. *(Applausi)*.

PAITA (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il mio intervento non è teso a verificare quanta marcia indietro sta facendo la maggioranza su questo punto. Di marcia indietro si tratta e, siccome abbiamo tutti tanta esperienza qua dentro, lo abbiamo capito in modo molto chiaro. E potremmo anche essere parzialmente soddisfatti di aver indotto, insieme probabilmente ad altre realtà istituzionali, questo parziale ripensamento, che non ci soddisfa, ma in qualche modo sentenzia il fatto che voi avete commesso un errore di valutazione, anche molto grossolano.

Il punto è un altro: voi non lo potete fare in Aula *(Applausi)* e quest'Aula non può essere messa sotto schiaffo di iniziative che arrivano in corso d'opera. Per quale ragione non lo potete fare in Aula? La riformulazione di un emendamento in corso d'opera prevede compensazioni da parte degli altri soggetti titolari della discussione, e cioè eventuali subemendamenti.

Presidente, mi rivolgo a lei, che in questo momento ci deve dirigere: noi ovviamente prendiamo atto della volontà della maggioranza. Le chiederei di governare in maniera ordinata questa richiesta di modifica con una sospensione, affinché si riconvochi la Commissione, o come lei riterrà, perché abbiamo piena fiducia nella sua capacità di dirigere i lavori d'Assemblea in questa fase. Ma di certo non possiamo passare sopra a un atto che in questo momento lede il diritto nostro di contro avanzare proposte su una modifica che è arrivata. Spero di essere stata chiara. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori spetta a me. Intanto, trattandosi di una riformulazione, non si parla di eventuali subemendamenti, ma ci si può ovviamente esprimere: si riapre un dibattito e infatti ho dato la parola un po' a tutti.

Voglio anche sottolineare che, visto che è stato comunque sollevato un tema di costituzionalità, questo anche il motivo per cui ho dato più spazio agli interventi.

Detto ciò, chiediamo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 7; se poi sono necessari alcuni minuti di sospensione per poter valutare la riformulazione ed esprimersi anche compiutamente sulle votazioni, li concederò, sapendo che non è possibile presentare subemendamenti.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo dal momento che lei ha dato facoltà a tutti i Gruppi di esprimersi. Vorrei semplicemente sottolineare anch'io la situazione veramente grottesca nella quale ci troviamo.

Per ricapitolare anche ai colleghi che non fanno parte della 1a Commissione, e che quindi non sanno esattamente cosa è accaduto in questi giorni, siamo stati fermi più o meno una settimana.

L'opposizione è stata accusata di aver fatto ostruzionismo, ma questo "famoso" ostruzionismo in realtà c'è stato per due giorni: sei-sette ore un giorno e altre sei-sette ore un altro giorno; sei ore più sei fa dodici. Per contro, per le altre ventiquattr'ore moltiplicato dieci, e cioè duecentoquaranta ore, dieci giorni in cui siamo stati fermi, c'è stata una sorta di auto ostruzionismo, chiamiamolo così. Siamo stati fermi, cioè, in attesa che arrivasse finalmente il famoso emendamento del Governo.

L'emendamento è arrivato stanotte - un tempo si sarebbe detto: col favore delle tenebre - ed è arrivato anche il famoso "canguro", che stamattina è stato ritirato.

Insomma, capite bene che siamo in un autentico stato confusionale che, però, dobbiamo spiegare al Paese, perché altrimenti non si capisce a cosa è dovuto. È dovuto a una ragione evidente: a un conflitto tra le forze che compongono la maggioranza parlamentare. Sinceramente non penso che sia un conflitto sul merito della questione, perché credo che alla fine la pensino nello stesso modo: hanno preso i voti per trent'anni esattamente dicendo questo al loro elettorato, perciò non credo ci siano particolari differenze tra gli elettori dell'una e dell'altra forza. Quindi, immagino che anche dal punto di vista politico non ci sono tutte queste differenze. Tuttavia, cosa è successo?

All'interno della maggioranza c'era chi evidentemente era più sensibile al fatto che, con questo tipo di emendamento, si rischiava un autentico corto circuito istituzionale, perché - ha ragione chi l'ha detto - è evidente che esso apre la strada a 10.000 ricorsi e a una situazione palesemente a rischio incostituzionalità. È stato richiamato ed è assolutamente evidente che è così. E probabilmente c'era poi all'interno della stessa maggioranza chi voleva invece in qualche modo utilizzare fino in fondo gli strumenti della propaganda. Capisco che dà fastidio, ma è la realtà di quello che si è determinato nelle ultime settimane.

Il punto politico, però, è sempre lo stesso. Tutto questo nasce perché, nel momento in cui si assume il governo del Paese, non si mette da parte la propaganda come terreno di intervento politico. (*Applausi*) . Questa è la verità della vicenda. È chiaro che, se tu interpreti il ruolo di Governo, ma continui a fare esattamente quello che hai fatto negli anni... Insomma, avete detto tutto e il contrario di tutto in questi giorni. Dinanzi all'obiezione di chi, come le forze di opposizione, tutte - devo dire - ha avanzato argomenti francamente anche molto ragionevoli, addirittura a un certo punto ci avete raccontato - pensate voi - che la protezione speciale non esiste in alcuna parte del mondo. Invece poi abbiamo scoperto - come sapevamo e ora lo sanno tutti, perché ne parlano tutti i giornali e quindi evidentemente è un argomento conosciuto - che i Paesi europei che aggiungono alla protezione sussidiaria e all'asilo anche la protezione speciale sono 18. Non è cioè una fattispecie solo italiana, ma anche altri 18 ordinamenti europei hanno una legislazione come la nostra sul punto. Era quindi stata raccontata una bugia.

È stata raccontata poi anche un'altra clamorosa bugia. Mi dispiace dirlo. Non mi posso rivolgere direttamente al senatore Romeo e quindi, Presidente, lo farò sempre per suo tramite, come sappiamo e come è giusto che sia.

PRESIDENTE. Il Presidente la ringrazia.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Come si può dire in quest'Aula, davvero impunemente, che il

processo della protezione speciale serve a costruire una nuova sanatoria, a fermare l'invasione e tutte le stupidaggini che abbiamo ascoltato in questi giorni? Sapete quante sono le persone che nel 2022 hanno usufruito della protezione speciale? Sono 10.500 persone. (*Applausi*). Non sono le centinaia di migliaia di cui state cianciando da giorni, paventando e raccontando il rischio dell'invasione. Capisco che dovete accontentare il vostro elettorato e capisco anche che lo dovete fare in maniera ancora più forte ora che siete costretti alla marcia indietro dinanzi alla realtà, a qualche autorevole richiamo, a dati inoppugnabili e ad una evidente questione di costituzionalità. Davvero però basta propaganda. Se volete governare il Paese, avete preso i voti, siamo in democrazia, siete in maggioranza, fatelo senza ricorrere alla propaganda permanente che utilizzate come unico metro di governo. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, è stata posta una serie di questioni anche direttamente a me, mentre si dovrebbe girare alla Presidenza. È mio costume rispondere a delle domande che mi vengono fatte su un aspetto delicato che sta giustamente richiamando l'attenzione dell'Aula e, quindi, sull'emendamento in questione. Sono state dette delle cose non vere. Si fa propaganda? No: si fanno leggi. C'è chi fa ostruzionismo e chi vuole cambiare le leggi in base a un mandato che questa maggioranza ha avuto dal corpo elettorale (*Applausi*) e non perché uno si sveglia la mattina e vuole correggere le leggi.

È una materia delicata e controversa? Sì: è una materia delicata e controversa. Non ci sono norme analoghe a quelle italiane in altri Paesi - e lo dico alla Presidenza, per non rivolgermi al senatore De Cristofaro - perché le fattispecie codificate in Italia non hanno uguali per la loro ampiezza, generosità e portata demagogica, che si sono stratificate nel corso degli anni. Poi ogni Paese ha le sue norme e le sue regole.

Questo è un Parlamento in cui c'è dibattito politico, dove le maggioranze hanno articolazioni e sensibilità diverse. Alla fine abbiamo presentato un emendamento che ha le firme di esponenti di tutti i Gruppi della maggioranza perché è un punto di sintesi e di soluzione. Con l'emendamento cambiano le regole della protezione speciale, ve lo dovete mettere bene in testa. Non facciamo propaganda, ma cambiamo l'ordinamento legislativo dello Stato. Potrei fare mille esempi. Con il testo, se mai sarà approvato, con il numero corretto che la Presidente giustamente citava prima, ad esempio non si potranno addurre - lo dico ai colleghi che sono intervenuti, per il tramite della Presidenza - le condizioni psicofisiche per poter avere la protezione speciale, perché è un concetto aleatorio. Tutti possono avere condizioni psicofisiche provate, anche qualsiasi lavoratore di qualsiasi nazionalità. Si dice che si può avere il permesso speciale se si ha una patologia che nel proprio Paese non può essere curata: in questo caso si può venire in Italia. Ma se si ha il morbillo, ad esempio, si può curarlo nel proprio Paese e non serve venire in Italia.

Viene quindi cambiata profondamente la regolamentazione demagogica che è stata portata ad estreme conseguenze, per noi sbagliate, nel 2020. Siccome chi governava nel 2020 oggi è all'opposizione, abbiamo il diritto democratico di scrivere norme diverse e lo stiamo facendo con questo emendamento (*Applausi*), che cambia profondamente le regole. Potrei fare mille altri esempi in cui questa protezione speciale non ci sarà più. Non viene completamente abolita, e l'abbiamo sempre detto; personalmente, sono intervenuto in Parlamento, sui giornali e nei dibattiti pubblici e televisivi chiarendo che non viene abolita con questa normativa, ma viene rivista in senso più restrittivo.

Dopodiché si tiene il dibattito parlamentare. C'è un punto controverso, il punto 1.1. Se chi presenta un emendamento prende atto del dibattito, dovrete essere contenti della sua utilità su un punto della questione, e non dire che c'è confusione; la confusione non c'è. Il decreto-legge è stato fatto e viene migliorato; voi avete fatto ostruzionismo, mentre noi facciamo leggi per lo Stato, per dare maggiore sicurezza sui temi dell'immigrazione, pur salvando migliaia di persone ogni giorno. Un giorno siamo i nazisti che fanno stragi, mentre un altro giorno si lamenta che entrano troppe persone. Vorrei sapere ad esempio quando Gentiloni, che fu esponente del Partito Democratico, da commissario dell'Unione europea all'economia vorrà dare dei soldi alla Tunisia. Il commissario Gentiloni, che non è del mio partito, vorrà darglieli quando arriveranno i fondamentalisti in Tunisia? (*Applausi*).

A proposito di questa modifica, non credo che ci siano nemmeno le eccezioni formali dell'onorevole Paita, perché si sopprime una riga; non si riformula un testo aggiungendo delle cose che si possono modificare. C'è un punto controverso? Per noi non è decisivo. C'è un riferimento ad accordi internazionali? Che restino pure. Ma tutto il resto, che modifica in maniera sostanziale la protezione speciale, resta se l'emendamento verrà approvato. C'è la serietà dell'ascolto: noi in Parlamento ci stiamo per confrontarci, non per fare soltanto crociate polemiche e lanciare insulti. Quindi, se ascoltiamo, riflettiamo e miglioriamo le norme, lo facciamo perché siamo parlamentari seri, non propagandisti di serie B. (*Applausi*). Questo stiamo facendo ora in Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Dopodiché concederò cinque minuti di sospensione per prendere visione della proposta di riformulazione.

MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.300. Signor Presidente, francamente non ho capito bene la riformulazione dell'emendamento 7.301, quindi ne propongo l'accantonamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sottosegretario Molteni, a questo punto la sospensione di cinque minuti sarebbe utile anche per lei. Ma, se vuole, le posso leggere la riformulazione.

MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. No, signor Presidente, accantoniamolo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7,7, 7.302, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.304 e 7.13.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G7.300 e G7.301. È invece contrario sugli ordini del giorno G7.302, G7.303 e G7.304.

Esprimo altresì parere contrario su tutti gli emendamenti dal 7.0.100/1 al 7.0.100/173. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.100 (testo 2).

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti dal 7.0.200/300 al 7.0.200/308. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.200, previa la seguente riformulazione: al comma 3, dopo la parola «sussistenza», aggiungere le parole «alla data di entrata in vigore del presente articolo. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 7.0.1, che risulterebbe assorbito dall'esito della votazione dell'emendamento 7.301, precedentemente accantonato. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.302.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, il sottosegretario Molteni con grande onestà intellettuale, durante la definizione dei pareri, quando siamo arrivati all'emendamento 7.301 - lo dico soprattutto, attraverso lei, al presidente Romeo - ha confermato di non aver capito la riformulazione del senatore Gasparri. Ora, evidentemente il presidente Romeo non è stato in grado, nonostante la passione che ci ha messo, di spiegare all'Assemblea le caratteristiche che in qualche modo sottintendevano i contributi del senatore Gasparri, rispetto ad alcuni limiti che questo quadro normativo così confuso ha in merito al contesto internazionale.

La cosa che vorremmo dirle a nome di tutto il Partito Democratico, Presidente, è che, se servono dieci minuti anziché cinque per far sì che il sottosegretario Molteni capisca meglio la riformulazione del senatore Gasparri, noi ci siamo e ovviamente siamo disponibili a continuare per tutta la sera, pur di completare il lavoro emendativo, non solo perché ovviamente è nostro dovere, ma perché vorremmo completare anche questa sera o questa notte, se servisse. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Boccia. Non ho difficoltà ovviamente a concedere una pausa più lunga. Impieghiamo questi dieci minuti affinché i Capigruppo mi facciano sapere, per le vie brevi, se possiamo proseguire con i lavori. Mi sembra che una serie di cose siano state chiarite.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,37, è ripresa alle ore 19,47).

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi sull'emendamento a prima firma del senatore Gasparri, che era rimasto in sospeso.

MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo un parere conforme.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, certamente il parere è conforme nel senso che la riformulazione proposta trova il parere favorevole e una convergenza da parte del Governo.

Dato che era rimasto in sospenso il parere del Governo sull'emendamento 7.301, per il quale viene proposta una riformulazione, ne darei conto all'Assemblea in modo che tutti siamo sicuri di aver compreso cosa poi verrà messo in votazione: a pagina 145 del fascicolo, alla riga dove si leggono le parole «1) al comma 1.1:», viene espunto l'intero periodo fino alle parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sono a chiedere, per il suo tramite, l'intervento illustre del Presidente della Commissione bilancio a tutela del fatto che questa riformulazione non abbia profili finanziari.

PRESIDENTE. Credo che la sua richiesta possa essere senz'altro rivolta dalla Presidenza al presidente Calandrini.

CALANDRINI (Fdi). Signor Presidente, ha ragione il senatore Patuanelli: per quanto riguarda l'emendamento 7.301, era già stato espresso precedentemente il parere non ostativo che quindi permane, perché nel più c'è il meno; con la riformulazione non cambia assolutamente nulla, anzi si restringe il ragionamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, 7.3, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, e 7.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 7.300, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.301 (testo 2).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, immagino che tutta l'Assemblea ricordi la vicenda della ragazza pakistana di nome Saman, che è stata barbaramente uccisa dai propri familiari perché volevano che sposasse un uomo nel proprio Paese, un caso di matrimonio forzato. Ebbene, Saman è stata uccisa perché tornò a casa per prendere i documenti che le servivano per poter svolgere una vita normale nel nostro Paese, tra cui anche il permesso di soggiorno. Per questo già nella scorsa legislatura tutto il Parlamento si attivò - devo dire sotto l'impulso soprattutto del MoVimento 5 Stelle e della collega deputata Stefania Ascari - per esaminare una legge che tutelasse le donne vittime di questo reato e consentisse loro di avere immediatamente il permesso di soggiorno. Quell'*iter* si interruppe con il cadere della legislatura.

Noi abbiamo ripresentato questo emendamento all'interno di questo provvedimento, l'emendamento 7.0.1, che è stato all'esame della Commissione affari costituzionali fin dall'inizio dell'esame di questo provvedimento. Devo dire che, avendo illustrato questo emendamento, avevo anche trovato una certa sensibilità e una propensione all'accoglimento da parte del Governo e della maggioranza e ho ricevuto anche una telefonata da parte della segreteria della ministra Roccella che mi garantiva che avrebbe

fatto ulteriori approfondimenti, perché naturalmente nel merito erano d'accordo. Devo dire che con grande sconcerto rileviamo l'assoluta scorrettezza del senatore Gasparri nell'aver voluto inserire questo accorgimento e questa misura in un emendamento per noi dell'opposizione assolutamente invotabile, perché è l'emendamento sul quale si è discusso in tutta l'ultima ora, che sostanzialmente elimina o svuota di significato la protezione speciale. Trovo che questo sia un comportamento politicamente davvero molto scorretto, che va anche contro l'atteggiamento che il Governo, nella persona del sottosegretario Molteni, aveva tenuto in Commissione e che abbiamo apprezzato.

Chiedo quindi quantomeno che venga data alle forze di opposizione, che sono state promotrici di questa iniziativa, in realtà il MoVimento 5 Stelle in particolare, la possibilità di votare a favore di questa iniziativa, ossia quella del contrasto al matrimonio forzato e di concedere il permesso di soggiorno alle vittime di tale reato, e quindi di votare per parti separate questo emendamento, in particolare il comma b) della prima parte, che reca proprio la norma che prevede questo accorgimento a tutela delle donne, delle ragazze e delle bambine vittime di questo reato. (*Applausi*).

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, abbiamo apprezzato lo sforzo che questa maggioranza ha cercato di fare, con la rivisitazione del tema della protezione speciale.

Sentiamo però un obbligo, perché noi vogliamo fare memoria di quanto è successo a Cutro quel giorno e quindi leggeremo i nomi delle persone che sono morte e delle quali siamo riusciti a conoscere l'identità: Fariba, Afghanistan, di otto mesi; Jafar, Afghanistan, di trentatré anni; Sardar, Afghanistan, di ventotto anni; Masha, Iran, nata il 21 aprile 1974; Mohammadi, Afghanistan, nato il 21 maggio 2003; Sabna, Afghanistan, di sedici anni; Behrozi, Afghanistan, di sedici anni; Mesomeh, Afghanistan, di venticinque anni; Abolfazi, Afghanistan, di quattordici anni; Abidu, Afghanistan, di ventotto anni; Jomgh Gol, Afghanistan, 21 marzo 1994; Osman, Afghanistan, di sei anni; Golbibibi, Afghanistan, di cinquant'anni; Shabnam, Afghanistan, di otto anni; Torpekay, Afghanistan, del 4 aprile 1981; Ali, Afghanistan, di un anno; Mohammd Zamman, Afghanistan, di ventinove anni; Wazir Ahmad, Afghanistan, del 6 giugno 1988; Basira, Afghanistan, di trentadue anni; Muzamel, Afghanistan, di sette anni; Noori, Afghanistan, di ventisei anni; Roman, Afghanistan, di ventidue anni; Shahida, Pakistan, di venticinque anni; Amir Ali, Afghanistan, di nove anni; Hydari, Afghanistan, di settant'anni; Golsum, Afghanistan, del 23 luglio 1994; Siwar, Tunisia, dell'8 febbraio 1999; Zahra, Afghanistan, dell'11 febbraio 2020; Suhaila, Afghanistan, del 24 luglio 1977; Mahdi, Afghanistan, di undici anni; Asia, Afghanistan, di cinquant'anni; Marzia, Afghanistan, di trentaquattro anni; Osman, Afghanistan, di cinquant'anni; Mariam, Afghanistan, di diciassette anni; Azan, Pakistan, del 18 febbraio 2008; Sita, Afghanistan, di undici anni; Fereshten, Afghanistan, del 21 marzo 1990; Shiragha, Afghanistan, di quarantacinque anni; Mina, Afghanistan, di venticinque anni; Mohamed, Afghanistan, 22 marzo 1991, Hamid, Afghanistan, 26 febbraio 1998; Zanya, Afghanistan, quarantuno anni; Kobra, Afghanistan, ventiquattro anni; Kenan, Afghanistan, quarantotto anni; Samiullah, Afghanistan, trentacinque anni; Hassif, Afghanistan, diciassette mesi; Farah, Afghanistan, sedici anni; Sodina, Afghanistan, ventuno anni; Roqia, Afghanistan, 1 agosto 2020; Roqia, Afghanistan, 1 agosto 2020; Yousuf, Pakistan, trentuno anni; Gul Makai, Afghanistan, sessantadue anni; Parina, Afghanistan, trentacinque anni; Almolki, Siria, 28 febbraio 2016; Heidy, Afghanistan, nove anni; Ghasemi, Afghanistan, sedici anni; Alisc Ahmad, Afghanistan, cinquantacinque anni; Syed Reza, Afghanistan, diciassette anni; Benimin, Afghanistan, otto anni; Randa, Palestina, nato il 10 maggio 1996; Hamed, Afghanistan, nato il 28 ottobre 1999; Ferhadi, Afghanistan, ventisette anni; Pari, Afghanistan, nato il 24 luglio 1977; Anni Marwa, Afghanistan, dodici anni; Serajuddin, Afghanistan, nata il 16 settembre 1990; Armin, Afghanistan, cinque anni; Misam, Afghanistan, 21 marzo 2010; Mohamad, Pakistan, nato il 14 agosto 2001; Mohamad, Afghanistan, due anni; Akef, Afghanistan, 12 ottobre 2017; Sadaf, Afghanistan, tre anni; Mina, Afghanistan, 24 novembre 1997; Morteza, Afghanistan, 22 febbraio 2015; Sana, Afghanistan, 1 gennaio 2017; Aref, Afghanistan, nato nel 2003; Sohail, Turchia/Afghanistan, nato l'1 dicembre 2022; Sajad, Afghanistan, 23 marzo 1998; Farid Ahmad, 25 maggio 2020; Rahim, Pakistan, 11 febbraio 1982; Maaheda, Afghanistan, 5 ottobre 2005; Kamran,

Afghanistan, 1 maggio 1987; Mohammadi, Afghanistan, trent'anni; Mohammad, Afghanistan, 1 gennaio 2000; Sadigeh, Afghanistan, 1 gennaio 2004; Zabiullah, Afghanistan, 14 giugno 1986; Hassan, Somalia, 1 gennaio 2003. Assieme a loro tutti quelli di cui non conosciamo ancora i nomi. Dobbiamo ricordarli tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Rando, credo che nominarli tutti, uno ad uno, sicuramente non richiama in vita queste persone, ma restituisce loro quella dignità che la loro morte non può assolutamente cancellare. *(Applausi)*.

È stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 7.301 (testo 2). Prima di procedere a questa votazione, c'è una questione tecnica, perché si era detto che, se approvato questo emendamento, sarebbe stato ritenuto assorbito il seguente, l'emendamento 7.0.1, a prima firma della senatrice Maiorino, che ha il medesimo contenuto di quella parte dell'articolo a cui faceva riferimento la senatrice Maiorino.

Poiché sull'emendamento 7.0.1 c'era un parere ostativo della 5a Commissione, prima di mettere in votazione l'emendamento 7.301 (testo 2) per parti separate, chiedo al Presidente della 5a Commissione se permane il parere negativo o se decade.

CALANDRINI (FdI). Certamente, viene meno il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sull'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 7.301 (testo 2).

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301 (testo 2), presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto preclusa la lettera a) dell'emendamento 7.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle lettere b) e c) dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che l'orario di fine seduta era previsto per le ore 20, dobbiamo stabilire se vogliamo proseguire i lavori. Se può darci qualche minuto di tempo, possiamo fare una breve consultazione tra i Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, c'era un accordo a concludere i lavori per le ore 20, con l'intesa che si sarebbe finito di votare tutti gli emendamenti per procedere, nella giornata di domani, alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale. Questa era stata la decisione presa in seno alla Capigruppo.

Se siamo d'accordo, potremmo andare avanti a oltranza stasera per concludere la votazione degli emendamenti oppure prevedere un orario di chiusura. Se non ci sono contrarietà, non c'è bisogno di convocare una Conferenza dei Capigruppo.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che la maggior parte degli emendamenti sono riferiti all'articolo 7, una proposta potrebbe essere quella di concludere le votazioni sull'articolo 7 e poi domani mattina ci resterebbe un numero esiguo di emendamenti prima di proseguire con le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Io direi questo, colleghi: andiamo avanti sicuramente con la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7, che è il più impegnativo.

Concluso l'articolo 7, vediamo a che punto siamo e a che ora eventualmente convocarci domani mattina. La seduta è prevista per le 10; magari potremmo provare ad anticipare.

Ora andiamo avanti altrimenti consumiamo tempo di lavoro prezioso.

L'emendamento 7.302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.303 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.14, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.304 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.305 a 7.312 sono stati ritirati.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.300 e G7.301 non verranno posti ai voti.

Il senatore De Cristofaro insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.302.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.302, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

La senatrice Maiorino insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.303.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.303, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il senatore De Cristofaro insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.304.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.304, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/6, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/10, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/11 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/12, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/15, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/16 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/17, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «si trovi in una delle condizioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.0.100/20 e 7.0.100/21.

Gli emendamenti 7.0.100/18 e 7.0.100/19 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/22, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «che il richiedente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.0.100/23 a 7.0.100/27.

Gli emendamenti 7.0.100/26, 7.0.100/28 e 7.0.100/29 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/30, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/31, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/32 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/33, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «solo qualora».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 7.0.100/34 e 7.0.100/35.

L'emendamento 7.0.100/36 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/37, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.100/38 e 7.0.100/39 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/40, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/41, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/42, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/43, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/44, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/45, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/46, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/47 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/48, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.100/49 e 7.0.100/50 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/51, presentato dalla

senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/52, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/53, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/54, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «si applica qualora».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/55.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/56, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/57, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/58 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/59, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/60, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/61 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/62, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/63, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/64, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/65, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/66, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/67, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/68, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.0.100/69, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, e 7.0.100/70, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/71, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.0.100/72, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, e 7.0.100/73, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/74, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/75, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/76, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, identico all'emendamento 7.0.100/77, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.0.100/78 e 7.0.100/301 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/79, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/80 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/81, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alle parole «qualora il richiedente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/82.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/83, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/84, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/85, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/86, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/87, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/88 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/89, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/90, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/91 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/92, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/93, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/94, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.0.100/95, 7.0.100/96 e 7.0.100/97 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/98, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «il richiedente riferisca».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/99.

L'emendamento 7.0.100/100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/101, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «delle condizioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/102.

Gli emendamenti 7.0.100/103 e 7.0.100/104 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/105, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/106 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.100/107, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «il giudice».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.100/108.

Gli emendamenti 7.0.100/109 e 7.0.100/110 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/111, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/112 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/113, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/114 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/115, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/116, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/117 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/118, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/119, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.100/120, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/121, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/122, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/123, presentato dalla senatrice Gelmini, identico all'emendamento 7.0.100/124, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/125, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.100/126, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.100/303 e 7.0.100/127 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/128, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/129 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/130, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.0.100/131 e 7.0.100/304 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/132, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/133, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.0.100/134 e 7.0.100/135 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/136, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/137, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/138 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/139, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/140, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/141 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/142, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/143 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/144, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/145, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.0.100/146 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/147, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/148, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/149, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/150, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/151, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sono un po' antico e, purtroppo o per fortuna, essendo ancora in parte vivo, ho memoria. Ho memoria di cose bellissime e qualcuna di molto triste. Ricordo di una persona dolcissima, competentissima e un po' eroica, che si chiamava Andreatta. In una sera come questa, ed era presidente Violante, mi permisi di dire che l'"accanimento" di troppe votazioni impreviste metteva, non dico a repentaglio - purtroppo è accaduto - la vita delle persone. Non voglio drammatizzare, signor Presidente, ma quando l'orario si protrae in maniera imprevista è in qualche modo imprevedibile, perché la necessità e l'urgenza sono relative. Nonostante l'importanza enorme del provvedimento, spesso criticato in maniera un po' fantasmagorica, esiste lo *stress*. Su questo non mi maschero. Nonostante sia definito fragile, direi che la "metto nei fondelli" a parecchie persone: sono forte abbastanza. Forte non a livello di prevaricare, ma di condurre le nostre battaglie. Esistono però persone che, non prevedendo, hanno magari da fare terapie che non vogliono esplicitare, magari per problemi di glicemia, di epilessia, di ipertensione e - va bene, mettetecele - di disabilità. Questo *stress* imprevisto mette a rischio, certo moderato - ma è successo con Andreatta e non solo - la vita delle persone.

Mi permetto di dire intanto che, se la necessità e l'urgenza sono tali - forse come in questo caso, lo dovrebbero prevedere il mio Capogruppo o i nostri Presidenti di Commissione - va definito prima, perché si può prevedere di andare a fare le terapie, un controllo elettrocardiografico o altro. In ogni caso, spesso l'ipotensione, non mangiare a una certa ora non è un problema di fame, ma va previsto, altrimenti davvero - io scatenò magari in maniera un po' volgare il principio di precauzione - condurre costantemente in questo modo - non certo per colpa sua, anzi complimenti per la dolcezza e l'autorevolezza con cui ci conduce - può portarci a correre dei rischi.

Propongo dunque umilmente, non avendone i poteri diretti, di sospendere quanto prima i lavori per evitare magari che si inciampi per terra, che ci prenda una crisi depressiva, perché spero che non accada più quello che è accaduto al grande - e non solo grosso - Andreatta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Guidi, eravamo rimasti intesi che avremmo terminato la votazione degli emendamenti all'articolo 7 e poi avremmo fatto il punto della situazione. Questo - a mio avviso - guardando a che punto siamo arrivati, richiederebbe ancora una buona mezz'ora. Se questo è compatibile, andiamo avanti; altrimenti, se riteniamo diversamente, possiamo interrompere i nostri lavori.

Il senatore Guidi ha fatto un rilievo e una proposta che interviene su una decisione che avevamo informalmente preso. Se c'è l'esigenza di interrompere, ho bisogno ovviamente che si esprimano i

Capigruppo per - come avevo anticipato - proporre all'Assemblea di riprendere i lavori domani mattina quantomeno alle ore 9. Mi stanno rendendo edotta su una modifica in corso d'opera su alcuni punti che avevamo già in programma domani, per cui sto cercando di capire cosa significa questo, in modo da poter concordare come proseguire. C'è una novità rispetto alla programmazione che avevamo già stabilito.

Sono stata testé informata che, con l'accordo dei Presidenti di Camera e Senato, le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, già previste per le ore 10 di domani, non avranno più luogo. Non credo che ci avrebbero impegnato molto, ma ovviamente la decisione rispetto a che ora riprendere i nostri lavori domani mattina non può che essere dei Capigruppo.

Dobbiamo ancora terminare l'esame degli emendamenti, per cui io vi proporrei di riprendere i nostri lavori alle ore 9,30, ma naturalmente è l'Assemblea che decide. (*Commenti*). Intervengono i Capigruppo e dicono cosa ne pensano, non siamo all'assemblea del liceo. Chiedo quindi ai Capigruppo di esprimersi e di fare una proposta, così la mettiamo ai voti e domani tranquillamente riprendiamo i nostri lavori.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, domani la seduta era prevista alle ore 10 e a quell'ora bisognerebbe iniziare a votare, per cui all'inizio della seduta non possiamo avere un voto imprevisto. In secondo luogo, diverse Commissioni si devono riunire anche con voti importanti e con scadenze obbligatorie. Pertanto, visto che domani si riduce moltissimo il lavoro che dobbiamo fare - dopo questo provvedimento restano solo le mozioni - credo che potremmo iniziare alle ore 10 come previsto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Questa è la proposta del presidente Malan. Io chiedo a ciascun Presidente di Gruppo di esprimersi; se raggiungiamo un accordo senza dover votare, è bene; altrimenti metterò in votazione la proposta.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, io concordo totalmente con quanto detto dal senatore Malan. Domani, anche grazie alla comunicazione che lei ci ha dato, abbiamo un ordine del giorno ridotto, per cui possiamo tranquillamente iniziare il lavoro alle ore 10, ripartendo dall'articolo che abbiamo lasciato.

Peraltro mi faccia dire che il senatore Guidi ha posto una questione importante: quando ci assumiamo la responsabilità di chiudere una seduta entro un determinato orario, è vero che ci possono essere degli imprevisti, ma dobbiamo considerare anche tutta una serie di questioni che magari per alcune persone sono rilevanti anche fisicamente.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei solo ricordare ai colleghi che domani la giornata prevede il *question time* alle ore 15 e mi pare che sia confermato. Siccome la discussione delle mozioni è prima del *question time*, non penso - lo dico al senatore Malan e gli altri colleghi - che possa metterci in difficoltà se iniziamo mezz'ora prima: o ci diamo la garanzia comune che l'esame delle mozioni finisce prima del *question time*; altrimenti è evidente che rischiamo che si metta in discussione l'esame e la votazione delle mozioni. Il nodo è questo, signor Presidente. Se c'è la garanzia dell'Assemblea che l'esame delle mozioni si completa prima del *question time*, stiamo parlando della stessa lingua; altrimenti c'è un problema di orario che va risolto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari. Per quanto mi riguarda, se fate una valutazione per cui si inizia alle ore 9,30 e finiamo in tempo, va bene; se iniziamo alle ore 10, noi dobbiamo avere la certezza che le mozioni vengano votate prima del *question time*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, io sono d'accordo con l'osservazione del senatore Boccia perché i tempi della seduta di domani...(*Commenti in Aula*). Siamo di due partiti diversi.

[PRESIDENTE](#). Registro una certa stanchezza, che per fortuna non coglie la Presidenza. Prego, senatore De Cristofaro.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che concordo, ma semplicemente perché l'*iter* della mozione non è proprio rapidissimo, perché prevede comunque una discussione generale e delle dichiarazioni di voto. Dobbiamo anche considerare le dichiarazioni di voto su questo decreto-legge.

Quindi, sono tre ore solo per le dichiarazioni di voto, poi vi è la discussione generale sulla mozione, il tempo per la votazione dell'articolo 8 e degli altri articoli. Il rischio è che si arrivi al *question time* e saltino le mozioni. Onestamente è un rischio che si corre e penso che sarebbe sbagliato. Francamente, per mezz'ora, propongo di anticipare la seduta alle ore 9,30.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche per noi va benissimo la proposta del senatore Malan di iniziare domani mattina alle ore 10. Ricordo al senatore Boccia che avevamo già stabilito in Conferenza dei Capigruppo di procedere con la mozione e poi con il *question time*. Siccome siamo persone per bene e rispettiamo gli accordi, faremo esattamente quello che abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, per il nostro Gruppo l'orario di inizio di domani non è determinante, ma è determinante che si possa, prima del *question time*, discutere la mozione che è calendarizzata. Con questa garanzia, noi possiamo iniziare anche alle ore 10, ma ci deve essere la garanzia che ci sono i tempi per discutere la mozione prima del *question time*, come deciso in Conferenza dei Capigruppo.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, solo per dare la garanzia sulle mozioni: se dovessimo essere in ritardo, vorrà dire che rinunceremo all'intervento o faremo solo cinque minuti di dichiarazione di voto per consentire il voto della mozione.

[PRESIDENTE](#). Perfetto. Mi sembra di capire che rimaniamo come segue: l'impegno è necessario, perché non sfugge a nessuno che il tempo che noi dobbiamo ancora impiegare per votare gli emendamenti non è uguale a quello che avremmo impiegato per votare i componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria. È tutta qua la questione.

Quindi, rimaniamo che siamo convocati per le ore 10, come avevamo stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 20 aprile 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 20,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare ([591](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [De Cristofaro](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

premesso che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

sia le modifiche in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieti di espulsione e di respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario anche, e soprattutto, al fine di valutare la compatibilità degli interventi previsti con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

considerato che:

contrariamente a quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno si tratta di un provvedimento che non contiene alcuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano tragedie analoghe a quella che si è verificata sulle coste di Cutro;

l'articolo 1, riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale, al comma 5 prevede che i "decreti flussi" assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, ovvero campagne mediatiche di dissuasione dalle partenze, della cui efficacia è fin troppo facile dubitare, senza tener conto, peraltro, che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;

l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro, pone a regime una disciplina transitoria che demanda la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro - verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro - ad alcune categorie di professionisti, quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato);

le verifiche in oggetto dovranno tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa;

il decreto-legge attribuisce, così, in via definitiva e in modo superficiale, ad alcune "categorie di professionisti" ed alle associazioni datoriali di categoria il compito di asseverare la capacità finanziaria del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni, nonostante tale valutazione sia estremamente complessa e debba tener conto di molti fattori;

poiché tutto ciò avverrà in assenza di parametri precisi cui attenersi, vi è il rischio che tale asseverazione avvenga a seguito di valutazioni non adeguate (nei migliori dei casi) o più o meno compiacenti (nei casi peggiori);

l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, per abrogare tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;

il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone "irregolari" che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di "prevenzione e contrasto" dell'immigrazione irregolare - come recita il Titolo del decreto-legge - finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al citato testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni;

il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole

a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formula ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

suscita altresì preoccupazione l'articolo 10 laddove prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata, fino al 31 dicembre 2025, "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale", fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

la locuzione è talmente vaga e generica che, al di là della specificazione contenuta nella relazione illustrativa, sembrerebbe consentire ogni tipo di deroga, ovvero di scelta legislativa, anche in relazione ad esempio al rispetto dei requisiti, già peraltro del tutto inadeguati e spesso disattesi, relativi alla tutela della salute e della dignità delle persone trattenute;

considerato infine che:

l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 591.

QP2

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 591, Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario, integrato nel sistema di asilo;

i permessi di soggiorno di carattere umanitario, sono previsti dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che stabilisce che: "*[...] in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare [...]*";

le disposizioni abrogate dall'articolo 7 del decreto-legge in fase di conversione rispondevano a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare;

considerato che:

una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione a partire dalla sentenza 4455/2018 per poi affermarsi con le successive 29459, 29460 e 29461 del 2019, facendo riferimento al diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'articolo 8 CEDU, ha riconosciuto rilevanza all'integrazione sociale ai fini dell'accertamento di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, vigente nel nostro ordinamento fino proprio al 2018 e che integrata nel sistema di asilo, si poneva quale forma di protezione di «carattere atipico e residuale» al fine di garantire tutela in quelle situazioni, inevitabilmente non tipizzabili a priori in cui, pur non sussistendo i presupposti per una forma tipica di protezione, si ravvisasse una condizione di vulnerabilità, per cui il rimpatrio avrebbe comportato una violazione dei diritti fondamentali, lesiva della dignità umana, meritevole di tutela in forza del diritto di asilo costituzionale;

proprio sulla valorizzazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento degli stranieri dal territorio degli Stati parte della Convenzione;

è evidente che un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di uno straniero, che lo costringa a rompere quel complesso di relazioni sociali e/o familiari create nello Stato ospitante, costituisce un'interferenza nella sua vita privata e/o familiare;

in linea con questa giurisprudenza, il decreto-legge 130/2020 aveva previsto il riconoscimento della protezione speciale, che ha sostituito nel nostro ordinamento la previgente protezione umanitaria, nell'ipotesi in cui vi fosse il rischio che l'allontanamento dello straniero determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare;

l'abrogazione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 20/2023 si pone, quindi, in contrasto non solo con i principi costituzionali di cui all'articolo 10 della Costituzione, ma pone l'Italia inadempiente nei confronti non solo della giurisprudenza interna, ma anche di quella della Corte Europea dei diritti umani,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 591.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata un'unica votazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.300

[Pirovano](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

6. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."

Art. 1-*bis*

(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2.»;

2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.».

4) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Art. 1-ter

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;

b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1

dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;

d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, gli stranieri»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche, con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis*.».

e-*bis*): dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Art. 1-*quater*

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

b) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;

c) al comma 3-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».

"Art. 1-*quinquies*

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori)

stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»

Art. 1-*sexies*

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria.»

«Art. 1-*septies*

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale

tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-*octies*

(*Modifiche al sistema di accoglienza*)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono

aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-bis è abrogato;

5) al comma 4-ter, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-novies

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale,

delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 1-*decies*

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Art. 1-undecies

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: " , la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse."

Art. 1-duodecies

(Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis sono soppresse;

b) all'articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-bis,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,*»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-bis:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3 Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

4. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

«Art. ter decies

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-*bis* possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."

c) all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e b-*bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

d) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

e) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di

riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

f) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b) e b-*bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di

cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. quater decies

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), *b-bis*) e *b-ter*), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e *29-bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e *3-bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. quinquies decies

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto

direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

Art. sexies decies

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «?da uno a cinque anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da due a sei anni?» e al comma 3 le parole: «?da cinque a quindici anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?da sei a sedici anni?»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-*quinqüies*, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*,».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*,».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis*,».

Art. septies decies

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».

2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2

è abrogato.

"Art. octies decies

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-*ter*" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

Art. nove decies

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2.ter. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.»;

b) all'articolo 15, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2.ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.».

Art. vicies

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» inserire le seguenti: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.2 (testo 2)

[Zanettin](#), [Matera](#)

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta

giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» inserire le seguenti: «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».

1.301

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "sessanta giorni".

1.302

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro."

1.303

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le Commissioni parlamentari, al fine di esprimere il proprio parere, svolgono audizioni con lo scopo di verificare se le quote di ingresso siano adeguate all'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ove vengano disposte audizioni, il termine di cui al secondo periodo è prorogato di trenta giorni."

1.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.2 (testo 2)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.».

1.304

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: "nazionale" inserire le seguenti: "e avuto riguardo anche allo specifico fabbisogno di lavoratori stagionali".

1.305

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Con il medesimo decreto,

nell'individuazione dei flussi di ingresso, è riservata per ogni annualità una quota di ingressi specifica per i cittadini provenienti dai Paesi dei Balcani Occidentali, quali Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, anche qualora non siano stati sottoscritti accordi di cooperazione in materia migratoria."

1.306

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona, tenuto conto del fabbisogno nazionale. Le quote di ingresso per il settore del lavoro domestico e della cura della persona non sono legate alla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori."

1.307

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il medesimo decreto, nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore turistico-alberghiero non inferiore a 100.000 unità lavorative."

1.308

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per ogni annualità, il medesimo decreto, nell'individuazione dei flussi di ingresso, riserva una quota di ingressi per i cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria."

1.309

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nell'individuazione dei settori produttivi rientranti nella definizione dei flussi di ingresso, il medesimo decreto riserva per ogni annualità una quota di ingressi per il settore agricolo non inferiore a 100.000 unità lavorative."

1.6

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».

1.7

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».

1.9

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».

1.10

[Zanettin](#), [Matera](#)

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.11

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 1.11

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.15

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 1.15

Sopprimere il comma 5.

1.310

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti alle conseguenze della crisi climatica."

1.311

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Quote preferenziali sono altresì riservate a lavoratori provenienti da paesi particolarmente soggetti a crisi alimentari."

1.312

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di cui vengano assegnate quote riservate ai sensi del periodo precedente, la quota di ingressi individuata dai decreti di cui al presente articolo è automaticamente aumentata del 10 per cento."

1.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.»

1.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 1.17

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.»

1.19 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Approvato (*)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."»

(*) La parte evidenziata in neretto è assorbita dall'approvazione dell'em. 1.17.

1.313

[Majolino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

G1.300

[Zanettin](#), [Matera](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premessi che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G1.300 (testo 2)

[Zanettin](#), [Matera](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premessi che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G1.301

[Romeo](#), [Dreosto](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in

materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

I tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavera araba" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;

ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie eterodirette e formazioni jihadiste;

il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;

come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell'Unione europea;

considerato che:

la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;

la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,

valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività diplomatica sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia,

impegna pertanto il Governo:

al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.

G1.302

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,

impegna, quindi, il Governo:

ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G1.302 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G1.303

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di

ghettizzazione;

per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,

considerato che:

l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,

impegna il Governo:

a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

G1.304

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

1.0.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente

abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2. »;

2) al comma 5, le parole: « sentito il questore » sono sostituite dalle seguenti: « acquisite le informazioni della questura competente »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. ».

4) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. ».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. ».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*. ».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis* (*Verifiche*). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.300

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera a), le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;".

2.301

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, comma 3 bis, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;".

2.302

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»".

2.3

[Zanettin](#), [Matera](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».

2.4

[Zanettin](#), [Matera](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

2.303

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

"4-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.".

2.304

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6-bis), aggiungere infine le seguenti parole:

"e costituisce titolo provvisorio di soggiorno".

2.305

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5 inserire il seguente: "5-bis) al comma 11, le parole: «, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale» sono soppresse e, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.»».

2.306

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 10 le parole: «, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.» sono abrogate.".

2.307

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 7, le parole: «di nove mesi in un periodo» sono abrogate.".

2.308

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle parole: «al di fuori».".

2.309

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 24:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-*quater* e 6-*bis*.»;

2) al comma 17, dopo la parola «stagionale» sono inserite le seguenti: «e può essere convertito, ricorrendone le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero nel permesso di soggiorno di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 30»;".

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "è demandata" fino alla fine del comma, con le seguenti:

"è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.";

b) *sopprimere il comma 4.*

2.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.310

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli già».

2.311

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso art. 24-bis), comma 4, sostituire le parole "a campione" con la seguente: "periodici".

2.8

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 2.8

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24-bis», aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.312

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis, aggiungere il seguente: «4-bis. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.313

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 28, comma 1, le parole: «per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari» sono sostituite dalle parole: «a qualunque titolo»."

2.314

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) fratelli o sorelle.»."

2.315

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) la persona con la quale lo straniero dimostri di essere stata unito, prima di lasciare il proprio paese, da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rapporti di parentela, affinità o adozione ovvero da matrimonio.»."

2.316

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, le parole: «dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» sono sostituite dalle parole: «della dichiarazione rese dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»."

2.317

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 29-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le parole: «ovvero altra forma di protezione»; 2) al comma 1-bis, le parole: «un rifugiato» sono sostituite dalle parole: «la persona di cui al comma 1»."

2.318

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono soppresse;

2) alla lettera c) le parole: «regolarmente soggiornante» sono soppresse."

2.319

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 30, comma 1, lett. b) le parole: «da almeno un anno» sono soppresse."

2.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.11

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Id. em. 2.10

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

G2.300

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Pirovano](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;

l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;

salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, a prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

G2.300 (testo 2)

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Pirovano](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi compresi;

l'intento delle modifiche introdotte, in altri termini, è quello di consentire l'impiego di tali lavoratori in tempi rapidi allo scopo di meglio favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

apportare ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, analogamente a quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, allo scopo di introdurre misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo a 30 giorni dalla presentazione della richiesta allo sportello unico per l'immigrazione i termini per il rilascio del nullaosta;

salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico medesimo sui corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, prevedere che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto rilasciato entro 20 giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

G2.301

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [De Carlo](#), [Lisei](#)

V. testo 2

Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:

il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;

queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli,

impegna il Governo:

alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, a valutare l'opportunità di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

G2.301 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [De Carlo](#), [Lisei](#)

Accolto

Il Senato, esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, premesso che:

il provvedimento stabilisce nuove modalità di programmazione con quote di stranieri da ammettere per lavoro subordinato, definite non più solo per un anno, ma per un triennio, dal 2023 al 2025. Inoltre, le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e semplificano le procedure burocratiche, attraverso canali legali, dei migranti qualificati;

queste misure risultano particolarmente importanti per il settore dell'agricoltura per scongiurare il rischio che ogni anno, a ridosso delle campagne agricole, le aziende si trovino senza la forza lavoro necessaria per raccogliere i prodotti agricoli,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, alla luce delle problematiche legate alla richiesta di manodopera in agricoltura, di introdurre, con gli appositi strumenti normativi, misure di accelerazione

della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro, riducendo i termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, analogamente a quanto previsto in via transitoria dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

2.0.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari) - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il

questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - *(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)*. - 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di

soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

2.0.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*. - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata

entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: « Titoli di prelazione » è sostituita dalla seguente: « Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine »;

b) al comma 1, le parole: « e dal Ministero dell'istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero » e, dopo le parole: « formazione professionale », sono aggiunte le seguenti: « e civico-linguistica »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. »;

d) al comma 3, le parole: « Gli stranieri », sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, gli stranieri »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis*. ».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « può essere convertito, » sono aggiunte le seguenti: « al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» fino a «e civico-linguistica».

3.300

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «e, dopo le parole» fino alla fine del periodo.

3.301

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e legate all'espressione culturale, ai principî di educazione civica e ai fondamenti della lingua».

3.302

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «e finalizzate alla consapevolezza civica e all'espressione linguistica».

3.303

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «civico-linguistica» con le seguenti: «civico-culturale e linguistica».

3.304

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «civico-linguistica» inserire le seguenti: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero,

all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis."».

3.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», *con le seguenti:* «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.305

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «allo straniero residente all'estero che completa», *con le seguenti:* «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «residente all'estero», *aggiungere le seguenti:* «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».

3.306

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), primo periodo, dopo le parole: «settore produttivo

interessato» *aggiungere le seguenti*: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.307

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", terzo periodo le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 8 mesi».

3.308

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro 12 mesi".

3.309

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", a seguito di svolgimento di regolare periodo di prova".

3.310

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), dopo le parole "da parte del datore di lavoro" *aggiungere le seguenti*: ", a seguito dello svolgimento di un tirocinio formativo di sei mesi".

3.311

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo *sostituire le parole* «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida» *con le seguenti*: « Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito adotta linee guida».

3.312

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, *dopo la parola*: «valutazione» *aggiungere le seguenti*: «, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati».

3.313

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis), quinto periodo, *dopo la parola*: «valutazione» *aggiungere le seguenti*: «, accogliendo le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza».

3.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche», *inserire le seguenti*: «con organizzazioni internazionali o».

3.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Biancofiore](#)

Id. em. 3.6

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dopo le parole: «intese tecniche» aggiungere le seguenti:

« con organizzazioni internazionali o »

3.314

[Cataldi, Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso "4-bis", dopo le parole: «intese tecniche», inserire le seguenti: «con organizzazioni internazionali o».

3.8

[Zanettin, Matera](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

3.315

[Cataldi, Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi».

3.9

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analogo formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis possono svolgere l'attività di cui al comma 4-ter anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.

4-quinquies. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma 4-ter i datori di lavoro preventivamente

indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quater* ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-*sexies*. I soggetti di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quater* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-*septies*. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-*bis*.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-*octies*. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Gelmini](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere i seguenti:

«4-*ter*. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-*bis*.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-*quater*. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-*quinquies*. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-*bis*, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-*sexies*. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-*ter*

consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-septies. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.316

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro quattro mesi dalla conclusione del corso."».

3.12

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Approvato

Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".

3.11

[Della Porta](#), [Spinelli](#), [Gelmini](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni

operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.317

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis): dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023, 2024 e 2025 è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.318

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e dopo le parole: «può essere convertito,?» sono aggiunte le seguenti: «?al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,?»».

3.319

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quello rilasciato ad altro titolo può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, anche dopo la sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»".

3.320

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: "n. 286," inserire le seguenti: "le parole: «per motivi di studio e formazione» sono sostituite dalle parole: «ad altro titolo» e".

3.321

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse."

3.322

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «comunque prima della» sono sostituite dalle parole: «anche dopo la»."

3.323

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "ormeggiate", sono inserite le seguenti: ", in arrivo, in partenza e transito".».

G3.300

[Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,

considerato che:

il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolate e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;

visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;

le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,

valutato inoltre che:

in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che

consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;

secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottoufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,

impegna il Governo a:

valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.

3.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati

politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».

3.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Gelmini](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli

208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;

b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;

c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. ».

EMENDAMENTI

4.1

[Fina, Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».

4.300

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono perseguitati per motivi religiosi,"».

4.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.302

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.303

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.304

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.305

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "cinque anni"

4.306

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti "quattro anni"

4.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.0.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

4.0.300

[Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale".

4.0.301

[Cataldi, Maiorino](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"3-bis. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale."

4.0.302

[Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.303

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 35, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Gli stranieri, fino al compimento del ventunesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli stranieri di cui al periodo precedente possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure".

4.0.304

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

« 4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.300

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «possono ottenere,» inserire la seguente: «anche»

5.301

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio,»

5.1

[Zanettin](#), [Matera](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

5.302

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori richiesti» inserire la seguente: «, anche»

5.303

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità rispetto ai nuovi richiedenti,»

5.304

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo»

5.305

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 2, capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «anche connesse ai flussi migratori irregolari»

5.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

5.306

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1."

5.0.100/1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-bis".

5.0.100/2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Id. em. 5.0.100/2

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100/4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sopprimere le parole: "Per le finalità di cui al presente comma,".

5.0.100/5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e".

5.0.100/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza".

5.0.100/7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 5.0.100/7

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-bis, al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.0.100/9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, sostituire le parole: "2025" con la seguente: "2024".

5.0.100/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Id. em. 5.0.100/9

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5.0.100/12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/13

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza".

5.0.100/14

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 10 del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti: ", ferme restando le norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

5.0.100/300

[Barbara Floridaia](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi e nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno può avvalersi per la gestione dei predetti punti e strutture della Croce Rossa Italiana.";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per tale tipologia" con le seguenti: "per tali tipologie".

5.0.100/301

[Gelmi](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole: "nel punto di crisi di Lampedusa".

5.0.100/15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4".».

5.0.100/16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza".

5.0.100/17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 2, dopo le parole "della Croce Rossa Italiana" inserire le seguenti: "e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale".

5.0.100/18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 2, sopprimere le parole: "con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto."

5.0.100/19

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 3.

5.0.100/20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 3.

5.0.100/21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo", con le parole: "Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,".

5.0.100/22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» inserire le seguenti: «se vi acconsentono espressamente,»

5.0.100/24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+».

5.0.100/25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/26

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", in via eccezionale,".

5.0.100/27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo la parola: "trasferiti" inserire le seguenti: ", nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali,".

5.0.100/28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscano di essere state vittime di violenza.".

5.0.100/29

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.100/29

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.".

G5.0.100/29 (già em. 5.0.100/29)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Accolto

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 591,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui al subemendamento

5.0.100/29.

5.0.100/30

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.".

5.0.100/31

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.".

5.0.100/32

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis ", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente : "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.".

5.0.100/33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età."

5.0.100/34

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità."

5.0.100/35

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sopprimere il secondo periodo.

5.0.100/36

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis ", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente : "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario."

5.0.100/37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

5.0.100/38

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis ", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente : "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza."

5.0.100/39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale."

5.0.100/40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.0.100/38

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali."

5.0.100/41

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali."

5.0.100/42

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 3, capoverso "1-bis", al secondo periodo, dopo la parola "effettuata" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato"

5.0.100/44

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 3, al capoverso "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4"."

5.0.100/45

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 4.

5.0.100/46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "Nelle more dell'individuazione di" con le parole: "Nel caso in cui non vi sia".

5.0.100/47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50% rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».

5.0.100/48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole: "dal prefetto" inserire le seguenti: ", sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,".

5.0.100/49

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti: "per un tempo non superiore a una settimana".

5.0.100/50

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario," con le seguenti: "fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,".

5.0.100/51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un periodo massimo di 10 giorni».

5.0.100/52

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", primo periodo, dopo le parole: "in strutture di accoglienza provvisorie" inserire le seguenti: ", previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,".

5.0.100/53

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole "le prestazioni" con le seguenti: "adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona".

5.0.100/54

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, sostituire le parole: "le prestazioni" con le seguenti: "adeguate prestazioni".

5.0.100/55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «il vestiario,» aggiungere le seguenti: «il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale».

5.0.100/56

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", l'assistenza psicologica".

5.0.100/57

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sost. id. em. 5.0.100/56

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e psicologica".

5.0.100/58

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" aggiungere le seguenti: ", l'assistenza legale".

5.0.100/59

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e socio-sanitaria".

5.0.100/60

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: "e sociale".

5.0.100/61

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri".

5.0.100/62

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: "l'assistenza sanitaria" inserire le seguenti: ", servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,".

5.0.100/63

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2 -bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee."

5.0.100/64

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", al comma 4, capoverso "2-bis", dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della Salute e di intesa con le Regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso."

5.0.100/65

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

5.0.100/66

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi."

5.0.100/67

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori."

5.0.100/68

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici."

5.0.100/69

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#), [Gelmini](#), [De Cristofaro](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza."

5.0.100/70

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai

riguardare nuclei familiari con minori.".

5.0.100/71

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età."

5.0.100/72

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare."

5.0.100/73

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 4, capoverso "2-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: "In tali strutture è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25."

5.0.100/74

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 5.

5.0.100/75

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 5.0.100/74

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.100/76

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,".

5.0.100/77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,» sono soppresse.

5.0.100/78

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/79

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-ter".

5.0.100/80

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 1.

5.0.100/81

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.0.100/82

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

5.0.100/83

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.100/84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 5.0.100/83

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera a).

5.0.100/85

[Gelmini](#)

Id. em. 5.0.100/83

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1, sopprimere la lettera a)

5.0.100/86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, alinea, dopo le parole : "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+";»*

5.0.100/87

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.100/88

[Gelmini](#)

Id. em. 5.0.100/87

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1, sopprimere la lettera b)

5.0.100/89

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

5.0.100/90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-ter, lettera b), sostituire le parole da: «, nonchè i richiedenti» fino a « per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti:

«nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).»;

5.0.100/91

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: "che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/92

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: "che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)."

5.0.100/93

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art.5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».

5.0.100/95

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/96

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Id. em. 5.0.100/95

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.0.100/97

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso "1-quater" con il seguente:

"1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'Ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo nella presentazione."

5.0.100/98

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: "a-bis)";*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni."*

5.0.100/99

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.0.100/100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.0.100/101

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

5.0.100/102

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater,

sostituire le parole: "sette giorni", con le seguenti: "quindici giorni".

5.0.100/103

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la parola: «decadono» con le seguenti: «possono decadere»;*

b) *dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere le seguenti: «sempre espressamente motivata».*

5.0.100/104

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», sopprimere le parole: «obiettive e».

5.0.100/105

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), al capoverso "1-quater", sopprimere la parola "obiettive".

5.0.100/302

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Paiva](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 1, lettera c), sostituire le parole "secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario" con le seguenti: "autodichiarate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

5.0.100/106

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 1, sopprimere la lettera d).

5.0.100/107

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 5.0.100/106

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).

5.0.100/108

[Gelmini](#)

Id. em. 5.0.100/106

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d)

5.0.100/109

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", sopprimere il comma 2.

5.0.100/110

[Gelmini](#)

Id. em. 5.0.100/109

All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», sopprimere il comma 2

5.0.100/111

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.

5.0.100/112

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.0.100/113

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

5.0.100/114

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurato presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."

5.0.100/115

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/116

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/117

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Id. em. 5.0.100/116

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.0.100/118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di

cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

5.0.100/119

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.0.100/120

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

5.0.100/121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: «di accoglienza» aggiungere le seguenti: «e inclusione».

5.0.100/122

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

5.0.100/123

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

5.0.100/124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.0.100/122

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).

5.0.100/125

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire il capoverso "1-bis" con il seguente:

"1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."

5.0.100/126

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "può essere accolto" con le seguenti: "è accolto in via prioritaria".

5.0.100/127

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: "specifiche esigenze" inserire le seguenti: "delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti".

5.0.100/128

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: "e nel limite dei posti disponibili".

5.0.100/129

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

5.0.100/130

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 3).

5.0.100/131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).

5.0.100/132

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

5.0.100/133

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).

5.0.100/134

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

5.0.100/135

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).

5.0.100/136

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/137

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 5.0.100/136

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.100/138

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sopprimere le parole: ", anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava,".

5.0.100/303

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", comma 4, sostituire le parole: "possono essere accolti" con le seguenti: "sono accolti".

5.0.100/139

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter », comma 4, infine aggiungere il seguente periodo : «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi».

5.0.100/140

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici».

5.0.100/141

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-ter", aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100/142

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso "Art. 5-quater".

5.0.100/143

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le seguenti parole: "anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, "

5.0.100/144

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", sopprimere le parole: ", fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura,".

5.0.100/145

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "trasferimento del richiedente in altra struttura" inserire le seguenti: ", nei casi di condotta particolarmente grave".

5.0.100/146

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo le parole: "altra struttura" inserire le seguenti: "idonea all'accoglienza".

5.0.100/147

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "2", sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «può adottare, sempre con provvedimento motivato»;*

b) *sopprimere la lettera c).*

5.0.100/148

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", dopo la parola: "adotta" inserire le seguenti: ", con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "

5.0.100/149

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera a), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/150

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera b), dopo le parole: "esclusione temporanea" inserire le seguenti: ", per un massimo di sette giorni,".

5.0.100/151

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), sopprimere le parole: "o più".

5.0.100/152

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza psicologica".

5.0.100/153

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sanitaria".

5.0.100/154

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'assistenza sociale".

5.0.100/155

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della mediazione linguistico-culturale".

5.0.100/156

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei servizi di orientamento legale e al territorio".

5.0.100/157

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della somministrazione di corsi di lingua italiana".

5.0.100/158

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere la lettera c).

5.0.100/159

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso "2", lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a un mese».

5.0.100/160

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), sostituire le parole: "per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi," con le seguenti: "per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,".

5.0.100/161

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera

c), *sostituire la parola "o" con le seguenti: "ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,".*

5.0.100/162

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "o" inserire le seguenti: ", in caso di comportamenti gravemente violenti,".

5.0.100/163

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), dopo la parola "revoca" inserire le seguenti: ", anche parziale,".

5.0.100/164

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera c), capoverso "2", alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di violazione ripetuta, ma non grave, si applica una sospensione da sette a trenta giorni.".

5.0.100/165

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1) lettera d) capoverso "2-bis" dopo le parole: «in modo individuale» inserire le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, ».

5.0.100/304

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso comma "2-bis", dopo le parole: "in modo individuale," inserire le seguenti: "nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'assistenza di un difensore".

5.0.100/166

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", dopo le parole: "di protezione internazionale" aggiungere, infine, le seguenti: ", solo per i casi di violazione particolarmente grave".

5.0.100/167

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Esclusi i casi di violazione particolarmente gravi, in luogo delle misure di cui al comma 2, il richiedente può domandare di essere ammesso ad attività di volontariato civico all'interno della struttura, per il ripristino dei danneggiamenti compiuti o in attività educative.".

5.0.100/168

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", al comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone."

5.0.100/169

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera d), capoverso "2-bis", aggiungere il seguente comma: "Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17"

5.0.100/170

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 5.0.100, al capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera e), capoverso "4", sopprimere le parole: "il gestore richiama formalmente il richiedente e"

5.0.100/171

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere."

5.0.100/172

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 5.0.100, capoverso "Art. 5-quater", dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

5.0.100

Il Governo

Approvato

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del

presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-*ter*.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;
- b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";
- c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*.

(*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*)

- All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

5.0.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio

2023, n. 21.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.300

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "in possesso di qualificate e comprovate professionalità" con le seguenti: "in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"

6.301

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed esperienza".

6.302

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Prefetto informa il Presidente dell'ANAC."

6.303

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi, nei due anni anteriori alla nomina, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa."

6.304

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario le seguenti situazioni:

- a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
- b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

6.305

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole "e delle finanze" inserire le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,"

6.306

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da "tenendo conto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "valutate la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, la capienza del centro e la durata della gestione".

6.307

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: "tenendo conto" inserire le seguenti: "della complessità dell'incarico,".

6.308

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: "della capienza del centro" inserire le seguenti: ", della necessità e frequenza dei controlli esercitati".

6.309

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: "della durata della gestione" con le seguenti: "delle concrete difficoltà di gestione, nonché della durata della medesima".

6.310

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della qualità dell'opera

prestata e dei risultati ottenuti".

6.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento.».

6.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», inserire le seguenti: «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- bis del Codice Civile.».

6.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «opera di diritto», con le seguenti: «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento».

G6.300

[Pirovano](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;

si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;

è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta, forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri,

impegna il Governo:

a fornire comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.

G6.300 (testo 2)

[Pirovano](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Accolto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che:

il provvedimento in esame punta a contrastare l'immigrazione irregolare, anche prevedendo disposizioni speciali per l'ingresso di migranti regolari che arrivano nel nostro Paese;

si ritiene particolarmente utile ed importante la ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale;

è fondamentale che gli enti locali, a cui sono affidati i percorsi di integrazione rivolti ai migranti presenti regolarmente in Italia, ricevano informazioni dettagliate riguardo i programmi e i fondi dedicati e che, a loro volta, forniscano al Ministero dell'interno dati utili per un'analisi delle condizioni di vita e di integrazione dei cittadini stranieri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare comunicazioni e aggiornamenti rivolti agli amministratori locali in merito a tutti i programmi e i fondi previsti a livello nazionale ed europeo, da un lato per coordinare le azioni in materia di integrazione nei vari ambiti, in particolar modo con riferimento ai programmi rivolti alle donne e ai minori, e dall'altro lato per scongiurare la dispersione di risorse fondamentali per garantire l'attuazione delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio.

G6.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno,

impegna il Governo:

a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G6.301 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G6.302

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Biancofiore](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

a incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

G6.302 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Biancofiore](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 marzo 2023, n.20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri sul territorio nazionale;

secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al mese di gennaio 2023, i MSNA - minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati, dedicati ai MSNA in 214 progetti;

alla luce dei dati evidenziati si rende necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI, al fine di allineare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e consentire, attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, la distribuzione delle presenze sul territorio nazionale allentando in tal modo la pressione e il carico nelle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni;

l'urgenza è data altresì dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e alla protezione dei minori presenti sul territorio nazionale, che impone allo Stato la prima accoglienza e la protezione, e al sistema territoriale dei comuni la presa in carico nell'ambito della rete SAI, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla l. 47/2017;

allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone disabili o con disagio mentale ovvero con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata;

ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono 803 in 41 progetti, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti e, di

conseguenza, a garantire posti per persone particolarmente vulnerabili, così come la normativa comunitaria e nazionale impone,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare misure volte a procedere, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, ad un incremento della rete di 4000 posti per minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per disagio mentale e sanitario;

di incrementare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, considerate le necessità di accoglienza e presa in carico di minori stranieri non accompagnati e persone portatrici di disagio mentale e sanitario.

6.0.100/300

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "del sistema di soccorso" aggiungere le seguenti: "e di protezione civile".

6.0.100/301

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: "due mesi".

6.0.100/302

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi".

6.0.100/303

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "al fine di" inserire le seguenti: "individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, e di".

6.0.100/304

[Barbara Floridaia](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, dopo le parole: "emergenza-urgenza" inserire le seguenti: "e nel trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali".

6.0.100/305

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, le parole da: "degli abitanti" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "di tutte le persone".

6.0.100/306

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," inserire le seguenti: "tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitarie,"

6.0.100/307

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di adeguate professionalità" aggiungere le seguenti: ", anche specializzate in disturbi post-traumatici,".

6.0.100/308

[Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "di adeguate professionalità" aggiungere le seguenti: "mediche e paramediche".

6.0.100/309

[Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, dopo le parole: "presa in carico e assistenza" aggiungere le seguenti: "sanitaria e psicologica".

6.0.100/310

[Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire un'adeguata assistenza alle donne migranti che giungono sull'isola di Lampedusa in stato di gravidanza, nella struttura medicalizzata è sempre presente del personale medico specializzato in ginecologia e ostetricia.".

6.0.100/311

[Maiorino, Cataldi](#)

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nella struttura medicalizzata di cui al comma 1 è garantita adeguata assistenza alle donne vittime di violenza tramite personale specializzato nell'accoglienza e assistenza a tali tipologie di vittime.".

6.0.100/312

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 6.0.100, capoverso " Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici e di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza, oltre che, in ogni caso, personale esperto in mediazione linguistica e culturale.«

6.0.100/313

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Precluso

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1 è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.«

6.0.100/314

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Precluso

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali. A tal fine, presso la struttura di cui al comma 1

è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.«

6.0.100/315

[Barbara Florida](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.100

Il Governo

Approvato

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e Capitaneria di Porto Guardia Costiera finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1, l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.

3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del sistema sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Alle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) a legislazione vigente.»

6.0.300

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

V. testo 2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1, al secondo periodo, le parole: ", la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono soppresse.»

6.0.300 (testo 2)

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al secondo periodo, le parole: "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale".»

6.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

6.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro

annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 4-*quater*.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:

1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1;

2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono

essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche

per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».

6.0.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

"Art. 4-quater.

(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispongono una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente

all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;

2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;

3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;

4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Protezione speciale)

1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente: "d-*bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza

dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».

7.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.300

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Id. em. 7.6

Sopprimere il comma 1

7.301

[Gasparri](#), [Pirovano](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere a), b) e h-*bis*) sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: «*o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*» sono soppresse;

1.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «*ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*,»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo

pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».

7.301 (testo 2)

[Gasparri](#), [Pirovano](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*, le lettere a), b) e h-*bis*) sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «558-*bis*,»;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «*la Commissione territoriale trasmette*», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.";

3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) le parole: «*gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie*» sono sostituite dalle seguenti: «*condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine*»;

3.2) le parole: «*e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: «*grave*» è sostituita dalle seguenti: «*contingente ed eccezionale*»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «*rinnovabile*» sono inserite le seguenti: «*per un periodo ulteriore di sei mesi*»;

2.2) la parola: «*grave*» è sostituita dalla seguente: «*eccezionale*»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*»;"

dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».

7.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto (*)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento

dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;*

c) *sopprimere il comma 3.*

(*) La parte evidenziata in neretto è preclusa dall'approvazione dell'em. 7.301 (testo 2)

7.302

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole "quarto periodo" inserire la seguente: "non".

7.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»

7.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.303

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: "fino alla data", con le seguenti: "fino ai dodici mesi successivi alla data".

7.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.11

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».

7.12

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «per tre volte».

7.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «triennale».

7.304

[Zampa](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola "annuale" con la seguente "triennale".

7.13

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

7.305

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: " Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro."

7.306

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.307

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole "se ne ricorrono i requisiti di legge".

7.308

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

7.309

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Resta fermo l'obbligo di divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

7.310

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»".

7.311

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4".

7.312

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

G7.300

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Accolto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
premessi che:

l'articolo 35-bis, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di controversie sul riconoscimento della protezione internazionale dispone che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di

riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis;

sarebbe auspicabile intervenire con una modifica al succitato comma 5 aggiungendo in fine la previsione di rigetto della domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli opportuni strumenti, per chiarire che, anche in caso di ricorso o istanza cautelare, viene rigettata la domanda presentata dal richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

G7.301

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Accolto

Il Senato,

esaminato l'A.S. 591, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

in materia di domande di protezione internazionale, è importante accelerare le procedure per identificare tempestivamente i cittadini stranieri che possiedono i requisiti per accedere alla protezione internazionale nel nostro Paese;

sarebbe utile a tale scopo che potesse essere fatta richiesta di protezione internazionale anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero per evitare l'arrivo irregolare degli aventi diritto allo status di rifugiato;

sarebbe importante anche prevede che per accertare i requisiti sullo status di rifugiato, il ministero dell'interno si avvallesse delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto le misure idonee affinché la richiesta di protezione internazionale possa essere presentata anche presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero e che le strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero possano accertare i requisiti sullo status di rifugiato.

G7.302

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che,

le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);

non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da

tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;

l'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

G7.303

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;

valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1° Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-*bis* del Testo Unico dell'immigrazione,

impegna il Governo:

a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.

G7.304

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7, lungi dal produrre un'incidenza concreta

sulle cause delle stragi in mare o limitare le partenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno registrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);

le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena attuazione del diritto costituzionale di asilo;

alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";

in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;

nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;

la citata previsione copriva la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;

la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali, considerato che:

non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);

a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo:

a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.

7.0.100/1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 1.

7.0.100/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1 sopprimere la lettera a).

7.0.100/3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a cura dell'amministrazione medesima" con le parole: "a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo".

7.0.100/4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46".

7.0.100/6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/6

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.0.100/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).

7.0.100/9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il numero 1.1.) con il seguente:

«1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;"»

7.0.100/10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).

7.0.100/12

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera b), numero 1), al numero "1.2)", apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire l'alea con la seguente: «dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:»;*

b) *aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;»*

7.0.100/13

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), alla fine del numero 1.2. aggiungere le seguenti parole "escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso".

7.0.100/14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/15

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Id. em. 7.0.100/14

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/16

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle **condizioni** che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".*

7.0.100/18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/20

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 7.0.100/17

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 7.0.100/17

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere".

7.0.100/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza".

7.0.100/24

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il richiedente sia una persona minore di età".

7.0.100/25

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria".

7.0.100/26

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale".

7.0.100/27

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 7.0.100/22

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/28

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il

numero 1.3.

7.0.100/29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine".

7.0.100/30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7.0.100/31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/30

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).

7.0.100/32

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti: ", e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,".

7.0.100/33

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti : ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,".

7.0.100/34

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,".

7.0.100/35

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,".

7.0.100/36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso

"2-bis", *sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: "*, solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,".

7.0.100/37

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,".

7.0.100/38

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "direttamente" con le seguenti: ", qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,".

7.0.100/39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), nel comma 2-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: "L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale".

7.0.100/40

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/41

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura accelerata può essere adottata nei casi in cui il richiedente sia entrato nel territorio nazionale a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare."

7.0.100/42

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.100/43

[Gelmini](#)

Id. em. 7.0.100/42

All'emendamento 7.0.100, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la lettera c)

7.0.100/44

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.0.100/45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo la parola: "personali" inserire le parole: "o familiari".

7.0.100/47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: ", che rendono" fino a "giurisdizionale".

7.0.100/48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».

7.0.100/49

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere la parola: "significativamente".

7.0.100/50

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa," con le parole: "riferisca di essere stato".

7.0.100/51

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: "alleggi fondatamente" con le parole: "riferisca".

7.0.100/52

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: ", non per sua colpa,".

7.0.100/53

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole "non per sua colpa" inserire le seguenti: "o per comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/54

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo : "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/55

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/56

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.0.100/57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/56

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).

7.0.100/58

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o sono stati adottati".

7.0.100/59

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: "o nuove prove".

7.0.100/60

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente".

7.0.100/61

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola "internazionale" inserire le seguenti: "ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «e che il ritardo» alla fine del periodo.

7.0.100/63

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole "a colpa del ricorrente" inserire le seguenti: "è determinata da comprovate cause di forza maggiore".

7.0.100/64

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: ", su cui grava onere di allegazione specifica".

7.0.100/65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/64

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «, su cui grava l'onere di allegazione specifica».

7.0.100/66

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione."

7.0.100/67

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile."

7.0.100/68

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/69

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Id. em. 7.0.100/68

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/68

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1 sopprimere la lettera d)

7.0.100/71

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.

7.0.100/72

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Id. em. 7.0.100/71

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.0.100/73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/71

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

7.0.100/74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»

7.0.100/75

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

7.0.100/76

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

7.0.100/77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/76

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.

7.0.100/78

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere la parola: "non".

7.0.100/301

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere la parola "non".

7.0.100/79

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere ovunque ricorrano le parole: "respinge o".

7.0.100/80

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente."

7.0.100/81

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo : "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il **richiedente** si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".*

7.0.100/82

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

7.0.100/83

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/83

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/85

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "articolo 6-bis" con le seguenti: "articolo 6".

7.0.100/86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, alla lettera e), capoverso "Art. 35-ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole "quattordici" con "trenta";*
- b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*
- c) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: "o, ove possibile" con la seguente: "e";*
- d) *al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole "anche non".*

7.0.100/87

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), al capoverso "Art. 35-ter", comma 1, sostituire le parole "nel termine di quattordici giorni" con le seguenti: "nel termine di ventuno giorni".

7.0.100/88

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, primo periodo, le parole: "quattordici giorni" sono sostituite dalle parole: "diciotto giorni".

7.0.100/89

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire le parole: "e si applica l'articolo 35-bis, comma 3" con le parole: "e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/302

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/90

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".

7.0.100/91

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "due giorni" con le parole: "cinque giorni".

7.0.100/92

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ", ove possibile,".

7.0.100/93

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", sostituire il comma 3 con il seguente: "La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.".

7.0.100/94

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.".

7.0.100/95

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3 sostituire le parole: "non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto" con le parole: "non può essere trattenuto.".

7.0.100/96

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 3, dopo la parola: "trattenuto" sono aggiunte le seguenti: "salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino il trasferimento presso struttura più idonea".

7.0.100/97

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/98

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente : "5-bis . Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante

il trattenimento.".

7.0.100/99

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine."

7.0.100/100

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

7.0.100/101

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente : "5-bis . Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

7.0.100/102

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

7.0.100/103

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

7.0.100/104

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

7.0.100/105

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/106

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/107

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente : "5-bis . Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale."

7.0.100/108

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo."

7.0.100/109

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

7.0.100/110

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente."

7.0.100/111

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente."

7.0.100/112

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale."

7.0.100/113

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica."

7.0.100/114

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, al capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 35-ter", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente."

7.0.100/115

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/116

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/117

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1)

7.0.100/118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.

7.0.100/119

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.

7.0.100/120

[Gelmini](#)

Sost. id. em. 7.0.100/119

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.2)

7.0.100/121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2)

7.0.100/122

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera a), numero 2) alla fine aggiungere il seguente periodo:

"In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi".

7.0.100/123

[Gelmini](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/123

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/125

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-bis".

7.0.100/126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 7.0.100/125

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso "Articolo 6-bis".

7.0.100/303

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 1, sopprimere le parole "e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4".

7.0.100/127

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/128

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 2.

7.0.100/129

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.0.100/130

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole ", ovvero non presti idonea garanzia finanziaria" e il secondo periodo.

7.0.100/131

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.100/304

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. In ogni caso, le circostanze di cui al comma 2 non ricorrono laddove attribuibili a difficoltà linguistiche e di comunicazione non superate con l'ausilio di un interprete".

7.0.100/132

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 3.

7.0.100/133

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "il tempo strettamente necessario" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/134

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/135

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "quattro settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/136

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", sopprimere il comma 4.

7.0.100/137

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

7.0.100/138

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/139

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

7.0.100/140

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", al comma 4, alla fine aggiungere i seguenti periodi: "Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia

effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione."

7.0.100/141

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-bis", dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

"4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/142

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso "Art. 6-ter".

7.0.100/143

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 1.

7.0.100/144

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7".

7.0.100/145

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 2.

7.0.100/146

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2, lettera b) capoverso "Articolo 6-ter", sopprimere il comma 2).

7.0.100/147

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.0.100/148

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.0.100/149

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.0.100/150

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), al capoverso "Art. 6-ter", sopprimere il comma 3.

7.0.100/151

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013".

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 591 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.312, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.9, 3.10, 3.318, 3.319, 3.320, 3.322, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.0.4, 7.5, 7.0.1, 7.0.302, 7.0.303, 7.0.304, 7.0.305 e 7.0.306.

In relazione alla proposta 3.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nell'identico testo della proposta 3.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4.

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché sulle proposte relative agli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.305, 2.306, 2.309, 2.313, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 5.0.100/15, 5.0.100/22, 5.0.100/24, 5.0.100/47, 5.0.100/51, 5.0.100/55, 5.0.100/75, 5.0.100/90, 5.0.100/93, 5.0.100/94, 5.0.100/100, 5.0.100/103, 5.0.100/118, 5.0.100/121, 5.0.100/139, 5.0.100/140, 5.0.100/147, 5.0.100/159, 5.0.100/1.65, 5.0.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7, 7.0.100/92, 7.0.100/93, 7.0.100/94, 7.0.100/122, 7.0.100/169 e 7.0.100/171.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 7, 8, 9, 10 e 11, fatta eccezione per le proposte 10.300 e 10.0.300, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.100/58, 5.0.100/69, 5.0.100/74, 5.0.100/76, 5.0.100/125, 5.0.114/126, 5.0.100/128, 5.0.100/169, 5.0.100/4, 5.0.100/5, 5.0.100/17, 5.0.100/29, 5.0.100/37, 5.0.100/38, 5.0.100/40, 5.0.100/42, 5.0.100/44, 5.0.100/49, 5.0.199/50, 5.0.100/56, 5.0.100/57, 5.0.100/59, 5.0.100/60, 5.0.100/61, 5.0.100/62, 5.0.100/63, 5.0.100/64, 5.0.100/67, 5.0.100/70, 5.0.100/71, 5.0.100/72, 5.0.100/89, 5.0.100/91, 5.0.100/92, 5.0.100/95, 5.0.100/96, 5.0.100/97, 5.0.100/98, 5.0.100/102, 5.0.100/114, 5.0.100/127, 5.0.100/138, 5.0.100/303, 5.0.100/143, 5.0.100/149, 5.0.100/150, 5.0.100/152, 5.0.100/160, 5.0.100/161, 5.0.100/162, 5.0.100/163, 5.0.100/164, 5.0.100/166, 5.0.100/167, 5.0.100/168, 6.0.100/301, 6.0.100/304, 6.0.100/312, 6.0.100/313, 6.0.100/314 e 6.0.100/315.

Sull'emendamento 10.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che lo stesso sia riformulato come la proposta 10.0.300.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 6.0.300 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 591:

sugli emendamenti 1.17 e 1.18, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.11, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.0.300, il senatore Franceschini avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bilotti, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Delrio, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Marca, La Pietra, Martella, Marton, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Spagnoli, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghese e Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Ottavio Ricchi, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Mariella Mainolfi, dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della salute.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli

senatori.

Con lettere in data 12 e 17 aprile 2023 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Amendolara (Cosenza), Boscoreale (Napoli), Portogruaro (Venezia), Caronno Varesino (Varese) e Spinea (Venezia).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 14 aprile 2023, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 16 marzo 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 116*);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 117*);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 118*);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 119*);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 120*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotto contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-94100-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 121*);

risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2021, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 122*);

risoluzione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 123*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 124*);

risoluzione sull'ulteriore repressione contro il popolo della Bielorussia, in particolare i casi di Andrzej

Poczobut e Ales Bialiatski, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 125*);
risoluzione sulle relazioni UE-Armenia, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 126*).

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea ha proceduto in data odierna alla propria costituzione, eleggendo Presidente l'onorevole Salvatore Caiata.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Scarpinato, Pirondini e Naturale hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00351 della senatrice Bevilacqua ed altri.

Mozioni

[MALAN](#), [ROMEO](#), [RONZULLI](#), [BIANCOFIORE](#), [SPERANZON](#), [LOTITO](#) - Il Senato,
premessi che:

nel suo messaggio agli italiani del 31 dicembre 2021 il Presidente della Repubblica ha ricordato che "è la Costituzione il fondamento, saldo e vigoroso, della unità nazionale. Lo sono i suoi principi e i suoi valori che vanno vissuti dagli attori politici e sociali e da tutti i cittadini";

pochi giorni fa, giovedì 13 aprile, il Senato, attraverso gli interventi su argomenti non all'ordine del giorno di tre senatori di diversi gruppi e del Presidente, ha ricordato con commozione i tragici fatti del 16 aprile 1973 a Primavalle, nel contesto della diffusa violenza politica di quegli anni, con il comune auspicio che mai abbia a ripetersi una simile stagione;

richiamandosi alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa e in particolare alla "posizione unanime" in essa espressa "contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia", e segnatamente contro il nazismo, il fascismo, il comunismo,

riconosce l'importanza delle date che ricordano momenti fondamentali della storia dell'Italia unita, libera e democratica: il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, nascita della Repubblica e elezione dell'Assemblea costituente, il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia, il 4 novembre, festa dell'unità d'Italia e delle forze armate, e di altre in memoria di pagine particolarmente significative come il 27 gennaio, giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah, il 10 febbraio, giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra nazione nel mondo libero e democratico, il 9 novembre "giorno della libertà", quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino,

si impegna, auspicando la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale, affinché tali eventi rappresentino momenti di effettiva condivisione e partecipazione di tutte le componenti politiche e culturali che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia, e rafforzino i sentimenti di unità nazionale, di inclusione, di perseguimento del bene comune e, ove necessario, di riconciliazione.

(1-00044)

Interrogazioni

[PAITA](#), [SBROLLINI](#), [VERSACE](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

secondo l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, più del 40 per cento dei casi di discriminazione e violenza verbale fa riferimento alle origini delle vittime, mentre nel 37,9 per cento dei casi esse fanno riferimento ai loro tratti somatici, sempre a forte connotazione xenofoba e razzista; del tutto frequenti sono anche gli insulti sessisti rivolti alle arbitre che, grazie alle più recenti conquiste sul piano dell'eguaglianza di genere, sempre più numerose e di frequente si trovano a dirigere competizioni sportive;

nel 74 per cento dei casi documentati, la discriminazione avviene nell'ambito dello sport professionistico e dilettantistico di alto e medio livello, anche se ciò non deve far ritenere che il

fenomeno non riguardi anche gli altri livelli sportivi, per i quali la carenza di dati e rilevamenti appare determinante;

i principali attori di fenomeni discriminatori sono i gruppi di tifosi (36,5 per cento dei casi), subito seguiti dagli stessi sportivi (31,8 per cento), a conferma che per estirpare fenomeni denigratori e discriminatori occorre agire tanto sul piano della tifoseria che su quello degli atleti, chiamando in causa direttamente le società sportive di riferimento;

per realizzare un percorso di inclusione e contrasto al razzismo e a qualsiasi forma di violenza all'interno degli stadi appare infatti indispensabile coinvolgere direttamente le società sportive, realizzando una cooperazione e una collaborazione tra pubblico e privato che possa contribuire a conseguire al più presto gli obiettivi di eradicazione di fenomeni tanto odiosi quanto stigmatizzabili;

le società di calcio sono tra le prime che, sulla base di un'azione coordinata, devono adoperarsi per individuare e segnalare gli autori di atti violenti e discriminatori, nonché per promuovere la cultura dello sport e dei suoi valori di riferimento, posto che la quasi totalità delle discriminazioni sportive registrate (78,7 per cento) avviene negli stadi di calcio;

per quanto riguarda gli episodi di violenza, infatti, solo nella stagione 2021-2022 si sono registrati 113 scontri fra tifoserie, 9 aggressioni dirette alle forze dell'ordine e numerosissimi incidenti nei luoghi adiacenti agli impianti sportivi e alle vie di trasporto dei tifosi, che spesso diventano teatro di vere e proprie guerriglie: scenari, tutti, che negano il valore dello sport e allontanano famiglie e appassionati dagli eventi;

la violenza, in tutte le sue forme, trova terreno fertile nell'ignoranza, nella mancanza di cultura e del rispetto per il prossimo e per la comunità in cui si vive: proprio per questo iniziative di tipo culturale, inclusive e volte a trasmettere i valori irrinunciabili di ogni sportivo devono trovare spazio e priorità all'interno dei programmi e delle strategie delle società sportive;

occorre ricordare che partecipare a un evento sportivo, prendendovi parte o tifando, non significa accedere a un ordinamento tribale votato all'esclusione dell'altro, alla violenza, alla denigrazione dell'avversario, ma al contrario significa condivisione di valori, sana competizione volta a misurarsi, passione, divertimento e momento di socialità in cui parte della comunità partecipa delle gioie e delle delusioni che lo sport può regalare, facendo sentire il singolo parte di qualcosa di più complesso e articolato;

ripensare gli stadi sportivi in quest'ottica, prendendo spunto anche dal modello e dall'approccio adottato in Inghilterra su questo piano, necessita di un'azione condivisa, partecipata e coordinata, che possa restituire l'evento sportivo e gli stadi ai più piccoli, ai giovani, alle famiglie e a tutti gli appassionati che non vivono lo sport in maniera tossica e nociva, ma come la naturale occasione ricreativa e di sviluppo delle relazioni sociali,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per avviare un percorso coordinato di contrasto ai fenomeni discriminatori e di violenza negli stadi attraverso il coinvolgimento delle società sportive e degli stessi atleti, al fine di riportare lo sport, la sua cultura e i suoi valori di riferimento al centro delle competizioni, restituendo gli stadi agli appassionati, alle famiglie, ai giovani e ai bambini che intendono vivere lo sport come momento di socialità, condivisione e divertimento e non come il teatro di atti di violenza e discriminazione.

(3-00360)

[MALPEZZI](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [PARRINI](#), [D'ELIA](#), [ALFIERI](#), [ZAMBITO](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [SENSI](#), [BAZOLI](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, sono state adottate le linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della missione 4, componente 1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea; con decreto ministeriale 5 aprile 2023, n. 63, e circolare 5 aprile 2023, n. 958, sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di *tutor* e del docente dell'orientamento o orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle linee

guida per l'orientamento;

sono, altresì, definite le indicazioni sui compiti, i requisiti e i compensi del docente *tutor* e orientatore; l'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

si prevede che sia il dirigente scolastico ad avviare la procedura per la selezione dei docenti volontari che desiderano svolgere le funzioni di *tutor* e di docente orientatore. Questi docenti devono anche essere disponibili a partecipare alla formazione propedeutica di 20 ore, che è necessaria per individuare successivamente le figure di *tutor* e docente orientatore;

nella circolare ministeriale si stabilisce che, al fine di favorire un'applicazione efficace della misura, ciascuna istituzione scolastica possa individuare un *tutor* per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti;

in sede applicazione dell'introduzione della figura del *tutor* e dell'orientatore, sono prese in considerazione, per le attività curricolari, esclusivamente le classi terze quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, escludendo il biennio e quelle di scuola secondaria di primo grado;

già al momento della scelta della scuola superiore, le caratteristiche e i talenti personali, le motivazioni e i desideri riguardanti il proprio futuro si intrecciano a riflessioni sulle possibilità concrete che gli studenti percepiscono di avere nel mondo reale;

i percorsi di orientamento dovrebbero innanzitutto fornire gli strumenti necessari per conoscere sé stessi e la realtà esterna, per definire i propri obiettivi formativi e lavorativi, tenendo nella giusta considerazione i bisogni e le caratteristiche individuali;

alla scuola in primo luogo spetta il compito, in rete con altri soggetti pubblici e privati, di realizzare una didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze, un sistema integrato quindi, una comunità orientativa educante, che proponga un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni, che possa anche prevenire e contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica;

emergono criticità nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado e le iniziative di continuità si limitano spesso ad attività finalizzate a controllare l'attuazione dell'obbligo scolastico e a verificare l'adeguatezza del percorso formativo scelto utilizzando i risultati raggiunti dagli alunni. In tal senso si registrano poche iniziative che puntano sulla progettazione di percorsi didattici che coinvolgono gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonostante nel primo biennio si concentri la percentuale più alta di abbandoni, ripetenze e passaggi ad altri corsi di studio;

inoltre, è proprio in questi due anni che si radicano i processi che poi portano a generare il fenomeno dei NEET (*not in education, employment or training*). La mancanza di dialogo tra i due cicli di istruzione porta inevitabilmente a una segmentazione del progetto formativo che dovrebbe accompagnare l'alunno dalla scuola dell'infanzia al termine della scuola secondaria di secondo grado e, quindi, a una non uniformità e talvolta ripetitività che rende poco agevole il percorso scolastico;

si ritiene che:

è un grave errore aver escluso nelle attività di orientamento la scuola secondaria di primo grado poiché la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio non è, spesso, fatta con consapevolezza e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;

l'orientamento è strategico e tutti i percorsi scolastici dovrebbero essere orientativi: si tratta di un aspetto fondamentale per la crescita culturale e sociale delle studentesse e degli studenti da collocare strategicamente in un'impostazione sistemica;

si considera, inoltre, eccessivo il numero medio di studenti affidati al *tutor* o all'orientatore poiché non si fa coincidere la funzione esercitata con il gruppo classe, impedendo un'efficace azione orientativa, didattica, pedagogica. La figura rischia di non essere in grado di intercettare e dare risposte efficaci ai bisogni di individualizzazione, dovendosi relazionare con gruppi anche di 50 alunni;

infine, per le attività formative che prevedono una didattica attiva e laboratoriale, programmate dai collegi e propedeutiche alla formazione dei docenti, come rilevato nel parere espresso dal CSPI del 28

marzo 2023 schema di circolare ministeriale recante "Avvio delle iniziative propedeutiche all'attuazione delle Linee guida sull'orientamento - A.S. 2023/2024. Il tutor scolastico: prime indicazioni" sarebbe opportuno coinvolgere anche le università, che da anni si occupano di formazione degli insegnanti, evitando l'erogazione esclusivamente in modalità telematica, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui si è scelto in modo incomprensibile di escludere o di non partire nelle attività di orientamento dalla scuola secondaria di primo grado nonostante la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio sia spesso faticosa e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di estendere già dall'anno scolastico in corso anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola superiore di secondo grado la formazione orientativa di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2023;

se non ritenga di rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, come previsto dal decreto ministeriale n. 328 del 2022, supportando studenti e famiglie ad una scelta consapevole e ponderata, tale da valorizzare le potenzialità e i talenti degli studenti e contribuire alla riduzione della dispersione scolastica;

se non ritenga di ampliare le attività formative rispetto alle previste 20 ore, al fine di realizzare efficaci percorsi di orientamento necessari a rafforzare le competenze connesse con la professione docente e con l'obiettivo di conseguire adeguate competenze per lo svolgimento della funzione del docente *tutor*;

se non ritenga di ridurre il numero degli alunni affidati al *tutor*, nella misura da far coincidere la funzione con il gruppo classe, in modo tale da rendere realmente efficace l'azione didattica;

in tal senso, se non intenda individuare ulteriori risorse da destinare ad un'attività di orientamento realmente efficace allo scopo.

(3-00361)

[MARTELLA](#), [MALPEZZI](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [CRISANTI](#), [ROJC](#) -
Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

l'istituto penale per i minori di Treviso è stato aperto nel 1981, a seguito della dismissione della struttura minorile veneziana, ricavando alcuni spazi all'interno del carcere per adulti;

la struttura non si presenta come un edificio progettato a tale scopo e a riprova di ciò basti pensare al fatto che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, nel visitare l'istituto nell'estate 2016, lo descrisse testualmente come "un parallelepipedo disposto su due piani in cui coabitano uffici, camere di pernottamento e locali per le attività. La principale criticità dell'istituto penale minorile è l'inadeguatezza e la carenza di spazi";

durante la visita il Garante affermò anche che "Colpisce negativamente la contiguità e la mescolanza tra il carcere per adulti e l'istituto per minori, anche se i contatti tra le due tipologie di detenuti sono sempre evitate";

tali parole servono a ben comprendere in quale contesto si è sviluppata la violenta sommossa del 12 e 13 aprile 2022 che portò alla chiusura della struttura;

il primo firmatario della presente interrogazione ha avuto modo di visitare l'istituto in data 30 gennaio 2023 e lo scorso 14 aprile, e, in queste circostanze, anche di interloquire con i responsabili dell'amministrazione penitenziaria, gli agenti della Polizia penitenziaria e gli operatori;

la previsione di interventi di ripristino a seguito dei danni registrati durante la sommossa, come riportato anche in un documento predisposto dalle organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, non ha affatto posto rimedio alle criticità strutturali che lasciano sostanzialmente immutati i rischi di incolumità dei detenuti, del personale in servizio e di tutti coloro che vi accedono;

la convivenza in un unico reparto di detenuti minorenni e adulti, la mancanza di un locale per eventuali isolamenti sanitari, l'esistenza di un unico sbarramento che separa la "sezione" dal resto dell'istituto e dalle porte di uscita comportano serissime difficoltà nella gestione dei detenuti;

inoltre, i lavori effettuati per i servizi igienici appaiono del tutto inadeguati. Altrettanto si dica relativamente alla sicurezza della sezione, stante la mancanza di un secondo accesso; inoltre il cancello risulta essere l'unico sbarramento tra il reparto detentivo e le diverse aree sensibili quali l'infermeria,

l'ufficio del comandante nonché le porte d'uscita dell'istituto che tra l'altro sono in vetro e alluminio; a queste carenze strutturali si aggiunge il mancato ripristino dell'impianto di videosorveglianza e la mancanza di una garitta nel cortile passeggi; come di tutta evidenza, le attuali condizioni dell'istituto minorile difficilmente rispondono alle finalità rieducative dei detenuti e anzi rischiano finanche di aggravare le condizioni di fragilità; da circa un anno manca un direttore in pianta stabile e dal 1° marzo 2023 questa figura è divenuta del tutto assente; inoltre, dei 7 educatori previsti dalla pianta organica ne sono presenti solo 2 e nel complesso su 15 unità di personale civile risultano esserne in servizio solo 5. Si aggiunga che mancano anche 11 agenti penitenziari; secondo quanto risulta, lo stesso Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità starebbe ipotizzando la previsione di trasferire l'istituto minorile presso una struttura più idonea, che sarebbe stata individuata nell'ex casa circondariale di via Verdi a Rovigo, anch'essa interessata da lavori di ristrutturazione, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo ritenga che i lavori di ripristino siano propedeutici alla riapertura della struttura di Treviso, nonché se ritenga tale struttura ancora compatibile con gli obiettivi di rieducazione dei detenuti; quali iniziative ritenga opportuno intraprendere al fine di assicurare la presenza presso l'istituto di un adeguato quantitativo di personale al fine di garantire il pieno funzionamento della struttura.

(3-00362)

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in data 22 marzo 2023, Artem Uss, l'imprenditore russo figlio del governatore della regione di Krasnojarsk ed esponente politico del partito "Russia unita", è evaso dagli arresti domiciliari a Basiglio, nel sud di Milano;

l'imprenditore era stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa in ottemperanza a un mandato di cattura degli Stati Uniti, mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul. Negli Stati Uniti, infatti, è accusato di numerosi reati: violazione dell'*embargo* nei confronti del Venezuela, contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio e, soprattutto, contrabbando di tecnologie militari dagli Stati Uniti verso la Russia;

in data 11 novembre 2022 gli Stati Uniti hanno avanzato la richiesta di estradizione, pertanto si è avviato il normale *iter* giudiziario che prevede che siano la Corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi a pronunciarsi in merito all'extradizione;

secondo quanto ricostruito da diversi organi di stampa, in data 19 ottobre 2022, due giorni dopo il fermo, il procuratore di New York ha inviato al Ministero della giustizia una nota con la quale si avvertiva "dell'altissimo pericolo di fuga" del detenuto, esortando dunque i colleghi italiani a tenerlo in carcere a Busto Arsizio fino all'extradizione;

in data 25 novembre la Corte d'appello di Milano in camera di consiglio ha stabilito gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere per Artem Uss, disponendo l'utilizzo delle procedure di controllo mediante i mezzi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, il braccialetto elettronico;

a seguito della decisione della Corte d'appello di Milano le autorità statunitensi avrebbero inviato una nuova nota, indirizzata al direttore della Cooperazione giudiziaria del Ministero. In particolare, nella lettera si evidenzia che "Dato l'altissimo rischio di fuga che Uss presenta esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l'intera durata del processo di estradizione";

occorre evidenziare come il presidente della Corte d'appello di Milano, Giuseppe Ondei, abbia chiarito come ai sensi del comma 1 dell'articolo 714 del codice di procedura penale in ogni tempo la persona della quale è domandata l'extradizione possa essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive;

considerato che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, la nota con la quale il Dipartimento di giustizia statunitense chiedeva all'Italia di non concedere i domiciliari Uss visto l'alto rischio di fuga sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia in data 29 novembre; tuttavia tale nota sarebbe stata inoltrata alla Corte d'appello di Milano solo il 19 dicembre, dunque 20 giorni dopo la ricezione;

si aggiunga che, una volta saputo degli arresti domiciliari, le autorità statunitensi avrebbero prontamente chiesto il sequestro dei telefoni; anche tale richiesta, sempre secondo quanto riportato dai predetti organi di stampa, sarebbe stata inviata con un notevole ritardo: la Procura di Milano, infatti, l'avrebbe ricevuta solo in data 17 febbraio. Artem Uss dunque avrebbe goduto della libertà di utilizzo dei suoi dispositivi telefonici per un notevole lasso di tempo, stante la mancata conoscenza da parte della Procura di Milano della richiesta inviata dalle autorità statunitensi;

considerato, infine, che:

la brutale aggressione russa ha inflitto all'Ucraina e alla sua popolazione immani sofferenze e devastazioni e ha trascinato il continente europeo in un conflitto che sta assumendo sempre più dimensioni globali, con preoccupanti ripercussioni anche in Medio Oriente e in Nord Africa, con il rischio di un contagio del conflitto;

la fuga di Artem Uss, uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, mina la credibilità dell'Italia di fronte ad un alleato storico quale gli Stati Uniti oltre che all'intera comunità internazionale vista la particolare congiuntura che il nostro Paese e i suoi Paesi *partner* si trovano a vivere proprio a seguito del conflitto ucraino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale fuga, alla luce delle ripetute note di allarme inviate all'Italia dalle autorità statunitensi cadute nel vuoto, mini la credibilità del nostro Paese nei rapporti con gli Stati Uniti e in generale di fronte all'intera comunità internazionale.

(3-00363)

[D'ELIA](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#) - *Ai Ministri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Giuseppe Mazzini è stato uno straordinario protagonista della storia del nostro Paese, politico, rivoluzionario, giornalista, inventore di parole d'ordine che hanno ispirato l'impegno di tanti per la causa italiana e la giustizia sociale. Anima dell'appassionata esperienza della Repubblica romana del 1849;

morì il 10 marzo 1872 a Pisa, in casa di Nathan Rosselli, clandestino, sotto il falso nome di George Brown. La sua morte fu una ferita per tanti e grande fu il riconoscimento, non solo da parte dei suoi seguaci, del contributo che Mazzini aveva dato alla costruzione di un'identità nazionale italiana;

come ricorda Franco Corleone nel suo *blog* su "L'Espresso", l'immagine del corpo di Mazzini morente si impresse nella memoria collettiva grazie a un dipinto di Silvestro Lega, un pittore della scuola dei macchiaioli. Nel dipinto il corpo di Mazzini è avvolto da una coperta a quadri, la stessa che aveva avvolto tre anni prima Carlo Cattaneo, il pensatore repubblicano e federalista che veniva considerato l'avversario del teorico dell'unità, a simboleggiare un'ideale continuità del pensiero democratico;

la tela fu messa all'asta da Christie's nel 1959, successivamente fu acquisita dal museo della Scuola di design di Providence, capitale del Rhode Island;

in tale museo oggi non è esposta, e la motivazione data dalla direzione del museo è che sia meno interessante di altre presenti nel museo e pertanto il quadro di Lega è in *storage*, cioè in un deposito, senza la possibilità di vederlo in quella collocazione per mancanza di personale;

considerato che:

il Governo italiano, attraverso la rappresentanza diplomatica negli Stati Uniti potrebbe avanzare una proposta di acquisto o di prestito per rendere nuovamente fruibile la tela;

come suggerito dallo stesso autore del *blog*, la sede naturale potrebbe essere presso la "Domus mazziniana" di Pisa oppure presso l'ambasciata italiana di New York in ricordo della "Mazzini society", associazione antifascista fondata da Gaetano Salvemini,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intendano intraprendere, al fine di rendere nuovamente fruibile al pubblico una tela che riveste una

straordinaria rilevanza per la storia e l'identità nazionale del nostro Paese.

(3-00364)

[MARTI](#), [ROMEO](#), [PAGANELLA](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza individua nello sport uno strumento importante di inclusione e coesione sociale, tanto più in contesti urbani ove esistono situazioni di grave disagio giovanile, e per questo destina risorse per interventi di costruzione e riqualificazione di impianti sportivi attraverso appositi bandi a favore dei Comuni;

con particolare riferimento a uno degli strumenti più efficaci delle politiche pubbliche governative in tema di sport, ossia il bando Sport e periferie, è stato segnalato da più parti come i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11, risultano però troppo stringenti. Infatti numerosi soggetti beneficiari (Comuni di piccole dimensioni siti in zone a forte disagio socio-economico) hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni. Le motivazioni di tali ritardi sono riconducibili al costante stato di emergenza che si prolunga, per varie cause, ormai dal febbraio 2020. In particolare, la crisi energetica e dei prezzi delle materie prime dovuta principalmente alla guerra in Ucraina ha costretto i beneficiari ad apportare numerosi varianti ai loro progetti, al fine di poter realisticamente aggiudicare gli interventi;

accanto a questo, nonostante la diffusa necessità di consentire alle comunità locali di costruire, ristrutturare, riqualificare l'impiantistica sportiva, anche e soprattutto alla luce della loro citata funzione sociale, appare il caso di segnalare come la prossima scadenza delle concessioni degli impianti impedisca, di fatto, ai soggetti che ne gestiscono le attività, di accedere a delle linee di finanziamento strumentali a investimenti mirati nel rilancio delle strutture;

considerato che in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato accolto l'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11,

si chiede di sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo con riferimento ai suddetti interventi destinati al settore sportivo, al fine di garantire ai Comuni una utile e congrua flessibilità nella realizzazione di importanti progetti d'impiantistica sportiva, volti ad incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, nel rispetto degli obiettivi del PNRR, anche mediante il rafforzamento e la stabilizzazione del sistema di garanzia alle linee di finanziamento per i soggetti gestori degli stessi impianti.

(3-00365)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

si è appena conclusa a Karuizawa la riunione dei Ministri degli esteri del G7, organizzata dalla presidenza giapponese;

nel comunicato finale si riafferma l'impegno del G7 e della UE ad affrontare le sfide globali (inclusi il cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare ed energetica, la migrazione irregolare); a sostenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto, basato sullo stato di diritto; a promuovere una pace comprensiva, giusta e durevole in Ucraina, in linea con la Carta ONU; a rafforzare la cooperazione con i *partner* nell'Indo-Pacifico, in Medio Oriente, Africa, Asia centrale, America latina e Caraibi;

l'aggressione russa all'Ucraina continua a richiedere un costante impegno del G7 su molteplici fronti, ad esempio nel sostegno alla resilienza ucraina; nella promozione di una soluzione pacifica del

conflitto in linea con la risoluzione A/RES/ES-11/6 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; nonché nella futura ricostruzione nel Paese;

l'importanza del continente africano, relativamente al quale l'Italia ha guidato la discussione, e la gravità delle crisi in corso in Sudan e Tunisia, fanno emergere l'esigenza per il G7 di assumere un ruolo maggiormente incisivo nelle questioni legate allo sviluppo del continente, rafforzando il partenariato con l'Africa;

è necessario preservare il carattere libero e aperto dell'Indo-Pacifico, agendo insieme all'ASEAN e agli altri *partner* nella regione, secondo principi condivisi improntati alla risoluzione pacifica delle dispute, nonché alla tutela dell'integrità territoriale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani,

si chiede di sapere quali siano gli esiti della riunione e quali iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro in indirizzo per favorire un rafforzamento del partenariato G7-Africa e della collaborazione con i Paesi asiatici, continuando ad assicurare, nell'agenda del G7, la centralità del continente africano e dell'Indo-Pacifico nei processi decisionali relativi alle sfide globali, anche in vista della presidenza italiana del 2024.

(3-00366)

[FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

la crisi siccitosa che attanaglia il Nord Italia non risparmia nemmeno l'area delle Dolomiti: la carenza d'acqua provoca grandi difficoltà, in particolare nella provincia di Belluno, dove ARPA Veneto nel suo "Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto", aggiornato al 31 gennaio 2023, parla di situazione grave nel Bellunese, a causa di precipitazioni al di sotto della media storica e della scarsa presenza di neve. È un quadro preoccupante, in una provincia servita da un acquedotto che perde circa il 70 per cento dell'acqua captata dalle sorgenti;

il rifacimento della pista da *bob* di Cortina "Eugenio Monti", per l'edizione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, dal costo stimato di circa 120 milioni di euro lordi, comporterà la deforestazione di un'area stimata di 20.000 metri quadrati con l'abbattimento di 200 larici storici, conseguente impoverimento del suolo e un rischio di permeabilità del terreno;

inoltre, in un primo momento, risulta all'interrogante che per il funzionamento della futura pista da *bob* si prevedesse il prelievo di acqua dal Boite, un corso d'acqua di carattere torrentizio affluente destro del fiume Piave, ma, viste le complicazioni dovute alla sua limitata portata idrica, spesso ghiacciata, si è conseguentemente deciso di ricorrere al prelievo di oltre 3.000 metri cubi di acqua dall'acquedotto comunale per la formazione del ghiaccio necessario alla pista Eugenio Monti, in un territorio già sofferente dal punto di vista idrico;

considerato che:

l'acquedotto in questione risulta spesso in condizioni critiche nei periodi di grande affluenza turistica, e, in ragione dell'imponente picco di arrivi durante l'edizione italiana dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, sono prevedibili effetti negativi sul sistema idrico locale;

è evidente che la pista risulterà avere un enorme impatto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista ambientale, nonostante gli iniziali proclami su una edizione dei giochi olimpici all'insegna della sostenibilità,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che l'enorme consumo di acqua necessario al funzionamento della pista da *bob* di Cortina non comprometta le risorse idriche a servizio dei cittadini e se l'argomento sia all'ordine del giorno della cabina di regia e del commissario straordinario nazionale, come previsto nel cosiddetto decreto siccità approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.

(3-00367)

[LICHERI Ettore Antonio](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 29, tenutosi in data 17 aprile 2023, riferisce che: "Il 5 agosto 2021, il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Parlamento, dopo un'indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l'impegno militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi

positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l'attività diplomatica ha avuto una importante accelerazione. L'impegno degli Emirati Arabi Uniti con altri attori regionali ha fatto progressi. Tra il 2015 e il 2021 gli Emirati hanno stanziato 5,5 miliardi di euro per la stabilizzazione e ricostruzione dello Yemen, impegno che è continuato nel 2022 con 500 milioni di euro e ancora nel novembre scorso, con Fondo monetario internazionale e Arab Monetary Fund, con un impegno di 1,5 miliardi di dollari in tre anni. Considerati i nuovi elementi, il Consiglio dei ministri oggi, dopo aver ascoltato una dettagliata relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha dato attuazione a quanto stabilito dal precedente Governo, e dunque attesta che l'esportazione di materiale d'armamento negli Emirati Arabi Uniti non ricade più tra i divieti stabiliti dall'art. 1, commi 5 e 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185";

considerato che:

il Governo italiano aveva adottato, a fine luglio 2019, gli atti necessari per consentire all'Autorità nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) la sospensione di tutte le licenze relative all'esportazione di bombe d'aereo e loro componenti che potevano essere utilizzate dall'Arabia Saudita o dagli Emirati arabi uniti nel conflitto in Yemen;

nel mese di dicembre 2020 la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati ha votato una risoluzione sulla drammatica situazione dello Yemen. Nel testo votato dalla maggioranza, oltre a una ricostruzione della situazione dell'epoca e delle precedenti decisioni prese dal Parlamento italiano, venivano date importanti e precise indicazioni al Governo: "ad adottare gli atti necessari per revocare le licenze in essere, relative alle esportazioni verso i Paesi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzate per colpire la popolazione civile, e della loro componentistica; a mantenere la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi e a valutare la possibilità di estendere tale sospensione anche ad altre tipologie di armamenti, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace; a valutare la possibilità di adottare mirate misure sospensive nei confronti di ogni altro Paese attivamente coinvolto nel conflitto in Yemen; a proseguire, con i *partner* internazionali, nell'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione e a valutare la possibilità di ulteriori iniziative in ambito umanitario e sanitario a sostegno del Piano di risposta umanitario delle Nazioni Unite alla crisi dello Yemen; ad operare uno sforzo politico e diplomatico in sede multilaterale per rilanciare il processo politico e raggiungere una soluzione diplomatica e multilaterale del conflitto in corso in Yemen, attraverso un maggiore sostegno dei negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Inviato Speciale per lo Yemen Martin Griffiths e di un intervento immediato per garantire il cessate il fuoco, come più volte auspicato dallo stesso; a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea ogni iniziativa politica volta anche a rafforzare le capacità degli Stati membri di continuare ad attuare procedure rigorose per monitorare il rispetto degli embarghi sulle armi da parte di tutti gli Stati membri; a sostenere, anche nel ruolo di membro eletto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la prosecuzione di indagini efficaci e indipendenti sulle violazioni e sui crimini commessi in Yemen dalle parti in conflitto";

valutato che:

a livello eurocomunitario, si sono susseguiti molteplici atti di indirizzo in cui è stata ribadita la linea politica contenuta nella citata risoluzione della Commissione Esteri, volta ad esortare tutti gli Stati membri ad astenersi dal vendere armi ed attrezzature militari all'Arabia Saudita e agli Emirati arabi, al contempo ribadendo la necessità di introdurre un divieto a livello europeo di vendita, esportazione, aggiornamento e manutenzione di qualsiasi forma di equipaggiamento di sicurezza ad Arabia Saudita ed Emirati arabi;

a settembre 2021, con la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen, viene segnalata la sistematica persecuzione dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, degli avvocati e degli insegnanti che si esprimono su questioni di politica e di diritti umani, nonché l'intensificazione della repressione della libertà di associazione, riunione ed espressioni. Tali ragioni giustificano "tutti gli Stati Membri a sospendere la vendita e le esportazioni di tecnologie e di sorveglianza negli Emirati", non trattandosi solo di materiale atto ad offendere, bensì di qualsiasi

strumento utile alla repressione interna;

la decisione assunta dal Governo nel citato Consiglio dei ministri n. 29, pertanto, si pone in controtendenza rispetto a quanto affermato a livello sia nazionale che comunitario, e fa sì che lo Stato italiano si distanzi dalle iniziative precedentemente intraprese e, anziché essere protagonista di una iniziativa a livello europeo volta ad un *embargo* completo su tutti i sistemi d'arma verso gli attori coinvolti nel conflitto e verso i Paesi che commettono violazioni di diritti umani o addirittura crimini di guerra, ne faciliti la diffusione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti nel dettaglio gli elementi che hanno contribuito alla decisione presa in sede di Consiglio dei ministri, evidentemente in controtendenza rispetto agli indirizzi assunti in precedenza relativamente all'astensione dal vendere armi ed attrezzature militari all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi.

(3-00368)

[FURLAN](#), [NICITA](#), [VERDUCCI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [BORGHI Enrico](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [BASSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo. L'azienda rappresenta un'importante risorsa da valorizzare per il Paese, che richiede investimenti e modelli virtuosi di sviluppo e occupazione;

nell'azienda persiste uno stato di incertezza in merito al piano industriale, che risulta ancora non approvato, sul piano immobiliare, approvato tardivamente, e sulla sua tenuta finanziaria, che si prolunga ormai da quasi due anni;

considerato che:

in tale situazione, si è assistito alla proroga del contratto di servizio fino a settembre 2023, che in molte sue parti rimane ancora oggi inapplicato;

il contratto di lavoro del personale è scaduto nel mese di dicembre 2022 e permane uno stato di incertezza sulle risorse economiche necessarie per il rinnovo;

gli annunci sull'eliminazione del canone RAI dalle bollette elettriche, connessi all'assenza di nuovi investimenti, restituiscono un clima di profonda incertezza sulle risorse economiche necessarie alla continuità operativa e al funzionamento dell'azienda;

a fronte di un ricorso sempre più frequente alle esternalizzazioni della produzione televisiva e radiofonica, continuano a registrarsi mancati investimenti tecnologici necessari alla crescita aziendale. Viene, così, sostanzialmente superato un modello di investimento che direzioni la RAI verso investimenti strutturali, efficienza e valorizzazione delle professionalità esistenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le azioni che il Governo intende intraprendere per affrontare la questione della valorizzazione dell'azienda RAI dal punto di vista degli investimenti tecnologici e della tutela occupazionale;

quali azioni intendano intraprendere al fine di consentire la rapida approvazione del piano industriale da parte della RAI-Radiotelevisione italiana e la piena applicazione, in tutte le sue parti, del contratto di servizio prorogato, anche in considerazione della proclamazione di uno sciopero del settore previsto per il 26 maggio 2023;

se intendano confermare la volontà del Governo di procedere all'eliminazione del pagamento del canone RAI tramite la bolletta elettrica e, in caso affermativo, quali siano le opzioni previste per il finanziamento e la stabilità finanziaria all'azienda;

quali siano le intenzioni del Governo sul caso "Raiway", sul futuro assetto industriale della consociata e sulle opzioni strategiche perseguibili nel settore delle torri di trasmissione.

(3-00369)

[IANNONE](#), [MARCHESCHI](#), [COSENZA](#), [BUCALO](#), [MANCINI](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani* . - Premesso che il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, modifica la disciplina delle attività

secondarie e strumentali delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche, quali attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione o promozioni pubblicitarie, cessione di diritti, gestione di impianti e strutture sportive, nonché indennità legate alla formazione degli atleti;

considerato che tale provvedimento, operante un vero e proprio riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure relative invece al lavoro sportivo si sarebbero dovute applicare a partire dal 1° gennaio 2023; termine quest'ultimo spostato al 1° luglio prossimo dal decreto milleproroghe 2023, che ha al contempo bloccato l'avvio, per tutto il 2023, delle novità sul trattamento tributario dei compensi degli sportivi dilettanti,

si chiede di sapere se il 1° luglio 2023 sarà la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo o se siano prevedibili ulteriori proroghe e quali saranno i benefici per il mondo sportivo complessivamente considerato.

(3-00370)

[ROMEO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il Torino Comics è un salone mercato del fumetto, nato nel 1994, che si svolge in primavera al Lingotto Fiere di Torino, giunto oramai alla 27a edizione, tenutasi tra il 14 e il 6 aprile 2023;

quest'anno tra i vari spazi espositivi era prevista una "zona rossa", un'area vietata ai minori di 18 anni dedicata ai fumetti erotici, all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità. Tra gli espositori in questa parte della mostra figurava lo spagnolo Luis Quiles con un'opera, la cui immagine è diventata tristemente nota, che raffigura un Ministro della Repubblica italiana, umiliato e oltretutto raffigurato in un atteggiamento che volutamente riporta alla mente la gestualità di una nefasta ideologia del '900;

senza voler entrare in valutazioni artistiche improprie nel caso di specie, è innegabile che il vicepremier Salvini viene dileggiato in un'opera di assoluta volgarità, priva di contenuti;

l'autore, invece di scusarsi, ha difeso quello che è a suo avviso il ruolo dell'artista, evidenziando come tutte le sue opere vogliono essere una "critica contro estremismi, violenze e strategie della politica europea messe in campo per non gestire il problema dell'immigrazione, molto presente anche in Spagna";

va ricordato in ogni caso che l'evento torinese vanta, tra gli altri, il patrocinio della città di Torino, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino e della SIAE;

anche gli organizzatori della rassegna hanno preso le distanze dall'accaduto e hanno tenuto a sottolineare la natura "apolitica e apartitica" del Torino Comics,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo circa i fatti descritti e quali iniziative intenda assumere in futuro per evitare il ripetersi di azioni che nulla hanno a che vedere con l'arte o il legittimo esercizio di satira o critica politica, ma che a giudizio dell'interrogante esprimono solo volgarità e generano disgusto e se non ritenga di dover richiamare ad una più attenta valutazione da parte delle istituzioni pubbliche nella concessione dei patrocini.

(3-00371)

[RAPANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 hanno dato il via a un piano di riordino degli uffici giudiziari, con la soppressione di importanti presidi di legalità: 30 tribunali, 38 procure, tutte le 220 sezioni distaccate dei tribunali centrali e 674 uffici di giudice di pace;

la revisione, giustificata dalla necessità di migliorare l'efficienza del sistema giustizia e ispirata a presunti obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha di fatto reso più difficile l'accesso alla giustizia, scaricando ulteriori costi e disagi sulla collettività;

paradossale è il caso del tribunale di Rossano, soppresso per essere accorpato al presidio di Castrovillari, che da struttura realizzata per una circoscrizione di 120.000 abitanti è stata destinata a ospitare una maxi circoscrizione di 240.000 abitanti;

un gruppo di lavoro del Ministero attribuì all'allora presidente del tribunale di Castrovillari l'attestazione secondo cui gli spazi del presidio del Pollino sarebbero stati addirittura sovrabbondanti e

la relazione fu determinante ai fini della chiusura del tribunale di Rossano; oggi, però, si scopre che il tribunale di Castrovillari necessita di essere ampliato: con determina n. 77701 del 22 marzo 2023 è stata, infatti, avviata un'indagine di mercato per la selezione di 5 operatori economici per l'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria al fine di pervenire alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'ampliamento degli spazi del presidio giudiziario di Castrovillari; in particolare, dovrebbero essere effettuati interventi sugli impianti, sulle strutture e sull'edilizia con nuove sedi amministrative, giudiziarie e delle forze dell'ordine per un costo complessivo di ben 6 milioni di euro; proprio il presidente della camera penale di Castrovillari, auspicando un'immediata concentrazione dell'attività giurisdizionale presso l'unica sede dell'ufficio accorpante, rilevava che: "in un territorio ad alta densità criminale l'impedimento al regolare espletamento della giustizia, costituirà soltanto un vantaggio per la criminalità organizzata"; inequivocabili sono state le dichiarazioni dello stesso ministro Nordio sulla chiara volontà di rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in merito al quale sono in fase di creazione tavoli di lavoro per la valutazione delle modalità con cui coniugare la tutela del diritto alla giustizia, soprattutto in sedi disagiate, con l'efficientamento delle infrastrutture giudiziarie, anche tramite la creazione di uffici di prossimità e la digitalizzazione; diverse sono le iniziative legislative, anche regionali, oggi all'esame del Senato, condivise all'unanimità, nella consapevolezza che la riforma della geografia giudiziaria non solo abbia acuito le gravi carenze del sistema giudiziario, con conseguenti ulteriori difficoltà degli uffici accorpanti nel far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate, ma anche sul piano dell'accesso alla giurisdizione; non è più l'epoca in cui lo Stato arretra, spegnendo luci di legalità sul territorio: valorizzare la giustizia di prossimità significa erogare servizi di giustizia al cittadino e far percepire la presenza dello Stato sul territorio, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare l'opportunità di procedere con l'indagine di mercato per l'ampliamento degli spazi del presidio giudiziario di Castrovillari, anche alla luce di quanto dichiarato sulla riforma della geografia giudiziaria.

(3-00372)

[AMBROGIO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il progetto "Ovale oltre le sbarre", nato nel maggio 2010 con l'obiettivo di perseguire, attraverso il gioco del *rugby*, il recupero fisico, sociale ed educativo di detenuti e giovani disagiati, vede ad oggi più di 10 istituti penitenziari attivi, con il coordinamento della Federazione italiana rugby (FIR) e con l'appoggio di società *tutor* o singoli allenatori, nella diffusione di tale pratica sportiva; tra le tappe fondamentali del progetto, si segnalano il protocollo d'intesa, siglato il 2 febbraio 2018, tra la FIR e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) per favorire la diffusione del *rugby* in carcere e la successiva circolare dell'11 settembre 2019, diffusa dal DAP a tutti gli istituti penitenziari italiani, in cui si evidenzia che: "la pratica sportiva nel contesto detentivo svolge un significativo ruolo nel promuovere la valorizzazione della corporeità e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo forme di aggregazione sociale e la sperimentazione di positivi modelli relazionali, che possono essere di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento"; "esercitare un'attività sportiva attraverso la guida di tecnici e/o istruttori qualificati consente di sperimentare il rispetto delle regole non come limitazione ma come valore condiviso, potenziando gli effetti positivi dello sport ai fini dell'adozione di comportamenti socialmente adeguati"; "l'accettazione delle regole e dei differenti ruoli, la correttezza verso gli avversari, lo spirito di squadra finalizzato al raggiungimento del risultato, così come il saper accettare la sconfitta e la consapevolezza dell'impegno e della costanza che la pratica sportiva richiede, sono tutti elementi che consentono di indirizzare positivamente l'energia e l'aggressività, rinforzando lo spirito di gruppo ed il riconoscimento di norme comportamentali consone, contribuendo, al tempo stesso, ad aumentare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità/possibilità";

considerato che:

è emerso, a mezzo stampa, come 13 dei 27 atleti-detenuti della squadra di *rugby* "La Drola" della casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino siano risultati positivi agli esami antidroga disposti a sorpresa dalla direzione sanitaria;

"La Drola" è iscritta dal 2011 al campionato regionale FIR di serie C2 ed ha svolto, sin dalla sua nascita, un ruolo pionieristico all'interno del progetto;

tutti i giocatori coinvolti, reclutati tra gli istituti penitenziari di Piemonte e Liguria, avevano sottoscritto un codice etico e comportamentale in cui, tra l'altro, si erano impegnati a non assumere stupefacenti, come confermato dallo stesso presidente e cofondatore del *club* Walter Rista, ex stella del *rugby* italiano, nominato nel 2021 commendatore della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

dall'articolo de "La Stampa", edizione di Torino, del 23 marzo 2023 è emerso altresì come gli atleti-detenuti siano risultati positivi a cannabinoidi e cocaina, rei di "non aver resistito alla droga, che in carcere circola più che a Porta Palazzo", nota piazza di spaccio torinese;

appurato che:

il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe all'interno delle carceri italiane ha ormai assunto proporzioni preoccupanti, con dati ufficiali secondo cui oltre il 60 per cento dei detenuti fa regolare uso di cannabis, cocaina e anfetamine;

il quadro riportato, come a più riprese denunciato dai sindacati del personale penitenziario, non fa altro che acuire le ben note carenze strutturali e gestionali del sistema detentivo italiano,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per arginare e debellare lo spaccio e il consumo di droghe nelle carceri italiane e, nella fattispecie, all'interno della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino;

quali siano le valutazioni operative affinché il progetto "Ovale oltre le sbarre" non si riduca ad una mera occasione di svago concessa, in deroga, ai detenuti, ma torni a rispettare appieno la propria funzione rieducativa e morale;

quale sia lo stato degli interventi organizzativi, organici e gestionali, volti alla riduzione e al completo superamento delle note criticità in fatto di carenza di risorse e di personale, anche amministrativo e dirigenziale, finora applicati e programmati.

(3-00374)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RANDO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nella notte dell'8 aprile 2023 un ordigno è esploso davanti all'abitazione di Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio, nel salernitano;

sebbene non siano stati registrati feriti, la bomba carta ha danneggiato il portone del palazzo nel quale risiede il sindaco così come alcune vetture parcheggiate nei pressi dello stabile;

nelle 24 ore precedenti, ossia nella notte tra il 6 e il 7 aprile, una bomba carta è esplosa davanti alla casa del primo cittadino di Roccapiemonte, Carmine Pagano;

considerato che:

anche Carmela Zuottolo, sindaco di un'altra città dell'agro nocerino-sarnese, San Marzano sul Sarno, ha denunciato agli organi di informazione che nella sua città sono avvenuti due atti di intimidazione nei confronti di due componenti della maggioranza, Pasquale Alfano e Angela Calabrese;

con l'arrivo dei fondi del PNRR i sindaci saranno chiamati a gestire somme di denaro notevoli e ad assumere decisioni e atti fondamentali per la vita delle loro comunità;

l'ultimo rapporto di "Avviso pubblico" ha fatto registrare un incremento delle minacce e delle intimidazioni ai danni dei presidenti e dei consiglieri regionali che, com'è noto, nell'esercizio delle loro funzioni, dispongono del potere di legiferare e prendere provvedimenti che hanno una ricaduta significativa su vaste aree territoriali; dal rapporto si evince che nel solo 2021 sono stati 438 gli atti

intimidatori, di minaccia e violenza. Insieme agli incendi di auto, abitazioni, strutture e mezzi comunali, le intimidazioni corrono anche sul *web*, in particolar modo sui *social network*, dove girano *fake news* e *hate speech*. Tutto ciò accade, in particolare, nei Comuni medio-piccoli, al di sotto dei 20.000 abitanti, dove gli amministratori sono a più diretto contatto con la popolazione e spesso non godono di particolari forme di protezione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e se non intenda attivare subito un tavolo specifico con la Prefettura per mettere in sicurezza il lavoro degli amministratori locali dell'agro nocerino-sarnese ormai oggetto di troppe intimidazioni.

(3-00359)

[ROSA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che: l'art. 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", attribuisce un contributo, fino al 30 novembre 2023, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

il comma 2 prevede l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire "i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni (...), con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, (...) nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli";

ad oggi, il decreto attuativo non è stato adottato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali siano le tempistiche per l'adozione del decreto interministeriale volto a stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022.

(3-00373)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DI GIROLAMO](#), [SCARPINATO](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [PIRRO](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [ALOISIO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [DAMANTE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il Consiglio della Città metropolitana di Venezia di martedì 22 marzo 2022 con deliberazione n. 7/2022 ha approvato la proposta di piano integrato della Città metropolitana di Venezia denominato "Più sprint", ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 152 del 2021;

il piano integrato prevede al suo interno la realizzazione della "cittadella dello sport" di Tessera denominata "Bosco dello sport", progetto fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro;

il 22 aprile 2022 è stato approvato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - missione 5 'Inclusione e coesione', componente 2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore', investimento 2.2 'Piani urbani integrati' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", tra cui il piano "Più sprint" della Città metropolitana di Venezia e il progetto "Bosco dello sport";

il 3 febbraio 2023 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed amatoriale, all'educazione, alla salute e all'intrattenimento, denominato "Bosco dello sport" a Tessera, in variante agli strumenti urbanistici comunali, da parte del Comune e della Città metropolitana di Venezia, successivamente ratificato con

deliberazione n. 9 del 23 febbraio 2023 dal Consiglio comunale di Venezia;
i provvedimenti approvati si pongono completamente al di fuori dei requisiti, delle prescrizioni e delle condizioni previste dal PNRR presentato dal Governo italiano il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, i cui fondi devono essere utilizzati secondo criteri precisi, che non trovano riscontro alcuno nella "cittadella dello sport";
in particolare, i principali fattori di criticità sono molteplici e nel dettaglio sono i seguenti;
i progetti finanziati dalla missione 5 dal PNRR prevedono il risanamento di aree urbane disagiate: la cittadella dello sport è prevista a Tessera, dove l'indice di criminalità è bassissimo, il disagio sociale praticamente inesistente, il territorio è costituito da un paesaggio agrario incontaminato dove sono presenti fiumi di risorgiva, con flora e fauna significative, e suggestivi percorsi nel verde molto frequentati. In altri e più chiari termini l'area non presenta alcuna caratteristica di area urbana disagiata;
il progetto del Bosco dello sport e la realizzazione delle infrastrutture relative comporta il consumo di 36,56 ettari di suolo e si pone in contrasto con le finalità stesse del regolamento (UE) n. 2021/241 ("Next generation EU"): rivoluzione verde, sviluppo sostenibile, economia circolare, "green deal". Nello specifico gli artt. 18 e 19 del regolamento europeo stabiliscono che tutte le misure del PNRR debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli ambienti naturali". Tale vincolo si traduce in una valutazione della Commissione di conformità degli interventi al principio del "do no significant harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852;
la tangenziale *bypass* di Tessera, parte essenziale del Bosco dello sport, interferisce con l'area a tutela paesaggistica, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna Veneziana", e con il sito UNESCO "Venezia e la sua laguna" (C394), in contrasto con la raccomandazione n. 10 del patrimonio mondiale, che richiede di "Fermare tutti i nuovi progetti a larga scala proposti all'interno del sito e del suo più ampio contesto territoriale";
la tangenziale interferisce altresì con il complesso monumentale del forte Rossarol, tutelato ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 e della legge n. 78 del 2001 sulle vestigia della prima guerra mondiale, e la stessa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna con nota prot. 20108 del 18 novembre 2022 ritenuto opportuno indicare che "ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi al patrimonio culturale",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali verifiche di propria competenza ritengano opportuno avviare per dare corso ai necessari accertamenti;
se ritengano legittimo l'utilizzo dei fondi del PNRR secondo quanto stabilito dalla delibera approvata dal Consiglio della città metropolitana di Venezia in data 22 marzo 2022 e dal decreto ministeriale 22 aprile 2022;
se la nuova opera pubblica "tangenziale *bypass* di Tessera" sia compatibile con le tutele previste per le aree da essa interferite.

(4-00385)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

come noto, il Comune di Roma ha sottoscritto un accordo in base al quale settimanalmente un apposito convoglio ferroviario trasferisce 900 tonnellate di rifiuti all'impianto della Waste energy company di Amsterdam;

questo impianto, un termovalorizzatore, garantisce la produzione di energia che viene rivenduta ai consumatori olandesi, mentre il Comune di Roma sborsa ogni settimana 180.000 euro per trasportare i rifiuti a 1.600 chilometri di distanza, attraversando altri Paesi, tra cui la Svizzera;

l'emergenza rifiuti di Roma è diventata quindi un caso internazionale, come riporta un articolo del "Corriere della Sera" dell'8 aprile 2023, che definisce tale operazione "antieconomica", e che sta sollevando reazioni politiche in territorio svizzero, dove il deputato ticinese Bruno Storni,

rappresentante del partito socialista, ha recentemente presentato un'interrogazione al Consiglio nazionale, lamentando i costi per i contribuenti svizzeri dovuti al carico di transito dei convogli sulle linee elvetiche;

il commissario per l'ambiente della Commissione UE, Virginijus Sinkevicius, recentemente presente a Roma per una visita istituzionale, ha riconosciuto l'importanza di un piano rifiuti che preveda il ricorso nullo alle discariche e la centralità del termovalorizzatore, "perché lo hanno tutte le grandi città europee";

tuttavia, nel corso di un intero decennio, Roma, la capitale d'Italia, non è ancora riuscita a trovare una collocazione alternativa per i propri rifiuti urbani, che rappresentano una frazione largamente minoritaria di tutti i rifiuti generati nel Paese, considerando anche gli speciali, la cui gestione rappresenta una costante emergenza, principalmente a causa della carenza di impianti di gestione, si chiede di sapere:

vista la nomina a commissario di Governo del sindaco di Roma Gualtieri, e la previsione da questi comunicata di veder terminato l'impianto di smaltimento rifiuti nell'ottobre 2026, se e di quali ulteriori informazioni sia in possesso il Ministro in indirizzo al fine di appurare la rispondenza delle funzioni commissariali ai tempi di esecuzione dell'opera;

se vi sia intenzione di intervenire riguardo alle difficili situazioni sui trasporti transfrontalieri e se queste possano arrecare costi a carico dello Stato.

(4-00386)

POTENTI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premessa:

ad aprile 2021 è esploso in Toscana lo scandalo "KEU" sullo smaltimento degli scarti delle concerie di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove con "KEU" ci si riferisce ad un insieme di ceneri derivanti dai processi di essiccazione dei fanghi di depurazione che, dopo specifico trattamento chimico, possono essere utilizzati in edilizia e nella produzione di asfalti, secondo i principi di economia circolare;

nel caso specifico, i fanghi in questione derivano dal distretto conciario di Santa Croce sull'Arno, ritenuti potenzialmente inquinati e non rispettosi dei limiti previsti per evitare la concentrazione di sostanze inquinanti, al fine di garantire tutela dell'ambiente e della salute umana, soprattutto dopo le operazioni di miscelazione;

a marzo 2023 ARPAT, l'agenzia regionale Toscana di protezione ambientale, ha pubblicato il rapporto relativo allo studio di elevata valenza scientifica condotto da un gruppo di lavoro coordinato dall'università di Pisa in collaborazione con il CNR e altri autorevoli istituti di ricerca, relativo alle caratteristiche del KEU;

i risultati dei campionamenti provenienti in particolare dall'impianto del consorzio Aquarno S.p.A. sono piuttosto allarmanti ed evidenziano l'esistenza di una vera e propria "bomba ecologica per la salute umana e per l'ambiente" come anche definito dall'ex assessore regionale per l'ambiente Baronti; le indagini infatti hanno evidenziato presenza nel KEU di cromo trivalente, sostanza chimica che, in determinate condizioni, si può trasformare nel tempo in cromo esavalente, considerato uno dei più pericolosi inquinanti ambientali, in quanto tossico, mutageno e cancerogeno, e in grado di diffondersi su ampie aree grazie alla sua elevata solubilità in acqua;

prescindendo dalle inchieste giudiziarie in corso sulla questione, si apre ora la partita estremamente difficile e delicata della bonifica, che richiederà enormi risorse finanziarie che rischiano di ricadere sulle spalle dei cittadini;

come affermato dallo stesso Baronti, la Toscana, come altre Regioni, negli ultimi 50 anni è stata teatro di numerosi disastri ambientali, soprattutto nei grandi distretti industriali del conciario, cartario, chimico, tessile e calzaturiero, con enormi quantità di residui di lavorazioni, che negli anni sono stati mal gestiti e quindi interrati, sversati nei fossi canali e fiumi, smaltiti illegalmente, trasportati fuori continente, affondati in mare: eventi nei quali il più delle volte è stata coinvolta la malavita;

è evidente, quindi, la necessità di incrementare, attraverso un servizio pubblico, il controllo sull'attuale sistema di produzione di rifiuti, del relativo trattamento, riciclo o riuso, fino allo smaltimento finale, attraverso un sistema che preveda il coinvolgimento diretto e volontario delle imprese, a garanzia della

legalità e del rispetto delle normative comunitarie e nazionali, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche descritte e come intenda intervenire al fine di garantire il recupero di un controllo chiaro e costante sul ciclo dei rifiuti, fino alle delicate fasi di smaltimento, al fine di scongiurare disastri ambientali e soprattutto contrastare l'intervento di organizzazioni criminali e meccanismi illeciti in tali ambiti;

se ritenga utile e opportuno supervisionare e supportare la struttura regionale per individuare ogni e più idonea cautela per operare le bonifiche delle aree individuate.

(4-00387)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la figura del *caregiver* familiare, letteralmente "prestatore di cura", individua la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico: è colui che organizza e definisce l'assistenza di cui necessita una persona, anche congiunta, e in genere è un familiare di riferimento, quasi sempre a titolo gratuito;

la figura si distingue da quella del *caregiver* professionale, cioè qualcuno che presta assistenza dietro pagamento e regolarmente inquadrato in un contratto (assistente personale, operatore sociosanitario, educatore, terapeuta occupazionale, badante);

il profilo del *caregiver* è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 254-256, legge n. 205 del 2017), che, al comma 255 dell'articolo 1, lo definisce come persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti, quali il coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, che abbia la certificazione dello stato di invalidità in base alla legge n. 104 del 1992;

sulla base di recenti dati ISTAT, in Italia i *caregiver* sarebbero circa 8,5 milioni, ovverosia il 14,9 per cento della popolazione. Il 60 per cento è disoccupato, la gran parte di genere femminile;

nonostante i numerosi tentativi intercorsi in tal senso, ad oggi non esiste una normativa dedicata che a livello nazionale disciplini la categoria, prevedendo le opportune misure di sostegno e tutela dei *caregiver*: di conseguenza, a tale figura spettano solo le tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001;

l'assenza di una legislazione *ad hoc* per i *caregiver* lascia ancora oggi l'Italia indietro rispetto a diversi altri Paesi UE: in Europa infatti sono molti gli Stati che tutelano esplicitamente da tempo chi assiste i propri cari, ad esempio Germania, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Romania, Polonia, Grecia; è evidente la necessità di introdurre misure specifiche di supporto ed aiuto per quanti si trovano a svolgere questa attività, anche in ragione dell'inadeguatezza delle misure stabilite in loro favore dalla legge n. 104 del 1992, come anche inadeguato è il sostegno economico riconosciuto agli invalidi che non copre minimamente le spese necessarie per ricorrere all'aiuto esterno, e trasforma di fatto troppo spesso in un vero e proprio calvario la vita di chi si trova a doversi occupare di un proprio familiare non autosufficiente (quasi sempre, come detto, donne);

in particolare, infatti, in assenza di un idoneo supporto esterno, i *caregiver* e più di sovente, le *caregiver*, sono soggette a sacrificare le proprie legittime aspirazioni lavorative e personali abbandonando il lavoro stipendiato per occuparsi a tempo pieno della cura del proprio caro non autosufficiente, sostenendo orari di lavoro estenuanti, che spesso ne compromettono anche la salute;

il *caregiver* infatti, come detto, presta assistenza a titolo gratuito: si tratta di una scelta obbligata, che comporta un carico di responsabilità, preoccupazioni ed incombenze che durano anni, a volte decenni;

si tratta di persone che per ovvi motivi non hanno una competenza professionale, né la preparazione pedagogica e psicologica necessaria, e, in mancanza di supporto da altre figure o di risorse materiali per delegare in parte la cura a figure professionali, senza ferie stabilite, né giorni di malattia, è frequente l'insorgenza di una patologia definita "*burden del caregiver*": una particolare risposta allo *stress* cronico che viene percepito dai *caregiver* ed è dovuto alle loro azioni di cura nei confronti di familiari ammalati;

nello specifico, il *burden del caregiver* è una sindrome con manifestazioni psicofisiche simili al

burnout, con una sensazione crescente di stanchezza e di esaurimento emotivo, che può portare ad un calo delle difese immunitarie, allo sviluppo di sintomi psichici come ansia e depressione, e con problematiche varie come disturbi del sonno, disturbi gastro-intestinali e un generale peggioramento della qualità di vita; nei casi peggiori di abbandono istituzionale e sociale si ha il fenomeno degli "omicidi suicidi", per cui il *caregiver* uccide il proprio assistito e poi si toglie la vita;

il Parlamento europeo, anche grazie alla petizione presentata dall'associazione "Genitori tosti in tutti i posti", accolta a marzo 2022 unitamente al progetto che ha visto coinvolti, oltre al nostro Paese, anche altri Stati membri, relativamente alla conciliazione tempo di cura e lavoro del *caregiver* familiare, ha dato mandato affinché ci fosse un'indagine conoscitiva sull'applicazione di leggi e direttive in merito da parte del nostro Governo,

si chiede di sapere:

quali iniziative verranno intraprese per sostenere i *caregiver* familiari italiani, prevedendo il giusto riconoscimento di quello che è, a tutti gli effetti, un impegno a tempo pieno che impedisce di impiegarsi in qualsiasi altro lavoro;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per promuovere una normativa di settore che preveda idonee misure di sostegno per i *caregiver* familiari, nonché una definizione strutturale dei diritti e delle tutele per il riconoscimento della categoria come categoria lavoratrice, assieme ad un monitoraggio puntuale sui dati e le statistiche riferite al fenomeno del *burden* che colpisce i *caregiver* familiari italiani;

se non ritenga opportuno attivarsi affinché i fondi a sostegno della figura del *caregiver*, stanziati dalla legge di bilancio per il 2021, vengano rifinanziati per le prossime annualità ed incrementati per coprire il reale fabbisogno di sostegno per i *caregiver* familiari italiani, il cui lavoro di assistenza solleva lo Stato italiano dall'impegnare ingenti fondi per mantenere strutture e pagare professionisti, materiali e servizi necessari per assistere il "plotone" di svariate persone di ogni età non autosufficienti in Italia.

(4-00388)

[STEFANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dai comunicati dell'ordine degli avvocati di Roma e di varie associazioni forensi si apprende che, in data 14 aprile 2023, all'avvocata del foro di Roma Ilaria Salamandra, una giudice del Tribunale capitolino ha negato l'accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio minore, di soli due anni, in un ricovero in *day hospital*. Il rigetto dell'istanza è stato motivato da parte del Tribunale con la possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre;

il rigetto dell'istanza presentata dall'avvocata è fatto grave che colpisce in particolare il diritto alla genitorialità, condizionato dalla discrezionalità del giudice che, come nel caso di specie, non è stato in grado di operare un corretto ed equo bilanciamento di interessi;

in una fattispecie come quella verificatasi il legittimo impedimento non può soggiacere alla discrezione del giudice;

l'avvocatura riveste un rilevante ruolo sociale ed è di fondamentale importanza garantire e rispettare i diritti degli avvocati e dei loro assistiti, soprattutto in simili frangenti della vita;

le associazioni forensi sono intervenute a gran voce nel chiedere il rispetto della categoria e che vengano sollecitati il presidente del Tribunale di Roma, il comitato pari opportunità del consiglio giudiziario di Roma ed il Consiglio superiore della magistratura al fine di adottare gli opportuni provvedimenti volti a rimuovere le discriminazioni subite dall'avvocata e per impedire che situazioni come questa non abbiano più a ripetersi;

considerato che il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio di due anni ricoverato in *day hospital*, motivato dalla possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre, comporta non solo un'evidente discriminazione di genere, ma una grave violazione del diritto di difesa, del diritto alla genitorialità e della normativa generale sul legittimo impedimento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di impedire che possano ripetersi episodi come quello descritto e se non ritenga altresì opportuna una revisione del sistema del legittimo impedimento.

(4-00389)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

sono stati molti gli incontri tenutisi a Bassano del Grappa (Vicenza) con il comitato per l'istituzione del "Tribunale della Pedemontana" e con i sindaci dei territori interessati (l'ultimo avvenuto il 6 febbraio 2023) e successivamente è previsto un incontro con le associazioni di categoria;

la circostanza testimonia la sensibilità ed il dibattito costruttivo con cui il Governo intende finalizzare gli obiettivi prefissati, anche alla luce delle nuove risorse messe a disposizione con il PNRR per efficientare la giustizia civile ed amministrativa;

il progetto del nuovo "tribunale della Pedemontana" riveste un'importanza assolutamente strategica per dare risposta alle istanze di legalità e giustizia dei territori della regione, rimaste disattese nonostante le promesse di intervento contenute nei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012;

studi statistici accreditati dell'ISTAT hanno posto bene in evidenza quanto il tribunale di prima istanza collocato a Bassano del Grappa possa diventare un formidabile sostegno per l'economia regionale e, di conseguenza, nazionale;

l'istituzione del nuovo tribunale risulta essere una scelta adeguata che porterebbe grandissimi vantaggi alle imprese e ai cittadini di quest'area, venendo a costituire un polo giuridico specializzato che potrebbe diventare fonte certa di attrazione di nuovi capitali;

dallo studio regionale si ricava che la zona pedemontana corrispondente al nuovo circondario, grande il 9,4 per cento del Veneto (nonostante un territorio costituito per il 40 per cento da montagne), genera, da sola, il 10,7 per cento del reddito regionale, per un valore aggiunto di oltre 14 miliardi di euro;

l'intera area contribuisce, sempre da sola, al 2 per cento dell'*export* nazionale, una quota superiore a quella di molte altre regioni italiane; sono presenti un numero di imprese per chilometro quadrato che è molto elevato (C26,6 contro le C17 della media nazionale) superiore a quello di intere province industrializzate e l'area costituisce una zona geograficamente omogenea e perfettamente idonea ad acquisire una propria autonomia giudiziaria, giustificata sia da importanti specificità economiche (comprende ben 4 distretti industriali e ben 6 aree ad elevata specializzazione manifatturiera), sia dal fatto che gli edifici giudiziari che ne costituiscono la sede sono collocati proprio al centro di tale area geografica;

considerato che:

la zona pedemontana in particolare non è esente dal rischio di riciclaggio di introiti illeciti dovuti all'attività della criminalità organizzata, che si è infiltrata pericolosamente da molti anni anche in Veneto;

la presenza di un tribunale della Pedemontana potrebbe contrastare efficacemente le gravi conseguenze di azioni criminali sempre più sofisticate e spregiudicate che investono il mondo delle imprese;

gli investitori e le imprese, soprattutto le multinazionali, si insediano e investono in ragione dell'efficienza, efficacia e rapidità della giustizia civile, molte cause potrebbero trovare in questo nuovo tribunale dell'area pedemontana un foro di elezione nazionale e ciò gioverebbe, dal punto di vista economico, ad un bacino di utenza di centinaia di migliaia di persone,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per dare efficienza, efficacia e rapidità alla giustizia civile, dando seguito al progetto di realizzazione del tribunale della Pedemontana in tempi compatibili con le sfide poste dal PNRR;

quali iniziative d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per mantenere il presidio giudiziario a Bassano del Grappa ed agevolare la costituzione del tribunale della Pedemontana, che abbia come ambito di operatività i comuni più prossimi delle province di Vicenza, Padova e Treviso, tenuto conto dell'importanza del ruolo della giustizia, in particolare quella civile, nel sistema economico di una regione altamente produttiva come il Veneto.

(4-00390)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni è un'area geomarina protetta e fa

parte della rete europea delle aree naturali di eccellenza, essendo sito d'interesse comunitario e zona di protezione speciale per la presenza di *habitat* e forme di vita, straordinaria presenza di biodiversità; il 12 aprile 2023, l'8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato ha approvato la proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a presidente dell'ente parco nazionale, presentato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il 21 marzo 2023 e annunciata nella seduta n. 52 del 23 marzo 2023;

considerato che la nomina a presidente di un parco può riguardare soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa, nonché nell'ambito di aree protette e biodiversità, così come richiamato dall'art. 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, e che per quanto risulta agli interroganti il presidente nominato, dal *curriculum* agli atti, non possiede;

ritenuto che l'assenza di un adeguato indirizzo programmatico aprirebbe numerose criticità gestionali, anche perché le comunità locali sono state totalmente esautorate dalla scelta e dall'individuazione del presidente e vi è l'esigenza di un pieno e continuo rapporto di collaborazione tra l'ente parco e la comunità presso cui lo stesso parco insiste,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno vigilare sulla questione, altresì avviando interlocuzioni con gli enti territoriali interessati, affinché, qualora riscontrata la non rispondenza ai requisiti di legge, venga assicurata una nuova selezione di soggetti più idonei alla conservazione ambientale dell'area protetta, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli per garantire una corretta e più funzionale gestione d'indirizzo dell'organo di vertice dell'ente parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.

(4-00391)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00372 del senatore Rapani, sulla riforma della geografia giudiziaria, con particolare riferimento al tribunale di Castrovillari (Cosenza);

3-00374 della senatrice Ambrogio, sul progetto di recupero dei detenuti attraverso il gioco del *rugby*;

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00371 del senatore Romeo, su un'opera esposta al Torino Comics.

1.5.2.3. Seduta n. 59 del 20/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

59a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 10,21).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (ore 10,21)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 591.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della 1a Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione, ha avuto luogo la discussione generale e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 a 6 del decreto legge e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/152, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/153, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/154, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/155, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/156, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/157, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/158, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.100/159 e 7.0.100/300 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/160, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/161, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/162, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.100/163 e 7.0.100/164 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/165, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/166, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/167, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/168 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/169, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.100/170 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/171, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100/173, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100 (testo corretto), presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/300, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/301, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/302, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/303, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/304, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/305, presentato dal

senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.200/306 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/307, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200/308, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200 (testo 2), presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.1 risulta assorbito dall'emendamento 7.301 (testo 2).

Gli emendamenti 7.0.300 e 7.0.301 sono stati ritirati.

Senatore Occhiuto, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 7.0.302?

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente,

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.302 è pertanto ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.303, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.304, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.305, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.306, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.307, 7.0.308 e 7.0.309 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.310, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.311, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti

all'articolo 8 del decreto-legge.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8 e 8.9. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 8.303.

Sull'ordine del giorno G8.300, il parere è favorevole sul secondo impegno e contrario sul primo impegno. Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.300 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 8.301 e 8.302 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4, identico all'emendamento 8.5.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere una preoccupazione, anche in linea di massima, sulla legiferazione in materia penale.

Noi abbiamo sempre ascoltato con grande attenzione le parole del Governo in questa direzione. Come ci siamo detti anche ad inizio di questa legislatura, dovremmo essere sempre cauti nell'utilizzazione della norma penale. Dobbiamo costruirla bene, costruirla in modo tecnicamente corretto.

Questa è almeno la seconda volta dall'inizio della legislatura che la norma penale viene modificata con decreto-legge, che è una pratica non esclusa dalla Costituzione, ma molto sconsigliata, perché il decreto-legge, quando viene emanato - lo sappiamo tutti, colleghi - entra immediatamente in vigore. Ebbene, emanare una norma penale, che naturalmente ha effetto sulle libertà personali, attraverso un decreto-legge non è una buona pratica, soprattutto da parte di un Governo che, tra l'altro suscitando la nostra grande attenzione, ha molto insistito sul tema del garantismo.

Voglio anche aggiungere un altro elemento di tipo tecnico: questo è il primo caso - ma sappiamo che nell'altro ramo del Parlamento se ne sta discutendo - di un reato cosiddetto universale, cioè un reato che sarebbe imputabile alle persone che lo hanno commesso anche se lo avessero commesso fuori dal nostro Paese. Anche questo è un istituto che certamente esiste, che dev'essere applicato se necessario (in caso per esempio di genocidio, siamo tutti d'accordo che il reato debba essere universale). Non dico che nello specifico questo non sia il caso, ma ancora una volta penso che non sia materia sulla quale legiferare con un decreto-legge, perché si tratta di materia assolutamente eccezionale. Se si aggiunge che nell'altro ramo del Parlamento si sta parlando di un altro reato di tipo universale, cominciano a diventare tanti. Se si tratta di un caso eccezionale e il Parlamento italiano è occupato in tutte e due le Camere per discutere di un reato universale, c'è qualcosa che non va.

Inoltre, questo reato è molto indeterminato, nel senso che a leggere la fattispecie si evince che la modalità in cui la persona può commettere il reato in realtà è espressa attraverso una serie di verbi amplissima e molto indeterminata e sappiamo che la norma penale invece richiede una sua determinatezza. Per questo reato, poi, il minimo della pena (non il massimo) è vent'anni.

Altra buona norma è quella di fare in modo che i reati possano essere valutati anche dal giudice. Lasciatemi ricordare la recente sentenza della Corte costituzionale sul caso Cospito, che secondo me non è stata una sentenza politica, ma una sentenza tecnica, che ha stabilito cioè che se una norma

prevede che il giudice non abbia la possibilità di introdurre delle attenuanti su una certa fattispecie, questo ingabbia il giudice e lo priva di una possibilità di valutare il fatto che sta scritta dentro la nostra Costituzione.

Come dunque faccio in modo diuturno nella Commissione giustizia, mi sforzo ancora una volta qui in Aula di sottolineare il nostro apprezzamento per le linee programmatiche del Governo in tema di diritto penale, che ci vedono molto favorevoli, ma richiamo il Governo e la maggioranza a una maggiore coerenza con quelle linee, perché è importante che noi sposiamo il garantismo. Come sapete, il Gruppo a nome del quale vi parlo è fortemente garantista, quindi il nostro incoraggiamento è a essere più cauti e anche più tecnicamente prudenti, perché il rischio è di produrre norme penali mal funzionanti e dato che le norme penali incidono sulla libertà delle persone (tema che a volte passa un po' in secondo piano), che è un bene primario per tutti noi, il mio invito al Governo è a una maggiore attenzione nella sua legiferazione, tanto nella tecnica legislativa, quanto nel merito delle sue decisioni.
(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Scalfarotto, identico all'emendamento 8.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.303, presentato dalla senatrice Tubetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 8.304, 8.305 e 8.306 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, con l'emendamento 8.9 chiediamo di specificare meglio una condotta che è già stata definita in maniera molto indeterminata e che rischia di sancire la logica sottostante a tutta la normativa che riguarda le persone che arrivano nel nostro territorio fuggendo da situazioni molto complicate, per usare un eufemismo.

Chiediamo pertanto di specificare che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Immagino l'obiezione - che abbiamo sentito più volte in quest'Aula - che è già così, figuriamoci se non è già previsto dalla legge; ma, siccome c'è un'indeterminatezza della norma incriminatrice, per come l'avete voluta scrivere, evidentemente c'è bisogno di tale specifica, perché non vorremmo che costituisse una forma di intimidazione per chiunque si avvicini spinto da atteggiamento umanitario. Non vorremmo cioè che per legge fosse bandita l'umanità dai nostri comportamenti.

Infine - chiedo solo una manciata di secondi, Presidente - non mi stancherò mai di ribadire quali sono o sarebbero nella nostra legislazione i principi del garantismo nelle norme penali, ma non solo: uno di questi è la determinatezza delle condotte, quando stabiliscono una pena.

Vorrei facilitarvi il compito, quindi richiamandomi a qualche riferimento culturale più facile per voi: persino il codice Rocco... (Il microfono si disattiva automaticamente) ... almeno sotto questo punto di

vista con una chiarezza espositiva di determinatezza delle condotte.

In caso contrario, davvero, parlare di garantismo è parlare a sproposito o comunque una citazione puramente di maniera per chiedere salvacondotti per alcuni, in questo caso ben determinati. *(Applausi)*

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, le faccio notare che anche il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione. Ad ogni modo, le concedo due minuti. Ha facoltà di intervenire.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la ringrazio, ma impiegherò meno tempo.

Chiedo semplicemente ai proponenti dell'emendamento di aggiungere la firma mia e del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 8.307, 8.308 e 8.309 sono stati ritirati.

Per quanto attiene all'ordine del giorno G8.300, il Governo lo ha accolto limitatamente al secondo impegno del dispositivo. Chiedo pertanto ai proponenti se insistano per la votazione.

CATALDI (*M5S*). Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Cataldi.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e del primo impegno del dispositivo dell'ordine del giorno G8.300, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, il secondo impegno del dispositivo dell'ordine del giorno G8.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico e delle scienze umane «Sant'Agostino» di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, e dell'Istituto tecnico-economico «Vittorio Bachelet» di Ferrara, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 10,45)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.301 e 9.5. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.0.300 e 9.0.301.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.300 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.3, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, 9.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 9.301, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.300, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.301, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

[MOLTENI](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Sull'emendamento 10.300 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: "Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 14, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo le parole "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "prorogabile per altri quarantacinque giorni"; b) al sesto periodo le parole "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "prorogabili per altri quarantacinque giorni".»"

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.301, 10.4, 10.303, 10.305, 10.309, 10.5, 10.6, 10.310, 10.7 e 10.8.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.0.300, con l'identica riformulazione già illustrata per l'emendamento 10.300.

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 10.0.300 c'era un parere condizionato della 5a Commissione. Chiedo al presidente Calandrini di esprimere un parere sulla riformulazione.

CALANDRINI *(Fdl)*. Il parere è non ostativo, Presidente.

PRESIDENTE. Perfetto. La riformulazione degli emendamenti 10.300 e 10.0.300 è identica e quindi li voteremo assieme.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.2, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, e 10.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

I presentatori degli emendamenti 10.300 e 10.0.300 accettano la riformulazione proposta dal Governo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.300 (testo 2), presentato dal senatore Lisei e da altri senatori, identico all'emendamento 10.0.300 (testo 2), presentato dal senatore Lisei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.301, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.303, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.304 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.305, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 10.306, 10.307 e 10.308 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.309, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, in pratica l'articolo 10 parla della creazione dei centri di permanenza per il rimpatrio e quindi prevede che, ai fini di una rapida implementazione, per aumentare la disponibilità dei posti, si agevoli la procedura dell'individuazione delle strutture. Quindi i prefetti, che sono incaricati dell'individuazione delle strutture, possono agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, antimafia e di prevenzione.

A questo punto io ho chiesto e insisto nel chiedere che vengano altresì rispettate le norme in tema di codice in materia ambientale e dei beni culturali. In realtà questa disposizione è emergenziale e quindi ha una durata fino al 31 dicembre 2025. Viceversa, se si agisse in deroga alle norme ambientali e sui beni culturali, si creerebbe un danno permanente all'ambiente e ai beni culturali. Quindi, chiedo al Governo e alla maggioranza di prendere in considerazione il fatto che il prefetto, nel suo agire, tenga in considerazione anche il rispetto dell'ambiente e dei beni culturali. Diversamente gli italiani, per creare più posti per accogliere gli immigrati, distruggerebbero per sempre il proprio ambiente e i propri beni culturali.

Invito pertanto la maggioranza a mutare il proprio parere. Nella denegata ipotesi in cui non se ne convincesse, chiedo che l'emendamento venga trasformato quantomeno in un ordine del giorno e conseguentemente accolto.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al Governo se si può trasformare l'emendamento 10.6 in un ordine del giorno.

MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere rimane contrario.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere molta preoccupazione per il ritorno di un'esperienza che questo Paese ha già vissuto: si chiamavano Centri di identificazione ed espulsione (CIE) e per fortuna sono stati chiusi. Quello che ci preoccupa davvero è la gestione, l'idea delle deroghe, la mancanza di una vera garanzia sui diritti delle persone che saranno trattenute in questi luoghi. Da questo punto di vista, non siamo riusciti a ottenere alcuna garanzia che non siano parole e - come abbiamo detto in Commissione - ripetiamo in questa sede che sarà nostro compito, nostra cura d'ora in poi, visitarli tutti e sperare che da parte del Parlamento sia prestata una grande attenzione al rispetto dei diritti umani, delle condizioni igienico-sanitarie, dei diritti delle persone, dei nuclei familiari e delle persone che hanno problemi, attraverso l'assistenza necessaria.

[LISEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei solo ribadire e riportare la realtà dei fatti.

I CIE non ci sono più e sono stati trasformati in Centri per il rimpatrio (CPR); li ha trasformati il centrosinistra in Centri per il rimpatrio e restano tali, per cui non cambiano le strutture. Quello che questo Governo saggiamente intende fare è semplicemente renderli attivi, perché, per vecchie disposizioni, dovrebbe essercene uno per ogni Regione, ma questo non accade. Non c'è un Centro per il rimpatrio per ogni Regione. Ciò ha messo in difficoltà molte Regioni e le Forze di polizia su tutto il territorio nazionale. Cito come esempio la Regione Emilia Romagna, che non ha un Centro per il rimpatrio, e, quando c'è bisogno di rimpatriare qualcuno, le Forze di polizia locali devono andare in giro per l'Italia a cercare un posto.

Oggi, se siamo tutti d'accordo nel ritenere che è necessario rimpatriare gli immigrati clandestini, è giusto anche sfatare una retorica che viene fatta. I Centri per il rimpatrio oggi hanno una capienza tanto limitata che il 99 per cento delle persone che finisce al loro interno non è rappresentato dai classici clandestini che non hanno semplicemente rispettato il testo unico sull'immigrazione e quindi da noi sono clandestini; la maggior parte di quanti sono all'interno di quei centri escono da esperienze carcerarie perché hanno commesso gravi reati sul territorio e, se non venissero espulsi immediatamente e portati in un Centro per il rimpatrio, tornerebbero a delinquere sul territorio. Questo è quello che c'è nella maggior parte dei Centri per il rimpatrio, proprio per la loro capienza molto limitata.

Questa maggioranza e questo Governo intendono puntare sui rimpatri, perché è indispensabile agire su questo fronte, soprattutto nei confronti delle persone che, oltre ad essere clandestine, delinquono sul nostro territorio. Pertanto è giusto potenziare i Centri per il rimpatrio, aumentare la loro capienza, crearne dove oggi non ce ne sono e adottare una procedura di espulsione più veloce, perché nel territorio della nostra Nazione non ci può stare chi delinque. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei semplicemente dire al collega Lisei che non si deve meravigliare, perché siamo di fronte al classico caso dell'ipocrisia di chi predica la solidarietà e l'accoglienza, ma a casa degli altri. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.310, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 10.311 e 10.312 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 10.313 a 10.317 sono stati ritirati.

L'emendamento 11.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento n. 1, presentata dal senatore Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento n. 2, presentata dal senatore Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, più andiamo avanti con la legislatura e più si evidenziano le differenze che ci sono tra le varie forze politiche in campo e quelle che ci sono all'interno del Parlamento, ed è bene che questo sia: è bene che vi siano queste differenze, perché è il sale della politica. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio. Chi vuole lasciare l'Aula lo faccia in silenzio, altrimenti diventa impossibile ascoltare.

Prego, senatore.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Come dicevo, si cominciano a vedere e man mano si andranno sempre più evidenziando le differenze tra le varie forze politiche che esistono sul territorio nazionale e che sono rappresentate in Parlamento, ma è giusto che questo sia: è il sale della democrazia il fatto che ci sia la possibilità di confrontarsi su qualsiasi tipo di argomento e che ci siano soluzioni diverse per obiettivi diversi.

La cosa principale che si evidenzia nel decreto che stiamo trattando oggi sta proprio nel fatto che l'immigrazione - da una parte - viene vista come una soluzione e - dall'altra - come un'opportunità di andare incontro alle aziende presenti sul nostro territorio che hanno necessità di occupazione e ne fanno richiesta.

Per quanto ci riguarda, vediamo nell'immigrazione un'opportunità, ma è altrettanto vero che essa va regolamentata, perché è giusto che si regolamenti un flusso.

Siamo ben consapevoli del fatto che i processi migratori nel corso dei secoli hanno fatto parte dell'essere umano, della vita dell'uomo. Noi siamo stati tra i protagonisti della migrazione verso altri territori per poter crescere, ma è altrettanto vero che dobbiamo avere la responsabilità di governare questi processi, di regolarli e di non lasciarli senza alcuna regolamentazione. È bene che in questo senso vi sia una responsabilità da parte nostra.

Noi ci siamo confrontati e abbiamo fatto tutti la nostra parte in Commissione. Ci siamo confrontati quotidianamente... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, diventa davvero difficile per me ascoltare e sicuramente difficile per il senatore parlare.

Prego, senatore.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Ci siamo confrontati su tutti gli argomenti e ognuno di noi ha proposto le proprie soluzioni, ma la cosa fondamentale e importantissima - penso che sia giunto ormai il momento di parlarne - è la legittimazione dell'avversario, perché si sono sentite cose inenarrabili in questi giorni. Deve partire da qui un momento storico nel quale ci si deve riconoscere come persone autorevoli, in modo tale da poter portare sul territorio la propria politica e le proprie soluzioni e tutti sono legittimati a farlo, noi per voi e voi per noi. *(Applausi)*.

Si è parlato di suprematismo in questa fase, anche se personalmente l'unico suprematismo che mi viene in mente è quello etico cui faceva riferimento ieri il collega De Cristofaro. Loro hanno il pensiero di essere depositari del giusto e della verità, ma non è così. Noi ci sentiamo persone autorevoli, tanto da poter mettere in campo le nostre idee, i nostri pensieri e le nostre soluzioni.

Le nostre sono soluzioni che reputiamo valide e hanno ricevuto il consenso popolare, che ci ha permesso di portarle avanti. Lo facciamo con grande impegno, con grande voglia e con grande volontà, ma nel rispetto dell'avversario politico. L'avversario politico va rispettato. Noi reputiamo di avere uno spirito umanitario altrettanto forte, come voi, onorevoli colleghi, che vi sentite depositari di

questo pensiero. Pensiamo sia giunto il momento di accettarci reciprocamente, nelle nostre differenze (*Applausi*), che riguardano le soluzioni, perché ognuno di noi deve sentire la responsabilità di portare avanti ciò in cui crede. Fortunatamente, rispetto agli anni passati, abbiamo un Governo politico che ha una visione e un obiettivo: su questo si deve confrontare la politica, per dare il proprio contributo fondamentale, perché la politica è costituita da visione e obiettivi. Può piacere o meno, ma ogni provvedimento del Governo ha una sua visione e un suo indirizzo.

È per questo motivo che annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame avrebbe dovuto essere la risposta del Governo all'immane tragedia di Cutro del 25 e 26 febbraio. Era necessaria e urgente una risposta a quell'orrore, con 94 vittime accertate - come sappiamo - annegate di fronte alle coste italiane, senza che nessuno, purtroppo, abbia fatto nulla per salvarle. Sarebbe dunque stata necessaria una risposta, ma questa - dal mio punto di vista e da quello della componente Alleanza verdi e sinistra - è una risposta profondamente sbagliata, anche perché quell'orrore, quello del Mediterraneo, rischia di continuare ancora: continuano a morire migliaia di persone ogni anno e porre fine a quella strage è un dovere umano, civile e democratico.

Ci si sarebbe aspettati almeno un guizzo di solidarietà - diciamo così - ma anche di lungimiranza, ad esempio con la decisione di riattivare una missione di salvataggio e soccorso, come fu Mare nostrum. È invece arrivato il decreto-legge in esame, che va nella direzione opposta, che però è rigorosamente coerente, ad esempio, con la dichiarazione del Ministro dell'interno subito dopo il naufragio, ma anche con la scelta gravissima dello stesso presidente Meloni - non dimentichiamolo - che non volle incontrare i parenti delle vittime a Cutro, forse per non irritare una parte del proprio elettorato. Fu annunciata in quei giorni una guerra senza quartiere contro i trafficanti, nel «globo terracqueo», come si disse; una guerra combattuta con la solita formula dell'aggravio delle pene che, come sempre, è l'unica inefficace soluzione a cui sapete fare ricorso.

Onorevoli colleghi, davvero mi chiedo se vi stiate prendendo in giro da soli o se vogliate prendere in giro gli italiani. Davvero pensate che i trafficanti, quelli che si arricchiscono sulla pelle dei migranti, scendano essi stessi nelle barche, a guidarle, magari con il rischio di annegare pure loro? Non vi viene in mente, ad esempio, che la realtà è invece profondamente diversa da questa narrazione propagandistica e che il timone di quelle barche venga spesso affidato proprio a qualcuno di quei disperati, che si mettono in mare a sfidare le onde? Quelli a cui volete dare la caccia, spesso, sono l'ultima ruota del carro, se non l'ultimissima; sono quelli che addirittura, a volte, non hanno nemmeno i soldi per pagarsi il viaggio e proprio per questo accettano di guidare i barconi. Della loro sorte, evidentemente, ai trafficanti non importa nulla. Aumentare le pene, come ben si vede, non risolve il problema.

L'altra formula sulla quale puntate sarebbero gli accordi con i Paesi da cui partono le barche, compensati per la loro collaborazione. Come però sappiamo, sono spesso Paesi che ignorano i diritti umani e si può facilmente immaginare come si adopereranno per fermare le partenze.

In realtà, non c'è nemmeno particolare bisogno di usare l'immaginazione: basta guardare a quello che succede quotidianamente in Libia, alle torture, agli stupri, agli omicidi e ai *lager* che noi finanziamo.

È una macchia vera e propria che l'Italia e l'Europa non riusciranno a lavare facilmente; una colpa che dovrebbe davvero farci vergognare di noi stessi e della nostra sedicente civiltà. Dovremmo chiederci fino a quando volteremo la testa dall'altra parte per non guardare. E invece vogliamo moltiplicare il modello libico o ancora l'accordo che avete trovato sulla protezione speciale.

Ieri siete stati obbligati a una mezza marcia indietro, e questo naturalmente è un bene, ma l'attacco che avete fatto alla protezione speciale resta una scelta gravissima, giustificata con vere e proprie menzogne. Il presidente Meloni ha detto che questa protezione esiste solo in Italia. Non è vero: esiste in 18 Paesi europei. Dite che è un fattore di attrazione verso il nostro Paese. Non è vero: le richieste di questo tipo accolte, per esempio, dalla Germania, Paese non di primo sbarco, sono state il triplo delle

nostre, che sono comunque poco più di 10.000, numeri evidentemente molto diversi dalla cosiddetta invasione di cui a sproposito parlate.

Il Governo giustifica questa irragionevole stretta con la necessità di fermare gli sbarchi, ma non è vero neppure questo. La grande maggioranza della protezione speciale è stata riconosciuta a immigrati dal Sud America o dai Balcani, che evidentemente non arrivano dal mare.

La verità è che questa norma, come la guerra insensata che avete fatto e che state facendo alle ONG o come la stessa dichiarazione dello stato di emergenza, ha il solo scopo di creare un clima isterico e di destare un allarme sproporzionato a puri e meschini fini di propaganda. (*Applausi*).

I Comuni e le Regioni che bocciano questa linea non lo fanno per calcolo politico, ma perché sanno che essa sarà non solo inutile, ma anche dannosa, perché moltiplicherà evidentemente e ovviamente il numero degli irregolari. La stessa riapertura dei flussi sarebbe giusta se i numeri di cui si parla non fossero così insufficienti come sono e se non ci fosse naturalmente di mezzo una legge sbagliata come la Bossi-Fini. Tutti sanno, finanche chi l'ha scritta, che quella legge andrebbe cambiata. Tutti sanno, innanzitutto le imprese, che i flussi previsti sono insufficienti per la nostra economia. Tutti sanno che un crollo degli arrivi sarebbe devastante per il nostro Paese, a partire dal Governo stesso, che peraltro lo ha scritto candidamente nel DEF. Tutti sanno che i migranti potrebbero essere una risorsa e non un problema. Tutti lo sanno, tranne evidentemente quelli che vaneggiano di sostituzione etnica, com'è stato fatto in questi giorni. (*Applausi*).

Come si vede, allora, il provvedimento va anche contro gli interessi reali del Paese, oltre che contro i principi elementari di civiltà, solidarietà e umanità. Penso, però - lo dico al Governo - che non riuscirete a cancellare quella civiltà giuridica e politica che già nella seconda parte del Novecento seppe dare in Italia e in tutta Europa la giusta dimensione alle grandi questioni di cui stiamo parlando. Il premio Nobel Heinrich Böll scrisse che il nostro tempo, semmai avrà un nome, sarà chiamato il secolo dei rifugiati. I nostri Padri costituenti vollero scolpire quei concetti nella solennità dell'articolo 10, quello relativo al diritto d'asilo; un articolo che non casualmente precede l'articolo 11, relativo al ripudio della guerra. La protezione e il diritto d'asilo sono infatti la risposta degli Stati democratici agli orrori della guerra (*Applausi*), della violenza e, oggi, anche dei cambiamenti climatici.

Non dimenticatelo. Non dimentichiamolo mai. (*Applausi*).

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, dopo il terribile naufragio avvenuto tra il 25 e il 26 febbraio a poche centinaia di metri dalla costa calabrese, in località Cutro, che ha causato la morte di ben 94 persone oltre a un numero imprecisato di dispersi, il Governo avrebbe dovuto avviare un confronto con tutte le forze politiche e con i soggetti che a vario titolo operano nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione, avviando un *iter* legislativo per la modifica delle disposizioni in tema di immigrazione in modo ragionato e condiviso.

Così però non è stato, perché ancora una volta il Governo ha scelto di utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza per legiferare, impedendo al Parlamento di svolgere il proprio ruolo e spegnendo qualsiasi tentativo di confronto e di dibattito nella pervicace convinzione di avere le risposte giuste ad ogni problema.

Eppure questo provvedimento, lungi dall'introdurre modifiche migliorative al testo unico sull'immigrazione, indebolisce il sistema dell'accoglienza, con il tentativo di parte della maggioranza di reintrodurre le norme del vecchio decreto Salvini, che sollevarono e continuano a sollevare enormi dubbi di legittimità costituzionale - basta vedere la clamorosa marcia indietro di ieri - anche rispetto alla violazione degli obblighi internazionali del Paese.

Si tratta di un provvedimento inutile e pericoloso. È inutile perché la criminalizzazione del fenomeno - come dimostra la storia di questi vent'anni, da quando cioè è stato introdotto il reato d'immigrazione clandestina - non ha sortito alcun effetto deterrente sulle partenze. Lo vediamo anche in queste settimane: dopo il decreto contro le ONG, gli arrivi sono triplicati.

È inoltre pericoloso, perché l'unico effetto concreto sarà quello di spingere sempre più i migranti ai margini della legalità, come hanno ben spiegato tanti amministratori locali.

Ciò che serve sono politiche e strumenti d'integrazione sociale. Bisogna operare una semplificazione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno e per l'impiego degli immigrati nel tessuto economico.

Quello che non serve, invece, è la cancellazione delle forme di protezione, che esporrà sempre di più gli immigrati alla mercé della criminalità organizzata, che è continuamente alla ricerca di manovalanza per le proprie attività.

Allora, se un merito vogliamo riconoscere a questo provvedimento, è quello di aver reso evidente un approccio ideologico che - come ha ben spiegato ieri anche il collega Filippo Sensi - presto andrà a sbattere contro le realtà che oggi vengono negate.

Mi hanno molto colpita le parole del ministro Lollobrigida, rispetto alle quali esprimo forte e chiaro il mio aperto dissenso e la mia condanna morale. No, signor Ministro, in Italia non è in atto alcuna sostituzione etnica. Trovo anzi pericoloso diffondere simili suggestioni, conferendo loro una sorta di legittimazione istituzionale. Se arriva a dichiararlo un Ministro, allora sarà vero che esiste un disegno per sostituire gli italiani con gli immigrati: è questo ciò che rischiamo di far pensare agli italiani.

Allo stesso tempo, esprimo dissenso e prendo le distanze anche dalla vignetta che circola nelle ultime ore, in cui si fa un'ironia che nulla apporta, in termini di dibattito politico, mentre si offendono gratuitamente le persone nella loro intimità familiare e nella loro vita privata. Anche questo non è dibattito politico. (*Applausi*).

Al di là però dell'assoluta infondatezza storica della teoria della sostituzione etnica, sono proprio i dati sull'immigrazione a smentirvi. Dal 2011 ad oggi, infatti, la percentuale di stranieri in Italia è cresciuta di appena l'1,8 per cento; in secondo luogo, come non smettono di ripetere le categorie produttive, tra le quali una quota importante anche dei vostri elettori, l'Italia ha bisogno di manodopera. È questo un bisogno che altri Paesi, come la Germania, stanno risolvendo mettendo in diretto rapporto le domande di protezione con le domande di forza lavoro nelle imprese.

Inoltre, anche i dati del Documento di economia e finanza del MEF dichiarano che, aumentando di un terzo l'immigrazione, il debito pubblico italiano scenderebbe di almeno trenta punti.

È una realtà quindi che, unita alla tragedia di Cutro, doveva spingere il Governo ad abbandonare i toni della propaganda e affrontare quelli d'interesse nazionale; a revisionare il testo unico dell'immigrazione con un approccio condiviso, tenendo conto dei dati del sistema economico e occupazionale, che, soprattutto per i lavori *low profile*, è sostenuto prevalentemente dagli immigrati; ad aprire i canali per un'immigrazione controllata, partendo dall'abolizione della legge Bossi-Fini, che ostacola la ricerca di manodopera per le imprese; a ripristinare una missione di soccorso in mare, per obbligare anche l'Europa alla modifica di norme che - per citare le parole del presidente Mattarella - sono preistoriche; a immaginare nuove politiche per l'immigrazione, un concetto purtroppo totalmente scomparso dal vocabolario della politica; non ultimo, a cancellare le norme contro le ONG, perché la solidarietà non può mai costituire un reato e il soccorso in mare, oltre che obbligatorio, costituisce il primo baluardo del diritto internazionale, che di certo non possiamo permetterci di infrangere.

Per concludere, signor Presidente, la domanda che - per suo tramite - vorrei porre ai colleghi della maggioranza è se pensano davvero che il giudizio su questo Governo passerà da quanto si dimostreranno forti con i più deboli e con i disperati.

Io penso invece che gli italiani giudicheranno questo Governo dal modo in cui riuscirà a spendere, se ci riuscirà, tutte le risorse del PNRR; dal modo in cui contrasterà il caro-vita, ridando potere d'acquisto alle famiglie; dal modo in cui interverrà sulla sanità pubblica e dall'impegno per sbloccare quell'ascensore sociale nemico del merito e delle nuove generazioni.

Quel che è certo è che nessun Paese ha scritto il proprio futuro aggiungendo norme al codice penale. Soprattutto, a nessun Paese sono concesse scorciatoie, quando si è dentro cambiamenti epocali, che richiederebbero una politica che guardi ai prossimi anni e non ai sondaggi della prossima settimana.

Se però è questa la strategia del Governo, sappiate fin d'ora che sarà fallimentare, si infrangerà subito innanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia europea e, dal punto di vista storico, costituirà un fallimento sulla pelle dei più deboli e sul futuro del Paese, in spregio ai suoi valori di umanità e di solidarietà.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope per annunciare il nostro voto fermamente contrario a questo decreto-legge, che è nato già debole e completamente inadeguato al suo obiettivo.

Cominciamo col dire che esso nasce dopo la strage di Cutro, purtroppo non la prima e temo non l'ultima che è avvenuta nel nostro Mar Mediterraneo, rispetto alla quale il nostro Paese naturalmente ha fatto una terribile figura. Il mondo ci ha guardati in quella situazione: siamo stati balbettanti e ancora oggi non capiamo esattamente quale sia stata la dinamica del fatto.

Quest'oggi, però, vorrei ringraziare in particolare la collega Rando, che ieri ha nominato tutte le vittime di quella strage di cui conosciamo il nome. *(Applausi)*. La voglio ringraziare perché in quel modo abbiamo potuto anche ascoltare quali fossero i luoghi di provenienza di questi morti e - come abbiamo sentito - moltissimi venivano dall'Afghanistan; venivano da Paesi che li avrebbero qualificati come richiedenti asilo, ma non sono mai riusciti ad arrivare qui in Italia e a esercitare il diritto che l'articolo 10 della Costituzione riconosce loro, quello di avere asilo nel nostro Paese e di usufruire dei diritti democratici di cui noi fruiamo, perché la Costituzione così stabilisce.

Che cosa fa il Governo davanti a tutti questi richiedenti asilo che muoiono? Decide di fare un decreto-legge sui flussi, che è tutta un'altra questione e non c'entra niente con la vicenda di Cutro. Ha ragione quindi il mio collega Marco Lombardo, quando dice di non chiamare più questo decreto Cutro, e non solo per non infangare il nome di un paese ridente e bello come possono esserlo quelli del nostro Mezzogiorno e di tutto il Paese, ma anche perché con Cutro - diciamoci la verità - questo decreto-legge non c'entra niente. *(Applausi)*.

Questo è un decreto-legge che la Lega ha voluto nel tentativo di riportare in vita i decreti Salvini. Lo sappiamo benissimo, è molto chiaro, abbiamo visto le divisioni nella maggioranza e il sottosegretario Molteni, che è sempre così capace e affidabile, ieri a un certo punto non sapeva più che cosa fare e, quando il senatore Gasparri ha detto che avrebbe riformulato il suo stesso emendamento in Aula, ha dovuto chiederci di sospendere i lavori per capire cosa fare. Il Governo non sapeva cosa fare in quel momento, ma il Governo non sa cosa fare in un senso ancora più strategico, che è quello che veramente mi preoccupa.

Da un Governo con una maggioranza politica così importante, che aspira a restare al potere per cinque anni, mi aspetterei una strategia e un piano di visione a lungo termine, su un tema fondamentale, strutturale ed epocale, che non andrà via e non sarà certamente la Lega a poter fermare. È un fenomeno che appartiene ai nostri tempi ed è un moto inarrestabile, davanti al quale una politica intelligente e strategica riconosce di doverlo gestire e di dover cercare di utilizzarlo come un'opportunità, perché tanto non andrà via. È quello che, tra l'altro, voi dite.

Dal Documento di economia e finanza - scritto da questo Governo - vediamo che, se pure tenessimo la spesa pubblica sotto controllo e addirittura tagliassimo 56 miliardi nei prossimi tre anni; seppure aumentassimo la produttività del Paese dello 0,8 per cento, quando sono cinquant'anni che questo Paese non cresce; seppure non cambiassimo l'età pensionabile e non la diminuissimo, soltanto per l'invecchiamento della popolazione il costo di sanità e pensioni ci porterebbe a sfiorare il rapporto tra debito e PIL e a portarlo al 180 per cento.

Ebbene, qual è l'unica cosa che dice il Governo che può interrompere questa spirale? Il flusso netto di immigrati deve aumentare di un terzo, quindi ci possono essere più immigrati che vengono a sostenere la spesa sociale e sanitaria di questo Paese. Lo dice questo Governo nel DEF. E cosa dice ora il Governo?

Ieri, mentre qui dentro discutevamo di questo decreto-legge, incredibilmente, la ministra Calderone, come se niente fosse, ha detto che questo Paese ha bisogno di un milione di lavoratori e che non ci sono lavoratori; l'ha detto il Governo in persona e - aggiungo - lo dicono le associazioni di categoria.

In questi giorni a Milano c'è il salone del mobile e oggi il presidente di FederlegnoArredo ha detto che

servono 15.000-18.000 nuovi lavoratori nel settore entro i prossimi anni. Qui al Senato abbiamo avuto il presidente di Confindustria Moda e il presidente della Camera nazionale della moda che hanno detto le stesse cose. Oggi lo dice anche il Governo: mancano un milione di persone.

E poi lo dice incredibilmente anche il ministro Lollobrigida, famosissimo in questi giorni, che, sul «Corriere della Sera» di oggi, alla giornalista che gli chiede cosa volesse dire con quell'infelice espressione, dà questa risposta: «Stavo parlando in positivo di immigrazione legale, il cui primo nemico è quella illegale». E aggiunge: «Un concetto chiaro, per dire che l'indirizzo del Governo è prendere atto di un drammatico decremento della natalità, che fa prevedere nei prossimi anni un abbattimento drammatico della nostra popolazione».

Quindi, siamo tutti d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno di persone che vengano a lavorare in questo Paese. E allora la domanda è: perché tenete nell'irregolarità persone che sono nel nostro Paese e già lavorano? (*Applausi*). Per quale motivo quando si fa il *click day* mettete a disposizione 80.000 posti per migranti che lavorano, che tra l'altro voi sostenete essere all'estero, ma sappiamo benissimo che sono in Italia, altrimenti quale imprenditore farebbe un contratto a un lavoratore che non conosce? Il vostro *click day* è una sanatoria mascherata, ma soltanto per un terzo dei richiedenti. Ci si chiede allora: perché lasciate nell'irregolarità gli altri due terzi di persone che sono in Italia e che già lavorano? Anzi, perché volete che quelli che hanno la protezione speciale tornino nell'illegalità, quando il ministro Lollobrigida dice al «Corriere della Sera» che stava parlando in positivo di migrazione legale il cui primo nemico è quella illegale? Come si fa a immigrare legalmente in questo Paese? Non c'è possibilità.

Perché le persone non vengono in Italia a cercare lavoro regolarmente? Perché voi continuate a mantenere una legge - la Bossi-Fini - che impedisce appunto di arrivare in Italia regolarmente (*Applausi*), perché l'unica possibilità di arrivare in Italia è avere un rapporto di lavoro da un datore di lavoro che nemmeno ti conosce.

Perché, se siete nemici dell'immigrazione illegale, fate di tutto per spingere le persone nell'illegalità? Qual è l'obiettivo? È una domanda retorica, signora Presidente, perché la risposta ce l'abbiamo: perché tenere così alti l'attenzione e l'allarme sul tema migrazioni, da parte della destra sia di Governo sia di opposizione, ha dato loro la possibilità di lucrare un consenso sulle paure delle persone. (*Applausi*). Questo è il fatto. E invece cosa dovrebbe fare una classe dirigente responsabile? Dovrebbe dire: abbiamo un fenomeno strutturale? Lo vogliamo gestire? Come si fa? Certamente sostenendo la natalità; sono fortissimamente favorevole a sostenere la natalità; non per niente, la nostra Elena Bonetti è l'autrice del Family act, che ha dato un potente segnale al Paese dicendo che un bambino che nasce non è un lieto evento soltanto per la famiglia in cui nasce, ma è un investimento per il Paese.

Tuttavia, signor Sottosegretario, il problema qual è? Che se anche tutti gli italiani di ogni etnia - me lo faccia dire, perché gli italiani non si individuano con l'etnia, ma col passaporto, ossia con il loro rapporto di cittadinanza con questo Paese, e fareste bene a riconoscere la cittadinanza a chi è di fatto cittadino di questo Paese (*Applausi*) - cominciasse a fare i figli oggi, questi sarebbero lavoratori tra venti-venticinque anni, non prima; quindi, c'è certamente un problema di lungo periodo, ma la domanda che faccio a questo Governo è: come risolvete il problema di breve periodo?

FederlegnoArredo, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, i datori di lavoro e le nostre famiglie che hanno bisogno di assistenza non possono aspettare venticinque anni per vedere gli effetti delle politiche della natalità. E infatti, i Paesi più avveduti del nostro fanno un lavoro molto intelligente di attrazione di migranti qualificati: per esempio, investono per attrarre nuclei familiari anziché singoli, perché capiscono che, insieme alla strategia di lungo periodo sulla natalità, bisogna risolvere un problema dei nostri imprenditori oggi, signor Sottosegretario.

Non sottovaluto l'aspetto umanitario, ma in questo mio intervento ho voluto parlarne perché temo che voi l'aspetto sanitario non lo sentiate. Spero almeno che sentiate i motivi dell'economia, che sentiate i motivi dell'interesse nazionale e vi comportiate come una classe dirigente che si rispetti.

Invece voi fomentate l'odio, fomentate la paura e fate una cosa molto brutta: dite a questo Paese che il futuro non è un'opportunità, ma una minaccia. Voi state uccidendo - e questo è ancora più grave di quello che fate ai migranti - la possibilità che questo Paese pensi per se stesso di avere tutte le

possibilità per farcela. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Monsignore Antonio Bello», di Molfetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 591 (ore 11,30)

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, non abbiamo interesse ad alimentare polemiche e interventi nel ribattere a questa o a quella delle tante contumelie che vengono lanciate. Noi andiamo avanti per la nostra strada.

Le bugie e la verità: le bugie sono quelle che stiamo sentendo da parte dei vari Gruppi di sinistra. La verità è la natura del nostro provvedimento: questo decreto-legge - non starò qui a illustrarlo punto per punto - regola i flussi e serve a regolare meglio l'ingresso di persone che vengono in Italia per lavorare, in base a un principio che anche nel passato esisteva e che non sempre è stato adottato. Il Governo ha previsto 82.000 persone, ma c'è chi dice che si può arrivare a 100.000: non sarà questo il problema, anche se noi vorremmo che lavorassero anche gli italiani, invece di prendere il reddito di cittadinanza, per evitare che l'italiano prenda il reddito e debba venire lo straniero a lavorare in Italia.

(Applausi). Dobbiamo rimettere un po' le cose in ordine.

Quindi, le bugie sono quelle che vengono da sinistra e le verità sono quelle che diciamo noi. Accanto a questa regolamentazione di flussi, ci sono norme che rendono più severa la gestione dei clandestini e tutto quello che di disordinato avviene nel Mediterraneo. Non c'è il tempo per riassumere tutta la politica del Governo su queste materie, ma voglio partire dal punto su cui ci siamo fermati ieri: non c'è nessuna retromarcia né del Governo, né della maggioranza. *(Applausi)*. C'è il confronto parlamentare democratico e libero che facciamo.

Cari colleghi, faccio notare ai rappresentanti dell'opposizione che la settimana scorsa abbiamo esaminato il decreto-legge sul PNRR e questa settimana esaminiamo il decreto-legge sui flussi. Non c'è stato il classico scenario, che a volte in Parlamento pure si attiva legittimamente, con il voto di fiducia, il voto unico, nessuno discute niente e nessuno conosce i contenuti nel dettaglio, perché chi sta in Commissione approfondisce, poi in Aula arriva il maxi emendamento e c'è il voto di fiducia. Questa volta abbiamo discusso i vari punti e la discussione - ve lo dice uno che in Parlamento ci sta da tempo - è fatta per ascoltare, non per insultare. *(Applausi)*. Questa è la realtà.

C'era un punto che creava un dubbio? Era un dubbio che poteva esserci. Allora, nelle leggi precedenti spesso si è richiamato il rispetto dei trattati internazionali e della Costituzione, cosa che è scontata e in una legge si può scrivere o non scrivere. Non è che in tutte le leggi italiane c'è scritto che bisogna rispettare la Costituzione e i trattati internazionali: è scontato. Se una legge non rispetta la Costituzione viene cassata e i trattati internazionali vincolano i Governi. Si era quindi deciso di rivedere alcuni testi: vogliamo lasciare questi riferimenti? Lasciamoli. Questo è successo ieri: non c'è stata marcia indietro, perché le norme più restrittive sui permessi speciali sono rimaste tutte, chiare e intere, all'interno di questo testo. *(Applausi)*.

La maggioranza ha lavorato, com'è normale che sia, ognuno ha le sue sensibilità o priorità. Abbiamo fatto un emendamento unitario con i colleghi Lisei e Pirovano, con il lavoro della Commissione e la collaborazione del Governo, con il quale ci siamo confrontati. Sono materie molto complesse, in cui il Parlamento ha la sua sovranità, ma il Governo la sua responsabilità.

Noi abbiamo cambiato molte norme. Faccio un esempio per tutti: per concedere il permesso speciale, abbiamo abolito le condizioni psicofisiche, che sono un concetto così aleatorio che chiunque lo poteva invocare e ottenere di fatto una sanatoria surrettizia. Oggi, per avere il permesso speciale per ragioni sanitarie devi avere una patologia grave che non si può curare nel Paese di provenienza e allora occorre solidarietà umana, sociale e sanitaria. Se uno ha il morbillo, se lo curerà al Cairo o a Tunisi e non c'è bisogno di venire in Italia con un permesso speciale. *(Applausi)*. Se ha una patologia più grave, può farlo; gli aerei della nostra Aeronautica vanno a prendere bambini e persone in giro nel mondo e trasportano organi, quando c'è un trapianto da fare: figuriamoci se l'Italia non ha questo alto livello di

civiltà.

Non dite bugie, quindi. La protezione speciale inserita sul lavoro? Vado per *flash*, perché il tempo si esaurisce. Uno su venti è andato a lavorare. Voi l'avete allargata nel 2020, ma noi abbiamo un mandato diverso dall'elettorato e restringiamo questa normativa nel 2023. Si chiama democrazia, alternanza dei Governi. (*Applausi*). Altrimenti, ci sarebbe sempre il Governo del PD, che, senza vincere, governa sempre. Abbiamo quindi un mandato popolare e abbiamo cambiato in molti punti - come ho già detto - questo permesso speciale. Noi facciamo sintesi e ascoltiamo il Parlamento: questo è avvenuto ieri. Non siamo degli arroganti, fiducia e museruola, come hanno fatto i Governi Conte e i Governi di altri, perché poi la democrazia la si invoca qualche volta. Abbiamo vissuto in un vero e proprio regime, senza alcun dialogo, ai tempi dei Governi Conte. Noi invece in Parlamento sappiamo seguire la logica del confronto.

Per quanto riguarda i flussi, il Governo sta agendo in maniera molto ampia. Riguardo a Cutro, ieri tutti ci siamo commossi a sentire i nomi delle vittime, ma leggetevi gli esiti delle indagini della magistratura: gli assassini non sono i membri del Governo italiano, ma gli scafisti che hanno gestito in maniera turpe quei viaggi e quelle operazioni, impedendo di telefonare e di chiedere soccorso. Facevano i video promozionali. Leggete le inchieste. I disumani chi sono? Dite che la Meloni e il Governo sono disumani: disumani sono i parenti di Soumahoro, che sfruttano nei campi le persone che vengono dall'estero. (*Applausi*). Disumani sono gli scafisti: non ho qui i nomi, altrimenti leggerei quelli degli scafisti di Cutro per tenere il Parlamento nell'indignazione. Quella è la disumanità, non un Paese che ha il 10 per cento di popolazione straniera e che apre ad altre 80.000-100.000 persone.

Anche lo stato d'emergenza serve per aiutare le amministrazioni locali (c'è chi è stato sindaco e chi lo è in qualche Comune minore, ci sono anche presidenti di Regione). Io ho ricevuto appelli attraverso i mezzi di comunicazione diretti: il sindaco di Roccella Ionica non ha i soldi per sfamare tutti quelli che sbarcano. Lo stato d'emergenza serve a coinvolgere lo Stato e la Protezione civile per aiutare gli sventurati. Le Regioni e i Comuni che rifiutano questo stato d'emergenza sono disumani: loro sono i disumani? (*Applausi*). Come li sfamano poi? Se non hanno i soldi - e non ce li hanno - lo Stato interviene. Questo è lo stato d'emergenza. Quindi chi è che dice le bugie? Sempre gli stessi.

Ricordo sempre, in questi interventi, che nel 2011 un senatore disse che c'era una guerra sbagliata. Quel senatore - che si chiama Silvio Berlusconi - disse che con la Libia bisognava negoziare, non sganciarle le bombe (*Applausi*), che anche il presidente Napolitano, che rispetto molto, diceva che bisognava utilizzare. Chi sono i pacifisti? Quelli della sinistra, che hanno voluto le guerre nella ex Jugoslavia, con il Governo D'Alema, e nella Libia? O sono quelli del centrodestra e Silvio Berlusconi i pacifisti? (*Applausi*). Quindi non siete nemmeno i veri depositari dell'amore per la pace.

A Tunisi, in questi giorni, anche il vice presidente del Consiglio Tajani ha detto di dare aiuti. Voglio dire da quest'Aula al commissario per l'economia Gentiloni (del PD, ma commissario europeo), che è andato a Tunisi anche lui e ha fatto una lista di riforme e di cose che chissà quando le farà la Tunisia: l'Europa aiuti la Tunisia, sennò per colpa di Gentiloni avremo i fondamentalisti e i tagliagole a Tunisi. (*Applausi*). Caro Gentiloni, cara Commissione europea, aiuta la Tunisia, perché la Turchia è stata aiutata, con sei miliardi, per bloccare l'emergenza siriana. Ora, siccome interessa l'Italia, l'Europa lesina. Faccio nomi e cognomi: Paolo Gentiloni. È andato lì: apra i cordoni della borsa, come ha chiesto il Governo italiano, come ha chiesto la Meloni, come hanno chiesto Tajani e tanti altri. Sennò, quando ci saranno poi quelli della *ji*had islamica, dove li mandiamo? Da Gentiloni? Non credo, ovviamente.

Ecco, il piano per l'Africa, il piano Mattei: la politica che noi facciamo è quella di cui ha parlato anche il Santo Padre. Una volta, tornando da un viaggio all'estero, disse: quanti ne possiamo accogliere? Un numero limitato. E disse una frase semplice: di più non posso. Ecco, la nostra linea è quella espressa anche da Papa Francesco: di più non posso. Quanto è di più? Datevi una regolata; mi pare che siamo ben oltre il di più in Italia, anche in questi giorni e in questi mesi.

Quindi noi siamo per il rispetto delle persone e non prendiamo lezioni da chi è favorevole all'utero in affitto e considera le donne del Terzo mondo una specie di oggetto per sfornare bambini da comprare. (*Applausi*). Noi quelle persone le rispettiamo anche in questo: non le consideriamo persone in cui

impiantare un ovulo, che casomai viene da un Paese, in un corpo più robusto di un altro Paese. Quello è razzismo, quella è una politica - visto che fate gli attacchi anche a questo o a quel Ministro - di manipolazione del corpo delle persone, di razzismo vero e proprio, che spesso si basa sulla miseria del Terzo mondo, dove per disperazione e per fame si vende un bambino.

Chi sono, quindi, i disumani? Chi sono i bugiardi? Chi non vuole l'aiuto nell'emergenza?

Noi votiamo con convinzione a favore del decreto-legge in esame, per disciplinare i flussi e per restringere la protezione speciale. Non abbiamo fatto nessuna retromarcia: noi andiamo avanti, ma con intelligenza, con umanità e con il rispetto del Parlamento. Per questo il Gruppo Forza Italia voterà a favore del decreto-legge in discussione. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, è difficile trovare le parole per il comportamento del Governo e di questa maggioranza non solo in occasione della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma fin dall'inizio. Appena insediati, al grido di «pronti» in campagna elettorale, da quei grandi statisti che sono, hanno immediatamente messo a fuoco il grande problema dell'Italia, i *rave party*, e quindi è stato emanato un decreto-legge urgente per arginare questo fenomeno che flagella il nostro Paese da Nord a Sud, con raduni molesti di giovani in tutta Italia. Avercene di giovani in giro in Italia! I giovani, invece, dall'Italia di Meloni scappano, perché non c'è futuro per i giovani nell'Italia di Meloni, altro che *rave party*.

Più che pronta, la *Premier* a noi sembra disorientata e affannata. È completamente inerte su alcuni *dossier* veramente scottanti, come quelli del carovita e dei mutui alle stelle, che, quelli sì, stanno mettendo in ginocchio milioni di italiani; è inerte sulle condizioni dei lavoratori e sui salari da fame che ci sono nel nostro Paese. Devo dire che, invece, una certa attività si riscontra sul fronte della povertà, per aumentarla.

Questo *dossier* sull'immigrazione ha tanto il sapore della tragica beffa. Da cinque anni, dall'opposizione, ci hanno perforato i timpani urlando i loro *slogan*: blocchi navali, controllo delle frontiere, rimpatri forzati. Poi arriva l'incarico di Governo, gli sbarchi quadruplicano e il duo Meloni-Salvini non sa più che pesci prendere, così inizia a varare misure raffazzonate e buone solo a fare titoli di giornale, senza soluzioni reali: prima il decreto-legge contro le ONG, con il divieto di salvataggi multipli (e no, hai già salvato questi, mica puoi salvare anche questi altri: mi sembra molto ragionevole). (*Applausi*). Ci sono poi le disposizioni con cui le navi vengono mandate in giro per ore, alla ricerca di altri litorali, aggravando quindi il costo di tutta l'operazione. Anche in questo caso non ci sono soluzioni, perché il grosso degli arrivi in Italia non avviene per mare o tramite le ONG.

Vi è però qualcosa che purtroppo avviene anche troppo frequentemente per mare: sto parlando delle tragedie. A volte accadono anche a poche decine di metri dalla riva, com'è successo a Steccato di Cutro. La tragica beffa a cui mi riferivo è la seguente: abbiamo assistito attoniti alle dichiarazioni sconcertanti del ministro dell'interno Piantedosi che incolpava i morti di essere morti; abbiamo guardato increduli ad una Presidente del Consiglio che in conferenza stampa inanellava strafalcioni sulla ricostruzione dei fatti e allo stesso tempo ignorava i parenti delle vittime, mentre l'Italia oggi aspetta ancora che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini spieghi finalmente cos'è accaduto quella tragica notte. (*Applausi*).

In questo quadro desolante, il Governo vara l'inutile decreto-legge al nostro esame, aggiungendo la beffa al danno: la dichiarazione dello stato d'emergenza. La stessa Giorgia Meloni che, con le vene del collo gonfie, inveiva contro il presidente del Consiglio Conte, che aveva osato istituire lo stato d'emergenza perché affrontavamo una pandemia (se qualcuno non se lo ricordasse, significa un'epidemia di proporzioni globali), oggi usa lo stato d'emergenza per fronteggiare una situazione strutturale, come il fenomeno migratorio. Paradossi meloniani, così li chiamerei. (*Applausi*).

Il provvedimento oggi in esame è un pasticcio come quest'Assemblea non ne aveva ancora visti prima. La modalità con cui lo avete gestito è la cifra distintiva di questa maggioranza e si può riassumere in tre caratteristiche di fondo: diletterantismo, arroganza e spaccature interne. (*Applausi*).

Diletterantismo perché nella gestione di questioni strutturali non riuscite a far altro che improvvisare;

arroganza perché avete ricattato il Parlamento. Vi vantate di non aver messo la fiducia, ma potete farlo solo perché le persone lì fuori non conoscono giustamente le procedure parlamentari e non possono sapere che quello che avete fatto è molto peggio che mettere la fiducia. Inviare nottetempo, la notte prima dell'approdo in Aula, un subemendamento interamente sostitutivo e diverso dal decreto originario, aggirando le regole e minacciando il Parlamento di non poter esercitare le sue prerogative, ossia emendare, significa non avere alcun rispetto delle istituzioni e quindi della democrazia. (*Applausi*). È di una tale furbesca ignoranza, che persino voi a un certo punto ve ne siete vergognati e lo avete ritirato, ma il ricatto fatto al Parlamento resta un'onta sulla vostra etica politica, su cui avrò modo di tornare più tardi.

Il decreto ha fatto emergere oltre ogni ragionevole dubbio le vostre spaccature interne: il braccio di ferro non lo avete ingaggiato solo con le opposizioni, ma tra di voi. Sulla questione della protezione speciale avete messo su un tragicomico balletto di avanzate e retromarce cui il Paese e la stampa hanno assistito attoniti. I giornalisti mi chiamavano e mi chiedevano: «Ma allora l'hanno tolta? Ma allora l'hanno rimessa? Ma allora l'hanno ridimensionata? Ma allora cosa fanno?». Chi lo sa? Non sapete neanche voi che cosa fare, questa è la verità. (*Applausi*).

Non lo sapete perché avete mentito per decenni, dicendo che la protezione speciale esiste solo in Italia e che è un fattore di attrazione incredibile per gli stranieri - non dico *pull factor* per non beccarmi la multa da parte di Rampelli - alimentando paure indotte e odio razziale, sì odio razziale. Adesso, invece, viene fuori che la protezione speciale nel 2022 ha riguardato 10.000 persone - questo è il cuore del dramma che avete messo su - perlopiù di nazionalità albanese e peruviana, che notoriamente vengono in barca in Italia, sbarcando naturalmente sulle nostre coste. Viene fuori anche che sistemi di protezione simili al nostro esistono in ben 18 Paesi europei, quindi altro che fattore di attrazione, altro che situazione anomala è quella dell'Italia.

Menzogne, come sempre. Voi però insistete, perché ormai dovete tenere il punto e così l'unico risultato che otterrete alla conversione di questo decreto-legge sarà avere 10.000 irregolari in più: persone che oggi lavorano e che sono da anni nel nostro Paese si troveranno all'improvviso senza permesso, ma non potranno essere rispediti al Paese loro, come dite voi, mentendo anche in questo caso. Avranno davanti due opzioni: continuare a lavorare, ma in nero, quindi smettendo di contribuire all'erario statale, oppure finire nelle maglie della criminalità, alimentando - questa sì - l'insicurezza.

Geni, geni e in malafede (*Applausi*), perché voi queste cose le sapete benissimo. Lo sapete così bene che è legittimo chiedersi se, oltre al totale diletterantismo del Governo, non vi sia dietro anche una diabolica strategia per cui si voglia appositamente esasperare la situazione per spianare la strada ad altri provvedimenti ancora più iniqui, repressivi e disumani con cui soffiare sulle vele della vostra propaganda. Di assaggi in questo senso ne abbiamo già avuti in abbondanza e non bastano le scuse del ministro Lollobrigida circa la sostituzione etnica. Ora infatti voi siete al Governo e siete tenuti all'obbligo della responsabilità di sapere che cosa dite e quali significati hanno le parole che pronunciate. (*Applausi*).

Adesso è il momento di dire la verità a tutti gli italiani, soprattutto a quelli che vi hanno dato fiducia, e far cadere definitivamente il velo di Maya che ancora cerca di coprirvi. Fate sapere ai vostri elettori l'imbarazzo e il vicolo cieco in cui vi siete cacciati e in cui avete cacciato l'Italia. Fate sapere che in queste ore il Parlamento europeo sta discutendo di una riforma della gestione migratoria.

Il MoVimento 5 Stelle fin dalla sua nascita dice che il trattato di Dublino va cambiato e lo avete siglato voi (*Applausi*), lo hanno siglato le forze di centrodestra nel 2003.

Voi avete siglato il trattato in base al quale chi arriva in Italia deve rimanere in Italia (*Applausi*) e oggi i Gruppi parlamentari, in cui si trovano i rappresentanti di Lega e Fratelli d'Italia in Europa, votano contro la riforma della gestione migratoria. (*Applausi*). Cacciateci da questo impaccio, uscite dall'ipocrisia e smettete di mentire ai vostri elettori!

Signor Presidente, avrei ancora molto da dire, anche sull'etica politica dimostrata, sullo scippo della legge Saman, sul comportamento scorrettissimo del senatore Gasparri, ma mi avvio alla conclusione. Il decreto-legge che vi accingete ad approvare è dannoso e utile solo alla vostra propaganda e non potete arrabbiarvi se qualcuno lo definisce razzista, perché sono le vostre parole e le vostre azioni a definirlo

così, nessun altro: non avete altri che voi con cui prendervela. Pertanto, annuncio il voto convintamente contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto dichiaro subito che non accettiamo lezioni da chi ha votato i decreti Salvini, ha condiviso la politica dei porti chiusi e oggi dà lezioni a noi sulla coerenza. (*Applausi*). Coerentemente, quei decreti li abbiamo votati e quelle politiche le abbiamo affrontate, il nostro *leader* ne paga le conseguenze nei tribunali e le condividiamo anche oggi, per come sono contenute nell'attuale decreto-legge. Noi siamo coerenti, qualcun altro è trasformista.

La Lega voterà a favore del decreto-legge in esame, per un motivo molto semplice: a differenza della sinistra, per noi esiste un'emergenza immigrazione, che va affrontata e gestita prima che diventi esplosiva. Onorevoli colleghi, il decreto-legge non nasce dalla propaganda, ma dalla necessità del Governo di intervenire e affrontare per tempo quella che diventerà una situazione potenzialmente ingestibile per i nostri territori, per le nostre comunità e per i nostri sindaci.

Signor Presidente, in questo decreto-legge diciamo sì ai flussi regolari, ai corridoi umanitari, alle procedure più snelle e veloci per l'ingresso degli stagionali impegnati in agricoltura. Diciamo sì, però, anche a pene più severe per chi è responsabile della tratta degli esseri umani. (*Applausi*).

Al di là delle strumentalizzazioni della sinistra, a Cutro è avvenuta una tragedia che ha lasciato tutti noi nel totale sconforto, per il dramma accaduto non per responsabilità della Guardia costiera, né tantomeno del Governo o dello Stato italiani. Quella tragedia è legata al comportamento di trafficanti di uomini e di scafisti senza scrupoli, che fanno quell'attività esclusivamente per un obiettivo, ovvero per scopo di lucro, non certamente per motivi umanitari. (*Applausi*). Quelli sono i colpevoli, non certo lo Stato italiano, il Governo e la Guardia costiera! Con il decreto-legge diciamo sì anche a strumenti più efficaci per le espulsioni, attraverso il rafforzamento delle attività dei CPR e diciamo chiaramente no all'utilizzo della protezione speciale come una sanatoria indiscriminata. (*Applausi*). Questi sono i contenuti del decreto-legge sui quali la Lega voterà a favore.

Gli esponenti della sinistra hanno dichiarato, in questo dibattito, che i numeri attuali dell'immigrazione non rappresentano un'emergenza. Noi non la pensiamo allo stesso modo, perché c'è un'emergenza, che va affrontata e gestita. Abbiamo la preoccupazione di non tornare alla stagione degli anni 2014, 2015 e 2016, in cui c'erano Governi di sinistra, nei quali abbiamo assistito al *business* delle cooperative, alle tendopoli, all'arrivo nei Comuni, senza preavviso nei confronti dei sindaci, di *pullman* carichi di migranti.

Quella, sì, è stata una gestione irresponsabile (*Applausi*), che ha scaricato sul territorio l'emergenza.

Di fronte all'emergenza attuale, che noi riconosciamo, non ci sono responsabilità dirette di questo Governo o dell'Italia. Non è il Governo italiano che incentiva le partenze, come venne fatto allora con lo strumento di *Mare nostrum*, gestito dalla sinistra. Ci sono fattori contingenti che hanno fatto impennare i numeri degli arrivi. Si tratta di fattori internazionali e di instabilità regionali che sono sotto gli occhi di tutti: il conflitto in Ucraina e quindi profughi da quel territorio e gli aumenti del costo dell'energia, cui si è accompagnato un aumento dei prezzi dei beni alimentari, che è un fattore esplosivo in Africa e che ha fatto aumentare ancora di più le partenze. C'è una grave crisi in Tunisia che è sotto gli occhi di tutti; una difficoltà di natura economica e finanziaria. Abbiamo ascoltato le parole del presidente Saïed che ha invitato i migranti subsahariani, che attualmente sono occupati, lavorano e vivono in quel territorio, a lasciare la Tunisia. Abbiamo la consueta instabilità libica. Abbiamo una rotta balcanica che ha preso la direzione del mare verso la Calabria dall'Afghanistan e dall'Iran. La somma di tutte queste situazioni sta diventando esplosiva per il nostro territorio ed è nostro dovere farci trovare pronti. Questo è il motivo del provvedimento al nostro esame.

Vorrei poi affrontare il tanto contestato tema della protezione speciale. Primo punto: nessuno si può permettere di insegnare o dare lezioni all'Italia sul tema dell'accoglienza, al di là dei Governi che si sono succeduti. (*Applausi*).

Secondo: l'Italia ha nella propria cultura il rispetto della dignità umana come principio fondante della propria identità. Non è un tema che divide la destra o la sinistra, ma appartiene all'indole del nostro

popolo. Nessun Paese europeo si sta facendo carico oggi, come nel passato, dei costi e del peso dell'accoglienza quanto l'Italia; quindi nessuna lezione, da nessuno, tanto meno dalla sinistra italiana. La protezione speciale - va chiarito - continuerà ad essere garantita. Sul tema c'è stata molta propaganda da parte della sinistra, in Commissione e in Aula. Vorrei chiarire a tutti, anche se non dovrebbe essere necessario, che per chi è oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politica, chi rischia di essere sottoposto a torture, per i minori non accompagnati o per chi versa in gravi condizioni di salute, la protezione speciale rimarrà, così com'era garantita attraverso i decreti Salvini. Cosa cambia? Ci sono modifiche che riguardano esclusivamente gli aspetti inseriti dal Governo giallorosso, dal Governo Conte II e dal ministro Lamorgese, che estendeva questi requisiti aggiungendone anche altri, molto vaghi e di dubbia interpretazione, che venivano definiti violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del migrante. Cosa significa? Può voler dire tutto e niente. Stranieri che hanno difficili condizioni psicofisiche? Questi erano strumenti che allargavano a dismisura la possibilità di utilizzare lo strumento della protezione speciale e che l'hanno resa una sanatoria di fatto.

C'è quindi una stretta sulla protezione speciale? Sì, attraverso questo decreto-legge la stretta c'è, ma in modo assolutamente responsabile da parte di questo Governo e di questa maggioranza. Non siamo d'accordo infatti sul promuovere provvedimenti che siano assimilabili a sanatorie indiscriminate.

Questi sono i dati di fatto. Quindi siamo noi a dire alla sinistra basta propaganda, basta fare propaganda. *(Applausi)*. Noi diciamo alle opposizioni basta creare un clima di diffidenza verso l'Italia a livello internazionale, come se le misure varate da questo Governo fossero razziste e disumane. Così non è.

Vorrei toccare un ultimo tema. Questi decreti sono sufficienti a risolvere l'emergenza immigrazione? La nostra risposta è no, non bastano, evidentemente. Il Governo italiano, qualsiasi Governo, di qualsiasi colore, può varare le leggi migliori possibili per affrontare la gestione, l'accoglienza e anche la repressione e la lotta all'immigrazione clandestina, come noi riteniamo di fare attraverso questo decreto, ma da solo non ce la può fare. Chi ha gravi responsabilità non è l'Italia, ma l'Europa, ancora una volta, perché è totalmente assente. L'Italia è lasciata sola. *(Applausi)*.

Noi apprezziamo l'impegno del presidente Meloni e del Governo, ma all'immigrazione serve una risposta comune da parte europea, che oggi non c'è. E tale risposta non può ridursi esclusivamente al tema, tanto caro alla sinistra, del ricollocamento in altri Paesi.

Per quanto ci riguarda, infatti, la politica ad esempio dell'Ungheria non è imbarazzante. Loro fanno quello che dovrebbe fare l'Europa: difendere i propri confini. I ricollocamenti che accettano Germania e Francia nei confronti dell'Italia sono ridicoli. Poche centinaia o migliaia di persone, che rappresentano un modo per salvare la faccia da parte di questi Paesi, mentre in Europa la verità è che ognuno bada a sé e l'Italia è abbandonata a se stessa.

Signor Presidente, in definitiva la Lega si ritiene soddisfatta per i contenuti di questo decreto-legge e per le modifiche apportate attraverso emendamenti proposti dal Governo, dalla maggioranza e dal nostro Gruppo parlamentare. L'emergenza immigrazione esiste, va affrontata, governata e gestita. Questo decreto-legge è utile e necessario e avrà il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori del Governo, giovedì 9 marzo scorso il Consiglio dei ministri, anziché a Palazzo Chigi, si è riunito presso l'aula consiliare del Comune di Cutro. In tale sede, a pochi giorni dalla tragedia che si è consumata sulle coste della medesima cittadina, ha adottato il decreto-legge che oggi quest'Assemblea è chiamata a convertire in legge.

Si tratta di un decreto-legge che ci saremmo aspettati avrebbe innanzitutto cercato di scongiurare il rischio che si possano ripetere naufragi con morti e sofferenze come quelli avvenuti pochi giorni prima della sua adozione, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio.

Ci saremmo aspettati che il Governo intervenisse, ad esempio, sulle modalità e sulle condizioni dell'intervento della Guardia costiera, specie quando vi è notizia di un'imbarcazione nelle vicinanze e quando la Guardia di finanza è costretta a rientrare in porto per il peggiorare delle condizioni del mare. Ci saremmo anche aspettati qualche norma in grado di dare seguito alle parole del ministro Piantedosi, con le quali promise un pronto intervento nei luoghi dai quali i migranti partono.

Credo infatti che abbiamo ancora tutti memoria, insieme al maldestro e comunque vergognoso tentativo di attribuire la colpa dei morti in mare alle stesse vittime, dell'invito fatto dal Ministro a chi fugge da guerra, persecuzioni e carestie a non partire e attendere, perché, come disse, "vi veniamo a prendere noi". Ci saremmo dunque attesi qualche precisazione su chi sarebbe andato a prenderli e in quali luoghi e con quali mezzi li avrebbe condotti in Italia.

Non abbiamo però trovato nulla di tutto ciò: nulla per garantire un più coordinato ed efficace intervento di soccorso; nulla per provare a rimuovere le cause di viaggi pericolosi, in condizioni inumane e degradanti; e non abbiamo trovato nulla di serio e adeguato per affrontare il problema, che pure nel titolo si annuncia di voler affrontare, della carenza di lavoratori nel nostro Paese, anche e soprattutto in conseguenza del calo demografico.

Questo è un problema molto serio, che coinvolge il nostro intero sistema produttivo, dal settore manifatturiero a quello agroalimentare a quello turistico, senza dimenticare naturalmente quello dei servizi alla persona. Le richieste di assunzione di lavoratori non appartenenti all'Unione europea presentate dai datori di lavoro nel cosiddetto *click day* sono state oltre 240.000, più del triplo della quota prevista dal Governo. E dell'impatto positivo che l'immigrazione può avere sul nostro sistema economico il Governo, peraltro, sembra essere a conoscenza. In una nota di accompagnamento al DEF viene infatti evidenziato come il nostro debito pubblico nei prossimi quarant'anni, se la situazione rimanesse com'è ora, crescerebbe di circa una decina di punti; se l'immigrazione dovesse diminuire di un terzo, il rapporto debito-PIL salirebbe dal 144 al 220 per cento; se l'immigrazione aumentasse di un terzo, quel rapporto scenderebbe invece dal 144 al 133 per cento. Anche il nostro sistema previdenziale, per rimanere in equilibrio - com'è noto - ha bisogno che il numero degli occupati non diminuisca, ma al contrario cresca e si consolidi. La situazione in cui versa il nostro sistema economico e produttivo è dunque nota, così come la crescente domanda di servizi di cura e di assistenza connessa al progressivo invecchiamento della popolazione.

Eppure, nel decreto non abbiamo trovato alcuna disposizione conseguente. In compenso, abbiamo trovato un'incomprensibile restrizione della protezione speciale e in particolare l'abrogazione della protezione speciale per i casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Quale sia la ragione di una simile scelta, onorevoli colleghi, è davvero difficile capire. Al di là dei pur evidenti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 8 della CEDU, con l'articolo 7 della Carta di Nizza e, prima ancora, con l'articolo 10 della nostra Costituzione, risulta difficile comprendere quale sarebbe il vantaggio per il nostro Paese e per i nostri concittadini di abrogare tale forma di protezione speciale. L'unico effetto di questa scelta improvvida sarà aumentare il numero di presenze irregolari e, al contempo, il contenzioso.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,17)

(Segue GIORGIS). Vorrei sommessamente ricordare al senatore Tosato che la formula "vita privata e familiare" non è priva di significato, ma è esattamente l'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo. (*Applausi*). Aumentare il numero delle presenze irregolari e aumentare il contenzioso contribuirà a dare luogo a una situazione che, lungi dall'essere di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare - come recita il titolo del decreto-legge - finirà per alimentare lo sfruttamento e il lavoro nero e per accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità, ma altrettanto incomprensibile, perché disumana e priva di qualsiasi utilità, è la scelta di moltiplicare i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e allungare i tempi di trattenimento, senza peraltro prestare alcuna attenzione alle condizioni in cui sono costrette lì le persone.

Voglio qui ricordare una ricerca svolta da due giovani studiosi, Luca Rondi e Lorenzo Figoni, sull'uso

di psicofarmaci nei CPR, presentata nei giorni scorsi alla Camera e pubblicata sull'ultimo numero di «Altreconomia». La ricerca evidenzia una situazione preoccupante, che ci sollecita ad approfondire e a verificare con scrupolo - come abbiamo chiesto in molti emendamenti - che i fondamentali diritti umani, a partire da quello alla salute fisica e psichica, siano comunque garantiti a ogni persona.

Non meno irragionevoli e lesive di basilari principi costituzionali sono le disposizioni volte a semplificare e ad accelerare l'esame delle domande e, in particolare, le procedure dell'eventuale tutela giurisdizionale. Più di un dubbio di legittimità sollevano anche le disposizioni che introducono nuove fattispecie di reato, punite con estrema severità, nei confronti di chi dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel terrario dello Stato; ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, quando dal fatto derivino - quale conseguenza non voluta - la morte di una o più persone o comunque lesioni gravi o gravissime a una o più persone, senza esplicitare - come invece abbiamo proposto di fare con più di un emendamento - che non costituiscono e non possono mai costituire reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria.

(Applausi).

Onorevoli colleghi, in occasione dell'approvazione dei cosiddetti decreti Salvini e del recente decreto-legge contro le ONG, ho ricordato alcune parole di Primo Levi, che voglio anche oggi rileggere: «A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno inconsapevolmente, che "ogni straniero è nemico". Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al temine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano».

Sono parole straordinarie per la loro chiarezza e terribili per il loro contenuto. Sono parole che sollecitano alla prudenza, alla necessità di mitigare e ricondurre a ragionevolezza le paure e le pulsioni all'intolleranza che albergano in ciascun essere umano; parole di saggezza e di umanità, che il Governo, ostaggio della propria demagogia, credo abbia nuovamente trascurato. Per queste ragioni vi diciamo: fermatevi!

Ieri qualche segnale di resipiscenza, riscrivendo l'emendamento a prima firma Gasparri, lo avete dato. Siate conseguenti, ritirate l'intero decreto-legge. Avviamo un confronto pubblico vero, aperto, coinvolgendo gli amministratori locali e facendo tesoro delle loro competenze e delle loro esperienze, nonché dei molti che operano nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione, nell'interesse del Paese, della legalità e di una convivenza rispettosa dei principi costituzionali e del diritto internazionale.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte. *(Applausi).*

[MENIA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi senatori, vi confesso che, nonostante abbia parecchi anni di anzianità parlamentare, ci sono momenti - come questo - in cui mi ritrovo a fare una dichiarazione di voto non certo con serenità, e sapete perché? Sento qui attorno un'aria avvelenata, ma non solo e non tanto perché apro i giornali questa mattina e vedo la disgustosa e volgare vignetta sul «Fatto Quotidiano» *(Applausi)*; non soltanto perché ieri, come tutto questo ramo del Parlamento, mi sono alzato di fronte alla lettura dei quasi 100 nomi dei naufraghi di Cutro, ma perché quella lettura l'ho trovata brutta, strumentale. *(Applausi).*

Non era una commemorazione, è stata usata per fare ostruzionismo. Non si fa così.

Allo stesso modo, ho trovato brutto e disgustoso il fatto che più di qualcuno qui dentro e fuori, sul naufragio di Cutro, abbia usato quello sciacallaggio così brutto anche contro la nostra Guardia costiera e contro la nostra Guardia di finanza *(Applausi)*. Come se qualcuno si compiacesse che quei cento morti in fin dei conti fossero da mettere sulla gobba della Meloni: non si fa così, è brutto.

Da giorni ci state ripetendo, in questa bipartizione insopportabile, che di là ci sono gli umani e di qua invece gli antiumani, là i profeti della solidarietà e qui quelli privi d'anima, lì ci sono i buoni e qui ci sono i cattivi: non si fa così, perché è giusto anche dividersi, ma bisogna rispettarci e non si fa con la presunzione, tra l'altro, e la saccenteria per cui qualcuno ritiene di avere una sorta di primazia morale.

Non è così.

Allora lasciateci dire quello che è giusto dire e proviamo a ragionare di tutto questo. Noi stiamo esaminando una problematica drammaticamente complessa. Come si è aperto questo millennio? Questo è il millennio delle grandi migrazioni. È vero, e mi direte che le migrazioni esistono da che esiste il mondo, ma quello che sta accadendo oggi non è accaduto mai. Perché, banalmente? Se dovessimo raccontare come funziona il mondo, potremmo dire che sappiamo che il 10 per cento della popolazione ha il 90 per cento delle ricchezze mondiali e il 90 per cento della popolazione mondiale invece si deve accontentare di quel 10 per cento che resta e la stessa redistribuzione all'interno è dannatamente ingiusta. Lo sappiamo. Noi che siamo latini conosciamo bene il valore della solidarietà e della *pietas* e non accettiamo che qualcuno ci tratti da antiumano.

L'Italia è la piattaforma protesa nel Mediterraneo: siamo i più vicini all'Africa, che sta vivendo in questo momento un'ondata migratoria che sarà sempre maggiore e che prima di tutto viene intercettata da noi, perché stiamo qui. Si tratta di un'ondata confusa, in cui si mischiano soggetti che fuggono da situazioni di guerra e cercano asilo - ed è vero, ma diciamo la verità: sono il 6,5-7 per cento della massa complessiva - con il resto, che invece sono migranti. Vogliamo chiamarli economici? Chiamateli come ritenete, ma questo è il dato di fatto.

L'Italia, con i suoi 8.000 chilometri di costa, è attrattiva. Oggi il mondo è cambiato anche perché le comunicazioni, la conoscenza e l'interdipendenza fanno sì che misteriosamente - ed è drammatico e ridicolo allo stesso tempo - quando arriva il profugo o il naufrago, lo si trova con il telefonino. (*Commenti*). Perché? No, vi sto dicendo... ascoltatemi.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciarlo parlare, anche perché il tono è pacato. Vada avanti.

MENIA (*Fdl*). Il telefonino è uno strumento... (*Commenti*). Lasciatemi dire!

PRESIDENTE. Senatore Menia, non accetti l'interlocuzione. Parli rivolto al Presidente.

MENIA (*Fdl*). Stavo cercando di esporre una tesi: il paradosso di questa vicenda è che il fatto che le comunicazioni siano così facili fa sì che anche chi sta lontano, che prima non aveva potuto immaginare che cosa c'era in quel mondo, oggi lo viva come un Eldorado, proprio perché il telefonino glielo consente, determinando un effetto magnete, quello cioè di preferire lasciare la propria terra per andare in una sconosciuta, dove tutto è più bello. È l'effetto Eldorado, che conoscono quelli che vivono negli Stati più poveri e che utilizzano questi strumenti: è un dato di fatto evidente, ma lo dice qualunque sociologo. Non gridate per niente. (*Commenti*).

Guardate che qui non prendo lezioni. A casa mia la profuganza si conosce: io sono figlio di una profuga (*Applausi*), vestivo le scarpe e la maglia di mio fratello più grande e mio fratello più piccolo vestiva la mia. Quindi, non insegnatemi chi è un profugo. (*Applausi. Commenti*). Finitela per favore.

Allora, ho il diritto di chiedervi e di chiedere a questo Parlamento di ragionare su alcune cose: come si conciliano i nostri doveri di solidarietà con il nostro diritto e dovere di governare, per quanto è possibile, i moti migratori?

Come si fanno a difendere il nostro territorio, la nostra identità, le nostre frontiere, il nostro ordine e la nostra sicurezza? Volete dire che non esistono questi fatti? Esistono, drammaticamente.

Posso darvi alcuni numeri, poi direte che sbaglio? Benissimo. Dal 1° gennaio ad oggi, in poco più di tre mesi, abbiamo avuto un incremento del 300 per cento degli approdati. È un dato di fatto. Se si aggiungono quelli della rotta balcanica, le proiezioni ci dicono che, entro la fine dell'anno - oggi abbiamo un'accoglienza di circa 115.000 persone - saranno 400.000. Benissimo. Curiosamente questo dato di 400.000 corrisponde a un altro dato, che mi preoccupa drammaticamente, quello dei nati in Italia. Voi saprete forse, sulla base dei dati che ha comunicato l'Istat il 7 aprile scorso - se non sbaglio - che abbiamo toccato il punto *record* minimo delle nascite in Italia dall'Unità d'Italia in poi. Nel 1861, quando l'Italia aveva meno della metà dell'attuale popolazione, nascevano più italiani di quanti non ne nascano oggi (393.000). Sappiamo che i dati e le proiezioni ci dicono che questo Paese si sta drammaticamente inaridendo e che alla fine del secolo avrà probabilmente la metà degli attuali abitanti.

Nel frattempo, sappiamo di avere sei milioni di cittadini italiani fuori dai confini e sei milioni di stranieri dentro i confini. Sappiamo che esiste una nuova emigrazione italiana di gente e di ragazzi che

facciamo studiare nelle nostre università e che poi scappano via, perché li pagano quattro lire e preferiscono andare in Canada o in America. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Nicita, la prego.

MENIA (*Fdi*). Questo è quello che accade. Ciò costa al nostro PIL 1,7 miliardi di euro. Noi li regaliamo ad altri Paesi e compensiamo questa uscita, di fatto, con l'ingresso di una manodopera non qualificata di uomini e donne che arrivano dal Terzo e dal Quarto mondo. Tutto giusto. Abbiamo un dovere di solidarietà, che conosciamo, ma abbiamo anche un dovere di difesa dell'entità e dell'identità nazionale. È sbagliato dirlo? Ve lo chiedo retoricamente. Io credo di no, credo che sia giusto. È giusto chiedersi cosa sarà l'Italia tra trent'anni, tra cinquant'anni e tra cento anni? Io credo di sì.

Diciamoci la verità, in breve. Ci sono due visioni ideali, politiche e filosofiche. Voi della sinistra siete figli di un mito internazionalista, sostanzialmente. Io sono figlio del mondo, la mia Patria è il mondo e, *sic et simpliciter*, dico che il diritto di migrare è questo. Alla fine, il diritto di migrare senza una regola determina quel che determina: nel nome di una solidarietà di questo tipo, alla fine vediamo troppi uomini che finiscono magari in fondo al mare, nel fango dello sfruttamento o nel ghetto di una periferia. Non le vedete le periferie disastrose delle nostre città? Fate finta di non vedere quello che accade? (*Applausi*).

Qualcuno può porsi il problema che questo diritto alla migrazione rischi di diventare qualcos'altro? Guardate, vi citerò non un pericoloso sovranista, ma due Papi. Uno, Papa Ratzinger, diceva: nel contesto socio-politico attuale, prima ancora del diritto di emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare. Volete dire che è sbagliato? San Giovanni Paolo II diceva che il diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria Patria e diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione. Si può anche pensare che l'immigrazione si contrasti garantendo questo diritto primario a vivere nella propria terra e non promettendo un Eldorado che non c'è, non consentendo le tragedie del mare, non consentendo le tragedie dello sfruttamento, non consentendo quello che vediamo, giorno dopo giorno. È questo che ci hanno chiesto gli italiani. Questo è un modo evidentemente anche diverso. Voglio dire, ragionevolmente, possiamo ammettere che esistano modi diversi di vedere le cose?

Bene, con questo decreto-legge - tutto è perfettibile, tutte le leggi e tutte le cose - abbiamo tentato di definire alcune cose. Avete polemizzato sull'emergenza, se esiste o non esiste. Certo, è enorme tutto quello che accade. Oggi c'è un'emergenza, perché aver quadruplicato le presenze determina un'emergenza. Quindi il commissario all'emergenza cosa deve fare? Deve assumere misure in deroga che consentano l'apertura dei Centri di accoglienza, che consentano alla Croce rossa di operare, il potenziamento dei CPR, eccetera. Le quote vengono stabilite per tre anni invece che per uno: vi pare sbagliato? È giusto che determiniamo noi le quote di quelli che accogliamo o è giusto che siano piuttosto gli scafisti a determinarle?

Le nuove norme penali: vi pare sbagliato o ingiusto che si punisca più pesantemente chi è colpevole?

In conclusione, noi sosteniamo il decreto-legge in esame, che - come tutto ciò che è umano - può essere perfettibile. Tuttavia siamo convinti che l'immigrazione senza regole, subita e non governata, produca disordine, anarchia, disperazione e tensioni sociali. L'ondata migratoria, non solo per l'Italia, ma per tutto il continente, rischia di sconvolgerci.

Anche questa mattina, entrando in Senato mi è capitato di chiedermi - sarà perché invecchio - cosa sarà di questa città. Passando per le pietre di Roma vedo Bernini e Borromini, passando da San Luigi dei Francesi vedo Caravaggio e la vocazione di San Matteo. Mi chiedo quindi che sarà di quest'identità culturale tra cento anni. Noi abbiamo il diritto e il dovere di essere solidali, ma anche di difendere queste identità. Vi lascio con questo pensiero di Goethe: se davvero vuoi l'eredità dei tuoi padri, devi prima di tutto riconquistartela. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Menia, non l'ho interrotta, ma le ho dato più tempo di quanto abbia comunque concesso anche agli altri.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei

lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Discussione e approvazione delle mozioni nn. 39 e 44 (ore 12,27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00039](#), presentata dai senatori Boccia, Floridia Barbara, Paita, Unterberger, De Cristofaro e Verini, e [1-00044](#), presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore e da altri senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Verini per illustrare la mozione n. 39.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, la mozione n. 39, che è stata sottoscritta da tutti i Capigruppo delle forze di opposizione, vuole ricordare e impegnare tutte le istituzioni a celebrare e trasmettere i valori di date nelle quali si fondano la convivenza civile e la democrazia dell'Italia. Sono tante le occasioni che il calendario ci offre, che noi celebriamo con sincera partecipazione, ma non crediamo che possano esserci dubbi sul fatto che il 25 aprile (Festa della liberazione), il 1° maggio (Festa del lavoro), e il 2 giugno (Festa della Repubblica) siano quelle che più di tutte costituiscono l'identità nazionale, il ponte tra memoria e futuro, il DNA, l'autobiografia di un Paese, di una Nazione, di una Patria, come la chiamavano i partigiani che andavano a rischiare la vita e anche a morire. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Chi non è interessato è pregato di lasciare l'Aula; altrimenti, deve consentire che l'intervento del senatore Venini avvenga in tranquillità.

VERINI (PD-IDP). La ringrazio, signor Presidente.

Dicevo di una Patria, come la chiamavano i partigiani che andavano a rischiare la vita e anche a morire per la libertà di tutti; partigiani comunisti, socialisti, cattolici popolari, azionisti, repubblicani, liberali, monarchici e militari. Pensiamo agli internati militari italiani, che furono rinchiusi in quei campi perché si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò.

Il cemento comune di quella stagione e di quella storia ha un nome, si chiama antifascismo. Questo è il regime che l'Italia ha conosciuto *(Applausi)*, quello che fin dalle origini metteva gli oppositori al confino o in galera, dove poi morivano, e penso ad Antonio Gramsci; un regime che li uccideva - penso a don Minzoni, a Matteotti o ai fratelli Rosselli - il regime del colonialismo, delle leggi razziali, dei rastrellamenti degli ebrei destinati a morire nei campi di concentramento, come ad Auschwitz e Birkenau, dove fu deportata anche la senatrice a vita Liliana Segre e dove proprio l'altro ieri il nostro Presidente della Repubblica ha pronunciato parole inequivocabili, dicendo che i regimi fascisti furono complici dei sanguinari carnefici nazisti.

Del resto, già nel 2003 fu un importante esponente della destra come Gianfranco Fini, in visita a Gerusalemme, a parlare del fascismo come male assoluto. E proprio pochi minuti fa in una trasmissione televisiva - ho letto un'agenzia di stampa - lo stesso Gianfranco Fini ha ribadito come l'antifascismo stia alla base della Costituzione.

Noi non abbiamo alcun imbarazzo, lo sottolineo, a ribadire giudizi drasticamente inequivocabili su tragedie della storia del Novecento come i *lager* sovietici o i massacri staliniani. Rendiamo omaggio ogni anno alle persone massaccrate nelle foibe e ai profughi giuliano-dalmati - la collega Beatrice Lorenzin lo sa - e continueremo a farlo, ma nel nostro Paese, in Italia, c'è stato un regime fascista.

I comunisti italiani hanno avuto nella nostra storia doppiezze e contraddizioni, sì, ma si sono battuti per la libertà. Uno di loro, Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea costituente, ha apposto la sua firma alla Costituzione insieme a quella del presidente De Nicola e del capo del Governo di allora, Alcide De Gasperi. E se oggi tutti noi siamo e sediamo qui, è perché in Italia ci sono stati la Resistenza e il 25 aprile. *(Applausi).*

Del resto, recentemente abbiamo ricordato il 25 aprile di qualche anno fa (era il 2009), quando un nostro avversario, il presidente del centrodestra Silvio Berlusconi - al quale mandiamo anche da qui gli auguri di un rapido ristabilimento - che era allora Presidente del Consiglio, si recò a Onna dopo il terremoto de L'Aquila e dell'Abruzzo. In quell'occasione mise al collo il fazzoletto della Brigata Maiella, la brigata partigiana di cui faceva parte anche Carlo Azeglio Ciampi, e pronunciò un discorso di unità nazionale che parlava di antifascismo, Costituzione e 25 aprile.

Infine, signor Presidente, ricordo un episodio molto noto, che tutti abbiamo citato e citeremo e che

rende bene l'idea. Vittorio Foa era un azionista, è stato un grande dirigente sindacale ed è stato nove anni in carcere a Regina Coeli. Giorgio Pisanò, invece, era un repubblicano che aveva aderito e partecipava alla Repubblica di Salò. Un giorno, dopo la guerra, si incontrarono... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore, le concedo ancora un minuto, anche perché questo episodio lo conosco.

VERINI *(PD-IDP)*. Giorgio Pisanò, repubblicano, tesse la mano a Vittorio Foa che - com'è noto - uomo davvero democratico e libero, gli porse la mano, ma gli disse: «Caro Pisanò, oggi tu sei in Senato, ma sei in Senato perché ha vinto la mia parte. Se avesse vinto la tua in Italia, io sarei ancora in carcere».

Ecco, in questo episodio c'è tutto e vado a concludere. Credo che dobbiamo e possiamo lavorare tutti insieme, come abbiamo cercato di fare la scorsa settimana, per rimuovere l'odio degli anni Settanta, cosa diversa dal fascismo, dal regime fascista e dalle guerre, contro gli odi di oggi, i razzismi e gli antisemitismi, ma lo possiamo fare proprio perché in Italia abbiamo in una cosa che si chiama democrazia, e dunque Resistenza, Liberazione, 25 aprile, Costituzione.

Speriamo e vogliamo che tutti si ritrovino in queste cose. Se lo facciamo a partire da oggi - e la mozione che abbiamo presentato dice questo - l'Italia sarà più forte... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...più aderenti al nostro passato, ma, soprattutto, costruiremo un futuro di pace, libertà e democrazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, anche per il tono, senatore Verini.

Ha facoltà di parlare il senatore Speranzon per illustrare la mozione n. 44.

[SPERANZON](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono date fondamentali nella storia d'Italia che rappresentano la memoria storica di un popolo e il fondamento di una coscienza nazionale, che vorremmo condivisa: una coscienza nazionale che abbraccia i valori della libertà, della democrazia e delle istituzioni repubblicane, che ripudia e deve ripudiare ogni forma di totalitarismo, di oppressione e intolleranza.

Tra le date che più hanno segnato il percorso della nostra Nazione verso l'unità, la libertà e la democrazia, ce ne sono alcune in particolare che ci terrei a elencare: il 25 aprile, Festa della liberazione; il 1° maggio, Festa del lavoro; il 2 giugno, nascita della Repubblica ed elezione dell'Assemblea costituente; il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia; il 4 novembre, Festa dell'unità d'Italia e delle Forze armate e altre importanti date che dobbiamo tenere a memoria, perché rappresentano pagine significative per la nostra comunità nazionale. Cito ad esempio quella del 27 gennaio, la Giornata internazionale in memoria delle vittime della *Shoah*; il 10 febbraio, Giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, e il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra Nazione nel mondo libero e democratico; c'è poi anche il 9 novembre, cari colleghi, il Giorno della libertà, quale ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino. Il 25 aprile, la prima data che ho citato, deve diventare la festa della riconciliazione, come peraltro ci ha insegnato il presidente Ciampi, nominato poc'anzi dal senatore Verini, il quale, pur partigiano, disse nel 2001: «Abbiamo sempre presente, nel nostro operare quotidiano, l'importanza del valore dell'unità dell'Italia. Questa unità che sentiamo essenziale per noi, quell'unità che, in fondo oggi, a mezzo secolo di distanza» lo diceva nel 2001 «dobbiamo pur dirlo, era il sentimento che animò molti dei giovani che allora fecero scelte diverse: che le fecero credendo di servire ugualmente l'onore della propria Patria».

Vedete, la sensazione è che l'antifascismo - non solo nel passato, ma anche nel presente - sia stato oggetto di un'appropriazione esclusiva e indebita e anche di uno stravolgimento rispetto al suo significato originale. La particolarità «consiste nel fatto che qui da noi l'antifascismo, invece di rappresentare un elemento unificante tra destra e sinistra ha costituito viceversa un tratto divisivo tra le due. Ma ciò è accaduto (...) non perché i "moderati" italiani, la destra, non siano abbastanza antifascisti. Ma soprattutto perché essi non vogliono esserlo al modo che vorrebbe la sinistra». «Non bisogna dimenticare che dietro di esse, quando si parla di queste cose, c'è una lunga storia, nel corso della quale, per l'appunto, un partito che si chiamava Partito comunista non solo usò a lungo la sua massiccia partecipazione alla Resistenza, la sua adesione all'antifascismo, per quasi identificarsi con

esso e in tal modo cercare di far dimenticare le proprie scarse credenziali democratiche, ma per molto tempo ebbe pure l'abitudine di qualificare come "fascista" qualunque "moderato" che combattesse con decisione i suoi disegni, pretendendo che in nome dell'antifascismo ogni "onesto democratico" facesse altrettanto. (*Applausi*). E capitava che quello che invece non si adeguasse rischiava facilmente che l'antifascismo fosse usato contro di lui». Vedete, queste parole che ho usato non sono le parole del senatore Speranzon o di un esponente della destra politica italiana, ma di Ernesto Galli della Loggia. (*Applausi*). L'antifascismo non può essere usato come arma retorica per screditare l'avversario politico o distribuire patenti di democraticità a questo o a quel partito nel Dopoguerra.

Caro collega Verini, ci sono state moltissime occasioni in cui si è abusato del termine antifascismo, arrivando a compiere nel suo nome atti di efferata violenza come il rogo di Primavalle, che è stato commemorato qualche giorno fa da lei stesso in quest'Aula. (*Applausi*). E pensiamo anche agli innumerevoli omicidi delle Brigate rosse. Come non ricordare poi che quel Muro di Berlino di cui con la nostra mozione chiediamo il ricordo il 9 novembre si chiamava *antifaschistische schutzwall*, muro di protezione antifascista, forse perché i comunisti, di là della Cortina di ferro, ritenevano che Willy Brandt e la socialdemocrazia della Repubblica federale tedesca fossero da definire fascisti. (*Applausi*). Ecco come in questi anni il termine antifascismo è stato abusato dalla sinistra.

In conclusione, Presidente, due soli parlamentari italiani non hanno votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo che condanna ogni potere totalitario, compreso il comunismo. È comoda la chiave di lettura della sinistra che, ogni qualvolta si tratta di parlare di comunismo, evita di usare quella parola e - come ha fatto adesso il senatore Verini - parla di stalinismo, maoismo e sovietici ed evita di usare un termine che invece evidentemente a qualcuno ancora è caro nell'altro lato del Parlamento.

Credo che quel non voto da parte di due esponenti che appartengono al Partito Democratico ad una risoluzione che condanna tutti i totalitarismi rappresenti qualcosa di indecente. (*Applausi*). Noi lezioni di democrazia da chi non condanna ogni totalitarismo non le accettiamo. E forse è il caso che cominciate a leggere la Costituzione italiana, perché in essa sono scritti tutti i principi (*Applausi*) che la nostra mozione comprende. Se voi non voterete la nostra mozione, è del tutto evidente che la Costituzione italiana non solo non l'avete letta, ma soprattutto non l'avete compresa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dico al senatore Verini e al senatore Speranzon che non è colpa mia se il Regolamento prevede solo cinque minuti per illustrare le mozioni. Forse bisognerà modificarlo. Ho cercato di rimediare dandovi un po' di tempo in più.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, credo che sui totalitarismi siamo tutti d'accordo, su quelli di ieri e su quelli di oggi. Lasciatemi ricordare Vladimir Kara-Murza, appena condannato a venticinque anni di prigione nelle carceri di Putin; Alexey Navalny, che sempre in quelle prigioni sta marcendo. È bello e giusto che il nostro Paese si schieri senza infingimenti e senza tentennamenti contro tutti i totalitarismi (*Applausi*) e celebri tutte le date che ci hanno condotto a essere una Nazione. Penso però che qualche volta provare a diluire una situazione dentro a tante altre situazioni simili faccia perdere di vista l'obiettivo. Voglio cioè dire che, tra tutti i totalitarismi che purtroppo hanno macchiato la storia dell'umanità, ce n'è uno che sul nostro Paese ha lasciato i segni nella carne, nel sangue e nella storia. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Noi siamo figli di una storia particolare, nella quale il totalitarismo, con le sue mille facce, si è manifestato in questo Paese nella forma del fascismo. Non possiamo ignorarlo. Non possiamo pensare che per un italiano tutti i totalitarismi siano proprio uguali, perché c'è la differenza che c'è con una malattia. Siamo contro tutte le malattie e siamo solidali con chiunque abbia una malattia, ma, se una malattia ha ucciso un nostro congiunto, se proprio quella malattia ha toccato la carne viva della nostra famiglia, noi forse ci iscriveremo all'associazione di quei malati eosterremo la ricerca in particolare contro quella malattia. È normale.

Quando infatti una cosa tocca la tua storia, ti tocca personalmente, acquisisce un *quid pluris* che la rende unica ai tuoi occhi, perché è parte della tua biografia.

I colleghi della destra hanno sollevato il tema di date importanti, come per esempio il 17 marzo, inizio

del Regno d'Italia. Certamente è una data importante, perché appartiene alla nostra storia, ma i colleghi mi permetteranno di dire che i Savoia che il 17 marzo divennero Re d'Italia, anziché Re di Sardegna e del Piemonte, sono gli stessi che, nel 1938, firmarono le leggi razziste e razziali che ancora oggi macchiano la storia della nostra Patria. *(Applausi)*.

È per questo che penso che dobbiamo fare uno sforzo importante, perché poi, da quella storia, è nata anche la nostra Repubblica. Se oggi siamo qui, cari colleghi, è in parte anche perché il 17 marzo è nato il Regno d'Italia. In quest'Aula sedevano i senatori del Regno, ma se questa non è un'Aula sorda e grigia e se non è diventata definitivamente un bivacco di manipoli, questo è grazie alla Repubblica italiana, è grazie al 25 aprile, è grazie alla Resistenza. *(Applausi)*.

Ciò che va detto chiaramente è che la guerra civile che ci ha colpiti non vedeva persone che erano dalla stessa parte della ragione. Una parte del nostro Paese era dalla parte sbagliata della storia. Vi erano italiani, nostri connazionali, che hanno combattuto perché il tacco nazista non si sollevasse e non levasse il giogo sotto il quale il nostro Paese era finito; e c'erano italiani grazie ai quali si è scritta la Costituzione e grazie ai quali anche culture politiche che quella Costituzione non hanno scritto oggi legittimamente governano questo Paese. *(Applausi)*.

È per questo che penso che questa debba essere la festa di tutti, che debba essere la festa dell'antifascismo, perché il fascismo è il contrario della democrazia e noi siamo qui, cari colleghi, perché, grazie al cielo, in questo Paese ha vinto la democrazia. *(Applausi)*.

Io mi aspetto che celebriamo tutte le feste e quindi sono d'accordo sul 17 marzo come sulla data della caduta del Muro di Berlino: sono tutte date importanti, ma se ce n'è una che ha fatto di noi donne e uomini liberi, quella è il 25 aprile, la data nella quale le forze della democrazia hanno sconfitto quelle della tirannia, dell'oscurantismo, della violenza e dell'assenza di diritto. Viva la Repubblica italiana, antifascista, che ci dev'essere cara, carissima al cuore! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

***GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, credo profondamente che quello che è stato detto stamattina sia sacro, anche in maniera laica, perché muoversi in maniera evidente contro ogni forma di totalitarismo ha un carattere che, in questa Aula, diventa fondamentale.

Signor Presidente, come però lei sa bene, perché ne abbiamo parlato mille volte, non esiste solo una storia collettiva, ma esistono anche storie individuali, cariche di sogni, di frustrazioni, di realtà scomode, anche nascoste, anche colpe. Non esiste persona pura e non esiste persona che possa arrogarsi il diritto di rappresentare totalmente la verità e la purezza. Questa persona non c'è.

Io faccio lo psichiatra da più di cinquant'anni e rilevo, partendo da me, che chi si crede giusto e puro totalmente è folle. *(Applausi)*. È folle, perché in ognuno di noi, certo in maniera diversa, spesso nascosta, esiste una realtà scomoda e imbarazzante, per la quale si tende a indicare la luna, secondo la vecchia metafora, scordandosi il proprio naso e il proprio dito. Ecco perché mi stride chi parla spesso come paracadute di antifascismo e fa lezione e si scorda anche di un'altra forma molto spesso speculare che è il comunismo, non per dire che sia meglio l'uno o l'altro, perché ogni forma di totalitarismo fa schifo. *(Applausi)*. È assolutamente antistorica, antiumana e antievolutiva ogni forma di totalitarismo che non vuole salvare nulla. Il fascismo, ma anche il comunismo, è antievoluzione, è contro il nostro DNA, è contro quel mistero strano, affascinante e terribile che si chiama evoluzione, in cui spesso persino una disabilità, persino una malattia genetica, persino una contraddizione nella linearità del nostro percorso che si chiama storia, crea persone diverse.

Molte volte penso che le persone con sindrome di Down - lo dico con il peso della scienza che rappresento e per la quale non accetto lezioni da nessuno - siano persone dolcissime, piene d'amore, piene di attenzioni, che vivo anche nella mia famiglia allargata, e siano tentativi di evoluzione magari dal punto di vista dell'esempio, della tolleranza, dell'amore assoluto, della pazienza. Ebbene, con queste persone la maggior parte dei medici, che condanno - è la mia corporazione, è l'orgoglio della mia vita essere medico dopo il mio bisnonno - ha sbagliato. Il medico ha sbagliato con mia madre, facendo partorire - io dico per fortuna, ma qualche volta mi arrabbio anche - una persona disabile, perché secondo lui la donna doveva partorire con dolore, perché così amava di più il figlio. Così mi ha

fregato, perché sono nato asfittico e forse è stato anche quello un tentativo di attenzione positiva; io ne avrei fatto volentieri a meno, ma questi sono affari miei. (*Applausi*).

Forse per troppo tempo ho frequentato queste Aule, ma credo che se sono stato un po' cretino e me la sono creduta troppo, la disabilità mi ha salvato dall'essere completamente da buttare via.

Dico questo perché credo profondamente che su temi come questi, il totalitarismo, quindi anche la diversità, l'essere diversi per Nazione, per cultura, ma anche perché alti, bassi, grassi, magri, rotondi o quadrati, non ci può essere qualcuno che dà lezioni a qualcun altro. (*Applausi*).

Vi giuro che sono pronto in qualsiasi momento a lasciare quest'Aula per sempre perché, nel momento in cui mi crederò incapace di assolvere al minimo compito per cui qualche cittadino mi ha delegato, non posso "fregare" le speranze, i dolci sogni, le attese della piccola gente, quella che non può nemmeno aggiornarsi, non può partecipare. Continuiamo pure a dire che vogliamo che nessuno rimanga indietro; in realtà, ci sono milioni di persone in Italia che non stanno indietro, non ci stanno proprio (*Applausi*), non hanno diritto di essere rappresentati perché non sanno che possono essere rappresentati. Mi riferisco certamente ai milioni di persone con disabilità, anche mentale, fisica, povertà, sofferenze legate alla mancanza di lavoro, alla disoccupazione; ci vogliamo pensare? A questi non interessa minimamente da dove proveniamo e quali scelte facciamo; vogliono sapere se esistono o meno, perché tante volte ce ne scordiamo che dobbiamo rappresentare gli ultimi. (*Applausi*).

Nel mio piccolo, io cerco di rappresentare chi non ha voce.

Presidente, concludo e la ringrazio per lo spazio che mi ha concesso e mi scuso per chi magari considera incongruenti le cose che dico, ma non possiamo accettare gruppi che legittimano gli altri e insisto nel dire che nel totalitarismo, qualsiasi esso sia, io, noi, non accetto lezioni da nessuno, ma casomai discussioni.

Mi permetto di dire infine che esiste un popolo di persone con disabilità che vive un olocausto quotidiano; migliaia di medici, nei quali mi rappresento e sono felice di vivere, dicono però che è meglio che non viva perché è diverso, è meglio che non nasca o che partecipi alla meraviglia della vita perché disabile e non potrà mai essere "felice".

Ecco, pensiamo che esista anche un totalitarismo diffuso nella cosiddetta scienza che dobbiamo contrastare tutti. Mi permetto di aggiungere all'elenco delle feste da celebrare con gioia e rispetto il giorno della promulgazione della legge n. 180 del 1978: la legge che ci ha liberato dagli obbrobriosi *lager* dei manicomi di Stato. Vi ringrazio dell'attenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, la gran parte degli italiani di oggi non ha provato cosa significa la privazione della libertà. Solo i più anziani hanno un ricordo diretto del totalitarismo, dell'occupazione straniera, della guerra per la liberazione della nostra Patria.

Siamo cresciuti con i ricordi di una generazione di italiani che non esitò a scegliere la libertà, anche a rischio della propria sicurezza, anche a rischio della propria vita.

Il nostro Paese ha un debito inestinguibile verso quei tanti giovani che sacrificarono la vita negli anni più belli, per riscattare l'onore della Patria, per fedeltà a un giuramento, ma soprattutto per quel grande, splendido e indispensabile valore che è la libertà.

Lo stesso debito di gratitudine lo abbiamo verso tutti quegli altri ragazzi che versarono il loro sangue nella campagna d'Italia. Senza di loro, il sacrificio dei nostri partigiani avrebbe rischiato di essere vano. Con rispetto dobbiamo ricordare oggi tutti i caduti, anche quelli che hanno combattuto dalla parte sbagliata, sacrificando in buona fede la propria vita ai propri ideali e a una causa già perduta. Questo non significa naturalmente neutralità o indifferenza. Noi siamo - tutti gli italiani liberi lo sono - dalla parte di chi ha combattuto per la nostra libertà, per la nostra dignità e per l'onore della nostra Patria.

In questi anni la storia della Resistenza è stata approfondita e discussa. È un bene che sia successo. La Resistenza è, con il Risorgimento, uno dei valori fondanti della nostra Nazione, un ritorno alla tradizione di libertà. E la libertà è un diritto che viene prima delle leggi e dello Stato, perché è un diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani. Una nazione libera, tuttavia, non ha bisogno

di miti; come per il Risorgimento, occorre ricordare anche le pagine oscure della guerra civile, anche quelle nelle quali chi combatteva dalla parte giusta ha commesso degli errori e si è assunto delle colpe. È un esercizio di verità, è un esercizio di onestà, un esercizio che rende ancora più gloriosa la storia di coloro che invece hanno combattuto dalla parte giusta, con abnegazione e con tanto coraggio. In quel momento tanti italiani di fedi diverse, di diverse culture e di diverse estrazioni si unirono per seguire lo stesso grande sogno, quello della libertà. Vi erano fra loro persone e gruppi molto diversi. Vi era chi pensava soltanto alla libertà, chi sognava di instaurare un ordine sociale e politico diverso, chi si considerava legato a un giuramento di fedeltà alla monarchia. Ma tutti seppero accantonare le differenze, anche le più profonde, per combattere tutti insieme. I comunisti e i cattolici, i socialisti e i liberali, gli azionisti e i monarchici, di fronte a un dramma comune scrissero, ciascuno per la loro parte, una grande pagina della nostra storia, una pagina sulla quale si fonda la nostra Costituzione, sulla quale si fonda la nostra libertà. Benché frutto evidente di compromessi, la Costituzione repubblicana riuscì a conseguire due obiettivi nobili e fondamentali: garantire la libertà e creare le condizioni per uno sviluppo democratico del Paese. Non fu poco, anzi fu il miglior compromesso allora possibile.

Oggi il nostro compito, il compito di tutti è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unito. Dobbiamo farlo tutti insieme, quale che sia l'appartenenza politica; tutti insieme per un nuovo inizio della nostra democrazia repubblicana, dove tutte le parti politiche si riconoscono nel valore più grande, che è appunto la libertà, e nel suo nome si confrontino per il bene e nell'interesse di tutti. L'anniversario della riconquista della libertà è dunque l'occasione per riflettere sul passato, ma anche per riflettere sul presente e sull'avvenire dell'Italia. Se riusciremo a farlo insieme, avremo reso davvero un grande servizio non a una parte politica o all'altra, ma al popolo italiano e soprattutto ai nostri figli, che hanno il diritto di vivere in una democrazia finalmente pacificata.

Noi abbiamo sempre respinto la tesi che il nostro avversario fosse il nostro nemico: ce lo imponeva e ce lo impone la nostra religione della libertà. Con lo stesso spirito siamo convinti che siano maturi i tempi perché la festa della Liberazione possa diventare la festa della libertà e possa togliere a questa ricorrenza il carattere di contrapposizione che la cultura rivoluzionaria le ha dato e che ancora divide piuttosto che unire.

Il 25 aprile fu all'origine di una nuova stagione di democrazia e in democrazia il voto del popolo merita l'assoluto rispetto da parte di tutti. Il popolo, dopo il 25 aprile, votò pacificamente per la Repubblica e la monarchia accettò il giudizio popolare. Poco dopo, il 18 aprile 1948, la scelta popolare fu di nuovo decisiva per il nostro Paese: con la vittoria di De Gasperi, il popolo italiano si riconobbe nella tradizione cristiana e liberale della sua storia.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 13,06)

(Segue TERNULLO). Gli anni Cinquanta, sempre con il sostegno del voto popolare, modellarono l'Italia come realtà democratica, economica e sociale. L'Italia divenne parte dell'Europa e dell'Occidente, fu tra i promotori dell'unità atlantica e dell'unità europea; un Paese reietto divenne un Paese rispettato.

Oggi i nostri giovani hanno davanti a loro altre sfide: difendere la libertà conquistata dai loro padri e ampliarla sempre di più, consapevoli, come sono, che senza libertà non vi può essere né pace, né giustizia, né benessere. È proprio nei confronti degli eroi di allora e di oggi che noi tutti abbiamo una grande responsabilità: quella di mettere da parte ogni polemica, di guardare all'interesse della Nazione, di tutelare il grande patrimonio di libertà che abbiamo ereditato dai nostri padri. Tutti insieme abbiamo la responsabilità e il dovere di costruire per tutti un futuro di prosperità, di sicurezza, di pace e di libertà. Viva il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi!

Come avranno compreso i più attenti, mi sono limitata a citare ampi stralci dell'intervento del presidente Silvio Berlusconi nel 2009 a Onna. (*Applausi*). A lui, che in questi giorni è in ospedale, va il nostro saluto più cordiale, il ringraziamento per la sua sapienza e lungimiranza e il miglior augurio in occasione del prossimo 25 aprile, che è la festa di tutti gli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[VERDUCCI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'Aula del Senato della Repubblica, così come quella della

Camera dei deputati, è luogo simbolo della nostra democrazia: qui noi agiamo da uomini liberi, forti ognuno delle proprie convinzioni, della possibilità di battersi per esse senza costrizioni. Questa libertà e questa eguaglianza sono scritte nella nostra Costituzione repubblicana, ma non fu così in precedenza, non fu così nel ventennio della dittatura e noi abbiamo il dovere di onorare ogni giorno parlamentari martiri dell'antifascismo, come Giacomo Matteotti, come Giuseppe Di Vagno, come Antonio Gramsci. *(Applausi)*.

Ogni volta che entro in quest'Aula sento la responsabilità verso le donne e gli uomini della Resistenza che seppero riconquistare per tutti noi la libertà e la democrazia che il fascismo aveva infamato e ucciso. Ci sono parole che sono sacre per la nostra Repubblica, come quelle di Piero Calamandrei rivolte ai giovani: «se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati». *(Applausi)*.

La Resistenza e l'antifascismo sono il fondamento della nostra Repubblica e il 25 aprile è la festa più bella e la più importante e non è la festa di alcuni. Com'è stato detto anche in quest'Aula, è la festa che unisce tutti gli italiani, come ha unito e deve unire tutti gli italiani, perché è la Festa della liberazione dal nazifascismo, dalla dittatura, dall'occupazione. È la festa più patriottica: quelli che noi chiamiamo e abbiamo chiamato partigiani, tra loro, durante la lotta di liberazione, si chiamavano patrioti.

E fu lotta patriottica per riscattare dal fascismo il nome nostro, dell'Italia. E la Resistenza fu armata e fu civile: contadini o cittadini che nascosero nelle loro case un antifascista o un ebreo, mettendo a rischio non solo la propria vita, ma quella dell'intera famiglia, e il più delle volte non per comunanza politica o convinzione ideologica, ma per il sentimento innato di umanità e di fratellanza, per la volontà di non rassegnarsi all'ingiustizia, alla ferocia, al destino e alla sopraffazione.

Ecco perché la Resistenza appartiene a tutti e noi abbiamo il dovere di coltivare una memoria condivisa e di trasmetterla alle nuove generazioni, per cementare lo spirito repubblicano e per farlo non dobbiamo mai, per alcun motivo, mistificare la parte del torto e quella della ragione *(Applausi)*, fare finta di non sapere l'abisso che divide libertà e dittatura.

La sintesi più efficace di tutto questo venne data, appunto, anni fa in un dibattito pubblico da Vittorio Foa, che fu partigiano, nei confronti di un parlamentare missino che era stato volontario a Salò con Mussolini, al quale Foa disse: «Se avesse vinto lei, io sarei ancora in prigione. Avendo vinto io, lei è senatore della Repubblica e può parlare qui con me». *(Applausi)*.

I valori e gli ideali della Resistenza sono le basi storiche e morali della nostra Repubblica e il legame di legittimazione che unisce in un patto civico memoria e futuro, come abbiamo scritto nella nostra mozione. Oggi però - lo vediamo - c'è un tentativo smaccato e inaccettabile di erodere questo patto e da qui la nostra mozione.

Presidente Gasparri, per suo tramite mi voglio rivolgere al presidente La Russa, che mi dispiace non sia qui in questo momento. Signor presidente La Russa, sono insopportabili la continua provocazione, la mistificazione, lo scherno sulla memoria della Resistenza, che è sacra a quest'Assemblea e a tutti gli italiani, perché riguarda il sacrificio e il testamento di 100.000 e 100.000 morti ed è cuore pulsante, non un dibattito accademico o teorico.

Presidente La Russa, tutti sanno ciò che avvenne a via Rasella *(Applausi)*, in uno degli atti più importanti della Resistenza militare italiana, un atto di guerra legittimo contro l'invasore. Tutti sanno ciò che avvenne, presidente La Russa, e lo sa anche lei; eppure deliberatamente ha voluto far credere che ad essere colpita fosse - e cito le sue parole - «una banda musicale di semipensionati».

Presidente La Russa, se un ragazzo, ascoltando questa versione data dalla seconda carica dello Stato, pensasse che i cattivi siano stati i partigiani a prendersela con dei musicisti, come potremmo biasimarlo?

Ecco, signor Presidente, stanno qui la falsificazione, il negazionismo subdolo, l'oltraggio che noi non possiamo accettare. *(Applausi)*. Non può esserci mai mistificazione, mai! Non può esserci sulla Resistenza, non può esserci da parte di chi ha incarichi istituzionali, non può esserci da parte della seconda carica dello Stato.

E la risposta più netta lei, presidente La Russa, l'ha avuta da Ruth Dureghello, presidente della

Comunità ebraica romana, che ha detto, sono sue parole: «Non erano musicisti, erano soldati delle SS naziste che occupavano il Paese con la complicità dei fascisti e che deportavano gli ebrei nei campi di sterminio».

Ha continuato Ruth Dureghello: «Viva i partigiani, che hanno messo a rischio la propria vita per restituire libertà e sovranità, all'Italia». Queste le sue parole.

Via Rasella fu un atto di guerra legittimo. Sui muri, all'incrocio tra via Rasella e via del Boccaccio, ci sono ancora i fori dell'attentato, che non sono mai stati cancellati per volere della popolazione di quel quartiere, perché quei fori sono impronte della storia. Lei sa, signor Presidente, che Carla Capponi e Rosario Bentivegna, partigiani a via Rasella, sono stati insigniti delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare. L'indomani, alle Fosse ardeatine, 335 innocenti furono vittime dell'ignobile rappresaglia nazista. Non furono uccisi, presidente Meloni, perché italiani. Furono uccisi perché antifascisti, uccisi da altri italiani.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Verducci, siamo al Senato: in altre sedi, può rivolgersi a chi vuole.

VERDUCCI (PD-IDP). Tramite lei, presidente Gasparri, voglio dire alla signora presidente Meloni che quei 335 martiri non furono uccisi perché italiani, ma perché antifascisti o ebrei, uccisi da altri italiani, perché una delle liste delle persone massacrate alle Fosse ardeatine fu consegnata ai tedeschi dai fascisti italiani. È la storia, che non può essere annacquata o distorta.

Signor Presidente, per suo tramite mi rivolgo al presidente La Russa, che spesso nelle sue dichiarazioni ha affermato che tra i partigiani c'era chi - i comunisti - in realtà voleva la dittatura. C'è in questo un tentativo di denigrare l'intera Resistenza, operando un rovesciamento della verità storica e cioè che i comunisti italiani, al pari delle altre forze antifasciste, furono i fondatori della nostra Repubblica, i costruttori e i difensori - sempre, in ogni circostanza, anche la più terribile ed eversiva - della nostra democrazia e qui lo dobbiamo affermare. Per questo tutti noi dobbiamo la conquista della libertà, che la tirannide fascista aveva ucciso, e la Costituzione italiana a queste forze. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, perché il tempo si è esaurito, senatore Verducci.

VERDUCCI (PD-IDP). Quella Costituzione firmata dal presidente De Gasperi, dal presidente Einaudi e, insieme a loro, da Umberto Terracini, un comunista italiano, presidente dell'Assemblea costituente. Chiediamo rispetto per la storia del nostro Paese: è grazie a questo sacrificio che oggi ognuno di noi e la seconda carica dello Stato possono sedere ai vertici della nostra Repubblica.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Siamo parte di una storia che è più grande di noi e il 25 aprile ne è l'emblema, data fondativa della Repubblica; la Resistenza, come il Risorgimento - lo ha detto il presidente Mattarella - con gli stessi «ideali di libertà, umanità, civiltà e fratellanza». Non c'è futuro senza il dovere della memoria e senza il dovere della verità storica, che, solo se rispettata, è maestra per tutti. La tensione civile e morale dei valori dell'antifascismo è l'essenza stessa della democrazia, in Italia e in ogni parte del mondo, ed è nostro dovere trasmetterla alle nuove generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi discutiamo di memoria, ricorrenze e commemorazioni storiche. Per affrontare questi temi è essenziale una certa onestà intellettuale. Fra pochi giorni celebreremo la ricorrenza del 25 aprile. È impensabile non tracciare un legame tra la liberazione dal nazifascismo e ciò che furono i suoi frutti: la Costituzione e la Repubblica.

Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Carta costituzionale è il fondamento saldo e vigoroso della nostra unità nazionale. I suoi principi e i suoi valori sono nel DNA della nostra democrazia.

Lancio oggi un appello dai banchi di quest'Aula. Gli italiani che ci guardano là fuori non meritano che la politica si divida. Ogni anno c'è un pretesto per trasformare questa ricorrenza in una festa della divisione. È successo persino durante l'emergenza Covid e con un Governo di unità nazionale. Quest'anno cosa accadrà?

Agitare la bandiera della strumentalizzazione nel tentativo di indebolire la maggioranza e questo Governo non solo è un errore, ma rischia seriamente di impoverire il dibattito politico e culturale di questo Paese. Un attimo dopo, senza uno sforzo di condivisione, avremmo due opposte tifoserie. Sarebbe deleterio. (*Applausi*). Sarebbe sbagliato portare sul campo della contrapposizione politica temi fondanti della nostra democrazia. (*Applausi*). Sarebbe pericoloso, visto che parliamo di memoria storica e di valori come la libertà.

Su questi temi noi della maggioranza lanciamo un messaggio di pacificazione da questi banchi. Il nostro invito è di astenersi da qualsiasi tentativo di delegittimazione preventiva. (*Applausi*).

Dal *premier* Meloni, in occasione dell'insediamento del Governo e della fiducia alle Camere, arrivarono parole inequivocabili: «Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi non democratici, per nessun regime, fascismo compreso. Ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna». Il 25 aprile non è un feudo identitario della destra o della sinistra. Non ha senso dire che è una festa di tutti e poi un minuto dopo delegittimare l'avversario. La nostra storia ha avuto un punto di frattura certamente nell'antifascismo, che per noi è l'elemento fondante della nostra Repubblica, quindi contro tutte le dittature e i totalitarismi. (*Applausi*). Nessuno, men che meno la sinistra, può arrogarsi il diritto di appropriarsi della cultura antifascista, cultura e valori antifascisti che sono presenti dalla prima all'ultima pagina della nostra bellissima Costituzione. (*Applausi*). La memoria, onestamente coltivata, altrettanto onestamente ci fa agire nel presente. Questo vuol dire pacificazione.

Cari colleghi, il 25 aprile non è la casa di una o dell'altra parte politica, ma è la casa di tutti, così come lo sono le altre ricorrenze storiche che ricordano i momenti fondamentali della storia dell'Italia, unita, libera e democratica; il 1° maggio, Festa del lavoro; il 2 giugno, nascita della Repubblica ed elezione dell'Assemblea costituente; il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia; il 4 novembre, Festa dell'unità delle Forze armate, e altre date significative della nostra storia, come ad esempio il 27 gennaio, Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah (*Applausi*); il 10 febbraio, il massacro delle Foibe; il 18 aprile; il 9 novembre, giorno in cui cadde il Muro di Berlino, che pose fine alla guerra fredda.

La pacificazione è una strada possibile? Per noi sì, non può non essere che così. Rispettare i valori costituzionali di unità e di libertà seguendo lo spirito repubblicano e accogliendo i richiami più volte manifestati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, sull'importanza del ricordo a prescindere da qualsiasi ideologia. Sono questi per noi della maggioranza di centrodestra i principi che ci ispirano e che oggi in quest'Aula ci spingono a lanciare un appello a tutte le forze politiche: deponiamo le armi ideologiche, solo così apriremo la strada alla pacificazione nazionale.

Per queste ragioni, noi Civici d'Italia, UDC-MAIE voteremo convintamente a favore delle mozioni. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, dico subito che noi voteremo a favore della nostra mozione e contrariamente all'altra.

Signor Presidente, io considero le parole pronunciate in quest'Aula dalla senatrice Segre, il primo giorno della legislatura, come una vera e propria pietra miliare, ma temo che non siano state sufficientemente comprese e assimilate come meritano.

Quelle parole non ripetono - come pure spesso è necessario fare - cose che sono state già dette, ma indicano, invece, una strada per superare, pur nel quadro della contrapposizione democratica tra visioni e progetti alternativi, lacerazioni che non sono mai state superate del tutto e che continuano spesso a inquinare la dialettica democratica di questo Paese.

Vi sono date che non sono semplicemente ricorrenze, ma che devono essere vissute come riti fondativi

di una Repubblica basata su valori che tutti condividono. La senatrice Segre ne indicò tre: la Festa della liberazione, quella del lavoro e quella della Repubblica. Non sono ricorrenze qualsiasi e sono diverse da ogni altra data. Sono i pilastri su cui si basa la Repubblica democratica fondata sul lavoro. Dunque, sono valori che possono e devono accomunare, non dividere e contrapporre, ma perché questo possa realizzarsi è necessario che ci siano limpida chiarezza e massimo rispetto per la verità storica.

Quelle date sono così importanti proprio perché racchiudono e sintetizzano l'eredità di una esperienza storica che non può essere contraffatta, non può essere edulcorata, non può essere raccontata da ciascuno a modo suo. Il dovere delle istituzioni è seguire la rotta indicata quel giorno dalla senatrice Segre e farlo garantendo quel rispetto essenziale per la verità storica.

Il Presidente del Senato, che spiace anche a me non sia qui in questo momento, perché è il principale rappresentante delle istituzioni dopo il Capo dello Stato, non ha saputo e voluto assolvere questo compito. Voglio dirlo con la massima calma, senza toni da comizio e, tuttavia, con tutta la chiarezza possibile. Le parole pronunciate dal Presidente del Senato in occasione dell'anniversario del massacro nazista delle Fosse ardeatine hanno offeso la verità storica e hanno offeso gli italiani, tutti gli italiani, non solo quelli che hanno votato per la mia parte politica. *(Applausi)*.

È stato un insulto ai danni della verità storica far passare un atto di guerra contro l'invasore per un agguato vigliacco ai danni di una banda di pensionati. I soldati del reggimento di polizia Bozen uccisi dai patrioti in via Rasella non erano pensionati e non erano una banda musicale. Erano parte di un esercito invasore, che per nove mesi, dal 10 settembre del 1943 al 4 giugno 1944, strinse Roma in una morsa di terrore. Io so che il Presidente del Senato di quelle frasi si è scusato, ma ci sono volte che, per scusarsi, non bastano le parole e servono, invece, i gesti; gesti che, evidentemente, non ci sono stati.

In quei mesi, a Roma, tutti erano terrorizzati. Erano terrorizzati gli ebrei che, dopo la razzia del 16 ottobre nel Ghetto, che contò 1.023 deportati portati a morire nei campi di sterminio, potevano essere riconosciuti e mandati a morire ogni giorno. Erano terrorizzati i cittadini, che potevano essere deportati in massa in Germania a fare da schiavi, come avvenne nel rastrellamento del Quadraro il 17 aprile del 1944. Erano terrorizzati i Carabinieri: 1.500 di loro furono deportati.

Erano terrorizzati gli antifascisti, torturati dai tedeschi e dai collaborazionisti francesi in via Tasso, dove furono martoriate oltre duemila persone, ma anche a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Jaccarino, dalla banda Koch, e nei sotterranei di Palazzo Braschi dalla banda Bardi.

Erano terrorizzate le donne, falciate mentre protestavano per la penuria del pane al ponte dell'Industria, il 7 Aprile 1944. E a seminare terrore erano non solo gli occupanti tedeschi, ma anche i fascisti collaborazionisti italiani, come ha ricordato da Auschwitz il presidente Mattarella.

Questa era la Roma delle Fosse ardeatine. Questa era la Roma occupata dal brutale esercito di Hitler e dai collaborazionisti schierati con l'invasore.

Roma in quel momento però è anche la città nella quale c'è una fortissima resistenza; una città in cui la vita non ha nulla di normale; una città in cui si combatte, in cui anche Centocelle è stata appena rastrellata, in cui ci sono le fucilazioni come a Forte Bravetta. A Roma si muore tutti i giorni.

I Gruppi di azione patriottica (GAP) che presero le armi lo fecero come fa sempre, ovunque, chi è costretto a combattere in una città occupata. Questa è la verità storica e non la si può addomesticare. *(Applausi)*. Credo che quella versione bugiarda della storia sia stata davvero un'offesa per tutti gli italiani.

Cosa spinse i combattenti dei GAP e delle formazioni partigiane a rischiare la vita e la tortura? I nazisti avrebbero perso la guerra: ormai cominciava ad essere chiaro a tutti in quei mesi. Gli alleati erano alle porte di Roma ed era inevitabile che cacciassero presto gli occupanti tedeschi. E allora perché tante donne e tanti uomini non se ne rimasero semplicemente nascosti ad aspettare la liberazione? Per velocizzare la liberazione, certamente, ma anche perché non volevano che la libertà dell'Italia fosse solo un regalo degli eserciti alleati. *(Applausi)*. La posta in gioco non era soltanto qualche settimana di occupazione in più, ma erano la dignità e l'onore dell'Italia, il suo riscatto, la sua possibilità di diventare padrona del proprio destino democratico. E, anche se ci fu chi combatté dalla parte sbagliata per un malinteso, ma sincero, senso dell'onore, questo non cambia il senso delle cose e

della storia. Furono solo i partigiani a riscattare l'onore e la dignità di tutto il Paese. Ed è solo con questa solida consapevolezza alle spalle che possiamo incamminarci sul percorso che ci ha indicato la senatrice Segre. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, noi del Gruppo per le Autonomie - come sapete - siamo particolarmente legati al concetto di rappresentanza del territorio da cui proveniamo e quindi abbiamo il dovere di tener conto dei sentimenti anche un po' particolari che hanno le minoranze linguistiche che abitano nei territori con le autonomie speciali che la nostra Repubblica ha ritenuto di riconoscere.

Ho personalmente molto apprezzato la sincerità con cui il senatore Speranzon ha espresso le convinzioni della sua parte politica a sostegno della mozione che ha presentato. Credo che questa sincerità sia il punto di partenza per superare le cesure, le incomprensioni e le differenze di vedute tuttora presenti, anche a volte artificiosamente accentuate per scelta politica, riguardo alle feste che rappresentano o che dovrebbero rappresentare l'unità del nostro Paese.

La nostra Costituzione - è già stato detto - affonda le sue radici nella negazione del fascismo, perché è stata redatta in un momento in cui era appena finita la dittatura fascista e quindi doveva prenderne le distanze. Lo ha fatto in diversi passaggi, come all'articolo 3, che ricorda l'abominio delle leggi razziali; all'articolo 6, che ricorda le persecuzioni contro le minoranze tedesche, latine, francesi e slovene; mentre l'articolo 10 fa riferimento indirettamente all'isolamento dell'Italia uscita dalla Società delle Nazioni; l'articolo 11 ricorda la tragedia della Seconda guerra mondiale e delle infauste guerre coloniali e poi l'articolo 13 indirettamente ricorda gli arbitri della polizia fascista; gli articoli 21 e 22 ricordano il confino e l'olio di ricino per i dissidenti politici; l'articolo 33 la persecuzione nei confronti di ricercatori, studiosi e scienziati. Ci sono tantissimi riferimenti, nella nostra Costituzione, a quello che accadde nel ventennio e che non deve più verificarsi.

Devo dire che la comunità da cui provengo ha vissuto in maniera particolarmente forte la sofferenza di sottostare a un regime fascista che ha impedito alla minoranza tedesca dell'Alto Adige di usare pubblicamente la sua lingua e che ha costretto questa minoranza a inventarsi forme illegali per continuare a portare avanti la propria identità culturale e la propria lingua.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 13,40)

(Segue SPAGNOLLI). Il concetto di antifascismo è dunque fondamentale per noi, e non possiamo prescindere dal fatto che la parola venga usata. Questa è la ragione per cui la mozione presentata dalla maggioranza - purtroppo, per quanto mi riguarda - non potrà avere il mio voto favorevole, perché non c'è la parola antifascista e io non posso permettermi di rappresentare il mio territorio senza che ci sia quella parola. Lo devo dire molto chiaramente. *(Applausi)*.

Il Gruppo Per le Autonomie ha invece sostenuto fortemente la mozione presentata dalla nostra parte politica, perché siamo convinti che i valori comuni che abbiamo si riconducono al valore dell'antifascismo che presiede la Festa del 25 aprile.

Ricordo una citazione di Gianfranco Fini, uno dei padri della destra moderna italiana, secondo cui non c'è stata una destra in grado di dire che ci riconosciamo in pieno nei valori antifascisti, ma la destra politica italiana e, a maggior ragione, i giovani devono senza ambiguità dire alto e forte che si riconoscono in alcuni valori presenti nella nostra Costituzione, come libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale. Sono valori che hanno guidato il cammino politico della destra e quindi bisogna ribadire che la destra vi si riconosce: è un atto doveroso. Lo disse Gianfranco Fini.

Quello che disse Berlusconi a Onna è già stato ricordato, quindi non lo ripeterò, ma è evidente che c'è stata - anche in esponenti di spicco della destra italiana - una presa di posizione chiarissima contro il fascismo, che non toglie che si debba essere contro tutti i totalitarismi.

Signori, è assolutamente chiaro: il mondo va sempre più in una direzione in cui siamo divisi tra Paesi dove ci sono Governi democraticamente eletti e Paesi dove ci sono Governi assolutisti, che sono stati nominati attraverso percorsi non di democrazia.

Non possiamo che stare dalla nostra parte e, quindi, assolutamente riconosco il diritto di chi governa

oggi l'Italia di portare avanti le sue idee, perché credo profondamente nella democrazia che fa sì che chi la pensa diversamente da me, se ha la maggioranza, possa portare avanti le sue idee. Questo lo devo dire in modo molto chiaro contro i totalitarismi, come detto, ma non posso neanche accettare che vengano fatte mistificazioni della storia.

Qualcuno sostiene che la Resistenza non era dovuta; anzi, è stato un episodio di secondo piano del Dopoguerra o della fase finale della Seconda guerra mondiale. Signori, però i partigiani hanno combattuto una loro guerra contro l'oppressore che rientra nel pieno diritto di ogni popolazione di difendersi quando viene invasa, come succede adesso all'Ucraina.

Un'altra mistificazione che ogni tanto salta fuori è che la Resistenza non aveva importanza militare e quindi è stato in fondo un episodio irrilevante, ma non è vero, perché la Resistenza italiana è stata una spina nel fianco per gli occupanti tedeschi e per la Repubblica di Salò.

I dati che si evincono dai rapporti di gerarchi repubblicani e dalle memorie dei generali tedeschi affermano questo e dicono che nel Nord Italia i nazifascisti impiegarono parecchie divisioni, sebbene di seconda categoria, che però vennero distolte da altri fronti per combattere i nostri partigiani e anche a Roma i tedeschi incontrarono difficoltà.

Il maresciallo Kesselring, durante il suo processo, affermò che Roma fu, tra tutti i Paesi occupati, la capitale che più diede problemi e dove era impossibile mandare le truppe in licenza dal fronte per riprendersi e riposarsi.

Il generale Alexander, comandante di tutte le truppe alleate del Mediterraneo, disse che aveva cominciato a rispettare gli italiani dopo che aveva scoperto come i partigiani avevano sfidato a Roma un battaglione tedesco armato.

Prendiamo anche atto che la Resistenza ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'Italia di oggi e di quello che noi oggi siamo, sulla base della Costituzione repubblicana.

Presidente, l'Italia è una, ma è una democrazia per cui è legittimo avere opinioni divergenti; se c'è però una parte, sia pure nostalgica e minoritaria, che punta a spezzare il legame tra antifascismo e istituzioni, che mette sullo stesso piano gli afflitti di libertà e uguaglianza con le ideologie totalitarie che hanno portato dolore e distruzione, va respinta con la massima forza. Soprattutto non può trovare riparo, neppure sotto forma di sgrammaticatura istituzionale, nel cuore delle nostre istituzioni, che invece devono sempre essere protese a ribadire il più sacro dei concetti.

Il 25 aprile è una festa di tutti ed è la festa fondamentale sulla base della quale è nata la Repubblica italiana, in cui viviamo oggi. Dobbiamo esserle grati e dobbiamo essere grati a tutti quelli che hanno contribuito, a quel tempo, a farci diventare quello che siamo. *(Applausi)*.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno sono tre date fondamentali del nostro vivere civile, che ci conducono al cuore stesso dell'articolo 1 della nostra Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Devono essere vissute pertanto con autentico spirito repubblicano; non possono e non devono essere divisive.

Noi oggi ci presentiamo qui con due mozioni diverse. Questa è una prima sconfitta e lo dico con amarezza. Penso che, di fronte a una mozione presentata dalla minoranza, il cui centro principale era il tema del 25 aprile, probabilmente si sarebbe potuto fare lo sforzo della costruzione comune di un testo. *(Applausi)*. È l'idea stessa che magari si possa votare quel testo, ma che non ci si possa riconoscere con un atto comune di questo Parlamento, a determinare una sconfitta in sé, della quale ognuno di noi porta un pezzo di responsabilità, ma che oggi in qualche modo voglio richiamare all'attenzione di tutti voi.

La piena condivisione delle feste nazionali di questo nostro calendario civile scandisce un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, e può, anzi deve aprire a gesti nuovi e inattesi. Sul tappeto c'è non una sterile divisione sul passato, ma la necessità di un continuo rinnovamento di quel patto democratico e repubblicano che può e deve dare forza alla nostra democrazia e alle nuove sfide che abbiamo di fronte. Questa è una responsabilità - lo ripeto e non mi sforzo di ripeterlo - che tutti

dobbiamo sentire fortemente. La nostra, poi, dev'essere oggi una democrazia più matura, più forte, più capace di trarre forza proprio dal fare una volta per tutte i conti con la storia di questo Paese e inverare una fattiva condivisione dei valori che stanno alla base della convivenza civile: i valori dell'antifascismo. (*Applausi*).

È un dovere - fatemelo dire anche in questo caso - innanzitutto di chi ha la responsabilità di Governo, di smettere una volta per tutte ambiguità sterili, atteggiamenti animati da incomprensibili definizioni legate a qualche revanscismo. Ha fatto bene la collega a citare una pagina che io reputo importante della nostra vita democratica, cioè il 2009 a Onna. Il presidente Berlusconi in quella circostanza tentò un autentico gesto di pacificazione (*Applausi*), che io voglio riconoscere oggi e legare a un saluto e a un apprezzamento di quello che ha fatto e di quello che probabilmente quest'Assemblea ancora deve interpretare.

È per questa ragione che io non ho capito come mai dentro la vostra mozione non c'è mai, neppure una volta, la parola "antifascismo". (*Applausi*). Mi si dirà che votiate la nostra. Sono due cose differenti. Io sono contenta che voi votiate la mozione presentata dalla minoranza, ma non posso negarvi che a quel gesto di pacificazione a Onna di Berlusconi oggi probabilmente avrebbe dovuto corrispondere una parola netta scritta anche sulla mozione (*Applausi*) nella quale voi avete identificato una serie di date, tutte importanti, tutte fondamentali, ma che a mio modo di vedere dovevano portare o alla costruzione di un testo condiviso oppure a una nettezza nell'indicazione di quella parola ("antifascismo") a cui vi richiavamo.

La nostra Repubblica è nata dalla lotta di liberazione del Paese dall'oppressione nazifascista. Il 25 aprile è una data fondativa della nostra democrazia, di ricomposizione dell'unità nazionale; la straordinaria conquista della libertà, dell'affermazione del proprio diritto alla pace, dopo la guerra voluta dal regime fascista, dopo il prezzo altissimo pagato dalle popolazioni civili con la brutalità delle rappresaglie, dopo l'indicibile violenza contro l'umanità, con crimini terribili culminati nella Shoah. (*Applausi*). Non può essere nascosta, non può essere lasciata alla nostra mozione: dev'essere scritta da parte di tutti. Questo è il punto.

Ritengo pertanto che noi oggi avevamo un'opportunità importante, perché siamo immersi in uno di quei periodi che vengono definiti tornanti della storia. Le nostre democrazie sono sotto attacco da parte delle autocrazie (Russia, Iran, Cina), che rifiutano quei valori che sono alla base della convivenza civile delle nostre società, che vogliono destabilizzarli e cancellarli. (*Applausi*).

È per questo che la risposta che noi diamo in termini di verità storica rispetto a quello che è accaduto al nostro Paese - come diceva molto bene il collega Scalfarotto - è oggi più che mai importante. Bernardo di Chartres diceva che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, cosicché possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'acume di vista o per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. Quei giganti possono consentirci di costruire un futuro di nuova forza per la nostra democrazia, senza polemiche inutili e sterili. Quelli che noi dobbiamo guardare con gli occhi dei giganti sono i valori di libertà, giustizia, uguaglianza, rispetto dei diritti dell'uomo. E quelle tre date indicate all'interno della nostra mozione li simboleggiano a pieno. (*Applausi*).

La battaglia per una memoria viva e operante è una battaglia di giustizia e di civiltà per nulla scontata, che passa per il riconoscimento e la celebrazione di quelle tre date fondative, di quelle tre feste civili che racchiudono il *pantheon* valoriale a cui noi dobbiamo necessariamente fare riferimento.

Annuncio pertanto il voto a favore sulla mozione n. 39, che abbiamo contribuito a presentare, e di astensione sulla mozione n. 44, che la maggioranza ha presentato, per la ragione che ho detto: non c'è nulla all'interno di quelle date che non possa essere condiviso, ma mancano due punti fondamentali. Il primo è l'accettazione di un percorso comune che avremmo potuto fare qui, votando la mozione da noi costruita, magari col vostro contributo, in senso unitario; il secondo punto, non meno importante, è la mancanza all'interno di quel testo della parola «antifascismo».

Desidero chiudere il mio intervento, che ho cercato di tenere su un livello di assenza quasi totale di polemica, perché lo penserei sbagliato e inutile per la fase che sta vivendo il Paese (*Applausi*), con una bellissima citazione di Etty Hillesum che penso meriti di essere citata in quest'Aula: trovo bella la vita

e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo prendere sul serio il nostro lato serio e il resto verrà allora da sé. Lavorare su sé stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà trovata da ognuno di noi in se stesso, se ogni uomo sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e lo avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga, in amore, se non è chiedere troppo.

Io non ho la pretesa che la discussione tra di noi possa trasformarsi in amore, ma ho la pretesa che in un'Aula parlamentare, dopo così tanti anni, si condividano insieme valori e principi importanti ed è la sfida che abbiamo di fronte nei prossimi anni. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il dibattito odierno precede le celebrazioni del 25 aprile, che quest'anno credo siano state accompagnate da qualche polemica di troppo, forse perché per la prima volta nella storia un esponente della destra ricopre la carica di Presidente del Consiglio.

L'auspicio di entrambe le mozioni oggi all'esame del Senato, di cui condivido la lettera e lo spirito e su cui il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente, è che le tensioni una volta per tutte si stemperino e si possano vivere tutte le ricorrenze nazionali con spirito patriottico e unitario, come tante volte auspicato anche dal presidente Mattarella.

Non è purtroppo sempre così. Il nostro Paese vive un'anomalia rispetto alle principali democrazie occidentali. Non c'è ancora una memoria storica condivisa sugli eventi del Novecento, che in troppe occasioni vengono ancora trattati con spirito di parte - se mi consente, Presidente, un po' estremista - in una semplicistica contrapposizione fascismo-antifascismo.

Alcune questioni sono restate tabù per troppo tempo e in questo senso ho molto apprezzato il dibattito che ha avuto luogo qualche giorno fa in quest'Aula sul rogo di Primavalle e la tragica morte dei fratelli Mattei. Uno spirito *bipartisan* di pacificazione e di reciproca comprensione ha animato tutti gli oratori intervenuti, in particolare i senatori Verini, Mennuni e Gasparri.

È questo lo spirito giusto con cui affrontare tematiche così delicate e trasmettere alle nuove generazioni, che quegli anni non hanno vissuto, una memoria condivisa di riconciliazione. Purtroppo, signor Presidente, le nuove generazioni non leggono Benedetto Croce, Piero Gobetti o Renzo De Felice. Temo che neppure guardino su RaiPlay trasmissioni come «La notte della Repubblica» o «Blu notte», che nel tempo hanno trattato i temi degli anni di piombo e del terrorismo. A quei giovani, che si informano solo sui *social*, una classe politica, responsabile e attenta, deve cercare di trasmettere valori autentici, democratici e di reciproco rispetto e giornate come quella in esame certamente potrebbero aiutare.

Cercherò di affrontare i diversi temi posti oggi all'attenzione dell'Assemblea. Parto con un riferimento agli interventi del senatore Spagnoli e della senatrice Paita che mi hanno preceduto, secondo i quali nella mozione del centrodestra non ci sarebbero un riferimento e una condanna al fascismo, ma si sbagliano. La mozione del centrodestra, oggi all'esame di quest'Assemblea, richiamando la risoluzione del Parlamento europeo del 2019, condanna senza riserve ogni regime autoritario, fascismo - e lo cita - nazismo, comunismo. Quindi, senatrice Paita, non capisco quale sia la differenza semantica tra condanna del fascismo e antifascismo: francamente mi sfugge e credo di non sbagliare.

Per questo innanzitutto oggi non possiamo non dirci antifascisti, se per antifascismo intendiamo condanna di quel regime illegale che cancellò le libertà democratiche del nostro Paese, si affermò con la violenza politica, si macchiò dell'infamia delle leggi razziali e trascinò l'Italia in una guerra disastrosa a fianco della Germania nazista.

La resistenza al nazifascismo ci ha consegnato una Costituzione liberale, che rimane il nostro faro e la nostra bussola politica; un'Italia democratica e occidentale di cui dobbiamo essere orgogliosi, in cui siamo vissuti, abbiamo potuto studiare e affermarci professionalmente, coltivando i nostri ideali politici.

Questo patrimonio di valori va difeso con le unghie e con i denti, tanto più in un drammatico momento storico in cui regimi autoritari, in cui chi critica lo Stato e la sua politica viene ucciso o messo in galera, sfidano in modo aspro i sistemi democratici.

Al pari però, per un principio di riconciliazione nazionale e di memoria storica condivisa, non possono essere dimenticati altri episodi e le vittime innocenti di tanta insensata violenza politica, che purtroppo, anche nel dopoguerra, ha insanguinato il nostro Paese, senza per questo essere accusati di revisionismo o, peggio, di fascismo. Penso agli eccidi delle Foibe, al triangolo rosso emiliano, ai crimini del comunismo e dello stalinismo, a quella violenza politica che, ispirandosi alla contrapposizione tra fascismo e antifascismo, ha insanguinato il Paese negli anni di piombo.

Anche oggi episodi di cronaca macchiano una identità nazionale che si riconosca in un passato condiviso. Mi vengono in mente gli insulti che accompagnano spesso, nel corteo del 25 aprile, la sfilata della brigata ebraica. (*Applausi*). Ricordo le offese arrecate a Letizia Moratti, figlia di un partigiano, in passato costretta ad abbandonare, a Milano, il corteo del 25 aprile.

Signor Presidente, voglio anche citare un episodio recente, che ha avuto luogo nella mia provincia. I vertici del Partito Democratico di Schio hanno festeggiato i cento anni di Valentino Bortoloso, detto Teppa, dichiarandosi onorati su Facebook di avergli stretto la mano e indicandolo come un protagonista della storia, con la "S" maiuscola. Peccato che Teppa si sia macchiato di un crimine orrendo, nel luglio 1945, quando, a guerra finita da oltre due mesi, insieme ad altri *ex* partigiani comunisti, irruppe nel carcere di Schio, massacrando 54 detenuti, alcuni dei quali fascisti, altri detenuti comuni, lasciando tante altre vittime ferite. Teppa ha concluso, insieme ai familiari delle vittime, un tortuoso percorso di riconciliazione, ispirato tra l'altro dal vescovo di Vicenza e oggi, espiata la sua pena, ha diritto di trascorrere in serenità gli ultimi anni di vita e non intendo certamente infierire contro di lui oggi. Ho criticato e critico anche oggi in quest'Aula l'operato dei dirigenti locali del PD, che hanno voluto celebrare addirittura pubblicamente su Facebook il suo compleanno, con dichiarazioni di encomio e di stima inaccettabili. (*Applausi*).

Ho immediatamente invitato la segretaria del partito, Elly Schlein, a dissociarci da tale improvvida iniziativa. È seguito, signor Presidente, ahimè il silenzio, per certi versi assordante. Ho invitato Giacomo Possamai, capogruppo in Regione Veneto del Partito Democratico, oggi candidato sindaco a Vicenza, la mia città, ma anche lui ha preferito soprassedere. Signor Presidente, rinnovo quindi l'invito anche oggi al Capogruppo Boccia, del Partito Democratico, a dissociarsi da quella iniziativa del tutto insensata (*Applausi*), che rischia solo di avvelenare il clima locale. Mi sento di pronunciare questo invito con la serenità e la libertà intellettuale del figlio di un ragazzo che il 25 aprile aveva vent'anni e, in quel frangente, si trovava detenuto nel carcere di Bassano del Grappa, in quanto resistente antifascista cattolico (allora si diceva "partigiano bianco"). Mio padre, di quegli anni della sua giovinezza così difficili, mi ha trasmesso un ricordo sobrio, sempre tormentato, mai enfatico. Di fronte a quei drammi, vissuti dalla generazione dei nostri padri, credo ci si debba inchinare tutti oggi, indicando alle giovani generazioni, piuttosto distratte, una memoria il più possibile condivisa, basata sulla realtà storica.

È con questo spirito, signor Presidente, che il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE voterà anche la mozione a prima firma del senatore Boccia, perché, come ho detto prima, non possiamo non dirci antifascisti. Non posso negare di essere rimasto sorpreso dal fatto che il Partito Democratico e le altre opposizioni invece non voteranno quella di centrodestra, a prima firma del senatore Malan. Se ho capito bene, vi disturbano i riferimenti al comunismo e alla caduta del Muro di Berlino, ma confesso di essere basito di fronte a questi argomenti.

Capisco che con la svolta a sinistra imposta dalla nuova segretaria, ogni compromesso, anche il più ragionevole, con questa maggioranza sia divenuto impossibile, ma ne prendo atto. Mi sorprende anche la posizione di astensione del Terzo polo, perché gli argomenti che sono stati portati a conforto della loro posizione politica in realtà non mi hanno convinto, come prima ho detto. Rimane il rammarico per un'occasione perduta, signor Presidente, per avviarci ad una pacificazione e ad una memoria condivisa a cui entrambe le mozioni, almeno a parole, tendevano. (*Applausi*).

[BILOTTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BILOTTI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ognuno di noi in quest'Aula ha una propria fede politica. La libertà che questo luogo rappresenta, la libertà che strenuamente difendiamo, poggia sul sacrificio di molte vite umane, il sacrificio di donne e di uomini che hanno pagato il prezzo più alto, la loro stessa esistenza. Ebbene, ogni qualvolta noi mettiamo piede nel tempio della democrazia, abbiamo il dovere di ricordarcelo, come abbiamo il dovere di ricordarci di mettere in ogni nostra azione lo spirito che animò quelle battaglie.

«Il fascismo è l'antitesi delle fedi politiche», disse il presidente Pertini. È forse oggi anacronistico ricordarlo. Io non credo, non lo è e non può esserlo fino a quando non cesseranno i tentativi di svuotare di significato queste parole e le tentazioni di revisionismo. Noi abbiamo il dovere di arginare queste tendenze, Presidente, perché chi rispetta la verità storica - e noi tutti abbiamo il dovere di rispettarla - fa da diga al disorientamento, alle apologie, ai pericolosi ritorni all'indietro. Sottacere o, peggio ancora, negare le sacche di negazionismo che si insinuano nella società e che, nell'ombra, minano la memoria comune, potrebbe essere un errore grave, che potrebbe costarci molto caro, Presidente. Ugualmente sarebbe un errore grave non accorgersene perché distratti dalle divisioni ideologiche.

Quello che mi domando e le domando, Presidente, è se questo Governo e i suoi esponenti stanno facendo abbastanza per mantenere alta la guardia. Quello che invece so è che noi abbiamo la grandissima opportunità di ritrovarci coesi, come comunità, intorno a date simbolo per la nostra Nazione. Celebrare il 25 aprile, il 1° maggio o il 2 giugno non può essere un mero rito formale, quasi una prassi derubricata ad atto dovuto. Queste date sono un patrimonio immenso e lo sono per tutti gli italiani (*Applausi*), indistintamente, di destra e di sinistra, cittadini di oggi e cittadini che verranno. In questo senso, il monito della senatrice Liliana Segre di vivere queste date con autentico spirito repubblicano non può andare disperso. Come lei stesso ebbe a dire, Presidente, il 25 aprile ci ricorda che resistere è necessario, è un dovere, oggi come allora. (*Applausi*).

Le conquiste politiche e culturali che oggi ci appartengono, i diritti e le libertà di cui godiamo, sorgono quel giorno di settantotto anni fa. E noi abbiamo il compito di essere degni custodi di questa eredità e di appellarci, oggi come allora, alla pace. Un'esigenza che travalica i confini nazionali e che, in questo momento, ci fa pensare naturalmente all'Ucraina.

La *premier* Meloni ha dichiarato in quest'Aula che non ci sono le condizioni per la pace. Vede, signor Presidente, io non posso fare a meno di credere che non solo il momento della pace sia proprio questo, ma che il momento della pace sia sempre. Questo, inoltre, è anche il momento di garantire agli italiani un lavoro dignitoso sul piano morale, sociale ed economico; un lavoro che non contempra il rischio di rimetterci la vita, perché anche una sola morte è un evento inaccettabile. Questa è una sfida che non stiamo vincendo, dobbiamo dircelo chiaramente.

Il 1° maggio rappresenta un baluardo per le istituzioni. È lì a ricordarci e a spronarci a fare meglio. Ora, onorare il fondamento della nostra civiltà, che è racchiuso nei principi della nostra Carta costituzionale, equivale innanzitutto a mobilitarci. Quindi, quale maniera migliore di partecipare attivamente ad una svolta sul piano dei diritti, che assicurare, come chiediamo da tempo, un salario minimo decoroso? (*Applausi*).

Il 2 giugno, infine, celebra l'essenza della nostra Repubblica, i suoi principi fondativi, le sue istituzioni, le sue leggi, la sua organizzazione, ma non solo. Prendendo in prestito le parole del presidente Mattarella:, questa festa rappresenta la vita delle donne e degli uomini di questo nostro Paese, il contributo, grande o piccolo, che ciascuno di loro ha dato a questi decenni di storia comune.

Come vedete, ognuna di queste date afferma la grandezza della nostra Patria; una grandezza che non dobbiamo dare per scontata, perché l'Italia è stata ricostruita dalle macerie e noi dobbiamo consegnarla, ai nostri figli e alle future generazioni, nella sua forma migliore: democratica, libera e giusta.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla mozione n. 39, a prima firma del senatore Boccia. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, l'invasione russa nei confronti dell'Ucraina ci ha riportato indietro nel tempo. Le scene di una guerra ripiombata nel nostro continente, le immagini di morte, di crudeltà, di orrore così vicine evidenziano, ancora una volta, quanto la pace sia un bene prezioso, da difendere ogni giorno, un bene fragile attaccato su diversi fronti quotidianamente.

Quindi, è evidente la necessità di non abbassare la guardia quando la pace viene messa in discussione o semplicemente quando viene data per scontata. La nostra responsabilità, in quanto rappresentanti del popolo italiano, è proprio nel mettere in atto tutte le iniziative necessarie a custodire questo bene prezioso da consegnare alle future generazioni. E lo dobbiamo fare in modo coeso, in modo corale, dando esempio di unità di fronte ad un Paese che ci sta guardando.

La mozione dell'opposizione riporta tratti del discorso della senatrice Segre, pronunciato all'avvio dell'attuale legislatura, nella parte in cui dice che le grandi Nazioni dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive, anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, e il 2 giugno, festa della Repubblica?

Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi. (*Applausi*). Gesti nuovi e magari inattesi - lasciatemelo dire - che possono partire già oggi da quest'Aula. (*Applausi*). La mozione della maggioranza, invece, si richiama alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa e in particolare alla posizione unanime in essa espressa contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia e segnatamente contro il nazismo, il fascismo e il comunismo.

Occorre quindi riconoscere l'importanza delle date che ricordano momenti fondamentali della storia dell'Italia unita, libera e democratica, che non si limitano al 25 aprile, al 1° maggio, al 2 giugno, ma includono anche il 17 marzo, data della proclamazione del Regno d'Italia, il 4 novembre, Festa dell'unità d'Italia e delle Forze armate e altre date in memoria di pagine particolarmente significative, come il 27 gennaio, Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah, il 10 febbraio, Giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra Nazione nel mondo libero e democratico, e il 9 novembre, il Giorno della libertà quale ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino. (*Applausi*).

Il nostro impegno va quindi nel senso della necessità di richiedere la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche perché vengano adottate le opportune iniziative affinché le pubbliche commemorazioni di tutti gli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale e affinché tali eventi rappresentino momenti di vera condivisione e partecipazione di tutte le componenti politiche e culturali che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia e rafforzano i sentimenti di unità nazionale, di inclusione, di perseguimento del bene comune e, ove necessario, di riconciliazione. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, a noi oggi l'onere di tradurre in atti concreti quanto troppo spesso rimane solo enunciato. La Lega lo farà votando convintamente a favore di entrambe le mozioni. Invito l'opposizione a fare altrettanto, in un'ottica di reale conciliazione (*Applausi*), ma dalle dichiarazioni che ho ascoltato questa è ancora molto distante dall'essere attuata. Noi siamo, sì, antifascisti e lo rivendichiamo, ma siamo anche contro i regimi comunisti e in generale contro tutti i sistemi totalitari, nessuno escluso e questa è la nostra differenza. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'iniziativa delle opposizioni, come sa molto bene, avendone

discusso nella Conferenza dei Capigruppo più volte, aveva come obiettivo - lo ricordo alla senatrice Pucciarelli - proprio quello di unire questa nostra Assemblea. Non a caso, è una mozione che non impegna il Governo, ma il Senato, e non a caso abbiamo voluto presentare le ragioni di questa mozione qui in quest'Aula, auspicando che nell'altro ramo del Parlamento questa discussione avvenga nei prossimi giorni, perché questa legislatura simbolicamente è iniziata qui, con le parole di Liliana Segre che hanno unito tutti noi e che hanno consentito a tutti noi di ritrovarci affratellati attorno alle ricorrenze scolpite non casualmente nel grande libro della storia patria, sì, patria.

E perché questa storia non dovrebbe essere una storia comune? Se è vero che ci siamo ritrovati quel giorno qui e se è vero che ci sono alcune date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro - cito sempre Liliana Segre e ricordo gli applausi di tutti noi - allora non capiamo perché, signor Presidente, l'Assemblea del Senato non possa impegnare se stessa per le commemorazioni delle date fondative della nostra storia, che è storia antifascista, che ha radici profonde, che è figlia di accadimenti che sono stati richiamati in quest'Aula e che noi abbiamo semplicemente il dovere di rinnovare per la memoria di tutti noi, per la memoria di chi verrà, dei nostri figli, per la memoria di queste mura, che ci accolgono ogni giorno e alle quali dobbiamo onore quotidiano.

Signor Presidente, mi sarei aspettato un sostegno senza discussione, magari aprendo una discussione su cos'altro possiamo fare per il futuro, da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Intendo senza discussione sulla natura di quell'impegno, senatore Malan, che ha un'unica radice profonda: la radice antifascista della Repubblica Italiana (*Applausi*), una radice che non abbiamo ritrovato nella mozione che non ci aspettavamo presentaste, ve lo dico con grande franchezza. (*Commenti*). Pensavamo infatti che le parole di Liliana Segre, che caratterizzano tre quarti della nostra mozione, e le parole del Presidente Mattarella, che rappresentano l'altro quarto della nostra mozione, fossero sufficienti (*Applausi*). E invece no: quei quattro quarti non bastavano; era necessario provare ancora una volta a riscrivere.

Colleghi, senza memoria non c'è futuro; la storia è una sola. La memoria dev'essere una ricostruzione condivisa dei fatti accaduti, un'elaborazione che si fa patrimonio comune che poi diventa lezione per il domani, ed evidentemente quella lezione non era bastata nel primo giorno di legislatura.

L'antifascismo, cosa fu e che cos'è oggi, mi consentirete, visto che abbiamo due mozioni - non avrei fatto questo esercizio se ci fossimo ritrovati sulle parole della senatrice Segre e del presidente Mattarella - fu una reazione morale e politica alla dottrina e alla prassi del fascismo al potere. Sorse soprattutto ad opera di alcune formazioni e partiti dell'Italia prefascista che disponevano della tribuna parlamentare e di una certa libertà di stampa; sì, libertà di stampa.

Dopo il delitto Matteotti, richiamato dai colleghi Verini e Verducci, votate le leggi dittatoriali del 1925, rivelatasi - con la sconfitta dell'Aventino - l'impossibilità di un'efficace lotta antifascista sul piano della legalità e dentro le istituzioni, il fulcro della resistenza al fascismo passò all'estero, dove, tra il 1926 e il 1927, sorse una corrente di sinistra - voglio ricordarlo, perché ho sentito richiamare il Partito Comunista Italiano più volte in maniera impropria - il Partito Comunista Italiano, e la concentrazione antifascista, sorta nel 1927 dall'unione di tutti gli antifascisti, comunisti e non comunisti, che erano, in un certo senso, la continuazione dell'Aventino.

In Italia l'antifascismo restò retaggio dei gruppi operai che conservavano legami con il clandestino, perché diventò clandestino, come il presidente La Russia sa, il Partito Comunista, di non pochi aderenti, tanti aderenti - lo dico qui a chi vi si ispira - del Partito Popolare e di un folto numero di intellettuali che ebbero come maggior rappresentante di riferimento Benedetto Croce.

L'irrigidirsi del regime dittatoriale, il suo immiserirsi più in costrizioni anche formali, il volto imperialista del fascismo, la politica filotedesca, le aberrazioni razziste provocarono una crisi anche tra le diverse generazioni di allora.

Si formò così in Italia quell'*humus* dal quale nacque la Resistenza, termine che alcuni estendono all'intero antifascismo, mentre altri lo riversano nella lotta clandestina tra il 1943 e il 1945.

Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, l'antifascismo assunse in Italia le caratteristiche di un orientamento di cultura politica, che valorizza la Resistenza come momento fondante del nuovo patto costituzionale, esattamente il patto richiamato dalla senatrice Segre il primo giorno di legislatura

(*Applausi*) e che oggi alcuni di voi rinnegano. Ecco perché la presidente Giorgia Meloni ha sbagliato a definire solamente «italiani» le vittime delle Fosse ardeatine, come se la guerra mondiale avesse visto gli italiani contro i tedeschi. No, c'erano gli antifascisti da una parte e i nazifascisti dall'altra (*Applausi*), con la complicità a volte involontaria, a volte drammaticamente inconsapevole, anche di alcuni cittadini italiani. Alle Fosse ardeatine furono uccisi barbaramente - come ha ricordato il senatore Verducci prima di me - 335 antifascisti, di cui 75 ebrei. Sì, colleghi, 75 ebrei, lo ricordiamo ogni volta: italiani ebrei. Questa è la verità storica.

Fu un attentato di guerra quello di via Rasella, riconosciuto da sentenza negli anni Cinquanta, e il battaglione Bozen faceva parte dei reparti che rastrellarono Roma, formato da ufficiali tedeschi e soldati altoatesini. Non era una banda musicale; abbiamo apprezzato le scuse del presidente La Russa, perché sa come tutti noi che c'era una parte giusta e una parte sbagliata della storia e quei partigiani, onorevoli senatori, erano dalla parte giusta della storia. (*Applausi*). Il battaglione Bozen non solo non era una banda musicale, ma purtroppo era dalla parte sbagliata della storia.

Se si applaude il discorso di Liliana Segre in Aula, come tutti abbiamo fatto, non si può dire che abbiamo fatto una valutazione diversa - lo dico col massimo rispetto per il collega Speranzon - sulle date che uniscono questo Paese, perché semplicemente si rischia di finire in un uso ideologico della storia. Chi non pronuncia mai la parola antifascismo, non solo non riconosce le radici della Repubblica, ma rischia di umiliarne la memoria.

Allora, quello che vorremmo che accadesse in questi giorni che ci accompagnano al 25 aprile è che non ci fosse revisionismo, a volte involontario, a volte pensato, a volte ragionato, a volte anche reazionario che apra la strada all'indebolimento della democrazia e dei suoi pilastri, certamente della democrazia italiana. La memoria serve proprio a evitare che questo accada, perché se è vero che la libertà ha le sue stagioni e rischia di indebolirsi, noi abbiamo il dovere di nutrirla la libertà, di difenderla e viverla fino in fondo, di spiegarla ai ragazzi di oggi, di spiegare la genesi della nostra libertà, soprattutto in un campo caratterizzato da una mutazione capitalistica che è sotto gli occhi di tutti, da un mondo aperto e multietnico.

In questo mondo non è possibile nessuna sostituzione etnica (*Applausi*), perché è multietnico e lo sarà sempre più. Se qualcuno non l'ha capito, se lo faccia spiegare dai propri figli, perché sono in grado di spiegarcelo. (*Applausi*). Questa è la ragione di fondo per cui Resistenza e antifascismo democratico appaiono radici ancora più solide della nostra Repubblica ed è per questa ragione che ci aspettavamo un sostegno senza condizioni all'impegno che vi abbiamo chiesto. Il 25 aprile...(*Commenti*). Le condizioni sono quelle di ripresentare altre tesi aggiuntive, che non sono...(*Commenti*). Presidente...

PRESIDENTE. Vi prego di lasciare concludere il senatore Boccia. Senatore De Carlo, la richiamo all'ordine.

BOCCIA (*PD-IDP*). Colleghi, se avete la buona volontà di ascoltarmi, capirete le ragioni che non ci consentono...

PRESIDENTE. Senatore Boccia, si rivolga alla Presidenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Ha ragione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vi prego di non vociferare. Senatore Nicita, mi pare che lei abbia disturbato abbastanza oggi. Ho richiamato all'ordine il senatore De Carlo.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo sforzo dei colleghi della maggioranza merita una motivazione chiara da parte del Gruppo Partito Democratico sul perché ci ritroviamo a non poter votare quella mozione e perché ci aspettavamo la condivisione della nostra mozione.

Il 25 aprile, avviandomi alla conclusione del mio intervento, è la Festa della liberazione dal regime nazifascista, non è una ricorrenza comunista o estremista. Ci auguriamo che tutto il Parlamento della Repubblica italiana la sappia ricordare come il nostro Paese e la sua storia meritano. Il 1° maggio e il 2 giugno, indicati in quella magistrale lezione della senatrice Segre, esistono, e non solo sul calendario, e possiamo festeggiare quelle due date perché c'è stato il 25 aprile 1945. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Speranzon, non si sente quello che dice, quindi è superfluo.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, colleghi dell'opposizione, evidentemente non ci avete visti arrivare (*Applausi*), perché non avete capito che noi la votiamo la vostra mozione, perché condividiamo i valori in essa proposti. (*Applausi*). Voi però avete difficoltà a fare condivisione.

PRESIDENTE. Senatore Nicita, la prego. Oggi è tutto il giorno.

MALAN (*FdI*). Evidentemente, i colleghi dell'opposizione non hanno capito che noi votiamo la mozione n. 39 che loro hanno presentato, dicendo che la vogliono fare inclusiva, che in essa tutti si devono esprimere, però guarda caso noi abbiamo saputo della sua presentazione quando i Capigruppo ne hanno chiesto la calendarizzazione. A nessuno di noi (parlo di tutto il centrodestra) è stato richiesto di fare una mozione comune. (*Applausi*).

Poco fa il senatore Boccia ha detto che si aspettavano che noi votassimo il testo che loro hanno presentato, addirittura - ha detto - senza discussione, poi ha fatto una correzione, però il cuore comanda sulla bocca. (*Applausi*). Noi lo voteremo e senza chiedervi modifiche, perché condividiamo quelle parole. (*Applausi*). Per questo, peraltro, non è necessario ripeterle, altrimenti potevamo copiarla e presentarne un'altra e un'altra ancora. Potevamo benissimo farlo.

Noi vorremmo - ed è il nostro auspicio per adesso e per il futuro - che il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e le altre date che abbiamo inserito nella nostra mozione, di cui parlerò, fossero veramente un momento di condivisione. Silvio Berlusconi, *leader* del centrodestra nel 2009, in quel discorso che ha citato la collega Ternullo ne ha dato un chiaro esempio. Ne hanno dato l'esempio tutti coloro - e credo praticamente tutti i presenti - che partecipano e hanno sempre partecipato alle manifestazioni del 25 aprile e alle altre manifestazioni. Non hanno dato un buon esempio coloro che alle manifestazioni del 25 aprile hanno fischiato e spintonato gli eroi della brigata ebraica e su questo non ho mai sentito forti dissociazioni. (*Applausi*). Oggi poteva essere l'occasione per dire: 25 aprile inclusivo anche per la brigata ebraica. (*Applausi*). Sono due volte eroi, perché nell'esercito britannico hanno partecipato a quella guerra che ha portato al 25 aprile.

Visto che voi dite che noi dovevamo aggiungere quella parola, devo dire che il più esplicito è stato il senatore Boccia: noi non dovevamo presentare nulla, questo nell'ambito di un pluralismo democratico. (*Applausi*).

Loro scrivono, non ci consultano e dobbiamo votare senza discussione. Poi si è detto che possiamo anche parlare e dire quanto è bella la mozione e infatti la votiamo.

Oggi sarebbe stata l'occasione per dire qui alcune cose. Ricordo in particolare alla collega Paita che Letizia Moratti, che avete candidato come sindaco a Milano nella vostra formazione qualche settimana fa, partecipando alla celebrazione per il 25 aprile è stata spintonata in nome dell'antifascismo (*Applausi*), lei che è figlia di un partigiano e, peraltro, rappresentante delle istituzioni. (*Commenti*).

Queste cose c'entrano perché sono avvenute il 25 aprile e non per caso, perché il 25 aprile è la Festa della liberazione, altrimenti non l'avrebbero spintonata. (*Commenti*). Se vuole parlare lei, allora effettivamente c'è un problema: non siamo graditi, se noi diciamo...

PRESIDENTE. Senatore Malan, si rivolga alla Presidenza.

Cerchiamo di riprendere un tono che sia da tutti accettabile.

Prego, senatore.

MALAN (*FdI*). Pazienza, siamo stati graditi, però, ai cittadini italiani che ci hanno dato la maggioranza in Parlamento grazie alla nostra Costituzione.

Veniamo proprio alla Costituzione. Stando al criterio che voi avete enunciato e cioè che nella nostra mozione non c'è la parola antifascismo - e questo è il pretesto, anzi, secondo voi l'ottima ragione per non votarla - faccio notare due cose.

Una l'ha già detta il senatore Zanettin: la parola c'è. Nella mozione c'è scritto che noi ci richiamiamo alla risoluzione del Parlamento europeo, che condividiamo, in cui si condannano tutti i regimi totalitari, a prescindere dalle ideologie, come il nazismo, il fascismo e il comunismo. Allora essere contro il fascismo non è essere così? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Magni, la prego.

MALAN (*FdI*). Tra l'altro, potrebbe essere istruttivo leggere quella risoluzione anche per chi magari

ha avuto colleghi di partito che hanno avuto l'urgenza di andare altrove in quel momento (*Applausi*), perché cita alcuni fatti che si potevano anche aggiungere. Per esempio, cita il 23 agosto 1939 come data da ricordare, perché ha compromesso la libertà di interi popoli europei a causa dell'accordo della Russia di Stalin con la Germania di Hitler (*Applausi*), cosa che - nell'ambito di una memoria che si vorrebbe condivisa - è stata a lungo nascosta dalla storiografia, in particolare nei libri di testo.

Allora, stando al vostro criterio, chi era nell'Assemblea costituente non avrebbe dovuto votare la Costituzione, perché nella Costituzione la parola antifascista non c'è. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Valente, la prego.

MALAN (*FdI*). Come dicevo, nella Costituzione la parola antifascista non c'è, per cui non avreste dovuto votarla (*Applausi*), ma per il bene del Paese anche i partiti di sinistra la votarono, perché nella Costituzione ci sono i valori dell'antifascismo in positivo, nella libertà, nell'eguaglianza, nella libertà religiosa, nella libertà economica e in tutte le libertà che sono garantite dalla Parte prima della Costituzione alla quale noi ci richiamiamo e scusate se all'inizio della nostra mozione abbiamo citato il presidente Mattarella, che non mi pare sia un militante di destra. (*Applausi*).

Noi siamo veramente stupiti - e mi pare che siate stupiti anche voi, ma in un altro modo - di come non intendiate votare la nostra mozione, attaccandovi al fatto che non c'è la parola antifascismo, anche se c'è l'espressione "contro il fascismo", che mi sembra la stessa cosa. (*Applausi*).

Vi appellate al fatto che avremmo dovuto concordarla: cioè, prima voi la presentate senza dirci nulla e poi noi dovremmo concordarla? Purtroppo è una mentalità, è quello che diceva il senatore Speranzon, citando Ernesto Galli della Loggia, cioè che un certo antifascismo ha fatto allontanare da questa forma di manifestazione antifascista coloro che, se solo si discostano appena da ciò che vuole qualcuno, che ha la verità in tasca, nell'esprimere il proprio sostegno alla nostra Costituzione, vengono tacciati di fascismo o comunque vengono esclusi dal dialogo e non dovrebbero parlare, aspirazione che spesso riscontro dalla parte a noi avversa.

Ebbene, in questo contesto abbiamo pensato di aggiungere alle date - che abbiamo compreso con le stesse parole che avete usato voi - delle altre date. Il 25 aprile è una data fondamentale per la nostra democrazia, perché se non fosse stato sconfitto il regime fascista, non sarebbero arrivati la Costituzione, la Repubblica, la democrazia e le libere elezioni. Se però il 18 aprile 1948 gli elettori italiani non avessero collocato l'Italia nel campo delle democrazie, che si riconoscono nei valori della democrazia, della libertà e dei diritti individuali, la libertà non ci sarebbe stata e ci sarebbe stato un altro tipo di dittatura. (*Applausi*). Questo per chi dice che il comunismo non ci interessa, perché non ha toccato l'Italia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Parrini.

MALAN (*FdI*). Qualcuno dice che il comunismo non ci interessa, perché non ha toccato l'Italia. I 10.000 morti - non meno - delle foibe e degli altri massacri delle minoranze giuliano-dalmate furono causati dai partigiani comunisti di Tito. (*Applausi*). Allora non è vero che il comunismo non l'ha toccata.

In secondo luogo, il comunismo non ha toccato l'Italia grazie al voto degli elettori il 18 aprile 1948 (*Applausi. Commenti*).

In terzo luogo, a coloro che hanno l'Europa sempre sulle labbra ricordo che l'Europa non finisce ai nostri amatissimi confini, ma si estende a tanti Paesi europei che hanno subito gravissime dittature comuniste. Aggiungo una cosa, per fare una precisazione: la Costituzione fu approvata anche con l'apporto del Partito Comunista. I partigiani comunisti ebbero un ruolo importantissimo nella Resistenza... (*Commenti*), ma c'erano anche altre formazioni, che si è sempre un po' ignorato, così come si sono ignorati a lungo gli internati militari in Germania, così come si sono ignorati a lungo coloro che hanno combattuto nell'esercito italiano regolare, fedele al suo giuramento al re. Pertanto, c'è stata una certa scelta nel commemorare, mentre bisognerebbe essere inclusivi. Ebbene, dobbiamo fare di queste date un patrimonio comune.

Come dicevo, la Costituzione ha avuto un grosso contributo da parte del Partito Comunista, guidato da quel Palmiro Togliatti, grande politico, che ha avuto la maturità di andare oltre, anche se poi quello che ha fatto nel 1956, su Imre Nagy (*Applausi*), votando per la sua condanna a morte, ci distoglierebbe

dal parlarne troppo bene. Ha fatto però una grande cosa.

Dunque siamo a favore di tutto, della vostra mozione, della celebrazione della fine del totalitarismo, qualunque esso sia, in quel caso il totalitarismo fascista, ma riteniamo che si debba essere ben coscienti del fatto che non vogliamo vivere in un eterno 1944. Noi siamo per il 1945, la fine della guerra, per il 1946, il 1947 e il 1948, in cui si scrisse la Costituzione e anche coloro che non parteciparono alla scrittura della Costituzione poterono partecipare alle elezioni del 1948, a tre anni dalle gravissime... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di avviarsi a concludere, senatore Malan.

MALAN *(Fdl)*. ...alla fine della Seconda guerra mondiale.

Spero ci sia un'unità maggiore e credo che... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...che dimostrerete qui, non votando la nostra mozione e vorrei proprio che spiegaste agli italiani cosa c'è che non va nella nostra mozione, perché dobbiamo guardare al futuro, difendendo gelosamente e strenuamente tutte le libertà che la nostra Costituzione garantisce e incarna. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Diamo ancora qualche secondo per i festeggiamenti.

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. *(Commenti)*. Vi prego ora di tornare alla serenità.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 39, presentata dai senatori Boccia, Floridia Barbara, Paita, Unterberger, De Cristofaro e Verini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Vi prego, anche gli applausi qualche volta possono apparire provocatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 44, presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Commenti)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.

Rilevo 29 voti favorevoli *(Commenti. Richiami del Presidente)*.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,42, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per lo sport e i giovani.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Rosso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00366](#) sull'agenda del G7 in merito ad Africa e Paesi dell'Indo-Pacifico, per tre minuti.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signor Ministro, si è appena conclusa in Giappone la riunione dei Ministri degli esteri del G7. Nel comunicato finale si riafferma l'impegno del G7 e dell'Unione europea ad affrontare le sfide globali, inclusi il cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare ed energetica e la migrazione irregolare. Si afferma l'impegno a sostenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto, basato sullo stato di diritto; a promuovere una pace comprensiva giusta e durevole in Ucraina, in linea con quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Si riafferma l'impegno a rafforzare la cooperazione con i *partner* nell'Indo-Pacifico, in Medio Oriente, in Africa, in Asia Centrale, America Latina e Caraibi. L'aggressione russa all'Ucraina continua a richiedere un costante impegno del G7 su molteplici fronti, ad esempio nel sostegno alla resilienza ucraina, nella promozione di una soluzione pacifica del conflitto in linea con la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nonché nella futura ricostruzione del Paese.

L'importanza del continente africano, relativamente al quale l'Italia ha guidato la discussione, e la gravità della crisi in corso in Sudan ed in Tunisia fanno emergere l'esigenza, per il G7, di assumere un ruolo maggiormente incisivo nelle questioni legate allo sviluppo del continente, rafforzando la

collaborazione con l'Africa. È necessario anche preservare il carattere libero ed aperto dell'Indo-Pacifico, agendo insieme all'ASEAN e agli altri *partner* nella regione secondo principi condivisi, improntati alla risoluzione pacifica delle dispute nonché alla tutela dell'integrità territoriale delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

Le chiedo quindi, ministro Tajani, quali siano gli esiti della predetta riunione e quali iniziative abbia intenzione di intraprendere per favorire un rafforzamento del partenariato G7-Africa e della collaborazione con i Paesi asiatici, continuando ad assicurare nell'agenda del G7 la centralità del continente africano e dell'Indo-Pacifico nei processi decisionali relativi alle sfide globali, anche in vista della Presidenza italiana del 2024.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, durante la riunione dei Ministri degli esteri del G7 a Karuizawa è stata l'Italia a guidare la discussione sul Continente africano e ha voluto porre il tema al centro dell'agenda. Le gravi crisi di Tunisia e Sudan lo impongono. Ma non possiamo limitarci a inseguire le emergenze: l'Africa deve essere una priorità della nostra azione di politica estera anche per quanto riguarda le sfide trasversali e di lungo periodo, quindi quella della migrazione irregolare. Ho riaffermato per questo la necessità che il G7 rilanci il partenariato con l'Africa e assuma un ruolo di primo piano nelle questioni riguardanti sviluppo, lotta ai cambiamenti climatici, salute, sicurezza alimentare, migrazioni regolari e infrastrutture.

Dobbiamo adottare un'azione strategica di diplomazia per la crescita secondo le stesse linee che ispirano l'approccio italiano del piano Mattei. In stretto rapporto con la Presidenza giapponese e con gli Stati Uniti ho inoltre promosso l'organizzazione di una riunione straordinaria del G7 sul Mediterraneo e sul Medio Oriente, possibilmente in formato allargato ai Paesi della Regione. Sottolineata questa priorità politica, discuteremo ora modalità e risultati attesi per questo *G7 plus*, il cui obiettivo è la stabilizzazione di un'area cruciale per gli equilibri globali.

La riunione dei Ministri degli esteri del G7 ha dedicato forte attenzione anche all'Indo-Pacifico. Ho assicurato la volontà dell'Italia di assumere un ruolo ancora più visibile e attivo in linea con i crescenti interessi nazionali nella regione. La nostra è una strategia a tutto campo che abbraccia gli aspetti politici, di sicurezza ed economici.

La campagna del pattugliatore polivalente d'altura Morosini appena avviata durerà cinque mesi e comprenderà anche esercitazioni congiunte con le marine dei Paesi alleati e amici, a testimonianza dell'attenzione per il tema delicato della sicurezza marittima e del rispetto del diritto internazionale del mare. L'anno prossimo a essere impegnata nella regione sarà la nave scuola Vespucci. La Morosini toccherà dodici Paesi, tutti di crescente interesse dal punto di vista industriale e parteciperà ad alcuni dei più importanti eventi fieristici nel settore della difesa. Il rafforzamento dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano in tutti i comparti di punta e il sostegno alla già estesa presenza delle imprese italiane dall'India al Giappone sono priorità della nostra strategia nell'Indo-Pacifico. Garantiremo continuità tra Presidenza G7 del Giappone e la nostra del prossimo anno.

La difesa dei valori comuni, la tutela della stabilità dell'Europa, la ricostruzione dell'Ucraina restano in cima all'agenda. Africa e Indo-Pacifico sono temi altrettanto importanti e vogliamo rendere l'Italia protagonista anche in queste aree strategiche sul piano geopolitico ed economico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Rosso, per due minuti.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). La ringrazio, ministro Tajani, per la sua risposta, di cui sono molto soddisfatto, perché oltre a essere stata precisa e puntuale, è in linea con i principi che hanno sempre ispirato l'azione di Forza Italia e del centrodestra in politica estera. Ha parlato di pace, di cooperazione, di libertà, di ricostruzione, di diritti, di diplomazia, di piano Mattei, di sicurezza, di valori comuni. Le sue parole non possono che rassicurare noi parlamentari e tutti gli italiani.

La ringrazio per il lavoro che svolge quotidianamente, che consente al nostro Paese di tornare ad avere una politica estera chiara e incisiva, che riporta finalmente l'Italia a essere protagonista dello scenario internazionale, donandole quella centralità che merita. Buon lavoro, ministro Tajani. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pier Fortunato Calvi» di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,09)

PRESIDENTE. Il senatore Licheri Ettore Antonio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00368](#) sulle esportazioni di armi ed attrezzature militari verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, per tre minuti.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Ministro, ripercorriamo insieme la vicenda della vendita di bombe italiane agli Emirati che - come lei sa - è stata bloccata dai Governi Conte 1 e 2, in considerazione del loro utilizzo contro la popolazione civile yemenita, e sbloccata da questo Governo per motivazioni di cui oggi le chiediamo spiegazione.

A fine luglio 2019, il Governo Conte 1 - come lei sa - anche a seguito dell'approvazione di una nostra risoluzione alla Camera, decideva la sospensione, per diciotto mesi, delle licenze di esportazione di bombe aeree e missili verso gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, e introduceva la richiesta di un certificato di utilizzo finale rafforzato su tutte le altre forniture militari.

A fine gennaio 2021, il Governo Conte - a seguito dell'approvazione di una risoluzione del MoVimento 5 Stelle in Commissione esteri - decretava la revoca definitiva delle vecchie licenze di esportazione di bombe aeree e missili verso gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, confermando la sospensione di future licenze analoghe.

Arriviamo ad oggi, Ministro. Il 17 aprile 2023, l'altro giorno, questo Governo decreta la libera esportazione di materiale d'armamento verso gli Emirati Arabi Uniti, rimuovendo anche il blocco all'*export* di bombe aeree e missili, bloccato dal 2019.

Il Governo lo fa spiegando che le forniture militari ad Abu Dhabi non ricadono più tra i divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, che disciplina il commercio di armi. Ma tale condizione, Ministro, a nostro giudizio non corrisponde al vero. Infatti, se è vero che la citata legge n. 185 vieta la vendita a Paesi in guerra, è altrettanto vero che la guerra in Yemen, seppure in tregua, non è ancora terminata con un accordo di pace. Inoltre, l'impegno militare degli Emirati Arabi Uniti nel Paese yemenita non è affatto terminato, come dimostra la perdurante occupazione illegale della strategica isola yemenita di Socotra, dove le forze d'occupazione intendono stabilire militarmente la loro permanenza.

Ministro, in definitiva, continuano ancora oggi a permanere tutte le condizioni previste dalla legge n. 185 perché l'Italia conservi il diritto di esportazione di armi e, alla luce di tutto quanto esposto, chiediamo a lei di darci delle spiegazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* L'Italia ha aderito - fin dall'inizio del conflitto in Yemen - all'embargo sulla vendita di armi decretato dall'ONU nei confronti dei ribelli Houthi. Tale embargo non si estendeva ai Paesi della coalizione intervenuta a sostegno del legittimo Governo yemenita.

Le esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, pur soggette a un attento scrutinio, non sono mai state interrotte dall'Italia e dalla maggioranza dei Paesi dell'Unione europea.

Nel 2021, l'Italia ha concesso licenze verso gli Emirati per un valore di 56 milioni di euro, la Germania per 36 milioni, la Spagna per 120 milioni, la Svezia per 864 milioni e la Francia per oltre 16 miliardi. L'Italia ha sospeso - nel luglio 2019 - a seguito di un atto di indirizzo parlamentare, le vendite verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi di alcune tipologie di armi che potevano essere utilizzate contro la popolazione civile in Yemen.

Una revisione di queste misure restrittive verso gli Emirati è stata decisa nell'agosto del 2021 dal Governo allora in carica, anche sulla base di un atto del Parlamento in tal senso. La decisione presa lunedì dal Consiglio dei ministri conferma e rafforza, quindi, una misura già da tempo in vigore.

Nel corso del 2022 e del 2023 la situazione in Yemen è sensibilmente migliorata. Dall'aprile dello scorso anno le attività militari sul terreno sono limitate; la tregua ha di fatto tenuto. Sul terreno non si è

verificata una ripresa delle ostilità, al di là di scontri episodici.

Negli ultimi giorni l'attività diplomatica ha registrato un'accelerazione; le parti hanno scambiato circa 900 prigionieri: è un segnale importante per la ripresa del processo politico.

Di questi sviluppi ha dato atto, a più riprese, l'inviato speciale per lo Yemen del segretario generale delle Nazioni Unite Grundberg: al Consiglio di sicurezza ONU ha riferito che i livelli di violenza del conflitto restano bassi e che esistono tutti i presupposti per una cessazione duratura e strutturata delle ostilità.

La notevole diminuzione delle operazioni belliche sta riducendo significativamente il rischio di uso improprio di armi, in particolare contro obiettivi civili.

Gli Emirati, dopo aver annunciato il ritiro dalle operazioni militari in Yemen, hanno sostenuto gli sforzi diplomatici della coalizione, con Riad in testa, per dialogare con gli Houthis e porre fine al conflitto. Nel 2022 hanno confermato il loro significativo contributo finanziario per la stabilizzazione e la ricostruzione del Paese. Anche il riavvicinamento tra Riad e Teheran potrà ora produrre effetti positivi sulla situazione in Yemen, rafforzando le condizioni per la pace.

Prendendo atto dei progressi descritti, il Consiglio dei ministri ha voluto esprimere una chiara volontà politica di rilanciare le relazioni bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti a tutti i livelli. I miei colleghi del G7, che ho appena incontrato in Giappone, hanno salutato con favore questa nostra decisione. Il comunicato finale della riunione dei Ministri degli esteri del G7, che abbiamo approvato, ha espresso apprezzamento nei confronti del Governo yemenita, degli Emirati Arabi Uniti, oltre che dell'Arabia Saudita e dell'Oman, proprio perché si è raggiunta una situazione completamente differente. Quindi, c'è un riconoscimento unanime dai Paesi del G7 dei grandi progressi che sono stati fatti e anche questa scelta rafforza la giustezza dell'azione scelta dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Licheri Ettore Antonio, per due minuti.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (M5S). Signor Ministro, non può dire che la situazione è migliorata, perché non le potrà sfuggire che il Parlamento europeo, poco più di un anno fa, aveva approvato una dura risoluzione di condanna del Governo emiratino per la sistematica persecuzione dei difensori dei diritti umani e per l'intensificazione della repressione della libertà di associazione, riunione ed espressione.

Allo stesso modo lei, signor Ministro, non può risponderci dicendo che, siccome la Germania, la Francia e la Svezia continuano a vendere loro le armi, abbiamo deciso in Consiglio dei ministri che adesso gliele rivendiamo anche noi, perché queste non sono scelte politiche, ma possono essere di carattere personale. Crediamo che questo Governo abbia un'ossessione per tali armi. Crediamo effettivamente che questo Governo sia supino, quasi ossessionato dalla corsa al riarmo, verso questi interessi delle *lobby* dell'industria. Non è un mistero che il Ministro della difesa sia un ex lobbista del settore delle armi. (*Applausi*).

Noi riteniamo che queste circostanze siano offuscando la lucidità di quella che era una decisione nobile, non dare armi in questo momento ad un'entità nazionale che sta occupando una Nazione, perché altrimenti ci sono aggressori e aggressori in questo mondo e ciò non è possibile. Sono in quella Nazione, non ci devono stare e in più reprimono i diritti inviolabili dell'uomo.

Quindi, giudichiamo la risposta del Ministro evasiva, sfuggente e generica e ci lascia del tutto insoddisfatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Enrico ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00363](#) sui riflessi internazionali del caso Artem Uss, per tre minuti.

[BORGHI Enrico](#) (PD-IDP). Signor ministro Tajani, come certamente sa, in data 22 marzo il signor Artem Uss, imprenditore russo, figlio del governatore della Regione di Krasnoyarsk ed esponente politico del partito di Putin Russia Unita, è evaso dagli arresti domiciliari a Basiglio, a sud di Milano. Era ai domiciliari a seguito di una decisione della magistratura sulla base di un mandato di cattura emesso negli Stati Uniti per l'accusa di numerosi reati, tra cui la violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela, il contrabbando di petrolio, frode bancaria, riciclaggio e soprattutto contrabbando di tecnologie militari dagli Stati Uniti verso la Russia.

Secondo quanto ricostruito dagli organi di stampa, in data 11 novembre gli Stati Uniti hanno avanzato la richiesta di estradizione e il 19 ottobre, due giorni dopo il fermo, il procuratore di New York aveva

inviato al Ministro della giustizia una nota con la quale si avvertiva «dell'altissimo pericolo di fuga del detenuto». Il 25 novembre la corte d'appello di Milano ha stabilito gli arresti domiciliari e, a seguito di tale decisione, le autorità statunitensi hanno inviato una nuova nota al Governo, evidenziando, dato l'altissimo rischio di fuga che Uss presenta, quanto virgolettato: «esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre, nei confronti di Uss, la misura della custodia cautelare per l'intera durata del processo di estradizione». La nota con la quale il Dipartimento di giustizia statunitense chiedeva all'Italia di non concedere i domiciliari, visto l'alto rischio di fuga, sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia in data 29 novembre. Tuttavia, tale nota sarebbe stata inoltrata alla corte d'appello di Milano solo il 19 dicembre, dunque venti giorni dopo la sua ricezione.

Al di là degli aspetti di carattere tecnico, su cui il ministro Nordio risponderà in altra sede, a noi in questa sede, signor Ministro, preme sottolineare come la fuga di Artem Uss, un uomo politico molto vicino al presidente Vladimir Putin, mini la credibilità dell'Italia di fronte a un alleato storico quale gli Stati Uniti, oltre che all'intera comunità internazionale, vista la particolare congiuntura che il nostro Paese e i Paesi *partner* stanno vivendo a seguito del conflitto ucraino.

Vogliamo quindi sapere da lei qual è la sua valutazione in ordine alla credibilità del nostro Paese nei rapporti con gli Stati Uniti e in generale di fronte all'intera comunità internazionale per questo evento che si è consumato sul nostro territorio nazionale.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TAJANI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, l'evasione dell'imprenditore russo Artem Uss è un fatto grave, su cui è importante fare piena chiarezza.

Come ha appena riferito il ministro Nordio alla Camera, la decisione della corte di appello di Milano sull'applicazione degli arresti domiciliari al detenuto rientrava nell'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Il Governo non aveva potere di intervento, né sulla sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari, né sull'impugnazione del provvedimento.

Il ministro Nordio ha sottolineato che la procedura applicabile al caso non poteva essere quella prevista dall'articolo 714 del codice di procedura penale, menzionato dagli interroganti. Questa norma conferisce, infatti, al Ministro della giustizia la facoltà di richiedere misure coercitive, ma solo nel caso in cui all'atto dell'arresto sia già pendente una richiesta di estradizione. Al momento dell'arresto di Artem Uss, il 17 ottobre 2022, non pendeva alcuna domanda di estradizione. Il Governo ha quindi correttamente applicato l'articolo 716 del codice procedura penale, che prevede la revoca dell'arresto qualora il Ministro della giustizia non chieda entro dieci giorni il mantenimento della custodia in carcere; richiesta che il ministro Nordio ha trasmesso alla corte d'appello di Milano il 20 ottobre 2022. Il Ministro non aveva facoltà di intervenire nei seguiti della procedura.

Riguardo alla nota richiamata dagli interroganti, con cui il Dipartimento di giustizia americano evidenziava l'alto rischio di fuga del detenuto, il ministro Nordio ha precisato che essa non conteneva alcun elemento di novità rispetto a quanto già comunicato da Washington il 19 ottobre 2022 e condiviso con l'autorità giudiziaria il giorno dopo. Essa tuttavia è stata inviata alla corte d'appello di Milano il 23 dicembre 2022.

Non è corretta, infine, la ricostruzione secondo cui la richiesta di sequestro dei dispositivi in possesso di Artem Uss sarebbe stata avanzata da parte americana dopo aver saputo della concessione degli arresti domiciliari. Essa risale, invece, al 15 ottobre 2022 ed era contenuta nella richiesta di arresto. Nei verbali non è presente, tuttavia, alcun riferimento ai dispositivi elettronici nella disponibilità di Uss, né al momento dell'arresto, né a quello della sottoposizione agli arresti domiciliari, eseguita il 2 dicembre 2022. Anche nel caso fossero stati rinvenuti nella procedura applicabile, quella appunto dell'articolo 716 e non dell'articolo 714 del codice di procedura penale, il sequestro è comunque obbligatorio e il Ministro della giustizia non ha potere di verifica *ex post*.

Ciò premesso, alla luce della gravità di quanto accaduto, il Ministro della giustizia ha avviato azione disciplinare nei confronti dei componenti della corte di appello di Milano che hanno affievolito la misura cautelare verso Uss, in difetto di adeguata valutazione del rischio di fuga.

Nei nostri continui contatti con gli Stati Uniti abbiamo confermato l'impegno delle autorità italiane nelle attività di indagini in corso. Abbiamo assicurato la disponibilità a condividere tempestivamente con Washington ogni informazione attraverso i canali bilaterali più appropriati, mentre stiamo verificando l'attivazione della procedura di congelamento dei beni del signor Uss in Italia.

America ed Europa sono le stelle polari della nostra politica estera. Il rapporto con gli Stati Uniti è e continuerà a essere solido e leale; così come incondizionato è il sostegno del Governo all'Ucraina, che troverà ulteriore conferma con la Conferenza per la ricostruzione in programma a Roma il 26 aprile.

Concludo dicendo che è un impegno unanimemente riconosciuto e apprezzato dai nostri *partner*, a cominciare dagli Stati Uniti, come ribadito dal segretario di Stato americano Blinken nei numerosi colloqui che abbiamo avuto in occasione del G7 appena concluso in Giappone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Claudio, per due minuti.

BORGHI Enrico (*PD-IDP*). Signor Ministro, siamo estremamente insoddisfatti di queste parole e lo diciamo con grande rispetto della sua funzione, oltre che della sua persona.

Ci saremmo attesi che in quest'Aula parlasse il Ministro degli affari esteri e che lei non si trasformasse in un portavoce del Ministro della giustizia.

Lo abbiamo ribadito in altre circostanze e in altre occasioni. In questi minuti i nostri colleghi alla Camera stanno interrogando il ministro Nordio. Qui il punto, signor Ministro, non è tanto trincerarsi dietro una burocratica e difensiva interpretazione di normative, codicilli e procedure, quanto il fatto che in quella lettera che il Dipartimento di Stato ha inviato al Governo della Repubblica italiana venivano citati addirittura sei casi nei quali detenuti sottoposti a procedimenti di estradizione nel nostro Paese non sono stati tradotti conseguentemente. In altre parole, detta in maniera più volgare, l'Italia si è fatta scappare sei volte persone che dovevano essere estradate. E in quel contesto i nostri alleati ci dicevano di fare attenzione perché questo caso poteva diventare il settimo e così è stato. Abbiamo visto una fiera dello scaricabarile sulla vicenda che non si vedeva più in questo Paese dai tempi dell'evasione di Kappler.

Di fronte a tutto questo, anziché risponderci dal punto di vista della capacità di un'assunzione di responsabilità, si viene sostanzialmente a dire che il problema è del ministro Nordio, che lo scarica sulla magistratura. In tutto questo la lettura che viene fatta dall'esterno dell'Italia è evidentemente purtroppo un grado di inaffidabilità delle istituzioni del nostro Paese, che viene ancora confermata dall'insufficienza di una risposta emanata e portata in questa sede. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ringrazia comunque il ministro Tajani per avere dato una risposta su un argomento che non è di sua stretta competenza. Grazie, signor Ministro. (*Applausi*).

La senatrice Floridia Aurora ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00367](#) sulle modalità di svolgimento dei giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 in un'ottica di sostenibilità ambientale, per tre minuti.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Ministro, il connubio tra sport e ambiente è sempre stato molto forte nel nostro Paese e ora l'impegno a favore dell'ambiente è cresciuto anche all'interno delle organizzazioni sportive, nel mondo degli stessi sport invernali; tant'è che neanche due mesi fa 200 atleti - tra cui le campionesse Brignone e Shiffrin - hanno scritto una lettera alla FIS, chiedendo di combattere con azioni concrete la crisi climatica, di salvare l'ambiente e il futuro dello sci.

La preoccupazione è quindi forte anche tra gli addetti ai lavori, perché gli effetti del cambiamento climatico stanno avendo ripercussioni sugli stessi sport invernali. Eventi come la crisi siccitosa stanno colpendo anche questo mondo e, quando diciamo che il contrasto ai cambiamenti climatici non è più rimandabile, significa che dobbiamo agire adesso.

Per questo motivo torno oggi a parlare in quest'Aula con lei, ministro Abodi, dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 e, in particolare, della pista da bob che verrà realizzata a Cortina, per appellarmi al suo buonsenso. La testardaggine con la quale si intende portare a compimento questa opera faraonica, nonostante i dubbi iniziali da parte del CIO; nonostante il forte impatto economico dell'opera, stimato in 120 milioni di euro; nonostante il forte impatto ambientale, sta superando ogni ragionevole limite.

In questa sede vorrei soffermarmi sulle criticità che la realizzazione della pista da bob provocherà alle

risorse idriche del territorio ampezzano, sapendo che la siccità non ha lasciato indenni neanche le Dolomiti. La carenza d'acqua sta provocando grandi difficoltà anche nella provincia di Belluno, dove ARPA Veneto, nel suo rapporto del 31 gennaio 2023, parla di situazione grave, a causa di precipitazioni al di sotto della media storica e della scarsa presenza di neve. È un quadro preoccupante, in una provincia servita da un acquedotto in pessime condizioni che - come noto - perde a destinazione circa il 70 per cento dell'acqua captata dalle sorgenti. È sconcertante che si sia deciso di rifornire la pista da bob prelevando oltre 3.000 metri cubi di acqua dell'acquedotto comunale, sottraendo questa importante quota di risorse idriche alla comunità del territorio, sapendo peraltro che l'acquedotto comunale risulta già risentire della grande presenza turistica. Il rifacimento della pista da bob a Cortina causerà inoltre la deforestazione di un'area stimata di 20.000 metri quadrati, con l'abbattimento di 200 larici storici.

Per questo mi rivolgo a lei, signor Ministro, per chiedere come intenda il Governo affrontare la vicenda e garantire al contempo che l'enorme consumo di acqua, necessario al funzionamento della pista da bob di Cortina, non comprometta le risorse idriche al servizio dei cittadini nel Comune di Cortina e, più nel dettaglio, se questo argomento verrà affrontato dalle autorità individuate di recente nel cosiddetto decreto siccità, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il ministro per lo sport e i giovani, dottor Abodi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[ABODI](#), ministro per lo sport e i giovani. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Floridia ed entro, doverosamente, nel dettaglio tecnico dei quesiti posti.

Innanzitutto, è opportuno segnalare che l'intervento di riqualificazione della pista "Eugenio Monti", adibita alla disciplina del bob e parabob, slittino e *skeleton*, è stato approvato a seguito dei positivi esiti della conferenza dei servizi decisoria sincrona indetta sul progetto definitivo della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, il 18 gennaio 2023.

Per quanto riguarda l'asserito impoverimento del suolo e il rischio di permeabilità del terreno, a seguito della deforestazione, si segnala che all'interno della documentazione progettuale approvata in occasione della suddetta Conferenza dei servizi è presente una specifica relazione di riduzione forestale, concordata e approvata dall'ente preposto al rilascio delle relative autorizzazioni. È quindi opportuno segnalare che l'intervento prevede un progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di opere a verde di riforestazione dell'area e rimboschimento compensativo, nonché il versamento sull'apposito fondo regionale di un importo ricompreso all'interno del quadro economico dell'intervento, per il miglioramento colturale di una superficie doppia rispetto a quella di cui è stata richiesta la riduzione forestale e che sarà a disposizione dell'ente per specifiche opere di compensazione.

Per quanto attiene al prelievo di acqua dal torrente Boite, tale soluzione è stata scartata nel corso della progettazione dell'intervento, non tanto per la limitata portata idrica - come da lei riferito - quanto per una precisa scelta di riduzione degli impatti dell'intervento sulle matrici ambientali, come peraltro illustrato nel corso della conferenza dei servizi decisoria, indetta dalla società Infrastrutture Milano Cortina per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento. Sono state infatti presentate, in quella occasione, le soluzioni tecnologiche alternative individuate per l'alimentazione dell'impianto di refrigerazione della pista, che non comportano prelievo di acqua dal Boite. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse idriche, già in sede di conferenze dei servizi è emersa la necessità di coniugare il necessario accumulo idrico richiesto per il funzionamento della nuova infrastruttura sportiva, con l'attualmente limitata disponibilità di risorse idriche prelevabile dalla rete del servizio idrico integrato. Il fabbisogno idrico complessivo, per garantire i consumi legati alle attività di carattere agonistico sportive, ai servizi igienico-sanitari previsti e ai consumi tecnici legati al mantenimento della refrigerazione della pista, è stimato in 21.000 metri cubi l'anno. Al fine di individuare la soluzione più idonea per risolvere tale criticità, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ha promosso la stipula di una convenzione con le seguenti amministrazioni ed enti competenti, già coinvolte nella conferenza dei servizi: Bim gestione servizi pubblici, Spa gestore nell'ambito del servizio idrico integrato; Consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi", ente di governo nell'ambito territoriale ottimale

dell'Alto Veneto, e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

La soluzione individuata prevede la sostituzione di un vetusto serbatoio di compensazioni, localizzato in località Cadin, che attualmente non garantisce un adeguato accumulo per le ulteriori esigenze eccedenti le attuali utenze, e la necessità di un adeguamento tecnico infrastrutturale. L'accumulo idrico, così rinnovato, avrà un volume di circa 1.000 metri cubi e una capacità che consentirà di aumentare significativamente l'accumulo idrico, garantendo sia la copertura di picchi di consumo ben maggiori di quanto oggi possibile, sia la disponibilità idrica in fase di preparazione e avvio stagionale della pista refrigerata.

Gli importi connessi alla realizzazione di tale infrastruttura, stimati in 2 milioni di euro, sono ricompresi all'interno delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento di riqualificazione della pista «Eugenio Monti».

In sintesi e in chiusura, il gestore d'ambito del servizio idrico integrato ha manifestato ampia disponibilità a realizzare gli interventi in oggetto di ampliamento del serbatoio idrico, ai sensi della suddetta convenzione, in ottemperanza agli interventi connaturati con la gestione d'ambito affidata. Il consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi" ha confermato l'intendimento di favorire il potenziamento del servizio idrico integrato, promuovendo la sinergia anche con altri soggetti pubblici che possono affiancare la realizzazione degli interventi già programmati a carico della predisposizione tariffaria. Il Comune ha condiviso la realizzazione dell'opera di potenziamento del servizio idrico integrato sul proprio territorio, impegnandosi a favorire le soluzioni anche amministrative correlate. La società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ha confermato di poter fattivamente assolvere ai propri compiti istituzionali, anche in collaborazione con i soggetti pubblici locali, al fine di adeguare le infrastrutture del territorio collegate alle opere olimpiche. La realizzazione del nuovo serbatoio potrà così mettere al servizio dell'intera collettività locale la maggior capacità di stoccaggio idropotabile realizzata, oltre che garantire le esigenze di approvvigionamento idrico dell'impianto sportivo senza dover dedicare una specifica infrastruttura in una logica di sistema territoriale.

In aggiunta a quanto precedentemente esposto, si segnala infine come riscontrabili dagli atti della suddetta Conferenza dei servizi che sono state previste, nell'ambito del progetto di riqualificazione della pista «Eugenio Monti», tutte le necessarie misure di tutela finalizzate ad una riduzione dei rischi di impatto ambientale delle lavorazioni e previsti i piani di monitoraggio ambientale sulle matrici maggiormente sensibili del rumore e dell'atmosfera.

Il progetto della nuova pista di Cortina, così come tutte le opere contenute nel piano degli interventi, resta e resterà oggetto dei lavori della cabina di regia voluta dal Governo, che si riunisce ormai regolarmente ogni quindici giorni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Floridia Aurora, per due minuti.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Ministro, della sua risposta purtroppo non posso ritenermi soddisfatta. Nel mio intervento ho parlato non del torrente Boito, ma proprio dell'acquedotto che va a seguire tutto il territorio ampezzano. Concederà con me che costruire un serbatoio in una fase così siccitosa, in cui ogni goccia è preziosa, non vuol dire che si riempie di acqua.

Da ex atleta ed ex sportiva ambientalista, so che la passione per lo sport e i valori può essere conciliata con la sostenibilità ambientale. Non servono quindi solo parole o la carta: servono delle azioni concrete che lei non ha saputo dirmi in questo momento. Non chiedo neanche di avere il coraggio di prendere decisioni forti. Chiedo di osare per essere faro anche rispetto a un contesto internazionale che potrà seguire il nostro esempio.

Quindi, oltre a chiedere di ascoltare di nuovo le istanze dei comitati che sono tremendamente preoccupati in questo senso, anche per le conseguenze del contrasto del cambiamento climatico, a questo punto chiedo, anche a nome degli atleti e delle atlete di questa e delle future generazioni, di prendere veramente una decisione forte. La notizia più bella sarebbe che una pista da bob venisse costruita non a Cortina, ma -come le ultime notizie di nuovo ci confermano - a Innsbruck. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Fregolent ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00360](#) sulle iniziative per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ambito sportivo, per tre minuti.

FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, gentile ministro Abodi, nel giorno in cui 13 milioni di

tifosi sono in attesa finalmente di una parola di verità da parte della corte federale di appello nei confronti della squadra della Juventus, con la collega Sbrollini ho pensato di interrogarla sui casi di discriminazione nello sport.

Tra il 2021 ed il 2022 l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport ha documentato 211 casi di discriminazione e violenza, una media di sedici al mese. Abbiamo tutti ben fissi nella memoria gli ultimi gravissimi episodi di violenza negli stadi, da ultimo gli scontri allo stadio Maradona durante Napoli-Milan lo scorso 2 aprile.

Lei, signor Ministro, più volte, anche negli ultimi giorni, ha richiamato la necessità di un'azione comune e condivisa, anche con le società sportive, per debellare tali fenomeni alla radice, promuovendo una cultura dello sport che ne rispecchi i valori più nobili: la solidarietà, il *fair play*, il rispetto degli avversari, che nemici non sono da battere, ma semplicemente *competitor* con cui condividere una passione.

Ciò che chiediamo al Governo e a lei, signor Ministro, è cosa intenda fare il Governo, nel breve e lungo periodo, per risolvere definitivamente questa che sta assumendo i tratti di una vera emergenza, magari prendendo spunto dai successi della Gran Bretagna.

Servono certamente misure punitive, anche più severe del Daspo. Ma, insieme ad esse, è fondamentale avviare un grande lavoro culturale che coinvolga le società sportive, gli atleti, i *media*, la scuola, le famiglie, le tifoserie sane che ci sono e meritano il nostro sostegno e supporto.

PRESIDENTE. Il ministro per lo sport e i giovani, dottor Abodi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[ABODI](#), ministro per lo sport e i giovani. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio per il quesito sottoposto alla mia attenzione, perché mi offre una occasione particolare non solo di confronto e di riflessione, ma anche per informare il Parlamento, doverosamente, sulle iniziative che, come Governo, stiamo ponendo in essere, per finalizzare tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto alle discriminazioni e al razzismo, con riferimento sia a quelle individuali che collettive.

Voi sapete che io più volte ho cercato di mettere al centro dei miei interventi semplicemente una parola: rispetto. Questo perché, dentro questa parola, rientrano tutti gli elementi che ci consentono di comprendere il senso non soltanto di ciò che vogliamo sia appunto rispettato, ma anche dell'impegno che, noi per primi, dobbiamo assumere per poter raggiungere un tale obiettivo.

Devo riconoscere di poter contare, da questo punto di vista - ma è anche pleonastico - di una collaborazione stretta con il collega titolare del Ministero dell'interno, il ministro Piantedosi. Tale collaborazione si è manifestata anche nel corso di una riunione che abbiamo avuto poche settimane fa, insieme anche al coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, il prefetto Pecoraro, con il quale stiamo portando avanti una serie di iniziative per rendere più agevole l'individuazione dei responsabili di manifestazioni antisemite, ma che, in generale, si allargano alla dimensione della mancanza di rispetto nei confronti degli altri.

A ciò andrà aggiunto un efficace e tempestivo controllo sul rispetto rigoroso di tale assegnazione, prevedendo sanzioni nella misura in cui la società responsabile non si adoperi adeguatamente affinché, durante tutto lo svolgimento della partita, gli spettatori mantengono il posto assegnato. È nostra intenzione prevedere che le sanzioni comminate alle società sportive per gli episodi di antisemitismo e razzismo che avvengono in occasione delle manifestazioni sportive siano valide anche nei campionati successivi, con particolare attenzione anche all'inasprimento della pena in caso di recidiva.

È stato avviato il percorso di approfondimento con il Garante della *privacy* per utilizzare sempre più intensamente la tecnologia per la sicurezza degli stadi e raggiungere l'obiettivo di responsabilizzare chi entra un impianto sportivo. Spero di poter portare gli esiti e gli approfondimenti in quest'Aula a stretto giro. È indubbio, infatti, che la necessità di stigmatizzare tali condotte, ritenute ingiustificabili e intollerabili, con determinazione, costanza e fermezza, deve consentire un intervento tempestivo che blocchi questi gesti offensivi, discriminatori e violenti, per non compromettere l'importante funzione educativa che lo sport fondato su valori etici universali ricopre nei percorsi di crescita, soprattutto dei più giovani.

Un altro impegno concreto è quello di rivolgermi - come sto già facendo - alla Federazione italiana

gioco calcio, alla Lega Serie A e B e alla Lega Pro, affinché si intervenga, in maniera decisa e sistematica, per coinvolgere i *club*, i tecnici, i calciatori, gli arbitri e tutti gli operatori del settore, nel promuovere, durante la stagione calcistica, campagne di sensibilizzazione contro l'odio e la discriminazione per motivi religiosi o razziali, nonché nel favorire un linguaggio inclusivo e libero da ogni pregiudizio e stereotipo.

Ognuno nel proprio ruolo deve porre in essere le migliori azioni per garantire lo spettacolo sportivo e impedire che l'immagine del calcio italiano e dell'Italia intera siano compromessi da gesti del genere. Ritengo sia necessario, altresì, chiedere uno sforzo collaborativo e collettivo, perché si prevedano, nei regolamenti interni, norme rigide da applicare in modo univoco ogni qualvolta si verificano gesti di razzismo negli stadi.

Durante la presentazione dell'ottava edizione del rapporto dell'Associazione italiana calciatori «Calciatori sottotiro» è emerso un dato molto preoccupante e allarmante: la serie A è il campionato nel quale avvengono più episodi di minacce o intimidazioni contro i calciatori. È stato avviato lo scorso 31 marzo un tavolo congiunto con il ministro Piantedosi, al quale ho fatto riferimento nella mia introduzione, al quale hanno partecipato oltre che il Capo della polizia, il coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, il Capo della pubblica sicurezza, il Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Presidente della Comunità ebraica di Roma, la Federazione italiana gioco calcio, la Lega serie A. Nel corso della seduta sono stati analizzati i recenti episodi avvenuti negli stadi ed è stata condivisa la presentazione di un documento del Governo per una maggiore responsabilizzazione del mondo del calcio anche attraverso il rafforzamento dello strumento del codice etico e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza all'interno degli impianti. L'obiettivo è realizzare più efficaci azioni sia sul fronte del contrasto al grave fenomeno, perseguendo tempestivamente i responsabili di tali atti, sia su quello della prevenzione, con la partecipazione attiva degli stessi *club* calcistici e agendo, in particolare, sulle frange estreme delle tifoserie.

L'impegno deve essere comune e il messaggio deve essere chiaro. Questo è un tema soprattutto culturale, che ha bisogno di strategie anche di lungo periodo, colpendo nell'immediatezza ma anche coinvolgendo in azioni mirate e complete la scuola, gli istituti accademici, le agenzie educative e le autorità governative che a vario titolo si occupano in particolare di formazione e di progettazione di percorsi educativi e di crescita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sbrollini, per due minuti.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Ministro, ci riteniamo, insieme alla collega Fregolent, molto soddisfatte della risposta. Peraltro, sapevamo che c'era già in atto un importante lavoro da parte sua. Oggi lo ha confermato attraverso un vero lavoro di squadra - per rimanere nel linguaggio sportivo - perché bisogna coinvolgere tutti i protagonisti dello sport, in questo caso del calcio in modo particolare.

Il calcio è uno sport bellissimo, ma - come ha detto lei - la parola rispetto per noi è fondamentale, perché racchiude davvero tutti i significati. Ma quel rispetto noi lo chiediamo anche da parte dei *media*, perché l'informazione sia davvero plurale, attenta a stigmatizzare certi gesti e a responsabilizzare in maniera seria sia le società sportive, sia gli atleti, perché gli atleti - i calciatori in questo caso - sono i testimoni positivi a cui guardano i giovani, i bambini. Se vogliamo riportare i nostri ragazzi negli stadi e quindi costruire un modello diverso aperto alle famiglie, come già avviene in alcuni stadi, soprattutto in quelli che sono magari di proprietà della società come nel caso della Juve, ma anche di altre squadre, dobbiamo fare questo lavoro e debellare il fenomeno orribile di violenza e razzismo che purtroppo vediamo soprattutto nei livelli più alti, a cominciare dalla serie A.

Concludo, Ministro, dicendo che sicuramente anche noi guardiamo con grande attenzione a quel modello inglese che lei ha citato oggi, che ha debellato per esempio il fenomeno degli *hooligans* e altri fenomeni che si sono verificati in altri Paesi. L'Italia potrebbe davvero diventare un modello nuovo con percorsi educativi di coinvolgimento nelle scuole, con un linguaggio più consono, e abbattere ancora quei muri di ignoranza che purtroppo vediamo ormai a tutti i livelli.

Grazie, signor Ministro, e buon lavoro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Marti ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00365](#) sui programmi di

realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi, per tre minuti.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Egregio Ministro, il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nello sport uno strumento importante di inclusione e coesione sociale, tanto più in contesti urbani dove esistono situazioni di grave disagio giovanile, e per questo destina risorse per interventi di costruzione e riqualificazione di impianti sportivi attraverso appositi bandi a favore dei Comuni.

Con particolare riferimento a uno degli strumenti più efficaci delle politiche pubbliche governative in tema di sport, ossia il bando «Sport e periferie», è stato segnalato da più parti che i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), a gravare sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, per quanto riguarda il Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11, risultano, però, troppo stringenti. Infatti, numerosi soggetti beneficiari, Comuni di piccole dimensioni siti in zone a forte disagio socio-economico, hanno accumulato inconsapevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni.

Le motivazioni di tali ritardi sono riconducibili al costante stato di emergenza, che si prolunga per varie cause ormai dal febbraio 2020. In particolare, la crisi energetica e dei prezzi delle materie prime, dovuta principalmente alla guerra in Ucraina, ha costretto i beneficiari ad apportare numerose varianti ai loro progetti, al fine di poter realisticamente aggiudicare gli interventi.

Accanto a questo, e nonostante la diffusa necessità di consentire alle comunità locali di costruire, ristrutturare e riqualificare l'impiantistica sportiva, anche e soprattutto alla luce della loro citata funzione sociale, appare il caso di segnalare come la prossima scadenza delle concessioni degli impianti impedisca di fatto ai soggetti che ne gestiscono le attività di poter accedere a linee di finanziamento strumentali e a investimenti mirati nel rilancio delle strutture.

Considerato che, Ministro, in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti - il cosiddetto decreto PNRR - è stato accolto l'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, si chiede, quindi, a lei e al Governo quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo con riferimento ai suddetti interventi destinati al settore sportivo, al fine di garantire ai Comuni una utile e congrua flessibilità nella realizzazione di importanti progetti d'impiantistica sportiva, volti a incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, nel rispetto degli obiettivi del PNRR, anche mediante il rafforzamento e la stabilizzazione del sistema di garanzia alle linee di finanziamento per i soggetti gestori degli stessi impianti.

PRESIDENTE. Il ministro per lo sport e i giovani, dottor Abodi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ABODI, *ministro per lo sport e i giovani*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Marti, che sa con quanta attenzione seguiamo questo tema, che coinvolge una pluralità di soggetti rispetto agli strumenti assegnati, e la ringrazio anche per aver fatto riferimento all'accoglimento dell'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che testimonia, appunto, la volontà di intervenire in tal senso con una probabilità di strumenti che non siano soltanto i singoli elementi.

Entro nel merito delle questioni esposte per quanto riguarda in particolare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è stato assegnato al Dipartimento per lo sport con gli investimenti che sapete: 700 milioni di euro - permettetemi di lasciare agli atti anche un dato che ci fa riflettere - obbligatoriamente con 350 milioni per nuove edificazioni e consumo di territorio. Questo abbiamo trovato e con questo abbiamo lavorato attraverso tre linee di intervento.

In adesione agli avvisi pubblicati in data 22 marzo 2023, relativi ai *cluster* 1, 2 e 3, all'esito della fase istruttoria, il Dipartimento ha ammesso al finanziamento 298 interventi. La *milestone* e *target* M5C2-21 ha fissato al 31 marzo 2023 il termine indicativo per l'adozione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla aggiudicazione degli appalti da parte dei Comuni soggetti attuatori.

Ricordo che il cancello più delicato nonché il principale è quello del giugno 2026 per l'ultimazione dei lavori, la rendicontazione, la certificazione e quant'altro. Stiamo cercando di avere anche un via libera

a fare in modo che il cancello del 31 marzo, appunto, venga rispettato nella sua indicatività rispetto alle percentuali del dato, e su questo daremo evidenza.

Quanto al *target* iniziale fissato per la notifica dell'avvenuta aggiudicazione di tutti gli appalti, alla data odierna risultano aggiudicate gare per 245 su 298 interventi; tra queste, le gare aggiudicate entro il 31 marzo 2023 si riferiscono a complessivi 241 interventi.

I dati raccolti dimostrano il raggiungimento sia della *milestone* europea e nazionale di marzo 2023 per l'aggiudicazione delle gare d'appalto sia un cauto ottimismo per il raggiungimento del *target* di giugno 2026, che poi è quello principale, che prevede, come ho detto, il completamento di almeno 100 interventi, per una superficie complessiva di almeno 200.000 metri quadri.

In relazione al bando «Sport e periferie», è già pronta la bozza del nuovo decreto di individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2023, ai fini della gestione del fondo, e la sua immediata pubblicazione con l'avviso «Sport e periferie 2023», per finanziare progetti fino a 75 milioni di euro, al quale potranno partecipare, anche qui, i Comuni ad oggi defianziati che non hanno potuto assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. Questa mi sembra una prima risposta, con una misura immediatamente disponibile che ha caratteristiche pressoché equivalenti. Cercheremo nei criteri di dare priorità a quei Comuni che non hanno potuto beneficiare della continuità dei finanziamenti previsti e che quindi hanno la precedenza rispetto a quelli che si presentano per la prima volta.

Mi preme evidenziare che nella legge di bilancio, approvata a dicembre, è stata inserita una norma per l'incremento dei fondi «Sport e periferie» di 50 milioni di euro dal 2023 al 2026. Credo che questo sia altrettanto importante per avere la certezza della continuità delle misure finanziarie.

A ciò si aggiunga che la disposizione poi confluita nell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, cosiddetto decreto PNRR 3, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione provveda all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, che siano inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Tale disposizione è frutto anche dell'attività di questo Governo.

In ultimo, al fine di favorire la realizzazione dei progetti di impiantistica sportiva, in particolare quelli rivolti a incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, stiamo supportando anche le prerogative dell'Istituto per il credito sportivo, che è un altro strumento di grande attualità e utilità, che con gli strumenti a sua disposizione fornisce un concreto e significativo ausilio nel perseguimento dei predetti obiettivi. Mi riferisco in particolare alla fornitura di forme di finanziamento a tasso zero, grazie ai bandi predisposti in collaborazione con l'ANCI, quali in particolare «Sport missione comune» e «Comuni in pista», ai quali si aggiunge «Sport verde comune», la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico, e al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, che ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture e attrezzature sportive, comprese le relative aree, fino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso e con costi particolarmente contenuti, anche in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Marti, per due minuti.

[MARTI](#) (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, non possiamo che ritenerci soddisfatti, come Gruppo Lega, di questa risposta.

In quanto Presidente della 7a Commissione del Senato, che si occupa anche di sport, so quello che sta tentando di fare in questo settore. Sappiamo quanto sia pesante la burocrazia e come lei stia tentando di muoversi, attraverso il Ministero, in questa insidiosa situazione. Le chiediamo di mantenere dritta la barra che sta portando avanti da un po' di tempo, tentare di aiutare queste piccole comunità e i nostri amministratori a superare agevolmente questo problema, come tanti altri, perché per noi la scuola e lo sport sono al centro della ripresa e vanno aiutati. Quindi, grazie Ministro, anche a nome dei colleghi.
(Applausi).

PRESIDENTE. Il senatore Iannone ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00370](#) sull'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, per tre minuti.

IANNONE (FdI). Signor Ministro, il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, modifica la disciplina delle attività secondarie e strumentali delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche, quali attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione o promozioni pubblicitarie, cessazioni di diritti, gestione di impianti e strutture sportive, nonché indennità legate alla formazione degli atleti. Tale provvedimento, operante un vero e proprio riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionisti e dilettantistici, è entrato in vigore il 17 novembre 2022, invece le misure relative al lavoro sportivo si sarebbero dovute applicare a partire dal primo gennaio del 2023; inoltre questo termine è stato spostato al primo luglio prossimo venturo dal decreto-legge milleproroghe, che al contempo ha bloccato l'avvio per tutto il 2023 delle novità sul trattamento tributario dei compensi degli sportivi dilettanti.

Vorrei quindi chiederle cortesemente di sapere se il primo luglio 2023 sarà la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo o se siano prevedibili ulteriori proroghe e quali saranno i benefici per il mondo sportivo, complessivamente considerato.

PRESIDENTE. Il ministro per lo sport e i giovani, dottor Abodi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ABODI, ministro per lo sport e i giovani. Signor Presidente, ringrazio il senatore Iannone anche perché mi ha sottoposto un tema che mi sta particolarmente a cuore, quello della riforma dello sport, in particolare del lavoro sportivo.

Rispondo già in estrema sintesi che, così come ho già avuto modo di anticipare in altri miei interventi, la data del primo luglio sarà quella di entrata in vigore della riforma, quindi mi auguro che ormai questo si sia già stabilizzato nei convincimenti di tutti, nell'interesse dell'intero sistema e soprattutto dei soggetti che fino ad oggi non hanno avuto tutele. In ogni caso stiamo lavorando per migliorare l'attuale provvedimento.

Con il differimento dei termini abbiamo semplicemente conquistato tempo per dare una nostra impronta rispetto a ciò che avevamo trovato e che evidentemente aveva bisogno di ulteriori rifiniture, tenendo conto anche di quanto ci è stato messo a disposizione nel confronto con i portatori di interesse. Do al Senato un'informazione: prima del nostro ingresso non era stato fatto nessun incontro con le organizzazioni sindacali e oggettivamente non credo che si possa promulgare una norma sul lavoro sportivo senza incontrare le parti sociali; non c'era neanche stato un incontro tra i sindacati e gli organismi sportivi: il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e Salute. In qualche modo, quindi, abbiamo utilizzato questi sei mesi per dare una nostra impronta e una nostra identità alla norma. Non accetterei pertanto rinvii all'applicazione della nuova disciplina in tema di lavoro sportivo, perché non è immaginabile rimandare il doveroso riconoscimento della giusta dignità economica e finanziaria a chi lavora nel mondo dello sport e ne trae il sostentamento per sé e la propria famiglia: queste persone hanno diritto, come tutti gli altri lavoratori, a essere tutelate dagli enti previdenziali e assicurativi, sia sotto il profilo previdenziale sia sotto quello assicurativo, a ricevere tutela in tema di maternità, degenza ospedaliera, malattie, eccetera. Sinora la qualifica di soggetti non lavoratori, in quanto percettori di redditi qualificati come diversi dal legislatore tributario, ha determinato assenza di tutele, difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori e comportato inaccettabili differenze di trattamento che un Paese civile non può tollerare.

Numerosi sono gli altri benefici per l'intero mondo sportivo: innanzitutto l'introduzione di una chiara disciplina sostanziale nel dilettantismo, la cui mancanza (quasi tutto è stato finora rimesso al legislatore tributario) ha determinato e continua a determinare difficoltà operative e forti incertezze interpretative, con il sorgere di numerosi contenziosi. Queste incertezze verranno risolte grazie ai criteri introdotti con la riforma del lavoro sportivo, che sono funzionali a mettere l'operatore in condizione di operare una corretta qualificazione e individuazione della figura del lavoratore sportivo e quindi a non incorrere nelle sanzioni per il caso di errato inquadramento che, per il loro ammontare, possono mettere in crisi la continuità aziendale delle realtà sportive. Penso, ancora, alle misure di

carattere fiscale ed economico finalizzate ad alleggerire enti e associazioni. Mi riferisco a misure come l'esenzione da tassazione fino a 15.000 euro di compenso; alla riduzione del 50 per cento fino al 31 dicembre 2027 della base imponibile per il calcolo contributivo; alla modifica del trattamento dei premi per evitare che questi siano ancora considerati, come avviene oggi, parte del compenso dell'atleta o del tecnico; alle semplificazioni da attuare attraverso il registro nazionale delle attività dilettantistiche.

L'obiettivo è ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport e consentire in tal modo un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società dilettantistiche mediante l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche detenuto presso il Dipartimento per lo sport, che consentirà, non solo di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha effettivamente diritto, ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale. Io ho battezzato l'evoluzione del Registro nazionale che diverrà una sorta di Camera di commercio dello sport, della quale avvertiamo il bisogno per motivi di trasparenza ed efficienza del sistema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iannone, per due minuti.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Ministro, mi dichiaro assolutamente soddisfatto della sua risposta per chiarezza, puntualità e completezza.

Voglio inoltre aggiungere un plauso per la metodologia che viene adottata dal Ministero nel consultare le rappresentanze di coloro che naturalmente vivono *in primis* quel mondo e che incredibilmente, come ha detto lei, non erano state mai ascoltate. Questo, tuttavia, si incastra perfettamente nella visione del Governo, del nostro presidente Meloni, che ha voluto dare riconoscimento con un Ministero allo straordinario mondo italiano dello sport, operando una scelta di competenza, che è quella della sua storia, per la quale esprimo un profondo apprezzamento.

Credo che ci siano le migliori condizioni per valorizzare questa rappresentanza dell'Italia, che è quella della nostra società migliore. Sono convinto, signor Ministro, che con quello che lei già sta ponendo in essere presso il Ministero e con il riconoscimento in Costituzione tra qualche mese dell'attività sportiva in ogni sua forma, ci sarà la possibilità di dare una vera tutela a un mondo che la merita, che l'aspetta da anni e verso il quale Fratelli d'Italia si sentiva obbligato, perché sempre nelle nostre previsioni programmatiche c'è stata questa intenzione.

Siamo convinti dunque che non sia un caso che sotto la guida del Ministero da parte sua, ministro Abodi, anche questo sarà realizzato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 26 aprile 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 26 aprile, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 16,08*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (591) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto

all'immigrazione irregolare (**591**) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. (Cfr. anche Elenco cronologico dei resoconti, seduta n. 58).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.100/152

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "quattro settimane".

7.0.100/153

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "complessivo di sei settimane" aggiungere, in fine, le seguenti: ", entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente".

7.0.100/154

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole "fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane".

7.0.100/155

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole "sei settimane" con le seguenti "due settimane".

7.0.100/156

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole "senza ritardo" con le seguenti "immediatamente".

7.0.100/157

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), capoverso "Art. 6-ter", alla fine aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in

materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.

3-ter. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6".

7.0.100/158

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/159

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/300

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/160

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter» al comma 1, sopprimere la lettera b)

7.0.100/161

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera b), capoverso 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto del richiedente che abbia esercitato l'impugnazione nel termine stabilito di rimanere nel territorio nazionale, nelle more dell'esito del ricorso"

7.0.100/162

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).

7.0.100/163

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.100/164

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.100/165

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", primo periodo, sostituire le parole: "successivamente alla sua notifica" con le seguenti: "entro cinque giorni dalla sua notifica".

7.0.100/166

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", comma 1, lettera e), capoverso "8", al primo periodo, dopo la parola: "rende" aggiungere la seguente: "immediatamente".

7.0.100/167

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-ter", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100/168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.100/169

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.100/171

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale."

7.0.100/173

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-quater", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

comma:

"1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

7.0.100 (testo corretto)

Il Governo

Approvato

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

b) all'articolo 28-bis:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.";

1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-bis" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b)-bis)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

c) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

d) all'articolo 35-bis:

1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara

inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

e) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*.

(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*bis*.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis* e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto

durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

Art. 6-*ter*.

(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure

mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-*bis*, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-*bis* o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

Art. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida

avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

7.0.200/300

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 1, sostituire le parole: «in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale» con le seguenti: «in via principale della domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale».

7.0.200/301

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 2 sopprimere le parole: «contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale».

7.0.200/302

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso «Art. 7-bis, comma 4 dopo le parole "L'istanza" inserire le seguenti: "di cui al comma 1" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e si procede con la domanda di protezione internazionale.".

7.0.200/303

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'istanza di cui al comma 1, è motivata ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro 15 giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni".

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso e al comma 5 sopprimere le parole: "se non provvede ai sensi del comma 4".

7.0.200/304

[Maiorino, Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 3 sostituire le parole: «della protezione speciale» con le seguenti: «della protezione internazionale o speciale».

7.0.200/305

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", sopprimere il comma 4.

Conseguentemente al comma 5, sopprimere le parole: "se non provvede ai sensi del comma 4".

7.0.200/306

[Gelmini, Scalfarotto, Paita](#)

Ritirato

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", comma 4, sopprimere la parola "non".

7.0.200/307

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso "Art. 7-bis", al comma 5 sostituire le parole: «in via preliminare la domanda di protezione speciale» con le seguenti: «in via principale della domanda di protezione internazionale congiuntamente alla domanda di protezione speciale».

7.0.200/308

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

All'emendamento 7.0.200, capoverso «Art. 7-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Quando ne ricorrono i presupposti, se il giudice designato ritiene che manifestamente non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, accoglie la domanda di protezione speciale allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese."

7.0.200

Il Governo

V. testo 2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2 può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del

D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo.

9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattata, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

10. Il presente articolo si applica ai procedimenti di cui agli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008 pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021.»

7.0.200 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

*(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25)*

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-*bis* è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2 può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.

2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ed è immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale e al Pubblico Ministero che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.

4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.

5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata, provvedendo sulle spese.

6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.

7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 13, quinto e sesto periodo.

9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattata, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

10. Il presente articolo si applica ai procedimenti di cui agli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 25/2008 pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021.»

7.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 7.301 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-bis,"».

7.0.300

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Condizioni di accoglienza per le donne vittime di violenza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'articolo 9, comma 4-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le donne vittime di violenza sono accolte in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale e sono assistite da personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza".

7.0.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: «583-quinques,».

7.0.302

[Occhiuto](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Borghese](#), [Biancofiore](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"I-ter. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali, in possesso dei requisiti per l'accesso all'area dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."».

7.0.303

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

7.0.304

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.»

7.0.305

[Zampa](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 31 maggio 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.306

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 giugno 2023»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».

7.0.307

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.308

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

7.0.309

[Zampa](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sulle espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro.».

7.0.310

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero di permessi di soggiorno per protezione speciale non ammessi a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto.».

7.0.311

[Zampa](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione informativa alle Camere)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero espulsioni e respingimenti effettuati a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 8.

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni » e al comma 3 le parole: « da cinque a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a sedici anni »;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). -

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-*quinqüies*, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio. ».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « all'articolo 12, commi 1 e 3, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*, ».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole « all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*, ».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole « dall'articolo 12, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis* ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.300

[Maiorino](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) al comma 3 le parole: "da cinque a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a sedici anni"».

8.301

[Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) al comma 3 le parole: "da cinque a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a sedici anni"».

8.302

[Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno".».

8.3

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Delrio](#), [Verducci](#), [De Cristofaro](#), [Gelmini](#), [Zampa](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».

8.4

[Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 8.4

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole: «promuove, dirige,», le parole: «o effettua» e le parole: «ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,».

8.303

[Tubetti](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 12-bis» comma 1 dopo le parole: "chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o", inserire le seguenti: "in qualunque modo".

8.8

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Delrio](#), [Verducci](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, sostituire le parole: «o sottoponendole» con le seguenti: «e sottoponendole».

8.304

[Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «o sottoponendole a trattamento» con le seguenti: «e sottoponendole a trattamento».

8.305

[Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12" apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sostituire le parole «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a ventiquattro anni»;*

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto» e le parole: «dieci a venti» con le seguenti: «otto a quindici».*

8.306

[Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 1, sostituire le parole: «da venti a trenta anni» con le seguenti: «da quindici a trenta anni».

8.9

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Delrio](#), [Verducci](#), [Zampa](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore De Cristofaro e i restanti componenti del Gruppo Misto AVS.

8.307

[Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da quindici a ventiquattro» con le seguenti: «da dieci a diciotto».

8.308

[Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.12", comma 2, sostituire le parole: «da dieci a venti» con le seguenti: «da otto a venti».

8.309

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo."

G8.300

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Votato per parti separate. Respinta la parte evidenziata in neretto; accolta la restante parte
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premessi che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare;

l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i capi di stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più

coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari,

impegna il Governo:

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

a farsi promotore di un rafforzamento della cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti.

8.0.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-septies, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: "all'articolo 10-bis o" sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « risiede all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso ».

2. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « casi previsti al comma 4 », sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della lettera f), ».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

EMENDAMENTI

9.300

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

9.1

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Cataldi](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

9.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

9.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Id. em. 9.2

Sopprimere il comma 3.

9.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 9.2

Sopprimere il comma 3.

9.301

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Id. em. 9.2

Sopprimere il comma 3.

9.302

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al comma 2, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti."

9.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Zampa](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso ad un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso."».

9.0.300

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-*ter*" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".»

9.0.301

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.";

b) all'articolo 15, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario."».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

EMENDAMENTI

10.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.300

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Gasparri](#), [Lisei](#), [Biancofiore](#)

V. testo 2

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e sono soppresse le seguenti parole: «qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

b) al sesto periodo la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque » e sono soppresse le seguenti parole: « qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».»

10.300 (testo 2)

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al quinto periodo le parole "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni";*

b) *al sesto periodo le parole "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni".».*

10.301

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3-bis", sopprimere il primo periodo.

10.302

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere il primo periodo.

10.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «La realizzazione» a: «Unione Europea».

10.303

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3-bis", primo periodo, dopo le parole "è effettuata" inserire le seguenti "nel rispetto di adeguati standard igienico-sanitari e abitativi".

10.304

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "termine

dello stato di emergenza".

10.305

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

10.306

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

10.307

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,".

10.308

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea." con le seguenti "nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

10.309

[Zampa](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3-bis", al primo periodo, sostituire le parole "anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto" con le seguenti "nel rispetto".

10.5

[Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «n. 159,» inserire le seguenti: «i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza,».

10.6

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,» aggiungere le seguenti: «e delle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.310

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona."

10.311

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente: "Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario."

10.312

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Ritirato

Al comma 1, " capoverso 3-bis", secondo periodo, sostituire le parole "per l'ampliamento della rete dei" con la seguente "inerenti i"

10.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove richiesto».

10.313

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: "d'ufficio".

10.314

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-bis,ultimo periodo, sostituire le parole: ", ove richiesto," con le seguenti: ", previa richiesta, "

10.315

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi."

10.316

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zampa](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la

presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.".

10.317

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici".

10.0.300

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"in ogni caso il periodo massimo di trattamento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni prorogabile per altri trenta giorni, e prorogabile di ulteriori trenta giorni solo se necessitati da motivate ragioni di ufficio."

10.0.300 (testo 2)

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Gasparri](#), [Biancofiore](#)

Id. em. 10.300 (testo 2)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 14, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo le parole "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni";

b) al sesto periodo le parole "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni".».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

11.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Ritirato

Al comma 1, prima delle parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

COORD. 1

[Balboni](#)

Approvata

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione."» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono» e le parole: «permesso di soggiorno."» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale."» è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis."» è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis») sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

COORD. 2

[Balboni](#)

Approvata

All'emendamento 5.0.100

al capoverso Art. 5-ter:

al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: «dal servizio centrale, di cui al comma 5,» con le seguenti: «dal servizio centrale di cui al comma 4»;

al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17» con le seguenti: «Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17»;

al comma 4, sostituire le parole: «e successive modificazioni e integrazioni» con le seguenti: «come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

all'emendamento 6.0.100

al comma 3, sostituire le parole: «sistema sanitario regionale della Regione siciliana» con le seguenti: «servizio sanitario regionale della Regione siciliana»;

all'emendamento 7.0.100

al capoverso a rt. 7-ter, comma 1:

alla lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:» con le seguenti: «all'articolo 35, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1.»;

all'emendamento 7.0.200

al comma 1, sostituire le parole: «pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sopprimere il comma 10;

al comma 3, dopo le parole: «alla Commissione territoriale» inserire le seguenti: «che ha adottato l'atto impugnato».

MOZIONI

([1-00039](#)) (04 aprile 2023)

[Boccia](#), [Barbara Florida](#), [Paita](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

il 13 ottobre 2022, primo giorno della XIX Legislatura, la senatrice Segre, Presidente provvisorio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento del Senato, nel discorso di apertura ha detto: "Le grandi Nazioni (...) dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive, anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa della Repubblica? Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi";

affinché le "date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro" siano davvero oggetto di condivisione, di riflessione, di monito e di insegnamento, non solo per i giovani, ma per tutti i cittadini, è necessario che le Istituzioni *in primis* si adoperino per la trasmissione della conoscenza della storia, frutto del rigore della ricostruzione storica unitaria e condivisa,

impegna il Senato ad adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano, solo così, essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità.

([1-00044](#)) (19 aprile 2023)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#), [Speranzon](#), [Lotito](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

nel suo messaggio agli italiani del 31 dicembre 2021 il Presidente della Repubblica ha ricordato che "è la Costituzione il fondamento, saldo e vigoroso, della unità nazionale. Lo sono i suoi principi e i suoi valori che vanno vissuti dagli attori politici e sociali e da tutti i cittadini";

pochi giorni fa, giovedì 13 aprile, il Senato, attraverso gli interventi su argomenti non all'ordine del giorno di tre senatori di diversi gruppi e del Presidente, ha ricordato con commozione i tragici fatti del 16 aprile 1973 a Primavalle, nel contesto della diffusa violenza politica di quegli anni, con il comune auspicio che mai abbia a ripetersi una simile stagione;

richiamandosi alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa e in particolare alla "posizione unanime" in essa espressa "contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia", e segnatamente contro il nazismo, il fascismo, il comunismo,

riconosce l'importanza delle date che ricordano momenti fondamentali della storia dell'Italia unita, libera e democratica: il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, nascita della Repubblica e elezione dell'Assemblea costituente, il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia, il 4 novembre, festa dell'unità d'Italia e delle forze armate, e di altre in memoria di pagine particolarmente significative come il 27 gennaio, giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah, il 10 febbraio, giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra nazione nel mondo libero e democratico, il 9 novembre "giorno della libertà", quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino,

si impegna, auspicando la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale, affinché tali eventi rappresentino momenti di effettiva condivisione e partecipazione di tutte le componenti politiche e culturali che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia, e rafforzino i sentimenti di unità nazionale, di inclusione, di perseguimento del bene comune e, ove necessario, di riconciliazione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sull'agenda del G7 in merito ad Africa e Paesi dell'Indo-Pacifico
([3-00366](#)) (19 aprile 2023)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). -
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -

Premesso che:

si è appena conclusa a Karuizawa la riunione dei Ministri degli esteri del G7, organizzata dalla presidenza giapponese;

nel comunicato finale si riafferma l'impegno del G7 e della UE ad affrontare le sfide globali (inclusi il cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare ed energetica, la migrazione irregolare); a sostenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto, basato sullo stato di diritto; a promuovere una pace comprensiva, giusta e durevole in Ucraina, in linea con la Carta ONU; a rafforzare la cooperazione con i *partner* nell'Indo-Pacifico, in Medio Oriente, Africa, Asia centrale, America latina e Caraibi;

l'aggressione russa all'Ucraina continua a richiedere un costante impegno del G7 su molteplici fronti, ad esempio nel sostegno alla resilienza ucraina; nella promozione di una soluzione pacifica del conflitto in linea con la risoluzione A/RES/ES-11/6 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; nonché nella futura ricostruzione nel Paese;

l'importanza del continente africano, relativamente al quale l'Italia ha guidato la discussione, e la gravità delle crisi in corso in Sudan e Tunisia, fanno emergere l'esigenza per il G7 di assumere un ruolo maggiormente incisivo nelle questioni legate allo sviluppo del continente, rafforzando il partenariato con l'Africa;

è necessario preservare il carattere libero e aperto dell'Indo-Pacifico, agendo insieme all'ASEAN e agli altri *partner* nella regione, secondo principi condivisi improntati alla risoluzione pacifica delle dispute, nonché alla tutela dell'integrità territoriale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani,

si chiede di sapere quali siano gli esiti della riunione e quali iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro in indirizzo per favorire un rafforzamento del partenariato G7-Africa e della collaborazione con i Paesi asiatici, continuando ad assicurare, nell'agenda del G7, la centralità del continente africano e dell'Indo-Pacifico nei processi decisionali relativi alle sfide globali, anche in vista della presidenza italiana del 2024.

Interrogazione sulle esportazioni di armi ed attrezzature militari verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi

([3-00368](#)) (19 aprile 2023)

[Ettore Antonio Licheri](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 29, tenutosi in data 17 aprile 2023, riferisce che: "Il 5 agosto 2021, il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Parlamento, dopo un'indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l'impegno militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l'attività diplomatica ha avuto una importante accelerazione. L'impegno degli Emirati Arabi Uniti con altri attori regionali ha fatto progressi. Tra il 2015 e il 2021 gli Emirati hanno stanziato 5,5 miliardi di euro per la stabilizzazione e ricostruzione dello Yemen, impegno che è continuato nel 2022 con 500 milioni di euro e ancora nel novembre scorso, con Fondo monetario internazionale e Arab Monetary Fund, con un impegno di 1,5 miliardi di dollari in tre anni. Considerati i nuovi elementi, il Consiglio dei ministri oggi, dopo aver ascoltato una dettagliata relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha dato attuazione a quanto stabilito dal precedente Governo, e dunque attesta che l'esportazione di materiale d'armamento negli Emirati Arabi Uniti non ricade più tra i divieti stabiliti dall'art. 1, commi 5 e 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185";

considerato che:

il Governo italiano aveva adottato, a fine luglio 2019, gli atti necessari per consentire all'Autorità nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) la sospensione di tutte le licenze relative all'esportazione di bombe d'aereo e loro componenti che potevano essere utilizzate dall'Arabia Saudita o dagli Emirati arabi uniti nel conflitto in Yemen;

nel mese di dicembre 2020 la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati ha votato una risoluzione sulla drammatica situazione dello Yemen. Nel testo votato dalla maggioranza, oltre a una ricostruzione della situazione dell'epoca e delle precedenti decisioni prese dal Parlamento italiano, venivano date importanti e precise indicazioni al Governo: "ad adottare gli atti necessari per revocare le licenze in essere, relative alle esportazioni verso i Paesi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzate per colpire la popolazione civile, e della loro componentistica; a mantenere la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi e a valutare la possibilità di estendere tale sospensione anche ad altre tipologie di armamenti, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace; a valutare la possibilità di adottare mirate misure sospensive nei confronti di ogni altro Paese attivamente coinvolto nel conflitto in Yemen; a proseguire, con i *partner* internazionali, nell'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione e a valutare la possibilità di ulteriori iniziative in ambito umanitario e sanitario a sostegno del Piano di risposta umanitario delle Nazioni Unite alla crisi dello Yemen; ad

operare uno sforzo politico e diplomatico in sede multilaterale per rilanciare il processo politico e raggiungere una soluzione diplomatica e multilaterale del conflitto in corso in Yemen, attraverso un maggiore sostegno dei negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Inviato Speciale per lo Yemen Martin Griffiths e di un intervento immediato per garantire il cessate il fuoco, come più volte auspicato dallo stesso; a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea ogni iniziativa politica volta anche a rafforzare le capacità degli Stati membri di continuare ad attuare procedure rigorose per monitorare il rispetto degli embarghi sulle armi da parte di tutti gli Stati membri; a sostenere, anche nel ruolo di membro eletto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la prosecuzione di indagini efficaci e indipendenti sulle violazioni e sui crimini commessi in Yemen dalle parti in conflitto";

valutato che:

a livello eurocomunitario, si sono susseguiti molteplici atti di indirizzo in cui è stata ribadita la linea politica contenuta nella citata risoluzione della Commissione Esteri, volta ad esortare tutti gli Stati membri ad astenersi dal vendere armi ed attrezzature militari all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi, al contempo ribadendo la necessità di introdurre un divieto a livello europeo di vendita, esportazione, aggiornamento e manutenzione di qualsiasi forma di equipaggiamento di sicurezza ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi;

a settembre 2021, con la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione umanitaria e politica nello Yemen, viene segnalata la sistematica persecuzione dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, degli avvocati e degli insegnanti che si esprimono su questioni di politica e di diritti umani, nonché l'intensificazione della repressione della libertà di associazione, riunione ed espressioni. Tali ragioni giustificano "tutti gli Stati Membri a sospendere la vendita e le esportazioni di tecnologie e di sorveglianza negli Emirati", non trattandosi solo di materiale atto ad offendere, bensì di qualsiasi strumento utile alla repressione interna;

la decisione assunta dal Governo nel citato Consiglio dei ministri n. 29, pertanto, si pone in controtendenza rispetto a quanto affermato a livello sia nazionale che comunitario, e fa sì che lo Stato italiano si distanzi dalle iniziative precedentemente intraprese e, anziché essere protagonista di una iniziativa a livello europeo volta ad un *embargo* completo su tutti i sistemi d'arma verso gli attori coinvolti nel conflitto e verso i Paesi che commettono violazioni di diritti umani o addirittura crimini di guerra, ne faciliti la diffusione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti nel dettaglio gli elementi che hanno contribuito alla decisione presa in sede di Consiglio dei ministri, evidentemente in controtendenza rispetto agli indirizzi assunti in precedenza relativamente all'astensione dal vendere armi ed attrezzature militari all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi.

Interrogazione sui riflessi internazionali del caso di Artem Uss
([3-00363](#)) (19 aprile 2023)

[Alfieri](#), [Boccia](#), [Enrico Borghi](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

in data 22 marzo 2023, Artem Uss, l'imprenditore russo figlio del governatore della regione di Krasnojarsk ed esponente politico del partito "Russia unita", è evaso dagli arresti domiciliari a Basiglio, nel sud di Milano;

l'imprenditore era stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa in ottemperanza a un mandato di cattura degli Stati Uniti, mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul. Negli Stati Uniti, infatti, è accusato di numerosi reati: violazione dell'*embargo* nei confronti del Venezuela, contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio e, soprattutto, contrabbando di tecnologie militari dagli Stati Uniti verso la Russia;

in data 11 novembre 2022 gli Stati Uniti hanno avanzato la richiesta di estradizione, pertanto si è avviato il normale *iter* giudiziario che prevede che siano la Corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi a pronunciarsi in merito all'estradizione;

secondo quanto ricostruito da diversi organi di stampa, in data 19 ottobre 2022, due giorni dopo il fermo, il procuratore di New York ha inviato al Ministero della giustizia una nota con la quale

si avvertiva "dell'altissimo pericolo di fuga" del detenuto, esortando dunque i colleghi italiani a tenerlo in carcere a Busto Arsizio fino all'extradizione;

in data 25 novembre la Corte d'appello di Milano in camera di consiglio ha stabilito gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere per Artem Uss, disponendo l'utilizzo delle procedure di controllo mediante i mezzi elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il braccialetto elettronico;

a seguito della decisione della Corte d'appello di Milano le autorità statunitensi avrebbero inviato una nuova nota, indirizzata al direttore della Cooperazione giudiziaria del Ministero. In particolare, nella lettera si evidenzia che "Dato l'altissimo rischio di fuga che Uss presenta esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l'intera durata del processo di estradizione";

occorre evidenziare come il presidente della Corte d'appello di Milano, Giuseppe Ondei, abbia chiarito come ai sensi del comma 1 dell'articolo 714 del codice di procedura penale in ogni tempo la persona della quale è domandata l'extradizione possa essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive;

considerato che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, la nota con la quale il Dipartimento di giustizia statunitense chiedeva all'Italia di non concedere i domiciliari Uss visto l'alto rischio di fuga sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia in data 29 novembre; tuttavia tale nota sarebbe stata inoltrata alla Corte d'appello di Milano solo il 19 dicembre, dunque 20 giorni dopo la ricezione;

si aggiunga che, una volta saputo degli arresti domiciliari, le autorità statunitensi avrebbero prontamente chiesto il sequestro dei telefoni; anche tale richiesta, sempre secondo quanto riportato dai predetti organi di stampa, sarebbe stata inviata con un notevole ritardo: la Procura di Milano, infatti, l'avrebbe ricevuta solo in data 17 febbraio. Artem Uss dunque avrebbe goduto della libertà di utilizzo dei suoi dispositivi telefonici per un notevole lasso di tempo, stante la mancata conoscenza da parte della Procura di Milano della richiesta inviata dalle autorità statunitensi;

considerato, infine, che:

la brutale aggressione russa ha inflitto all'Ucraina e alla sua popolazione immani sofferenze e devastazioni e ha trascinato il continente europeo in un conflitto che sta assumendo sempre più dimensioni globali, con preoccupanti ripercussioni anche in Medio Oriente e in Nord Africa, con il rischio di un contagio del conflitto;

la fuga di Artem Uss, uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, mina la credibilità dell'Italia di fronte ad un alleato storico quale gli Stati Uniti oltre che all'intera comunità internazionale vista la particolare congiuntura che il nostro Paese e i suoi Paesi *partner* si trovano a vivere proprio a seguito del conflitto ucraino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale fuga, alla luce delle ripetute note di allarme inviate all'Italia dalle autorità statunitensi cadute nel vuoto, mini la credibilità del nostro Paese nei rapporti con gli Stati Uniti e in generale di fronte all'intera comunità internazionale. Interrogazione sulle modalità di svolgimento dei giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 in un'ottica di sostenibilità ambientale

(3-00367) (19 aprile 2023)

[Aurora Florida](#). - *Al Ministro per lo sport e i giovani* -

Premesso che:

la crisi siccitosa che attanaglia il Nord Italia non risparmia nemmeno l'area delle Dolomiti: la carenza d'acqua provoca grandi difficoltà, in particolare nella provincia di Belluno, dove ARPA Veneto nel suo "Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto", aggiornato al 31 gennaio 2023, parla di situazione grave nel Bellunese, a causa di precipitazioni al di sotto della media storica e della scarsa presenza di neve. È un quadro preoccupante, in una provincia servita da un acquedotto che perde circa il 70 per cento dell'acqua captata dalle sorgenti;

il rifacimento della pista da bob di Cortina "Eugenio Monti", per l'edizione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, dal costo stimato di circa 120 milioni di euro lordi, comporterà la

deforestazione di un'area stimata di 20.000 metri quadrati con l'abbattimento di 200 larici storici, conseguente impoverimento del suolo e un rischio di permeabilità del terreno;

inoltre, in un primo momento, risulta all'interrogante che per il funzionamento della futura pista da bob si prevedesse il prelievo di acqua dal Boite, un corso d'acqua di carattere torrentizio affluente destro del fiume Piave, ma, viste le complicazioni dovute alla sua limitata portata idrica, spesso ghiacciata, si è conseguentemente deciso di ricorrere al prelievo di oltre 3.000 metri cubi di acqua dall'acquedotto comunale per la formazione del ghiaccio necessario alla pista Eugenio Monti, in un territorio già sofferente dal punto di vista idrico;

considerato che:

l'acquedotto in questione risulta spesso in condizioni critiche nei periodi di grande affluenza turistica, e, in ragione dell'imponente picco di arrivi durante l'edizione italiana dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, sono prevedibili effetti negativi sul sistema idrico locale;

è evidente che la pista risulterà avere un enorme impatto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista ambientale, nonostante gli iniziali proclami su una edizione dei giochi olimpici all'insegna della sostenibilità,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che l'enorme consumo di acqua necessario al funzionamento della pista da bob di Cortina non comprometta le risorse idriche a servizio dei cittadini e se l'argomento sia all'ordine del giorno della cabina di regia e del commissario straordinario nazionale, come previsto nel cosiddetto decreto siccità approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.

Interrogazione sulle iniziative per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ambito sportivo

([3-00360](#)) (19 aprile 2023)

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Versace](#), [Fregolent](#). - *Al Ministro per lo sport e i giovani* -

Premesso che:

secondo l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, più del 40 per cento dei casi di discriminazione e violenza verbale fa riferimento alle origini delle vittime, mentre nel 37,9 per cento dei casi esse fanno riferimento ai loro tratti somatici, sempre a forte connotazione xenofoba e razzista;

del tutto frequenti sono anche gli insulti sessisti rivolti alle arbitre che, grazie alle più recenti conquiste sul piano dell'eguaglianza di genere, sempre più numerose e di frequente si trovano a dirigere competizioni sportive;

nel 74 per cento dei casi documentati, la discriminazione avviene nell'ambito dello sport professionistico e dilettantistico di alto e medio livello, anche se ciò non deve far ritenere che il fenomeno non riguardi anche gli altri livelli sportivi, per i quali la carenza di dati e rilevamenti appare determinante;

i principali attori di fenomeni discriminatori sono i gruppi di tifosi (36,5 per cento dei casi), subito seguiti dagli stessi sportivi (31,8 per cento), a conferma che per estirpare fenomeni denigratori e discriminatori occorre agire tanto sul piano della tifoseria che su quello degli atleti, chiamando in causa direttamente le società sportive di riferimento;

per realizzare un percorso di inclusione e contrasto al razzismo e a qualsiasi forma violenza all'interno degli stadi appare infatti indispensabile coinvolgere direttamente le società sportive, realizzando una cooperazione e una collaborazione tra pubblico e privato che possa contribuire a conseguire al più presto gli obiettivi di eradicazione di fenomeni tanto odiosi quanto stigmatizzabili;

le società di calcio sono tra le prime che, sulla base di un'azione coordinata, devono adoperarsi per individuare e segnalare gli autori di atti violenti e discriminatori, nonché per promuovere la cultura dello sport e dei suoi valori di riferimento, posto che la quasi totalità delle discriminazioni sportive registrate (78,7 per cento) avviene negli stadi di calcio;

per quanto riguarda gli episodi di violenza, infatti, solo nella stagione 2021-2022 si sono registrati 113 scontri fra tifoserie, 9 aggressioni dirette alle forze dell'ordine e numerosissimi incidenti nei luoghi adiacenti agli impianti sportivi e alle vie di trasporto dei tifosi, che spesso diventano teatro

di vere e proprie guerriglie: scenari, tutti, che negano il valore dello sport e allontanano famiglie e appassionati dagli eventi;

la violenza, in tutte le sue forme, trova terreno fertile nell'ignoranza, nella mancanza di cultura e del rispetto per il prossimo e per la comunità in cui si vive: proprio per questo iniziative di tipo culturale, inclusive e volte a trasmettere i valori irrinunciabili di ogni sportivo devono trovare spazio e priorità all'interno dei programmi e delle strategie delle società sportive;

occorre ricordare che partecipare a un evento sportivo, prendendovi parte o tifando, non significa accedere a un ordinamento tribale votato all'esclusione dell'altro, alla violenza, alla denigrazione dell'avversario, ma al contrario significa condivisione di valori, sana competizione volta a misurarsi, passione, divertimento e momento di socialità in cui parte della comunità partecipa delle gioie e delle delusioni che lo sport può regalare, facendo sentire il singolo parte di qualcosa di più complesso e articolato;

ripensare gli stadi sportivi in quest'ottica, prendendo spunto anche dal modello e dall'approccio adottato in Inghilterra su questo piano, necessita di un'azione condivisa, partecipata e coordinata, che possa restituire l'evento sportivo e gli stadi ai più piccoli, ai giovani, alle famiglie e a tutti gli appassionati che non vivono lo sport in maniera tossica e nociva, ma come la naturale occasione ricreativa e di sviluppo delle relazioni sociali,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per avviare un percorso coordinato di contrasto ai fenomeni discriminatori e di violenza negli stadi attraverso il coinvolgimento delle società sportive e degli stessi atleti, al fine di riportare lo sport, la sua cultura e i suoi valori di riferimento al centro delle competizioni, restituendo gli stadi agli appassionati, alle famiglie, ai giovani e ai bambini che intendono vivere lo sport come momento di socialità, condivisione e divertimento e non come il teatro di atti di violenza e discriminazione.

Interrogazione sui programmi di realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi

([3-00365](#)) (19 aprile 2023)

[Marti](#), [Romeo](#), [Paganella](#). - *Al Ministro per lo sport e i giovani -*

Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza individua nello sport uno strumento importante di inclusione e coesione sociale, tanto più in contesti urbani ove esistono situazioni di grave disagio giovanile, e per questo destina risorse per interventi di costruzione e riqualificazione di impianti sportivi attraverso appositi bandi a favore dei Comuni;

con particolare riferimento a uno degli strumenti più efficaci delle politiche pubbliche governative in tema di sport, ossia il bando Sport e periferie, è stato segnalato da più parti come i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11, risultano però troppo stringenti. Infatti numerosi soggetti beneficiari (Comuni di piccole dimensioni siti in zone a forte disagio socio-economico) hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni. Le motivazioni di tali ritardi sono riconducibili al costante stato di emergenza che si prolunga, per varie cause, ormai dal febbraio 2020. In particolare, la crisi energetica e dei prezzi delle materie prime dovuta principalmente alla guerra in Ucraina ha costretto i beneficiari ad apportare numerosi varianti ai loro progetti, al fine di poter realisticamente aggiudicare gli interventi;

accanto a questo, nonostante la diffusa necessità di consentire alle comunità locali di costruire, ristrutturare, riqualificare l'impiantistica sportiva, anche e soprattutto alla luce della loro citata funzione sociale, appare il caso di segnalare come la prossima scadenza delle concessioni degli impianti impedisca, di fatto, ai soggetti che ne gestiscono le attività, di accedere a delle linee di finanziamento strumentali a investimenti mirati nel rilancio delle strutture;

considerato che in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato accolto l'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che impegna il

Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11,

si chiede di sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo con riferimento ai suddetti interventi destinati al settore sportivo, al fine di garantire ai Comuni una utile e congrua flessibilità nella realizzazione di importanti progetti d'impiantistica sportiva, volti ad incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, nel rispetto degli obiettivi del PNRR, anche mediante il rafforzamento e la stabilizzazione del sistema di garanzia alle linee di finanziamento per i soggetti gestori degli stessi impianti.

Interrogazione sull'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo
([3-00370](#)) (19 aprile 2023)

[Iannone](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#), [Bucalo](#), [Mancini](#). - *Al Ministro per lo sport e i giovani* -

Premesso che il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, modifica la disciplina delle attività secondarie e strumentali delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche, quali attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione o promozioni pubblicitarie, cessione di diritti, gestione di impianti e strutture sportive, nonché indennità legate alla formazione degli atleti;

considerato che tale provvedimento, operante un vero e proprio riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure relative invece al lavoro sportivo si sarebbero dovute applicare a partire dal 1° gennaio 2023; termine quest'ultimo spostato al 1° luglio prossimo dal decreto milleproroghe 2023, che ha al contempo bloccato l'avvio, per tutto il 2023, delle novità sul trattamento tributario dei compensi degli sportivi dilettanti,

si chiede di sapere se il 1° luglio 2023 sarà la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo o se siano prevedibili ulteriori proroghe e quali saranno i benefici per il mondo sportivo complessivamente considerato.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 591:

sull'emendamento 8.0.1, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 9.0.300 e 9.0.301 il senatore De Cristofaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 7.0.100/157 e 7.0.100/158, 10.1, identico agli emendamenti 10.2 e 10.3, il senatore Liris avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Mozioni nn. 1-00039 e 1-00044

sulla votazione delle due mozioni, il senatore Marcheschi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Casini, Castelli, Castiello, Cattaneo, Cottarelli, De Poli, Delrio, Durigon, Fazzolari, La Marca, La Pietra, Martella, Marton, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Parrini, Pera, Rando, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre e Sisto.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Borghese, per partecipare a un incontro

internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 19 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 6).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Mancini Paola

Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (672)

(presentato in data 19/04/2023);

senatori Malan Lucio, Berrino Gianni, Gelmetti Matteo, Menia Roberto, Petrenga Giovanna, Ancorotti Renato, Spinelli Domenica, Rastrelli Sergio, Maffoni Gianpietro, Russo Raoul, Iannone Antonio, Zedda Antonella, Farolfi Marta, Rosa Gianni, Matera Domenico, Orsomarso Fausto, Satta Giovanni, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Della Porta Costanzo, Petrucci Simona, Sigismondi Etelwardo, Marcheschi Paolo, De Priamo Andrea

Modifiche al Codice della Navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo (673)

(presentato in data 20/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Malpezzi Simona Flavia

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (20)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 20/04/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Malan Lucio ed altri

Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia (604)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 20/04/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Biancofiore Michaela

Norme a sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano (619)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 20/04/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Biancofiore Michaela

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione della comunità linguistica italiana e mistilingue nella provincia autonoma di Bolzano (620)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 20/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Iannone Antonio ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati (425)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 20/04/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Biancofiore Michaela

Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico ai cimiteri di guerra (618)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 20/04/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Zanettin Pierantonio

Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza (510)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 20/04/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Basso Lorenzo

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (627)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 20/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti (594)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 20/04/2023);

1^a (Aff. costituzionali) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

sen. Rosa Gianni

Disposizioni in materia di aree polifunzionali di ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo (569)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 20/04/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Biancofiore Michaela

Modifica dell'articolo 7 della Costituzione, in materia di riconoscimento delle radici culturali giudaico-cristiane (617)

(assegnato in data 20/04/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/04/2023 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech" (605)

(presentato in data 17/03/2023)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 19 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (*Doc. CXXXIII, n. 2*).

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 17 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, la relazione sullo stato delle adozioni internazionali, predisposta dalla Commissione per le adozioni internazionali, riferita agli anni 2020-2021.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente (*Doc. CCII, n. 1*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo), alla 9^a Commissione

permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Banca europea dell'idrogeno (COM(2023) 156 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fregolent ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00360 della senatrice Paita ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 20 aprile 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 15

ALOISIO ed altri: sui finanziamenti alle istituzioni culturali (4-00160) (risp. SGARBI, *sottosegretario di Stato per la cultura*)

CUCCHI, MAGNI: sull'incandidabilità degli ex amministratori locali di Anzio e di Nettuno (Roma) (4-00230) (risp. FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MARTON ed altri: sulla ritenuta obbligatoria destinata all'ente Circoli della Marina militare a carico di sottufficiali ed ufficiali (4-00263) (risp. CROSETTO, *ministro della difesa*)

MATERA: sui progetti per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi (4-00143) (risp. SGARBI, *sottosegretario di Stato per la cultura*)

Interrogazioni

[TURCO](#), [CROATTI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

L'Ufficio per il programma di Governo ha predisposto nel mese di gennaio 2023 la prima relazione sui provvedimenti attuativi del Governo Meloni, che espone i risultati del monitoraggio legislativo e amministrativo svolto dall'ufficio dall'insediamento del Governo (23 ottobre 2022) al 10 gennaio 2023. Essa evidenzia che, nel periodo considerato (23 ottobre 2022-10 gennaio 2023), nelle 15 sedute del Consiglio dei ministri, sono stati complessivamente deliberati 38 provvedimenti legislativi, di cui 14 (il 37 per cento) decreti-legge, 17 (il 45 per cento) decreti legislativi e disegni di legge 7 (il 18 per cento). Dei 16 provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo in carica pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, 6 (pari al 37 per cento) sono "auto applicativi", mentre i restanti 10 (il 63 per cento) rinviando nel complesso a 135 provvedimenti attuativi, di cui per la stragrande maggioranza (116, ossia l'86 per cento) sono riferibili alla legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197);

la sesta sezione della relazione presenta un *focus* relativo all'analisi dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge di bilancio per il 2023, la quale ne prevede, come accennato, 116, di cui 86 (pari al 74 per cento) sono costituiti da decreti ministeriali e il restante 26 per cento da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (15 provvedimenti, pari al 13 per cento) e da provvedimenti direttoriali (15 provvedimenti, pari al 13 per cento). Il 72 per cento dei provvedimenti previsti deve essere adottato da 6 amministrazioni: Ministero dell'economia e delle finanze (33 provvedimenti), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (16 provvedimenti), Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (10 provvedimenti), Presidenza del Consiglio dei ministri (9 provvedimenti), Ministero dell'istruzione e del merito (8 provvedimenti), Ministero dell'interno (7 provvedimenti). Le restanti amministrazioni devono adottare un numero di provvedimenti uguale o inferiore a 5. Dei 116 provvedimenti attuativi previsti, 60 presentano un termine di scadenza nel 2023, mentre per i restanti 56 provvedimenti il legislatore non ha fissato un termine di adozione; considerato che:

all'inizio di aprile 2023, l'Ufficio per il programma di Governo ha reso disponibile la seconda relazione sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi del Governo Meloni con aggiornamento al 30 marzo 2023. Essa prevede un *focus* sintetico relativo allo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge di bilancio per il 2023 e all'analisi degli stanziamenti finanziari previsti;

la relazione afferma che: "al 30 marzo 2023, dei 118 provvedimenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 ne risultano adottati 18 (di cui un provvedimento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, abrogato da normativa successiva). In particolare, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha

adottato 11 provvedimenti dei 33 previsti, il Ministero della Salute ha adottato 3 dei 4 previsti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2 dei 5 previsti e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha adottato 1 provvedimento dei 16 previsti";

considerato inoltre che:

a quasi quattro mesi dall'approvazione della legge di bilancio sono pertanto ancora numerosi i decreti attuativi da adottare;

quello dei decreti attuativi è un annoso problema per la politica italiana, spesso impegnata a trovare "la quadra" per la redazione delle norme, per poi perdersi nella fase di attuazione dei provvedimenti;

dai 118 provvedimenti attuativi dipende l'applicazione di diverse norme, tra cui anche alcuni decreti volti a disciplinare l'erogazione di importanti *bonus*. Il monitoraggio svolto ha evidenziato che l'importo degli stanziamenti subordinati all'adozione dei relativi provvedimenti attuativi ammonta complessivamente a 3.975.370.000 euro e che, alla data del 30 marzo 2023, le risorse finanziarie rese "disponibili" con l'adozione dei 18 provvedimenti attuativi ammontano a 725.220.000 euro (il 18,24 per cento), mentre gli stanziamenti che necessitano dell'adozione del relativo provvedimento di secondo livello ammontano a 3.250.150.000 euro (l'81,76 per cento);

oltre ai decreti previsti dalla manovra di bilancio, altri decreti ancora da adottare impattano su temi come energia, salute e fisco, oltre alle disposizioni del decreto-legge "aiuti quater". In totale, i provvedimenti attuativi sono 207: di questi, solo 24 sono stati adottati e 39 risultano già scaduti. Tutto ciò rende impossibile sbloccare i fondi per gli sgravi e gli incentivi promessi;

considerato altresì che:

ad oggi mancano le istruzioni operative per attuare misure come la "carta cultura giovani" e la "carta del merito", pensate per i ragazzi in sostituzione della vecchia "18app";

manca all'appello anche la "carta risparmio spesa", misura prevista per aiutare ad acquistare beni alimentari di prima necessità per chi abbia un ISEE non superiore a 15.000 euro;

resta in attesa di essere sbloccata anche la misura che prevede la distribuzione dei pacchi alimentari realizzati con l'inventario dei supermercati, pensata per venire incontro ai meno abbienti e per ridurre gli sprechi;

risulta in *stand-by*, fra gli altri, anche il *bonus* psicologo per l'anno 2023, misura pensata per contribuire alle spese di assistenza psicologica presso specialisti privati;

l'attuale *impasse* corrisponde a 3,2 miliardi di euro che non possono essere spesi. I 3,2 miliardi di euro previsti per il 2023 rappresentano la fetta più grossa degli oltre 7,5 miliardi di euro stanziati per il triennio in corso;

considerato infine che il ritardo della pubblicazione dei decreti attuativi rischia di penalizzare una fascia della popolazione vulnerabile ed esposta all'attuale momento economico caratterizzato dai rincari di beni e servizi, anche di prima necessità, dovuti all'inflazione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che non consentono l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari all'erogazione delle risorse stanziati nell'ambito della manovra di bilancio per il 2023, tenuto conto che al 31 marzo 2023 gli stanziamenti che necessitano dell'adozione del relativo provvedimento di secondo livello ammontano a 3.250.150.000 euro, e che più dei tre quarti dei provvedimenti non adottati riguardano 8 amministrazioni pubbliche: Ministero dell'economia; Ministero delle infrastrutture; Ministero dell'agricoltura; Ministero dell'interno; Presidenza del Consiglio; Ministero dell'istruzione; Ministero del turismo; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

se il Governo intenda attivarsi al fine di procedere senza indugi all'emanazione degli atti necessari a sbloccare le principali misure di sostegno per una fascia della popolazione vulnerabile ed esposta all'attuale momento economico caratterizzato dai rincari di beni e servizi.

(3-00375)

[CENTINAIO](#) - Al Ministro del turismo. - Premesso che:

il progetto "Infotrav", coordinato e sostenuto dal Ministero del turismo, ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo che, aggiornato in tempo reale ed opportunamente integrato, fornisce informazioni utili alle Regioni ed enti locali, agli operatori turistici ed anche ai consumatori,

circa le agenzie di viaggio legalmente operanti sul territorio nazionale;
sul sito si apprende come tale sistema costituisca un "insostituibile strumento di informazione e di orientamento per il turista per la verifica dell'affidabilità dell'agenzia di viaggio alla quale intende rivolgersi";
il progetto, che si avvale della collaborazione delle Regioni e degli enti locali per la gestione e l'aggiornamento della banca dati delle agenzie di viaggio, e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per l'analisi, la realizzazione e la gestione delle attività progettuali, risulta tuttavia incompleto e non aggiornato da tempo e non consente di verificare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività delle agenzie di viaggio, anche a tutela dei consumatori che si rivolgono alla filiera;
il mancato aggiornamento del portale rende lo strumento inutilizzabile per i fini che si pone, con la conseguente necessità per gli operatori turistici, al fine di far intermediare correttamente la vendita dei propri prodotti turistici alle agenzie di viaggio presenti sul territorio nazionale, di reperire in via autonoma tali informazioni presso le agenzie e, per queste ultime, di dover parimenti fornire ad ogni operatore turistico queste stesse informazioni, con aggravio di oneri per tutti e lasciando in ogni caso i consumatori privi di un mezzo che permetta loro un'immediata e corretta verifica circa il possesso dei requisiti di legge in capo alle agenzie cui si rivolgono per l'acquisto dei prodotti turistici;
la situazione ha spinto alcune associazioni di categoria maggiormente rappresentative ad adottare, su impulso degli associati, soluzioni alternative, che hanno portato alla nascita di piattaforme informative a supporto delle attività svolte dai *tour operator* e delle agenzie di viaggio le cui banche dati sono costantemente aggiornate con le informazioni fornite dalle stesse agenzie di viaggio;
il ricorso a tali piattaforme consente agli operatori di colmare le carenze del sistema Infotrav e così disporre di un flusso di dati costantemente aggiornato ed affidabile, anche per quanto concerne l'acquisizione delle informazioni da parte dei consumatori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria l'adozione di misure che possano consentire lo scambio di informazioni in tempo reale sui requisiti di legge richiesti alle agenzie di viaggio operanti sul territorio nazionale, anche a tutela dei consumatori, prendendo in considerazione i progetti già avviati sul territorio da parte di alcune associazioni maggiormente rappresentative del settore, stante l'affidabilità e validità del lavoro svolto e dei dati e documenti acquisiti.

(3-00376)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MATERA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha bandito e svolto il concorso pubblico riguardante "Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", elevati a 1.541 (*Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale "concorsi ed esami", n. 60 del 30 luglio 2021);

l'assegnazione delle sedi è stata disposta in base all'ordine della graduatoria di merito;

recentemente il Ministero ha previsto lo scorrimento della graduatoria di merito mediante l'assegnazione dei ruoli a valere su un nuovo elenco di sedi disponibili. Numerosi vincitori del concorso pubblico, ai quali era già stata assegnata in precedenza una sede, hanno rivolto al Ministero, senza alcun esito, un'istanza di "mobilità" a valere sul nuovo elenco di sedi disponibili, da effettuare prima delle nuove assegnazioni;

il 2 maggio 2023 dovrebbero essere assegnate le sedi ad un secondo gruppo di idonei che saranno assunti per scorrimento della graduatoria;

le disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 sanciscono il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con disabilità in situazione di gravità da assistere;

tali disposizioni sono state regolarmente applicate in altre procedure concorsuali similari e il mancato riconoscimento del diritto potrebbe comportare un'irragionevole disparità di trattamento tra il personale della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere a valere sul nuovo elenco di sedi disponibili al fine di predisporre una mobilità interna per il personale già assunto a tempo indeterminato, con assegnazione di una nuova sede, soprattutto se avente diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

(4-00392)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [CASTELLONE](#), [PIRONDINI](#), [LICHERI Sabrina](#), [ALOISIO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [SCARPINATO](#), [GUIDOLIN](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#) - *Al*

Ministro della cultura. - Premesso che:

nel 1928, la signora Concetta D'Arienzo, colpita dal dolore per la perdita del figlio, pensò di trasformarlo in generosità donando alla città di Pompei un cospicuo fondo ereditario da utilizzare per la cura e l'assistenza di anziani nullatenenti: venne istituita, così, la casa di riposo "Carmine Borrelli", in memoria del figlio della benestante pompeiana. Inoltre, la benefattrice si preoccupò di donare anche un ingente patrimonio (terreni e appartamenti) per il sostentamento della casa di riposo. Tuttavia la signora, nel testamento, aveva escluso la futura vendita dell'immobile "proibendo la vendita dei beni dell'eredità";

nel mese di settembre 2019, l'immobile (gestito dalla società partecipata "Aspide", nata nel 2004 come azienda di servizi del Comune e finita in liquidazione nel 2012), che intanto vedeva ricoverati 29 anziani, è stato oggetto di sfratto a seguito di una delibera adottata dal Consiglio comunale di Pompei per ragioni di sicurezza. La casa di riposo, successivamente allo sgombero coatto, s'è trovata in uno stato di perdurante abbandono e priva di ogni forma di vigilanza o videosorveglianza;

considerato che:

risulta agli interroganti che l'ordinanza sindacale n. 114 del 2 luglio 2019 disponente, per problemi di pubblica incolumità, lo sgombero coatto doveva avere una durata limitata nel tempo. Tuttavia, successivamente non è stato effettuato alcun intervento di ripristino. Successivamente, l'Ente autonomo Volturno, tramite la concessionaria Consorzio ferroviario vesuviano, avrebbe bandito un appalto da 61.800.000 euro per il maxi intervento di "compatibilizzazione della linea ferroviaria nel Comune di Pompei": progetto criticato da 5 comitati civici e migliaia di residenti che, negli anni addietro, hanno invitato l'amministrazione a bloccare l'avvio dei cantieri. Più in dettaglio, al fine di potenziare le ferrovie regionali, s'è progettato un allargamento di via Scacciapensieri all'incrocio con via Lepanto. Analogamente, è stato previsto l'abbattimento di una chiesa annessa alla casa di riposo;

ciò premesso, risulta agli interroganti che il permesso di demolire un edificio storico o di culto, quale una chiesa, oltre che di una sconsacrazione di un vescovo diocesano, necessiterebbe di una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) e di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal proprietario dell'immobile (o da chi ha titolo per richiederlo). Tuttavia, come denunciato da un comitato locale non risulterebbe una CILA per la demolizione della chiesa, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per la costruzione della nuova chiesa, un progetto per la manutenzione straordinaria dell'ospizio, un progetto per la ricostruzione di una nuova chiesa presso un terreno adiacente, di proprietà del pontificio santuario di Pompei (approvato dalla Soprintendenza e dal Comune di Pompei). Così come mancherebbe, sempre a giudizio di un comitato locale, il parere del genio civile per la manutenzione dell'ospizio e per la costruzione della nuova chiesa. E, in ultimo, non risulterebbe chiara l'occupazione degli appartamenti oggetto del lascito e i relativi canoni di locazione; è parere degli interroganti che l'amministrazione di Pompei e gli attori competenti per materia possano dar seguito alla legge n. 33 del 2023, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", sostenendo una riqualificazione di "casa Borrelli" e prevedendo per la struttura una nuova forma di domiciliarità e coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*), aperta ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, in particolar modo per i cittadini fragili e svantaggiati;

risulta agli interroganti che tra gli atti acclusi alla deliberazione consiliare n. 56 del 2019, che dispose la variante urbanistica e il vincolo espropriativo di cui agli artt. 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, figurava il parere reso nel mese di luglio 2019 dall'area pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale della Città metropolitana di Napoli, chiamata ad

esprimersi ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Regione Campania n. 5 del 2011 e dell'art. 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, secondo cui non sussistevano le "condizioni per esprimersi compiutamente non essendo presente agli atti una univoca proposta progettuale definitiva". Pertanto, atteso che l'art. 12-*bis*, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2004 dispone che in mancanza di un unanime parere favorevole la conferenza non può ritenersi positivamente conclusa, il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame della Giunta regionale, cosa che non sarebbe avvenuta; infine, stando a quanto affermato dal comitato "Concetta D'Arienzo", sarebbe stato rinvenuto, in occasione degli scavi, un presunto manufatto antico. In particolare, come riportato dalla testata "CentroSud24", con un articolo firmato dalla giornalista Valeria Iavarone, in data 13 aprile 2023, il comitato avrebbe dichiarato: "A seguito di scavi per la costruzione di una nuova Chiesa su beni della Curia sembrerebbe che si sia scoperto un capitello romano. D'altronde, via Lepanto è la ex Via Romana Pompeius Nocera, lungo la quale sono disseminate tombe romane",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, alla luce del pregio archeologico-culturale del sito, ritenga che siano state rispettate le norme per la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale;

se corrisponda a verità quanto riferito alla stampa dal comitato "Concetta D'Arienzo" e, nel caso, quali misure intenda adottare per accertare il ritrovamento di reperti archeologici, anche condividendo l'opportunità di inviare degli ispettori al fine di accertare quali azioni siano state avviate per garantire la salvaguardia dei reperti archeologici.

(4-00393)

[MURELLI](#), [CANTÙ](#), [MINASI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la situazione sanitaria della Regione Emilia-Romagna sta assumendo connotati di grave criticità, divenendo al limite della sostenibilità in molti settori, sia della sua componente ospedaliera che in quella territoriale;

sono molteplici gli atti di sindacato ispettivo che sono stati presentati dai consiglieri regionali del Gruppo Lega al fine di far luce su tali problematiche che stanno affliggendo la Regione che, fino ad oggi, era stata un modello di efficienza, a livello nazionale, per qualità e quantità dei servizi erogati;

la sofferenza del servizio sanitario regionale è evidenziata da una serie di criticità che nemmeno l'allentamento dell'emergenza da COVID-19 ha permesso di alleviare. Lo dimostra la carenza di medici, infermieri, personale sanitario in genere. Soltanto per quanto riguarda i medici, Anaa-Assomed ha riferito recentemente di un alto tasso di abbandoni dall'esercizio della professione, che non dipende soltanto dalla quiescenza, e che ha portato nel 2019 alla cessazione di 288 medici in Emilia-Romagna, i quali si sommano ai 250 cessati nel 2018 ed ai 174 del 2017. Non va meglio per quanto riguarda il personale infermieristico, carente di alcune migliaia di unità per quanto riguarda sia i servizi territoriali che quelli in reparto. Senza dimenticare la carenza ormai "endemica" di altre figure professionali nella sanità emiliano-romagnola;

nei mesi scorsi è stato più volte segnalato dalle principali sigle sindacali e dagli stessi lavoratori la situazione di criticità legata alla carenza di assunzioni, che ha come effetto diretto un forte problema organizzativo soprattutto per quanto concerne i turni ospedalieri; le mancate assunzioni comportano ovviamente un aumento degli straordinari da parte dei lavoratori che vanno a gravare sui *budget*;

le citate sigle sottolineano che a soffrire particolarmente di questa situazione è il pronto soccorso, e dunque il primo presidio sanitario a cui i cittadini fanno riferimento, con possibili ricadute sul servizio di emergenza urgenza;

inoltre, è stata segnalata più volte l'impossibilità di prenotare prestazioni sanitarie a causa di "agende sature" con la conseguente mancata presa in carico del cittadino; nel territorio romagnolo ci sono prestazioni sanitarie che non si possono prenotare in alcun ospedale;

ad oggi la situazione si è ulteriormente acuita in quanto, al problema delle scarse assunzioni, si è aggiunta la problematica relativa al possibile ammanco economico all'interno del bilancio ospedaliero paventando quindi il rischio che i lavoratori non possano percepire le indennità, rischiando come conseguenza diretta un taglio delle indennità accessorie a danno dei lavoratori che durante la pandemia

sono stati in prima linea nel contrasto del virus;
la Giunta regionale ha calcolato in 885 milioni di euro il *deficit* della sanità regionale relativa all'annualità 2022, prevedendo per il 2023 un disavanzo pari a 400 milioni di euro;
considerato che:
la situazione è al limite del collasso, che al momento ancora non avviene soprattutto grazie allo spirito di sacrificio con cui il personale continua a lavorare a fronte di carenze di organici;
tutte le Regioni, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno dovuto affrontare criticità dal punto di vista economico e organizzativo, ma i disavanzi registrati in Emilia-Romagna, a parità di abitanti, tipologia di servizi sanitari regionali e impatto della pandemia, risultano sproporzionati;
tale sproporzione è stata ricondotta dall'Assessorato alla tipologia di rete territoriale, come la diffusione delle case di comunità, una posizione però che si scontra con le denunce avanzate da quadri dirigenziali della stessa Regione;
si apprende da notizie di stampa di denunce pubbliche di malagestione delle risorse pubbliche da parte dell'ex direttore generale dell'Assessorato per la sanità, che hanno portato anche all'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione;
sono state istituite anche nuove figure dirigenziali, onerose ma che non sono mai state operative (ad esempio l'area di monitoraggio dell'impatto del COVID), nomine che non appaiono propriamente in linea con una virtuosa gestione delle risorse pubbliche, soprattutto in un momento di difficoltà;
ritenuto che quanto sopra, anche in considerazione dei ruoli ricoperti dai soggetti che hanno rilasciato tali dichiarazioni, necessita di un serio approfondimento circa la gestione delle spese sanitarie di tutte le aziende USL regionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione in Emilia-Romagna e se non ritenga opportuno e utile approfondire l'operato dell'Assessorato regionale per la sanità e delle direzioni generali delle aziende USL, in particolare in ordine alla gestione e l'efficienza del sistema sanitario regionale, anche attraverso l'invio di ispettori ministeriali, con funzioni di controllo, monitoraggio e ricognizione, al fine di individuare idonei strumenti per apportare le necessarie economie di spesa, ottimizzando i costi ed efficientando la spesa in campo sanitario, al fine di ripristinare un elevato *standard* qualitativo del servizio sanitario regionale.

(4-00394)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):

3-00375 del senatore Turco ed altri, sull'adozione dei decreti attuativi necessari all'erogazione delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2023;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00376 del senatore Centinaio, sulla piena operatività del progetto "Infotrav".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.